TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

O R D I N A N Z A
(artt. 272 e ss. c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Anna Ricci
Visti gli atti del procedimento nei confronti di:

reati di cui agli artt. 81 comma 1, 110 c.p., 260 e 256 D.Lvo n.152/06

1) **BONANNO Valerio, nato ad Alessandria il 28 marzo 1960, ivi residente frazione Valmadonna strada comunale n.70, in qualità di amministratore unico della società Servizi Ambientali Piemontesi (S.A.P.) S.r.l. con sede in Alessandria frazione Spinetta Marengo via Rana n.184 zona industriale.**

2) **BUSI Ugo, nato a Casteggio (PV) il 14 gennaio 1931 e residente ad Alessandria Frazione Castelceriolo via Don Torriani n.13, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale BUSI Ugo con sede c/o la residenza e sede operativa in Alessandria frazione Castelceriolo – strada J.F.K. n.520 ;**

3) **BUSI Daniela, nata ad Alessandria il 09 febbraio 1961 ed ivi residente in Frazione Castelceriolo via Don Torriani n.13, in qualità di gestore di fatto della ditta individuale BUSI Ugo con sede c/o la residenza e sede operativa in Alessandria frazione Castelceriolo – strada J.F.K. n.520 ;**

4) **CAOVILLA Francesco Mauro, nato a Tortona (AL) il 09 novembre 1961 e residente a Sarezzano (AL) strada nuova n.1 , dipendente della Franzosi Cave S.r.l. in qualità di operatore di fatto - sorvegliante-, gestore all'interno della cava Viscarda in comune di SALE (AL)**

5) **CAPUANA Ines, nata a Genova il 18 dicembre 1964, già residente a Genova via Borzoli n.99/17, ora residente a Lugano (Svizzera) Via Tasso nr. 6, in qualità di Presidente del C.d.A. , amministratore delegato e consigliere della società ECO.GE. S.r.l.(ora in liquidazione) con sede in Genova via Evandro Ferri n.11.**

6) **CARAZZA Marco, nato a Alessandria (AL) il 29 giugno 1957, residente a Chiavari (GE) in corso Dante n.152/7 , in qualità di procuratore della società CoopSette Soc. Cooperativa con sede in via San Biagio n.75 Castelnuovo di Sotto (RE) .**

7) **CAVANNA Alessandro, nato a Genova il 13 giugno 1964, residente a Sant'Olcese (GE) , Via Vittorio Bachelet n.33, procuratore speciale con delega in materia ambientale e gestore di fatto della società ECO.GE. S.r.l. .(ora in liquidazione) con sede in Genova via Evandro Ferri n.11.**

8) **FRANZOSI Alberto, nato a Tortona (AL) il 01 febbraio 1973 ed ivi residente via Principe Tommaso di Savoia n.4 , procuratore e gestore di fatto della società FRANZOSI CAVE S.r.l. con sede in Tortona (AL),Via Bertarino nr.47,nonché direttore responsabile e sorvegliante all'interno della Cava Viscarda in comune di Sale (AL);procuratore della società FRANZOSI AMBIENTE srl. con sede legale in Voghera (PV) Via Oriolo 85.**

9) **FRANZOSI Davide, nato a Tortona (AL) il 3 ottobre 1969, ivi residente in Via Don Orione nr.23, gestore di fatto e amministratore unico dell'Impresa Franzosi CAVE e CALCESTRUZZI S.p.A ;**

10) **FRANZOSI Giorgio, nato a Montegioco (AL) il 10 ottobre 1944, residente a Tortona (AL), Via Montello nr.7, procuratore e gestore di fatto della società FRANZOSI CAVE S.r.l. , con sede in Tortona (AL),Via Bertarino nr.47; amministratore unico della società FRANZOSI AMBIENTE srl. con sede legale in Voghera (PV) Via Oriolo 85.**

11) **FURFARO Marco, nato a Locri (RC) il 10 ottobre 1969 e residente in Genova via Borzoli n.15°/4, in qualità di socio amministratore e di fatto della S.T.I. S.r.l. (ora in liquidazione) con sede in Genova via Nino Bixio n.5/3;**

12) **GANDINI Sandro, nato a Pavia (PV) il 26 febbraio 1957, residente a Voghera (PV), Via Pietra Italo nr.9, gestore di fatto e titolare firmatario impresa individuale AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro con sede in Voghera Via Antonicelli nr.31,unità operativa in Voghera, Strada Retorbido e amministratore unico della società EUROSABBIE S.r.l.**

13) **GANDINI Andrea , nato a Voghera (PV) il 27 settembre 1983, ivi residente in Via Pietra Italo nr.9, amministratore unico della società di autotrasporto A&C Ambiente Autotrasporti S.r.l. e operatore conduttore di fatto nell'impresa individuale di AUTOTRASPORTO GANDINI Sandro e nella società EUROSABBIE S.r.l.**

14) **<u>GUARNIERI Patrizia</u>, nata a Tortona il 16 settembre 1968, residente in Tortona (AL) strada provinciale per Villaromagnano n.21C , nella sua qualità di legale rappresentante e socia accomandataria della società EDILDERTONA S.a.s. di Guarnieri Patrizia & C.**

15) **<u>IEMMA Gianluca</u>, nato a Casabona (KR) il 01 giugno 1977 ed ivi residente via Serafino n.28, in qualità di gestore di fatto della S.T.I. S.r.l. (ora in liquidazione) con sede in Genova via Nino Bixio n.5/3**

16) **<u>MAMONE Gino</u>, nato a Cittanova (RC) il 3 luglio 1961, residente a Genova via Borzoli n.99/17, in qualità di consigliere delegato e gestore di fatto della società ECO.GE. S.r.l. .(ora in liquidazione) con sede in Genova via Evandro Ferri n.11.**

17) **<u>PERASSO Giorgio</u>, nato a Arquata Scrivia (AL) il 04 agosto 1957, ivi residente in via XV* Aprile n.2/6, nella sua qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale PERASSO Giorgio operante nell'autotrasporto e quindi gestore di fatto della predetta, nonché cogestore di fatto della ditta PERASSO Christian, con sede amministrativa in Arquata Scrivia (AL) , Via Moriassi nr. 48**

18) **<u>PERASSO Christian</u>, nato a Genova il 28 settembre 1982, residente in Arquata Scrivia (AL) via della Fondega n.28/4, nella sua qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale PERASSO Christian operante nell'autotrasporto e quindi gestore di fatto della predetta,con sede amministrativa in Arquata Scrivia (AL),Via Moriassi nr.48 .**

19) **<u>RONCALLO Luca</u>, nato a Genova il 23 settembre 1978 e residente in Campomorone (GE) via C. Rebora n.8/27, in qualità di socio amministratore della S.T.I. S.r.l. (ora in liquidazione) con sede in Genova via Nino Bixio n.5/3**

20) **<u>RUBERTO Francesco</u>, nato a Tortona il 24 ottobre 1964 , residente in Tortona (AL) strada provinciale per Villaromagnano n.21C , attualmente dimorante in Tortona via leonardo da Vinci 31 nella sua qualità di titolare firmatario – legale rappresentante dell'impresa individuale IDROTECNICA, socio accomandatario nella EDILDERTONA S.a.s. e socio di quote nella RUBERTO S.p.A. (ora s.r.l. in scioglimento e liquidazione), nonché amministratore unico e legale rappresentante della ditta IMMOBILIARE PATRIZIA SRL.**

21) **<u>RUBERTO Daniele</u>, nato a Tortona il 07 ottobre 1986, residente in Tortona (AL) strada privata Ossona n.3/1, nella sua qualità di legale rappresentante della società RUBERTO s.p.a. (ora s.r.l. in scioglimento e liquidazione) e gestore di fatto nell'impianto Idrotecnica ditta individuale di Ruberto Francesco.**

22) **<u>SERRELI Mansueto</u>, nato a Cagliari il 19 giugno 1974, residente in Alessandria via Casalbagliano n.165, nella sua qualità – sino al febbraio 2012 - di gestore di fatto della ex cava Vidori di strada Cabannoni Tortona come dipendente del gruppo Ruberto.**

23) **<u>ZAMBELLI Loredana</u>, nata ad Alessandria il 22 gennaio 1972, residente in Carbonara Scrivia (AL) via Spineto n.32, domiciliata in Novi Ligure (AL) , Via Marconi nr.47, nella sua qualità di responsabile del laboratorio analitico della società BIOGEST S.r.l. (*già amministrata e gestita dal legale rappresentante dr. Carlo GOBBO, deceduto il 12/09/2012)***

24) **<u>ZERBINATI Laura</u>, nata a Venaria Reale (TO) il 27 novembre 1982, residente in Druento (TO) via Avigliana n.8 , nella sua qualità di consulente tecnico e collaboratrice di fatto nella gestione dei rifiuti per la ditta individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco e per la società RUBERTO S.p.A. (ora s.r.l. in scioglimento e liquidazione)**

Capo A)

reati previsti e puniti dagli artt. 81 comma 1, 110 c.p., 260 e 256 D.Lvo n.152/06, perché,

RUBERTO Francesco, RUBERTO Daniele, GUARNIERI Patrizia, ZERBINATI Laura, SERRELI Mansueto, GANDINI Sandro, GANDINI Andrea , PERASSO Giorgio, PERASSO Christian, ZAMBELLI Loredana, CAVANNA Alessandro, CAPUANA Ines, MAMONE Gino, BONANNO Valerio, CARAZZA Marco

nonché, <u>limitatamente alla sola contestazione del reato di cui all'art. 256 commi 1 e 4 del D.Lvo 152/06 :</u>

MANGIAROTTI MAIOLI Luca, SOMMARUGA Marco, DAMIOLI Angelo, CIAPPELLANO Rocca, GUARNIERI Luigi, ZAFFIRI Daniele, ZAFFIRI Giorgio, BELLASIO Fabrizio, MUSSO Andrea, MUSSO Giulio, LAVAGETTI Claudia, LAVAGETTI Roberto, ARMANINO Andrea, PANFILI Luca, PANFILI Pietro, REBORA Maurizio, REBORA Gabriele, SACCHI Massimo, SACCHI Giampiero Emilio, RAIMARA Elvis, RAIMARA Manus, CASAZZA Dino, ARMANINO Adriano, ZANOTTI Agostino, PRUZ ZI Adele, SOTTILE Giuseppe, MICELI Vito, MINETTO Antonio, GIUNTONI Bruno, GIUSTO Maurizio, GIUSTO Mario, BERNARD Roi, SANTALUCIA Antonio, VIVONE Vito, MONTANARI Raimondo, TOLENTINO Franco, REGHITTO Gianni Marco, SCIUTO Mauro Angelo, RABELLINO Giovanni, REBORA Enrico, MARINI Giovanna, REBORA F rancesco, BOTTARO Moreno, BOTTARO Silvano, CAMBI Marco, FRANZOSI Alberto e FRANZOSI Giorgio ;

in concorso tra loro – nei casi e con le modalità sotto indicate - con più operazioni e/o partecipazioni sotto specificamente indicate, attraverso :
l'allestimento di mezzi d'opera sia d'escavazione e/o movimentazione rifiuti nei siti di produzione e nei siti di conferimento ;
l'allestimento di autocarri e/o mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dai luoghi di carico ai luoghi di scarico con effettuazione anche del cd " giro bolla "
la predisposizione e/o l'utilizzo di formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti recanti dati falsi ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di piani scavi ex art.186 D.Lvo 152/06 indicanti dati falsi in funzione delle condotte di gestione in deroga alla normativa dei rifiuti ma poi non effettivamente e oggettivamente realizzate in termini di tempi, luoghi e rispondenza merceologica e chimico-fisica del materiale movimentato ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di documenti di trasporto (ddt) recanti dati non veritieri sulla matrice del materiale trasportato e gestito ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di registri di scarico/scarico rifiuti recanti dati non corrispondenti al vero ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di certificati d'analisi e/o rapporti di prova analitica recanti dati falsi in ordine alla tipologia di rifiuto e/o al grado di contaminazione delle sostanze pericolose ;

e quindi con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano (nelle fasi di raccolta, trasporto, intermediazione, commercializzazione, scarico, incenerimento e miscelazione) abusivamente una quantità di tonnellate 144.450. pari a kg.144.450.000. di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi – trattandosi di materiali e/o oggetti derivanti da attività di bonifica, di costruzione e demolizione di cantieri edili, stradali e/o ferroviari, derivanti da altri centri di trattamento rifiuti e/o dalla raccolta ambulante di rifiuti ferrosi, di imballaggi misti di legno e plastica – fraudolentemente presentati e gestiti come aggregati riciclati, terre e/o rocce da scavo e sottoprodotti (già materie prime secondarie);

procurandosi ciascuno un ingiusto profitto derivante dall'illecita gestione dei rifiuti e valutabile complessivamente, per il solo Gruppo Ruberto, non inferiore a:
- euro 700.000 (evasione da parte della Idrotecnica di Ruberto Francesco del tributo regionale dovuto in quanto discarica) ;
- euro 1.361.000 (omessa spesa che la Idrotecnica di Ruberto Francesco avrebbe dovuto affrontare per realizzare il corretto recupero ambientale) ;
- euro 476.350 (guadagno da parte della Idrotecnica del Ruberto Fransceco consistente nel corrispettivo ricevuto dai vari fornitori di rifiuti) e,

determinando nel concreto la realizzazione di una <u>discarica</u> <u>abusiva</u> , invece di un reale recupero ambientale, in Tortona (AL) in zona "strada Cabannoni" (catastalmente al Fg.13 mappali n.6 e n.7), area a destinazione agricola, e omettendo una effettiva attività di recupero e riutilizzo nel polo di zona "Castra" Strada Vecchia per Sale (catastalmente al Fg. 42 mappale 1269), il tutto per una vastità territoriale di mq.76.975 pari ad ettari 7,69 (catastalmente seminativo),

con conseguente modificazione dello stato dei luoghi, nel periodo intercorrente dal febbraio 2010 a tutt'oggi, ed in particolare,
con le condotte che seguono per :

RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele, con le società IDROTECNICA Srl, RUBERTO S.p.A, EDILDERTONA S.a.s. , come produttori, trasportatori, intermediari e soprattutto come destinatari dei rifiuti, nelle predette qualità e quali gestori di fatto del sito in strada " Cabannoni " e del sito cd. " Castra " in Tortona (AL), attraverso la collaborazione amministrativa di GUARNIERI Patrizia, la collaborazione tecnica operativa di ZERBINATI Laura, nonché la collaborazione operativa di SERRELI Mansueto ;
amministrandone in modo illecito l'attività di recupero, creavano di fatto un polo di smaltimento a vantaggio proprio e di terzi, in particolare:

permettevano di conferire e scaricare illecitamente

ai seguenti trasportatori che, per organizzazione logistica, reiterazione e quantitativi illecitamente gestiti, rispondono del presente delitto di cui all'art. 260 D.Lvo 152/06 (oltre al reato di cui all'art. 256 D.Lvo n.152/06):

RUBERTO Daniele, RUBERTO Francesco e GUARNIERI Patrizia , con le società RUBERTO SpA, EDILDERTONA sas e IDROTECNICA di RUBERTO Francesco ,

GANDINI Sandro e GANDINI Andrea, con la impresa individuale AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro , con le società A&C AMBIENTE AUTOTRASPORTI S.r.l. e/o la EUROSABBIE S.r.l. ;

PERASSO Giorgio e PERASSO Christian , con le rispettive e omonime imprese individuali ;

CAVANNA Alessandro, CAPUANA Ines e MAMONE Gino con la società ECO.GE. S.r.l.

nonché ai seguenti trasportatori che, per esiguità e sporadicità degli episodi che li vedono coinvolti, rispondono esclusivamente ai sensi dell'art. 256 D.Lvo 152/06

GIUSTO Maurizio e GIUSTO Mario con l'impresa di AUTOTRASPORTO di GIUSTO & C. s.n.c., ARMANINO Andrea, RABELLINO Giovanni , SOTTILE Giuseppe , con le rispettive e omonime imprese individuali ; CIAPPELLANO Rocca con la società COS. MI srl ;MINETTO Antonio con la ditta individuale ITALEDIL, LAVAGETTI Claudia e LAVAGETTI Roberto con la società LAVAGETTI & C. S.r.l., BELLASIO Fabrizio con l'impresa di Autotrasporti Bellasio S.n.c. di Bellasio Fabrizio & C., CASAZZA Dino, ARMANINO Adriano e GUARNIERI Luigi con la ditta di autotrasporto CASAZZA di CASAZZA Dino & C. s.n.c. e per il solo Guarnieri Luigi anche

con l'impresa TRE VALLI s.a.s., REBORA Maurizio e REBORA Gabriele con la ditta di autotrasporto M. Rebora di Rebora Maurizio & C. S.a.s.,

anche attraverso :

- ✓ ***il ruolo di <u>intermediazione</u> dei predetti Ruberto Francesco, Guarnieri Patrizia, Gandini Sandro e di Bonanno Valerio , quest'ultimo con la società Servizi Ambientali Piemontesi S.r.l. ;***

- ✓ ***la <u>predisposizione</u> e <u>l'utilizzo</u>, quando necessario e su commissione di Ruberto Francesco, Zerbinati Laura, Gandini Sandro , Gandini Andrea e Bonanno Valerio, di <u>false analisi</u> chimiche del laboratorio BIOGEST S.r.l. predisposte, in concorso tra loro, dai responsabili del laboratorio GOBBO Carlo, deceduto il 12/09/2012, e ZAMBELLI Loredana ;***

- ✓ ***La predisposizione e l'utilizzo di <u>false autodichiarazioni</u> e annesse <u>schede tecniche</u>, per operare in regime semplificato ai sensi dell'art.216 D.lgs 152/96 – DM 5.2.298 DM 186/06, da parte del RUBERTO Francesco e questo sia per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi ubicato e denominato zona " Castra " e/o anche in relazione alle modalità di realizzazione dell'obbligato recupero ambientale del sito ex cava estrattiva ricadente e conosciuto come " Cabannoni " ;***

- ✓ ***La predisposizione e l'utilizzo di <u>false autodichiarizioni e/o relazioni tecniche di piano scavi ai sensi dell'art.186 del Dlgs 152/06</u> , da parte di RUBERTO Francesco e CARAZZA Marco per il materiale derivante dal cantiere Bellavita di Spinetta Marengo – Alessandria (AL) ;***

rifiuti provenienti da cantieri e/o impianti dislocati in diversi luoghi del Piemonte, della Liguria e della Lombardia e nello specifico provenienti dai seguenti

<u>produttori</u>, imputati del presente reato di cui all'art. <u>260 D.Lvo 152/06</u> (oltre al reato ci cui all'art. 256 D.Lvo n.152/06) per organizzazione, struttura e reiterazione delle condotte:

RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele, con la società RUBERTO SpA e/o IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, per i rifiuti speciali non pericolosi e nello specifico derivanti dai cantieri edilizi di :

- ✓ ***via Toniolo in Tortona (AL) pari a 50 tonnellate.***
- ✓ ***cantiere del cimitero di Tortona (AL) , pari a 431 tonnellate.***
- ✓ ***" zona PIRU 9 " in Tortona (AL) pari a 2052 tonnellate.***
- ✓ ***località Mombisaggio e Borgo dei Calderai del comune di Tortona (AL) – pari a 1479 tonnellate.***

- ✓ ***cantiere di Voghera (PV) della IMMOBILIARE FLORA pari a 5564 tonnellate.***
- ✓ ***cantiere di frazione Passalacqua in Tortona (AL), pari a 8.900 tonnellate.***

dove i predetti avevano ottenuto l'appalto per la realizzazione degli scavi e/o della costruzione delle opere di urbanizzazione edilizia ;

CAVANNA Alessandro, CAPUANA Ines e MAMONE Gino con ECO.GE Srl , per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 27400 tonnellate circa – provenienti dal complesso conventuale dei Santi Giacomo e Filippo situato perimetralmente fra le vie Assarotti/SS Giacomo e Filippo / Salita San Bartolomeo degli Armeni in Genova, dove i predetti avevano ottenuto l'appalto dalla società Codelfa SpA e dal cantiere della società Italferro SpA di località Erzelli di Genova ;

CARAZZA Marco, con la Cooperativa Coopsette, per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 40600 tonnellate – derivanti dall'escavazione e movimentazione delle terre e rocce per la costruzione del polo commerciale denominato " Bellavita " di Spinetta Marengo / Alessandria (AL)

nonché dai seguenti produttori che, in assenza di un preordinato disegno organizzato e finalizzato al traffico illecito, operavano comunque in modo negligente con conseguente responsabilità esclusivamente ai sensi dell'art. 256 D.Lvo 152/06

SOMMARUGA Marco, con la società S.E.M.P. S.r.l. , per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 15591 tonnellate - derivanti dal sito denominato ex Autoparco di viale Toscana in Milano, dove erano in atto attività di bonifica e postbonifca ;

DAMIOLI Angelo, con la società SEMAT S.p.A., per i rifiuti speciali pericolosi e non – pari a 20027 tonnellate – derivanti dai lavori escavazione costruzione e/o demolizione per la riqualificazione urbanistica di parte del sito contaminato ILVA di Genova Cornigliano;

MONTANARI Raimondo con la Cooperativa Coopsette, per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 630 tonnellate – derivanti dal cantiere in ex area Elsag di Genova Sestri Ponente (GE) , dove non erano ancora terminate le operazioni di collaudo della bonifica dell'intero sito ;

MANGIAROTTI MAIOLI Luca, con la società ILSET S.r.l., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 69 tonnellate – derivanti da lavori di demolizione e costruzioni di opere edilizie nel cantiere di via Quasimodo in Genova Pegli (GE) ;

SCIUTO Mauro Angelo, con la società FER. GEN. S. CONS P.A. , per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 180 tonnellate - derivanti dal sito ex deposito Continentale Italiana ubicato in Fegino di Genova, dove erano in atto attività di bonifica e post-bonifica ;

TOLENTINO Franco, con la società PAVIMENTAL S.p.A., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 385 tonnellate – derivanti da lavori di demolizione e costruzioni di opere atte a garantire la manutenzione straordinaria nella tratta autostradale fra Cogoleto-Arenzano-Varazze fra il km.19 e il km.25 ;

REGHITTO Gianni Marco, con l'Impresa di costruzioni REGHITTO COSTRUZIONI S.r.l., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 700 tonnellate – derivanti dall'escavazione e movimentazione di terre e rocce nel cantiere edilizio sito in Busalla (GE) ;

ZANOTTI Agostino e PRUZZI Adele, con l'impresa AZIENDA AGRICOLA ZANOTTI AGOSTINO & C. snc , per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 350 tonnellate – derivanti dalla loro attività di raccolta e costituenti già un deposito preliminare abusivo in Voghera (PV) ;

BERNARD Roi, con la società IVECOS S.p.A, per i rifiuti speciali pericolosi e non – pari a 6137 tonnellate – derivanti dai lavori della seconda fase per la costruzione della galleria ferroviaria denominata " Ruta " nel tratto di Genova Camogli della linea Genova-LaSpezia di Rete Ferroviaria Italiana ;

MICELI Vito, con la società MICOS S.p.A., per i rifiuti speciali pericolosi e non – pari a 2092 tonnellate – derivanti dai lavori di realizzazione della galleria ferroviaria nel tratto Borlasca / via Villini nel comune di Arquata Scrivia (AL) e insistenti all'interno del cantiere di Rete Ferroviaria Italiana ;

SANTALUCIA Antonio e VIVONE Vito con l'Impresa di costruzioni CAV. Antonio SANTALUCIA e, il VIVONE anche come artigiano individuale, per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 712 tonnellate – derivanti da lavori di demolizione e costruzioni di opere atte a garantire la manutenzione straordinaria nella tratta autostradale nei tratti di Genova direzione Pegli e di Genova direzione Aeroporto ;

GIUNTONI Bruno, con la società MARIO VALLE S.p.A. e GIUSTO Mario con l'omonima ditta , per i rifiuti speciali pericolosi – pari a 285 tonnellate – derivanti dai lavori di riqualificazione urbanistica per la costruzione di unità residenziali ed in particolare dagli scavi e sbancamento del suolo in opera nel cantiere sito in ex area AMT di località Boccadasse di Genova ;

REBORA Enrico, MARINI Giovanna e REBORA Francesco, con le società Rebora Impianti e Riomaggiore Srl per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 399 tonnellate - provenienti dai siti di Campomorone (GE) e di via Piacenza in Genova, dove erano in atto attività di selezione di rifiuti inerti ;

MUSSO Andrea e MUSSO Giulio, con la società SIRCE S.p.A. , per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 805 tonnellate – provenienti da cantiere della metropolitana di via Adua loc. Dinegro in Genova e di quelli in loc. Fegino, via

Quartara e zona porto , tutti in Genova, dove erano in atto attività di costruzione e/o demolizione edilizia ;

ZAFFIRI Daniele e ZAFFIRI Giorgio con la società Cosme S.r.l., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 519 tonnellate - derivanti dal loro impianto di selezione di rifiuti inerti ubicato c/o IREN Mediterranea Acque SpA di via Piacenza a Genova ;

PANFILI Luca E PANFILI Pietro con la ditta individuale PANFILI Albano, per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 391 tonnellate – derivanti dal loro impianto di selezione ubicato in Genova ;

CAMBI Marco con la ditta IMMREBI S.r.l., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 2740 tonnellate – derivanti dal cantiere edilizio di zona quarto in Genova ;

BOTTARO Moreno e BOTTARO Silvano con la ditta in nome collettivo IDROEDIL S.n.c., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 1200 tonnellate – derivanti dal cantiere edilizio di zona G6 in località Montoggio in Genova ;

FRANZOSI Alberto e FRANZOSI Giorgio con la società FRANZOSI AMBIENTE S.r.l., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 85 tonnellate – derivanti dalla loro gestione dei rifiuti ;

E ancora,

nel sito denominato " Castra ", gestito dal gruppo RUBERTO come luogo di trattamento e recupero di inerti da demolizione eterogenei, venivano :

a) prodotti anche rifiuti speciali di frazioni eterogenee (plastiche legno, ect) derivanti dalla separazione dei rifiuti derivanti da cantieri edili, cui seguiva uno auto-smaltimento abusivo mediante operazioni di incenerimento a terra e le conseguenti ceneri le mescolavano abusivamente con l'inerte frantumato, nonché venivano prodotti una notevole quantità, non meno di 120 tonnellate , di rifiuti a matrice ferrosa che gli stessi Ruberto Francesco e Ruberto Daniele cedevano

ai seguenti soggetti che, per modalità e circostanze dell'azione, rispondono del solo reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/06:

- ✓ ***in un primo caso alla ditta ECO.SCRAP S.n.c di SACCHI Massimo e SACCHI Giampiero, con nessuna documento di viaggio , oppure compilando falsa documentazione di trasporto in ordine alla reale composizione e tracciabilità merceologica, conferendo al rifiuto movimentato un errato codice cer e cioè il 170405 anziché il cer 191212 ;***
- ✓ ***in un secondo caso ai singoli RAIMARA Elvis e RAIMARA Manus , persone di etnia rom dedite al commercio abusivo di materiale ferroso/non ferroso, senza compilare alcun documento di tracciabilità e di cessione del rifiuto in uscita dall'impianto di zona " castra " .***

***b) proseguite** le attività di gestione – per almeno 1600 tonnellate - di rifiuti speciali frazioni eterogenee nonostante fosse stato notificato , alla Idrotecnica , il provvedimento provinciale n.201300090574 del 24.09.2013 di sospensione di proseguire nell'attività di recupero dei suddetti rifiuti*

E, più specificamente, avendo riguardo al sito di produzione dei rifiuti :

A. ***1 . Per i rifiuti derivanti dal sito di produzione denominato " Bellavita " Cantiere Coopsette di Spinetta Marengo (AL) - (già P.P. n.27499/2012 Procura di Torino)***

La società Cooperativa COOPSETTE, in persona del legale rappresentante CARAZZA Marco, nell'esecuzione dei lavori di costruzione e demolizione del complesso Centro Wellness in Spinetta Marengo (AL), produceva una quantità di 40600 tonnellate di rifiuti speciali quali terre e rocce (cer 170504) che, previo accordo con RUBERTO Francesco, venivano gestite difformemente dalla normativa ambientale, ricorrendo alle società EDILDERTONA Sas e IDROTECNICA (del gruppo RUBERTO), e così scaricandoli nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL), non idoneo a riceverli in quanto mancanti di una preventiva certificazione analitica di compatibilità ambientale; i rifiuti venivano così gestiti in modo differente rispetto a quanto dichiarato dal CARAZZA Marco e dal RUBERTO Francesco nei piani scavi, non rispettando la prescrizione che l'ufficio ambiente della città di Alessandria (nota prot.24950 del 18/12/09) aveva inviato al Ruberto Francesco, con la quale si imponeva il rispetto dei limiti di legge per la destinazione agricola del sito secondo il provvedimento autorizzativo n.347/2010). In particolare:

Carazza Marco, in qualità di procuratore speciale della Coopsette Soc. Coop., produceva, nel cantiere denominato " Bellavita" di Spinetta Marengo (AL) terre e rocce da scavo - giusto codice cer 170504 – tutte derivanti da attività costruzione & demolizione del complesso " centro Wellness e Polo turistico ricettivo ", ammontanti a circa 40600 tonnellate che venivano gestite , in maniera continuativa – dal 13/9/2009 al marzo 2010 - , in difformità dai piani scavi ex art.186 del D.Lvo 152/06 e di fatto in violazione alla normativa sulla gestione dei rifiuti , destinandole abusivamente, tramite la società di gestione e trasporto EDILDERTONA sas, all'ex cava Vidori della IDROTECNICA di Ruberto Francesco - sito in strada Cabannoni di Tortona non idoneo a riceverle ;

Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia, soci di fatto della EDILDERTONA Sas , trasportavano e gestivano, abusivamente , le terre e rocce da scavo prodotte nel cantiere " Bellavita " di Spinetta Marengo (AL) e le conferivano, scaricandole al sito non idoneo di strada Cabannoni della ditta individuale IDROTECNICA ;

Ruberto Francesco, con la società Idrotecnica, gestiva abusivamente con il trasporto e lo scarico i rifiuti speciali non pericolosi - terre e rocce da scavo cer 170504 – per una quantità di 40600 tonnellate , in difformità dal provvedimento provinciale che impone limiti di qualità merceologica e analitica sui materiali da utilizzare al recupero ambientale ed essendo a conoscenza che :

- ✓ ***Gli autocarri utilizzati per la raccolta e il trasporto delle terre e rocce dal luogo di produzione (Alessandria, frazione Spinetta Marengo) al luogo di scarico (ex cava Vidori in strada Cabannoni Tortona) avveniva illegalmente essendo la IDROTECNICA di Ruberto Francesco abilitata al trasporto dei rifiuti in conto proprio e non per terzi (prodotti di fatto dalla società EDILDERTONA sas);***
- ✓ ***Nel piano scavi ex art.186 D.Lvo 152/06 i dati non erano corrispondenti al vero in ordine alla compatibilità ambientale essendo le stesse contaminate con sostanze pericolose quali il cromo (i cui valori sono 123 mg/kg contro un limite tab.LAB di 15 mg/lg) e nichel (i cui valori sono 70 mg/kg contro un limite tab.LAB di 30 mg/kg.) quindi oltre il limite consentito dalla norma speciale per il sito a destinazione agricola (nota prot.24950 del 18/12/09 città di Alessandria) ;***
- ✓ ***Il deposito temporaneo delle stesse terre nel luogo di produzione, è stato eseguito illegalmente per oltre un anno dopo dal termine dei lavori urbanistici dichiarati finiti in data 19/05/2008 e difformemente al mancato rispetto del piano di utilizzo delle terre scavate all'interno dello stesso sito di produzione e/o di altro sito individuato come ex area Zuccherificio.***

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata, di discarica abusiva o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :

- dell'Iscrizione Albo n.TO0411/2007 della EDILDERTONA Sas
- della Determina Provinciale n.347 del 31/3/2010 della IDROTECNICA.
- del piano scavi presentato in data 9 e 16 novembre 2009 .

In Alessandria e Tortona , dal 13 settembre 2009 al 30 marzo 2010.

<u>A.2. Per i rifiuti derivanti dal cantiere SEMAT S.p.A. già sito di bonifica nell'area ILVA di Genova Cornigliano, in gestione alla società SEMAT SpA</u>

All'interno del sito industriale ex ILVA di GENOVA Cornigliano, la società SEMAT S.p.A., in persona del procuratore legale in materia ambientale DAMIOLI Angelo, procedeva all'esecuzione di lavori di riqualificazione e bonifica settoriale presso l'area "Zincatura zona 4", dove venivano prodotti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in particolare terre e rocce da scavo contaminate – codice cer 170503* , codice cer 170504 e rifiuti misti da demolizione e costruzione – codice cer 170904 , il tutto per una quantità di oltre 25000 tonnellate. La ditta di autotrasporto di GANDINI Sandro, cui collaborava GANDINI Andrea, veniva incaricata dal DAMIOLI della gestione dei rifiuti e

iniziava nel settembre 2010 le fasi di trasporto. I GANDINI, in accordo con il laboratorio BIOGEST S.r.l. del dr. Carlo GOBBO (deceduto nel settembre 2012) e della collaboratrice ZAMBELLI Loredana , facevano creare ed utilizzavano n.15 rapporti di prova recanti dati falsi in ordine alla reale contaminazione dei rifiuti che venivano così smaltiti abusivamente, previo accordo con la società IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) per una quantità di 20027 tonnellate. In particolare:

Damioli Angelo, in qualità di procuratore legale in materia ambientale per la società SEMAT S.p.A., all'interno del sito in bonifica dell'Ilva di Genova – Cornigliano, produceva rifiuti speciali pericolosi (cer 170503*) e non pericolosi (cer 170504) quali terre e rocce da scavo e rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione (cer 170903* e cer 170904) pari ad una quantità di circa 20027 tonnellate e, al fine del regolare smaltimento in discarica autorizzata, li cedeva, all'impresa di Autotrasporto GANDINI Sandro, senza sincerarsi, (attraverso il controllo documentale dei FIR restituitigli a scarico avvenuto) se i predetti rifiuti fossero stati realmente scaricati in una regolare discarica come prevedevano le analisi chimiche di laboratorio ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, il primo titolare della omonima impresa di trasporto e il secondo quale gestore di fatto della AUTOTRASPORTI GANDINI ; ritiravano dal cantiere società SEMAT S.p.A sito in area ILVA Genova / Cornigliano, 19795 tonnellate e con propri automezzi eseguiva n.631 trasporti dei suddetti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, scaricandoli, abusivamente, anche mediante l'utilizzo di formulari e certificati analitici recanti dati falsi (commissionati alla società Biogest Srl per una (de)classificazione della reale natura della contaminazione dei rifiuti) , nel sito di strada Cabannoni di Tortona (AL) in gestione alla IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, soggetto con cui si erano accordati per una gestione illecita e a cui sono stati ceduti una minima parte dei trasporti ;

Ruberto Francesco, titolare della omonima impresa di trasporto Idrotecnica ritirava e trasportava, su concessione del GANDINI Sandro, parte dei rifiuti suddetti prodotti dalla SEMAT S.p.A., per una quantità di 231 tonnellate e con n.8 viaggi e propri autocarri, senza essere in possesso dell'Iscrizione all'Albo per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi , li scaricava abusivamente presso il suo sito in Tortona (AL) ;

Gandini Sandro, Gandini Andrea, Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Zambelli Loredana, i primi due quali mandanti e utilizzatori con il terzo e quarto, la quinta in qualità di responsabile del laboratorio analitico della società BIOGEST S.r.l. (gestito sino al decesso, nel settembre 2012, anche da GOBBO Carlo); nelle rispettive qualità, facevano predisporre e utilizzavano, in maniera fraudolenta (per nascondere la vera natura della contaminazione del rifiuto proveniente dal cantiere SEMAT S.p.A. ILVA di Genova / Cornigliano smaltito e da smaltire illegalmente in ex cava Vidori strada Cabannoni della Idrotecnica) i rapporti di prova analitica, riportati nella tabella 1.1. che segue, tutti emessi dalla BIOGEST S.r.l. nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2011 ;

tabella 1.1.

Produttore rifiuto	*N° rapporto di prova*	*Data emissione*	*Tipologia Rifiuto*
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.2	*004SA.11(2111807)*	*16.09.2011*	*Detriti da demolizione*
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.3	*005SA.11(2111808)*	*16.09.2011*	*Detriti da demolizione*
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.4	*006SA.11(2112005)*	*20.09.2011*	*Detriti da demolizione*
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.5	*007SA.11(2112006)*	*20.09.2011*	*Detriti da demolizione*
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.1	*003SA.11(2111805)*	*14.09.2011*	*Detriti da demolizione*
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.6	*008SA.11(2112010)*	*26.09.2011*	*Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione*
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.7	*009SA.11(2112011)*	*26.09.2011*	*Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione*
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.8	*010SA.11(2112012)*	*26.09.2011*	*Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione*
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.9	*011SA.11(2112013)*	*26.09.2011*	*Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione*

SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.10	*012SA.11(2112014)*	*26.09.2011*	*Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione*
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.11	*013SA.11(2112015)*	*26.09.2011*	*Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione*
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Campo 1 -Campo 2	*001SA.11(2111768)*	*29.08.2011*	*Rifiuti misti da demolizione e costruzione*
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo 12 e 13	*014SA.11(2112022)*	*06.10.2011*	*Materiale lavorato da demolizione e costruzione*
SEMAT SpA ILVA stabilimento di Genova - Zincatura zona 4	*001SEM.11(2112007)*	*21.09.2011*	*Terre e rocce da scavo.*
SEMAT SpA ILVA stabilimento di Genova - Zincatura zona 4	*002SEM.11(2112008)*	*21.09.2011*	*Materiale misto derivante da demolizioni e costruzioni*

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo gestore di fatto in strada Cabannoni e impianto c.d "Castra ", il terzo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava Vidori e la quarta quale gestore di fatto e consulente ambientale di Idrotecnica ;
per aver permesso , lo smaltimento abusivo , presso il sito di zona " strada Cabannoni " e talvolta presso l'impianto cd. " Castra " in Tortona (AL), di 20027 tonnellate quali rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi (170503*, 170504, 170903* e 170904) – prodotti dalla SEMAT S.p.A., avendo consapevolezza che i rifiuti non erano sempre terre e rocce da scavo bensì rifiuti misti da costruzione e demolizione di infrastrutture derivanti da un cantiere di bonifica ; i rifiuti presentavano una contaminazione oltre la soglia massima prevista dall'autorizzazione n.347/2010 per inquinanti come Idrocarburi pesanti C>12, Idrocarburi Policiclici Aromatici Totali, Stagno , Zinco ; nei formulari non era riportato che i rifiuti derivavano da un sito contaminato come invece impone la Circ.MinAm. '11/08/08 prot.19059; nei rifiuti vi erano materiali ferrosi e pezzi d'amianto (il cui valore è stato rilevato 3000 mg/kg) e, per

occultarne lo scarico illegale, agivano con l'immediata copertura (eseguita materialmente dal Serrelli), con terreno vegetale, dei carichi contaminati presso il sito ex cava e/o dirottando il carico contaminato presso l'impianto cd. " Castra " tanto da renderlo non più tracciabile e facendo uso delle false analisi emesse dalla Biogest S.r.l.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative (giusta anche CNR n.06/2011 CFS7NIPAF Genova connessa a nota ARPAL n.28105 del 19/9/11 depositata a Procura della Repubblica c/o Tribunale di Genova – PP n.41577/11 rgnr mod.21 - come singolo reato contravvenzionale per la parte di Genova) ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro.
Iscrizione Albo n.TO004112/2007 della ditta individuale Idrotecnica.
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni .
Determina Provinciale n.305/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada vecchia per Sale.
In Genova e Tortona (AL) dal settembre 2010 all'ottobre 2011.

A.3. Per i rifiuti derivanti dal cantiere FER.GEN di Genova / Fegino

La società FER.GE.CONS. S.p.A., in persona del legale rappresentante SCIUTO Mauro Angelo, nell'esecuzione di lavori di bonifica nel cantiere di Genova Fegino produceva una quantità di 180 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi quali terre e rocce da scavo (cod. cer 170504) che, attraverso l'intermediazione della società S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio, conferiva all'impresa LAVAGETTI & C. S.r.l. di LAVAGETTI Claudia e LAVAGETTI Roberto, impresa che, a sua volta, utilizzando propri autocarri, li smaltiva presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) in gestione alla IDROTECNICA di RUBERTO Francesco (operante in collaborazione con SERRELLI Mansueto). Destino e luogo non idoneo a ricevere terre e rocce da scavo che provenivano da siti di bonifica non certificati e mancanti di collaudo finale di regolarità tecnica, come nel caso del cantiere suddetto, quindi attività che ha dato luogo alle seguenti condotte illecite :

–
Sciuto Mauro Angelo, in qualità di procuratore speciale della società FER.GEN. CONS. S.p.A., produceva nel cantiere di Genova Fegino ex deposito Continentale Italiana – sito soggetto a bonifica ex DM 471/99 - , una quantità di tonnellate 180 di rifiuti speciali CER 170504 e, tramite l'intermediazione della società S.A.P. Srl di Bonanno Valerio (non abilitata a tale gestione), li cedeva al trasportatore Lavagetti & C. S.r.l. che li trasportava e scaricava al sito non idoneo di ex cava Vidori di Idrotecnica di strada Cabannoni in Tortona (AL) , senza sincerarsi che tale destino fosse abilitato a ricevere i suddetti rifiuti ;

Bonanno Valerio, in qualità di legale rappresentante della società S.A.P. S.r.l. eseguiva attività di commercio e/o intermediazione di rifiuti, fra il produttore, il

trasportatore e il destinatario, senza essere in possesso di specifica Iscrizione e consapevole che i rifiuti intermediati derivavano da un sito di bonifica e per questo non potevano essere destinati al sito di strada Cabannoni della Idrotecnica ;

Lavagetti Claudia e Lavagetti Roberto, la prima quale legale rappresentante e il secondo gestore di fatto dell'impresa di trasporto LAVAGETTI & C. S.r.l. , ritiravano dalla FER.GEN.CONS SpA, per il tramite dell'intermediazione della S.A.P. Srl, i predetti rifiuti speciali non pericolosi, pari a 180 tonnellate e con propri mezzi targa DR783JT rimorchio AD14849, DR314FJ rimorchio AD14974 li trasportavano (con n.6 viaggi), scaricandoli nel sito della ex cava vidordi di strada Cabannoni della società IDROTECNICA e sapendo che si trattava di terre e rocce da scavo NON idonee ad essere scaricate presso il suddetto luogo ex cava Vidori ;

Ruberto Francesco e Serreli Mansueto, con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava Vidori sito di strada Cabannoni, permettevano lo scarico nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) di una quantità di 180 tonnellate dei citati rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) derivanti da sito di bonifica e dal produttore FER.GEN.CONS. SpA , avendo consapevolezza che il certificato analitico n.19/11 del 19/1/2011 del laboratorio Sintex dimostrava valori oltre il limite che non avrebbero permesso di accettarne lo scarico nel sito di ex cava Vidori (non si trattava di terre e/o rocce escluse dalla normativa dei rifiuti in quanto derivanti da un sito di bonifica ancora in corso e nei formulari di identificazione non vi era riportata la reale tracciabilità di provenienza come invece imponeva la circolare del MinAmbiente del 11/08/2008).

In Genova e Tortona , nel gennaio 2011.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO/001550 del 14/11/2008 della Lavagetti Srl.
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

A.4. Per i rifiuti derivanti dal cantiere di via Toniolo in Tortona (AL)

Nel comune di Tortona (AL) in via Toniolo, la società Praghera S.r.l., autorizzata ad una trasformazione urbanistico-edilizia, affidava dei lavori di scavo all'impresa Ruberto S.p.A. di RUBERTO Daniele che, avuto tale incarico, produceva sul sito rifiuti speciali non pericolosi e nello specifico terre e rocce da scavo (codice cer 170504) per circa 50.000 kg. e, con propri autocarri e senza redigere alcun documento di trasporto, li conferiva all'interno dell'area denominata "Cabannoni" di Tortona (AL) ove venivano ricevuti dalla società Idrotecnica del RUBERTO Francesco che ne permetteva lo scarico, anche se

privi di ogni documento di tracciabilità e contrariamente alle prescrizioni autorizzative riportate nella determina provinciale n.347/2010 (prescrizioni che regolano la gestione del sito di destinazione finale, area soggetta a ripristino ambientale quale ex cava estrattiva e dove è consentito ricevere e scaricare unicamente terre e rocce da scavo, non classificate rifiuto, che abbiano una preventiva documentazione attestante la certificazione analitica di compatibilità urbanistica, a destinazione agricola, che in questo caso è risultata totalmente mancante sin dall'origine); così andando a delineare le seguenti condotte :

Ruberto Daniele, con la società Ruberto SpA , nel cantiere di via Toniolo a Tortona (AL) produceva rifiuti – codice cer 170504 – per una quantità minima di kg. 50.000 circa e, utilizzando anche propri mezzi targati DT723DK e DT734DK (all'epoca non abilitati dall'Albo Gestori Ambientali per raccolta e trasporto di rifiuti), li trasportava e scaricava, in mancanza di una preventiva documentazione di compatibilità eco-ambientale fra sito di prelievo e sito di conferimento, presso l'ex cava in strada Cabannoni di Tortona (AL) gestita dall'impresa Idrotecnica del Ruberto Francesco (luogo in cui lo scarico era ammesso solo per quelle terre non classificate rifiuto e destinate all'effettivo recupero ambientale) ;

Ruberto Francesco, quale titolare dell'impresa Idrotecnica , per aver permesso lo scarico dei predetti rifiuti nonostante non fossero certificati analiticamente e merceologicamente come terre e rocce da scavo da riutilizzare ai soli fini del recupero ambientale dell'ex area di cava e come prescritto nel provvedimento autorizzativo speciale n.347 del 31/3/2010 della provincia di Alessandria.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata, discarica abusiva e/o attività in difformità delle prescrizioni autorizzative della Determina Provinciale n.347 del 31/3/2010 della Provincia di Alessandria.

In Tortona nel mese di febbraio 2011.

A.5. Per i rifiuti derivanti dal cantiere EX area ELSAG di Genova /Sestri Ponente

All'interno dell'area industriale ex ELSAG situata in Genova Sestri Ponente, la società Cooperativa COOPSETTE S.p.A. , in persona del procuratore speciale MONTANARI Raimondo, procedeva a lavori di riqualificazione in sito di bonifica, sito non ancora collaudato in via definitiva al fine di poter escludere una contaminazione dei rifiuti di terre e rocce derivanti dalle escavazioni. La società Cooperativa COOPSETTE S.p.A. affidava quindi l'incarico specifico (II° fase) di gestione dei rifiuti alla società ECO.GE S.r.l. , legalmente rappresentata da CAPUANA Ines, MAMONE Gino e CAVANNA Alessandro, che, attraverso propri mezzi di trasporto, conferiva – previo accordo con il RUBERTO Francesco – una quantità di 630 tonnellate dei suddetti rifiuti speciali non pericolosi (codice cer 170504) al sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) gestito dalla società IDROTECNICA del citato Ruberto Francesco (operante in

collaborazione con SERRELLI Mansueto e ZERBINATI Laura), dove venivano scaricati, nonostante fossero contaminati da sostanze pericolose (piombo ed altre) oltre il limite massimo consentito dall'autorizzazione n.347/2010. Così determinando i seguenti comportamenti illeciti :

Montanari Raimondo, in qualità di procuratore speciale della società COOPSETTE Soc.Cooperativa S.p.A. produceva una quantità di 630 tonnellate di rifiuti da terre e/o rocce da scavo – cer 170504 - post lavori di bonifica non ancora collaudati in II° fase (area ex Elsag) – che cedeva alla società ECO.GE S.r.l. al fine di un corretto smaltimento, ma che negligentemente non accertava in concreto, pur avendo in restituzione copia dei formulari di trasporto, tant'è che i predetti rifiuti venivano abusivamente conferiti alla IDROTECNICA di Tortona, luogo finale non idoneo a riceverli essendo gli stessi contaminati oltre il limite consentito per il destino finale ;

Capuana Ines, Mamone Gino e Cavanna Alessandro, con la società ECO.GE S.r.l. , la prima in qualità di Presidente del C.d.A., il secondo in qualità di consigliere delegato, direttore tecnico e gestore di fatto ed il terzo quale delegato in materia ambientale (con poteri limitati ad un onere di spesa non superiore ai 50 mila euro e previo consenso finale della Capuana e del Mamone a cui era subordinato);
gestivano abusivamente le attività di raccolta, trasporto , intermediazione e scarico nel sito di Idrotecnica ex strada Cabannoni per i rifiuti suddetti (cer 170504) e provenienti dal cantiere ex area Elsag di Genova, pari a 630 tonnellate, facendo uso di propri mezzi targa CY597DN con rimorchio AD76378, targa CY628DN con rimorchio AD76383, targa BV569PF con rimorchio AC67561, targa DK805RM con rimorchio AE57265 e targa BV570PF con rimorchio AC67650 e consapevoli che le certificazioni analitiche n.228 e n.229 del 16/01/11 in loro possesso indicavano una contaminazione superiore al limite massimo previsto dell'autorizzazione in capo alla Idrotecnica e propriamente per i seguenti contaminanti :
Idrocarburi Pesanti C>12 , dove il riscontro analitico era di 329 mg/kg , contro un limite massimo consentito allo scarico di 50mg/kg. ;
Cromo Totale, dove il riscontro analitico era di 890 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 150mg/kg. ;
Nichel, dove il riscontro analitico era di 552 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 120mg/kg. ;
Rame, dove il riscontro analitico era di 429 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 120mg/kg.;
Vanadio, dove il riscontro analitico era di 139 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 90mg/kg. ;
Piombo, dove il riscontro analitico era di 232 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 100mg/kg. ;
Zinco, dove il riscontro analitico era di 729mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 150mg/kg. ;
che (in relazione al test di cessione) veniva rilevata una presenza di Cromo totale (55ug/l) e COD (mg38/l) oltre i limiti di legge previsti dal DM 186/06 e quindi anche oltre la soglia limite prevista dall'autorizzazione n.347/2010 e che era

stato omesso nei 21 formulari di trasporto che si trattava di terre e rocce derivanti da un sito contaminato (come impone la Cir. MinAm. dell'11/08/2008 prot.19059)

Ruberto Francesco e Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente e operatore di fatto in Idrotecnica;
accettavano di ritirare e facevano scaricare, presso il sito di zona " strada Cabannoni " in Tortona (AL) un totale di 630 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) gestiti dalla ECO.GE S.r.l nel cantiere ex area Elsag – della Coopsette S.p.A. – che non erano idonei, per il loro elevato grado di contaminazione di Idrocarburi Pesanti C>12 , Cromo Totale, Nichel, Rame, Vanadio, Piombo e Zinco (oltre ai limiti imposti dall'autorizzazione n.347/2010 sulle modalità d'esercizio) .

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.GE/000135/2007 della società ECO.GE S.r.l. ;
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

In Genova e Tortona (AL) nel mese di febbraio 2011.

A.6. Per i rifiuti derivanti dal cantiere della società CODELFA di Genova - via Assarotti – ex convento e gestito dalla società ECO.GE S.r.l.

La società CODELFA S.p.A., nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso conventuale dei Santi Giacomo e Filippo situato in Genova, affidava parte dei lavori alla società ECO.GE S.r.l. , legalmente e operativamente rappresentata da CAPUANA Ines, MAMONE Gino e CAVANNA Alessandro, che, nell'esecuzione dei citati lavori, produceva una quantità di oltre 30 mila tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi classificandoli con codice cer 170504 come terre e rocce da scavo. La ECO.GE S.r.l., dopo un parziale e limitato smaltimento nella discarica autorizzata AMIU, previo accordo con RUBERTO Francesco, conferiva abusivamente i rimanenti rifiuti, pari a 24736 tonnellate, con n. 903 viaggi di cui n.803 viaggi eseguiti dalla stessa ECO.GE S.r.l. con propri mezzi e i rimanenti n.100 effettuati dalla IDROTECNICA con propri autocarri, nel sito della IDROTECNICA di strada Cabannoni in Tortona (vincolato al rispetto del provvedimento autorizzativo n.347/2010) che non era autorizzato al ricevimento e scarico di rifiuti di terre e rocce da scavo contaminati oltre la soglia della colonna A tab.1 All.5 del D.lgs 152/06, rifiuti di cui era noto il grado di contaminazione a fronte dei rapporti di prova emessi dalle società ISMAR Chimica S.r.l. (RdP n.5442/10 del 28/7/10) e EUROCHEM ITALIA (RdP n.11251-02/11 del 14/6/11), da cui risultava evidente che la destinazione finale non poteva essere un centro di recupero ambientale come il sito di strada Cabannoni. Per ovviare a tale vincolo prescrizionale, il RUBERTO Francesco commissionava alla società Biogest S.r.l. , in persona del dr. Carlo

Gobbo (deceduto nel settembre 2012) e della sua responsabile di laboratorio ZAMBELLI Loredana, la redazione di un falso certificato analitico n. 002DR.11(2111831) in data 14/7/11 che attestasse che i valori di contaminazione dei rifiuti movimentati e derivanti dal cantiere Codelfa rientravano, anche se solo " cartolarmente ", entro i limiti della colonna A tab.1 allegato 5, parte quarta, titolo V del D.Lvo 152/06 (e quindi del provvedimento autorizzativo n. 347/2010), così delineando le seguenti condotte :

Capuana Ines, Mamone Gino e Cavanna Alessandro, con la società ECO.GE S.r.l., la prima in qualità di Presidente del C.d.A., il secondo in qualità di consigliere delegato, direttore tecnico e gestore di fatto ed il terzo quale delegato in materia ambientale (con poteri limitati ad un onere di spesa non superiore ai 50 mila euro e previo consenso finale della Capuana e del Mamone ai quali era subordinato); producevano, nel cantiere dei lavori di ristrutturazione del complesso conventuale dei Santi Giacomo e Filippo sito in via Assarotti / via SS Giacomo e Filippo / Salita San Bartolomeo degli Armeni in GENOVA, una quantità di 24736 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (codice cer 170504) e, nonostante fossero a conoscenza che i suddetti rifiuti presentassero contaminazioni elevate (rispetto al limite del sito di destinazione di strada Cabannoni in Idrotecnica) e propriamente :

- ***≅ Piombo 331mg/kg contro un limite di 100mg/kg.***
- ***≅ Zinco 350mg/kg contro un limite di 150mg/kg.***
- ***≅ Benzo(a)atracene 1,3mg/kg contro un limite di 0,5mg/kg.***
- ***≅ Benzo(a)pirene 1,2mg/kg contro un limite di 0,1mg/kg.***

quindi di molto superiori ai limiti di legge e dell'autorizzazione n.347/2010 in capo alla società IDROTECNICA, li conferivano, abusivamente , anche con propri autocarri per un numero di 803 viaggi, presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) della Idrotecnica di Ruberto Francesco ;

Ruberto Francesco, quale legale rappresentante dell'impresa individuale IDROTECNICA, trasportava , abusivamente , rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (della Eco.Ge Srl) , in quantità di 3045 tonnellate per un numero di 100 trasporti in assenza di specifica Iscrizione al conto terzi (e sapendo che il possesso dell'Iscrizione all'Albo n.TO04112-08 gli permetteva la sola raccolta e il trasporto di rifiuti regolarmente destinati in maniera effettiva e oggettiva), rifiuti che venivano smaltiti, senza alcuna operazione di recupero e con l'utilizzo di falsa documentazione analitica, presso il suo sito ubicato in strada Cabannoni di Tortona

Ruberto Francesco, Zerbinati Laura, Zambelli Loredana, i primi due quali mandanti con la Idrotecnica, la terza quale responsabile del laboratorio analitico della società BIOGEST S.r.l. (gestito sino al decesso, nel settembre 2012, anche da GOBBO Carlo), commissionavano, predisponevano e utilizzavano, ognuno nel proprio ruolo, il certificato analitico n.002DR.11(2111831) del 14 luglio 2011, riguardante un campionamento " fittizio " di terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere Codelfa Spa, al fine di mascherare la reale contaminazione dei rifiuti movimentati e quindi permetterne lo scarico abusivo nel sito di strada

Cabannoni di Tortona (AL) vincolato al rispetto della determina provinciale n.347/2010 ;

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente e gestore di fatto di Idrotecnica ;
accettavano e ritiravano, presso il sito di zona "strada Cabannoni" in Tortona (AL) un totale di 24736 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 (prodotti dalla ECO.GE S.r.l nel cantiere ex convento di via Assarotti Genova) contaminati da sostanze pericolose nella seguente misura e in relazione alle seguenti sostanze pericolose : Piombo 331mg/kg , Zinco 350mg/kg, Benzo(a)atracene 1,3mg/kg , Benzo(a)pirene 1,2mg/kg, quindi di molto superiori ai limiti di legge e dell'autorizzazione n.347/2010 consentiti per : il Piombo dove il limite risulta di 100mg/kg. , lo Zinco dove il limite risulta di 150mg/kg., il Benzo(a)atracene dove il limite risulta di 0,5mg/kg. e Benzo(a)pirene, dove il valore limite risulta di 0,1mg/kg. essendo il sito destinato ad un ripristino ambientale con destinazione agricola; scarico abusivo dei rifiuti contaminanti che veniva anche occultato attraverso la commissione e l'uso di rapporto di prova n.002DR.11(2111831) del 14 luglio 2011 emesso dalla società Biogest S.r.l. a favore della stessa IDROTECNICA che lo esibiva agli Organi di controllo ed in particolare agli ispettori dell'Ufficio Rifiuti della Provincia di Alessandria.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.GE/000135/2007 della società ECO.GE S.r.l. ;
Iscrizione Albo n.TO/04112/2008 della ditta individuale IDROTECNICA ;
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

In Genova e Tortona (AL) dal 01 marzo 2011 al 20 maggio 2012.

A.7. Per i rifiuti derivanti dal cantiere RFI SpA di Arquata Scrivia (AL) e gestito dalla società MICOS SpA.

La società MICOS S.p.A., legalmente rappresentata da MICELI Vito, si aggiudicava da RFI SpA i lavori di realizzazione della galleria ferroviaria in località Borlasca/via Villini – in comune di Arquata Scrivia (AL) con conseguente produzione di rifiuti speciali pericolosi (cer 170903*) e non pericolosi (cer 170504 e 170904) - per una quantità di 2092 tonnellate. I predetti rifiuti, costituiti da terre e rocce di scavo, da cemento, da massicciata e pietrisco ferroviario detto "Ballast", ancorchè contaminati da inquinanti (in particolare creosoto), prima di essere avviati allo smaltimento e/o a centri di recupero, venivano illecitamente mescolati fra loro e classificati, nonostante ci fosse in atti un certificato analitico della Tecno Ambiente Group Srl che ne dava una classificazione precisa con codice 170904 da smaltire in discarica, unicamente

con il codice cer 170504, come se fossero terre e rocce da scavo non pericolose e avviate al recupero. Così (de)classificati tramite codice errato, i rifiuti venivano ceduti all' impresa di Autotrasporto di PERASSO Giorgio e PERASSO Christian (che si avvalevano anche dei mezzi della società COS.MI Srl di CIAPPELLANO Rocca), soggetti trasportatori che eseguivano anche le fasi del caricamento e del mescolamento delle matrici diverse in cantiere e li <u>portavano</u> e <u>scaricavano</u> illecitamente (in palese violazione alle autorizzazioni provinciali n.305/2010 e n.347/2010) presso il sito della Idrotecnica, facente capo alla famiglia Ruberto e dove agivano RUBERTO Francesco, RUBERTO Daniele, SERRELI Mansueto, ZERBINATI Laura. Questi, attraverso una falsa certificazione di avvenuto recupero presso l'impianto cd. " Castra ", dirottavano i rifiuti al sito di strada Cabannoni, dove, per occultare le matrici contaminate, veniva eseguita l'operazione immediata di spianamento dei cumuli appena scaricati dai camion ; così andando a delineare le seguenti condotte :

Miceli Vito, in qualità di legale rappresentante della società MICOS SpA, durante i lavori di realizzazione della galleria ferroviaria fra le località Borlasca/via Villini in comune di Arquata Scrivia (AL) <u>produceva</u> una quantità di 2092 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi cer 170504, cer 170903* e cer 170904 ; cedendoli ai titolari delle imprese di trasporto PERASSO Giorgio e PERASSO Christian, che, nella compilazione dei singoli FIR, attribuivano una falsa classificazione merceologica (cer 170504) rispetto a quella doverosamente attribuibile (cer 170504, 170903*, 170904) e così illecitamente li scaricavano nei siti gestiti dalla Idrotecnica, ;
Perasso Giorgio e Perasso Christian, con le omonime imprese individuali di trasporto, <u>ritiravano</u> dalla MICOS SpA nel cantiere della galleria Borlasca/via Villini di Arquata Scrivia (AL) i suddetti rifiuti speciali, per una quantità di 2092 tonnellate, <u>previa miscelazione delle</u> matrici eterogenee (fra cui terre contaminate da creosoto di colore nero, pietrisco ferroviario cd. "ballast"" e pezzi di cemento) e falsa classificazione con il codice cer 170504, li <u>caricavano</u> sugli autocarri targati CZ360VD, CZ384VD, CS339BF, DF950JR (ora ritargato EG738GV) e sull' autocarro targato BM445TH (proprietà Cos.Mi S.r.l. ma nella loro disponibilità), previa compilazione e utilizzo di formulari di identificazione recanti dati falsi per :

- ***descrizione del codice CER 170504 anziché 170904 e/o 170903* perché i rifiuti realmente trasportati non erano terra e rocce da scavo (170504) bensì altri inerti, ancorchè potenzialmente contaminati da sostanze pericolose (creosoto, pesticidi, amianto) derivanti dall'indotto del fuori uso ferroviario ;***
- ***mezzo di trasporto targa CZ384VD non inserito come mezzo abilitato con l'Iscrizione n°TO2219/S del 7/9/2006 di Perasso Giorgio ;***

quindi illecitamente li trasportavano e scaricavano presso i siti in gestione all'impresa Idrotecnica in Tortona (AL) ;

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il <u>primo</u> quale legale rappresentante, il <u>secondo</u> gestore di fatto dell'impianto, il <u>terzo</u> addetto all'accettazione dei carichi e la <u>quarta</u> quale consulente

ambientale ed operatore di fatti in Idrotecnica, ritiravano illecitamente presso i siti di zona " Castra " e " strada Cabannoni " in Tortona (AL) i suddetti rifiuti per una quantità di 2092 tonnellate, nonostante gli stessi consistessero in inerti miscelati e non terre e rocce e risultassero contaminati da Idrocarburi pesanti; in particolare consentendo lo scarico della maggior parte dei rifiuti nel sito di "strada Cabannoni", scarico reso apparentemente legittimo dalla predisposizione di falsa documentazione che attestava l'avvenuto recupero presso l'impianto "castra"; il tutto in violazione delle determine provinciali n.305/2010 e n.347/2010;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO2219/2006 della PERASSO Giorgio ;
Determina Provinciale n.305/2010 della IDROTECNICA di Strada Vecchia per Sale.
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

In Arquata Scrivia e Tortona (AL) dal 21 aprile 2011 al 14 giugno 2011.

A.8. Per i rifiuti derivanti dal cantiere di Tortona (AL) – frazione Mombisaggio località Borgo dei Calderai e inviati ai cantieri ATC di Tortona

Nelle località Mombisaggio e Borgo dei Calderai del comune di Tortona (AL) la società ASIA S.r.l., autorizzata alla costruzione di nuove edificazioni, appaltava i lavori di realizzazione degli scavi di fondazione all'impresa Ruberto S.p.A. di RUBERTO Daniele che, avuto tale incarico, produceva rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce da scavo codice cer 170504) per circa 1479 tonnellate.
I rifiuti venivano quindi raccolti e trasportati, dalla stessa Ruberto S.p.A., dalla EDILDERTONA sas di RUBERTO Francesco e GUARNIERI Patrizia, e dalle Imprese Individuali di Trasporto di PERASSO Giorgio e PERASSO CHRISTIAN, all'impianto di recupero denominato " Castra " di Tortona (AL).
RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele predisponevano formulari di accompagnamento indicanti falsamente come destinatario il sito denominato Cabannoni. Per effettuare comunque lo scarico all'impianto cd. " Castra " , i predetti RUBERTO Francesco e Daniele, con la collaborazione di ZERBINATI Laura e di SERRELI Mansueto, ricevevano comunque i suddetti rifiuti e attestavano falsamente che lo scarico era avvenuto in area di recupero ambientale denominata " Cabannoni ". Il passaggio all'impianto cd. " Castra " aveva invece la funzione di far figurare un'attività di effettivo recupero e trattamento, cosa che veniva fatta solo "cartolarmente" per permettere a RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele di rimettere sul mercato i predetti rifiuti come "terra vegetale". Rifiuti che , oltre a essere impiegati direttamente dalla Ruberto SpA in altro cantiere edilizio, venivano destinati, tramite i PERASSO Giorgio e CHRISTIAN, in altri cantieri edili di Busalla (GE) e/o Tortona (AL) dove il rifiuto è stato di fatto impiegato come sottofondo di riempimento per opere di edilizia popolare ; così andando a delineare le seguenti condotte :

Ruberto Daniele e Ruberto Francesco, con la società RUBERTO SpA che, incaricata dalla società ASIA Srl della realizzazione di scavi di fondazione per nuove edificazioni di manufatti edilizi, produceva in Tortona (AL) tonnellate 1479,98 pari ad kg. 1.479.980 di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 – quali terre e rocce da scavo ; ne trasportava parte con mezzi propri per poi cedere la restante maggior quantità – kg.1.456.070 - alla società EDILDERTONA Sas che, non essendo abilitata, ne eseguiva comunque i trasporti con i propri mezzi targati DR519JT , DT624DK , DT724DK utilizzando contestualmente n.62 formulari identificazione rifiuto, tutti recanti i seguenti dati falsi :

- ***in relazione al mezzo targato DP720BE , esso pur essendo intestato alla Ruberto SpA non ha titolo abilitativo di Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali , tant'è che nel formulario n.804513/11 del 5/10/'11 , il numero d'Iscrizione (TO0411/07) non corrisponde alla Ruberto Spa, bensì alla Edildertona Sas ;***
- ***i mezzi di trasporto targati DR519JT , DT624DK , DT724DK non sono della Ruberto Spa ma della Edildertona sas, la cui Iscrizione Albo n.TO0411/07 la abilitava al solo trasporto in conto proprio ;***
- ***Il destino riportato, cioè "strada Cabannoni Tortona – IDROTECNICA di Francesco Ruberto" non è quello dove in realtà i rifiuti, per la maggior parte, sono stati conferiti e scaricati ;***
- ***i carichi di rifiuti non erano accompagnati da certificazione analitica di compatibilità ambientale e/o la certificazione presentata (RdP n.006IDR.11(2111810) emesso da BIOGEST Srl) era falso ;***

il tutto veniva quindi conferito, con gli artifizi suddetti , all'impianto di recupero rifiuti della Idrotecnica, situato in località strada vecchia per Sale – detto Castra –, che non è abilitato alla ricezione dei rifiuti suddetti codificati con il cer 170504 ;

Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia, con le imprese EDILDERTONA S.a.s. e IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, eseguivano a favore della RUBERTO SpA ,la suddetta attività di raccolta e trasporto dei predetti rifiuti scaricandoli in luogo (zona Castra) diverso da quello riportato (zona Cabannoni) nei singoli formulari e privo del titolo abilitativo per ricevere tale tipologia di rifiuto ;

Ruberto Francesco , Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, nelle rispettive qualità, il primo legale rappresentante, il secondo addetto all'accettazione dei carichi nella ditta individuale Idrotecnica (ex cava Vidori), la terza quale consulente ambientale della Idrotecnica ; permettevano lo scarico e ricevevano presso il sito cd. " Castra " di strada Vecchia per Sale di Tortona (AL) , i suddetti rifiuti di terre e rocce da scavo senza che vi fosse alcun documento di tracciabilità analitica e conoscendo invece la contaminazione, anche visivamente percepibile (cd. " terra sporca "), e in ragione di tale conoscenza di aver fatto predisporre e/o utilizzato un falso rapporto di prova sulla eco-compatibilità e di aver controfirmato dei formulari con dati falsi, come sopra dettagliatamente descritto; il tutto anche al fine di eludere il controllo riferito al vincolo prescrizionale della determina provinciale n. 305/2010 dove è sancito che la ditta individuale

IDROTECNICA – in strada vecchia per Sale - non è autorizzata a ritirare rifiuti codice CER 170504 ;
dopo aver ritirato e fatto passare " cartolarmente " i predetti rifiuti nel sito cd. "Castra", li facevano ricaricare tal quali e li destinavano – come terre vegetali – senza alcun documento di tracciabilità – al cantiere dell'edilizia popolare ATC di via dei Fragolai e/o SS 35 Bis in Tortona e/o li vendevano come " terra vegetale " alla ditta PERASSO, che li immetteva fraudolentemente nel circuito degli inerti ;

Ruberto Francesco , Ruberto Daniele, Perasso Giorgio e Perasso Christian, il primo e il secondo, rappresentanti della ditta individuale IDROTECNICA, cedevano al terzo e al quarto, rappresentanti della società PERASSO Autotrasporti, parte dei suddetti rifiuti di terre e rocce da scavo cer 170504 per una quantità di circa 240 tonnellate, senza averne eseguito un reale ed effettivo recupero e senza redigere formulari di identificazione per la tracciabilità del rifiuto ed in difformità dalla determina provinciale n.305/2010 ; la PERASSO Autotrasporti caricava e trasportava – nel mese di ottobre 2011 - senza alcuna documentazione di viaggio, con propri autocarri targati CZ 360 VD e CS 339 BF e facendo uso dell'Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali n.TO2219/06 che era scaduta alla data del 7.9.2011, al sito di destinazione finale (cantiere edilizio) in comune di Busalla (GE) rifiuti apparentemente classificati come "terreno vegetale" ;

Ruberto Daniele e Ruberto Francesco – con la società RUBERTO SpA - gestendo abusivamente parte dei predetti rifiuti (movimentati con FIR da cantiere di ASIA Srl alla località "Castra") e dopo un fittizio passaggio all'impianto cd. "Castra" , ne eseguivano il ricarico tal quale e li trasportavano , senza emettere alcun documento di trasporto del materiale movimentato, senza certificazione analitica di compatibilità ambientale e facendo uso anche del camion targa CL526PE – intestato al solo Ruberto Francesco, scaricandoli come " terra vegetale" nei dei cantieri dove la stessa Ruberto SpA lavorava per la costruzione di n. 12 alloggi, della ATC in via dei Fragolai e/o SS 35 Bis di Tortona , così facendo operando una declassificazione della matrice da rifiuto a non rifiuto e occultando la vera origine dell'inerte rimesso in commercio ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
- dell'Iscrizione Albo n.TO0411/2007 della EDILDERTONA Sas
- delle Determine Provinciali n.305/2010 e n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco.
- dell'Iscrizione Albo n.TO/2219/2006 della AUTOTRASPORTI PERASSO Giorgio.

In Tortona e altri luoghi, nei mesi di aprile e ottobre 2011.

A.9. Per i rifiuti derivanti dal cantiere sito in zona industriale denominata "PIRU 9 " in S.S. per Alessandria del comune di Tortona (AL)

La società IMMOBILIARE BIELLEBI S.r.l., autorizzata, con permesso di costruire n.31/2011, dal comune di Tortona (AL) alla trasformazione urbanistico-edilizia del sito denominato "zona PIRU 9 ", con contratto del 17 aprile 2011 affidava i lavori di scavo all'impresa Ruberto S.p.A. di RUBERTO Daniele che, avuto tale incarico, produceva sul sito rifiuti speciali non pericolosi e nello specifico terre e rocce da scavo (codice cer 170504) per circa 2052 tonnellate. L'impresa Ruberto SpA invece di riutilizzare il predetto materiale inerte nello stesso sito di produzione, procedura prevista già nel contratto d'appalto fra la committente Immobiliare Biellebi Srl e la stessa Ruberto SpA e come per altro era stato preventivamente (mod. 1 allegato C parte integrante del permesso di costruire n.31/2011 del 13/4/'11) comunicato all'Ente Tecnico Comunale in sede di richiesta di permesso di costruire (tanto da poterne certificare una esclusione dal regine dei rifiuti in forza degli artt.183,184,185 e 186 del Dlgs 152/06) , ne operava invece una gestione illegale con il caricamento ed il trasporto fuori sito, anche mediante l'impresa di famiglia Edildertona Sas di RUBERTO Francesco e GUARNIERI Patrizia. All'uopo venivano predisposti e utilizzati n. 76 documenti di viaggio – attestanti falsamente l'indicazione di " terra naturale " mentre in realtà si trattava di rifiuti derivanti da opere di costruzione e/o demolizione . Con l'utilizzo dei suddetti documenti di trasporto , i rifiuti speciali, venivano scaricati all'interno dell'area denominata " Ex Cava Vidori di Strada Cabannoni " di Tortona (AL) della società Idrotecnica di RUBERTO Francesco, il quale ne acconsentiva lo scarico pur sapendo che le terre e le rocce non erano materiale conforme alle prescrizioni autorizzative riportate nella determina provinciale n.347/2010. In particolare i rifiuti suddetti scaricati al sito di destinazione finale, quale area soggetta a ripristino ambientale, erano mancanti di una preventiva documentazione attestante la certificazione analitica di compatibilità urbanistica e del nulla osta dall'Ente Tecnico Comunale d'origine, così andando a delineare le seguenti condotte :

Ruberto Daniele, con la società RUBERTO SpA si aggiudicava l'appalto delle opere urbanistico/edilizie tramite contratto del 18/04/2011 con la società IMMOBILIARE BIELLEBI S.r.l. del sito di zona " PIRU 9 " in Tortona, con l'onere di gestire i rifiuti e/o i materiali di risulta nel rispetto della normativa ambientale; produceva una quantità di tonnellate 2.052 pari a Kg. 2.052.000 di rifiuti quali terre e rocce e/o inerti da costruzione/demolizione codificati con CER 170504, predisponendo n.76 Documenti di Trasporto (DdT) con la falsa dicitura " terra naturale " e/o la proprietà da parte della Ruberto SpA di tutti gli autocarri utilizzati, mentre in realtà si trattava di rifiuti e non di terra naturale e per un numero di 50 viaggi erano stati utilizzati mezzi che non erano della Ruberto SpA , bensì della società Edildertona Sas –(dei familiari Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia) - impresa per altro non abilitata al trasporto dei rifiuti in conto terzi ; quindi conferiva tutti i rifiuti in maniera illecita, contrariamente a quanto prescritto nel permesso di costruire e dai titoli abilitativi, nel sito finale di Strada Cabannoni in Tortona (AL) in gestione alla ditta individuale IDROTECNICA del Ruberto Francesco ;

Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia, con l'impresa EDILDERTONA S.a.s., eseguivano a favore della RUBERTO SpA, attività di raccolta e trasporto dei suddetti rifiuti (cer 170504) prodotti da terzi senza esserne abilitata (l'Iscrizione Albo n.TO0411/2007 era valida per il solo conto proprio) e utilizzando per n.50 viaggi documenti di trasporto con le predette false indicazioni in ordine alle matrice del materiale trasportato e in relazione alla proprietà degli autocarri utilizzati targati DR516JT e DR519JT ; portando e scaricando quindi i rifiuti , senza redigere l'obbligato formulario per il trasporto dei rifiuti, presso la ex cava Vidori strada Cabannoni – gestita dalla ditta individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco quale destinatario non abilitato ;

Ruberto Francesco , con la ditta individuale IDROTECNICA, riceveva – per tramite della Ruberto SpA e/o della Edildertona Sas – presso il sito di strada Cabannoni , rifiuti derivanti dal cantiere di zona Piru 9 e codificati con cer 170504 per circa tonnellate 2.052 pari a Kg. 2.052.000, accettato i predetti rifiuti con semplici DdT così da evadere dalle prescrizioni autorizzative della determina n.347/2010 per il recupero ambientale dell'ex area di cava.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
- dell'Iscrizione Albo n.TO0411/2007 della EDILDERTONA Sas
- della Determina Provinciale n.347 del 31/3/2010 della ditta individuale di Ruberto Francesco.

In Tortona , dal 6 al 9 maggio 2011.

A.10. Per i rifiuti derivanti dall'Azienda Agricola di ZANOTTI Agostino & C. Snc di Voghera (PV) .

L'Azienda Agricola di ZANOTTI Agostino e PRUZZI Adele necessitava smaltire parte dei rifiuti speciali non pericolosi che aveva, abusivamente (giusta cnr n.8/r/2011 del 10.10.2011 prot.699 del CFS di Rivanazzano alla Procura della Repubblica di Voghera) stoccato nella sua unità operativa di Voghera (PV). Tramite il trasportatore SOTTILE Giuseppe, che in questo contesto operava, illecitamente, anche come intermediatore, veniva concordato tra i soggetti detentori ed il soggetto destinatario di alterare la documentazione comprovante la natura dei rifiuti (tramite "de-classificazione" da rifiuti misti codice cer 170904 a rifiuti di terre e rocce codice cer 170504) al fine di poter conferire i predetti rifiuti presso l'ex cava cd. Cabannoni dell'impresa Idrotecnica. RUBERTO Francesco, assieme ai suoi collaboratori SERRELLI Mansueto e ZERBINATI Laura, disponevano pertanto lo scarico nell'ex area di cava nonostante fossero rifiuti misti – codice cer 170904 – che solo " cartolarmente " nei formulari di trasporto erano indicati come terre e rocce da scavo cer 170504 (unica tipologia di inerte ammessa previa dimostrazione di eco-compatibilità); così andando a delineare le seguenti condotte :

Zanotti Agostino e Pruzzi Adele, in qualità di soci amministratori dell'Azienda Agricola di Zanotti Agostino & C. Snc, detentori di una quantità di circa 350 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi quali inerti misti derivanti da attività di costruzione e demolizione (classificabili con codice cer 170904) , attraverso una irregolare indicazione del codice cer 170504, li destinavano, con la collaborazione dell'impresa di intermediazione e trasporto di SOTTILE Giuseppe , al recupero ambientale presso il sito cd. Cabannoni di Tortona (AL) gestito dalla società Idrotecnica ;

Sottile Giuseppe, in qualità titolare dell'omonima impresa di trasporto, intermediava, caricava e trasportava, utilizzando i propri mezzi targati DN554VS, DG648TA, DA660PR, DX660PR, i suddetti rifiuti speciali non pericolosi quali inerti misti – cer 170904 (asfalto, cemento) che, illecitamente declassificati a terre e rocce da scavo codice cer 170504 , venivano abusivamente scaricati nel sito dell'ex cava Vidori di strada Cabannoni in gestione alla società Idrotecnica ;

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, nelle rispettive qualità, il primo legale rappresentante, il secondo addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente ambientale e gestore di fatto dell Idrotecnica ; previo accordo con il detentore, l'intermediario-trasportatore sulla declassificazione dei suddetti rifiuti, da inerti misti da demolizione codice cer 170904 a terre e rocce codice cer 170504, tanto da poter acconsentirne lo scarico , ricevevano quindi abusivamente (perché non contemplati nell'autorizzazione n.347/2010), i suddetti rifiuti presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL);

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI/015597 (semplificata) in capo a SOTTILE Giuseppe – cf – STTGPP78B21M109Z.
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni ex cava Vidori.

In Voghera (PV) e Tortona (AL) nel maggio 2011.

A.11. Per i rifiuti derivanti dal cantiere autostradale A10 della tratta Arenzano / Cogoleto / Varazze.

La società PAVIMENTAL S.p.A., in persona dell'amministratore delegato TOLENTINO Franco, titolare dei lavori di manutenzione autostradale sull'asse ligure della A10, tratte di Arenzano – Cogoleto e Varazze, produceva rifiuti speciali non pericolosi quali scarifica d'asfalto (cer 170302), rifiuti da costruzione e demolizione (cer 170904) e terre e rocce da scavo (cer 170504), il tutto per una quantità di 385 tonnellate circa. La società di Autotrasporto GANDINI Sandro, nelle persone di GANDINI Sandro e del figlio GANDINI Andrea, illegalmente e genericamente classificava i rifiuti come terre e rocce da scavo (codice cer 170504) mentre si trattava per la maggior parte di materiali

misti da costruzione e demolizione (cordoli di cemento, mattoni, ect) e pezzi d'asfalto derivanti dalla scarifica del manto stradale obsoleto, e li trasportava abusivamente presso i siti della Idrotecnica di RUBERTO Francesco in Tortona (AL) , attraverso le seguenti condotte :

Tolentino Franco, in qualità di amministratore delegato della società PAVIMENTAL S.p.A., nel cantiere aperto nella tratta autostradale (Cogoleto-Arenzano-Varazze km.19+218 e km.25+609) della A10 ; produceva rifiuti da costruzione e demolizione, scarifica stradale per una quantità di 385 tonnellate circa (con deposito temporaneo in violazione alla separazione per categorie omogenee) e negligentemente ometteva di accertarsi se i rifiuti ceduti alla Autotrasporti GANDINI Sandro venissero destinati ad un sito regolare che potesse riceverli in conformità alla norma speciale e alle proprie specifiche prescrizioni (omettendo così di segnalare che i predetti rifiuti erano stati abusivamente conferiti alla IDROTECNICA di Tortona) ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, il primo titolare della omonima impresa di trasporto e il secondo quale gestore di fatto della AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro; ritiravano dalla società PAVIMENTAL S.p.A. nel cantiere della tratta autostradale A10 Cogoleto-Arenzano-Varazze, una quantità di 385 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi cer 170302, 170504 e cer 170904, che mediante la falsa compilazione (ordinata anche ai propri autisti) dei relativi formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti (come ad esempio i FIR 138297/11 , FIR 085271/11 , FIR 138097/11 del 23/05/2011 indicanti lo scarico in ex area di cava sito di strada Cabannoni mentre venivano portati in impianto cd. Castra) in relazione anche alla vera matrice del rifiuto trasportato e utilizzando i propri mezzi di trasporto, li trasportavano e scaricavano abusivamente, in accordo con il gruppo RUBERTO della società Idrotecnica , nei siti di strada Cabannoni ex cava Vidori e in zona cd. " Castra " di Tortona (AL) ;

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele , Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa IDROTECNICA, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo gestore di fatto nell'impianto cd. " Castra ", il terzo e la quarta , quali gestori di fatto in Idrotecnica ;
permettevano che fossero depositati e ritiravano, presso il sito di zona " strada Cabannoni " e di zona " Castra " in Tortona (AL) i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (170302, 170504 e 170904), prodotti dalla Impresa di costruzioni Pavimental SpA e gestiti dall'impresa AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, con cui erano state concordate operazioni fraudolente di falsificazione documentale in ordine alla reale natura dei rifiuti e in ordine al luogo di effettivo scarico ed in particolare che:

- ✓ ***si trattava di rifiuti misti da costruzione e demolizione stradale e scarifica asfalto, classificati falsamente come terre e rocce da scavo , tanto da essere scaricati illegalmente in strada Cabannoni, dove era ammesso il solo codice cer 170504 delle terre e rocce ;***
- ✓ ***si trattava di terre e rocce da scavo da rivendere, documentalmente destinate al sito di strada Cabannoni, dirottate e scaricate invece***

all'impianto cd. " Castra " , dove non era permesso , per essere trattate e rivendute come inerti.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro.
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .
Determina Provinciale n.305/2010 della IDROTECNICA di Strada Vecchia per Sale

In provincia di Genova, Savona e Tortona (AL) dal maggio al giugno 2011.

<u>A.12. Per i rifiuti derivanti dal cantiere autostradale A10 nella tratta Genova - Pegli e Genova – Aeroporto. Gestito dalla società di costruzioni Cav. Antonio Santalucia.</u>

L'impresa di costruzioni CAV. ANTONIO SANTALUCIA, nelle persone del rappresentante SANTALUCIA Antonio e del capo cantiere VIVONE Vito, incaricata dalla società AUTOSTRADE S.p.A. dell'esecuzione dei lavori di manutenzione autostradale sull'asse ligure della A10 ed in particolare nelle tratte di GENOVA direzione Pegli e di GENOVA direzione aeroporto, produceva rifiuti speciali non pericolosi per una quantità di 712 tonnellate.
La società di Autotrasporto GANDINI Sandro, nelle persone di GANDINI Sandro e del figlio GANDINI Andrea, illegalmente e genericamente classificava i rifiuti come terre e rocce da scavo (codice cer 170504) mentre si trattava per la maggior parte di materiali misti da costruzione e demolizione (cordoli di cemento, mattoni, ect) e pezzi d'asfalto derivanti dalla scarifica del manto stradale obsoleto, e li trasportava, previa redazione dei formulari di identificazione per ogni singolo trasporto e fraudolenta (de)classificazione del rifiuto presso il sito cd. " Castra " e/o presso il sito di ex cava in Strada Cabannoni, in gestione entrambi alla IDROTECNICA di Tortona. Presso la IDROTECNICA veniva attestato falsamente che lo scarico dei predetti rifiuti era avvenuto nel sito di strada Cabannoni (unico abilitato a ricevere il cer 170504 indicato sui FIR) mentre in realtà i rifiuti venivano di fatto scaricati all'impianto di recupero sito in zona cd. " Castra " e qui occultati con operazioni di frantumazione e miscelazione oppure, se non idonei ad essere inseriti nell'impianto di frantumazione, dirottati – tal quali - al sito dell'ex cava ; il tutto in maniera illegale e determinando quindi le seguenti condotte :

Santalucia Antonio e Vivone Vito, il <u>primo</u> in qualità di legale rappresentante/direttore tecnico e il <u>secondo</u> in qualità di capo cantiere dell'impresa di costruzione Cav. Antonio Santalucia, presso i cantieri di Genova direzione Pegli e Genova direzione Aeroporto dell'autostrada A10, <u>producevano</u> rifiuti speciali non pericolosi, quali materiali misti da demolizione come cordoli di cemento, mattoni (cer 170904) e scarifica del manto stradale (cer 170302), per una quantità di 712 tonnellate e con la compiacente condotta del trasportatore GANDINI (che eseguiva materialmente la compilazione dei FIR) e del

destinatario, gli attribuivano il solo codice cer 170504 quali terre e rocce da scavo mentre in realtà si trattava di matrici diverse come sopra evidenziato e dopo tale espediente, tramite lo stesso trasportatore, li conferivano abusivamente all'impianto della Idrotecnica di RUBERTO sito in Tortona (AL) ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, il primo quale titolare della omonima impresa di trasporto e il secondo quale gestore di fatto della AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro; ritiravano dall'impresa di Costruzioni Cav. Antonio SANTALUCIA 712 tonnellate dei suddetti rifiuti speciali non pericolosi e, dopo la falsa compilazione dei FIR (con la "de"-classificazione al solo codice cer 170504 quali terre e rocce da scavo, al posto degli effettivi codici cer 170904, inerti misti da demolizione, e cer 170302, scarifica d'asfalto), a cui veniva allegato un " fittizio " rapporto di prova analitico n.001CCAS.11 del 19 aprile 2011 (commissionato al laboratorio Biogest S.r.l. che riportava dati non reali in ordine al campione analizzato e alle matrici di sostanze inquinanti) e utilizzando i propri autocarri targa DN546VS, DN649WS, DB655XW, CE480NW, DN546VS, CY353EG e rispettivi rimorchi targa AA52490, AC66031, AF59533, AF59532 e AD46444 , li trasportavano e scaricavano abusivamente in Tortona (AL) presso la società IDROTECNICA ;

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele , Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa individuale IDROTECNICA, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi in " Castra " , il terzo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava Vidori e la quarta quale consulente ambientale e gestore di fatto in Idrotecnica ;
ritiravano e facevano scaricare abusivamente presso il proprio sito cd. " Castra " , in Tortona (AL) i suddetti rifiuti speciali non pericolosi che erano stati artificiosamente (de)classificati a terre e rocce da scavo con il codice cer 170504 mentre si trattava di rifiuti misti da demolizione – cer 170904 e scarifica d'asfalto cer 170302 ; rifiuti che venivano falsamente attestati, nei formulari, come scaricati presso il sito di strada Cabannoni mentre in realtà erano stati scaricati al suddetto impianto cd. " castra " e qui occultati mediante operazioni, abusive, di miscelazione e frantumazione oppure se non idonei ad essere trattati nell'impianto di frantumazione (per la presenza di ferro/acciaio che avrebbero danneggiato l'impianto di selezione meccanica), dirottati - tal quali - all'ex sito di cava ubicato in strada Cabannoni che era autorizzato a ricevere solo terre e rocce da scavo compatibili con un recupero ambientale in area a destinazione agricola ; .

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art.256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro.
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .
Determina Provinciale n.305/2010 della IDROTECNICA di Strada per Sale.

In Genova e Tortona (AL) dal maggio al luglio 2011.

A.13. Per i rifiuti derivanti dal sito di recupero PANFILI Albano di Genova

Il centro di recupero rifiuti inerti della ditta individuale PANFILI Albano, in persona dei legali rappresentanti PANFILI Luca e PANFILI Pietro, produceva rifiuti misti – codice cer 170302, 170504 e 170904 per una quantità 391 tonnellate che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro, previo accordo con il RUBERTO Francesco, smaltiva i predetti rifiuti nel sito di strada Cabannoni e impianto cd. "Castra" senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale , attestando un falso codice cer al rifiuto trasportato e quindi il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica; così determinando le seguenti condotte illecite :

Panfili Luca e Panfili Pietro, in qualità di amministratori e gestori di fatto della PANFILI Albano ditta individuale, producevano una quantità di 391 tonnellate rifiuti inerti – codice cer 170302 , 170904 e cer 170504 - che cedevano illecitamente (autonoma violazione contestata dal Comando CC Noe di Genova che ha inviato notizia di reato alla Procura della Repubblica di Genova), perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro per lo scarico finale nel sito di Strada Cabanni e Strada Vecchia per Sale impianto cd. " Castra ", dove non erano ammessi rifiuti non accompagnati da preventiva certificazione analitica ;

Gandini Sandro, in qualità di legale rappresentante dell' omonima impresa, previo incarico dalla Panfili Albano per il trasporto dei suddetti rifiuti speciali destinati al recupero, ne eseguiva la gestione da Genova via Adamoli a Tortona (AL) in strada Cabannoni e presso l'impianto cd. " Castra " ubicato in strada Vecchia per Sale, dove eseguiva lo scarico di 391 tonnellate nel periodo intercorrente dal 26/5/11 al 12/7/11, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità e falsamente indicando in alcuni documenti di trasporto che si trattava di terra e rocce, mentre si trattava di rifiuti vari derivanti dal trattamento meccanico della Panfili, così da scaricarli illecitamente, in accordo con il gruppo RUBERTO, nel sito dell'ex cava in strada Cabannoni ;

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo gestore dell'impianto cd. " Castra" in strada vecchia per Sale, il terzo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava sito di strada Cabannoni e la quarta quale consulente ambientale e gestore di fatti in Idrotecnica ;
permettevano che fossero depositati e facevano scaricare abusivamente presso il sito di zona "strada Cabannoni" e presso l'impianto cd. " Castra " in strada Vecchia per Sale i suddetti rifiuti speciali non pericolosi cer 170302, 170904 e 170504 derivanti dalla PANFILI ALBANO e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.305/2010 e n.347/2010 ; essendo consapevoli che i rifiuti citati non erano idonei, sia merceologicamente che analiticamente, per mancanza di specifica analisi sul test

di cessione, ad essere depositati presso il sito di strada Cabannoni come presso l'impianto cd. "Castra" .

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Alla comunicazione n.44 del registro provinciale di Genova in regime semplificato della PANFILI Albano ;
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.305 e n.347/2010 della IDROTECNICA.

In Genova e Tortona (AL) dal mese di maggio al mese di luglio 2011

<u>A.14. Per i rifiuti derivanti dal sito di recupero REBORA IMPIANTI S.P.A. RIOMAGGIORE FRANTUMAZIONI e IREN di Genova</u>

Nei cantieri edili di Campomorone (GE) località Isoverde e di Genova Via Piacenza presso la proprietà IREN Mediterranea Acque SpA, le società REBORA IMPIANTI S.p.A. e RIOMAGGIORE S.r.l., in persona rispettivamente di REBORA Enrico, MARINI Giovanna e REBORA Francesco, esercitando attività di recupero con impianto mobile di frantumazione e selezione, che nel sito IREN mancava di specifica autorizzazione, producevano rifiuti misti – codice cer 170302, 170504 e 170904 - per una quantità di 399 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro, previo accordo con il RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele (che si servivano della collaborazione di SERRELLI Mansueto e ZERBINATI Laura), smaltiva i predetti rifiuti nel sito di strada Cabannoni e impianto cd. "Castra" senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale e quindi in violazione dell'autorizzazione specifica, determinando le seguenti condotte illecite :

Rebora Enrico , Marini Giovanna e Rebora Francesco, il <u>primo</u> in qualità di Presidente del CdA e amministratore delegato della REBORA Impianti SpA e della RIOMAGGIORE S.r.l. , la <u>seconda</u> in qualità di amministratore delegato della REBORA Impianti SpA e della RIOMAGGIORE S.r.l. e il <u>terzo</u> in qualità di amministratore delegato e direttore tecnico della REBORA Impianti SpA e della RIOMAGGIORE S.r.l., <u>producevano</u> nei seguenti siti :

- ***a) Di Campomorone (GE) località Isoverde –***
- ***b) Di Genova via Piacenza- – presso IREN Mediterranea Acque SpA –(sito non autorizzato)***

rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170302, 170904, cer 170504 - per una quantità di 399 tonnellate e senza alcuna certificazione analitica, atta a dimostrane la compatibilità con i siti di destinazione di strada Cabannoni e

impianto cd. " Castra ", li <u>cedevano</u> illegalmente alla società di trasporto GANDINI Sandro, che a sua volta li trasportava e scaricava , con propri autocarri, nel sito di Strada Cabannoni e presso l'impianto cd. " Castra " , senza accertarsi che fossero destini autorizzati a ricevere i predetti rifiuti ;

Gandini Sandro, in qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa, ritirava dal Gruppo REBORA (di cui fa parte la Riomaggiore S.r.l.) i suddetti rifiuti speciali senza alcuna certificazione analitica e, senza osservare le prescrizioni autorizzative, li scaricava abusivamente in strada Cabannoni e presso l'impianto cd. " Castra" sito in strada Vecchia per Sale in gestione della società Idrotecnica di Ruberto Francesco, con cui erano stati presi accordi per conferirli nonostante fossero mancanti di adeguata certificazione analitica di conformità e in particolare senza che fossero in realtà terre e rocce da scavo idonee per il recupero ambientale autorizzato in strada Cabannoni ;

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il <u>primo</u> quale legale rappresentante, il <u>secondo</u> gestore dell'impianto in strada vecchia per Sale e il <u>terzo</u> addetto all'accettazione dei carichi in ex cava area di ripristino ambientale e la <u>quarta</u> quale gestore di fatto e consulente ambientale di Idrotecnica ;
<u>permettevano</u> lo scarico presso il sito di zona " strada Cabannoni " e impianto cd."Castra" dei predetti rifiuti speciali non pericolosi (170302 – 170904 e 170504) prodotti dal Gruppo REBORA IMPIANTI S.p.A. e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.305/2010 e n.347/2010, essendo a conoscenza che i rifiuti scaricati in strada Cabannoni non erano terre e rocce ma materiali misti da demolizione trattati con impianto mobile di frantumazione e per questo vietati se destinati al recupero ambientale; che i rifiuti scaricati nell'impianto cd. "Castra" sono stati ritirati nonostante fossero mancanti di una adeguata documentazione analitica (in ordine al test di cessione) che non permetteva di gestirli nel rispetto della predetta autorizzazione n.305/2010.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alle Determine Provinciali n.305 e n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Vecchia per Sale ed ex cava Vidori in Strada Cabannoni ;

In Genova e Tortona (AL) dal mese di maggio al mese di agosto 2011

<u>A.15. Per i rifiuti derivanti dal sito di recupero COSME S.r.l. e c/o IREN di Genova</u>

La società COS.ME S.r.l. , in persona dei legali rappresentanti ZAFFIRI Daniele e ZAFFIRI Giorgio, nel cantiere di via Piacenza in Genova, producevano rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170302 , 170904 e cer 170504- per una quantità di 519 tonnellate che venivano cedute, senza alcuna certificazione analitica, alla società di trasporto di GANDINI Sandro che, previo accordo con il RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele (che si servivano della collaborazione di SERRELLI Mansueto e ZERBINATI Laura), smaltiva i predetti rifiuti nel sito di strada Cabannoni e presso l'impianto cd. "Castra" senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale e quindi in violazione dell'autorizzazione specifica, determinando le seguenti condotte illecite :

Zaffiri Daniele e Zaffiri Giorgio, il primo in qualità di Presidente del CdA e direttore tecnico della società COSME S.r.l. e il secondo in qualità di amministratore delegato, direttore e responsabile tecnico della società COSME S.r.l. , producevano nel sito di Genova via Piacenza presso IREN Mediterranea Acque SpA – (sito non autorizzato) 519 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170302 , 170904 e cer 170504 - che cedevano abusivamente, in quanto privi di certificazione d'obbligo, alla società di trasporto GANDINI Sandro che a sua volta li scaricava in sito Strada Cabannoni e Strada Vecchia per Sale della Idrotecnica, destinazioni non regolari ;

Gandini Sandro, in qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa, ritirava i suddetti rifiuti dalla società COSME S.r.l. e, con propri mezzi, li trasportava e scaricava abusivamente in strada Cabannoni e strada Vecchia per Sale impianto cd. " Castra " di Idrotecnica del Ruberto Francesco e Daniele, con i quali erano stati presi accordi per scaricare i citati rifiuti, anche se mancavano di adeguata certificazione analitica di conformità, e dichiarando nei formulari di trasporto, quanto ai rifiuti scaricati in strada Cabannoni, che si trattava di terre e rocce mentre in realtà si trattava di rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione & demolizione e quindi non idonei per il recupero ambientale ;

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo gestore dell'impianto in strada vecchia per Sale e il terzo addetto all'accettazione dei carichi in ex cava area di ripristino ambientale e la quarta quale gestore di fatto e consulente ambientale di Idrotecnica ;
permettevano lo scarico abusivo presso il sito di zona " strada Cabannoni " e impianto cd. "Castra" in Tortona (AL) di rifiuti speciali non pericolosi (170302 – 170904 e 170504) per una quantità di 519 tonnellate - prodotti dalla COSME S.r.l. - e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, posto che per tutti i rifiuti mancava una preventiva e adeguata certificazione analitica e che i rifiuti scaricati in strada Cabannoni erano stati falsamente dichiarati come terre e rocce da scavo mentre in realtà si trattava di rifiuti inerti, anche frantumati, che non erano compatibili con l'autorizzazione n. 347/2010 per un corretto recupero ambientale.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alle Determinazioni Provinciali n.347 e n.305 del 2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni e Strada Vecchia per Sale -

In Genova e Tortona (AL) dal mese di maggio al mese di agosto 2011

A.16. Per i rifiuti derivanti dal cantiere della società TEAS Srl sito in via Quasimodo Genova Pegli – gestito dalla società ILSET Srl.

La ditta ILSET S.r.l., in persona del legale rappresentante MANGIAROTTI MAIOLI Luca, nell'esecuzione di lavori di edilizia, produceva 69 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – cer 170904 - che, previo accordo con il trasportatore GANDINI Sandro, faceva smaltire illegalmente presso il sito di Tortona (AL) strada Cabannoni gestito dall'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco. Per eseguire il trasporto e lo scarico dei suddetti rifiuti il trasportatore GANDINI faceva compilare n. 2 formulari di identificazione (n.146295/11, n.146392/11) recanti dati falsi in ordine alla reale natura del rifiuto (veniva infatti indicato trattarsi di terre e rocce da scavo – cer 170504 – pur essendo in realtà macerie da demolizione - cer 170904 -), al fine di attribuire apparente regolarità all'illecito conferimento presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) con le conseguenti condotte illecite :

Mangiarotti Maioli Luca, in qualità di legale rappresentante dell'impresa ILSET S.r.l., nel cantiere di via Quasimodo in Genova Pegli , produceva un quantità di 69 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (detriti derivanti da lavori di costruzione e demolizione) e, concordandosi artatamente con il trasportatore Gandini Sandro, li classificava tutti come terre e rocce da scavo qualificandoli con il codice cer 170504, mentre si trattava di cer 170904, e, abusivamente, li conferiva nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) gestito dalla Idrotecnica di Ruberto Francesco ;

Gandini Sandro, ritirava dalla ILSET S.r.l. i predetti rifiuti speciali non pericolosi, mediante la falsa compilazione (ordinata ai propri autisti) del codice cer 170504 anzichè 170904 e la descrizione merceologica di terre e rocce al posto di materiali misti da demolizione nei formulari n.146295/11, n.146392/11 e utilizzando i propri autocarri li scaricava, previo compiacente accordo con la committente e con la Idrotecnica di RUBERTO Francesco, nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) ;

Ruberto Francesco e Serreli Mansueto, rispettivamente il primo legale rappresentante e il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi nell'ex cava Vidori dell'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, permettevano che fossero scaricati e ritiravano, abusivamente, presso il sito di strada

Cabannoni in Tortona (AL), i suddetti rifiuti, e attestavano falsamente, pur essendo visivamente percepibile la non compatibilità, che si trattava di terre e rocce da scavo – cer 170504 - mentre in realtà si trattava di rifiuti misti da costruzione e demolizione stradale con codice cer 170904, rifiuti che non avrebbero potuto essere scaricati stante il provvedimento autorizzativo n.347/2010 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro.
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

In provincia di Genova e Tortona (AL) in data 14 giugno 2011.

A.17. Per i rifiuti derivanti da vari siti di produzione della SIRCE S.p.A.

La società SIRCE S.p.A., in persona di MUSSO Andrea e MUSSO Giulio, nei propri cantieri in Genova, produceva rifiuti speciali non pericolosi, quali materiali misti da costruzione e demolizioni - codice cer 170302 , 170904 e cer 170504 - per una quantità di 805 tonnellate. Per l'avvio allo smaltimento e/o al recupero regolare veniva incaricata l'impresa GANDINI Sandro, che si avvaleva del servizio di altri trasportatori quali Guarnieri Luigi, Rebora Maurizio e Rebora Gabriele, per avviare allo smaltimento i rifiuti, previ accordi con RUBERTO Francesco e Daniele, nei siti di Idrotecnica (dove operavano anche SERRELLI Mansueto e ZERBINATI Laura) nonostante fossero incompatibili ad essere impiegati in operazioni di recupero ambientale. Per conferire apparente regolarità veniva commissionato e utilizzato un falso certificato analitico predisposto dal laboratorio BIOGEST S.r.l. (gestito sino al decesso, nel settembre 2012, anche da GOBBO Carlo) in persona di ZAMBELLI Loredana e tutto ciò determinava quindi le seguenti condotte illecite :

Musso Andrea e Musso Giulio, il primo in qualità di Presidente del CdA, consigliere e amministratore delegato della società SIRCE S.p.A. e il secondo in qualità di amministratore delegato, direttore e responsabile tecnico della società SIRCE S.p.A., producevano nei seguenti siti :

- ✓ ***Cantiere di via Adua loc. Dinegro – Genova – (lavori metropolitana)***
- ✓ ***Cantiere di Genova loc. Fegino***
- ✓ ***Cantiere di Genova via Quartara***
- ✓ ***Cantiere di Genova zona Porto – area Vasta***

rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170302, 170904 e cer 170504 - per 805 tonnellate, che, senza alcuna certificazione, venivano ceduti illegalmente alla società di trasporto GANDINI Sandro (che si serviva anche delle ditte TREVALLI S.a.s. di GUARNIERI Luigi & C. e REBORA Maurizio S.a.s. di Rebora Maurizio)che, a sua volta, li conferiva e scaricava illecitamente in sito Strada Cabannoni e in Strada Vecchia per Sale nell'impianto della Idrotecnica, destinatario non abilitato a ritirare i suddetti rifiuti ;

Gandini Sandro, Guarnieri Luigi, Rebora Maurizio e Rebora Gabriele, tutti operatori di fatto e rappresentanti legali delle singole imprese di trasporto, previo incarico dalla società COSME S.r.l. alla Autotrasporti GANDINI Sandro (che si serviva degli altri soggetti sopra indicati), ritiravano, trasportavano e scaricavano, con propri mezzi, i suddetti rifiuti speciali al sito finale della Idrotecnica di Ruberto Francesco in Tortona (AL) in strada Cabannoni e strada Vecchia per Sale impianto cd. " castra ", senza che questi fossero adeguatamente accompagnati da certificazione analitica di conformità, anzi il GANDINI faceva predisporre un falso certificato analitico (come sotto indicato) e formulari che attestavano falsamente che i rifiuti scaricati nel sito di strada Cabannoni erano terre e rocce da scavo mentre in realtà si trattava di inerti da demolizioni, non idonei al recupero ambientale in Idrotecnica ;

Gandini Sandro, Zambelli Loredana , il primo quale mandante, la seconda in qualità di responsabile del laboratorio analitico della società BIOGEST S.r.l. (gestito sino al decesso, nel settembre 2012, anche da GOBBO Carlo); nelle rispettive qualità, commissionavano, predisponevano e utilizzavano, in maniera fraudolenta, il rapporto di prova n°002SIR.11 (2112076) del 21.11.2011 dove risulta che il campione era stato consegnato in data 15/11/2011, dopo gli avvenuti trasporti e scarichi (peraltro quando al laboratorio della BIOGEST S.r.l. mancava una adeguata e regolare strumentazione atta a fare ricerca chimica per emettere il suddetto rapporto di prova), il tutto al fine di nascondere la vera natura del rifiuto proveniente dal cantiere SIRCE S.r.l. di Genova e al fine di "sanare" uno smaltimento illegalmente già avvenuto in Idrotecnica nei mesi di giugno e luglio 2011, così agevolando le condotte illecita del trasportatore e destinatario ;

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale gestore dell'impianto in strada vecchia per Sale, il terzo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava area di ripristino ambientale e la quarta quale consulente ambientale e gestore di fatti in Idrotecnica ;
permettevano lo scarico abusivo presso il sito di zona " strada Cabannoni " e impianto cd. "Castra" in Tortona (AL) delle 805 tonnellate di predetti rifiuti speciali non pericolosi (170302, 170904 e 170504), essendo a conoscenza che i rifiuti ritirati non erano idonei (merceologicamente e analiticamente per mancanza dei requisiti di compatibilità al test di cessione) ad essere ritirati dalla IDROTECNICA di Tortona, così utilizzando il falso certificato analitico n. report 002SIR.11 (2112076) del 21.11.2011 emesso dal laboratorio della società Biogest Srl. ; il tutto in violazione alla determina provinciale n.305/2010 e n.347/2010.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;

Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.GE01072 in capo alla Autotrasporti TREVALLI S.a.s.
Iscrizione Albo Gestori Ambientali n. GE418/OS in capo alla Autotrasporti M.REBORA di Rebora Maurizio & C. S.a.s.
Determinazioni Provinciali n.305 e n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Vecchia per Sale e Strada Cabannoni.

In Genova e Tortona (AL) nei mesi di giugno e luglio 2011.

A.18. Per i rifiuti derivanti dal cantiere di Voghera (PV) della società IMMOBILIARE FLORA di Nicola Contin & C. s.a.s.

L'impresa Ruberto S.p.A., nelle persone di RUBERTO Daniele e RUBERTO Francesco, si aggiudicava l'incarico per la realizzazione di immobili residenziali in Voghera (PV) dalla società proprietaria IL GIARDINO Srl tramite la IMMOBILIARE FLORA di CONTIN Nicola & C. sas con conseguente onere di avviare allo smaltimento e/o al recupero tutti i rifiuti prodotti. Nel corso dei lavori, ai quali partecipava anche l'impresa Idrotecnica del Ruberto Francesco, venivano prodotte 5.564 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 2614 tonnellate con codice rifiuto 170904 e 2950 tonnellate con codice rifiuto 170504. I rifiuti venivano caricati e trasportati, senza alcun documento di trasporto (per n.118 viaggi) e/o previa compilazione di formulari di trasporto riportanti dati non veri (per n.117 viaggi) in ordine al titolo abilitativo al trasporto ed alla proprietà degli autocarri utilizzati, e infine scaricati all'impianto cd. "Castra" della Idrotecnica dei RUBERTO. Impianto che per titolo autorizzativo n.305/2010 non poteva ricevere il rifiuto con codice cer 170504 e invece doveva ricevere il rifiuto con codice cer 170904 previa verifica analitica, così andando a delineare le seguenti condotte :

Ruberto Francesco e Ruberto Daniele, quali rappresentanti della società RUBERTO SpA e della società IDROTECNICA, nel cantiere di Voghera (PV) , producevano rifiuti speciali non pericolosi, rispettivamente 2614 tonnellate – cod. cer 170904 - con la gestione Idrotecnica e 2950 tonnellate - codice cer 170504 - con la gestione Ruberto SpA, per una quantità totale di 5564 tonnellate, rifiuti che venivano trasportati con n. 235 viaggi di cui n. 118 eseguiti senza redigere alcun documento per il trasporto e n. 117 con formulari contenenti dati non corrispondenti al vero in ordine:
- alla proprietà dei mezzi targati DR516JT , DR517JT e DR519JT che erano di proprietà della Edildertona Sas e non dell'Idrotecnica come invece riportato sui FIR alla voce "❸ trasportatore";
- alla proprietà dei mezzi targati CL526PE e DT724DK , che non erano dell'impresa Idrotecnica, come invece riportato sui FIR alla voce "❸trasportatore" (essendo uno di proprietà della RUBERTO SpA e l'altro di proprietà di terzi e preso in locazione dal RUBERTO Francesco) ;

- all'iscrizione Albo n. TO04112-07 del 24/10/07, in realtà non comprendente gli autocarri targati CL526PE e DT724DK. di fatto utilizzati ;
e infine <u>scaricati</u> presso l'impianto Idrotecnica cd. " Castra " in Tortona (AL) ;

Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia, in nome dell' impresa EDILDERTONA S.a.s., eseguivano a favore della RUBERTO SpA e della ditta individuale IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, attività di raccolta e trasporto dei suddetti rifiuti speciali non pericolosi – cer 170904 e/o cer 170504 - <u>per un totale di 96 viaggi</u>, in assenza di qualsivoglia documento di trasporto, sia esso FIR e/o DdT, e/o con formulari per il trasporto recanti dati falsi, come su specificato, e utilizzando i mezzi targati DR516JT, DR517JT, DR519JT della EDILDERTONA Sas, impresa abilitata con Iscrizione 'Albo n° TO04111/2007 alla sola raccolta e trasporto dei rifiuti in conto proprio, con scarico finale all'impianto cd. " Castra " in Tortona (AL) gestito dalla Idrotecnica dei Ruberto Francesco e Daniele ;

Ruberto Francesco e Ruberto Daniele, come impresa individuale IDROTECNICA, ritiravano presso l'impianto cd. "Castra" in Tortona (AL), 5.564 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 e cer 170904 - in violazione alla determina provinciale n.305/2010, posto che i rifiuti con codice CER 170504 venivano accettati in mancanza di documenti di tracciabilità e gli inerti da demolizione con codice CER 170904 venivano scaricati da soggetti non abilitati (società EDILDERTONA Sas) facendo uso di formulari recanti dati falsi.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO04111/2007 della EDILDERTONA sas ;
Iscrizione Albo n.TO04112/2007 della IDROTECNICA – conto proprio ;
Iscrizione Albo n.TO04112/2008 della IDROTECNICA – conto terzi ;
Determina Provinciale n.305/2010 della IDROTECNICA di Strada Vecchia per Sale.

In Voghera (PV) e Tortona (AL) dal giugno 2011 all'agosto 2011.

<u>A.19. Per i rifiuti derivanti dal cantiere del sito ex area AMT in Genova - località Boccadasse.</u>

La società Cooperativa Primo Maggio 85 doveva eseguire lavori di riqualificazione urbanistico-ambientale nell'ex area AMT di Genova Boccadasse al fine di realizzare edifici residenziali. Per la realizzazione delle opere veniva incaricata la società MARIO VALLE SpA, legale rappresentante GIUNTONI Bruno, che nell'esecuzione dei lavori produceva rifiuti speciali pericolosi che venivano analizzati (dalla società IREOS Srl) onde conoscere il loro grado di contaminazione al fine di avviarli a siti autorizzati. Di fatto la Mario Valle S.p.A. cedeva in sub-appalto una parte dei lavori alla ditta GIUSTO Mario & C s.n.c. di

GIUSTO Mario che, per la propria porzione di lavori edilizi, produceva una quantità di 285 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504. Questi rifiuti risultavano, dalle analisi effettuate, essere compatibili solo con la destinazione a discariche ed impianti autorizzati.
Disattendendo le indicazioni della Mario Valle S.p.A., che quest'ultima negligentemente non faceva rispettare, GIUSTO Mario, in accordo con il figlio GIUSTO Maurizio e con GANDINI Sandro, titolare dell'omonima ditta di Autotrasporto, al quale era stato ceduto parte del servizio di trasporto, una volta presi in carico i predetti rifiuti li conferivano al sito ex cava di strada Cabannoni in Tortona (AL) gestito dalla Idrotecnica del gruppo RUBERTO. Sito che non rientrava in quelli preventivamente autorizzati perché non idoneo a fronte del conosciuto ed elevato stato di contaminazione dei rifiuti da smaltire. Tutti i soggetti coinvolti - i produttori (la VALLE SpA e la GIUSTO Snc), i trasportatori (la GIUSTO Snc e la Autotrasporti GANDINI Sandro) e, soprattutto, il destinatario (IDROTECNICA di RUBERTO Francesco operante anche tramite Serrelli e Zerbinati) - erano a conoscenza del fatto che il rifiuto derivante dal cantiere ex AMT di Genova Boccadasse, fosse contaminato oltre limite consentito all' Idrotecnica del RUBERTO. I predetti operatori, in data 9/11/2011 e dopo che lo scarico dei rifiuti era avvenuto nel mese di luglio 2011, presentavano un'integrazione all'approvazione progettuale di gestione dei rifiuti, comunicando formalmente agli enti preposti che il sito di IDROTECNICA in Tortona (AL) sarebbe stato utilizzato nel futuro, senza alcun riferimento al precedente utilizzo illecito. Fatti questi che hanno determinato le seguenti condotte :

Giuntoni Bruno e Giusto Mario, il <u>primo</u> in qualità di presidente del CdA della Mario Valle SpA e il <u>secondo</u> in qualità di titolare unico della GIUSTO Mario & C. Snc, <u>producevano</u>, nel cantiere dell'ex area AMT di Genova – Boccadasse (zona nord), una quantità 285 tonnellate di rifiuti derivanti dall'attività di scavo (CER 170504) che invece di smaltire regolarmente, come imposto dal comune e dall'Arpal di Genova e dalla committente società Cooperativa Primo Maggio 85, nel rispetto del contratto n.320-001/A, presso le discariche autorizzate dell'AMIU di Genova Monte Scarpino, la discarica di Ramognina in Varazze (SV), la discarica Lerca di Cogoleto (GE) e l'impianto gestito dalla ditta Frantoi Srl di Genova ; <u>conferivano per il trasporto</u> alle imprese AUTOTRASPORTI di GIUSTO Mario & C. Snc e AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, e <u>destinavano al sito</u> di strada Cabannoni della Idrotecnica di Ruberto Francesco, luogo non autorizzato a ricevere tali rifiuti essendo gli stessi contaminati (da idrocarburi e oli minerali per mg/kg 349 e mg/kg 222) oltre il limite autorizzato di mg/kg 50 e consentito dall'autorizzazione n.347/2010 che richiamava il rispetto della soglia di contaminanti indicati nella colonna A tab.1 dell'allegato 5 del D.lgs 152/06 ;

Giusto Mario, Giusto Maurizio e Gandini Sandro, il <u>primo</u> in qualità di rappresentante legale, il <u>secondo</u> quale gestore di fatto con le imprese GIUSTO Mario & C. snc (ora Srl) e AUTOTRASPORTI di GIUSTO & C. s.n.c. e il <u>terzo</u> quale titolare della omonima impresa di trasporto, <u>ritiravano</u> nel cantiere della ex area AMT di Genova Boccadasse 285 tonnellate dei rifiuti suddetti, ne

eseguivano il trasporto, utilizzando i seguenti mezzi targati CW518TR, AF84352, DM601HW e DN497WS (questi ultimi due dell'impresa Gandini Sandro) e, nonostante i formulari di identificazione rifiuti a cui erano allegati i rapporti di prova analitica della società IREOS Laboratori Srl aventi n.IT/0089/11, n.IT/0090/11 del 12/01/11 e n.IT/0084/11 n.IT/0086/11 del 03/05/11 (da dove si evinceva che i suddetti rifiuti non erano analiticamente compatibili, per la presenza di idrocarburi e oli minerali oltre la soglia massima consentita, con il sito di destinazione della Idrotecnica di strada Cabannoni) li conferivano ugualmente all'ex area di cava in gestione alla Idrotecnica di Ruberto Francesco ;

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente ambientale e gestore di fatto in Idrotecnica, permettevano lo scarico dei predetti rifiuti , nonostante che fossero a conoscenza dei risultati analitici riportati nei rapporti di prova analitica n.IT/0089/11 e n.IT/0090/11 del 12.1.11, emessi dalla società IREOS S.r.l, che recavano i valori degli Idrocarburi e oli minerali pari a mg/kg 349 e mg/kg 222, contro un loro limite autorizzato (come destinazione agricola del sito in fase di recupero ambientale) di 50 mg/kg e che fossero a conoscenza del fatto che le stesse analisi riguardavano la classificazione del rifiuto in funzione della sua destinazione, preventivamente autorizzata, a discarica finale e quindi incompatibile con l'impiego in un sito di ex cava soggetto alla fase di recupero ambientale, come quello di strada Cabannoni ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo n.GE/000040/2007 della Autotrasporti di GIUSTO & C. Snc;
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

In Genova e Tortona (AL) nel mese di luglio 2011.

A.20. Per i rifiuti derivati dal cantiere CODELFA S.p.A. di fraz. Passalacqua in Tortona (AL).

La società CODELFA S.p.A., autorizzata alla realizzazione di un piazzale industriale nel comune di Tortona (AL) frazione Passalacqua, affidava i lavori alla società RUBERTO S.p.A. di RUBERTO Daniele che, avuto tale incarico, produceva sul sito rifiuti speciali non pericolosi e nello specifico terre e rocce da scavo – codice cer 170504 - per circa 8900 tonnellate. RUBERTO Daniele ed il padre RUBERTO Francesco ne movimentavano una parte, nel luglio 2011, senza alcun documento di trasporto, scaricandola in strada Cabannoni presso il sito gestito dall' impresa individuale IDROTECNICA. La restante parte la movimentavano alla medesima destinazione con formulari di identificazione, ma

lo scarico non avveniva definitivamente per tutto il quantitativo dei rifiuti in quanto parte di esso veniva momentaneamente accantonato per poi essere rivenduto tal quale, mediante la compilazione di falsi documenti di trasporto (DdT), alla società S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio che, consapevole trattarsi di rifiuti e non di terreno vegetale definito " argilla ", li rivendeva illegalmente, come materia prima, alla società municipalizzata A.R.A.L. S.p.A. di Alessandria ; così andando a delineare le seguenti condotte :

Ruberto Daniele e Ruberto Francesco, il <u>primo</u> in qualità di legale rappresentante e il <u>secondo</u> gestore di fatto, con la società RUBERTO SpA, durante l'esecuzione di lavori propedeutici alla realizzazione di un piazzale industriale (autorizzato alla società CODELFA S.p.A.con D.I.A. n.9981 del 30/3/'07 e succ. integrazione reg. n.609 del 15/6/'10) in comune di Tortona (AL) frazione Passalacqua, <u>producevano</u> rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 - per una quantità di oltre 8900 tonnellate e li <u>conferivano</u>, per una parte, senza redigere alcun formulario di identificazione per il trasporto (utilizzando i mezzi delle società RUBERTO S.p.A. e della EDILDERTONA Sas , quest'ultima non abilitata al trasporto dei rifiuti in conto terzi)e, successivamente, per altra parte, redigendo formulari di trasporto con dati non rispondenti al vero in relazione al fatto che i mezzi che non erano della Ruberto S.p.A. ma della Edildertona sas e in relazione al fatto che le terre e rocce erano falsamente dichiarate, nei predetti formulari, come eco-compatibili, pur mancando delle preventive certificazioni analitiche atte a dimostrare la compatibilità con il sito di destinazione in strada Cabannoni in Tortona (AL) gestito dagli stessi RUBERTO. Questi rappresentavano quindi alla committente Codelfa SpA di averne eseguito una regolare gestione mediante l'esibizione del rapporto di prova n.004IDR.11(2111922) del 01.08.11 emesso dal laboratorio Biogest S.r.l., rapporto che recava dati non veritieri in ordine al campione di terre (prelevato da un luogo diverso da quello di Tortona (AL) frazione Passalacqua) ;

Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia, il <u>primo</u> socio accomandatario e la <u>seconda</u> socio accomandante della Edildertona Sas, mettevano a disposizione della RUBERTO S.p.A. gli autocarri i mezzi DT723DK, DT724DK, DR517JT e DR518JT , che venivano utilizzati, pur sapendo che gli stessi non erano abilitati al trasporto di rifiuti per conto terzi, per trasportare e scaricare abusivamente i rifiuti speciali non pericolosi - codice cer 170504 - per una quantità di circa 8900 tonnellate, prodotti dalla RUBERTO S.p.A nel cantiere di Tortona (AL) e destinati al sito di strada Cabannoni in Tortona (AL);

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, il <u>primo</u> quale legale rappresentante, il <u>secondo</u> quale gestore di fatto dell'impianto in cd. " Castra ", il <u>terzo</u> quale addetto all'accettazione dei carichi nel sito di strada Cabannoni e la <u>quarta</u> quale consulente ambientale e gestore di fatto della Idrotecnica ;
<u>ricevevano</u> nell' ex cava Vidori di strada Cabannoni i suddetti rifiuti (attraverso il trasporto illecito della Ruberto SpA e della Edildertona sas) non idonei al recupero ambientale mancando di una preliminare analisi chimica di eco-

compatibilità e <u>ne accantonavano una parte</u> (in area definita rampa) che, dopo una "cartolare" trasformazione da rifiuti a materia prima descritta nei DdT come " argilla ", <u>venivano venduti</u> – tal quali - alla società S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio, che a sua volta li rivendeva abusivamente alla municipalizzata A.R.AL SpA di Alessandria, il tutto in violazione della Determina n.347/2010 ;

Bonanno Valerio, in qualità di legale rappresentante della S.A.P. S.r.l. , intermediava e ritirava dalla Idrotecnica di Ruberto Francesco una parte – pari a circa 8600 tonnellate - dei rifiuti speciali suddetti e, accordandosi con il Ruberto Francesco, li riqualificava, senza alcuna reale operazione di recupero, come "argilla", che vendeva come materia prima alla municipalizzata A.R.AL. SpA, utilizzando dei falsi documenti di trasporto che ne mascheravano la reale provenienza, la tracciabilità e l'eco-compatibilità.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
- dell'Iscrizione Albo n.TO0411/2007 della EDILDERTONA Sas
- della Determina Provinciale n.305/2010 e n.347/2010 della IDROTECNICA di Ruberto Francesco.

In Tortona e altri luoghi della provincia di Alessandria nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2011.

<u>A.20. Per i rifiuti derivati dal cantiere CODELFA S.p.A. di fraz. Passalacqua in Tortona (AL).</u>

La società CODELFA S.p.A., autorizzata alla realizzazione di un piazzale industriale nel comune di Tortona (AL) frazione Passalacqua, affidava i lavori alla società RUBERTO S.p.A. di RUBERTO Daniele che, avuto tale incarico, produceva sul sito rifiuti speciali non pericolosi e nello specifico terre e rocce da scavo – codice cer 170504 - per circa 8900 tonnellate. RUBERTO Daniele ed il padre RUBERTO Francesco ne movimentavano una parte, nel luglio 2011, senza alcun documento di trasporto, scaricandola in strada Cabannoni presso il sito gestito dall' impresa individuale IDROTECNICA. La restante parte la movimentavano alla medesima destinazione con formulari di identificazione, ma lo scarico non avveniva definitivamente per tutto il quantitativo dei rifiuti in quanto parte di esso veniva momentaneamente accantonato per poi essere rivenduto tal quale, mediante la compilazione di falsi documenti di trasporto (DdT), alla società S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio che, consapevole trattarsi di rifiuti e non di terreno vegetale definito " argilla ", li rivendeva illegalmente, come materia prima, alla società municipalizzata A.R.A.L. S.p.A. di Alessandria ; così andando a delineare le seguenti condotte :

Ruberto Daniele e Ruberto Francesco, il primo in qualità di legale rappresentante e il secondo gestore di fatto, con la società RUBERTO SpA, durante l'esecuzione di lavori propedeutici alla realizzazione di un piazzale industriale (autorizzato alla società CODELFA S.p.A.con D.I.A. n.9981 del 30/3/'07 e succ. integrazione reg. n.609 del 15/6/'10) in comune di Tortona (AL) frazione Passalacqua, producevano rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 - per una quantità di oltre 8900 tonnellate e li conferivano, per una parte, senza redigere alcun formulario di identificazione per il trasporto (utilizzando i mezzi delle società RUBERTO S.p.A. e della EDILDERTONA Sas , quest'ultima non abilitata al trasporto dei rifiuti in conto terzi)e, successivamente, per altra parte, redigendo formulari di trasporto con dati non rispondenti al vero in relazione al fatto che i mezzi che non erano della Ruberto S.p.A. ma della Edildertona sas e in relazione al fatto che le terre e rocce erano falsamente dichiarate, nei predetti formulari, come eco-compatibili, pur mancando delle preventive certificazioni analitiche atte a dimostrare la compatibilità con il sito di destinazione in strada Cabannoni in Tortona (AL) gestito dagli stessi RUBERTO. Questi rappresentavano quindi alla committente Codelfa SpA di averne eseguito una regolare gestione mediante l'esibizione del rapporto di prova n.004IDR.11(2111922) del 01.08.11 emesso dal laboratorio Biogest S.r.l., rapporto che recava dati non veritieri in ordine al campione di terre (prelevato da un luogo diverso da quello di Tortona (AL) frazione Passalacqua) ;

Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia, il primo socio accomandatario e la seconda socio accomandante della Edildertona Sas, mettevano a disposizione della RUBERTO S.p.A. gli autocarri i mezzi DT723DK, DT724DK, DR517JT e DR518JT , che venivano utilizzati, pur sapendo che gli stessi non erano abilitati al trasporto di rifiuti per conto terzi, per trasportare e scaricare abusivamente i rifiuti speciali non pericolosi - codice cer 170504 - per una quantità di circa 8900 tonnellate, prodotti dalla RUBERTO S.p.A nel cantiere di Tortona (AL) e destinati al sito di strada Cabannoni in Tortona (AL);

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, il primo quale legale rappresentante, il secondo quale gestore di fatto dell'impianto in cd. " Castra ", il terzo quale addetto all'accettazione dei carichi nel sito di strada Cabannoni e la quarta quale consulente ambientale e gestore di fatto della Idrotecnica ;
ricevevano nell' ex cava Vidori di strada Cabannoni i suddetti rifiuti (attraverso il trasporto illecito della Ruberto SpA e della Edildertona sas) non idonei al recupero ambientale mancando di una preliminare analisi chimica di eco-compatibilità e ne accantonavano una parte (in area definita rampa) che, dopo una "cartolare" trasformazione da rifiuti a materia prima descritta nei DdT come " argilla ", venivano venduti – tal quali - alla società S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio, che a sua volta li rivendeva abusivamente alla municipalizzata A.R.AL SpA di Alessandria, il tutto in violazione della Determina n.347/2010 ;

Bonanno Valerio, in qualità di legale rappresentante della S.A.P. S.r.l. , intermediava e ritirava dalla Idrotecnica di Ruberto Francesco una parte – pari a circa 8600 tonnellate - dei rifiuti speciali suddetti e, accordandosi con il Ruberto Francesco, li riqualificava, senza alcuna reale operazione di recupero, come "argilla", che vendeva come materia prima alla municipalizzata A.R.AL. SpA, utilizzando dei falsi documenti di trasporto che ne mascheravano la reale provenienza, la tracciabilità e l'eco-compatibilità.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
- dell'Iscrizione Albo n.TO0411/2007 della EDILDERTONA Sas
- della Determina Provinciale n.305/2010 e n.347/2010 della IDROTECNICA di Ruberto Francesco.

In Tortona e altri luoghi della provincia di Alessandria nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2011.

<u>A.21. Per i rifiuti provenienti dal cantiere di Rete Ferroviaria Italiana SpA situato in GENOVA / CAMOGLI (GE) galleria " Ruta " gestito dalla società IVECOS SpA</u>

R.F.I. S.p.A., società di gestione della rete ferroviaria nazionale, affidava dei lavori di manutenzione straordinaria alla società IVECOS S.p.A. per la seconda fase di "scudatura" del piano di piattaforma in galleria nel tratto Genova / La Spezia.
La società IVECOS S.p.A., legalmente e tecnicamente rappresentata dal sig. BERNARD Roi, nell'eseguire i lavori sulla tratta ferroviaria ed in particolare nella galleria denominata " Ruta " in Genova Camogli, produceva 6137 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi che aveva l'obbligo di avviare al regolare smaltimento e/o al recupero. L'appalto per la gestione dei suddetti rifiuti veniva affidato alle ditte individuali di autotrasporto PERASSO Giorgio e PERASSO Christian che, anche con la cessione di una parte dei trasporti alla società COS.MI S.r.l. di CIAPPELLANO Rocca (quest'ultima utilizzava anche i mezzi delle ditte individuali ITALEDIL di MINETTO Antonio e RABELLINO Giovanni), eseguivano il conferimento e lo scarico abusivo presso il sito in strada Cabannoni della IDROTECNICA del RUBERTO Francesco (anche attraverso il ruolo di ZERBINATI Laura e SERRELLI Mansueto). I rifiuti prodotti erano di varia natura e composizione (terre e rocce, detriti di cemento, pietrisco ferroviario detto "ballast") tanto da costituire una frazione merceologica eterogenea. Detti rifiuti venivano depositati e mescolati all'interno del cantiere stesso attribuendo loro un solo codice rifiuto, il cer 170504 (terre e rocce da scavo), mentre in realtà di trattava di rifiuti di diversa natura, da classificarsi come cer 170508 per il pietrisco ferroviario derivante dal tolto d'opera e cer 170904 per gli inerti cementizi derivanti dalle demolizioni e costruzioni. I rifiuti, pervia de-classificazione alla sola frazione merceologica di "terre e rocce", venivano inviati al sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) dove era vietato sia lo scarico di matrici miste (cer 170508, cer 170904) sia lo

scarico di terre e rocce così contaminate (smaltibili in sito industriale e non agricolo), così delineando le seguenti condotte :

Bernard Roi, nella sua qualità amministratore delegato della società Ivecos SpA, nel cantiere (galleria Ruta 2° fase km.22+011-24+991 Genova/La Spezia) di Genova Camogli (GE) produceva una quantità di 6137 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (miscuglio di rifiuti derivanti dall'attività di scavo, demolizione e costruzione, pietrisco cd."ballast") a cui veniva falsamente attribuito, dalla Ivecos SpA assieme ai trasportatori Perasso Giorgio e Christian, un unico codice cer 170504, anziché il codice CER 170508 (per il pietrisco ferroviario tolto d'opera) e il codice cer 170904 (per gli inerti da costruzione e/o demolizione misti) e li faceva conferire presso il sito di strada Cabannoni della ditta individuale IDROTECNICA, destinatario non abilitato a ricevere la suddetta tipologia di rifiuti, tramite le imprese dei predetti PERASSO Giorgio e PERASSO Christian (non abilitate al regime ordinario del trasporto dei rifiuti prodotti da terzi), che a loro volta si avvalevano della ditta di trasporto COS.MI Srl (operante con mezzi di altri soggetti – non abilitati – quali le ditte individuali ITALEDIL di Minetto Antonio e RABELLINO Giovanni);

Perasso Giorgio e Perasso Christian, nelle rispettive qualità di titolari individuali e gestori di fatto delle omonime imprese di trasporto, ritiravano dalla IVECOS SpA, nel cantiere di Genova Camogli galleria " Ruta ", 6137 tonnellate di suddetti rifiuti speciali non pericolosi e, partecipando alla fraudolenta classificazione, ne eseguivano i trasporti, per una quantità di 5400 tonnellate con un numero di 218 viaggi, servendosi degli autocarri targati, CR995PN con rimorchio AB05759, CS339BF, CZ384VD, DB738GA, CZ360VD, BX738XF, DM415TV con rimorchio AD52579, CE104EW con rimorchio targa AD61995 (del Ruberto Francesco - sigla R-154), CV582MB, BS991SH e, consapevoli: che il mezzo (motrice) targato CR995PN con il rimorchio AB05759 non era di loro proprietà ma della ditta individuale ITALEDIL di Minetto Antonio non abilitata al trasporto rifiuti in conto terzi ; che il rimorchio targa AD61995 agganciato alla motrice targa CE104EW non era di Perasso Giorgio (indicato nei Fir come unico trasportatore) ma di Ruberto Francesco, quest'ultimo non abilitato al trasporto rifiuti in conto terzi ; che il mezzo (motrice) targato DM415TV e il rimorchio AD52579 erano non abilitati al trasporto rifiuti in conto terzi ;che il mezzo (motrice) targato CZ384VD indicato nei FIR come abilitato al trasporto rifiuti prodotti da terzi in realtà non lo era ; che il mezzo (motrice) targato DF950JR (ora ritargato EG738GV) indicato nei FIR come abilitato, in realtà non lo era ; che le certificazioni analitiche in loro possesso e conosciute , emesse dall' Arpal Genova (2011), dalla Analisi & Controlli SpA (2011), dalla Tecno ambiente (2011) e dalla Biogest (2010), non permettevano una destinazione verso la Idrotecnica di Strada Cabannoni, non essendo tale destino una discarica autorizzata e che i risultati analitici evidenziavano una non compatibilità del sito Idrotecnica per i valori di Idrocarburi, Rame e Solfati (che risultavano superiori al limite massimo previsto per tale sito); che i formulari di identificazione predisposti e utilizzati per i viaggi recavano dati falsi in ordine alla validità dell'Iscrizione Albo n.TO2219/S del 07/09/06, scaduta al momento dei reali trasporti (settembre 2011) e che la stessa non abilitava il trasporto in conto terzi

per una quantità superiore alle 3.000 tonnellate; scaricavano i predetti rifiuti abusivamente presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) in gestione alla IDROTECNICA di Ruberto Francesco ;

Ciappellano Rocca, Rabellino Giovanni e Minetto Antonio, il primo in qualità di amministratore unico della società COS.MI S.r.l., il secondo ed il terzo in qualità di titolari di impresa individuale di trasporto; previo accordo con PERASSO Giorgio e PERASSO Christian, raccoglievano al cantiere di Genova Camogli galleria " Ruta " dalla IVECOS SpA, 465 tonnellate dei suddetti rifiuti speciali non pericolosi e, senza essere in possesso dell'Iscrizione Albo Gestori Ambientali per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti prodotti da terzi ed in particolare, in questo caso, dalla IVECOS S.p.A., eseguivano abusivamente n.15 viaggi utilizzando l'autocarro targa ZAO38RK (di proprietà di Rabellino Giovanni) e il rimorchio targa AC16401 (della impresa ITALEDIL di Minetto Antonio) e scaricavano il tutto presso il sito della IDROTECNICA in strada Cabannoni di Tortona (AL) luogo non idoneo ;

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa individuale IDROTECNICA, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale gestore di fatto e consulente ambientale di Idrotecnica;
ritiravano e facevano scaricare abusivamente presso il loro sito di " strada Cabannoni " in Tortona (AL), le suddette 6137 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (provenienti dal cantiere IVECOS SpA e trasportate dalle imprese di trasporto PERASSO Giorgio, PERASSO Christian e COS.MI S.r.l. - che si erano servite anche dei soggetti terzi non abilitati sopra citati) - avendo contezza che :

- ***I rifiuti ritirati non erano solo " terre e rocce " – codice cer 170504 - come scritto su tutti i formulari di ogni singolo trasporto, bensì rifiuti misti da demolizione e costruzione (cer 170508 e cer 170904) di tratta ferroviaria cui era stato attribuito il solo codice cer 170504 per ragioni di convenienza essendo l'unico cer, di quelli citati, inserito nell'autorizzazione valida (n.347/2010) in loro possesso ;***
- ***le certificazioni analitiche, anche in loro disponibilità, emesse dall' Arpal Genova (2011), dalla Tecno ambiente (2011), dalla Biogest (2010) ed in particolare dalla società AC Analisi & Controlli SpA di Genova (rapporti di prova n.209552 e n.209553 del 20/9/2011) dimostravano che i rifiuti prodotti nel cantiere IVECOS S.p.A. di Genova Camogli e scaricati al sito di strada Cabannoni avevano un elevato valore di sostanze contaminanti quali Idrocarburi, Rame e Solfati che non permetteva di poterli destinare al loro sito non essendo questo una discarica finale autorizzata e/o un sito a destinazione industriale ;***

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 (notizia di reato prot.10956/188 NIPAF Genova del 7.12.2011 a Procura della Repubblica di Tortona) per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO2219/2006 della PERASSO Giorgio;
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

In Genova e Tortona (AL) dal 14 settembre 2011 al 27/09/2011.

A.22. Per i rifiuti derivanti dal cantiere "area Croce Verde" di Busalla (GE)

L'impresa di costruzioni REGHITTO COSTRUZIONI S.r.l. , in persona del legale rappresentante REGHITTO Gianni Marco, nell'esecuzione di lavori di edilizia privata in Busalla (GE) produceva una quantità di 700 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi quali terre e rocce da scavo – codice cer 170904 – che venivano dati in gestione all'impresa di GANDINI Sandro al fine di effettuarne un corretto riutilizzo. Il GANDINI Sandro, tramite i trasportatori ARMANINO Andrea e CASAZZA Dino, faceva smaltire i rifiuti abusivamente nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) in gestione alla IDROTECNICA, nonostante questi presentassero contaminazioni oltre la soglia consentita dall'autorizzazione all'esercizio del sito finale, così delineando le seguenti condotte illecite :

Reghitto Gianni Marco, in qualità di amministratore unico della società Reghitto Costruzioni S.r.l., avendo ricevuto l'appalto per la realizzazione di lavori atti alla costruzione di un nuovo edificio adibito a servizi ed in particolare a sede della Croce Verde Busallese Onlus; produceva terre e rocce da scavo che dovevano :

- ✓ ***essere solo riutilizzate (come non rifiuto) nello stesso sito di produzione, come dichiarato nel piano scavi ex art.186 D.Lvo 152/06 presentato (dalla committente C.V. Onlus) al comune di Busalla (GE) in data 22/07/2011;***
- ✓ ***essere gestite come rifiuto (non in regime di deroga ex art.186) se avviate fuori sito di produzione ;***
- ✓ ***essere avviate come rifiuti con codice cer 170504 a impianti autorizzati in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche conosciute (come dimostrano le analisi chimiche ISMAR e BIOGEST del settembre 2011) quindi in discariche autorizzate e/o impianti autorizzati al recupero ;***

mentre di fatto, non rispettando le predette condizioni, cedeva i predetti rifiuti speciali, pari a circa 700 tonnellate - tramite dell'intermediazione di GANDINI Sandro, alle ditte di trasporto ARMANINO Andrea e CASAZZA Dino (già soci con il GANDINI nella Ligurtrans Srl) che li conferivano abusivamente presso la ditta Idrotecnica ex cava Vidori strada Cabannoni di Tortona (AL) ;

Gandini Sandro, in qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa, previo incarico dalla Reghitto Costruzioni Srl per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nel cantiere di Busalla (GE), eseguiva attività di gestione (commercio ed intermediazione) di rifiuti senza esserne abilitato, e così facendo permetteva alle ditte di trasporto di ARMANINO Andrea e di CASAZZA Dino (propri soci nella Ligurtrans Srl) di eseguire le operazioni di raccolta e trasporto di 700 tonnellate di rifiuti cer 170504, che venivano scaricati nel sito di Strada Cabannoni in Tortona, luogo non idoneo a riceverli per l'elevata contaminazione di piombo, circostanza che il Gandini conosceva ;

Armanino Andrea, Casazza Dino, Armanino Adriano e Guarnieri Luigi, il primo in qualità di titolare unico della Autotrasporti Armanino Andrea (Iscriz. Albo n.GE/003244/2007 cat.2 classe F in semplificato ora ordinaria in cat.4), il secondo, il terzo e il quarto , in qualità di contitolari della Autotrasporti Casazza Dino di Casazza Dino & C. snc (impresa non Iscritta all'Albo Gestori Ambientali); ritiravano - previa intermediazione di Gandini Sandro - nel cantiere della costruenda sede C.V. onlus di Busalla (GE) , 700 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi cer 170504, che, con n.18 trasporti, utilizzando gli autocarri targa CY288DN, CN057SY con rispettivi rimorchi, scaricavano abusivamente in Idrotecnica strada Cabannoni ex cava Vidori ;

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente ambientale e gestore di fatto in Idrotecnica;
permettevano il conferimento e ritiravano, presso il sito di zona " strada Cabannoni " in Tortona (AL) i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504), in violazione della determina provinciale n.347/2010 e con la consapevolezza che :

- ***le terre e rocce da scavo provenienti dal sito di Busalla (GE) area in costruzione sede Croce Verde erano state dichiarate incompatibili al sito di ripristino ambientale della Idrotecnica di strada Cabannoni per il superamento dei valori in relazione ai contaminanti quali piombo e benzo(a)pirene ;***
- ***il rapporto di prova n.6857/2011 del 16/09/2011 emesso dalla ISMAR Chimica SpA (cliente Reghitto Costruzioni Srl) riportava chiaramente scritto : " ..I risultati evidenziati in grassetto eccedono i VAL.RIF. : Allegato 5 al titolo V parte IV DLgs 152/0 tabella 1 colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale).. " ;***
- ***veniva utilizzato un inesatto rapporto di prova della BIOGEST Srl n.001REG.11 (2112009) del 26.09.2011, dove mancavano elementi contaminanti***

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Al piano scavi del 22 luglio 2011 ;
All'Iscrizione Albo n.GE003244/2007 della Autotrasporti ARMANINO Andrea ;
Alla Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni

In Busalla (GE) e Tortona (AL) dal mese di settembre al mese di novembre 2011

A.23 Per i rifiuti ferrosi prodotti in area " Castra " Strada Vecchia per Sale di Tortona (AL)

Nell'impianto cd. "Castra", installato in strada per Sale in Tortona (AL) e utilizzato per operazioni di selezione, trattamento e vagliatura di rifiuti inerti, l'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele produceva rifiuti ferrosi codice cer 191202 e ne cedeva illegalmente una parte a RAIMARA Elvis e RAIMARA Manus, operatori ambulanti abusivi, e, falsificando il codice cer dal 191202 al cer 170504, ne cedeva altra parte alla ditta ECO.SCRAP S.r.l. di SACCHI Massimo e SACCHI Giampiero, tutti destinatari che ne curavano la successiva gestione senza documentarne il reale ed effettivo destino, così determinando le seguenti condotte illecite :

Ruberto Francesco e Ruberto Daniele, il primo quale amministratore unico e il secondo quale gestore di fatto della ditta individuale Idrotecnica di Ruberto Francesco , impresa titolare dell'impianto di trattamento rifiuti inerti nel sito in zona " Castra " strada Vecchia per Sale, producevano una quantità di 120 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi - cer 191202 (metalli ferrosi derivanti dall'attività di trattamento e/o recupero - ferro/acciaio) - derivanti da specifica attività di selezione e trattamento dei rifiuti inerti provenienti da cantieri di demolizione/o costruzione edilizia e li cedevano abusivamente a soggetti non abilitati e/o autorizzati nelle persone di RAIMARA Elvis e RAIMARA Manus nonchè alla ditta ECO.SCRAP S.r.l. (in questo caso classificandoli falsamente come sottoprodotti non più rifiuti) ;

RAIMARA Elvis e RAIMARA Manus, operatori gestionali di fatto e senza alcuna carica giuridica, con più operazioni abusive – senza alcun titolo autorizzativo – e mediante autocarri targa MI3V5813 e targa NO745781 – ritiravano e trasportavano i predetti rifiuti ferrosi, senza essere in possesso d'Iscrizione Albo Gestori Ambientali e senza redigere alcun documento di regolare trasporto e li conferivano presso il deposito di materiali ferrosi dell'impresa ECO.SCRAP Srl di Tortona, con preordinata riclassificazione del rifiuto a sottoprodotto e compilazione di falsi documenti di cessione ;

SACCHI Massimo e SACCHI Giampiero, rispettivamente amministratore unico e gestore di fatto della ECO.SCRAP Srl, ritiravano, senza accertarsi della regolare provenienza e consapevoli della riclassificazione dei predetti rifiuti a sottoprodotto non conforme, le suddette quantità di rifiuti speciali codice cer 191202 (derivanti da processo di recupero) in difformità dall'Iscrizione al regime semplificato n.341 del 31.08.2009 della provincia di Alessandria e Iscrizione Albo n.TO/012759/2010.

In Tortona dal giugno 2011 al luglio 2012.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO/012759/2010 della ECO.SCRAP Srl.
Comunicazione semplificata n.341 del 31.08.2009 della ECO.SCRAP Srl
Determina Provinciale n.305/2010 della IDROTECNICA di Strada per Sale impianto zona " Castra " .

A.24. Per i rifiuti derivanti dal sito di produzione del cimitero di Tortona (AL)

La società RUBERTO S.p.A., di RUBERTO Daniele, veniva incaricata dalla società B & B S.r.l. di Alessandria – di eseguire delle opere pubbliche presso il cantiere denominato "Cimitero di Tortona". In sede di lavori venivano prodotti, dalla RUBERTO S.p.A., rifiuti speciali non pericolosi e nello specifico terre e rocce da scavo – codice cer 170504 - per circa 431 tonnellate. Tali rifiuti invece di essere riutilizzati in conformità di legge venivano, con trasporto ad opera della stessa RUBERTO S.p.A. e della Edildertona sas (facente parte del gruppo RUBERTO), trasferiti e smaltiti illegalmente nel sito di strada Cabannoni della IDROTECNICA del RUBERTO Francesco; quest'ultimo, a scarico avvenuto, commissionava al laboratorio BIOGEST S.r.l. (gestito sino al decesso, nel settembre 2012, anche da GOBBO Carlo) nella persona di ZAMBELLI Loredana un falso certificato d'analisi attestante una inesistente eco-compatibilità; così andando a delineare le seguenti condotte illecite :

Ruberto Daniele, in qualità di legale rappresentante della società RUBERTO SpA, incaricato dalla società B & B S.r.l. di Alessandria di eseguire delle opere pubbliche presso il cantiere denominato " Cimitero di Tortona " con l'onere di gestire i rifiuti e/o i materiali di risulta nel rispetto della normativa ambientale e quindi di conferirli in discarica autorizzata, produceva una quantità di 431 tonnellate di rifiuti codificati con cer 170504 e, contrariamente alla volontà della committente, li trasportava con propri mezzi (per n.17 viaggi) e facendo uso anche (per n.2 trasporti) dei mezzi della società Edildertona sas (soggetto non abilitato), al sito finale di strada Cabannoni della Idrotecnica di RUBERTO Francesco, dove non potevano essere ammessi e scaricati per incompatibilità al ripristino ambientale dell'ex cava Vidori , non essendo discarica autorizzata;

Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia, con l'impresa EDILDERTONA S.a.s., eseguivano a favore della RUBERTO SpA, attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi per n.2 viaggi per kg.41.060 quali terre e rocce da scavo – CER 170504 – in assenza di specifica Iscrizione (trasporto in conto terzi e per la specifica tipologia di rifiuto cer 200202) , così facendo con gli autocarri targa DR516JT, DP720BE, trasportavano e scaricavano abusivamente i predetti rifiuti presso il sito di strada Cabannoni della IDROTECNICA, destinatario non autorizzato ;

Ruberto Francesco, Zerbinati Laura, Zambelli Loredana, i primi due quali mandanti, la terza in qualità di responsabile del laboratorio analitico della società BIOGEST S.r.l. (gestito sino al decesso, nel settembre 2012, anche da GOBBO Carlo), commissionavano e utilizzavano (il Ruberto e la Zerbinati) e predisponeva (la Zambelli), il certificato analitico n.001BB.12 (2120691) del 31 luglio 2012 dove veniva riportato che il materiale analizzato era risultato prelevato alla data del 19/7/2012 non contaminato con riferimento alle colonne A e/o B della Tab.1 allegato 1 del D.Lvo 152/06 e quindi idoneo al riutilizzo per la formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali nonché per

recuperi ambientali e indicando il codice cer 170504 (terreno di scavo proveniente dal cantiere del cimitero per la realizzazione di nuove cappelle), mentre in realtà :

- ✓ ***le terre e/o rocce derivavano da area cimiteriale e quindi per specificità del sito di produzione dovevano far classificare il rifiuto con il cer 200202 e non il 170504 ;***
- ✓ ***i rifiuti dal cantiere del cimitero al sito di strada Cabannoni erano già stati completati alla data del 04 gennaio 2012 e quindi il campione di terre e rocce prelevato il 19 luglio 2012 e riferito al certificato d'analisi n.001BB.12 di Biogest non poteva essere rappresentativo del reale grado di contaminazione del rifiuto e della sua reale provenienza;***

condotte eseguite in maniera fraudolenta e propedeutiche al nascondere, agli organi di controllo e alla committente società B & B S.r.l., la mancanza di uno specifico referto analitico di riferimento dei rifiuti prodotti nell'area cimiteriale prima che essi venissero scaricati abusivamente nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) ;

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava Vidori e la terza quale consulente ambientale e gestore di fatto ;
permettevanoil conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) una quantità di almeno 431 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 200202), prodotti dalla RUBERTO SpA, avendo consapevolezza che :

- ✓ ***La Ruberto SpA nei fir (fra cui il n.RFK 804589/11 del 21/10/2011) risultava titolare d'Iscrizione Albo n.TO04111-07 del 24/10/2007 con abilitazione mezzo targa DP720BE, mentre nella realtà l'Iscrizione suddetta era in capo alla Edildertona s.a.s. e non abilitava il mezzo citato al trasporto dei rifiuti prodotti da terzi ;***
- ✓ ***Il codice rifiuto attribuito – cer 170504 – anziché cer 200202 non rientra in quelli autorizzati in capo alla Idrotecnica per poter eseguire il ripristino ambientale dell'ex cava.***
- ✓ ***Il certificato analitico n.001BB.12 di Biogest e di riferimento ai carichi di rifiuti era stato redatto dopo lo scarico in ex cava, contrariamente all'accertamento preliminare della compatibilità chimico/fisica imposta dal DM 5/2/98 art.8 c.1. e dall'autorizzazione n.347/2010;***

In Tortona , dal mese di ottobre 2011 al 4 gennaio 2012.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO/04111/07 del 24/10/2007 della Edildertona Sas.
Iscrizione Albo n. TO/16316 del 21/11/2011 della Ruberto SpA
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

A .25 . Per il sito di produzione denominato "Cantiere di Viale Toscana" in Milano gestito da S.E.M.P. S.r.l. (già P.P. n.11994/2013 Procura di Torino)

La società SEMP S.r.l., in persona del legale rappresentante SOMMARUGA Marco, nell'esecuzione del piano di smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori cantierabili presso la RUBATTINO 87 S.r.l. in Milano ex area Autoparco di Viale Toscana n.29 per una riqualificazione urbana del PRU n.1, produceva rifiuti speciali non pericolosi per circa 15.591 tonnellate. La società SEMP S.r.l., previo accordo con il RUBERTO Francesco di IDROTECNICA, trasportava e scaricava direttamente, utilizzando anche la ditta Autotrasporti di BELLASIO S.a.s. di BELLASIO Fabrizio, i suddetti rifiuti al sito della IDROTECNICA in strada Cabannoni in Tortona (AL), rifiuti che erano mancanti di una adeguata ed idonea certificazione analitica (atta a dimostrarne una eco-compatibilità) e di trasporto (attestante la provenienza da sito di bonifica) come prescritto dal T.U.A., dal D.M. 186/06, dalla Circolare MinAmbiente 11/08/2008 prot.19059 e dall'autorizzazione n.347/2010, così andando a delineare le seguenti condotte illecite :

Sommaruga Marco e Bellasio Fabrizio, il primo in qualità di procuratore legale della società SEMP S.r.l., incaricata della gestione del piano di smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori cantierabili presso il sito della società RUBATTINO 87 S.r.l. in Milano ex area Autoparco di Viale Toscana n.29 per una riqualificazione urbana del PRU n.1, e produttrice, nel periodo dal 10.09.2012 al 19.10.2012, di rifiuti speciali - cer 170504 terre e rocce da scavo - per 15591 tonnellate, il secondo quale socio accomandatario della ditta Autotrasporti BELLASIO S.a.s. incaricata del trasporto, raccoglievano i predetti rifiuti speciali e li trasportavano e scaricavano, con n.475 trasporti di cui n.272 fatti dalla Autotrasporti Bellasio s.a.s. e n.203 fatti dalla stessa Semp S.r.l., al sito gestito dalla Idrotecnica, senza che fossero accompagnati da idonea certificazione analitica (quella presente era riferita al conferimento in discarica D1 e non al recupero) e esatta compilazione del formulari di trasporto (era mancante la reale origine del rifiuto essendo lo stesso proveniente da un sito in bonifica) ;

Ruberto Francesco, legale rappresentante della ditta individuale Idrotecnica, ritirava e faceva scaricare presso il sito di strada Cabannoni di Tortona i suddetti rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 – per una quantità di 15591 tonnellate pari a 475 trasporti, senza che fosse preventivamente accertata e documentata la loro idoneità al recupero ambientale secondo il provvedimento provinciale n.347/2010 (che impone limiti di qualità merceologica e analitica sui materiali da utilizzare al recupero ambientale nel rispetto dei limiti di cui alla colonna A tab.1 all.5 del D.Lgs 152/06) e quindi in totale violazione di legge, essendo i rifiuti stati analiticamente testati (ai sensi del D.M. 27/09/2010) per essere smaltiti in discarica secondo i certificati analitici n.CA 2421 del 04/09/2012 , n.CA 2420 del 04/09/2012, n.CA 2419 del 04/09/2012, n.CA 2418 del 04/09/2012 e n.CA 2417 del 04/09/2012 riguardanti rispettivamente i cumuli E, D, C, B e A del cantiere S.E.M.P. S.r.l.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata, di discarica abusiva o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :

- dell'Iscrizione Albo n.MI03208/2011 in capo alla S.E.M.P. S.r.l.
- dell'Iscrizione Albo n.MI05340/2009 in capo alla BELLASIO S.a.s.
- della Determina Provinciale n.347 del 31/3/2010 della IDROTECNICA .

In Milano e Tortona , dal 10 settembre al 19 ottobre 2012.

<u>A.26. Per i rifiuti derivanti dal cantiere della società IMMREBI S.r.l. sito in via Pio VII di Genova</u>

La società IMMREBI S.r.l. , in persona del legale rappresentante CAMBI Marco, nell'esecuzione del cantiere edilizio di zona quarto in via Pio VII in GENOVA produceva una quantità di circa 2740 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) e, conoscendone (vd. RdP nr. 2371/12 del 27.03.12, RdP nr. 2372/12 del 27.03.2012, RdP nr.12LA02587 del 27.09.2012 e RdP nr.13LT00531) lo stato di contaminazione da cobalto e idrocarburi pesanti oltre soglia massima (prevista dall'autorizzazione n.347/10 in capo alla Idrotecnica), in accordo con RUBERTO Francesco li conferiva – mediante n.124 viaggi - abusivamente nel sito della IDROTECNICA di strada Cabannoni in Tortona (vincolato al rispetto del provvedimento autorizzativo n.347/2010) che non era autorizzato al ricevimento e scarico dei suddetti rifiuti in quanto inquinati, così andando a delineare le seguenti condotte illecite :

Cambi Marco, con la società IMMREBI S.r.l., in qualità amministratore unico e legale rappresentante e gestore di fatto ; produceva, nel cantiere di via Pio VII in GENOVA, una quantità di 2740 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 e, nonostante fosse a conoscenza dell'esistenza dei seguenti rapporti di prova analitica :

- ***nr. 2371/12 del 27.03.12 stilato da ISMAR Chimica – dove il parametro cobalto è risultato di 26 mg/K rispetto al limite massimo di 20 mg/kg. ;***
- ***nr. 2372/2012 del 27.03.2012 stilato da ISMAR Chimica, dove il parametro cobalto è risultato di 24 mg/K rispetto al limite massimo di 20 mg/kg. ;***
- ***nr.12LA02587 del 27.09.2012 della SIGE , dove i valori idrocarburi pesanti superiori a C 12 pari 57 mg/kg rispetto al limite massimo di 50 mg/kg. ;***
- ***nr.13LT00531, stilato dal laboratorio ARCADIA***

che riportavano il grado di contaminazione elevato (rispetto al limite del sito di destinazione di strada Cabannoni in Idrotecnica per cobalto e idrocarburi pesanti superiori ai limiti di legge e dell'autorizzazione n.347/2010 in capo alla società IDROTECNICA, li <u>conferiva</u> – abusivamente , attraverso n.124 trasporti, presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) della Idrotecnica di Ruberto Francesco ;

Ruberto Francesco e Zerbinati Laura, con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale consulente ambientale e gestore di fatto;
accettavano e ritiravano, presso il sito di zona " strada Cabannoni " in Tortona (AL) un totale di 2740 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 (prodotti dalla IMMREBI S.r.l nel cantiere Pio VII in Genova) contaminanti da sostanze pericolose, quali il cobalto e Idrocarburi nella misura sopra indicata, utilizzati abusivamente nel recupero ambientale in un sito con destinazione agricola così effettuando anche lo scarico abusivo dei suddetti rifiuti contaminanti.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni

In Tortona dal mese di aprile 2012 al mese di maggio 2013.

A.27. Per i rifiuti derivanti dal cantiere della ITALFERRO gestito dalla società ECO.GE S.r.l.

La società ECO.GE S.r.l., legalmente e operativamente rappresentata da CAPUANA Ines, MAMONE Gino e CAVANNA Alessandro, nell'esecuzione di riqualificazione dell'area della società ITALFERRO - in località Erzelli di GENOVA , produceva una quantità di circa 2720 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) che, tramite n.101 viaggi, in accordo con RUBERTO Francesco, conferiva abusivamente nel sito della IDROTECNICA di strada Cabannoni in Tortona (vincolato al rispetto del provvedimento autorizzativo n.347/2010) che non era autorizzato al ricevimento e scarico dei suddetti rifiuti in quanto contaminati da cobalto (53 mg/kg) oltre la soglia massima (20 mg/kg – prevista dall'autorizzazione n.347/10), situazione ben conosciuta dagli interessati (vd. rapporto di prova nr.12863-01 del 09.10.2012 redatto da EUROCHEM per conto cliente ECO.GE) , così andando a delineare le seguenti condotte illecite :

Capuana Ines, Mamone Gino e Cavanna Alessandro, con la società ECO.GE S.r.l., la prima in qualità di Presidente del C.d.A., il secondo in qualità di consigliere delegato, direttore tecnico e gestore di fatto ed il terzo quale delegato in materia ambientale; producevano, nel cantiere di località Erzelli di GENOVA, una quantità di 2720 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 - e, nonostante fossero a conoscenza che i suddetti rifiuti presentavano contaminazioni elevate (rispetto al limite del sito di destinazione di strada Cabannoni in Idrotecnica) per il cobalto (53 mg/kg contro un limite di 20mg/kg) quindi superiori ai limiti di legge e dell'autorizzazione n.347/2010 in capo alla società IDROTECNICA, li conferivano abusivamente, attraverso propri autocarri che effettuavano 101 viaggi, presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) gestito dalla Idrotecnica di Ruberto Francesco ;

Ruberto Francesco e Zerbinati Laura, con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale consulente ambientale e gestore di fatto; accettavano e ritiravano, presso il sito di zona " strada Cabannoni " in Tortona (AL) un totale di 2720 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 (prodotti dalla ECO.GE S.r.l nel cantiere di località Erzelli di Genova) contaminanti da sostanze pericolose quali il cobalto (53 mg/kg contro un limite massimo di 20 mg/kg) essendo il sito destinato ad un ripristino ambientale con destinazione agricola e così permettendo lo scarico abusivo dei suddetti rifiuti contaminanti.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art.256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.GE/000135/2007 della società ECO.GE S.r.l. ;
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni

In Tortona nell'ottobre 2012.

A.28. Per i rifiuti derivanti dal cantiere della società IDREOEDIL S.n.c. sito loc. Montoggio di Genova

La società IDROEDIL S.n.c., nelle persone di BOTTARO Silvano e BOTTARO Moreno, nell'esecuzione del cantiere edilizio di zona G6 località Montoggio di GENOVA , produceva una quantità di circa 1200 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) che, pur sapendo (giusta conoscenza anche del RdP nr. 13LA02406 del 06.08.13) che gli stessi non potevano essere conferiti con finalità di ripristino ambientale presso il sito della Idrotecnica di strada Cabannoni, previo accordo con RUBERTO Francesco, conferiva - mediante n.45 viaggi – e scaricava abusivamente nel sito suddetto, così andando a delineare le seguenti condotte illecite :

Bottaro Silvano e Bottaro Moreno, con la società IDROEDIL S.n.c. ., in qualità soci amministratori e gestori di fatto, producevano, nel cantiere di Montoggio in GENOVA, una quantità di 1200 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 - e, nonostante fossero a conoscenza che detti rifiuti dovevano essere smaltiti in discarica autorizzata secondo le certificazioni analitiche (fra cui il rapporto di prova n.13LA02406 del 6.8.13) , li conferivano abusivamente, a mezzo di 45 trasporti, presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) gestito dalla Idrotecnica di Ruberto Francesco;

Ruberto Francesco e Zerbinati Laura, con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale consulente ambientale e gestore di fatto, accettavano e ritiravano, presso il sito di zona "strada Cabannoni " in Tortona (AL) un totale di 1200 tonnellate di

rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 (prodotti dalla IDROEDIL S.n.c. nel cantiere Montoggio in Genova) che, invece di essere destinati a discarica autorizzata, venivano scaricati e utilizzati abusivamente nel recupero ambientale nel sito a destinazione agricola, pur non possedendo le caratteristiche chimiche di eco-compatibilità.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni

In Tortona dal febbraio 2012 all'agosto 2013.

A.29. Per i rifiuti derivanti dalla società FRANZOSI AMBIENTE S.r.l.

La società FRANZOSI AMBIENTE S.r.l., legalmente e operativamente rappresentata da FRANZOSI Alberto e FRANZOSI Giorgio, nell'esecuzione di attività di gestione di rifiuti nel cantiere di area cimiteriale della città di Alessandria, produceva una quantità di circa 85 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) che, previo accordo con RUBERTO Francesco, abusivamente conferiva presso il sito di strada Cabannoni gestito dalla Idrotecnica (sito che non era autorizzato al ricevimento di tali rifiuti essendo gli stessi privi di certificazione analitica e/o con certificazione analitica attestante il superamento dei valori massimi di contaminazione per cromo e nichel), così andando a delineare le seguenti condotte illecite :

Franzosi Alberto e Fransosi Giorgio, con la società FRANZOSI AMBIENTE S.r.l. , in qualità soci amministratori e gestori di fatto ; producevano una quantità di 85 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 e, nonostante fossero mancanti di certificazione analitica e/o con certificazione (rapporto di prova nr.18485/2012 del laboratorio AESSE Srl del 31.10.2012 dove i parametri di Cromo totale 241 mg/kg e Nichel 180 mg/kg risultano superiori ai valori massimi (150 mg/kg per il cromo totale e 120 mg/kg per il nichel) analitica non idonea rispetto a quanto autorizzato nel provvedimento n.347/2010 a favore della Idrotecnica, li conferivano abusivamente, a mezzo di 3 trasporti, presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) della Idrotecnica di Ruberto Francesco;

Ruberto Francesco e Zerbinati Laura, con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale consulente ambientale e gestore di fatto di Idrotecnica ; accettavano e ritiravano, presso il sito di zona " strada Cabannoni " in Tortona (AL) un totale di 85 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 (prodotti dalla FRANZOSI AMBIENTE S.r.l.) che, invece di essere destinati a discarica autorizzata, venivano scaricati e utilizzati abusivamente nel recupero ambientale nel sito a destinazione agricola, pur non possedendo le caratteristiche chimiche di eco-compatibilità.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni

In Tortona in data 31 ottobre 2012.

A.30. Per i rifiuti gestiti dalla Idrotecnica di RUBERTO Francesco nel periodo dal 29 settembre 2013 al 23 dicembre 2013

L'impresa IDROTECNICA S.r.l., legalmente e operativamente rappresentata da RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele, nonostante fosse stata colpita da provvedimento provinciale – n. 201300090574 del 24.9.2013 – di sospensione dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto di strada vecchia per sale in Tortona (AL), continuava la gestione (ritiro e deposito) presso il sito suddetto, anche grazie alla collaborazione di ZERBINATI Laura, di una ingente – almeno 1600 tonnellate - quantità di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170301, cer 170107, cer 170904 e cer 170109), così delineando le seguenti condotte illecite:

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele e Zerbinati Laura, con l'impresa IDROTECNICA S.r.l., rispettivamente il primo quale gestore di fatto, il secondo quale amministratore e addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente e gestore di fatto di Idrotecnica, gestivano (accettando e ritirando) abusivamente presso il sito di zona " strada per Sale " in Tortona (AL) una quantità di almeno 1600 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170301, cer 170107, cer 170904 e cer 170109, nonostante fossero a conoscenza del provvedimento n. 201300090574 del 24.9.2013 di divieto di prosecuzione dell'attività.

In Tortona dal 29 settembre al 31 dicembre 2013.

Reato di cui al capo A) commesso in Tortona e negli altri luoghi indicati. In epoca compresa tra il 2008 ed il 2013

Capo B)
reati di cui agli artt. 81 comma 1, 110 c.p., 260 e 256 D.Lvo n.152/06, perché,

BONANNO Valerio, CAPUANA Ines, CAVANNA Alessandro, FURFARO Marco, GANDINI Sandro, IEMMA Gianluca, MAMONE Gino, PERASSO Christian, PERASSO Giorgio, RONCALLO Luca, ZAMBELLI Loredana,

nonché, limitatamente alla sola contestazione del reato di cui all'art. 256 commi 1 e 4 del D.Lvo 152/06:

BELTRAME Andrea, , BUSI Roberto, FERRERO Silvia, GUIGLIA Paolo, LAVAGETTI Claudia, LAVAGETTI Roberto, ROERO Danilo, SCIUTO Mauro Angelo, VOENA Luca, VOLTAREL Gianni,

in concorso tra loro– nei casi e con le modalità sotto indicate - con più operazioni e/o partecipazioni sotto specificamente indicate, attraverso :
l'allestimento di mezzi d'opera sia d'escavazione e/o movimentazione rifiuti nei siti di produzione e nei siti di conferimento ;
l'allestimento di autocarri e/o mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dai luoghi di carico ai luoghi di scarico con effettuazione anche del cd " giro bolla "
la predisposizione e/o l'utilizzo di formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti recanti dati falsi ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di piani scavi ex art.186 D.Lvo 152/06 indicanti dati falsi in funzione delle condotte di gestione in deroga alla normativa dei rifiuti ma poi non effettivamente e oggettivamente realizzate in termini di tempi, luoghi e rispondenza merceologica e chimico-fisica del materiale movimentato ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di documenti di trasporto (ddt) recanti dati non veritieri sulla matrice del materiale trasportato e gestito ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di registri di scarico/scarico rifiuti recanti dati non corrispondenti al vero ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di certificati d'analisi e/o rapporti di prova analitica recanti dati falsi in ordine alla tipologia di rifiuto e/o al grado di contaminazione delle sostanze pericolose,
e quindi con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano (nelle fasi di raccolta, trasporto, intermediazione, commercializzazione, scarico e miscelazione) abusivamente una quantità di circa 38.600 tonnellate (kg. 38.600.000) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi – trattandosi di materiali e/o oggetti derivanti da attività di bonifica, di costruzione e demolizione di cantieri edili, stradali e/o ferroviari, derivanti da altri centri di trattamento rifiuti – fraudolentemente presentati e gestiti come aggregati riciclati, terre e/o rocce da scavo e sottoprodotti (già materie prime secondarie);
procurandosi ciascuno un ingiusto profitto derivante dall'illecita gestione dei rifiuti e valutabile complessivamente, per l'impresa S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio, non inferiore a euro 780.000 circa, rapportabile al fatturato e all'evasione della ecotassa ;
nel periodo intercorrente dal novembre 2008 all'ottobre 2012, ed in particolare, con le condotte che seguono per :

BONANNO Valerio, quale società SERVIZI AMBIENTALI PIEMONTESI (S.A.P.) S.r.l., come trasportatore, intermediario e soprattutto come <u>destinatario dei rifiuti,</u> nelle predette qualità e quale gestore di fatto del <u>centro di recupero rifiuti in Spinetta Marengo via Rana zona D5 in Alessandria</u>, amministrandone in modo illecito l'attività di recupero, creava di fatto un polo di smaltimento a vantaggio proprio e di terzi, in particolare:

permetteva di <u>conferire</u> e <u>scaricare</u> illecitamente ai seguenti <u>trasportatori</u> che, per organizzazione logistica, reiterazione e quantitativi illecitamente gestiti,

rispondono del presente delitto di cui all'art. 260 D.Lvo 152/06 (oltre al reato ci cui all'art. 256 D.Lvo n.152/06) :

GANDINI Sandro con la impresa individuale AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro ;
PERASSO Giorgio e PERASSO Christian , con le rispettive e omonime imprese individuali ;
CAVANNA Alessandro, CAPUANA Ines e MAMONE Gino con la società ECO.GE. S.r.l.
RONCALLO Luca, FURFARO Marco e IEMMA Gianluca, con la S.T.I. S.r.l. (ora in liquidazione) con sede in Genova via Nino Bixio n.5/3,

nonché ai seguenti trasportatori che, per esiguità e sporadicità degli episodi che li vedono coinvolti, rispondono esclusivamente ai sensi dell'art. 256 D.Lvo 152/06

LAVAGETTI Claudia e LAVAGETTI Roberto con la società LAVAGETTI & C. S.r.l., C., FERRERO Silvia e ROERO Danilo, con l'impresa ROBUR s.r.l. , BUSI Roberto con l'impresa ROBY SCAVI S.r.l. ,

anche attraverso :

- ✓ ***il ruolo di intermediazione dello stesso BONANNO Valerio e di VOLTAREL Gianni, quest'ultimo con la società VECOLIFE S.r.l. ;***

- ✓ ***la predisposizione e l'utilizzo, quando necessario e su commissione del BONANNO Valerio, di false analisi chimiche del laboratorio BIOGEST S.r.l. predisposte da ZAMBELLI Loredana, quale responsabile del laboratorio ;***

- ✓ ***la predisposizione e l'utilizzo di false relazioni tecniche e schede annesse, per operare in regime ordinario - D.lgs 152/06 - da parte del BONANNO Valerio, questo per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti ubicato in zona " D5 " di Spinetta Marengo – Alessandria;***

- ✓ ***la predisposizione e l'utilizzo di false dichiarazioni nei formulari ex art.193 del Dlgs 152/06 , da parte dello stesso BONANNO Valerio per il materiale smaltito presso la discarica A.r.a.l. S.p.A. di Castelceriolo – Alessandria (AL) ;***

rifiuti provenienti da cantieri e/o impianti dislocati in diversi luoghi del Piemonte e della Liguria e nello specifico provenienti dai seguenti produttori, imputati del presente reato di cui all'art. 260 D.Lvo 152/06 (oltre al reato ci cui all'art. 256 D.Lvo n.152/06) per organizzazione, struttura e reiterazione delle condotte:

lo stesso BONANNO Valerio, come produttore, in relazione ai rifiuti derivanti dal cantiere edilizio denominato " Passante Ferroviario " sito in corso Mortara a

Torino per una quantità di circa 17.800 tonnellate ed in relazione ai rifiuti derivanti dal proprio centro di recupero di Spinetta Marengo per una quantità di circa 20.000 tonnellate che venivano smaltite alla discarica A.r.a.l. S.p.A. di frazione Castelceriolo di Alessandria ;

RONCALLO Luca, FURFARO Marco e IEMMA Gianluca, con la S.T.I. S.r.l. (ora in liquidazione) con sede in Genova via Nino Bixio n.5/3 in relazione ai rifiuti derivanti dal cantiere C.G.G. S.p.A. di Campi Cornigliano Genova per una quantità di circa 4300 tonnellate;

nonché dai seguenti produttori che, in assenza di un preordinato disegno organizzato e finalizzato al traffico illecito, operavano comunque in modo negligente con conseguente responsabilità esclusivamente ai sensi dell'art. 256 D.Lvo 152/06

VOENA Luca e BELTRAME Andrea, con la società C.G.G. S.p.A., in relazione ai rifiuti speciali non pericolosi – pari a 4300 tonnellate - derivanti dal cantiere di Genova Campi Cornigliano, dove erano in atto lavori di riqualificazione edilizia ;

VOLTAREL Gianni, con la ditta individuale VECOLIFE, in relazione ai rifiuti speciali non pericolosi – pari a 1650 tonnellate – derivanti da lavori di bonifica ex stabilimento SALP di Rivarolo C.se (TO);

SCIUTO Mauro Angelo, con la società FER. GEN. S. CONS P.A. , in relazione ai rifiuti speciali non pericolosi – pari a 13940 tonnellate - derivanti dal sito ex deposito Continentale Italiana ubicato in Fegino di Genova, dove erano in atto attività di bonifica e postbonifca ;

GUIGLIA Paolo, con la società B. N. D. S.r.l. , in relazione ai rifiuti speciali non pericolosi – pari a 915 tonnellate - derivanti dal cantiere edile della società R.M. Recuperi Marittimi sito in Genova ;

Ed in particolare , in relazione al sito di produzione dei rifiuti, come segue :

B.1 Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in GENOVA (già PP n.2013/11006 iscrizione 30/4/2013 DDA Torino)

Nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società C.G.G. S.p.A. di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, compresa la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società C.G.G. S.p.A., in persona del legale rappresentante VOENA Luca e del suo capo cantiere BELTRAME Andrea, dava esecuzione alle operazioni - anche tramite subappalto alla società S.T.I. S.r.l. di IEMMA Gianluca, FURFARO Marco e RONCALLO Luca - , utilizzando per la gestione l'apporto anche della ditta di autotrasporto GANDINI Sandro. I rifiuti speciali non pericolosi – cer

170504 e cer 170904 - per una quantità di 4300 tonnellate venivano conferiti e scaricati abusivamente, con il contributo degli autotrasportatori PERASSO Giorgio e BUSI Roberto, al centro di recupero della società S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio, nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto smaltibile in discarica e non conferibile ad un centro di recupero come quello gestito dal S.A.P. S..rl., così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, Furfaro Marco e Roncallo Luca nelle rispettive qualità, i primi due con la società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto con la società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di 4300 tonnellate circa di rifiuti speciali – codice cer 170504 e cer 170904 - che cedevano alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro, (che si avvaleva anche della Perasso Giorgio e Roby Scavi Srl) per il conferimento e lo scarico all'impianto della società S.A.P. in Alessandria, consentendo quindi che il citato polo di destinazione finale ricevesse i suddetti rifiuti nonostante la conosciuta classificazione e certificazione (analisi chimiche della società ISMAR Srl) che imponeva lo smaltimento dei suddetti rifiuti presso una discarica autorizzata e non l'avvio all'impianto di recupero della citata impresa S.A.P s.r.l. ;

Iemma Gianluca, Furfaro Marco, Roncallo Luca, Gandini Sandro, Perasso Giorgio, e Busi Roberto, i primi tre con l'impresa S.T.I. S.r.l., il quarto titolare dell'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro, il quinto titolare di omonima impresa di autotrasporto PERASSO Giorgio ed il sesto titolare di propria impresa di autotrasporto Roby Scavi S.r.l., nelle rispettive qualità indicate, ritiravano dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA i predetti rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 4300 tonnellate e compilando e/o facendo compilare, dai propri autisti, i relativi formulari , eseguivano le fasi di trasporto (tramite n.101 viaggi e utilizzando i seguenti mezzi targati BZ393MG con rimorchio AE52936, BT335MR con rimorchio AA57554, BB442SV con rimorchio AC65822, CY353EG con rimorchio AD70175 , DB738GA con rimorchio AB17370, CV582MB con rimorchio AD61718, DG108TY con e DG109TY con rimorchio AE29379, DG632RT e CH 571 PW con rimorchio AB27717, DK 242 RM) conferendo e scaricando abusivamente all'impianto S.A.P. S.r.l. i predetti rifiuti nonostante fossero a conoscenza che si trattava di terre e rocce e/o materiali da demolizione provenienti da un sito di bonifica, privi di certificazione analitica idonea e accompagnati da formulari di trasporto ove era stata omessa l'indicazione obbligatoria che si trattava di rifiuti derivanti da sito contaminato in bonifica ;

Bonanno Valerio, con l'impresa S.A.P. S.r.l. , riceveva e faceva scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Alessandria – frazione Spinetta Marengo , via Rana zona D5 – una quantità di 4300 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504 e 170904), prodotti dalla ditta C.G.G. SpA cantiere Torre Campi di Genova e gestiti dalla società S.T.I. S.r.l. e da GANDINI Sandro, nella consapevolezza che si trattava di terre e rocce mescolate a rifiuti da

demolizione (cer 170504 – 170904) derivanti da un sito di bonifica nei cui formulari di identificazione non vi era riportata la dicitura obbligatoria come imposto dalla circolare del MinAmbiente del 11/08/2008 e senza alcuna certificazione analitica idonea ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo n.TO3418/2007 della Autotrasporti ROBY SCAVI Srl ;
Iscrizione Albo n.TO2219/s/2006 della Autotrasporti PERASSO Giorgio;
Iscrizione Albo ditta S.T.I. Srl , n.12289 del 26.09.2007 ;
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n. prot.100845 dell'11/7/2007 e n°DDAA2-214-2010 della ditta S.A.P. S.r.l.

In Genova e Alessandria , dal mese di novembre 2008 al mese di gennaio 2009 .

<u>B.2 Per i rifiuti derivanti dal sito di produzione denominato cantiere di bonifica dell'ex stabilimento SALP di Rivarolo C.se (TO)</u>

L'impresa individuale VECOLIFE, in persona del suo legale rappresentante VOLTAREL Gianni, riceveva incarico dalla società Acquafresca S.r.l. di gestire i rifiuti speciali non pericolosi per circa 1650 tonnellate – cer 170504 – derivanti dai lavori d'escavazione nel sito di bonifica denominato " stabilimento SALP " in Rivarolo C.se (TO) affinché venissero smaltiti in discarica autorizzata. La ditta VECOLIFE di VOLTAREL Gianni (ora cessata)si accordava con la S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio per conferire i predetti rifiuti presso l'impianto di quest'ultimo e non, come prescritto, in discarica autorizzata. Il trasportatore, l'impresa ROBUR S.r.l. di FERRERO Silvia e ROERO Danilo, conferiva e scaricava i rifiuti presso l'impianto della S.A.P. S.r.l., dove i rifiuti venivano accettati per la maggior parte e per una minor quantità invece inviati abusivamente, tal quali, alla discarica municipalizzata A.R.A.L. di Alessandria ; il tutto nonostante i rifiuti fossero stati certificati con destinazione obbligata in discarica e accompagnati da formulari che non recavano tutte le indicazioni relative al sito di provenienza, inquinato ed in bonifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Voltarel Gianni, titolare d'impresa individuale VECOLIFE, veniva incaricato dalla società ACQUAFRESCA Srl di gestire i rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 derivanti dai lavori di bonifica nel sito dell'ex stabilimento SALP di Rivarolo C.se (TO), rifiuti inerti quali terre e/o rocce da scavo - cer 170504 - per una quantità di circa 1650 tonnellate che, come detentore e intermediatore (fra produttore e destinatario), <u>deteneva e gestiva</u> senza titolo abilitativo e consapevole che le analisi (RdP n.AZ755 della ALCHIM S.a.s. del 15/3/2010 , RdP n.AZ755A , RdP n.BA777A del 10/3/'10 e RdP n.3000520-001 del 19/4/2010 emessi da IDROGEOLAB), dallo stesso commissionate, indicavano che il rifiuto era da destinare a smaltimento in discarica e non, come avvenuto, al recupero presso l'impianto S.A.P. S.r.l. Per lo scarico nel predetto

impianto venivano utilizzati formulari che mancavano di apposita dicitura indicante la reale provenienza dal sito inquinato e in bonifica della SALP di Rivarolo (TO), come previsto dalla Circolare Ministeriale e dalla stessa Autorizzazione del destinatario S.A.P. ;

Ferrero Silvia e Roero Danilo, la <u>prima</u> quale titolare e il <u>secondo</u> quale co -gestore di fatto della società di autotrasporti ROBUR S.r.l., <u>raccoglievano</u> e <u>trasportavano</u> i rifiuti di cui sopra, dal mese di aprile 2010 al mese di ottobre 2010, mediante n.51 viaggi (utilizzando gli autocarri targa A 557 RX, DA 659 DX, DS 145 FN, AY 385 NC, CH 902 GT, CH 901 GT, DZ 175 AR,CB 206 FE, CR 681 ZM, AD 145 FN, CR 681 LM, DS A46 FN e i rimorchi AB 43418, AB 89214, AB 64511, AC 44876, AB 68931, AB 95752, AB 43419) e li <u>scaricavano</u> abusivamente presso l'impianto di recupero della S.A.P. S.r.l. sapendo che le analisi chimiche non lo consentivano e utilizzando formulari mancanti di apposita indicazione del sito di provenienza ;

Bonanno Valerio, quale titolare dell'impianto di recupero di rifiuti denominato S.A.P. S.r.l., <u>riceveva</u> e faceva <u>scaricare</u> abusivamente i suddetti rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dal sito di bonifica ex SALP di Rivarolo C.se (TO) gestiti ed intermediati dalla VECOLIFE e dalla ROBUR S.r.l., pur essendo a conoscenza che i citati rifiuti non erano ricevibili nel proprio impianto di recupero per quanto indicato nelle analisi chimiche di Alchim e Idrogeolab (RdP n.AZ755 della ALCHIM S.a.s. del 15/3/2010 , RdP n.AZ755A , RdP n.BA777A del 10/3/'10 e RdP n.3000520-001 del 19/4/2010 emessi da IDROGEOLAB) e per il fatto che nei singoli formulari <u>mancava</u> l'indicazione obbligatoria di rifiuti derivanti da sito di bonifica, come imposto al punto C) n.9 lettera j) dell'autorizzativo della Provincia di Alessandria DDAA2-214-2010 del 28/06/2010. Inviava inoltre parte dei rifiuti – circa 109 tonnellate – alla discarica pubblica ARAL SpA di Alessandria con un falsa attribuzione del codice cer 170504 al posto del cer 191302 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/06 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare:
Iscrizione Albo n.TO1977/della ROBUR S.r.l. ;
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n.DDAA2-214-2010 del 28/06/2010 e precedente.

In Rivarolo C.se e Alessandria , dal mese di aprile 2010 al mese di ottobre 2010.

<u>B.3 Per i rifiuti derivanti dal cantiere denominato "PASSANTE FERROVIARIO" di corso Mortara in TORINO.</u>

La società S.A.P. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante BONANNO Valerio, utilizzando il proprio polo di recupero situato in Alessandria – Frazione Spinetta Marengo, ritirava dalla società Società Passante SCRL, 17800 tonnellate di terre e rocce, senza rispettare le prescrizioni autorizzative in

relazione all'obbligatorietà di ricevere i rifiuti derivanti da siti in bonifica con formulari indicanti tale specifica provenienza ed accompagnati da idonea certificazione analitica. Presso l'impianto effettuava operazioni di miscelazione dei rifiuti e, indicando un cer falso (170504) nei documenti di trasporto, li inviava abusivamente alla discarica pubblica di A.R.A.L. di Bassignana – Valenza Po (AL), determinandosi così le seguenti attività illecite :

Bonanno Valerio, con la propria impresa S.A.P. S.r.l. , caricava, trasportava e scaricava presso il proprio centro di recupero di Alessandria – frazione Spinetta Marengo , via Rana zona D5 – una quantità di 17800 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) – terre e rocce da scavo provenienti dai lavori del cantiere denominato " Società Passante SCRL Torino – corso Mortara – Passante S 27 Superiore ", senza che questi fossero debitamente accompagnati da idonea certificazione analitica e da formulari di identificazione recanti la dicitura obbligatoria prevista dalla circolare del MinAmbiente del 11/08/2008 (in relazione alla provenienza dal sito contaminato predetto). Smaltiva inoltre abusivamente 127 tonnellate dei suddetti rifiuti presso la discarica pubblica ARAL SpA di Bassignana - Valenza Po (AL) mediante la falsa indicazione del codice cer 170504 anziché il codice cer 191302 (essendo i predetti rifiuti derivanti da trattamento meccanico – vagliatura 09- di matrici derivanti da sito di bonifica come riportato nella scheda d'ingresso alla discarica pubblica) dopo che gli stessi erano stati lavorati e miscelati nel proprio impianto di Alessandria ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n. DDAA2-214-2010 della ditta S.A.P. S.r.l.

In Torino , Alessandria e provincia dal dicembre 2010 al gennaio 2011.

B.4 Per i rifiuti derivanti dal cantiere FER.GEN.CONS. SpA – area di zona Fegino in GENOVA .

La società FER.GE.CONS. S.p.A. , nella persona del suo legale rappresentante SCIUTO Mauro Angelo, nell'esecuzione di lavori di bonifica nel cantiere di Genova Fegino, produceva una quantità di 13940 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi quali terre e rocce da scavo (codice cer 170504) che, mediante l'intermediazione della ditta S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio, ed utilizzando le ditte di autotrasporto LAVAGETTI & C. S.r.l. di LAVAGETTI Claudia e LAVAGETTI Roberto ed ECO.GE S.r.l. di CAPUANA Ines, MAMONE Gino e CAVANNA Alessandro, faceva conferire e scaricare nell'impianto della S.A.P. in Alessandria – Frazione Spinetta Marengo (impianto non idoneo a ricevere i rifiuti suddetti essendo essi mancanti di certificazione analitica specifica e di un collaudo finale di regolarità tecnica), così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Sciuto Mauro Angelo, in qualità di procuratore speciale della società FER.GEN. CONS. S.p.A., produceva nel cantiere di Genova Fegino ex deposito Continentale Italiana – sito soggetto a bonifica ex DM 471/99, una quantità di 13940 tonnellate di rifiuti speciali CER 170504 che, nonostante mancanti di una specifica regolarità analitica e di collaudo, venivano conferiti e scaricati ugualmente e quindi abusivamente, tramite le ditte di autotrasporto Lavagetti & C. S.r.l. e Eco.Ge. S.r.l, nel sito della S.A.P. S.r.l. di Bonanno Valerio in Alessandria, Frazione Spinetta Marengo ;

Lavagetti Claudia e Lavagetti Roberto, la prima quale legale rappresentante e il secondo gestore di fatto dell'impresa di trasporto LAVAGETTI & C. S.r.l, ritiravano dalla FER.GEN.CONS S.p.A. i predetti rifiuti speciali non pericolosi per una quantità di 9366 tonnellate e, omettendo di indicare nei relativi formulari l'obbligatoria dicitura di provenienza da un sito di bonifica e senza analisi chimica d'accompagnamento, li trasportavano e scaricavano abusivamente, tramite con n. 293 viaggi (utilizzando i mezzi targati DM314FG con rimorchio AD14974, DR919JT con rimorchio AD61855, DR830JT con rimorchio AD29856, DM307FJ con rimorchio AB55704, DR893JT con rimorchio AC48397 , DP850BE con rimorchio AC48464 e DR783JT con rimorchio AD14849), all'impianto della S.A.P. S.r.l. di Spinetta Marengo – Alessandria, sito non idoneo ;

Capuana Ines, Mamone Gino e Cavanna Alessandro, con la società ECO.GE S.r.l. , la prima in qualità di Presidente del C.d.A., il secondo in qualità di consigliere delegato, direttore tecnico e gestore di fatto con pieni poteri sul controllo sul delegato Cavanna Alessandro ed il terzo quale delegato in materia ambientale ;
gestivano , con attività di raccolta e trasporto, i rifiuti (cer 170504) provenienti dal cantiere FER.GEN.CONS SpA di Genova, per una quantità di 4575 tonnellate e omettendo di indicare nei relativi formulari l'obbligatoria dicitura di provenienza da un sito di bonifica e senza analisi chimica d'accompagnamento, li trasportavano e scaricavano abusivamente, con 149 trasporti e facendo uso dei propri mezzi (targa CY597DN con rimorchio AD76378, BV570PF con rimorchio AC67650, DK805RM con rimorchio AE57265 e motrice CY628DN), all'impianto della S.A.P. S.r.l. di Spinetta Marengo – Alessandria, sito non idoneo ;

Bonanno Valerio, legale rappresentante della società S.A.P. S.r.l. quale intermediatore e destinatario, ritirava e faceva scaricare presso il proprio centro di recupero di Alessandria – Frazione Spinetta Marengo, via Rana zona D5 i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504), per una quantità di tonnellate 13940, prodotti dalla ditta FER.GEN.CONS. SpA e trasportati dalle imprese citate (Lavagetti & C. Srl e Ego.Ge. Srl), avendo piena consapevolezza che si trattava di terre e/o rocce derivanti da un sito di bonifica non definitivamente collaudato, che nei formulari di identificazione non vi era riportata la dicitura obbligatoria (come imposto dalla circolare del MinAmbiente del 11/08/2008), che era mancante di una adeguata certificazione analitica attestante la rispondenza alle prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio del

suo impianto. Inoltre, senza effettuare un corretto recupero di parte dei predetti rifiuti – pari a circa 181 tonnellate – li <u>smaltiva</u> abusivamente (utilizzando proprio autocarro targa DR692ZF) presso la discarica pubblica ARAL SpA di Bassignana - Valenza Po (AL) - con la falsa indicazione del codice cer 170504 anzichè il codice cer 191302 (essendo i predetti rifiuti derivanti da trattamento meccanico – vagliatura 09- di matrici derivanti da sito di bonifica come riportato nella scheda d'ingresso alla discarica pubblica) in contrasto con la reale composizione merceologica del carico essendo lo stesso derivante da processo di vagliatura e miscuglio di sabbia, terra e ghiaia quindi non più semplicemente terra e rocce classificabili con codice cer 170504;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo ditta ECO.GE Srl , n.GE/00135 del 06.05.2010 ;
Iscrizione Albo n.TO/001550 del 14/11/2008 della Lavagetti Srl.
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n. DDAA2-214-2010 della ditta S.A.P. S.r.l.

In Alessandria e provincia dal 5 gennaio 2011 al 29 febbraio marzo 2011.

<u>B.5 Per i rifiuti gestiti e prodotti dall'impianto della società S.A.P. e avviati alle discariche ARAL di Alessandria.</u>

La società S.A.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante BONANNO Valerio, produceva rifiuti speciali (circa 20.000 tonnellate), in particolare inerti (da attività di costruzione e demolizione) derivanti dalla propria attività di recupero dei quali, previa attribuzione sui documenti di trasporto di un falso codice cer (191212), gestiva, in violazione delle proprie autorizzazione provinciale, la vendita e il conferimento, anche tramite la ditta di trasporto non abilitata per quel tipo di rifiuti LAVAGETTI Claudia & C. S.r.l. di LAVAGETTI Claudia e LAVAGETTI Roberto presso la società municipalizzata A.R.A.L., così determinando le seguenti condotte illecite :

Bonanno Valerio, con l'impresa S.A.P. S.r.l. , <u>produceva</u> presso il proprio centro di recupero di Alessandria – frazione Spinetta Marengo , via Rana zona D5 – una quantità di almeno 20000 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (già provenienti anche dalla ditta FER.GEN.CONS. SpA – sito di bonifica) e, direttamente e/o mediante la ditta di autotrasporti Lavagetti Claudia & C. S.r.l. (ma anche della Autotrasporti Mino di Brescancin Beniamino & C. s.a.s. e della ditta individuale Baretta Gianfranco) li <u>smaltiva</u> abusivamente - con la falsa indicazione del codice cer 191212 anziché il codice cer 191302 e/o 190209 (essendo i predetti rifiuti derivanti da trattamento meccanico di matrici derivanti da sito di bonifica) - presso la discarica pubblica di Alessandria frazione Castelceriolo gestita dalla società ARAL S.p.A. ;

Lavagetti Claudia e Lavagetti Roberto, la prima quale legale rappresentante e il secondo quale gestore di fatto dell'impresa di trasporto Lavagetti Claudia & C. S.r.l., ritiravano dalla S.A.P. S.r.l. parte dei predetti rifiuti speciali non pericolosi, per circa 784 tonnellate e, pur non essendo abilitati al trasporto dei rifiuti codice cer 191302 e 190209, li conferivano e scaricavano ugualmente alla discarica ARAL S.p.A, in violazione all'Iscrizione Albo n.TO/001550/2008.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO/001550 del 14/11/2008 della Lavagetti Srl.
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n. DDAA2-214-2010 della ditta S.A.P. S.r.l.

In Alessandria, dal mese di gennaio 2011 al mese di dicembre 2011.

B.6 Per i rifiuti derivanti dal sito di produzione dal Cantiere BND sito in Via alla Lanterna di Genova. (già PP n.2013/8828 iscrizione 30/4/2013 DDA Torino)

La società B.N.D. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante GUIGLIA Paolo, nell'esecuzione di lavori d'escavazione nell'ambito del cantiere situato in Genova Via alla Lanterna, produceva rifiuti di terre e rocce (cer 170504) per circa 915 tonnellate da smaltirsi in discarica autorizzata. La S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio prendeva in carico i rifiuti dalla B.N.D. S.r.l. e, tramite i trasportatori PERASSO Giorgio e PERASSO Christian, smaltiva abusivamente presso il proprio impianto parte dei citati rifiuti. La restante quantità di 418 tonnellate, utilizzando un falso certificato analitico emesso dalla BIOGEST S.r.l. in persona di ZAMBELLI Loredana, veniva scaricata abusivamente presso la discarica pubblica di A.R.A.L. di Bassignana – Valenza Po (AL), così determinando le seguenti condotte illecite :

Guiglia Paolo, nella qualità di legale rappresentante della B.N.D. Srl, previo incarico dalla R.M. Recuperi Marittimi di Genova, eseguendo lo scavo di terre e rocce, produceva rifiuti speciali non pericolosi - codice cer 170504 - per una quantità di 915 tonnellate circa che, secondo analisi chimica (RdP n.12061308 del 16/7/12), avrebbe dovuto essere smaltite in discarica autorizzata, ma che invece inviava, tramite l'autotrasportatore PERASSO Christian, all'impianto di recupero della società S.A.P. S.r.l. di Bonanno Valerio impianto di Spinetta Marengo – Alessandria, sito non idoneo a riceverli ;

Perasso Christian e Perasso Giorgio il primo quale titolare e il secondo quale co-gestore di fatto della ditta di trasporti di PERASSO Christian, incaricati dalla B.N.D. Srl, raccoglievano , trasportavano e scaricavano abusivamente (dal 25 settembre 2012 al 04 ottobre 2012, mediante n. 35 viaggi ed utilizzando i propri autocarri targa BS991SH, CD994PD, CZ360VD, EC467GS, EG738GV) i predetti rifiuti all'impianto di recupero della S.A.P. S.r.l. pur essendo consapevoli dell'esistenza del certificato d'analisi (RdP n.12061308 del 16/7/12) che ne

permetteva il solo conferimento in discarica e non nel centro di recupero della S.A.P. S.r.l. ;

Bonanno Valerio e Zambelli Loredana, il primo, quale titolare dell'impianto di recupero di rifiuti denominato S.A.P. S.r.l., riceveva i suddetti rifiuti speciali non pericolosi e ne permetteva lo scarico presso il proprio impianto di recupero, anche se le terre e rocce non erano compatibili analiticamente (RdP n.12061308), superando i limiti indicati nell'atto autorizzativo della Provincia di Alessandria DDAP1-302-2012 del 05/06/2012 (punto 9 a e b) per i contaminanti di Piombo e Idrocarburi C12 e C10 e presentando un certificato analitico che ne indicava la sola ammissibilità in discarica per smaltimento e non recupero e, a sua volta , il BONANNO Valerio , conferiva abusivamente alla discarica pubblica ARAL SpA di Alessandria - frazione Castelceriolo - una parte dei suddetti rifiuti (418 tonnellate) senza averne effettuato alcun reale trattamento, con la falsa indicazione del codice cer da 170504 a cer 191212 anzichè il cer 191209 e utilizzando un falso (in relazione ai metodi di ricerca e parametri di contaminanti ricercati) certificato d'analisi emesso dalla BIOGEST S.r.l. a firma della seconda, ZAMBELLI Loredana - in qualità di responsabile della BIOGEST - che in tal modo agevolava l'illecita gestione tramite la redazione del Report n.2122207 del 05 ottobre 2012, sapendo quest'ultima che i rifiuti analizzati erano già stati conferiti e smaltiti nella discarica pubblica suddetta.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/06 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare:

Iscrizione Albo n.TO16156 del 21/10/2011 della PERASSO Christian ;
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n. DDAP1-302-2012 del 05/06/2012

In Genova e Alessandria, dal 25 settembre al 04 ottobre 2012.

Reato di cui al capo B) commesso in Alessandria e negli altri luoghi indicati. In epoca compresa tra il 2008 ed il 2012.

Capo C)
reati previsti e puniti dagli artt. 81 comma 1, 110 c.p., 260 e 256 D.Lvo n.152/06, perché,

FRANZOSI Giorgio, BONANNO Valerio, CAOVILLA Francesco Mauro, FRANZOSI Alberto, FRANZOSI Davide, FURFARO Marco, GANDINI Andrea , GANDINI Sandro, IEMMA Gianluca, SERRELI Mansueto, RONCALLO Luca, RUBERTO Francesco, ZERBINATI Laura,

nonché, limitatamente alla sola contestazione del reato di cui all'art. 256 commi 1 e 4 del D.Lvo 152/06:

BELTRAME Andrea, FERRANTE Antonino, GUARNIERI Luigi, MANGIAROTTI MAIOLI Luca, MARINI Giovanna, REBORA Enrico, REBORA Francesco, SCAGNETTI Floriana, VALLA Paolo, VOENA Luca

in concorso tra loro – nei casi e con le modalità sotto indicate - con più operazioni e/o partecipazioni sotto specificamente indicate, attraverso :
l'allestimento di mezzi d'opera sia d'escavazione e/o movimentazione rifiuti nei siti di produzione e nei siti di conferimento ;
l'allestimento di autocarri e/o mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dai luoghi di carico ai luoghi di scarico con effettuazione anche del cd " giro bolla "
la predisposizione e/o l'utilizzo di formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti recanti dati falsi ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di piani scavi ex art.186 D.Lvo 152/06 indicanti dati falsi in funzione delle condotte di gestione in deroga alla normativa dei rifiuti ma poi non effettivamente e oggettivamente realizzate in termini di tempi, luoghi e rispondenza merceologica e chimico-fisica del materiale movimentato ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di documenti di trasporto (ddt) recanti dati non veritieri sulla matrice del materiale trasportato e gestito ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di registri di scarico/scarico rifiuti recanti dati non corrispondenti al vero ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di certificati d'analisi e/o rapporti di prova analitica recanti dati falsi in ordine alla tipologia di rifiuto e/o al grado di contaminazione delle sostanze pericolose ;

e quindi con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente (nelle fasi di raccolta, trasporto, intermediazione, commercializzazione, scarico e miscelazione) una quantità di tonnellate 4145 (pari a kg. 4.145.000) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi – trattandosi di materiali e/o oggetti derivanti da attività di bonifica, di costruzione e demolizione di cantieri edili, stradali e/o ferroviari, derivanti da altri centri di trattamento rifiuti – fraudolentemente presentati e gestiti come terre e/o rocce da scavo e sottoprodotti (già materie prime secondarie);

procurandosi ciascuno un ingiusto profitto derivante dall'illecita gestione dei rifiuti e valutabile complessivamente, per il solo Gruppo Franzosi, non inferiore ad euro 40.000 (stimato dal guadagno consistente nel corrispettivo ricevuto dai vari fornitori dei rifiuti, dal risparmio delle spese non sostenute per l'evasione del tributo regionale dovuto come discarica e quelle spese che la società avrebbe dovuto affrontare per realizzare il corretto recupero ambientale con l'acquisto di terreno vegetale) e,

determinando nel concreto la realizzazione di una discarica abusiva , invece di un reale recupero ambientale, in Sale (AL) in zona " cava Viscarda " (catastalmente al Fg.44 mappali n.54, 15, 13 e 32), area a destinazione agricola ,

il tutto per una vastità territoriale di mq.241.150 pari ad ettari 21,41 e in zona ex cava di cascina Ermellino nel comune di Tortona (AL);
con conseguente modificazione abusiva dello stato dei luoghi nel periodo intercorrente dall'ottobre 2008 ad oggi, ed in particolare, con le condotte che seguono per :

FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Alberto e FRANZOSI Davide, con le società FRANZOSI CAVE CALCESTRUZZI S.p.A, FRANZOSI CAVE S.r.l.(ora conglobate nella FRANZOSI S.p.A), come destinatari dei rifiuti, nelle predette qualità e quali gestori di fatto del sito Cava Viscarda del comune di SALE (AL) e Cascina Ermellino di Tortona (AL), attraverso la collaborazione operativa del dipendente CAOVILLA Francesco Mauro ;
amministrandone in modo illecito l'attività di recupero, creavano di fatto un polo di smaltimento a vantaggio proprio e di terzi, in particolare:

permettevano di conferire e scaricare illecitamente

ai seguenti trasportatori che, per organizzazione logistica, reiterazione e quantitativi illecitamente gestiti, rispondono del presente delitto di cui all'art. 260 D.Lvo 152/06 (oltre al reato ci cui all'art. 256 D.Lvo n.152/06):

GANDINI Sandro e GANDINI Andrea, con la impresa individuale AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro e/o la società EUROSABBIE S.r.l. ;

RONCALLO Luca, FURFARO Marco e IEMMA Gianluca, con la società S.T.I. S.r.l. (ora in liquidazione) per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal cantiere di Genova Campi Corigliano denominato Torre Campi ;

nonché ai seguenti trasportatori che, per esiguità e sporadicità degli episodi che li vedono coinvolti, rispondono esclusivamente ai sensi dell'art. 256 D.Lvo 152/06

GUARNIERI Luigi con la ditta di autotrasporto CASAZZA di CASAZZA Dino & C. s.n.c. e con l'impresa TRE VALLI s.a.s., SCAGNETTI Floriana con la ditta di autotrasporto BERSCAVI S.r.l , VALLA Paolo con la ditta di autotrasporto F.LLI REBOLLINI S.R.L. e FERRANTE Antonino con la propria ditta individuale di autotrasporto ;

anche attraverso :

- ✓ *La predisposizione e l'utilizzo di false autodichiarazioni e/o relazioni tecniche di coltivazione della cava, del suo ripristino ambientale e di un idoneo piano scavi ai sensi dell'art.186 del Dlgs 152/06 , da parte di FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Alberto per il materiale da utilizzare per il recupero ambientale in cava Viscarda in Sale (AL) e Cascina Ermellino in Tortona (AL) ;*

- ✓ ***La <u>falsa attestazione</u> di ricevimento di rifiuti da parte di RUBERTO Francesco (collaborato da SERRELLI Mansueto e ZERBINATI Laura) quale titolare dell'impresa IDROTECNICA nel sito di ex cava in strada Cabannoni, <u>mentre in realtà i rifiuti speciali venivano portati e scaricati presso la cava Viscarda</u> della società FRANZOSI CAVE S.r.l. di FRANZOSI Giorgio ;***

rifiuti provenienti da cantieri e/o impianti dislocati in diversi luoghi del Piemonte e della Liguria e nello specifico provenienti dai seguenti :

<u>produttori</u> che, in assenza di un preordinato disegno organizzato e finalizzato al traffico illecito, operavano comunque in modo negligente con conseguente responsabilità esclusivamente ai sensi dell'art. 256 <u>D.Lvo 152/06</u>

VOENA Luca e BELTRAME Andrea, con la società C.G.G. S.p.A. per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 850 tonnellate circa - derivanti dal cantiere di Genova Campi Cornigliano denominato Torre Campi ;

MANGIAROTTI MAIOLI Luca, con la società ILSET S.r.l., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 1496 tonnellate – derivanti da lavori di demolizione e costruzioni di opere edilizie nel cantiere di via Quasimodo in Genova Pegli (GE) ;

REBORA Enrico, MARINI Giovanna e REBORA Francesco, con le società REBORA IMPIANTI S.p.A. e RIOMAGGIORE S.r.l. Campomorone (GE) in località Isoverde, per i rifiuti speciali non pericolosi misti – codice cer 170302, 170504 e 170904 per una quantità di 130 tonnellate ;

SCAGNETTI Floriana con la ditta di autotrasporto BER.SCAVI S.r.l per una quantità di 230 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - derivanti dal cantiere dell'Immobiliare Mutti in Tortona (AL) .

Ed in particolare , in relazione al <u>sito di produzione</u> dei rifiuti, come segue :

<u>C.1 Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in GENOVA</u> (già PP n.2013/11006 iscrizione 30/4/2013 DDA Torino)

Nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società C.G.G. S.p.A. di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, compresa la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società C.G.G. S.p.A., in persona del legale rappresentante VOENA Luca e del suo capo cantiere BELTRAME Andrea, dava esecuzione alle operazioni - anche tramite subappalto alla società S.T.I. S.r.l. di IEMMA Gianluca, FURFARO Marco e RONCALLO Luca - , utilizzando per la gestione l'apporto della ditta di autotrasporto GANDINI Sandro che, a sua volta, si avvaleva anche della F.lli

Rebollini S.r.l. di VALLA Paolo e della ditta individuale di FERRANTE Antonino.
I rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 - per una quantità di 850 tonnellate venivano conferiti e scaricati abusivamente nel sito di ex cava Ermellino della società FRANZOSI CAVE S.r.l. di FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Alberto e FRANZOSI Davide, nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto smaltibile solo in discarica e non conferibile ad un sito in ripristino ambientale a destinazione agricola come quello gestito dal FRANZOSI CAVE S.r.l., così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, Furfaro Marco e Roncallo Luca nelle rispettive qualità, i primi due con la società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto con la società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di 850 tonnellate circa di rifiuti speciali – codice cer 170504 che venivano ceduti alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro (che si avvaleva per 2 viaggi della F.lli Rebollini srl e Ferrante Antonino) per il conferimento e lo scarico nel sito della ex cava della FRANZOSI CAVE S.r.l. in zona Cascina Ermellino di Tortona (AL), nonostante fossero a conoscenza che le certificazioni analitiche (RdP della ISMAR Srl) ne avevano accertata l'incompatibilità con sito a ripristino ambientale a destinazione agricola;

Gandini Sandro, Valla Paolo e Ferrante Antonino, il primo quale titolare della autotrasporti GANDINI Sandro, che, a sua volta, si serviva delle imprese di trasporto del secondo (F.lli Rebollini Srl) e del terzo (Ferrante Antonino d.i.), ritiravano dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA e dalla S.T.I. S.r.l. i predetti rifiuti speciali non pericolosi, per una quantità di circa 850 tonnellate e senza la compilazione dei relativi formulari, mediante n. 29 trasporti e utilizzo di mezzi propri, li scaricavano presso il sito di recupero ambientale della Franzosi Cave S.r.l., per quanto non idonei in quanto provenienti da un sito di bonifica e privi di documenti di accompagnamento e di certificazione analitica e merceologica ;

Franzosi Giorgio e Franzosi Davide, con l'impresa FRANZOSI CAVE S.r.l., permettevano il conferimento e facevano scaricare presso il proprio sito di cascina Ermellino in Tortona (AL) una quantità di 850 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504), prodotti e gestiti dalla ditta C.G.G. SpA e S.T.I. S.r.l. nel cantiere Torre Campi di Genova e trasportati dalla GANDINI Sandro (che si serviva anche della F.lli Rebollini srl e Ferrante Antonino), sapendo che si trattava di rifiuti accolti senza alcun formulario di identificazione, provenienti da un sito di bonifica e mancanti di una idonea certificazione analitica di eco-compatibilità con il luogo di scarico ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Autorizzazione n.150 del comune di Tortona .

In Genova e Tortona, dal 02 al 08 ottobre 2008.

C.2 Per i rifiuti derivanti dal sito di produzione della PANFILI Albano e/o RIOMAGGIORE FRANTUMAZIONI di Genova

La GANDINI Sandro Autotrasporti , in persona di GANDINI Sandro e GANDINI Andrea, ricevevano incarico dalle società Riomaggiore Frantumazione S.r.l. e Panfili Albano S.r.l. di gestire i rifiuti derivanti da alcuni cantieri in provincia di Genova. In tale contesto, all'insaputa delle committenti suddette, il Gandini Sandro, in collaborazione con il figlio Andrea e con il socio GUARNIERI Luigi , destinava abusivamente i rifiuti speciali non pericolosi al sito di cava Viscarda, previ accordi con FRANZOSI Giorgio e FRANZOSI Davide, gestori del sito finale attraverso la società FRANZOSI CAVE S.r.l. e previo intervento di BONANNO Valerio, per conto della società S.A.P. Srl, che si prestava di attestare falsamente la ricezione non reale, ma solo " cartolare ", di una parte dei rifiuti, così determinandosi le conseguenti condotte abusive :

Gandini Sandro, Gandini Andrea e Guarnieri Luigi, nelle rispettive qualità su descritte, ritiravano e trasportavano (utilizzando propri mezzi targa BZ393MG ; targa BX537FB ; targa CE673NY , targa DN546VS, targa CE480NW, targa DM601HW, targa DN649VS , DN546VS , CE674NY, CE420NY, BX358FB, CE480NY e i mezzi del Guarnieri Luigi per n.2 viaggi) una quantità di 748 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da terre e/o rocce da scavo (cer 170504), che conferivano e scaricavano abusivamente presso il sito non autorizzato di cava Viscarda gestito dalla ditta FRANZOSI CAVE S.r.l., rifiuti che venivano classificati illecitamente come "sottoprodotto" e, in parte, all'insaputa delle società committenti RIO MAGGIORE FRANTUMAZIONI S.r.l. e PANFILI Albano, tramite formulari di identificazione – (es. n°0087549/09 del 1.3.'10 – n°0087348/09 ect) che indicavano solo "cartolarmente" la destinazione ai centri di recupero autorizzati di PINTONELLO di Voghera (PV) e S.A.P. s.r.l. di Spinetta Marengo (AL), venivano falsamente presentati come smaltiti lecitamente;

Bonanno Valerio, titolare dell'impianto di recupero di rifiuti denominato S.A.P. S.r.l. , attestava falsamente che 135 tonnellate dei suddetti rifiuti, provenienti dalla RIO MAGGIORE FRANTUMAZIONI S.r.l. e trasportate dalla GANDINI AUTOTRASPORTI – con i formulari n.0087710/09 ; n.0087809/09 ; n° n.0087810/09 n.0087811/09 tutti del 19/3/'10 , erano state conferite e scaricate al proprio impianto di recupero, mentre in realtà tali rifiuti erano stati avviati e smaltiti abusivamente presso il sito della cava Viscarda della FRANZOSI CAVE S.r.l. ;

Franzosi Giorgio e Franzosi Davide, titolari del sito della cava Viscarda facente capo alla ditta FRANZOSI CAVE S.r.l., ricevevano e facevano scaricare abusivamente i suddetti rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 e 170904 – (provenienti dagli impianti di RIO MAGGIORE FRANTUMAZIONI S.r.l. e

dalla PANFILI Albano) al trasportatore GANDINI Sandro (che si avvaleva anche del GUARNIERI Luigi per 74 tonnellate) che li utilizzavano impropriamente come inerte per il ripristino ambientale, contrariamente a quanto dichiarato nella comunicazione - ex art.186 DLGS 152/06 – datata 17/11/09 prot.393/09-AF e n°13050 depositata al comune di SALE (AL), nella consapevolezza che i rifiuti citati non erano compatibili con la destinazione urbanistica del sito finale ad uso "agricolo" per il corretto recupero ambientale.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/06 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata, di discarica abusiva o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare:

Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo n.GE0172/2007 della TRE VALLI s.a.s. di GUARNIERI Luigi & C ;
Autorizzazione D.G.C. N.76/2009 (e precedenti) al ripristino ambientale dell'Impresa Franzosi Cave S.r.l. già Franzosi Cave e Calcestruzzi SpA ;
Determinazione prot.20090036944 del 17/3/2009 alla gestione dei rifiuti ai fini del recupero della società S.A.P. S.r.l.
Piano scavi del 17 novembre 2009 prot.393/09-AF.

In Sale (AL) e provincia di Alessandria nei mesi di Febbraio / Marzo 2010.

<u>C.3 Per i rifiuti derivanti dal cantiere della metro GENOVA Dinegro in gestione alla impresa Gandini Sandro</u>

La GANDINI Sandro Autotrasporti, in persona di GANDINI Sandro , riceveva incarico dalle società SIRCE S.p.A.. di gestire i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal cantiere della metro in Genova Dinegro. Gandini Sandro, in collaborazione con il figlio Andrea , destinava abusivamente i rifiuti speciali non pericolosi al sito di cava Viscarda, previ accordi con FRANZOSI Giorgio e FRANZOSI Davide, gestori del sito finale tramite la società FRANZOSI CAVE S.r.l. e attraverso la collaborazione di RUBERTO Francesco (a sua volta in collaborazione con SERRELLI Mansueto e ZERBINATI Laura) tramite l'impresa IDROTECNICA, che si prestava ad attestare "cartolarmente" la ricezione dei rifiuti speciali non pericolosi, ricezione in realtà mai avvenuta, così delineandosi le conseguenti condotte abusive :

Gandini Sandro e Gandini Andrea, nelle rispettive qualità su descritte, <u>ritiravano e trasportavano</u> (, utilizzando propri mezzi targa DM 601 HV, DN 497 VS , EC 529 AX , DR 304 ZF, DN 882 VS, DB655XW , DN 649 VS, CY353EG,CH 149 BY CE480NW, e rispettivi rimorchi targa AB 58000 , AF59531 ,AE 20936, AE 52936, AE 52937, AD 70175, AF59533, AD46444, AC 65822, AE 20891) una quantità di 945 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi cer 170504 e cer 170904, che, all'insaputa della società committente SIRCE S.p.A., <u>conferivano e scaricavano</u> abusivamente (perché non compatibili sia come matrici che come grado di contaminazione da Idrocarburi pesanti) presso il sito non autorizzato a

riceverli di cava Viscarda della ditta FRANZOSI CAVE S.r.l., questo compilando e utilizzando formulari di identificazione (es. RFK612032/10, RFK612055/10) che indicavano "cartolarmente" la falsa destinazione al sito di "strada Cabannoni" in Tortona (AL) ;

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa individuale IDROTECNICA, rispettivamente il <u>primo</u> quale legale rappresentante, il <u>secondo</u> quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava Vidori di strada Cabannoni e la <u>terza</u> quale consulente ambientale e gestore di fatto nella Idrotecnica ;
<u>attestavano</u> falsamente che 945 tonnellate dei suddetti rifiuti, provenienti dal cantiere della metro di Genova Dinegro, gestite e trasportate dalla GANDINI AUTOTRASPORTI con formulari indicanti dati falsi (in ordine al reale destino), erano state conferite e scaricate al proprio sito di zona "strada Cabannoni" in Tortona (AL), mentre in realtà tali rifiuti al sito Idrotecnica non erano mai giunti, essendo stati avviati, con l'artifizio del " giro bolla ", presso il sito della cava Viscarda della FRANZOSI CAVE S.r.l. e quindi smaltiti abusivamente ;

Franzosi Giorgio e Franzosi Davide, titolari del sito della cava Viscarda facente capo alla ditta FRANZOSI CAVE S.r.l., <u>ricevevano</u> e facevano <u>scaricare</u> abusivamente le 945 tonnellate dei rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 e 170904 – provenienti dal cantiere metro di Genova Dinegro e trasportate da GANDINI Sandro e quindi <u>riutilizzavano</u> impropriamente i citati rifiuti come inerte per il ripristino ambientale contrariamente con quanto dichiarato nella comunicazione - ex art.186 DLGS 152/06 – datata 17/11/09 prot.393/09-AF e n°13050 depositata al comune di SALE (AL) essendo consapevoli che i materiali inerti citati non erano compatibili per il corretto recupero ambientale dell'ex cava, essendo uso "agricolo" la destinazione urbanistica finale del sito.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/06 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata, di discarica abusiva o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare:

Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Autorizzazione D.G.C. N.76/2009 (e precedenti) al ripristino ambientale dell'Impresa Franzosi Cave S.r.l. già Franzosi Cave e Calcestruzzi SpA ;
Piano scavi del 17 novembre 2009 prot.393/09-AF.

In Sale (AL) nei mesi di Gennaio e Febbraio 2011.

<u>C.4 Per il sito di recupero REBORA IMPIANTI S.P.A. e RIOMAGGIORE S.r.l. di Genova</u>

Nel cantiere edile di Campomorone (GE) località Isoverde, le società REBORA IMPIANTI S.p.A. e RIOMAGGIORE S.r.l. , in persona rispettivamente di REBORA Enrico, MARINI Giovanna e REBORA Francesco, esercitando attività di recupero con impianto mobile di frantumazione e selezione,

producevano rifiuti misti – codice cer 170302, 170504 e 170904 - per una quantità di 130 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro, previo accordo con la società FRANZOSI CAVE S.r.l. di FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Alberto e FRANZOSI Davide (che si servivano della collaborazione di CAOVILLA Mauro), smaltiva abusivamente i predetti rifiuti nel sito di ex cava Viscarda, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Rebora Enrico, Marini Giovanna e Rebora Francesco, il primo in qualità di Presidente del CdA e amministratore delegato della REBORA Impianti SpA e della RIOMAGGIORE S.r.l. , la seconda in qualità di amministratore delegato della REBORA Impianti SpA e della RIOMAGGIORE S.r.l. e il terzo in qualità di amministratore delegato e direttore tecnico della REBORA Impianti SpA e della RIOMAGGIORE S.r.l., producevano nel sito di Campomorone (GE) località Isoverde rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170302, 170904, cer 170504 - per una quantità di 130 tonnellate, privi di certificazione analitica atta a dimostrane la compatibilità con il sito di destinazione dell'ex cava Viscarda e li cedevano alla società di trasporto GANDINI Sandro che, a sua volta, li trasportava e scaricava , con propri autocarri, nel sito predetto ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, nelle rispettive qualità, previo incarico dal Gruppo Rebora per il trasporto dei suddetti rifiuti speciali destinati al recupero, ne eseguivano la gestione da Genova Isoverde - Campomorone all'ex sito di Cava Viscarda del comune di Sale (TO) della FRANZOSI CAVE S.r.l. , dove li scaricavano, pur non essendo terre e rocce da scavo idonee per il recupero ambientale e pur mancando una certificazione analitica di compatibilità con il sito di scarico ;

Franzosi Giorgio, Franzosi Alberto, Franzosi Davide e Caovilla Francesco Mauro, nelle rispettive cariche e/o funzioni sopra evidenziate, tramite la società FRANZOSI CAVE S.r.l., permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il sito di zona " ex cava Viscarda " in Sale (AL) 130 tonnellate dei suddetti rifiuti speciali non pericolosi (170302 – 170904 e 170504), disattendendo le prescrizioni imposte dalle delibere comunali n.64/2007 e n.34/07, n.22/07, ed in particolare la n.76/2009, che non permettevano per il recupero ambientale del sito di cava l' utilizzo di matrici di rifiuto e con la consapevolezza che i rifiuti sopra citati erano merceologicamente e analiticamente non idonei per essere impiegati nella cava Viscarda di Sale (AL).

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;

In Genova e Sale (AL) dal mese di maggio al mese di agosto 2011

C.5 Per i rifiuti derivanti dal cantiere della ILSET S.r.l. di Genova

La ditta ILSET S.r.l., in persona del legale rappresentante MANGIAROTTI MAIOLI Luca, nell'esecuzione di lavori di edilizia, produceva 1496 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 e cer 170904 - che, previo accordo con la ditta di trasporto GANDINI Sandro (che si serviva anche del figlio GANDINI Andrea) e con la società FRANZOSI CAVE S.r.l., in persona dei procuratori e gestori di fatto FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Alberto e FRANZOSI Davide, venivano smaltiti illegalmente presso il sito di cava Viscarda in SALE (AL) facendoli figurare " cartolarmente " quali terre e rocce da scavo mentre si trattava di rifiuti di macerie da demolizione non idonei al recupero ambientale del sito di cava, rifiuti che una volta scaricati venivano immediatamente occultati, ad opera di CAOVILLA Francesco Mauro dipendente della FRANZOSI CAVE S.r.l., mediante operazioni di miscelazione con altri inerti, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Mangiarotti Maioli Luca, quale rappresentante della ILSET Srl , produceva, nel cantiere di via Quasimodo in Genova Pegli, una quantità di circa 1496 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce miste a detriti di costruzione e demolizione) e, in accordo con il trasportatore Gandini Sandro e il gruppo Franzosi, li faceva conferire abusivamente nel sito non idoneo gestito dalla FRANZOSI CAVE S.r.l. presso la cava Viscarda di Sale (AL) in zona di ripristino ambientale, senza aver presentato alle Autorità Amministrative un preventivo ed idoneo piano scavi ex art.186 del D.Lvo 152/06 ed in mancanza della idoneità merceologica e analitica per i suddetti rifiuti che "cartolarmente " (nei DdT) venivano movimentati come terre e rocce da scavo mentre in realtà si trattava di rifiuti da demolizione e costruzione edilizia ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, ritiravano dalla ILSET Srl i predetti rifiuti speciali non pericolosi per una quantità di 1496 tonnellate e, utilizzando DdT indicanti dati falsi quanto alla reale matrice dei rifiuti, li trasportavano (utilizzando i propri mezzi , fra cui il targa DN497VS con rimorchio targa AE52936 , il targa CY352BG con rimorchio targa AE52937, il targa DB655XW con rimorchio targa AF59633, il targa DM601HW) e li scaricavano abusivamente presso il sito – non autorizzato a riceverli – della cava Viscarda in gestione alla società FRANZOSI CAVE S.r.l., in mancanza dei formulari di identificazione per ogni singolo trasporto ed utilizzando DdT dove veniva falsamente riportato come luogo di partenza il cantiere Ecofond di Bogliasco (al posto del reale luogo di carico cioè il cantiere ILSET di Genova),

Franzosi Giorgio, Franzosi Alberto, Franzosi Davide e Caovilla Mauro, il primo, il secondo e il terzo quali rappresentanti e gestori di fatto della società FRANZOSI CAVE S.r.l. avente in gestione il sito cava Viscarda, con la collaborazione del quarto, addetto all'accettazione dei carichi di materiale nonché sorvegliante di cava, ricevevano e facevano scaricare dal trasportatore GANDINI Sandro una quantità di 1496 tonnellate dei suddetti rifiuti inerti CER 170504 e 170904, ricevuti abusivamente come terre e rocce da scavo, con

l'accompagnamento di documenti di trasporto (DdT) che attestavano una falsa provenienza e classificazione e che, una volta scaricati nel sito di cava, venivano miscelati (dal Caovilla Mauro) con terreno vegetale presente per occultarne la vera natura del rifiuto,

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Delibere di Autorizzazione n.64/2007 e n.76/2009 per attività estrattiva e ripristino ambientale a favore dell'Impresa Franzosi Cave S.r.l. ;

In Sale (AL) dal mese di gennaio 2011 al mese di agosto 2011

<u>C.6 Per i rifiuti derivanti dal cantiere della BERSCAVI S.r.l. di Tortona (AL)</u>

La ditta BER.SCAVI S.r.l. , in persona del legale rappresentante SCAGNETTI Floriana, nell'esecuzione di lavori di edilizia, produceva 230 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi –cer 170904 - che, previo accordo con il destinatario FRANZOSI CAVE S.r.l. (in persona dei procuratori e gestori di fatto FRANZOSI Giorgio e FRANZOSI Alberto), venivano smaltiti illegalmente presso il sito di cava Viscarda in SALE (AL), facendoli figurare " cartolarmente " come terre e rocce da scavo mentre in realtà si trattava di rifiuti di macerie da demolizione non idonei al recupero ambientale del sito di cava ; rifiuti che una volta scaricati venivano immediatamente occultati, ad pera di CAOVILLA Francesco Mauro dipendente della FRANZOSI CAVE S.r.l., tramite miscelazione con altri inerti, così delineando le seguenti condotte illecite :

Scagnetti Floriana, in rappresentanza della società BERSCAVI S.r.l. <u>produceva</u> nel cantiere dell'immobiliare Mutti in Tortona (AL) località Molino una quantità di circa 230 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (detriti di costruzione e demolizione) - codice cer 170904 - che , previo accordo con il destinatario (FRANZOSI CAVE S.r.l.) nelle persone di Franzosi Giorgio e Franzosi Alberto, movimentava, trasportava e <u>scaricava</u> abusivamente nel sito di cava Viscarda in zona di ripristino ambientale senza redigere alcun documento di accompagnamento e de-classificando il rifiuto a terre e rocce da scavo ;

Franzosi Giorgio, Franzosi Alberto e Caovilla Mauro, il <u>primo</u> e il <u>secondo</u> quali rappresentanti e gestori di fatto della società FRANZOSI CAVE S.r.l. avente in gestione il sito cava Viscarda, con la collaborazione del <u>terzo,</u> addetto all'accettazione dei carichi di materiale nonché sorvegliante di cava, <u>ricevevano</u> e facevano <u>scaricare</u> dal trasportatore BERSCAVI S.r.l., una quantità di 230 tonnellate di rifiuti inerti - codice cer 170904 – provenienti dal cantiere della Immobiliare Mutti in Tortona (AL) che, una volta pervenuti in cava, venivano miscelati per occultare la vera natura del rifiuto (diversa da quella di "terre e rocce da scavo" falsamente attribuita);

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :

Iscrizione Albo n.TO005757 della ditta BERSCAVI Srl ;
Delibere di Autorizzazione n.64/2007 e n.76/2009 per attività estrattiva e ripristino ambientale a favore dell'Impresa Franzosi Cave S.r.l.

In Sale (AL) nel mese di agosto 2011

Reato di cui al capo C) commesso in Sale (AL) e negli altri luoghi indicati. In epoca compresa tra il 2008 ed il 2011.

-

Capo D)

reati previsti e puniti dagli artt. 81 comma 1, 110 c.p., 260 e 256 D.Lvo n.152/06, perché,

GANDINI Sandro, GANDINI Andrea, RONCALLO Luca, FURFARO Marco, IEMMA Gianluca,

nonché, limitatamente alla sola contestazione del reato di cui all'art. 256 commi 1 e 4 del D.Lvo 152/06:

BELTRAME Andrea, BUSI Roberto, CACCIABUE Pia Giuseppina, DAL CHECCO Ermenegildo, MAROTTA Michele, MARETTI Oreste, STELLA Gianpietro, VIARENGO Rinaldo, VOENA Luca,

in concorso tra loro – nei casi e con le modalità sotto indicate - con più operazioni e/o partecipazioni sotto specificamente indicate, attraverso :
l'allestimento di mezzi d'opera sia d'escavazione e/o movimentazione rifiuti nei siti di produzione e nei siti di conferimento ;
l'allestimento di autocarri e/o mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dai luoghi di carico ai luoghi di scarico con effettuazione anche del cd " giro bolla "
la predisposizione e/o l'utilizzo di formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti recanti dati falsi ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di piani scavi ex art.186 D.Lvo 152/06 indicanti dati falsi in funzione delle condotte di gestione in deroga alla normativa dei rifiuti ma poi non effettivamente e oggettivamente realizzate in termini di tempi, luoghi e rispondenza merceologica e chimico-fisica del materiale movimentato ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di documenti di trasporto (ddt) recanti dati non veritieri sulla matrice del materiale trasportato e gestito ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di registri di scarico/scarico rifiuti recanti dati non corrispondenti al vero ;

la predisposizione e/o l'utilizzo di certificati d'analisi e/o rapporti di prova analitica recanti dati falsi in ordine alla tipologia di rifiuto e/o al grado di contaminazione delle sostanze pericolose ;

e quindi con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano (nelle fasi di raccolta, trasporto, intermediazione, commercializzazione, scarico e miscelazione) abusivamente una quantità di 6300 tonnellate circa pari a kg. 6.300.000 di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi – trattandosi di materiali e/o oggetti derivanti da attività di bonifica, di costruzione e demolizione di cantieri edili, stradali e/o ferroviari, derivanti da altri centri di trattamento rifiuti – fraudolentemente presentati e gestiti come terre e/o rocce da scavo e sottoprodotti (già materie prime secondarie);

procurandosi ciascuno un ingiusto profitto derivante dall'illecita gestione dei rifiuti e valutabile complessivamente, per il solo Gandini Sandro, non inferiore ad almeno euro 127.000 (stimato dal guadagno consistente nel scaricare rifiuti i siti diversi dalla discarica autorizzata e dall'evasione dell'ecotassa) e,

determinando nel concreto, anche la realizzazione di una discarica abusiva , invece di un reale recupero ambientale, in Tortona (AL) in zona denominata "Cava Ova " (catastalmente al Fg.18 mappale n.122) area a destinazione agricola che ha comportato la conseguente modificazione abusiva dello stato dei luoghi nel periodo intercorrente dall'ottobre 2008 a tutt'oggi, ed in particolare, con le condotte che seguono per :

GANDINI Sandro, in collaborazione con il figlio Andrea, quale produttore, detentore e trasportatore di rifiuti mediante l'impresa individuale di AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro e/o la società EUROSABBIE S.r.l.,

FURFARO Marco, IEMMA Gianluca e RONCALLO Luca, mediante la società S.T.I. S.r.l. (ora in liquidazione), quali trasportatori / detentori che, per organizzazione logistica, reiterazione e quantitativi illecitamente gestiti, rispondono del presente delitto di cui all'art. 260 D. L.vo n.152/06 ;

trasportavano (con la collaborazione della ditta ROBY SCAVI di BUSI Roberto) e scaricavano abusivamente presso gli impianti dei seguenti destinatari, che non verificavano la tracciabilità documentale di eco/compatibilità per il singolo impianto da loro gestito e che, per esiguità e sporadicità degli episodi che li vedono coinvolti, rispondono esclusivamente ai sensi dell'art. 256 D. L.vo n.152/06

MARETTI Oreste, mediante l'impresa MARETTI STRADE S.r.l. di Voghera (PV), MAROTTA Michele, mediante l'impresa BIOINERTI S.r.l. in Sezzadio (AL), STELLA Gianpietro, in qualità di proprietario e gestore della cava situata in Tortona (AL) detta " cava OVA " ; DAL CHECCO Ermenegildo, mediante l'impresa ISOLTRASPORTI di DAL CHECCO Renzo & C. Snc , CACCIABUE Pia Giuseppina, mediante l'impresa CACCIABUE S.r.l. e VIARENGO Rinaldo mediante la società ECOIMPIANTI S.V.R. S.r.l.

rifiuti, nella maggior parte, derivanti dal cantiere di Genova Campi Corigliano denominato Torre Campi i cui produttori iniziali, VOENA Luca e BELTRAME Andrea mediante la società C.G.G. S.p.A., non partecipando al preordinato disegno organizzato finalizzato al traffico illecito, operavano comunque in modo negligente con conseguente responsabilità esclusivamente ai sensi dell'art. 256 D. L.vo n.152/06.

Ed in particolare , in relazione al sito di destinazione dei rifiuti, come segue :

D.1.) Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in Genova e scaricati all'impianto della società ISOLTRASPORTI snc di Isola San Antonio di Cascina Paradiso (AL) (già PP n.2013/11006 iscrizione 30/4/2013 DDA Torino)

Nel cantiere edilizio di Campi Cornigliano in Genova, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società C.G.G. S.p.A. di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società C.G.G. S.p.A., in persona del legale rappresentante VOENA Luca e del suo capo cantiere BELTRAME Andrea, dava esecuzione alle operazioni facendo ricorso, tra gli altri, alla società S.T.I. S.r.l. di IEMMA Gianluca, FURFARO Marco e RONCALLO Luca e alla ditta di autotrasporto GANDINI Sandro. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti (cer 170904), per una quantità di 528 tonnellate, venivano conferiti e scaricati abusivamente, previo accordo con il titolare DAL CHECCO Ermenegildo, all'impianto di recupero ISOLTRASPORTI S.n.c. che li ritirava e li gestiva nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto non compatibile con il centro di recupero suddetto, così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, Furfaro Marco e Roncallo Luca nelle rispettive qualità, i primi due quali società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto quali società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di 528 tonnellate circa di rifiuti speciali – codice cer 170904 – che venivano ceduti alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro, per il conferimento e lo scarico all'impianto della società ISOLTRASPORTI S.n.c. in Isola San Antonio (AL), consentendo quindi che il citato polo di destinazione finale ricevesse i suddetti rifiuti nonostante la conosciuta classificazione e certificazione (analisi chimiche della società ISMAR Srl) che imponeva lo smaltimento dei suddetti rifiuti presso una discarica autorizzata e non l'avvio all'impianto di recupero della citata impresa ISOLTRASPORTI S.n.c. ;

Gandini Sandro, quale titolare dell'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro, ritirava dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA i predetti rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 528 tonnellate e compilando e/o facendo compilare, dai propri autisti, i relativi formulari , eseguiva le fasi di trasporto (con n.15 viaggi e

utilizzando i propri mezzi) conferendo e scaricando abusivamente presso l'impianto della ISOLTRASPORTI S.n.c. i predetti rifiuti pur trattandosi di terre e rocce e/o materiali da demolizione provenienti da un sito di bonifica, con certificazione analitica non compatibile e con formulari di trasporto ove era stata omessa l'indicazione obbligatoria che si trattava di rifiuti derivanti da sito contaminato in bonifica ;

Dal Checco Ermemegildo, quale impresa ISOLTRASPORTI S.n.c., permetteva il conferimento e faceva scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Isola Sant' Antonio – cascina Paradiso (AL) – una quantità di 528 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (codice cer 170904), prodotti dalla ditta C.G.G. SpA cantiere Torre Campi di Genova e gestiti dalla società S.T.I. S.r.l. e da GANDINI Sandro,. avendo consapevolezza che si trattava di terre e rocce mescolate a rifiuti da demolizione (cer 170504 – 170904) derivanti da un sito di bonifica, nei cui formulari di identificazione non vi era riportata la dicitura obbligatoria come invece imponeva la circolare del MinAmbiente del 11/08/2008, con certificazione analitica non compatibile e in violazione alla propria Iscrizione in procedura semplificata n.313/2006, che imponeva un limite massimo di gestione non superiore a 480 tonnellate.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo ditta S.T.I. Srl , n.12289 del 26.09.2007 ;
Iscrizione n.313 del 28.04.2006 della ditta ISOLTRASPORTI S.n.c.

In Provincia di Alessandria , dal 15 al 24 luglio 2008.

D.2.) Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in Genova e scaricati all'impianto della società CACCIABUE S.r.l. di Masio (AL) (già PP n.2013/11006 iscrizione 30/4/2013 DDA Torino)

Nel cantiere edilizio di Campi Cornigliano in Genova, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società C.G.G. S.p.A. di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società C.G.G. S.p.A., in persona del legale rappresentante VOENA Luca e del suo capo cantiere BELTRAME Andrea, dava esecuzione alle operazioni facendo ricorso, tra gli altri, alla società S.T.I. S.r.l. di IEMMA Giancluca, FURFARO Marco e RONCALLO Luca e alla ditta di autotrasporto GANDINI Sandro. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti (cer 170904), per una quantità di circa 2860 tonnellate, venivano conferiti e scaricati abusivamente, previo accordo con il titolare CACCIABUE Pia Giuseppina, all'impianto di recupero della CACCIABUE S.r.l. che li ritirava e li gestiva nonostante vi fosse agli atti

certificazione analitica che indicava il rifiuto non compatibile con il centro di recupero suddetto, così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, Furfaro Marco e Roncallo Luca nelle rispettive qualità, i primi due quali società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto quali società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di 2860 tonnellate circa di rifiuti speciali (codice cer 170904) che venivano ceduti alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro, per il conferimento e lo scarico all'impianto della società CACCIABUE S.r.l. in Masio (AL), consentendo quindi che il citato polo di destinazione finale ricevesse i suddetti rifiuti nonostante la conosciuta classificazione e certificazione (analisi chimiche della società ISMAR Srl), che imponeva lo smaltimento dei suddetti rifiuti presso una discarica autorizzata e non l'avvio all'impianto di recupero della citata impresa CACCIABUE S.r.l. ;

Gandini Sandro, quale titolare dell'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro, ritirava dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA i predetti rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 2860 tonnellate e, compilando e/o facendo compilare dai propri autisti i relativi formulari , eseguiva le fasi di trasporto (tramite n.71 viaggi e utilizzando i propri mezzi) conferendo e scaricando abusivamente presso l'impianto della CACCIABUE S.r.l. i predetti rifiuti nonostante fossero a conoscenza che si trattava di terre e rocce e/o materiali da demolizione provenienti da un sito di bonifica, con certificazione analitica non compatibile e con formulari di trasporto ove era stata omessa l'indicazione obbligatoria che si trattava di rifiuti derivanti da sito contaminato in bonifica ;

Cacciabue Pia Giuseppina, con l'impresa CACCIABUE S.r.l. , permetteva il conferimento e faceva scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Masio (AL) – una quantità di circa 2860 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170904, prodotti dalla ditta C.G.G. SpA cantiere Torre Campi di Genova e gestiti dalla società S.T.I. S.r.l. e da GANDINI Sandro, pur trattandosi di terre e rocce mescolate a rifiuti da demolizione (cer 170504 – 170904) derivanti da un sito di bonifica nei cui formulari di identificazione non vi era riportata la dicitura obbligatoria come invece imponeva la circolare del MinAmbiente del 11/08/2008, certificazione analitica non compatibile ed in violazione alla propria Iscrizione in procedura semplificata n.311/2006.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo ditta S.T.I. Srl , n.12289 del 26.09.2007 ;
Iscrizione n.311/2006 della ditta CACCIABUE S.r.l.

In Provincia di Alessandria , dal 03 al 17 settembre 2008.

D.3.) Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in Genova e scaricati al sito di ex cava di Cascina OVA area agricola in Tortona (AL). (già PP n.2013/11006 iscrizione 30/4/2013 DDA Torino)

Nel cantiere edilizio di Campi Cornigliano in Genova, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società C.G.G. S.p.A. di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società C.G.G. S.p.A., in persona del legale rappresentante VOENA Luca e del suo capo cantiere BELTRAME Andrea, dava esecuzione alle operazioni facendo ricorso, tra gli altri, alla società S.T.I. S.r.l. di IEMMA Gianluca, FURFARO Marco e RONCALLO Luca e alla ditta di autotrasporto GANDINI Sandro, che a sua volta si avvaleva della ditta ROBY SCAVI S.r.l. di BUSI Roberto. Si producevano quindi rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504 e cer 170904) per una quantità di circa 1800 tonnellate che venivano conferiti e scaricati abusivamente, previo accordo con il titolare STELLA Gianpietro, al sito agricolo di ex cava estrattiva che li ritirava e li gestiva nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto non compatibile con il recupero ambientale imposto allo STELLA Gianpietro, così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Giancluca, Furfaro Marco e Roncallo Luca nelle rispettive qualità, i primi due quali società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto quali società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di 1800 tonnellate circa di rifiuti speciali – codice cer 170504 e cer 170904 – che venivano ceduti alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro, (che si avvaleva per n.2 viaggi della ditta ROBY SCAVI) per il conferimento e lo scarico al sito in recupero ambientale di cava Ova di STELLA Gianpietro in Tortona (AL), consentendo quindi che il citato sito di destinazione finale ricevesse i suddetti rifiuti nonostante la conosciuta classificazione e certificazione (analisi chimiche della società ISMAR Srl) che imponeva lo smaltimento dei suddetti rifiuti presso una discarica autorizzata e non l'avvio a ripristino ambientale come quello imposto al predetto destinatario STELLA Gianpietro ;

Iemma Giancluca, Furfaro Marco, Roncallo Luca, Gandini Sandro e Busi Roberto nelle rispettive qualità, i primi tre quali società S.T.I. S.r.l., il quarto quale titolare dell'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro che si avvaleva – per n.2 viaggi – del quinto, titolare della ditta ROBY SCAVI S.r.l., ritiravano dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA i predetti rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 1800 tonnellate e senza compilare i formulari di identificazione per il trasporto ma utilizzando falsi DDT, eseguivano rispettivamente, la S.T.I. con n.43 viaggi, la GANDINI Sandro con n.30 viaggi e la ROBY SCAVI con n.2 viaggi, conferendo e scaricando abusivamente al sito di ex cava Ova in Tortona (AL) i predetti rifiuti nonostante fossero a conoscenza che si trattava di terre e rocce e/o

materiali da demolizione provenienti da un sito di bonifica, privi di certificazione analitica idonea che li rendesse compatibili con il sito dello STELLA Gianpietro e movimentati con DDT di trasporto ove era stata omessa l'indicazione obbligatoria che si trattava di rifiuti derivanti da sito contaminato in bonifica ;

Stella Gianpietro, quale proprietario e gestore di fatto dell'ex sito di cava " Ova " in Tortona (AL) , permetteva il conferimento e faceva scaricare abusivamente presso il suddetto sito di Tortona (AL) – una quantità di circa 1800 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice (cer 170504 e cer 170904), prodotti dalla ditta C.G.G. SpA cantiere Torre Campi di Genova e gestiti dalla società S.T.I. S.r.l. e da GANDINI Sandro, avendo consapevolezza che si trattava di terre e rocce mescolate a rifiuti da demolizione (cer 170504 – 170904) derivanti da un sito di bonifica, con DDT ove non era riportata la dicitura obbligatoria come invece imponeva la circolare del MinAmbiente del 11/08/2008, privi di certificazione analitica compatibile ed in violazione alla propria D.I.A. n.242/2007 che imponeva di eseguire un ripristino ambientale con terre e rocce da scavo non classificate rifiuto.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art.256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo ditta S.T.I. Srl , n.12289 del 26.09.2007 ;
D.I.A. n.242/2007 del comune di Tortona (AL) in capo a STELLA Gianpietro.

In Provincia di Alessandria , dal 02 al 30 ottobre 2008.

D.4.) Per i rifiuti derivanti da cantiere della società Torre Campi srl di Campi Cornigliano in Genova e scaricati all'impianto della ECOIMPIANTI CRV S.r.l. di ASTI (già PP n.2013/3318 DDA Torino)

Nel cantiere edilizio di Campi Cornigliano in Genova, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società C.G.G. S.p.A. di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società C.G.G. S.p.A., in persona del legale rappresentante VOENA Luca e del suo capo cantiere BELTRAME Andrea, dava esecuzione alle operazioni facendo ricorso, tra gli altri, alla società S.T.I. S.r.l. di IEMMA Gianluca, FURFARO Marco e RONCALLO Luca e alla ditta di autotrasporto GANDINI Sandro. I rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) per una quantità di circa 150 tonnellate, venivano conferiti e scaricati abusivamente, previo accordo con il titolare VIARENGO Rinaldo, all'impianto di recupero ECOIMPIANTI C.R.V. S.r.l. che li ritirava e li gestiva nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto non compatibile con il centro di recupero suddetto, così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, Furfaro Marco e Roncallo Luca nelle rispettive qualità, i primi due quali società C.G.G., il terzo, quarto e il

***quinto** quali società S.T.I. S.r.l., **producevano** nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di 150 tonnellate circa di rifiuti speciali (codice cer 170904) che venivano **ceduti** alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro per il **conferimento** e lo **scarico** nell'impianto sito in Asti della società ECOMPIANTI C.R.V. S.r.l., nonostante che le certificazioni analitiche (RdP della ISMAR Srl) rivelassero la non compatibilità del materiale con un corretta attività di recupero, essendo la Ecoimpianti Crv Srl mancante di specifica autorizzazione ambientale ;*

*Gandini Sandro, in qualità di titolare della autotrasporti GANDINI Sandro, **ritirava** dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA e dalla S.T.I. S.r.l. i predetti rifiuti speciali non pericolosi, per una quantità di circa 150 tonnellate, e, con i propri mezzi, li **scaricava** abusivamente, pur trattandosi di rifiuti non idonei ad essere scaricati al sito di recupero semplificato dalla Ecoimpianti CRV S.r.l. in quanto provenienti da un sito di bonifica e privi di documenti di accompagnamento e di certificazione analitica e merceologica di conformità rispetto al destino reale;*

*Viarengo Rinaldo, in qualità di legale rappresentante della società ECOIMPIANTI C.R.V. S.r.l., **permetteva il conferimento** e **faceva scaricare** presso il proprio sito di Asti, mancante di specifica autorizzazione ambientale, una quantità di 150 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) prodotti e gestiti dalla ditta C.G.G. SpA e S.T.I. S.r.l. nel cantiere Torre Campi di Genova e trasportati dalla GANDINI Sandro, senza accertarsi che i rifiuti fossero idonei al recupero in regime semplificato, conoscendo invece trattarsi di rifiuto proveniente da un sito di bonifica e mancante di una idonea certificazione analitica di eco-compatibilità con il luogo di scarico di loro gestione ;*

In Asti il 13 e 14 luglio 2009.

D.5.)Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in Genova e scaricati all'impianto della società BIOINERTI S.r.l. di Sezzadio (AL)

Nel cantiere edilizio di Campi Cornigliano in Genova, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società C.G.G. S.p.A. di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società C.G.G. S.p.A., in persona del legale rappresentante VOENA Luca e del suo capo cantiere BELTRAME Andrea, dava esecuzione alle operazioni facendo ricorso, tra gli altri, alla società S.T.I. S.r.l. di IEMMA Gianluca, FURFARO Marco e RONCALLO Luca e alla ditta di autotrasporto GANDINI Sandro. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti (cer 170904), per una quantità di circa 700 tonnellate, venivano conferiti e scaricati abusivamente, previo accordo con il titolare MAROTTA Michele, all'impianto di recupero BIOINERTI S.r.l., che li ritirava e li gestiva nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che

indicava il rifiuto non compatibile con il centro di recupero suddetto, così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, Furfaro Marco e Roncallo Luca nelle rispettive qualità, i primi due quali società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto quali società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di circa 700 tonnellate di rifiuti speciali (codice cer 170904) che venivano ceduti alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro, per il conferimento e lo scarico all'impianto della società BIOINERTI S.r.l. in Sezzadio (AL), consentendo quindi che il citato polo di destinazione finale ricevesse i suddetti rifiuti nonostante la conosciuta classificazione e certificazione (analisi chimiche della società ISMAR Srl) che imponeva lo smaltimento dei suddetti rifiuti presso una discarica autorizzata e non l'avvio all'impianto di recupero della citata impresa BIOINERTI S.r.l. ;

Gandini Sandro, quale titolare dell'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro, ritirava dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA i predetti rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 700 tonnellate e compilando e/o facendo compilare, dai propri autisti, i relativi formulari , eseguiva le fasi di trasporto (con n.27 viaggi e utilizzando i propri mezzi) conferendo e scaricando abusivamente all'impianto della BIOINERTI S.r.l.. i predetti rifiuti nonostante fosse a conoscenza che si trattava di terre e rocce e/o materiali da demolizione provenienti da un sito di bonifica, privi di certificazione analitica di compatibilità e con formulari di trasporto ove era stata omessa l'indicazione obbligatoria che si trattava di rifiuti derivanti da sito contaminato in bonifica ;

Marotta Michele, con l'impresa BIOINERTI S.r.l., permetteva il conferimento e faceva scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Sezzadio (AL) – una quantità di circa 700 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (codice cer 170904), prodotti dalla ditta C.G.G. SpA cantiere Torre Campi di Genova e gestiti dalla società S.T.I. S.r.l. e da GANDINI Sandro, pur trattandosi di terre e rocce mescolate a rifiuti da demolizione (cer 170504 – 170904) derivanti da un sito di bonifica, con formulari di identificazione privi di dicitura obbligatoria come invece imponeva la circolare del MinAmbiente del 11/08/2008, senza alcuna certificazione analitica di compatibilità e in violazione al punto 6 della propria Iscrizione in procedura semplificata n.333/2009.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo ditta S.T.I. Srl , n.12289 del 26.09.2007 ;
Iscrizione n.333/2009 della ditta BIOINERTI S.r.l.

In Provincia di Alessandria , dal 2 al 9 settembre 2009.

D.6.) Per i rifiuti derivanti dal cantiere di Voghera della GANDINI AUTOTRASPORTI e gestiti dalla MARETTI STRADE S.r.l. con impianto mobile non autorizzato.

Nel sito di Voghera (PV) la MARETTI STRADE S.r.l., in persona del suo legale rappresentante MARETTI Oreste, produceva circa 300 tonnellate di rifiuti inerti e, unitamente a GANDINI Sandro e GANDINI Andrea, eseguiva sugli stessi operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile non autorizzato. Con falsa compilazione di DDT (documenti di trasporto), ne attestavano una classificazione a sottoprodotto che veniva venduto e conferito in GAVI (AL) alla società GAVI ESCAVAZIONI S.n.c., con conseguente abusivo smaltimento, determinandosi così le seguenti condotte :

Gandini Sandro, Gandini Andrea e Maretti Oreste, il primo e il secondo quali società EUROSABBIE e GANDINI SANDRO AUTOTRASPORTI e il terzo quale legale rappresentante della MARETTI STRADE S.r.l., ritiravano, trasportavano, e/o comunque gestivano la quantità di 300 tonnellate di rifiuto inerte, dichiarandolo impropriamente come <frantumato> dopo aver utilizzando un impianto mobile non autorizzato, rifiuto che veniva conferito abusivamente, mediante la predisposizione e/o l'uso di DdT (documenti di trasporto emessi dalla EUROSABBIE S.r.l. e/o MARETTI STRADE S.r.l.) mancanti dei dati reali sulla matrice del materiale trasportato, alla GAVI ESCAVAZIONI S.n.c., così traendo in inganno quest'ultima società che di fatto ne curava il riutilizzo .

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/06 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata e/o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare quella dell' Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;

In Voghera (PV) e Gavi (AL) dal 16 al 18 luglio 2011.

Reato di cui al capo D) commesso in Alessandria e provincia e negli altri luoghi indicati. In epoca compresa tra il 2008 ed il 2011.

Capo E
(comprende anche il PP 805/2013/DDA/TO/mod.21)

reati previsti e puniti dagli artt. 81 comma 1, 110 c.p., 260 e 256 D.Lvo n.152/06, perché,

BUSI Ugo, BUSI Daniela, FURFARO Marco, GANDINI Andrea, GANDINI Sandro, IEMMA Gianluca , PERASSO Giorgio e RONCALLO Luca

nonché, limitatamente alla sola contestazione del reato di cui all'art. 256 commi 1 e 4 del D.Lvo 152/06 :

BELTRAME Andrea,BORELLA Paolo, BORELLA Stefano,BUSI Roberto, DAMIOLI Angelo,DE VINCENZI Giorgio,EMANUELLI SIMONCINI Luca Marco, EMANUELLI SIMONCINI Maurizio, GUARNIERI Luigi, MUSSO Andrea, MUSSO Giulio, NOVELLA Andrea, NOVELLA Enrico, PANFILI Luca, PANFILI Pietro, PICCARDO Carlo, REBORA Maurizio, REBORA Gabriele, SANTALUCIA Antonio, SCANDELLA Paolo, TOLENTINO Franco, VOENA Luca, ZAFFIRI Daniele e ZAFFIRI Giorgio,

in concorso tra loro – nei casi e con le modalità sotto indicate - con più operazioni e/o partecipazioni sotto specificamente indicate, attraverso :
l'allestimento di mezzi d'opera sia d'escavazione e/o movimentazione rifiuti nei siti di produzione e nei siti di conferimento ;
l'allestimento di autocarri e/o mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dai luoghi di carico ai luoghi di scarico con effettuazione anche del cd " giro bolla "
la predisposizione e/o l'utilizzo di formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti recanti dati falsi ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di piani scavi ex art.186 D.Lvo 152/06 indicanti dati falsi in funzione delle condotte di gestione in deroga alla normativa dei rifiuti ma poi non effettivamente e oggettivamente realizzate in termini di tempi, luoghi e rispondenza merceologica e chimico-fisica del materiale movimentato ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di documenti di trasporto (ddt) recanti dati non veritieri sulla matrice del materiale trasportato e gestito ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di registri di scarico/scarico rifiuti recanti dati non corrispondenti al vero ;
la predisposizione e/o l'utilizzo di certificati d'analisi e/o rapporti di prova analitica recanti dati falsi in ordine alla tipologia di rifiuto e/o al grado di contaminazione delle sostanze pericolose ;

e quindi con allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano (nelle fasi di raccolta, trasporto, intermediazione, commercializzazione, scarico e miscelazione) abusivamente una quantità di circa 54.150 tonnellate (kg.54.150.000) di rifiuti speciali non pericolosi – trattandosi di materiali e/o oggetti derivanti da attività di bonifica, di costruzione e demolizione di cantieri edili, stradali e/o ferroviari, derivanti da altri centri di trattamento rifiuti – fraudolentemente presentati e gestiti come aggregati riciclati, terre e/o rocce da scavo e sottoprodotti (già materie prime secondarie);

procurandosi ciascuno un ingiusto profitto derivante dall'illecita gestione dei rifiuti e valutabile complessivamente, per la sola impresa individuale BUSI Ugo, non inferiore a euro 530.000 circa, rapportabile al fatturato e all'evasione della ecotassa ;

nel periodo intercorrente dal novembre 2008 al dicembre 2012, ed in particolare,con le condotte che seguono per :

BUSI Ugo e BUSI Daniela, con l'impresa individuale denominata BUSI Ugo, come intermediari e soprattutto come <u>destinatari dei rifiuti,</u> nelle predette qualità e quali gestori di fatto del <u>centro di recupero rifiuti ubicato in</u>

Alessandria , frazione Castelceriolo, Via JFK 520, NCT foglio 184, mappali 16-17 -18-19-20-21-104-142-143-146-148-149-151-152- terreni di loro proprietà, amministrandone in modo illecito l'attività di recupero, creavano di fatto un polo di smaltimento a vantaggio proprio e di terzi, in particolare:

permettevano di conferire e scaricare illecitamente

ai seguenti trasportatori che, per organizzazione logistica, reiterazione e quantitativi illecitamente gestiti, rispondono del presente delitto di cui all'art. 260 D.Lvo 152/06 (oltre al reato ci cui all'art. 256 D.Lvo n.152/06) :

GANDINI Sandro e GANDINI Andrea, con la impresa individuale AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro ;PERASSO Giorgio con l'impresa individuale di autotrasporto PERASSO Giorgio ; RONCALLO Luca, FURFARO Marco e IEMMA Gianluca, con la S.T.I. S.r.l. (ora in liquidazione) con sede in Genova via Nino Bixio n.5/3,

nonché ai seguenti trasportatori che, per esiguità e sporadicità degli episodi che li vedono coinvolti, rispondono esclusivamente ai sensi dell'art. 256 D.Lvo 152/06

REBORA Gabriele e REBORA Maurizio con la società M.REBORA MAURIZIO & C. s.a.s. , GUARNIERI Luigi con l'impresa AUTOTRASPORTI TRE VALLI s.a.s., BUSI Roberto con l'impresa ROBY SCAVI S.r.l. ,

anche attraverso :

- ✓ ***il ruolo di intermediazione degli precitati BUSI Ugo , BUSI Daniela e GANDINI Sandro ;***
- ✓ ***la predisposizione e l'utilizzo, quando necessario e su commissione del GANDINI Sandro, di false analisi chimiche del laboratorio BIOGEST S.r.l. predisposte da GOBBO Carlo e da ZAMBELLI Loredana, quest'ultimo come responsabile del laboratorio;***
- ✓ ***La predisposizione e l'utilizzo di false relazioni tecniche e schede annesse, per operare in regime ordinario - D.lgs 152/06 - da parte del BUSI Ugo , questo per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti ubicato in Alessandria , frazione Castelceriolo, Via JFK 520;***

rifiuti provenienti da cantieri e/o impianti dislocati in diversi luoghi del Piemonte e della Liguria e nello specifico provenienti dai seguenti

produttori – gestori, imputati del presente reato di cui all'art. 260 D.Lvo 152/06 (oltre al reato ci cui all'art. 256 D.Lvo n.152/06) per organizzazione, struttura e reiterazione delle condotte:

RONCALLO Luca, FURFARO Marco e IEMMA Gianluca, con la della S.T.I. S.r.l. (ora in liquidazione) con sede in Genova via Nino Bixio n.5/3 per i 2662 metri cubi , pari a circa 4000 tonnellate, derivanti dal cantiere C.G.G. S.p.A. di Campi Cornigliano Genova ;

nonché dai seguenti produttori che, in assenza di un preordinato disegno organizzato e finalizzato al traffico illecito, operavano comunque in modo negligente con conseguente responsabilità esclusivamente ai sensi dell'art. 256 D.Lvo 152/06

VOENA Luca e BELTRAME Andrea, con la società C.G.G. S.p.A. e per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a circa 4000 tonnellate - derivanti dal cantiere di Genova Campi Cornigliano, dove erano in atto lavori di riqualificazione edilizia ;

DE VINCENZI Giorgio, con la ditta DE VINCENZI Agostino S.r.l. , per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 5200 tonnellate circa – derivanti dal loro impianto di recupero ubicato in Rapallo (Ge) ;

EMANUELLI SIMONCINI Luca Marco e EMANUELLI SIMONCINI Natale, con l'impresa EMANUELLI SIMONCINI Luca Marco & EMANUELLI SIMONCINI Natale S.n.c., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 1330 tonnellate circa – derivanti dal loro impianto di selezione ubicato in Genova via Bari ;

PICCARDO Carlo, con la società PICCARDO S.r.l. , per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 2450 tonnellate circa – derivanti dal proprio impianto di recupero ubicato in Genova via Sampierdarena (Ge) ;

TOLENTINO Franco, con la società PAVIMENTAL S.p.A., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 367 tonnellate circa – derivanti dal cantiere autostradale A10 fra Genova e Savona ;

SANTALUCIA Antonio, con l'impresa COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA, per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 320 tonnellate circa - derivanti dai cantieri autostradali dell'A10 in Genova ;

ZAFFIRI Daniele e ZAFFIRI Giorgio con la società COSME S.r.l., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 241 tonnellate circa - derivanti dal cantiere di via Piacenza a Genova Molassana ;

NOVELLA Andrea e NOVELLA Enrico, con la società EDILQUINTO S.r.l., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 3200 tonnellate circa – derivanti dal loro impianto di selezione ubicato in Genova via F.M. Ruzza;

SCANDELLA Paolo, con la società BIESSE S.r.l. , per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 693 tonnellate circa – derivanti dal proprio impianto di recupero ubicato in Serra Riccò (Ge) ;

MUSSO Andrea e MUSSO Giulio, con lasocietà SIRCE S.p.A. , per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 1300 tonnellate circa – derivanti da lavori di demolizione e costruzioni di opere edilizie dei cantieri di Genova Fegino, Genova Molassa ;

PANFILI Luca e PANFILI Pietro, con la ditta individuale PANFILI Albano, per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 2430 tonnellate circa – derivanti dal loro impianto di selezione ubicato in Genova via Adamoli ;

BORELLA Paolo e BORELLA Stefano , con l'impresa SAN DESIDERIO S.n.c., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 3800 tonnellate circa – derivanti dal loro impianto di selezione ubicato in Genova via Brigata Salerno ;

DAMIOLI Angelo, con la società SEMAT S.p.A., per i rifiuti speciali non pericolosi – pari a 124 tonnellate circa - derivanti dal cantiere di Genova Cornigliano area ILVA ;

Ed in particolare , in relazione al sito di produzione dei rifiuti, come segue :

<u>E.1.) Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in GENOVA</u> (già PP n.805/2013 iscrizione DDA Torino)

Nel cantiere edilizio di Campi Cornigliano in Genova, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società C.G.G. S.p.A. di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società C.G.G. S.p.A., in persona del legale rappresentante VOENA Luca e del suo capo cantiere BELTRAME Andrea, dava esecuzione alle operazioni facendo ricorso, tra gli altri, alla società S.T.I. S.r.l. di IEMMA Gianluca, FURFARO Marco e RONCALLO Luca e alla ditta di autotrasporto GANDINI Sandro. I rifiuti speciali non pericolosi – cer 170904 - per una quantità di circa 4000 tonnellate venivano conferiti e scaricati abusivamente, con il contributo degli autotrasportatori PERASSO Giorgio e BUSI Roberto, al centro di recupero dell'impresa individuale di BUSI Ugo e BUSI Daniela, nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto come smaltibile in discarica e non conferibile ad un centro di recupero come quello in oggetto, così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, Furfaro Marco e Roncallo Luca nelle rispettive qualità, i primi <u>due quali</u> società C.G.G., il <u>terzo</u>, <u>quarto</u> e il <u>quinto</u> quali società S.T.I. S.r.l., <u>producevano</u> nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di 4000 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 – che <u>cedevano</u> alla ditta di autotrasporto

Gandini Sandro, (che si avvaleva anche della impresa di Perasso Giorgio e della Roby Scavi Srl) per il conferimento e lo scarico presso l'impianto dell'impresa BUSI Ugo in Alessandria, consentendo quindi che il citato polo di destinazione finale ricevesse i suddetti rifiuti nonostante la conosciuta classificazione e certificazione (analisi chimiche della società ISMAR Srl) che comportava la necessità di smaltimento dei suddetti rifiuti presso una discarica autorizzata e non l'avvio all'impianto di recupero della citata impresa individuale BUSI Ugo;

Iemma Gianluca, Furfaro Marco, Roncallo Luca, Gandini Sandro, Perasso Giorgio, e Busi Roberto, i primi tre quali responsabili dell'impresa S.T.I. S.r.l. il quarto titolare dell'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro, il quinto titolare di omonima impresa di autotrasporto PERASSO Giorgio ed il sesto titolare di propria impresa di autotrasporto Roby Scavi S.r.l., nelle rispettive qualità su indicate, ritiravano dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA i predetti rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 4000 tonnellate e compilando e/o facendo compilare dai propri autisti i relativi formulari, eseguivano le fasi di trasporto (con n. 71 viaggi su propri autocarri) conferendo e scaricando abusivamente presso l'impianto di BUSI Ugo i predetti rifiuti, nonostante si trattasse di terre e rocce e/o materiali da demolizione provenienti da un sito di bonifica, privi di certificazione analitica di compatibilità e accompagnati da formulari di trasporto ove era stata omessa l'indicazione obbligatoria che si trattava di rifiuti derivanti da sito contaminato in bonifica ;

Busi Ugo e Busi Daniela, quali responsabili dell'impresa individuale BUSI Ugo, ricevevano e facevano scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Alessandria – frazione Castelceriolo – una quantità di circa 4000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904), prodotti dalla ditta C.G.G. SpA cantiere Torre Campi di Genova e gestiti dalla società S.T.I. S.r.l. e da GANDINI Sandro,. Pur trattandosi di rifiuti derivanti da lavori di demolizione (cer 170904) e da un sito di bonifica, accompagnati da formulari di identificazione ove non era riportata la dicitura obbligatoria come invece imponeva la circolare del MinAmbiente del 11/08/2008 e senza alcuna certificazione analitica di compatibilità ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo n.TO3418/2007 della Autotrasporti ROBY SCAVI Srl ;
Iscrizione Albo n.TO2219/s/2006 della Autotrasporti PERASSO Giorgio;
Iscrizione Albo ditta S.T.I. Srl , n.12289 del 26.09.2007 ;
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n. prot.351/2010 in Iscrizione semplificata.

In Genova e Alessandria , dal 17 luglio 2008 al 06 ottobre 2008.

E.2.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di recupero DE VINCENZI Agostino S.r.l. di Rapallo (Ge).

Nell'anno 2011 il centro di recupero rifiuti inerti della società DE VINCENZI Agostino S.r.l., in persona del legale rappresentante DE VINCENZI Giorgio, produceva rifiuti misti – codice cer 170904 - per una quantità circa 5200 tonnellate che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro, che a sua volta si avvaleva del figlio GANDINI Andrea, per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro, previo accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela , smaltiva i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale e quindi il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

De Vincenzi Giorgio, in qualità di amministratore della DE VINCENZI Agostino S.r.l., produceva una quantità di circa 5200 tonnellate di rifiuti inerti – codice cer 170904 - che cedeva illecitamente, perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero (dove non erano ammessi rifiuti mancanti di certificazione analitica);

Gandini Sandro e Gandini Andrea, il primo in qualità di legale rappresentante dell' omonima impresa e il secondo in qualità di gestore di fatto, previo incarico dalla De Vincenzi Agostino S.r.l. per curare il trasporto dei suddetti rifiuti speciali destinati al recupero, ne effettuavano il trasporto da Rapallo (Ge) ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove scaricavano circa 5200 tonnellate nell'arco dell'intero anno 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità, così da scaricarli illecitamente, in accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela, nel loro impianto di frazione Castelceriolo di Alessandria ;

Busi Ugo e Busi Daniela, quali responsabili dell'impresa individuale BUSI Ugo, ricevevano e facevano scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Alessandria – frazione Castelceriolo – i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) derivanti dalla DE VINCENZI Agostino S.r.l. e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione -, ad essere ritirati presso l'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo ed oggettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :

All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria nell'anno 2011

E.3.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di recupero dell'impresa EMANUELLI SIMONCINI Natale S.n.c. di EMANUELLI Luca Marco & EMANUELLI Maurizio sita in Genova.

Nell'anno 2011 il centro di recupero rifiuti inerti della società EMANUELLI SIMONCINI Natale S.n.c., in persona dei legali rappresentanti EMANUELLI SIMONCINI Luca Marco e EMANUELLI SIMONCINI Maurizio, produceva rifiuti misti – codice cer 170302 e cer 170904 - per una quantità circa 1330 tonnellate che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro (che si avvaleva del figlio GANDINI Andrea e dell'impresa di autotrasporto TRE VALLI S.a.s. di GUARNIERI Luigi, ARMANINO Andrea e CASAZZA Dino) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. L'intermediario/trasportatore GANDINI Sandro, insieme con il figlio Andrea, previo accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela, smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale e quindi il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Emanuelli Simoncini Luca Marco e Emanuelli Simoncini Maurizio, in qualità di soci amministratori e gestori di fatto della EMANUELLI SIMONCINI Natale S.n.c., producevano una quantità di circa 1330 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer170302 e codice cer170904 - che cedevano illecitamente, perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero (dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica) ;

Gandini Sandro, Gandini Andrea, Guarnieri Lugi, Armanino Andrea e Casazza Dino, il primo e il secondo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla EMANUELLI SIMONCINI Natale S.n.c., relativo al trasporto di 1330 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170302 e cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto e, cedendo parte dei trasporti alla società TRE VALLI S.a.s. (non abilitata al trasporto dei rifiuti in conto terzi) del terzo, del quarto e del quinto ; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, eseguendone il conferimento nell'arco dell'interno anno 2011, senza premunirsi

di adeguata certificazione analitica di conformità, scaricandoli illecitamente, in accordo con il BUSI Ugo e BUSI Daniela, nell'impianto di frazione Castelceriolo di Alessandria ;

Busi Ugo e Busi Daniela, quali responsabili dell'impresa individuale BUSI Ugo, ricevevano e facevano scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Alessandria – frazione Castelceriolo – i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer170302 e cer170904) derivanti dalla EMANUELLI SIMONCINI Natale S.n.c., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, con l'ausilio della società TRE VALLI S.a.s., in violazione alla determina provinciale n.351/2010; essendo consapevoli che i rifiuti citati non erano idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo ed oggettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria nell'anno 2011.

E.4.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di recupero della ditta PANFILI Albano situato in Genova.

L'impresa PANFILI Albano, in persona dei legali rappresentanti PANFILI Luca e PANFILI Pietro, produceva rifiuti misti –cer170302 e cer170904 - per una quantità circa 2430 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro (che si avvaleva del figlio GANDINI Andrea) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela, smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Panfili Luca e Panfili Pietro, in qualità di legali rappresentanti della PANFILI Albano, producevano una quantità di circa 2430 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer170302 e cer170904 - che cedevano illecitamente, perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito

dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla PANFILI Albano per il trasporto di 2430 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer170302 e cer170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi, da gennaio a ottobre, dell' anno 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;

Busi Ugo e Busi Daniela, mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer170302 e cer 170904) derivanti dalla PANFILI Albano, intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione della determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nel loro impianto ed essere così avviati ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di gennaio al mese di ottobre dell'anno 2011.

E.5.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di recupero dell'impresa PICCARDO S.r.l. situato in Genova.

La società PICCARDO S.r.l., in persona del legale rappresentante PICCARDO Carlo, produceva rifiuti misti –cer 170904 - per una quantità circa 2450 tonnellate che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro (che si avvaleva del figlio GANDINI Andrea) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela, smaltivano i predetti rifiuti nel nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che

questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Piccardo Carlo, in qualità di legale rappresentante della PICCARDO S.r.l., produceva una quantità di circa 2450 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - che cedeva illecitamente, poiché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla PICCARDO S.r.l. per il trasporto di 2450 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi, da febbraio ad agosto del 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;

Busi Ugo e Busi Daniela, mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) derivanti dalla PICCARDO S.r.l., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione della determina provinciale n.351/2010; pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di febbraio al mese di agosto dell'anno 2011.

E.6.) Per i rifiuti derivanti dal cantiere autostradale in A10 (tratta – Genova – Savona) della società PAVIMENTAL S.p.A.

La società PAVIMENTAL S.p.A., in persona del legale rappresentante TOLENTINO Franco, nel cantiere autostradale della A10 produceva rifiuti da costruzione e demolizioni – codice cer 170904 - per una quantità circa 367 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro (che si avvaleva del figlio GANDINI Andrea) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela, smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Tolentino Franco, in qualità di legale rappresentante della PAVIMENTAL S.r.l., produceva una quantità di circa 367 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - che cedeva illecitamente, poiché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla PAVIMENTAL S.p.A. per il trasporto di 367 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco del mese di maggio 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;

Busi Ugo e Busi Daniela, mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la secondo quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) derivanti dalla PAVIMENTAL S.p.A., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione della determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di febbraio nel mese di maggio dell'anno 2011.

E.7.) Per i rifiuti derivanti dal cantiere autostradale in A10 (tratta Genova Pegli e Aeroporto) della società COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA

La società COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA, in persona del legale rappresentante SANTALUCIA Antonio, nel cantiere autostradale della A10 produceva rifiuti da costruzione e demolizioni – codice cer 170904 - per una quantità circa 320 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro (che si avvaleva del figlio GANDINI Andrea) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela, smaltivano i predetti rifiuti nel nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Santalucia Antonio, in qualità di legale rappresentante della COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA, produceva una quantità di circa 320 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - che cedeva illecitamente, poiché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla COSTRUZIONE CAV. ANTONIO SANTALUCIA per il trasporto di 320 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi da maggio ad agosto 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;

Busi Ugo e Busi Daniela, mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-

gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) derivanti dalla COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA, intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.351/2010; pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di maggio al mese di agosto dell'anno 2011.

E.8.) Per i rifiuti derivanti dal cantiere di Genova Molassana, via Piacenza della società COSME S.r.l.

La società COSME S.r.l., in persona dei legali rappresentanti ZAFFIRI Daniele e ZAFFIRI Giorgio, nel cantiere edilizio di Genova Molassa via Piacenza producevano rifiuti da costruzione e demolizioni – codice cer 170302 e codice cer 170904 - per una quantità circa 241 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro (che si avvaleva del figlio GANDINI Andrea) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela, smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Zaffiri Daniele e Zaffiri Giorgio, in qualità di legali rappresentanti della COSME S.r.l., producevano una quantità di circa 241 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi - codice cer 170302 e cer 170904 - che cedevano illecitamente, poiché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, il <u>primo</u> in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il <u>secondo</u> in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla COSME S.r.l. per il trasporto di 241 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer170302 e cer170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi da maggio ad agosto 2011, senza munirsi di adeguata certificazione analitica di conformità ;

Busi Ugo e Busi Daniela, mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il <u>primo</u> quale legale rappresentante e la <u>seconda</u> quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;
<u>permettevano il conferimento</u> e facevano <u>scaricare</u> abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi codice cer170302 e codice cer 170904 derivanti dalla COSME S.r.l., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.351/2010; pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di maggio al mese di agosto dell'anno 2011.

E.9.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di selezione della società EDILQUINTO S.r.l. situato in Genova.

La società EDILQUINTO S.r.l., in persona dei sui legali rappresentanti NOVELLA Andrea e NOVELLA Enrico, produceva rifiuti misti – cer 170904 - per una quantità circa 3200 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro (che si avvaleva del figlio GANDINI Andrea) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela , smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in

violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Novella Andrea e Novella Enrico, in qualità di legali rappresentanti della ditta EDILQUINTO S.r.l., producevano una quantità di circa 3200 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - che cedevano illecitamente, perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla EDILQUINTO S.r.l. per il trasporto di 3200 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi, da giugno a settembre dell' anno 2011, senza munirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;

Busi Ugo e Busi Daniela, con l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) derivanti dalla EDILQUINTO S.r.l., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione della determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di giugno al mese di settembre dell'anno 2011.

E.10.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di recupero della ditta BIESSE S.r.l. situato in Serra Riccò (Ge).

La società BIESSE S.r.l., in persona del legale rappresentante SCANDELLA Paolo, produceva rifiuti misti –cer170302 e cer170904 - per una quantità circa 693 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro (che si avvaleva del figlio GANDINI Andrea) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela , smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Scandella Paolo, in qualità di legale rappresentante della BIESSE S.r.l., produceva una quantità di circa 693 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer170302 e cer170904 - che cedeva illecitamente, poiché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla BIESSE S.r.l. per il trasporto di 693 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer170302 e cer170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto, così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi, da giugno a settembre, dell' anno 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;

Busi Ugo e Busi Daniela, mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi cer170302 e cer 170904 derivanti dalla BIESSE S.r.l., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :

All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di giugno al mese di settembre dell'anno 2011.

E.11.) Per i rifiuti derivanti dai cantieri della società SIRCE S.p.A. situati in Genova Fegino e Genova Molassana.

La società SIRCE S.p.A., in persona dei legali rappresentanti MUSSO Andrea e MUSSO Giulio, produceva rifiuti misti – codice cer 170101, codice cer 170302 e codice cer 170904 per una quantità circa 1300 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro (che si avvaleva del figlio GANDINI Andrea e dell'impresa di autotrasporto TRE VALLI S.a.s. di GUARNIERI Luigi, ARMANINO Andrea e CASAZZA Dino) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela , smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Musso Andrea e Musso Giulio, in qualità di soci amministratori e gestori di fatto della società SIRCE S.p.A., producevano una quantità di circa 1300 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170302 e codice cer 170904 - che cedevano illecitamente, perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;

Gandini Sandro, Gandini Andrea, Guarnieri Lugi, Armanino Andrea e Casazza Dino, il primo e il secondo in qualità rispettivamente di legale rappresentante e gestore di fatto dell'impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla SIRCE S.p.A. per il trasporto di 1330 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170302 e cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto e, cedendo parte dei trasporti alla società TRE VALLI S.a.s. (non abilitata al trasporto dei rifiuti in conto terzi) nelle persone del terzo, del quarto e del quinto, così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dell'intero anno 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;

Busi Ugo e Busi Daniela, mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-

gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi cer 170302 e cer 170904 derivanti dalla SIRCE S.p.A. , intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, con l'ausilio della società TRE VALLI S.a.s., in violazione alla determina provinciale n.351/2010; pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di luglio al mese di ottobre dell'anno 2011.

E.12.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di selezione della società SAN DESIDERIO S.n.c. di Genova.

La società SAN DESIDERIO S.n.c., in persona dei legali rappresentanti BORELLA Paolo e BORELLA Stefano, produceva rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - per una quantità circa 3800 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro (che si avvaleva del figlio GANDINI Andrea e dell'impresa di autotrasporto TRE VALLI S.a.s. di GUARNIERI Luigi, ARMANINO Andrea e CASAZZA Dino) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela , smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, determinandosi così le seguenti condotte illecite :

Borella Paolo e Borella Stefano, in qualità di soci amministratori e gestori di fatto della società SAN DESIDERIO S.n.c., producevano una quantità di circa 3800 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - che cedevano illecitamente, poiché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;

Gandini Sandro, Gandini Andrea, Guarnieri Lugi, Armanino Andrea e Casazza Dino, il primo e il secondo in qualità rispettivamente di legale rappresentante e gestore di fatto dell'impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla SAN DESIDERIO S.n.c., per il trasporto di 3800 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto e, cedendo parte dei trasporti alla società TRE VALLI S.a.s. (non abilitata al trasporto dei rifiuti in conto terzi) nelle persone del terzo, del quarto e del quinto, così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi di agosto e settembre dell' anno 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;

Busi Ugo e Busi Daniela, mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi cer 170904 derivanti dalla SAN DESIDERIO S.n.c., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, con l'ausilio della società TRE VALLI S.a.s., in violazione alla determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria nei mesi di agosto e settembre dell'anno 2011.

E.13.) Per i rifiuti derivanti dal cantiere edilizio ex area ILVA della società SEMAT S.p.A. in Genova Cornigliano.

La società SEMAT S.p.A., in persona del legale rappresentante DAMIOLI Angelo, nel cantiere edile in ex area Ilva di Genova Cornigliano, produceva rifiuti da costruzione e demolizioni –codice cer 170904 - per una quantità circa 124 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di GANDINI Sandro (che si avvaleva del figlio GANDINI Andrea) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela , smaltivano i predetti rifiuti nel nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che

questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Damioli Angelo, in qualità di legale rappresentante della SEMAT S.p.A., produceva una quantità di circa 124 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - che cedeva illecitamente, perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla SEMAT S.p.A., per il trasporto di 124 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto, così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nel mese di dicembre 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;

Busi Ugo e Busi Daniela, mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi cer 170904 derivanti dalla SEMAT S.p.A. , intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.351/2010,
pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria nel mese di dicembre dell'anno 2011.

E.14.) Rifiuti ritirati negli anni 2011 e 2012 dall'impianto BUSI Ugo

L'impresa individuale BUSI Ugo, nelle persone del legale rappresentante BUSI Ugo e del gestore di fatto, BUSI Daniela, oltre a permettere lo scarico illecito dei rifiuti speciali non pericolosi indicati nei precedenti episodi, nel corso degli anni 2011 e 2012 ritirava abusivamente, poiché senza alcuna certificazione analitica di compatibilità ambientale per un corretto effettivo recupero, ulteriori quantità – pari a circa 28700 tonnellate - di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170302 e 170904, che smaltiva illegalmente, così determinandosi le seguenti condotte:

Busi Ugo e Busi Daniela, mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il <u>primo</u> quale legale rappresentante e la <u>seconda</u> quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;
<u>permettevano il conferimento</u> e facevano <u>scaricare</u> abusivamente, nel corso degli anni 2011 e 2012, presso l'impianto citato rifiuti speciali non pericolosi (cer170904) per una quantità di circa 28700 tonnellate derivanti da diversi produttori e trasportatori in corso di identificazione, in violazione alla determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria negli anni 2011 e 2012.

Reato di cui al capo E) commesso in Alessandria e provincia e negli altri luoghi indicati. In epoca compresa tra il 2008 ed il 2012.

Capo F

BONANNO Valerio, GANDINI Sandro, GANDINI Andrea, SINIBALDI Federica, RUBERTO Francesco, ZAMBELLI Loredana, ZERBINATI Laura e GOBBO Carlo, (deceduto il 12/9/'12) ,

del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv. , 61 n. 2, 112 c.1 n.1 c.p. , art. 258 co. 4 ultimo periodo d.lgs. n. 152/2006, in relazione all'art. 483 c.p.,

<u>nelle rispettive qualità su indicate , :</u>
ed in <u>particolare</u> :

Gandini Sandro, Gandini Andrea, Ruberto Francesco, Zerbinati Laura, Bonanno Valerio, Gobbo Carlo (deceduto il 12/09/12), Zambelli Loredana e Sinibaldi Federica

i primi cinque quali mandanti, il sesto già legale rappresentante e gestore di fatto del laboratorio della BIOGEST S.r.l. sino al settembre 2012 , la settima in qualità di responsabile del laboratorio analitico della società BIOGEST S.r.l. e l' ottava come impiegata amministrativa addetta alla ricezione dei campioni dei rifiuti e materiali vari presso il laboratorio analitico della società BIOGEST S.r.l., in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, ordinavano e/o formavano e/o utilizzavano i seguenti certificati di analisi contenenti indicazioni in parte false in ordine alla composizione dei rifiuti gestiti e scaricati anche nei siti della Idrotecnica di Ruberto Francesco e/o della S.A.P. S.r.l. e/o in altre aree quali ex cave adibite a discariche abusive ; conoscendo la non conformità dei seguenti rapporti di prova ed il fatto che negli stessi :

- ✓ ***Non viene riportato il metodo d'analisi di partenza (es. granulometria dello scheletro da analizzare) ;***
- ✓ ***Il livello di sensibilità sui contaminanti è molto basso rispetto alla strumentazione vista (inattiva) presso il laboratorio BIOGEST ; ;***
- ✓ ***Vi è un'applicabilità delle norme tecniche – es. tab. 1 all.5 – a matrice di rifiuti quando non è prevista ;***
- ✓ ***il metodo riportato (epa8270d specifico per singoli componenti semivolatili es. IPA PESTICIDI) non è coerente con gli idrocarburi leggeri e nemmeno per quelli pesanti ;***
- ✓ ***In riferimento al mercurio e cadmio, con il metodo indicato (epa6010) non è possibile raggiungere un livello di sensibilità così basso (0,001 mg(kg) come riportato nella riga di riferimento, salvo procedure estremamente particolari di difficile realizzazione strumentale che in Biogest non erano possibili ;***
- ✓ ***Per il parametro amianto, il metodo indicato (cnr1B0 2007) dà un limite di rilevabilità riportato (<0,1 mg/kg) che è praticamente impossibile ;***
- ✓ ***L'analisi non si sa bene su quale frazione si basi , se è su terreni manca l'indicazione dello scheletro e se è sul tal quale non possono essere applicati i limiti dell'allegato 5 tabella 1 riportata perché sono riferibili a terreni potenzialmente contaminati e non per classificazione di rifiuti ;***
- ✓ ***Nella tabella riferita al test di cessione non sono indicati i metodi applicati per le prove di laboratorio ;***
- ✓ ***I limiti di rilevabilità riportati per alcuni metalli (es. cadmio, mercurio, molibdeno , antimonio) sono estremamente bassi , tali da richiedere strumentazione particolare esempio i ICP/MS metodo EPA 6020 , che al laboratorio di BIOGEST non è stata trovata e/o vista ;***
- ✓ ***Non vi è coerenza fra quanto riportato come " tal quale " e poi nelle singole righe di riferimento si trovi scritto la sigla " s.s. " che significa***

che la determinazione è stata fatta non sul tal quale ma sulla sostanza secca.

Committente : Gandini Sandro e Andrea.

Produttore rifiuto	***N° rapporto di prova***	***Data Emissione***	***Tipologia Rifiuto***
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano Cumulo n.2	***004SA.11(2111807) A firma del dr. Carlo GOBBO***	***16.09.2011***	***Detriti da demolizione***
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano Cumulo n.3	***005SA.11(2111808) A firma del dr. Carlo GOBBO***	***16.09.2011***	***Detriti da demolizione***
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano Cumulo n.4	***006SA.11(2112005) A firma del dr. Carlo GOBBO***	***20.09.2011***	***Detriti da demolizione***
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano Cumulo n.5	***007SA.11(2112006) A firma del dr. Carlo GOBBO***	***20.09.2011***	***Detriti da demolizione***
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano Cumulo n.1	***003SA.11(2111805) A firma del dr. Carlo GOBBO***	***14.09.2011***	***Detriti da demolizione***
EDILSAMA di M. via San Gregorio SALERNO Cantiere SS 64 Nuova Porrettana Porretta Terme –	***001EDS.11(2112051) A firma del dr. Carlo GOBBO***	***11.10.2011 Data riportata di consegna : 06 ottobre 2011.***	***Materiali da attività di costruzione e demolizione***
GRAPPIOLO BRUNO S.r.l.	***001GRA.11(2110232) A firma del dr. Carlo***	***17.02.2011 Data riportata di***	***Terre e rocce da scavo.***

Genova Cantiere di Genova Viale Quartara –	*GOBBO*	*consegna : 11 febbraio 2011.*	
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano Cumulo n.6	*008SA.11(2112010) A firma del dr. Carlo GOBBO*	*26.09.2011 (lunedì) Consegnato il 20.09.2011 (martedì) ore12:10*	*Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione*
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano Cumulo n.7	*009SA.11(2112011) A firma del dr. Carlo GOBBO*	*26.09.2011 (lunedì) Consegnato il 20.09.2011 (martedì) ore12:10*	*Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione*
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano Cumulo n.8	*010SA.11(2112012) A firma del dr. Carlo GOBBO*	*26.09.2011 (lunedì) Consegnato il 20.09.2011 (martedì) ore12:10*	*Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione*
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano Cumulo n.9	*011SA.11(2112013) A firma del dr. Carlo GOBBO*	*26.09.2011 (lunedì) Consegnato il 20.09.2011 (martedì) ore12:10*	*Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione*
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano Cumulo n.10	*012SA.11(2112014) A firma del dr. Carlo GOBBO*	*26.09.2011 (lunedì) Consegnato il 20.09.2011 (martedì) ore12:10*	*Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione*
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano Cumulo n.11	*013SA.11(2112015) A firma del dr. Carlo GOBBO*	*26.09.2011 (lunedì) Consegnato il 20.09.2011 (martedì) ore12:10*	*Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione*
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano Campo 1 Campo 2	*001SA.11(2111768) A firma del dr. Carlo GOBBO*	*29.08.2011 (lunedi) Consegnato il 12.08.2011 (venerdì) ore15:00*	*Rifiuti misti da demolizione e costruzione*
SAE	*014SA.11(2112022)*	*06.10.2011*	*Materiale*

ILVA stabilimento di Genova Cornigliano Cumulo 12 e 13	*A firma del dr. Carlo GOBBO*	*(giovedì) Consegnato il 29.09.2011 (giovedì).*	*lavorato da demolizione e costruzione*
CARM S.r.l. Loc. Le Vaie Arquata Scrivia Cantiere sito in valle San Bartolomeo	*003CA.11(2111806) A firma del dr. Carlo GOBBO*	*16.09.2011 (venerdì) Consegnato il 14.09.2011 (mercoledi).*	*Materiale misto da demolizione e costruzione*
SEMAT SpA ILVA stabilimento di Genova - Zincatura zona 4	*001SEM.11(2112007) A firma del dr. Carlo GOBBO*	*21.09.2011 (mercoledì) Consegnato il 16.09.2011 (venerdì).*	*Terre e rocce da scavo.*
SEMAT SpA ILVA stabilimento di Genova - Zincatura zona 4	*002SEM.11(2112008) A firma del dr. Carlo GOBBO*	*21.09.2011 (mercoledì) Consegnato il 16.09.2011 (venerdì).*	*Materiale misto derivante da demolizioni e costruzioni*
B.F. COSTRUZIONI Di Benito FURFARO Avosso Casella (GE) Cantiere di Montoggio SP 13	*001BFC.11(2110749) A firma del dr. Carlo GOBBO*	*18.04.2011 (lunedì) Consegnato il 11.04.2011 (lunedì).*	*Campione di terra e rocce*
B.F. COSTRUZIONI Di Benito FURFARO Avosso Casella (GE) Cantiere di Montoggio SP 13	*002BFC.11(2110750) A firma del dr. Carlo GOBBO*	*18.04.2011 (lunedì) Consegnato il 11.04.2011 (lunedì).*	*Materiali di demolizione di pavimentazione stradale.*
SIRCE S.p.A. Cantiere di Genova	*002SIR.11(2112076) A firma del dr. Carlo GOBBO e Zambelli L.*	*21.11.2011 Consegnato il 15.11.2011*	*Terre e rocce 170504.*

Committente : Ruberto Francesco e Zerbinati Laura - società Idrotecnica Srl -

Produttore rifiuto	*N° rapporto di prova*	*Data Emissione*	*Tipologia Rifiuto*
IDROTECNICA di Ruberto Francesco	*Nota di ritiro campioni presso cava (cer 170504) e*	*28 giugno 2011 Ore 14,30 – 15,00*	*170504 170904*

	presso cantiere via Silvio Ferrari di Tortona (cer 170904)		
IDROTECNICA di Ruberto Francesco	*003IDR.11(2111832) A firma dr.Carlo GOBBO*	*14 luglio 2011 (giovedì) Prelievo il 28 giugno 2011*	*Terre e rocce da scavo – Cantiere strada vecchia Sale / Tortona -*
IDROTECNICA di Ruberto Francesco	*002IDR.11(2111831) A firma dr.Carlo GOBBO*	*14 luglio 2011 Prelievo il 28 giugno 2011*	*Terre e rocce da scavo – Cantiere strada vecchia Sale / Tortona -*
IDROTECNICA di Ruberto Francesco	*001IDR.11(2111830) A firma dr.Carlo GOBBO*	*14 luglio 2011 Prelievo il 28 giugno 2011*	*Terre e rocce da scavo – Cantiere strada vecchia Sale / Tortona -*
IDROTECNICA di Ruberto Francesco	*004IDR.11(2111922) A firma dr.Carlo GOBBO*	*01 agosto 2011 (lunedì) Prelievo il 18 luglio 2011 (lunedì)*	*Terre e rocce da scavo – Cantiere Codefa Spa Interporto Rivalta costruzione magazzino COOP*
IDROTECNICA di Ruberto Francesco	*005IDR.11(2111809) A firma dr.Carlo GOBBO*	*15 settembre 2011 (giovedì) Prelievo il 8 settembre 2011 (giovedì) da parte del dr.Carlo Gobbo.*	*Terre e rocce da scavo – Cantiere strada via Silvio Ferrari / Tortona -*
IDROTECNICA di Ruberto Francesco	*006IDR.11(2111810) A firma dr.Carlo GOBBO*	*15 settembre 2011 (giovedì) Prelievo il 8 settembre 2011 (giovedì) da parte del dr.Carlo Gobbo.*	*Terre e rocce da scavo – Cantiere strada Cabannoni / Tortona -*

Committente : Bonanno Valerio (S.A.P.) -

Produttore rifiuto	*N° rapporto di prova*	*Data Emissione*	*Tipologia Rifiuto*
SAP	*003S.11(2110006)*	*10.01.2011*	*Materiale da*

Servizi Ambientali Piemontesi.	*A firma dr.Carlo GOBBO*		*demolizione e scavo sottoposto a vagliatura – fornitura AMIAT – TORINO – granulometria*
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	**004S.11(2110007) A firma dr.Carlo GOBBO**	**10.01.2011**	**Materiale da demolizione e scavo sottoposto a vagliatura – fornitura AMIAT – TORINO – granulometria**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	**009S.11(2110196) A firma dr.Carlo GOBBO**	**16.02.2011 (mercoledì) Campione prelevato il 14.02.2011 (lunedì) Da Carlo Gobbo.**	**Terre e rocce da scavo – cantiere Ferroviario FER.GEN di GENOVA / fegino CUMULO C/O insediamento SAP**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	**010S.11(2110197) A firma dr.Carlo GOBBO**	**16.02.2011**	**CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cantiere Ferroviario FER.GEN di GENOVA / fegino CUMULO C/O insediamento SAP**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	**011S.11(2110198) A firma dr.Carlo GOBBO**	**16.02.2011**	**CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cantiere Ferroviario Torino CUMULO C/O insediamento SAP**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	**012S.11(2110249) A firma dr.Carlo GOBBO**	**16.02.2011 Prelievo campione Da parte di C. Gobbo in data 21 febbraio 2011**	**Campione suolo - terre e rocce – cantiere Ferroviario FER.GEN di GENOVA /**

			fegino
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	**006S.11(2110193) A firma dr.Carlo GOBBO**	**16.02.2011 Prelievo da parte del dr. Carlo Gobbo in data 14 febbraio 2011**	**CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cumulo materiale inviato a cantiere Cascina Gobba Milano CUMULO C/O insediamento SAP**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	**007S.11(2110194) A firma dr.Carlo GOBBO**	**16.02.2011 Prelievo da parte del dr. Carlo Gobbo in data 14 febbraio 2011**	**CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cumulo materiale per copertura discariche e rilevati industriali – cumulo C/O insediamento SAP**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	**008S.11(2110195) A firma dr.Carlo GOBBO**	**16.02.2011 Prelievo da parte del dr. Carlo Gobbo in data 14 febbraio 2011**	**CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cumulo materiale per rilevati industriali CUMULO C/O insediamento SAP**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	**005S.11(2110119) A firma dr.Carlo GOBBO**	**01.02.2011 (martedì) Prelievo da parte del dr. Carlo Gobbo in data 25 gennaio 2011 (martedì)**	**terre e rocce – cumulo materiale da cantiere ferroviario Genova Fegino – fondazioni dei serbatoi**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	**001S.11(2110001) A firma dr.Carlo GOBBO**	**04.01.2011 (martedì) Prelievo da parte del dr. Carlo Gobbo in data 28 dicembre 2010**	**CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cumulo materiale inviato a discarica AMIAT Torino -**

			CUMULO C/O insediamento SAP
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	**002S.11(2110001) A firma dr.Carlo GOBBO**	**04.01.2011 (martedì) Prelievo da parte del dr. Carlo Gobbo in data 28 dicembre 2010**	**CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cumulo materiale inviato a discarica AMIAT Torino.**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	**212227 A firma dr. Loredana ZAMBELLI**	**28.09.2012 Prelievo da parte dr.ssa in data 28/09/2012**	**CER 170504 - terre e rocce – produttore BND Srl materiale proveniente dal cantiere da RM Recuperi Marittimi (Genova).**

Con la circostanza aggravante del fatto commesso per permettere l'esecuzione del delitto di cui all'art. 260 del D.L.vo 152/06.
Commesso in Novi Ligure (AL) dal 2009 all'anno 2012

<u>Rilevato che il PM ha chiesto</u>

l'emissione della **misura cautelare della <u>custodia in carcere</u>** nei confronti di **:**

- **Gandini Sandro in relazione ai reati di cui ai capi A), B), C), D) ed E)**
- **Ruberto Francesco in relazione ai reati di cui ai capi A) e C)**
- **Ruberto Daniele in relazione il reato di cui al capo A)**

della **misura cautelare degli <u>arresti domiciliari</u>** nei confronti di**:**

- **Bonanno Valerio in relazione ai reati di cui ai capi A), B) e C)**
- **Zerbinati Laura in relazione ai reati di cui ai capi A) e C)**

dell'**<u>obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria</u>** nei confronti di **:**

- **Busi Ugo in relazione al reato di cui al capo E)**
- **Busi Daniela in relazione al reato di cui al capo E)**
- **Caovilla Francesco Mauro in relazione al reato di cui al capo C)**
- **Franzosi Alberto in relazione al reato di cui al capo C)**
- **Franzosi Giorgio in relazione al reato di cui al capo C)**

- **Gandini Andrea in relazione ai reati di cui ai capi A), C), D) ed E)**
- **Mamone Gino in relazione ai reati di cui ai capi A) e B)**
- **Perasso Giorgio in relazione ai reati di cui ai capi A), B) ed E)**
- **Perasso Christian in relazione ai reati di cui ai capi A) e B)**
- **Serreli Mansueto in relazione ai reati di cui ai capi A) e C)**
- **Zambelli Loredana in relazione ai reati di cui ai capi A) e B)**

OSSERVA

§1 PREMESSA

Il procedimento in esame origina da una complessa indagine effettuata dal NOE di Alessandria in collaborazione con vari CFS in relazione all'accertamento di una vasta attività organizzata di traffico illecito di rifiuti rappresentati in prevalenza da terre e rocce da scavo prodotti in vari siti del Piemonte e della Liguria e conferiti in impianti piemontesi

L'indagine è stata condotta attraverso l'acquisizione di documentazione, attività di osservazione e controllo, sopralluoghi, nonché attraverso operazioni di intercettazione telefonica.

Nella richiesta di misura cauletare il PM riproduce l'intera l'annotazione finale delle indagini redatta dalla polizia giudiziaria e trasmessa in data 9 .6.2014. In tale annotazione che consta di ben tre volumi per un totale di 1660 pagine si dà conto in maniera estremante analitica, anche se spesso poco ordinata e sistematica, di tutto il materile investigativo raccolto.

Questo giudice, al fine, di rendere più agevole la comprensione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascritti agli imputati, ha invece preferito seguire un iter argomentativo più schematico, che si avvale dell'analisi degli elementi documentali in atti, già ordinati e classificati dal PM in relazione alle singole imputazioni. A fronte di una descrizione dei fatti analiticamente e fedelmente riportata nel capo di imputazione, muovendo dagli elementi costituitivi sia oggettivo che soggettivo del delitto di attiovità organizzata per il traffico illecito di rifiuti, si indicheranno per punti i dati documentali che confortano l'assunto accusatorio in merito alla sussistenza della fattispecie incriminatrice e si farà menzione delle intercettazioni telefoniche solo nelle ipotesi in cui valgano a far emergere elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già risultanti documentalmente.

La disamina delle singole ipotesi di reato sarà preceduta da una, sia pur sommaria, indicazione degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 260 Dlgs 152/2006 così come elaborati anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte e della disciplina delle terre e rocce da scavo. Sulla scorta del dato normativo si

verificherà in concreto rispetto alla diverse condotte contestate la concreta sussistenza dei reati

Si osserva fin d'ora che sussitono i gravi indizi dei reati contestati, posto che le condotte descritte dal Pubblico Ministero nei capi A), B), C), E), integrano altrettante ipotesi di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

Come meglio sarà indicato nella schematica analisi degli elementi documentali e degli atti di indagine relativi alle singole imputazioni, infatti, gli indagati:

- hanno posto in essere condotte continuate e reiterate di abusiva gestione (nelle fasi di raccolta, trasporto, intermediazione, commercializzazione, scarico, incenerimento e miscelazione) di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi – trattandosi di materiali e/o oggetti derivanti da attività di bonifica, di costruzione e demolizione di cantieri edili, stradali e/o ferroviari, derivanti da altri centri di trattamento rifiuti e/o dalla raccolta ambulante di rifiuti ferrosi, di imballaggi misti di legno e plastica – fraudolentemente presentati e gestiti come aggregati riciclati, terre e/o rocce da scavo e sottoprodotti (già materie prime secondarie), attraverso allestimento di mezzi d'opera sia d'escavazione e/o movimentazione rifiuti, di autocarri e/o mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dai luoghi di carico ai luoghi di scarico con effettuazione anche del cd " giro bolla ", predisposizione e/o l'utilizzo di formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti recanti dati falsi, predisposizione e/o l'utilizzo di piani scavi ex art.186 D.Lvo 152/06 indicanti dati falsi in funzione delle condotte di gestione in deroga alla normativa dei rifiuti, la predisposizione e/o l'utilizzo di documenti di trasporto (ddt) recanti dati non veritieri sulla matrice del materiale trasportato e gestito, predisposizione e/o l'utilizzo di registri di scarico/scarico rifiuti recanti dati non corrispondenti al vero, la predisposizione e/o l'utilizzo di certificati d'analisi e/o rapporti di prova analitica recanti dati falsi in ordine alla tipologia di rifiuto e/o al grado di contaminazione delle sostanze pericolose ;
- i quantitativi dei rifiuti abusivamente gestiti sono stati ingenti (circa 150.000 tonnellate con riferimento al capo A), 38.000 tonnellate con riferimento al capo B), 4145 tonnellate con riferimento al capo C), 54.000 tonnellate con riferimento al cap E)
- le condotte sono state sorrette dal fine di ingisto profitto consistito per i destinari finali e per gli intermediari nelle commesse relative ai rifiuti illecitamente smaltiti e talora nella successiva vendita degli stessi, nel risaprmio dei costi relativi all'effettivo recupero, nel risparmio relativo ai costi di laboratorio di analisi sui singoli carichi di rifiuto o partite di essi, nell'evasione dell'ecotassa e per i trasportatori nelle commesse relative ai rifiuti illecitamente smaltiti e nel risparmio dei costi in relazione alle tratte che avrebbero dovuto essere effettuate in caso di regolare movimentazione.

Rileva anche sottolineare che, come meglio si dirà anche nella trattazione della parte relativa alle esigenze cautelari, in alcuni casi le condotte hanno determinato la realizzazione di una discarica abusiva, in luogo di un reale recupero ambientale: si fa riferimento a quanto accertato anche negli anni 2014 e 2015 (cfr annotazione del 13.4.2015) in relazione alla ex cava Vidori di strada Cabannoni a destinazione agricola, al sito di recupero e riutilizzo nel polo di zona "Castra" Strada Vecchia per Sale (catastalmente seminativo) e in realzione alla cava

Viscarda in Sale, area a destinazione agricola con conseguente modificazione dello stato dei luoghi.

§2 L'ATTIVITA' ORGANIZZATA DI TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

L'art 260 D.vo 152/2006 , che riproduce il contenuto dell'art. 53 bis D.vo 22/1997 , punisce *«Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e´ punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività` si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente».*

La norma punisce dunque le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti che vengono poste in essere attraverso modalità complesse, quali ad esempio, la misclelazione di più tipologie di rifiuti e la predispisizone di falsa documentazione per rendere impossibile l'individuaizone della loro provenienza, la collocazione definitiva in discariche abusive anche attraverso l'intermediazione di soggetti, lo smaltimento occultato in attività apparentemente lecite.

La violazione è ascrivibile a chiunque, onde si tratta di reato c.d comune. La struttura della fattispecie è quella tipica dei reati di pericolo presunto. L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico consistente nel fine di trarne ingiusto profitto.

I requisiti della condotta possono essere così individuati:

- compimento di più operazioni "*Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato abituale in quanto è integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie.*(Cfr *Sez.* 3, ***Sentenza*** *n.* 46705 *del* 03/11/2009 Cc. (dep. 03/12/2009) Rv. 245605)

- nell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate strettamente correlate al compimento di più operazioni . Tale requisito può sussitere anche a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale , idoena ed adeguata a realizzare l'obiettivo crimonoso preso di mira , anche quando la struttura non sia destinata in via eslcusiva alla commissione di attività illecite(ì Cass Sez III n. 40827 del 10.11.2005), cosicchè il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto alla attività principale lecitamente svolta. Si tratta di realto abituale in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (cfr Cass Sez III n. 46705 del 3.12.2009)

- attività di cesisone , ricesione, trasporto, esportazione, importazione e comunque gestione abusiva di rifiuti.

- quantitativo ingente di rifiuti. La Suprema Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per violazione dell'art. 25 Cost. sul presupposto dell'asserita indeterminatezza del concetto di "ingente quantità di rifiuti", rilevando come sia al contrario senz'altro possibile definire l'ambito applicativo della disposizione tenuto conto che tale nozione, in un contesto che consideri anche le finalità della norma, va riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta (*Sez.* 3, ***Sentenza*** *n.* 358 *del* 20/11/2007 Cc. (dep. 08/01/2008) Rv. 238558

- finalità di ingiusto profitto. Esso non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero rispermio di costi o dal perseguimentio di vantaggi di altra natura senza che sia necessario ai fini della configurazioe del reato, l'effettivo conseguimento di tale vataggio (cfr CassSez II n.40827 del 10.11.2005 ; Cass sez III n. 40828 del 10.11.2005 *Sez.* 4, ***Sentenza*** *n.* 28158 *del* 02/07/2007 Cc. (dep. 16/07/2007) Rv. 236907

Il bene giuridico protetto viene individuato nella tutela della pubblica incolumità. Il termine abusivamente non deve essere inteso nel senso per cui il reato potrebbe essere configurato solo in presenza di condotte clandestine, ma anche nel senso della configurabilità del reato per le condotte al fuori delle autorizzazione amministrative (Cass sez III n. 30373 del 13.7.2004). In tema di traffico illecito di rifiuti, il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico (cfr cass *Sez.* 3, ***Sentenza*** *n.* 44449 *del* 15/10/2013 Cc. (dep. 04/11/2013) Rv. 258326

Con riferimento alle modalità esecutive del reato si è precisato che la redazione di certificati falsi costituisce apporto causale penalmente rilevante per la consumazione del delitto, che anche la predisposzione di certificati di analisi senza essere in posseso della strumentazione tecnica necessaria per la valutazione di determinati parmatri, inseriti invece nella certificazione costituisce valido elemento per escludere l'errore o la buona fede dell'analizzatore (cfr cass sez III m. 19955 del 27 .5.2005) e che "*sussiste il carattere abusivo dell' attività rganizzata di gestione dei rifiuti - idoneo ad integrare il delitto di cui all'art. 53-bis del D.Lgs. n. 22 del 1997 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) - qualora essa si*

*svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o come, nella specie, palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione finale. (Nella fattispecie le condotte incriminate si svolgevano secondo il cosiddetto sistema del "giro bolla" e cioè i rifiuti, in quantità ingenti, venivano declassificati mediante documenti falsi e fatti confluire in stabilimenti privi dei requisiti necessari mentre le relative autorizzazioni venivano acquisite sulla base di falsità documentali, inidonee rispetto alla natura dei rifiuti effettivamente ricevuti) (*sentenza n. 40330 del 11/10/2006 Cc. (dep. 07/12/2006) Rv. 236294)

Si è chiarito che ai fini della integrazione del reato previsto dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati e, pertanto, non è idonea a mutare la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto a reato di danno (cfr . *Sez.* 3, *Sentenza n.* 19018 *del* 20/12/2012 Ud. (dep. 02/05/2013) Rv. 255395)

Inoltre il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite (cfr cass *Sez.* 3, *Sentenza n.* 47870 *del* 19/10/2011 Ud. (dep. 22/12/2011) Rv. 251965)

§ 3 TERRE E ROCCE DA SCAVO

Questa tipologia di materiali, creata alla scopo di sottrare alla disciplina generali i rifiuti prodotti nella esecuzione di grandi opere, era stata introdotta nel decreto Ronchi e successivamnte riproposta nell'art. 186 del D.Lvo152/06 al duplice scopo indicato nella relazione introduttiva di recepire le indicazioni della commissione europea contenute in una delle procedure di infrazione avviate contro l'Italia (posto che era stato rilevato il contrasto con la normativa comunitaria dell'esclusione delle terre e rocce da scavo dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti) e fornire prescrizioni operative utili agli organi deputati ai controlli.

Il D.Lvo 4/2008 era già intervnutosul testo originario dell'art. 186 prevedendo una disciplina più rigorosa. In particolare, secondo il testo vigente all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie potevano

essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati alle seguenti condizioni:

- Devono essere ottneute quali sottioprodotti
- Devono essere impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti
- sin dalla fase di produzione deve esservi certezza dell'integrale utilizzo
- l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo deve essere tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e più in generale ad impatti ambientali qualitativamente e qunatitatvamnte diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utulizzte
- deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale
- deve essere accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti a intervenuti di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.vo 152/2006. Il comma sesto precisava che la caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste nel Titolo V parte quarta del decreto e che l'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2,3,e 4 dell'art. 186 .
- le loro caratteristiche chimiche e fisico chimiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non detrmini rischi per la salute e le la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela della acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione
- la certezza del loro integrale utilizzo deve essere dimostrata

Tutti tali requisiti così schematizzati costituiscono condizione necessaria per l'applicazione alle terre e rocce da scavo della particolare disciplina fissata dall'art. 186 .In mancanza anche di una sola di tali condizioni sono applicabili le disposizioni sulla gestione dei rifiuti come chiaramante indicato nel comma quinto.

Alle premesse generali contenute nel primo comma dell'art. 186 seguivano altre indicazioni che delimitavano ulteriormente l'ambito di operatività della disciplina relativa alle terre e rocce da scavo. Pertanto:

- il loro impiego nei processi industriali come sottoprodotti in sostituzione dei materiali da cava è consentito nel rispetto delle condizioni fissate nell'art. 183 lett p)

- nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valuatzioe di impatto ambientale (v.i.a.) o ad autorizzazione ambienatale integrata (A..i.a.) la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo (che non possono superare di norma un anno) devono risultare in apposito progetto approvato dall'autorità titioare del procedimento

- se la produzione di terre e rocce da scavo avviene nell'ambito della realizzazione di opere o attività non soggette a V.i..a. e A.i.a. e soggette a peremsso di costruire o denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti richcìiesti i dal comma 1 ed i tempi di deposito in attesa di utilizzo, non superiori all'anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità di cui alla dia

- se la produzione di terre e rocce da scavo avviene nel corso di lavori puibblici non soggetti a VIA né a permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, la sussistenza die requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186, nonché i termini dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che enon possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al prgetto dell'opera sottoascritto dal progettista

Nella giurispridenza della Suprema (Cass sez III n. 37280 dell'1.10.2008) si era ricordato che l'art. 186 costituiva una deroga alla nozione di rifiuto definita dall'art. 183 lett. a) e indirettamente configurava una causa di esclusione della punibilità dei reati che hanno ad oggetto o come presupposto i rifiuti, cosicchè gravava sull'imputato l'onere di provare le condizioni positive per l'applicabilità della deroga, mentre resta compito del Pubblico Ministero la prova della circostanza di esclsione della deroga (concentrazione di inquinati superiori ai limiti consentiti)

Con un successivo intervento ad opera del decreto legge 30 12.2008 n. 208 convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 13, l'art. 186 era stato ulteriormente ritoccato con l'aggiunta dei commi 7 bis e 7 ter . Tale intervento era finalizzato a consentire l'utilizzazione delle terre da rocce e da scavo per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati e ad equiparare alle stesse alcuni materiali (ovvero i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre ed i residui dell'attività di lavorazion di marmi e pietre che presentino le cartterstiche dell'art. 184 bis)

L 'art. 184 bis D. Lg. 152/2006, introdotto dall'art. 12 D. Lg. 3 dicembre 2010, n. 205, prevede: "*è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa* ***tutte le seguenti condizioni****:*

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".
Al secondo comma dell'art. 184 bis D. Lg. 152/2006 si stabilisce che "*sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria*".
Con successivo D.Lvo 205 /10 (art. 39 comma 4) si è disposto che dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 184 bis comma 2 (relativo a Sottoprodotto) l'art. 186 veniva abrogato. Il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 (pubblicato in G.U. 21 settembre 2012, n. 221 ed entrato in vigore il 6 ottobre 2012), emanato in esecuzione del secondo comma dell'art. 184 bis D. Lg. 152/2006 e la cui entrata in vigore ha abrogato l'art. 186 D. Lg. 152/06 detta un anuova disciplina per l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, definendo all'art. 1 comma 1 lett. b) come **materiali da scavo**:
- "*il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera*" quali, a titolo esemplificativo:
1. scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
2. perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
3. opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
4. rimozione e livellamento di opere in terra;

- "*materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini*";
- "*residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)*".

Secondo la stessa disposizione, "*i materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato*";

Con D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "decreto fare"), all'art. 41 si è modificato l'art. 184 bis D. Lg. 152/2006, inserendo dopo il comma 2 un ulteriore comma (2 bis) che stabilisce che il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 "*, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale*";

Con la legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. 69/2013 si è introdotto l'art. 41 bis, secondo il quale in deroga al D.M. 161/2012 "*i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:*

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere".

Alla stregua delle disposizioni appena citate, si deve concludere nel senso che la legislazione oggi vigente stabilisce che solo in presenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 41 bis D. L. 69/2013 i materiali da scavo sono sottoprodotti e non rifiuti.
Va sul punto ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui "*in tema di tutela dell'ambiente, per qualificare le terre e le rocce da scavo come sottoprodotto, l'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 39, comma quarto, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha assunto la natura di norma transitoria, destinata ad applicarsi ai fatti commessi fino all'entrata in vigore del prescritto D.M. di attuazione*" (così Cass. pen. sez. III, 4 luglio 2012, n. 253662; in motivazione la Suprema Corte considerava che "*non sarebbe possibile attribuire la qualifica di sottoprodotto a determinati materiali sulla base di disposizioni amministrative inesistenti all'epoca della loro produzione*").
E ancora: "*la possibilità di utilizzazione diretta delle terre e rocce da scavo, che determina ex art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006 l'esclusione della disciplina dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile (sez. 3, sentenza n. 37280 del 12/06/2008, Rv. 241087)*"; è pertanto necessario verificare se nel caso

concreto sia stato presentato qualche progetto ambientalmente compatibile di riutilizzazione .

La Suprema Corte ha anche chiarito che "*i materiali bituminosi provenienti da escavazione o demolizione stradale non sono riconducibili all'interno della categoria delle rocce e terre da scavo, neanche dopo l'entrata in vigore degli artt. 41 e 41 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, atteso che essi non sono costituiti da materiali naturali, ma provengono dalla lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione*. *Sez.* 3, ***Sentenza*** *n.* 46227 *del* 23/10/2013 Ud. (dep. 19/11/2013) Rv. 258289)

Infine la Suprema Corte ha chiarito che "*in tema di tutela dell'ambiente, le rocce e le terre da scavo che presentino sostanze esterne inquinanti sono sottratte alla disciplina sui rifiuti solo in presenza: a) di caratteristiche chimiche che escludano una effettiva pericolosità per l'ambiente; b) di approvazione di un progetto che ne disciplini il reimpiego; c) di prova dell'avvenuto rispetto dell'obbligo di reimpiego secondo il progetto*" (Fattispecie in cui, lo smarino, ovvero il materiale da scavo delle gallerie, in quanto destinato ad essere abbandonato in discarica, é stato qualificato come rifiuto). (così Cass. pen. sez. III, 18 marzo 2013, n. 32797, mass. 256661). Nella sentenza viene affrontato anche il tema della retroattività o meno della disciplina sopravvenuta, ponendo "*una distinzione di fondo fra le modifiche normative che, incidendo sulla struttura del reato, conducono all'applicazione retroattiva della nuova disciplina più favorevole e quelle che, incidendo esclusivamente sulla regolamentazione amministrativa e sulle relative procedure, ma non modificando la struttura della fattispecie incriminatrice, non è suscettibile di applicazione retroattiva e comporta che la contrarietà all'ordinamento sia valutata con riferimento alla normativa e alle regole vigenti al momento della condotta*".

Quindi oggi i residui dell'attività di demolizione e costruzione nonché quelli derivanti dall'attività di scavo (art. 184 comma 3 lett b) costituiscono rifiuti speciali (come da definizione normativa) se non sono classificabili come Sottoprodotti (art. 184 bis), ovvero per il periodo anteriore all'entrata in vigore del decreto Ministeriale nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 186, o abbiano cessato di essere rifiuti (art. 184 ter), ovvero ancora non rientrino nella esclusione di cui all'art. 185 (operante quando il reimpiego avvenga nel medesimo sito di escavazione).

Nella vicenda oggetto del procedimento dalle risultanze investigative emerge che le cosiddette terre e/o rocce da scavo mancavano dei requisiti di legge (ex artt.183, 184, 184 bis, 184 ter, 185 e 186) per essere esonerate dall'applicabilità della normativa speciale nella gestione dei rifiuti, sia come " *sottoprodotto* " sia come materiale caratterizzato dalla qualifica di "*Cessazione della qualifica di non rifiuti*", propriamente perché :

- Le analisi chimico/fisico erano del tutto mancanti e/o falsificate per alcuni parametri di nocività (*es. metalli pesanti – idrocarburi*) e/o dimostravano una non compatibilità di salvaguardia ambientale fra luogo di produzione (*es. cantieri vari di riqualificazione urbanistica, ancorché in fase di bonifica come siti inquinati*) e sito di effettivo scarico (*es. ex cava Ova, Strada Cabannoni, Cava Viscarda*) con pregiudizio delle matrici acque/suolo di quest'ultimi ;

- Il riutilizzo delle terre derivanti da siti in bonifica (*es. ex stabilimento Ilva*) dovevano superare delle procedure di trattamento specifico e quindi non utilizzabili tal quali ;

- Il loro utilizzo doveva essere legale e rispettare i requisiti generale e particolari delle singole Iscrizioni Ambientali, Autorizzazioni alla Gestione, Comunicazioni in regime semplificato e Permessi di costruzione ;

- Non sono state riutilizzate nel luogo in cui sono state prodotte e invece destinato a siti diversi da quello di produzione con la carenza dei requisiti di compatibilità ambientale e/o merceologica;

- Lo smaltimento in molti casi ha determinato un impatto ambientale negativo (*potenziali contaminazioni del sottosuolo*) in ragione delle destinazione d'uso (*agricolo*) del sito finale di scarico (Ex cava Vidori di RUBERTO, ex cava VISCARDA di FRANZOSI)

In molti casi è stata predisposta predisposta e/o è sttao fatto uso di falsa documentazione atta a far figurare " *cartolarmente* " terre e rocce quelli che in realtà erano rifiuti derivanti da costruzione e/o demolizione.

§4 CAPO A) ascritto a Gandini Sandro, Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Bonanno Valerio, Zerbinati Laura, Gandini Andrea, Mamone Gino, Perasso Giorgio, Perasso Christian, Serreli Mansueto, Zambelli Loredana (per i quali vi è richeista di misura cautelare)

Tutte le condotte descritte in quetso capo di imputazione hanno ad oggetto traffico di rifiuti illecitamente smaltiti negli impinati IMPIANTI IDROTECNICA UBICATI IN TORTONA (AL) STRADA CABANNONI E STRADA VECCHIA PER SALE- VIA SILVIO FERRARI –"CD CASTRA"

Le prime tre foto sono relative al sito IDROTECNICA di Strada Cabannoni visto sotto diverse angolazioni.

Presso strada Cabannoni vi è da ripristinare a livello ambientale con destinazione agricola (infatti tutti i terreni che circondano l'ex cava sono a destinazione seminativa) l'ex Cava denominata Vidori. IDROTECNICA di Ruberto Francesco ha ottenuto l'iscrizione al nr. 347 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero secondo quanto previsto dall'art. 216 dlgs 152/2006 e s.m.i. , quindi in regime semplificato.

L'attività di IDROTECNICA presso detta località si compie in adesione al D.M. 05.02.1998 all. 1 Sub. All1 – codice M. 7.31 bis riguardante il recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, operazione R 10, CER 170504.
Nel provvedimento di iscrizione , datato 17.03.2010, dal punto 5 al punto 14 la provincia di Alessandria per quanto concerne l' ATTIVITA' DI RECUPERO , ha imposto al titolare della ditta una serie di imposizioni che di seguito vengono descritte:
5. Il volume totale massimo dei rifiuti impiegabili per il recupero ambientale dell'area è di 200 mila metri cubi ovvero 340.000 (trecentoquarantamila) tonnellate. Tali limiti quantitativi possono essere rideterminati in difetto dalla Provincia di Alessandria qualora si rendesse necessario aumentare lo spessore della strato di interposizione di cui al punto 1 delle presenti prescrizioni.

6. Il conferimento dei rifiuti presso il sito deve avvenire per lotti quantitativi di 5.000 (cinquemila) tonnellate. La ditta deve fornire alla Provincia di Alessandria una relazione riassuntiva dei conferimenti di ogni lotto. Per ogni nuovo lotto la ditta deve trasmettere preventivamente alla Provincia di Alessandria i relativi certificati analitici attinenti a quanto segue:

- caratterizzazione del rifiuto(deve essere specificata anche la provenienza del rifiuto)
- rispetto dei limiti della tabella 1 A-All.5-parte IV- dlgs 152/2006 e s.m.i.
- rispetto dei limiti relativi al test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i.

7.Fatto salvo quanto disposto dal precedente punto 2, la ditta deve effettuare una campagna di misure piezometriche del livello della falda acquifera locale con cadenza semestrale. Le misurazioni devono essere effettuate negli stessi punti di rilevamento utilizzati per lo studio idrogeologico allegato alla comunicazione ex art. 216 dlgs 152/2006 del 08.02.2010.Di tali misurazioni deve essere trasmessa alla Provincia di Alessandria una relazione riassuntiva entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno, fino al completamento del recupero ambientale .
8. Il piezometro denominato PZ 1 esistente all'interno dell'area di recupero ambientale deve essere mantenuto in perfetta efficienza, al fine delle indagini di cui al punto 7.
9. La rete di recinzione di cui al precedente punto 3 deve essere mantenuta costantemente in perfetta efficienza.
10. La ditta, nell'ambito della propria attività di recupero rifiuti e per quanto di pertinenza, deve attenersi alle disposizioni tecniche di cui al D.M. 5 Aprile 2006 nr. 186 recante modifiche al D.M. 05.02.1998.
11. La ditta è tenuta al rispettose ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie , nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché il rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto del presente certificato di iscrizione, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva all'iscrizione della ditta al registro Provinciale ex art. 216 dlgs 152/2006.
12.L'efficacia della presente iscrizione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria.
13.Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi oggetto di comunicazione ex art. 216 dlgs 152/2006 comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti .
14.Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti.

RUBERTO Francesco per l'ottenimento del provvedimento di iscrizione ha stilato e sottoscritto una comunicazione ai sensi dell'art. 216 dlgs 152/2006 e s.m.i. – attività di recupero rifiuti – in cui ha segnalato alla Provincia di Alessandria che intendeva avviare l'attività di recupero rifiuti prevista dall'art. 216 dlgs 152/2006 e s.m.i. in relazione al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. recante le norme tecniche in

materia di recupero rifiuti-allegato 1 punto 7.31 bis. Alla comunicazione veniva allegata una scheda tecnica contraddistinta dal nr. 1 in cui vengono descritte le modalità per l'attività di recupero rifiuti per la tipologia CER 170504. Nella scheda, nelle parti più descrittive e di interesse si legge:
denominazione del rifiuto: terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503
punto del D.M. 05/02/1998 7.31 bis
stato fisico: solido
provenienza: cantieri vari
descrizione del sito ove avvengono le operazioni di messa in riserva trattamento e/o recupero
Sede:
Tortona Strada Cabannoni, foglio 13 mappali 6 e 7
Descrizione dell'area ove si intende esercitare l'attività di recupero : terreno scoperto mq 63.000
Descrizione dettagliata delle modalità di stoccaggio dei rifiuti, indicazione della natura e caratteristiche degli eventuali contenitori e degli accorgimenti tecnici utilizzati a protezione dell'ambiente:
stesura in sito con pale meccaniche
descrizione delle operazioni di recupero: R 10
descrizione dettagliata delle operazioni cui sono sottoposti i rifiuti ai fini del recupero, con indicazione dei mezzi degli impianti utilizzati e della determinazione analitica delle potenzialita' dell'impianto: scarico in sito; sistemazione mediante stesura e costipamento del materiale effettuato mediante pale meccaniche.

L'area in argomento è di proprietà della IMMOBILIARE PATRIZIA srl, con sede legale in Tortona (AL) Piazza Ester Mietta nr. 4, il cui legale rappresentante è RUBERTO Francesco

La QUARTA fotografia ritrae invece l'impianto di recupero rifiuti IDROTECNICA di Strada Vecchia per Sale- Via Silvio Ferrari- denominato "CASTRA" Le frecce partendo la prima in basso a destra indicano la porzione di area ove avviene, tramite impianto trito vagliatore, il trattamento ed il recupero dei rifiuti. La seconda freccia mostra l'area in cui vengono trasferite le mps ora denominate cessato rifiuto, al termine delle operazioni di recupero. L'ultima estante freccia mostra invece l'ubicazione dell'impianto rispetto al fiume Scrivia.

Per l'impianto di cui sopra IDROTECNICA di RUBERTO Francesco ha ottenuto il provvedimento di iscrizione al nr. 305 del registro provinciale in data 26.4.2010 e successive integrazioni .
Le prescrizioni imposte dalla Provincia di Alessandria sono le seguenti:
- Il quantitativo totale massimo di rifiuti ammesso alla messa in riserva istantanea è di 1000 (mille) tonnellate.
- Il quantitativo totale massimo di rifiuti ammesso all'attività di recupero annualmente è di 15.000 tonnellate.
- La pavimentazione della sede operativa deve essere sottoposta a continua attività di manutenzione e pulizia al fine di garantirne l'impermeabilità nonché di consentire il convogliamento delle acque meteoriche e di dilavamento nell'apposita rete di raccolta. A tale fine la pavimentazione deve essere altresì delimitata da adeguato sistema di cordonatura perimetrale.
- La ditta può svolgere l'attività di recupero rifiuti R 5 esclusivamente utilizzando il frantoio a mascelle mobile REV CGR100 di proprietà della ditta Compagnia generali Trattori (CGT) s.p.a di Vercelli, per il quale risulta munita di ordine di locazione depositato agli presso la Provincia di Alessandria.
- La ditta in relazione al punto 7.6 del D.M. 055/02/98 è iscritta al registro provinciale per lo svolgimento delle operazioni di recupero, volte alla produzione di MPS per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione,vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i. 8 punto 7.6.3 D.M. 05.02.98 e s.m.i.)

- La ditta deve porre in essere tutti i dispositivi e gli accorgimenti necessari in modo da evitare la formazione e la diffusione di polveri.
- Durante le operazioni di conferimento e di recupero rifiuti deve essere la garantita la presenza nella sede operativa di personale qualificato, adeguatamente addestrato allo svolgimento di tutte le operazioni, sia tecniche che amministrative, previste dalla normativa di settore. In assenza di detto personale la sede operativa deve rimanere chiusa ed inaccessibile da parte di estranei.
- La ditta, nell'ambito della propria attività di recupero rifiuti e per quanto di pertinenza, deve attenersi alle disposizioni tecniche di cui al D.M. 5 aprile 2006 nr. 186, recante modifiche al D.M. 05/02/1998.
- La ditta deve attenersi alle diposizioni di cui al D.P.G.R. 20 febbraio 2006 nr. 1 R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 nr. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 nr. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 nr. 61)
- La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto del presente certificato di iscrizione, emanati dalla provincia di Alessandria, in data successiva all'iscrizione della ditta al registro Provinciale ex art. 216 dlgs. 152/2006.
- L'efficacia della presente iscrizione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativi necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria.
- Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi oggetto di comunicazione ex art. 216 dlgs 152/2006 comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti.
-Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi l'idoneità del soggetto richiedente della stessa comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti.

<u>Si legge ancora</u> :

Recupero materia – D.M. 05/02/98 All.1 – sub. All.1
Codice attività: M 7.1
Descrizione attività: rifiuti costituti da laterizi, intonaci, conglomerati di cemento armato e non
Codice operazione: R 13 – R 5
CER: 17010-cemento-; 170102-mattoni-; 170107 –miscugli o scorie di cemento,mattoni,mattonelle e ceramiche e, diverse di quelle di cui alla voce 170106-; 170904 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903

Codice attività: M 7.6
Descrizione attività: conglomerato bituminoso,frammenti di piattelli per il tiro a volo

Codice operazione: R 13 – R 5
CER: 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301.

Nelle schede tecniche secondo tipologia di rifiuto RUBERTO Francesco ha autocertificato per l'ottenimento dell'iscrizione riassuntivamente quanto segue:

- Scheda Nr. 1 descrizione rifiuto : cemento materiale da demolizione
- Punto 7.1. del dm 05.02.1998
- Codice C.E.R. 170101-170102-170107
- Stato fisico. Solido, polverulento
- Provenienza: cantieri vari, attività di demolizione e costruzione

- Descrizione del sito ove avvengono le operazioni di messa in riserva trattamento e/o recupero :
- Sede: Comune Tortona , Strada Vecchia per Sale – foglio 42 mappale 1269
- Descrizione dell'area ove si intende esercitare l'attività di recupero : terreno scoperto
- Descrizione pavimentazione dell'area: asfalto.
- Descrizione dettagliata delle modalità di stoccaggio dei rifiuti, indicazione della natura e caratteristiche degli eventuali contenitori e degli accorgimenti tecnici utilizzati a protezione dell'ambiente: cumuli
- Quantitativo massimo annuo di rifiuti impiegabili, espresso in tonnellate o metri cubi: 15.000 tonnellate
- Quantitativo massimo di rifiuti messo in riserva espresso in tonnellate o metri cubi, riferito alla giacenza istantanea nell'impianto al netto delle materie prime eventualmente utilizzate: 1.000 tonnellate (da intendersi quantitativo massimo complessivo e pertanto presente per il suddetto codice solo in assenza di altre tipologie di rifiuti)
- Descrizione delle attività di recupero: R5- R 10
- Descrizione dettagliata delle operazioni cui sono sottoposti i rifiuti ai fini del recupero, con indicazione dei mezzi e degli impianti utilizzati e della determinazione analitica della potenzialita' dell'impianto: messa in riserva , adeguamento volumetrico, realizzazione di rilevati e sottofondi stradali
- Tempo di messa in riserva previsto dal momento della presa in carico dei rifiuti, prima dell'inizio delle operazioni di trattamento e ovvero di cessione a terzi: 6 mesi
- Descrizione del prodotto ottenuto e destinazione: Caratteristiche del prodotto ottenuto dalle operazioni di recupero –art. 181 bis dlgs 152/2006 e s.m.i.): materiale frantumato e/o vagliato rimpiegabile per la realizzazione di sottofondi stradali

La scheda è stata sottoscritta da RUBERTO Francesco in data 12.01.2010

Scheda tecnica nr……(non indicato)
Descrizione rifiuto
Denominazione rifiuto Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
Punto del D.M. 05.02.1998
Stato fisico : Solido

Provenienza: cantieri vari
Descrizione del sito ove avvengono le operazioni di messa in riserva trattamento e/o recupero
Sede: Tortona – Strada vecchia di Sale , foglio 2 mappale 1269
Descrizione dell'area ove si intende esercitare l'attività di recupero : terreno scoperto
Descrizione dettagliata delle modalità di stoccaggio dei rifiuti, indicazione della natura e caratteristiche degli eventuali contenitori e degli accorgimenti tecnici utilizzati a protezione dell'ambiente: cumuli
Quantitativo massimo annuo di rifiuti impiegabili: 15.000 tonnellate
Quantitativo massimo di rifiuti messo in riserva espresso in tonnellate o metri cubi, riferito alla giacenza istantanea nell'impianto al netto delle materie prime eventualmente utilizzate: 1.000 tonnellate.
Potenzialità giornaliera ed annua dell'impianto al netto delle materie prime eventualmente utilizzate: 15.000 tonnellate.
Descrizione delle operazioni di recupero: R 5 - R 13

- Descrizione dettagliata delle operazioni cui sono sottoposti i rifiuti ai fini del recupero, con indicazione dei mezzi e degli impianti utilizzati e della determinazione analitica della potenzialita' dell'impianto:adeguamento volumetrico, realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.
- Tempo di messa in riserva previsto dal momento della presa in carico dei rifiuti, prima dell'inizio delle operazioni di trattamento e ovvero di cessione a terzi: 6 mesi
- Descrizione del prodotto ottenuto e destinazione: Caratteristiche del prodotto ottenuto dalle operazioni di recupero –art. 181 bis dlgs 152/2006 e s.m.i.): materiale frantumato e/o vagliato rimpiegabile per la realizzazione di sottofondi stradali

La scheda de qua è stata sottoscritta da RUBERTO Francesco in data 06.07.2010

Scheda tecnica nr. 5
Descrizione rifiuto
Denominazione rifiuto: rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione , diversi da quelli di cui alle voci 170901-170902-170903
Punto del D.M. 05.02.1998-All 1-sub All.1 M 7.1
Codice Cer:170904
Stato fisico : Solido
Provenienza: cantieri vari,attività di costruzione e demolizione
Descrizione del sito ove avvengono le operazioni di messa in riserva trattamento e/o recupero
Sede: Tortona – Strada vecchia di Sale , foglio 2 mappale 1269
Descrizione dell'area ove si intende esercitare l'attività di recupero : terreno scoperto
Descrizione dettagliata delle modalità di stoccaggio dei rifiuti, indicazione della natura e caratteristiche degli eventuali contenitori e degli accorgimenti tecnici utilizzati a protezione dell'ambiente: cumuli

Quantitativo massimo annuo di rifiuti impiegabili: 15.000 tonnellate da intendersi quantitativo massimo di potenzialità annua solo se in assenza d'altre tipologie di rifiuto.
Quantitativo massimo di rifiuti messo in riserva espresso in tonnellate o metri cubi, riferito alla giacenza istantanea nell'impianto al netto delle materie prime eventualmente utilizzate: 1.000 tonnellate, da intendersi quantitativo massimo complessivo e pertanto presente per il suddetto codice solo in assenza di altre tipologie di rifiuto
Potenzialità giornaliera ed annua dell'impianto al netto delle materie prime eventualmente utilizzate: 15.000 tonnellate,da intendersi quantitativo massimo di potenzialita'.
Descrizione delle operazioni di recupero: R 5 - R 13

- Descrizione dettagliata delle operazioni cui sono sottoposti i rifiuti ai fini del recupero, con indicazione dei mezzi e degli impianti utilizzati e della determinazione analitica della potenzialita' dell'impianto: produzione di materiale per costruzioni stradali, piazzali industriali mediante selezione preventiva,adeguamento volumetrico (macinazione,vagliatura, separazione delle eventuali frazioni indesiderate ed eventuale miscelazione con materiale inerte vergine –Punto 7.1.3. D.M. 5 febbraio 1998.
- Tempo di messa in riserva previsto dal momento della presa in carico dei rifiuti, prima dell'inizio delle operazioni di trattamento e ovvero di cessione a terzi: 6 mesi
- Descrizione del prodotto ottenuto e destinazione: Caratteristiche del prodotto ottenuto dalle operazioni di recupero –art. 181 bis dlgs 152/2006 e s.m.i.): materiale rimpiegabile per la realizzazione di sottofondi stradali, costruzioni stradali,piazzali industriali con eluato test di cessione con forme a quanto previsto in all. 3 d.m. 05.02.1998 –R5-

La scheda è stata sottoscritta da RUBERTO Francesco in data 16.11.2010

A1 . Per i rifiuti derivanti dal sito di produzione denominato " Bellavita " Cantiere Coopsette di Spinetta Marengo (AL)

La società Cooperativa COOPSETTE, in persona del legale rappresentante CARAZZA Marco, nell'esecuzione dei lavori di costruzione e demolizione del complesso Centro Wellness in Spinetta Marengo (AL), produceva una quantità di 40600 tonnellate di rifiuti speciali quali terre e rocce (cer 170504) che, previo accordo con RUBERTO Francesco, venivano gestite difformemente dalla normativa ambientale, ricorrendo alle società EDILDERTONA Sas e IDROTECNICA (del gruppo RUBERTO), e così scaricandoli nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL), non idoneo a riceverli in quanto mancanti di una preventiva certificazione analitica di compatibilità ambientale; i rifiuti venivano così gestiti in modo differente rispetto a quanto dichiarato dal CARAZZA Marco e dal RUBERTO Francesco nei piani scavi, non rispettando la prescrizione che l'ufficio ambiente della città di Alessandria (nota prot.24950 del 18/12/09) aveva inviato al Ruberto Francesco, con la quale si

imponeva il rispetto dei limiti di legge per la destinazione agricola del sito secondo il provvedimento autorizzativo n.347/2010). In particolare:

Carazza Marco, ***in qualità di procuratore speciale della Coopsette Soc. Coop., produceva, nel cantiere denominato " Bellavita" di Spinetta Marengo (AL) terre e rocce da scavo - giusto codice cer 170504 – tutte derivanti da attività costruzione & demolizione del complesso " centro Wellness e Polo turistico ricettivo ", ammontanti a circa 40600 tonnellate che venivano gestite , in maniera continuativa – dal 13/9/2009 al marzo 2010 - , in difformità dai piani scavi ex art.186 del D.Lvo 152/06 e di fatto in violazione alla normativa sulla gestione dei rifiuti , destinandole abusivamente, tramite la società di gestione e trasporto EDILDERTONA sas, all'ex cava Vidori della IDROTECNICA di Ruberto Francesco - sito in strada Cabannoni di Tortona non idoneo a riceverle ;***

Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia, ***soci di fatto della EDILDERTONA Sas , trasportavano e gestivano, abusivamente , le terre e rocce da scavo prodotte nel cantiere " Bellavita " di Spinetta Marengo (AL) e le conferivano, scaricandole al sito non idoneo di strada Cabannoni della ditta individuale IDROTECNICA ;***

Ruberto Francesco, ***con la società Idrotecnica, gestiva abusivamente con il trasporto e lo scarico i rifiuti speciali non pericolosi - terre e rocce da scavo cer 170504 – per una quantità di 40600 tonnellate , in difformità dal provvedimento provinciale che impone limiti di qualità merceologica e analitica sui materiali da utilizzare al recupero ambientale ed essendo a conoscenza che :***

- ✓ ***Gli autocarri utilizzati per la raccolta e il trasporto delle terre e rocce dal luogo di produzione (Alessandria, frazione Spinetta Marengo) al luogo di scarico (ex cava Vidori in strada Cabannoni Tortona) avveniva illegalmente essendo la IDROTECNICA di Ruberto Francesco abilitata al trasporto dei rifiuti in conto proprio e non per terzi (prodotti di fatto dalla società EDILDERTONA sas);***
- ✓ ***Nel piano scavi ex art.186 D.Lvo 152/06 i dati non erano corrispondenti al vero in ordine alla compatibilità ambientale essendo le stesse contaminate con sostanze pericolose quali il cromo (i cui valori sono 123 mg/kg contro un limite tab.LAB di 15 mg/lg) e nichel (i cui valori sono 70 mg/kg contro un limite tab.LAB di 30 mg/kg.) quindi oltre il limite consentito dalla norma speciale per il sito a destinazione agricola (nota prot.24950 del 18/12/09 città di Alessandria) ;***
- ✓ ***Il deposito temporaneo delle stesse terre nel luogo di produzione, è stato eseguito illegalmente per oltre un anno dopo dal termine dei lavori urbanistici dichiarati finiti in data 19/05/2008 e difformemente al mancato rispetto del piano di utilizzo delle terre scavate all'interno dello stesso sito di produzione e/o di altro sito individuato come ex area Zuccherificio.***

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata, di discarica abusiva o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :

- dell'Iscrizione Albo n.TO0411/2007 della EDILDERTONA Sas
- della Determina Provinciale n.347 del 31/3/2010 della IDROTECNICA.
- del piano scavi presentato in data 9 e 16 novembre 2009 .

In Alessandria e Tortona , dal 13 settembre 2009 al 30 marzo 2010.

Sussistono i gravi indizi in ordine a tale episodio
Rilevano al rigurado:
- l'iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e, solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, siano esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, IDROTECNICA doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:

- ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
- ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
- ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

L' Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Dunque l'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- istanza del 9.11.2009 della Soc.Coopsette - Società Coop. sede in Castelnuovo Sotto/RE, *(cfr allegato - faldone n.8 – documento - foglio n 000014-000017)* nella persona di CARAZZA Marco da cui risulta che le terre e rocce da scavo relative alla realizzazione del centro commerciale BELLAVITA di Spientta Marengo, già definito area industrialre e commerciale, saranno inviate in Strada Cabannoni ed in area agricola come non rifiuti ai sensi dell'art. 186 Dlgs 152/2006 , prima ancora che fosse stata rilasciato a RUBERTO specifica autorizzazione in deroga al regime dei rifiuti

- Analisi Chimiche datate 12.1.2009 (*(cfr allegato - faldone n.8 – documento - foglio n 000020-000034)* da cui risulta che le contaminazioni di cromo totale e nichel sono superiori ai limiti massimi per le aree a destinazione agricola ex DM 471/99 (ora allegato 5 Tabella 1 colonna A), ovvero superiori ai limiti di quella che sarebbe stata la prescrizione di cui alla iscrizione n. 247/2010

- contratto di appalto fra COOPSETTE e EDILDERTONA sas rappresentata da RUBERTO Francesco (*(cfr allegato - faldone n.8 – documento - foglio n 000064-000087)* da cui risulta che l'onere della regolare gestione per tutto ciò che riguardava la normativa rifiuti era in carcio ad impresa aggiudicataria

- dichiarazioni rese da TERENZIANI Rossano responsabile commerciale COOPSETTE in data 3.4.2012 *(cfr allegato - faldone n.8 – documento - foglio n 000060-000061)* da cui emerge che l'inzio dei movimenti di terre e rocce da scavo sono iniziati dal 22.4.2008 e che per gli stessi non risulta alcun documenti di rintracciabilità

Sulla base di tali risultanze si devono ritenre sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine a tale episodio nei confronti di RUBERTO Francesco il quale ha trasportato e ricevuto in cava Vidori circa 40600 tonneallate di rifiuti terre e rocce da scavo codice CER 170504 contaminate con sostanze pericolose e che in quanto tali non potevano essere destinate al sitoa destinazione agricola

A.2. Per i rifiuti derivanti dal cantiere SEMAT S.p.A. già sito di bonifica nell'area ILVA di Genova Cornigliano, in gestione alla società SEMAT SpA

All'interno del sito industriale ex ILVA di GENOVA Cornigliano, la società SEMAT S.p.A., in persona del procuratore legale in materia ambientale DAMIOLI Angelo, procedeva all'esecuzione di lavori di riqualificazione e bonifica settoriale presso l'area "Zincatura zona 4", dove venivano prodotti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in particolare terre e rocce da scavo contaminate – codice cer 170503* , codice cer 170504 e rifiuti misti da demolizione e costruzione – codice cer 170904 , il tutto per una quantità di oltre 25000 tonnellate. La ditta di autotrasporto di GANDINI Sandro, cui collaborava GANDINI Andrea, veniva incaricata dal DAMIOLI della gestione dei rifiuti e iniziava nel settembre 2010 le fasi di trasporto. I GANDINI, in accordo con il laboratorio BIOGEST S.r.l. del dr. Carlo GOBBO (*deceduto nel settembre 2012*) e della collaboratrice ZAMBELLI Loredana , facevano creare ed utilizzavano n.15 rapporti di prova recanti dati falsi in ordine alla reale contaminazione dei rifiuti che venivano così smaltiti abusivamente, previo accordo con la società IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) per una quantità di 20027 tonnellate. In particolare:
Damioli Angelo*, in qualità di procuratore legale in materia ambientale per la società SEMAT S.p.A., all'interno del sito in bonifica dell'Ilva di Genova – Cornigliano, produceva rifiuti speciali pericolosi (cer 170503*) e non pericolosi (cer 170504) quali terre e rocce da scavo e rifiuti derivanti da attività di*

costruzione e demolizione (cer 170903* e cer 170904) pari ad una quantità di circa 20027 tonnellate e, al fine del regolare smaltimento in discarica autorizzata, li cedeva, all'impresa di Autotrasporto GANDINI Sandro, senza sincerarsi, (attraverso il controllo documentale dei FIR restituitigli a scarico avvenuto) se i predetti rifiuti fossero stati realmente scaricati in una regolare discarica come prevedevano le analisi chimiche di laboratorio ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, ***il primo titolare della omonima impresa di trasporto e il secondo quale gestore di fatto della AUTOTRASPORTI GANDINI ; ritiravano dal cantiere società SEMAT S.p.A sito in area ILVA Genova / Cornigliano, 19795 tonnellate e con propri automezzi eseguiva n.631 trasporti dei suddetti rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, scaricandoli, abusivamente, anche mediante l'utilizzo di formulari e certificati analitici recanti dati falsi (commissionati alla società Biogest Srl per una (de)classificazione della reale natura della contaminazione dei rifiuti) , nel sito di strada Cabannoni di Tortona (AL) in gestione alla IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, soggetto con cui si erano accordati per una gestione illecita e a cui sono stati ceduti una minima parte dei trasporti ;***

Ruberto Francesco, ***titolare della omonima impresa di trasporto Idrotecnica ritirava e trasportava, su concessione del GANDINI Sandro, parte dei rifiuti suddetti prodotti dalla SEMAT S.p.A., per una quantità di 231 tonnellate e con n.8 viaggi e propri autocarri, senza essere in possesso dell'Iscrizione all'Albo per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi , li scaricava abusivamente presso il suo sito in Tortona (AL) ;***

Gandini Sandro, Gandini Andrea, Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Zambelli Loredana, ***i primi due quali mandanti e utilizzatori con il terzo e quarto, la quinta in qualità di responsabile del laboratorio analitico della società BIOGEST S.r.l. (gestito sino al decesso, nel settembre 2012, anche da GOBBO Carlo); nelle rispettive qualità, facevano predisporre e utilizzavano, in maniera fraudolenta (per nascondere la vera natura della contaminazione del rifiuto proveniente dal cantiere SEMAT S.p.A. ILVA di Genova / Cornigliano smaltito e da smaltire illegalmente in ex cava Vidori strada Cabannoni della Idrotecnica) i rapporti di prova analitica, riportati nella tabella 1.1. che segue, tutti emessi dalla BIOGEST S.r.l. nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2011 ;***

tabella 1.1.

Produttore rifiuto	N° rapporto di prova	Data emissione	Tipologia Rifiuto
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.2	004SA.11(2111807)	16.09.2011	Detriti da demolizione
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.3	005SA.11(2111808)	16.09.2011	Detriti da demolizione
SAE - ILVA stabilimento di	006SA.11(2112005)	20.09.2011	Detriti da demolizione

Genova Cornigliano – Cumulo n.4			
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.5	**007SA.11(2112006)**	**20.09.2011**	**Detriti da demolizione**
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.1	**003SA.11(2111805)**	**14.09.2011**	**Detriti da demolizione**
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.6	**008SA.11(2112010)**	**26.09.2011**	**Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione**
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.7	**009SA.11(2112011)**	**26.09.2011**	**Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione**
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.8	**010SA.11(2112012)**	**26.09.2011**	**Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione**
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.9	**011SA.11(2112013)**	**26.09.2011**	**Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione**
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.10	**012SA.11(2112014)**	**26.09.2011**	**Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione**
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.11	**013SA.11(2112015)**	**26.09.2011**	**Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione**
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Campo 1 -Campo	**001SA.11(2111768)**	**29.08.2011**	**Rifiuti misti da demolizione e costruzione**

2			
SAE - ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo 12 e 13	**014SA.11(2112022)**	**06.10.2011**	**Materiale lavorato da demolizione e costruzione**
SEMAT SpA ILVA stabilimento di Genova - Zincatura zona 4	**001SEM.11(2112007)**	**21.09.2011**	**Terre e rocce da scavo.**
SEMAT SpA ILVA stabilimento di Genova - Zincatura zona 4	**002SEM.11(2112008)**	**21.09.2011**	**Materiale misto derivante da demolizioni e costruzioni**

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, ***con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo gestore di fatto in strada Cabannoni e impianto c.d "Castra ", il terzo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava Vidori e la quarta quale gestore di fatto e consulente ambientale di Idrotecnica ;***

per aver permesso , lo smaltimento abusivo , presso il sito di zona " strada Cabannoni " e talvolta presso l'impianto cd. " Castra " in Tortona (AL), di 20027 tonnellate quali rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi (170503*, 170504, 170903* e 170904) – prodotti dalla SEMAT S.p.A., avendo consapevolezza che i rifiuti non erano sempre terre e rocce da scavo bensì rifiuti misti da costruzione e demolizione di infrastrutture derivanti da un cantiere di bonifica ; i rifiuti presentavano una contaminazione oltre la soglia massima prevista dall'autorizzazione n.347/2010 per inquinanti come Idrocarburi pesanti C>12, Idrocarburi Policiclici Aromatici Totali, Stagno , Zinco ; nei formulari non era riportato che i rifiuti derivavano da un sito contaminato come invece impone la Circ.MinAm. '11/08/08 prot.19059; nei rifiuti vi erano materiali ferrosi e pezzi d'amianto (il cui valore è stato rilevato 3000 mg/kg) e, per occultarne lo scarico illegale, agivano con l'immediata copertura (eseguita materialmente dal Serrelli), con terreno vegetale, dei carichi contaminati presso il sito ex cava e/o dirottando il carico contaminato presso l'impianto cd. " Castra " tanto da renderlo non più tracciabile e facendo uso delle false analisi emesse dalla Biogest S.r.l.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative (*giusta anche CNR n.06/2011 CFS7NIPAF Genova connessa a nota ARPAL n.28105 del 19/9/11 depositata a Procura della Repubblica c/o Tribunale di Genova – PP n.41577/11 rgnr mod.21 - come singolo reato contravvenzionale per la parte di Genova*) ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro.
Iscrizione Albo n.TO004112/2007 della ditta individuale Idrotecnica.

Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni .
Determina Provinciale n.305/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada vecchia per Sale.
In Genova e Tortona (AL) dal settembre 2010 all'ottobre 2011.

Sussistono i gravi indizi in ordine a tale espisodio
Rilevano i n tal senso:
- l'iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, siano esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, IDROTECNICA doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:

- ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
- ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
- ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

L' Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Dunbque L'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- l'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21012 al n.21028*) della Provincia di Alessandria , n.305/2010 del 30.04.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito ubicato in strada vecchia di Sale – Tortona (AL) con le prescrizioni di poter eseguire operazioni di recupero, al fine di produrre materie prime seconde (ex MPS) dai seguenti rifiuti , che non prevedevano le terre e rocce da scavo (codice CER 170504), e dei vincoli anche sul rispetto analitico e merceologico (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21012 fascicolo Procura*):

- ≅ CER 170101 Rifiuti di cemento;
- ≅ CER 170102 Rifiuti di mattoni;
- ≅ CER 170101 Rifiuti di miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 ;
- ≅ CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 ; Per i

quali l'autorizzazione della provincia di Alessandria è stata rilasciata a far data 24.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 fascicolo Procura*) dopo che la richiesta d'inserimento di tale codice rifiuto è stata presentata dal RUBERTO Francesco in data 16.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 – retro – e n.21014 - fascicolo Procura*) ;

- ≅ CER 170302 Rifiuti di miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 170301;
- ≅ Il rispetto , per tutti i rifiuti sopra indicati, dell'analisi analitica che dimostri la conformità dell'eluato con il test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.
- ≅ Il rispetto delle disposizioni tecniche imposte dall'allegato 1 sub-allegato 1 scheda 7.1 del D.M. 5.2.98 e smi.

- l'elenco (*cfr allegato – faldone n.20 – documento numerato dal n.20110 al n.20752*) dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti prodotti e provenienti dal sito di produzione SEMAT – cantiere ILVA SpA di Cornigliano (GE), trasportati dall'impresa di AUTOTRASPORTO GANDINI SANDRO e destinato alla IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, sia all'ex cava sita in strada Cabannoni – Tortona (AL) per le operazioni di recupero ambientale e vincolato all'iscrizione n.347/2010 e sia all'impianto di recupero ubicato in via Strada vecchia per Sale – Tortona (AL) , assoggettato al rispetto delle prescrizioni dell'iscrizione n.30572010.

- relazione di servizio del Corpo Forestale dello Stato – Nipaf di Genova, datata 20 settembre 2011 (*cfr allegato – faldone n.20 – documento numerato dal n.20060 al n.20065* -) da cui emerge che i rifiuti speciali derivanti dal cantiere SEMAT in ILVA SpA stabilimento di Cornigliano (GE) area ZIN 4 – sono da considerarsi pericolosi con codice CER 170403* come terra e rocce contenenti sostanze pericolose (amianto) e tale classificazione deriva da campionamento eseguito dall'ARAL di Genova (*cfr allegato – faldone n.20 – documento numerato n.20065* -) in data 19 maggio 2011, in presenza del Vielmi Donato in rappresentanza della società SEMAT S.p.A, e dei successivi risultati di laboratorio – rapporto di prova n.6583 del 01.09.2011 (*cfr allegato – faldone n.20 – documento numerato dal n.20061 al n.20063 - fascicolo Procura*) che certifica anche che i valori di stagno, zinco e idrocarburi pesanti sono superiori al limite per le aree a destinazione agricola e quindi tali terre e rocce (ancorché annoverate nel disposto dell'art.186) non potevano comunque essere conferite nell'ex cava di strada Cabannoni, dove la destinazione finale del sito è agricola.

- fascicolo fotografico annesso alle relazioni di servizio del Corpo Forestale dello Stato (*cfr allegato – faldone n.20 – documento numerato dal n.20066 al n.20069 -)*da dove viene evidenziata l'area denominata ZIN 4 all'interno del cantiere SEMAT in ILVA Cornigliano (GE)

- rapporto di prova n.001SEM.11 (21122007) emesso da BIOGEST S.r.l. in data 21.09.2011 (*cfr allegato – faldone n.20 – documento numerato dal n.20087 –)* a

favore di AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in cui viene indicato come cliente la SEMAT S.p.A., come rifiuto terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere ILVA S.p.A. area zincatura zona 4. Il rapporto di prova dichiara il rifiuto non pericoloso con codice CER 170504: in realtà non sono state ricercate, nelle terre e rocce da scavo provenienti dall'area zincatura 4, sostanze cancerogene come l'amianto, che invece è risultato essere presente nei campionamenti e nelle prove di laboratorio dell'ARPAL di Genova con valori tali da far classificare il rifiuto pericoloso. Tale rifiuto non era destinabile alla IDROTECNICA di Tortona, né al sito di strada Vecchia per Sale (ove non era possibile destinare rifiuti con codice cer 170504 perché non contemplati nell'iscrizione n,035/2010) e tanto meno nel ripristino ambientale dell'ex cava di Strada Cabannoni, (iscrizione n.347/2010) dove era possibile solo destinata terre e rocce con codice cer 170504 rientranti nei limiti della col.A tab.1 allegato 5 del Dlgs 152/06).

- la relazione del Dipartimento Ambiente della provincia di Alessandria in data 03.03.2011 (*cfr allegato – faldone n.20 – documento numerato dal n.20072 al n.20086* -) dove risulta che in seguito ad un controllo effettuato nel sito della IDROTECNICA di Strada Cabannoni a Tortona (AL) le terre e rocce da scavo già collocate nell'ex cava sono risultate non conformi – per il parametro dei Floruri - (*cfr allegato – faldone n.20 – documento numerato dal n.20073 al n.20086* -) alle prescrizioni dell'Iscrizione n.347/2010.

- la relazione di servizio del Corpo Forestale dello Stato – Nipaf di Genova - (*cfr allegato – faldone n.20 – documento numerato dal n.20089 al n.20090*) da cui risulta che i rifiuti speciali pericolosi – cer 170503* -derivanti dal cantiere SEMAT in ILVA SpA siano andati anche all'Idrotecnica di Ruberto Francesco.

- risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica. Sono state registrtae molte telefonate in cui GANDINI parlando con il responsabile della SEMAT fa riferimento alla irregolarità dello smaltimento. Si rimanda per il dettaglio alle telefonate riportate per esteso nella richiesta di misura del PM. Dalle telefonate registrate emerge il pieno coinvolgimentio nell'operazione anche del figlio GANDINI Andrea

Sulla base delle suesposte risultanze sussistono i gravi indizi del reato di traffico illecito di rifiuti in capo a GANDINI Andrea, GANDINI Stefano e RUBERTO Francesco

E' stato, infatti, accertato che presso gli impianti IDROTECNICA di Strada Cabannoni e IDROTECNICA Strada Vecchia per Sale (c.d. CASTRA) ricondicubili a RUBERTO Francesco , a far data dal settembre 2010 al marzo 2011, sono stati conferiti rifiuti consistenti in terre e rocce da scavo anche di natura pericolosa (frammista anche a detriti di demolizione ndr) e detriti CER 170904 per un totale di Kg. 20.027.120 pari a tonnellate 20.027,120, provenienti dal cantiere SEMAT di Genova Cornigliano, tramite il vettore GANDINI Sandro e GANDINI Andrea (titolari di diritto e di fatto della AUTOTRASPORTI GANDINI) (n. 631 trasporti) e tramite, in alcuni casi di IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, non

in possesso di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, mediante gli autocarri DP 803 PE e DP 804 PE , nonché i semirimorchi targati rispettivamente AE 85145 e AE85147, (n. 8 trasporti) (cfr Tale traffico illecito ha permesso un'evasione da parte di RUBERTO Francesco, in qualità di legale rappresentante dell'impresa suddetta di € 103.359,59 (ossia tonnellate 20.027 x 5,17) .

Di tale illecita operazione deve rispondere:

- GANDINI Sandro e GANDINI Andrea per aver intermediato, raccolto, trasportato e conferito una notevole quantità di rifiuti con i relativi ricavi sulle commesse e sui trasporti come se detti rifiuti fossero stati conferiti in discarica vera e propria, mentre sono stati scaricati in luoghi non idonei;
- RUBERTO Francesco, quale trasportatore e ricevitore all'impianto della IDROTECNICA di RUBERTO Francesco di Strada Cabannoni, per aver ritirato il rifiuto CER 170504 - come discarica e così risparmiando anche sull'onere di acquisto di terreno vegetale (euro 10/ton) al fine del ripristino ambientale e parimenti non avendo nemmeno spese su oneri di discarica quantificati in euro **103.539,59** circa a favore della regione Piemonte, ente pubblico territoriale.

A.3 Per il sito cantiere FER.GEN Genova / Fegino

_

La società FER.GE.CONS. S.p.A., in persona del legale rappresentante SCIUTO Mauro Angelo, nell'esecuzione di lavori di bonifica nel cantiere di Genova Fegino produceva una quantità di 180 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi quali terre e rocce da scavo (cod. cer 170504) che, attraverso l'intermediazione della società S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio, conferiva all'impresa LAVAGETTI & C. S.r.l. di LAVAGETTI Claudia e LAVAGETTI Roberto, impresa che, a sua volta, utilizzando propri autocarri, li smaltiva presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) in gestione alla IDROTECNICA di RUBERTO Francesco (operante in collaborazione con SERRELLI Mansueto). Destino e luogo non idoneo a ricevere terre e rocce da scavo che provenivano da siti di bonifica non certificati e mancanti di collaudo finale di regolarità tecnica, come nel caso del cantiere suddetto, quindi attività che ha dato luogo alle seguenti condotte illecite :

_

Sciuto Mauro Angelo*, in qualità di procuratore speciale della società FER.GEN. CONS. S.p.A., produceva nel cantiere di Genova Fegino ex deposito Continentale Italiana – sito soggetto a bonifica ex DM 471/99 - , una quantità di tonnellate 180 di rifiuti speciali CER 170504 e, tramite l'intermediazione della società S.A.P. Srl di Bonanno Valerio (non abilitata a tale gestione), li cedeva al trasportatore Lavagetti & C. S.r.l. che li trasportava e scaricava al sito non*

idoneo di ex cava Vidori di Idrotecnica di strada Cabannoni in Tortona (AL) , senza sincerarsi che tale destino fosse abilitato a ricevere i suddetti rifiuti ;

Bonanno Valerio*, in qualità di legale rappresentante della società S.A.P. S.r.l. eseguiva attività di commercio e/o intermediazione di rifiuti, fra il produttore, il trasportatore e il destinatario, senza essere in possesso di specifica Iscrizione e consapevole che i rifiuti intermediati derivavano da un sito di bonifica e per questo non potevano essere destinati al sito di strada Cabannoni della Idrotecnica ;*

Lavagetti Claudia e Lavagetti Roberto*, la prima quale legale rappresentante e il secondo gestore di fatto dell'impresa di trasporto LAVAGETTI & C. S.r.l. , ritiravano dalla FER.GEN.CONS SpA, per il tramite dell'intermediazione della S.A.P. Srl, i predetti rifiuti speciali non pericolosi, pari a 180 tonnellate e con propri mezzi targa DR783JT rimorchio AD14849, DR314FJ rimorchio AD14974 li trasportavano (con n.6 viaggi), scaricandoli nel sito della ex cava vidordi di strada Cabannoni della società IDROTECNICA e sapendo che si trattava di terre e rocce da scavo NON idonee ad essere scaricate presso il suddetto luogo ex cava Vidori ;*

Ruberto Francesco e Serreli Mansueto*, con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava Vidori sito di strada Cabannoni, permettevano lo scarico nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) di una quantità di 180 tonnellate dei citati rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) derivanti da sito di bonifica e dal produttore FER.GEN.CONS. SpA , avendo consapevolezza che il certificato analitico n.19/11 del 19/1/2011 del laboratorio Sintex dimostrava valori oltre il limite che non avrebbero permesso di accettarne lo scarico nel sito di ex cava Vidori (non si trattava di terre e/o rocce escluse dalla normativa dei rifiuti in quanto derivanti da un sito di bonifica ancora in corso e nei formulari di identificazione non vi era riportata la reale tracciabilità di provenienza come invece imponeva la circolare del MinAmbiente del 11/08/2008).*

In Genova e Tortona , nel gennaio 2011.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO/001550 del 14/11/2008 della Lavagetti Srl.
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

Sussistono i gravi indizi in ordine a tale episodio
Rilevano i n tal senso:
- l'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216

D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:

- La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
- Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
- Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.

Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.

Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- la nota prot.144148 del 7 dicembre 2011 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21039)* con cui la provincia di Genova scrive alla provincia di Alessandria specificando che i rifiuti prodotti nell'area ex deposito Continentale di Fegino classificati con codice CER 170504 e conferiti alla ditta IDROTECNICA di Ruberto Francesco in Strada Cabannoni – Tortona (AL) – con formulario n.XRB733203/10 del 24.1.2011 (*cfr allegato – faldone n.21 – retro del documento numerato n.21039*) potevano essere conferiti solo in aree a destinazione industriale/commerciale e non in aree verdi/residenziali, avendo rilevato nel certificato analitico emesso dalla Syntex (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21040 al n.21041*) in data 19.01.2011, quindi giorni prima dello smaltimento alla Idrotecnica, dei valori superiori per idrocarburi pesanti C>12 ai limiti imposti alla Idrotecnica con l'Iscrizione n.347/2010 (provvedimento riportato anche nel FIR del 24.1.2011) dove risulta che il trasportatore sia LAVAGETTI & C. S.r.l. e l'intermediario sia la società S.A.P. S.r.l.

- la relazione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21085 al n.210487*) del Dipartimento Ambiente della provincia di Alessandria in data 23.01.2012 e relativa ad un controllo presso la IDROTECNICA ex cava di strada Cabannoni, dove viene rilevato lo smaltimento del carico – non conforme - di rifiuti movimentati con il FIR n.XRB733203/10 del 24.01.2011.

- la fattura emessa dalla LAVAGETTI & C. S.r.l. (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21038*) n.109 del 26.01.2011 dove risulta descritto anche il

trasporto con il FIR n.XRB733203/10 del 24.1.2011 e destinato alla IDROTECNICA di Strada Cabannoni.

- la nota (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21042 al n.21045 – e dal n.21108 al n.21111*) della provincia di Genova dove emerge che il sito di provenienza delle terre e rocce da scavo scaricate alla Idrotecnica di Strada Cabannoni era un sito in bonifica non ancora collaudato.

- la nota prot.440190 del 16 dicembre 2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato al n.21115*) dove risulta chiaramente che i materiali da scavo provengono da un sito "contaminato o sottoposto ad intervento di bonifica " e quindi non consentono di classificarlo terre e rocce da scavo ex art.186 ma deve essere classificato rifiuto e destinato al solo smaltimento e non al recupero ambientale.

- verbale fotografico (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21046 al n.21081*) dei Carabinieri del N.O.E. di Alessandria e della Polizia Municipale di Genova – scatti e rilievi del 12.02.2011 presso il cantiere FER.GEN di Genova Fegino , dove si rilevano i rifiuti prodotti, il cantiere e le imprese in opera .

- il certificato analitico prot.496/10 del 23.12.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21132 al n.21135*) emesso dalla società Syntex a favore della FER.GEN S.Cons.p.A. , da dove emerge che le terre e rocce da scavo derivanti dal cantiere area Fegino, avevano valori di idrocarburi pesanti oltre i limiti consentiti per essere destinati al recupero ambientale presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL).

- i diversi formulari, fra cui il n.FIR XRB 733208/10, n.FIR XRB 733209/10, n.FIR XRB 733210/10, n.FIR XRB 733202/10, n.FIR XRB 733203/10 e n.FIR XRB 733204/10 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21139 retro al n.21142* -) da cui emerge che le terre e rocce contaminate sono state smaltite alla IDROTECNICA di strada Cabannoni – Tortona (AL).

<u>Sulla base degli elementi su indicati sussistono i gravi indizi</u>
Ed infatti è emerso che :

- FER.GE.CONS nell'esecuzione die lavori di bonifica nel cantiere Genova Fegino ha prodotto una quantità pari a 180 tonnellate di rifiuti speciale terre e rocce da scavo: tali rifiuti provenivano da sito di bonifica non certificato .
- Tali rifiuti sono risultati nei referti analitici stilati da SYNTEX- prot. 354 - 355 datati 23 dicembre 2010 e MATERIALI RICEVUTI DAL LABORATORIO 03.12.2010, superare i limiti imposti dalla Tabella 1/A per gli idrocarburi pesanti C> 12 = valore riscontrato 152 mg/kg e -177 mg/kg con un limite di 50 mg/kg.(allegato 14) Va inoltre detto che analisi redatte su "terra e roccia cod CER 1705040-ingresso impianto S.AP.- produttore FER.GEN cantiere Via Ferri Fegino dal laboratorio IDROGEOLAB inquadrano tale rifiuto come "terreni contaminati". Il referto risale al 17

febbraio 2011 I referti analitici originati dal laboratorio SINTEX rilevano il superamento del valore limite per quanto concerne gli idrocarburi pesanti superiori a C> 12 in ordine alla tabella 1 A, relativi a "tipizzazione" di rifiuti non "recuperabili" presso il sito IDROTECNICA di Strada Cabannoni di Tortona (AL) e quindi da destinare in altro sito di recupero operante in tabella 1 B oppure da smaltire in discariche autorizzate

- **Sui formulari di trasporto è stata omessa l'indicazione terre provenienti da siti contaminati" come da parere rilasciato dalla segreteria tecnica del** ministero Ambiente dell'11 Agosto 2008 su richiesta chiarimenti formulata dall'ARPA TOSCANA ove si specifica "accompagnare le terre 170503 o 170504 con la dicitura "PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI"ì
- Tramite SAP srl di BONANNO Valerio detti rifiuti sono stati conferiti all'impresa VAVAGETTI Srl di LAVEGETTI Claudia e LAVAGETTI Roberto, che con propri autocarri li ha trasportati in strada Cabannoni presso IDROTECNICA di RUBERTO Francesco
- Il sito stradda Cabannoni non era idoneo a ricevere terre e rocce d proveniti da siti di bonifica non certificata e mancanti del collaudo della regolarità tecnica, quale era il cantiere Genova Fegino

Di tale condotta deve rispondere
RUBERTO Francesco, di "smaltitore illecito finale", si è reso responsabile dell'evasione del tributo regionale per gli oneri obbligatori di smaltimento in discarica, per l'ammontare di Euro 930,60 in danno della regione Piemonte e ha risparmiato inoltre anche sull'acquisto di terreno vegetale (euro 10 a tonnellata) al fine del ripristino ambientale.
SERELLI Mansueto in qualità di addetto alla ricezione dei rifiuti incava ex VIDORI : la sua firma è apposta per esteso e in modo chiaro e elggibile sui formulari, onde si deve ritenere che egli abbia consapevolmente ricevuto i rifiuti che non avrebbe potuto ricevere
BONANNO Valerio in qualità di intermediario nella movimentazione dei rifiuti in questione come indicato nei forumualri in atti

A.4. Per il sito di produzione di via Toniolo in Tortona (AL)

Nel comune di Tortona (AL) in via Toniolo, la società Praghera S.r.l., autorizzata ad una trasformazione urbanistico-edilizia, affidava dei lavori di scavo all'impresa Ruberto S.p.A. di RUBERTO Daniele che, avuto tale incarico, produceva sul sito rifiuti speciali non pericolosi e nello specifico terre e rocce da scavo (codice cer 170504) per circa 50.000 kg. e, con propri autocarri e senza redigere alcun documento di trasporto, li conferiva all'interno dell'area denominata "Cabannoni" di Tortona (AL) ove venivano ricevuti dalla società Idrotecnica del RUBERTO Francesco che ne permetteva lo scarico, anche se privi di ogni documento di tracciabilità e contrariamente alle prescrizioni autorizzative riportate nella determina provinciale n.347/2010 (prescrizioni che regolano la gestione del sito di destinazione finale, area soggetta a ripristino ambientale quale ex cava estrattiva e dove è consentito

ricevere e scaricare unicamente terre e rocce da scavo, non classificate rifiuto, che abbiano una preventiva documentazione attestante la certificazione analitica di compatibilità urbanistica, a destinazione agricola, che in questo caso è risultata totalmente mancante sin dall'origine); così andando a delineare le seguenti condotte :

Ruberto Daniele*, con la società Ruberto SpA , nel cantiere di via Toniolo a Tortona (AL) produceva rifiuti – codice cer 170504 – per una quantità minima di kg. 50.000 circa e, utilizzando anche propri mezzi targati DT723DK e DT734DK (all'epoca non abilitati dall'Albo Gestori Ambientali per raccolta e trasporto di rifiuti), li trasportava e scaricava, in mancanza di una preventiva documentazione di compatibilità eco-ambientale fra sito di prelievo e sito di conferimento, presso l'ex cava in strada Cabannoni di Tortona (AL) gestita dall'impresa Idrotecnica del Ruberto Francesco (luogo in cui lo scarico era ammesso solo per quelle terre non classificate rifiuto e destinate all'effettivo recupero ambientale) ;*

Ruberto Francesco*, quale titolare dell'impresa Idrotecnica , per aver permesso lo scarico dei predetti rifiuti nonostante non fossero certificati analiticamente e merceologicamente come terre e rocce da scavo da riutilizzare ai soli fini del recupero ambientale dell'ex area di cava e come prescritto nel provvedimento autorizzativo speciale n.347 del 31/3/2010 della provincia di Alessandria.*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata, discarica abusiva e/o attività in difformità delle prescrizioni autorizzative della Determina Provinciale n.347 del 31/3/2010 della Provincia di Alessandria.
In Tortona nel mese di febbraio 2011.

Sussistono i gravi indizi in ordine a tale episodio
Rilevano in tal senso:

- l'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
    - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
    - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;

≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.

Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.

Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- le annotazioni dei CC NOE in merito ai servizi di ocp e relativa documentazione fotografica eseguita nei mesi di febbraio e marzo 2011 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21189 al n.21196 - fascicolo Procura*) da cui risulta che terre e rocce da scavo sono state scaricate alla ex cava di Strada Cabannoni della IDROTECNICA e provenienti dal sito di via Toniolo in Tortona (AL) senza alcun documento (FIR e/o DdT) di tracciabilità e di regolare certificazione analitica.

- la documentazione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21197 al n.21227*) urbanistica acquisita presso il Servizio Edilizia privata della città di Tortona (AL) dove non risulta alcun documento di gestione dei materiali derivanti dalla demolizione/costruzione delle nuove opere edilizie in deroga alla normativa dei rifiuti. Risulta invece che l'onere di corretta gestione era a totale carico dell'appaltatore – società RUBERTO S.p.A. in persona del suo legale rappresentante RUBERTO Daniele.

Dalle risultanze suesposte emerge dunque che RUBERTO Daniele, con la società Ruberto SpA , nel cantiere di via Toniolo a Tortona (AL) produceva rifiuti – codice cer 170504 – per una quantità minima di kg. 50.000 circa e, utilizzando anche propri mezzi targati DT723DK e DT734DK (all'epoca non abilitati dall'Albo Gestori Ambientali per raccolta e trasporto di rifiuti), li trasportava e scaricava, in mancanza di una preventiva documentazione di compatibilità eco-ambientale fra sito di prelievo e sito di conferimento, presso l'ex cava in strada Cabannoni di Tortona (AL) gestita dall'impresa Idrotecnica del RUBERTO Francesco (luogo in cui lo scarico era ammesso solo per quelle terre non classificate rifiuto e destinate all'effettivo recupero ambientale); Ruberto Francesco, quale titolare dell'impresa Idrotecnica , ha permesso lo scarico dei predetti rifiuti nonostante non fossero certificati analiticamente e merceologicamente come terre e rocce da scavo da riutilizzare ai soli fini del recupero ambientale dell'ex area di cava e come prescritto nel provvedimento autorizzativo speciale n.347 del 31/3/2010 della provincia di Alessandria.

A.5. Per i rifiuti derivanti dal cantiere EX area ELSAG di Genova /Sestri Ponente

All'interno dell'area industriale ex ELSAG situata in Genova Sestri Ponente, la società Cooperativa COOPSETTE S.p.A. , in persona del procuratore speciale MONTANARI Raimondo, procedeva a lavori di riqualificazione in sito di bonifica, sito non ancora collaudato in via definitiva al fine di poter escludere una contaminazione dei rifiuti di terre e rocce derivanti dalle escavazioni. La società Cooperativa COOPSETTE S.p.A. affidava quindi l'incarico specifico (II° fase) di gestione dei rifiuti alla società ECO.GE S.r.l. , legalmente rappresentata da CAPUANA Ines, MAMONE Gino e CAVANNA Alessandro, che, attraverso propri mezzi di trasporto, conferiva – previo accordo con il RUBERTO Francesco – una quantità di 630 tonnellate dei suddetti rifiuti speciali non pericolosi (codice cer 170504) al sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) gestito dalla società IDROTECNICA del citato Ruberto Francesco (operante in collaborazione con SERRELLI Mansueto e ZERBINATI Laura), dove venivano scaricati, nonostante fossero contaminati da sostanze pericolose (piombo ed altre) oltre il limite massimo consentito dall'autorizzazione n.347/2010. Così determinando i seguenti comportamenti illeciti :

Montanari Raimondo, in qualità di procuratore speciale della società COOPSETTE Soc.Cooperativa S.p.A. produceva una quantità di 630 tonnellate di rifiuti da terre e/o rocce da scavo – cer 170504 - post lavori di bonifica non ancora collaudati in II° fase (area ex Elsag) – che cedeva alla società ECO.GE S.r.l. al fine di un corretto smaltimento, ma che negligentemente non accertava in concreto, pur avendo in restituzione copia dei formulari di trasporto, tant'è che i predetti rifiuti venivano abusivamente conferiti alla IDROTECNICA di Tortona, luogo finale non idoneo a riceverli essendo gli stessi contaminati oltre il limite consentito per il destino finale ;

Capuana Ines, Mamone Gino e Cavanna Alessandro, con la società ECO.GE S.r.l. , la prima in qualità di Presidente del C.d.A., il secondo in qualità di consigliere delegato, direttore tecnico e gestore di fatto ed il terzo quale delegato in materia ambientale (con poteri limitati ad un onere di spesa non superiore ai 50 mila euro e previo consenso finale della Capuana e del Mamone a cui era subordinato);
gestivano abusivamente le attività di raccolta, trasporto , intermediazione e scarico nel sito di Idrotecnica ex strada Cabannoni per i rifiuti suddetti (cer 170504) e provenienti dal cantiere ex area Elsag di Genova, pari a 630 tonnellate, facendo uso di propri mezzi targa CY597DN con rimorchio AD76378, targa CY628DN con rimorchio AD76383, targa BV569PF con rimorchio AC67561, targa DK805RM con rimorchio AE57265 e targa BV570PF con rimorchio AC67650 e consapevoli che le certificazioni analitiche n.228 e n.229 del 16/01/11 in loro possesso indicavano una contaminazione superiore al limite massimo previsto dell'autorizzazione in capo alla Idrotecnica e propriamente per i seguenti contaminanti :
Idrocarburi Pesanti C>12 , dove il riscontro analitico era di 329 mg/kg , contro un limite massimo consentito allo scarico di 50mg/kg. ;

***Cromo Totale**, dove il riscontro analitico era di 890 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 150mg/kg. ;*
***Nichel**, dove il riscontro analitico era di 552 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 120mg/kg. ;*
***Rame**, dove il riscontro analitico era di 429 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 120mg/kg.;*
***Vanadio**, dove il riscontro analitico era di 139 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 90mg/kg. ;*
***Piombo,** dove il riscontro analitico era di 232 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 100mg/kg. ;*
***Zinco,** dove il riscontro analitico era di 729mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 150mg/kg. ;*
*che (in relazione al test di cessione) veniva rilevata una presenza di **Cromo totale** (55ug/l) e **COD** (mg38/l) oltre i limiti di legge previsti dal DM 186/06 e quindi anche oltre la soglia limite prevista dall'autorizzazione n.347/2010 e che era stato omesso nei 21 formulari di trasporto che si trattava di terre e rocce derivanti da un sito contaminato (come impone la Cir. MinAm. dell'11/08/2008 prot.19059)*

*Ruberto Francesco e Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il **primo** quale legale rappresentante, il **secondo** quale addetto all'accettazione dei carichi e la **terza** quale consulente e operatore di fatto in Idrotecnica;*
***accettavano** di **ritirare** e facevano **scaricare**, presso il sito di zona " strada Cabannoni " in Tortona (AL) un totale di 630 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) gestiti dalla ECO.GE S.r.l nel cantiere ex area Elsag – della Coopsette S.p.A. – che non erano idonei, per il loro elevato grado di contaminazione di Idrocarburi Pesanti C>12 , Cromo Totale, Nichel, Rame, Vanadio, Piombo e Zinco (oltre ai limiti imposti dall'autorizzazione n.347/2010 sulle modalità d'esercizio) .*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.GE/000135/2007 della società ECO.GE S.r.l. ;
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

In Genova e Tortona (AL) nel mese di febbraio 2011.

Si deve premettere che il sito EX ELSAG di Foce Chiaravagna di Genova Sestri Ponente è sito già sottoposto a bonifica, inserito nell'anagrafe regionale della Liguria e monitorato tuttora per quanto concerne le acque sotterranee di falda ove sono emerse criticità per presenza in particolare di idrocarburi ed altri elementi chimici inquinanti.
La certificazione di avvenuta bonifica però è stata rilasciata solo per quanto concerne la FASE I.

I fatti illustrati nel capo dio imputazione hanno per oggetto terre e rocce da scavo prelevate da cumulo " FASE II".

Rilevano ai fini della gravità indiziaria in tal senso:
- l'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:

- ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
- ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
- ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- i certificati analitici n.228 e n.229 del 16 dicembre 2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21246 e n.21247*) dove risulta che gli inerti da scavo derivanti dall'area ex Elsag di Genova e scaricati al sito della IDROTECNICA di strada Cabannoni , Tortona (AL) hanno valori di contaminazione superiori ai limiti massimi previsti dall'autorizzazione (n.347/2010) della Provincia di Alessandria, sia per quanto attiene i metalli pesanti (cromo totale, piombo, nichel, vanadio e zinco) e sia per quanto relativo agli idrocarburi pesanti. Inoltre oltre i limiti consentiti anche in relazione alla prescrizione del test di cessione nei valori di cromo e COD.

-la documentazione contrattuale (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21248 al n.21261*) stipulata fra la committente COOPSETTE Soc.Coop e la società ECOGE S.r.l. , da cui emerge che quest'ultima si assumeva tutti gli oneri derivanti dalla gestione del cantiere, fra cui anche lo smaltimento a pubbliche discariche (indicate come PP.DD.) dei rifiuti derivanti dall'attività cantieristica di demolizione e/o costruzione.

- i formulari (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21262 al n.21272 – tutti fronte retro*) di identificazione per il trasporto dei rifiuti – CER 170504 - quali terre e rocce da scavo che risultano essere stati conferiti alla IDROTECNICA di strada Cabannoni e provenienti dal cantiere della ECO.GE S.r.l. in area ex Elsag / Elpis (sito in bonifica) nel mese di febbraio 2011, temporalmente dopo l'emissione dei certificati analitici del 16 dicembre 2010 di rilevata contaminazione.

- Verbale di o.c.p. del Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Tortona del 3 febbraio 2011 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21273 al n.21276 – tutti fronte retro*) dove risultano instradati verso la ex cava anche i camion della società ECO.GE S.r.l.

Sulla base di tali risultanze si ritine sussitano i gravi indizi in ordine a tale episodio. I rifiuti consistiti i 630 tonnellate di terre e rocce da scavo con codice cer 170504 contamintai da sostanze pericolose oltre il limite massimo, provenienti da un sito di bonifica non ancora collaudato in via definitiva, venivano conferiti nel sito a destinazione agricola ex CAVA VIDORI di RUBERTO Francesco. Il traffico illecito ha consentito a RUBERTO di conseguire un ingiusto profitto, rappresentato dal ricevimento e dallo smaltimento di rifiuti che non avrebbe potuto ricevere

A.6. Per i rifiuti derivanti dal cantiere della società CODELFA di Genova - via Assarotti – ex convento e gestito dalla società ECO.GE S.r.l.

La società CODELFA S.p.A., nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso conventuale dei Santi Giacomo e Filippo situato in Genova, affidava parte dei lavori alla società ECO.GE S.r.l. , legalmente e operativamente rappresentata da CAPUANA Ines, MAMONE Gino e CAVANNA Alessandro, che, nell'esecuzione dei citati lavori, produceva una quantità di oltre 30 mila tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi classificandoli con codice cer 170504 come terre e rocce da scavo. La ECO.GE S.r.l., dopo un parziale e limitato smaltimento nella discarica autorizzata AMIU, previo accordo con RUBERTO Francesco, conferiva abusivamente i rimanenti rifiuti, pari a 24736 tonnellate, con n. 903 viaggi di cui n.803 viaggi eseguiti dalla stessa ECO.GE S.r.l. con propri mezzi e i rimanenti n.100 effettuati dalla IDROTECNICA con propri autocarri, nel sito della IDROTECNICA di strada Cabannoni in Tortona (vincolato al rispetto del provvedimento autorizzativo n.347/2010) che non era autorizzato al ricevimento e scarico di rifiuti di terre e rocce da scavo contaminati oltre la soglia della colonna A tab.1 All.5 del D.lgs 152/06, rifiuti di cui era noto il grado di contaminazione a fronte dei rapporti di prova emessi dalle società ISMAR Chimica S.r.l. (*RdP n.5442/10 del 28/7/10*) e EUROCHEM ITALIA (*RdP n.11251-02/11 del 14/6/11*), da cui risultava evidente che la destinazione finale non poteva essere un centro di recupero ambientale come il sito di strada Cabannoni. Per ovviare a tale vincolo prescrizionale, il RUBERTO Francesco commissionava alla società Biogest S.r.l. , in persona del dr. Carlo Gobbo (*deceduto nel settembre 2012*) e della sua

responsabile di laboratorio ZAMBELLI Loredana, la redazione di un falso certificato analitico n. 002DR.11(2111831) in data 14/7/11 che attestasse che i valori di contaminazione dei rifiuti movimentati e derivanti dal cantiere Codelfa rientravano, anche se solo " *cartolarmente* ", entro i limiti della colonna A tab.1 allegato 5, parte quarta, titolo V del D.Lvo 152/06 (e quindi del provvedimento autorizzativo n. 347/2010), così delineando le seguenti condotte :

Capuana Ines, Mamone Gino e Cavanna Alessandro, ***con la società ECO.GE S.r.l., la prima in qualità di Presidente del C.d.A., il secondo in qualità di consigliere delegato, direttore tecnico e gestore di fatto ed il terzo quale delegato in materia ambientale (con poteri limitati ad un onere di spesa non superiore ai 50 mila euro e previo consenso finale della Capuana e del Mamone ai quali era subordinato); producevano, nel cantiere dei lavori di ristrutturazione del complesso conventuale dei Santi Giacomo e Filippo sito in via Assarotti / via SS Giacomo e Filippo / Salita San Bartolomeo degli Armeni in GENOVA, una quantità di 24736 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (codice cer 170504) e, nonostante fossero a conoscenza che i suddetti rifiuti presentassero contaminazioni elevate (rispetto al limite del sito di destinazione di strada Cabannoni in Idrotecnica) e propriamente :***

- ***≅ Piombo 331mg/kg contro un limite di 100mg/kg.***
- ***≅ Zinco 350mg/kg contro un limite di 150mg/kg.***
- ***≅ Benzo(a)atracene 1,3mg/kg contro un limite di 0,5mg/kg.***
- ***≅ Benzo(a)pirene 1,2mg/kg contro un limite di 0,1mg/kg.***

quindi di molto superiori ai limiti di legge e dell'autorizzazione n.347/2010 in capo alla società IDROTECNICA, li conferivano, abusivamente , anche con propri autocarri per un numero di 803 viaggi, presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) della Idrotecnica di Ruberto Francesco ;

Ruberto Francesco, ***quale legale rappresentante dell'impresa individuale IDROTECNICA, trasportava , abusivamente , rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (della Eco.Ge Srl) , in quantità di 3045 tonnellate per un numero di 100 trasporti in assenza di specifica Iscrizione al conto terzi (e sapendo che il possesso dell'Iscrizione all'Albo n.TO04112-08 gli permetteva la sola raccolta e il trasporto di rifiuti regolarmente destinati in maniera effettiva e oggettiva), rifiuti che venivano smaltiti, senza alcuna operazione di recupero e con l'utilizzo di falsa documentazione analitica, presso il suo sito ubicato in strada Cabannoni di Tortona***

Ruberto Francesco, Zerbinati Laura, Zambelli Loredana, ***i primi due quali mandanti con la Idrotecnica, la terza quale responsabile del laboratorio analitico della società BIOGEST S.r.l. (gestito sino al decesso, nel settembre 2012, anche da GOBBO Carlo), commissionavano, predisponevano e utilizzavano, ognuno nel proprio ruolo, il certificato analitico n.002DR.11(2111831) del 14 luglio 2011, riguardante un campionamento " fittizio " di terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere Codelfa Spa, al fine di mascherare la reale contaminazione dei rifiuti movimentati e quindi permetterne lo scarico abusivo nel sito di strada***

Cabannoni di Tortona (AL) vincolato al rispetto della determina provinciale n.347/2010 ;

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, ***con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente e gestore di fatto di Idrotecnica ;***
accettavano e ritiravano, presso il sito di zona "strada Cabannoni" in Tortona (AL) un totale di 24736 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 (prodotti dalla ECO.GE S.r.l nel cantiere ex convento di via Assarotti Genova) contaminati da sostanze pericolose nella seguente misura e in relazione alle seguenti sostanze pericolose : Piombo 331mg/kg , Zinco 350mg/kg, Benzo(a)atracene 1,3mg/kg , Benzo(a)pirene 1,2mg/kg, quindi di molto superiori ai limiti di legge e dell'autorizzazione n.347/2010 consentiti per : il Piombo dove il limite risulta di 100mg/kg. , lo Zinco dove il limite risulta di 150mg/kg., il Benzo(a)atracene dove il limite risulta di 0,5mg/kg. e Benzo(a)pirene, dove il valore limite risulta di 0,1mg/kg. essendo il sito destinato ad un ripristino ambientale con destinazione agricola; scarico abusivo dei rifiuti contaminanti che veniva anche occultato attraverso la commissione e l'uso di rapporto di prova n.002DR.11(2111831) del 14 luglio 2011 emesso dalla società Biogest S.r.l. a favore della stessa IDROTECNICA che lo esibiva agli Organi di controllo ed in particolare agli ispettori dell'Ufficio Rifiuti della Provincia di Alessandria.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.GE/000135/2007 della società ECO.GE S.r.l. ;
Iscrizione Albo n.TO/04112/2008 della ditta individuale IDROTECNICA ;
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

In Genova e Tortona (AL) dal 01 marzo 2011 al 20 maggio 2012.

All'interno dell'area industriale ex ELSAG situata in Genova Sestri Ponente, la società Cooperativa COOPSETTE S.p.A. ha effettuato lavori di riqualificazione in sito di bonifica, non ancora collaudato in via definitiva al fine di poter escludere una contaminazione dei rifiuti di terre e rocce derivanti dalle escavazioni e ha affidato l'incarico specifico (II° fase) di gestione dei rifiuti alla società ECO.GE S.r.l. , legalmente rappresentata da CAPUANA Ines, MAMONE Gino e CAVANNA Alessandro; ECO GE attraverso propri mezzi di trasporto ha gestito abusivamente le attività di raccolta, trasporto , intermediazione e scarico nel sito di Idrotecnica ex strada Cabannoni per i rifiuti suddetti (cer 170504) e provenienti dal cantiere ex area Elsag di Genova, pari a 630 tonnellate, facendo uso di propri mezzi targa CY597DN con rimorchio AD76378, targa CY628DN con rimorchio AD76383, targa BV569PF con rimorchio AC67561, targa DK805RM con rimorchio AE57265 e targa BV570PF con rimorchio AC67650, nonostante le

certificazioni analitiche n.228 e n.229 del 16/01/11 in loro possesso indicavano una contaminazione superiore al limite massimo previsto dell'autorizzazione in capo alla Idrotecnica e propriamente per i seguenti contaminanti :
Idrocarburi Pesanti C>12 , dove il riscontro analitico era di 329 mg/kg , contro un limite massimo consentito allo scarico di 50mg/kg. ;
Cromo Totale, dove il riscontro analitico era di 890 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 150mg/kg. ;
Nichel, dove il riscontro analitico era di 552 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 120mg/kg. ;
Rame, dove il riscontro analitico era di 429 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 120mg/kg.;
Vanadio, dove il riscontro analitico era di 139 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 90mg/kg. ;
Piombo, dove il riscontro analitico era di 232 mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 100mg/kg. ;
Zinco, dove il riscontro analitico era di 729mg/kg, contro un limite massimo consentito allo scarico di 150mg/kg. ;
essendo stato comunque omesso nei 21 formulari di trasporto che si trattava di terre e rocce derivanti da un sito contaminato (come impone la Cir. MinAm. dell'11/08/2008 prot.19059) . Ruberto Francesco e Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente e operatore di fatto in Idrotecnica accettavano di ritirare e facevano scaricare, presso il sito di zona " strada Cabannoni " in Tortona (AL) tali rifiuti

Sussistono i gravi indizi in ordine a tale specifica condotta integrante parte del reato abituale contestato.
Rilevano in tal senso:

- l'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
    - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;

- ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
- ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- i verbali di o.c.p. (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21229 al n.21035*) dei Carabinieri del N.O.E. – datato 06.07.2011 , del 21.04.2011 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21310 al n.21313*) e riferito al cantiere in Genova con i mezzi di trasporto degli inerti.

- la dichiarazione della SAN BARTOLOMEO S.r.l. – datata 29.05.2008 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21341)* -) dove risulta chiaramente che le terre e rocce derivanti dall'intervento edilizio immobiliare di San Giacomo e Filippo, venivano gestite e trattate come rifiuto da conferire in discarica.

- Contratto di sub-appalto (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21342) - fascicolo Procura*) datato 14 giugno 2010 fra la CODELFA S.p.A. e la ECOGE S.r.l. relativamente all'affidamento a quest'ultima dei lavori di demolizione e scavi con movimento terra con l'onere di avviare i rifiuti risultanti a discariche autorizzate (prescrizione art.4 del contratto) e quindi non al sito di strada Cabannoni della IDROTECNICA.

- Lettera (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21366) - fascicolo Procura*) in data 25.05.2012 della CODELFA S.p.A. ai Carabinieri del N.O.E. di Alessandria, dove risulta che lo smaltimento dei rifiuti (terre) derivanti dal cantiere Santi Giacomo e Filippo è stato gestito dalla ECO.GE S.r.l. ed inviato anche alla IDROTECNICA di Ruberto Francesco.

- Rapporto di prova n.11251-02 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21367 al n.21368 - fascicolo Procura*) del 14 giugno 2011 ed emesso dalla società Eurochem a favore della Eco.Ge. S.r.l. e riguardante terre e rocce da scavo – cer 170504 – prelevate nel cantiere Santi Giacomo e Filippo, dove risulta che il rifiuto esaminato poteva essere smaltito in una discarica per inerti, e quindi non nel sito di strada Cabannoni della Idrotecnica.

- Annotazioni di pg per servizi di o.c.p. da parte del Corpo Forestale dello Stato di Alessandria e dei Carabinieri del N.O.E. di Alessandria, che documentano la movimentazione e lo scarico dei rifiuti in data :
    - 13 giugno 2011 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21369 al n.21397 - fascicolo Procura*),
    - 15 giugno 2011 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21398 al n.21404 - fascicolo Procura*),
    - 21 giugno 2011(*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21405 al n.21412 - fascicolo Procura*),
    - 30 giugno 2011(*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21421 al n.21430 - fascicolo Procura*),
    - 01 luglio 2011(*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21431 al n.21455 - fascicolo Procura*),
    - 06 luglio 2011(*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21465 al n.21487 - fascicolo Procura*), all'interno dell'ex area cava di strada Cabannoni.

- Rapporto di prova n.5442/2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21490 al n.21492*) del 20 luglio 2010 ed emesso dalla società Ismar Chimica a favore della Eco.Ge. S.r.l. e riguardante terre e rocce da scavo – cer 170504 – prelevate nel cantiere Santi Giacomo e Filippo, dove risulta che il rifiuto esaminato ha valori di piombo e zinco superiori al limite previsto per una possibile destinazione di riutilizzo in area verde (agricola) / residenziale, quale il sito dell'ex cava di strada Cabannoni della Idrotecnica.

- Tabulato (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21497 al n.21511*) dei viaggi di rifiuti conferiti alla Idrotecnica e provenienti dal cantiere Santi Giacomo e Filippo.

- Estratto di fotocopia di alcuni formulari per il trasporto dei rifiuti (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21512 al n.21518 – anche fronte/retro* -) provenienti dal cantiere Santi Giacomo e Filippo e scaricati nel sito dell'ex cava di strada Cabannoni – Tortona (AL) della Idrotecnica.

- Ordine d'acquisto (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21519 - fascicolo Procura*) fra ECO.GE S.r.l. e RUBERTO Francesco, relativamente al servizio di smaltimento dei rifiuti, terre e rocce da scavo CER 170504 , derivanti dal cantiere Santi Giacomo e Filippo e scaricati nel sito dell'ex cava di strada Cabannoni, ad un costo di euro 12,50/tonnellata.

- Risultanze dell'attività di intercettazione da cui emerge che i rifiuti prodotti nel cantiere Santi Giacomo e Filippo non potevano essere smaltiti nel modo in cui è avvenuto, in quanto non avevano i requisiti per essere portati in nessuno dei due siti RUBERTO

cfr ex plurimis (rimandandosi per le ulteriori telefonate alla richiesta di misura pag 261 e ss) , Progressivo n°: 377 Data : 15/06/2011 Ora : 15:51:40 Durata : 0:00:54 utenza avente il numero 3397874550 in uso a SERRELLI Mansueto , Progressivo n°: 423 Data : 24/06/2011 Ora : 07:46:50 Durata : 0:06:04 (utenza avente il numero 3355643657 in uso a IDROTECNICA di RUBERTO Francesco; Progressivo n°: 156 Data : 05/07/2011 Ora : 10:59:05 Durata : 0:03:27:
Si leggano:
Progressivo n°: 568 Data : 05/07/2011 Ora : 14:53:35 Durata : 0:01:36 (In entrata)
Interlocutori:
SERRELI Mansueto = SM
ESCAVATORISTA ECO. GE = EE EE: **perchè qui, qui ...no qui loro hanno fatto dei casini, han mischiato dentro di tutto...capisci**
SM: **hanno mischiato dentro di tutto**
EE: eh perchè sono dei...son tutti rumeni, la metà non capisce ...(non comprensibile)
SM eh...dai eh
EE: **se puoi farmi il favore, ce ne saranno ancora...adesso non te ne mando più, perchè gli sto mandando su a Scarpino, perchè c'è qualcosa di brutta roba, non te la mando ...**
SM: ok
EE: che sono riuscito a separare ...domani mattina ti manderò ancora un pò di quella roba li ...se puoi ...
SM: eh vabbè dai, cerco di...cerco di, di nasconderla...
EE: **eh mi fai un favore va, perchè là mi ha detto "...oh, ma, ma mi ha detto che non è bru..., è ma più...più di così non posso"**
EM: no, io gli ho detto digli se...se riesce la, figurati mi metto a dire "no è brutta, no,no"

utenza avente il numero **3355643657** in uso a **IDROTECNICA di RUBERTO Francesco**,
Progressivo n°: 156 Data : 05/07/2011 Ora : 10:59:05 Durata : 0:03:27
(in uscita)
ZERBINATI LAURA = ZL
SERENA = S
==========
ZL: pronto
S: ciao Laura son Serena
ZL: ciao Serena, da che numero mi chiami?
S: guarda, non mi funziona più il telefono...non parla più...quindi non riesco a comunicare con nessuno.....un mio collega
ZL: ah bò ok...non c'è l'ho questo numero ancora...dimmi, dimmi tutto
S: **sto portando su del materiale**....
ZL: ...**brutto da matti, l'ho visto adesso....**
S: ecco
ZL: **cosa volevi sapere a parte che era brutto? e te l'ho già detto**
S: ...**se posso continuare a portarlo**....

ZL: **ma le analisi sono sempre le stesse di quel materiale li?**
S: si
ZL**: ma ne hai tanto? quanto ne hai?**
S: eh poco...
ZL: **poco? quantificato in viaggi? quanti sono? perchè poco detto così...bò dammi una quantità...dimmi quanti viaggi...**
S: **saranno, la quantità di viaggi saranno...bò una decina al massimo...**
ZL: **ah... per adesso ti dico di si perchè il buco è ancora profondo e quindi riesco ancora a coprirlo....quindi per adesso... si**
S: **ma si si è che io di solito lo mando da un'altra parte questa roba qua**....
ZL: eh...immagino....ho visto che è una cosa... diciamo che se LUCA il tuo collega mi mandasse su più "pongo" sarei contenta perchè così almeno i tuoi viaggi li faccio scaricare sopra....
S:...ora gli dico di iniziare a scaricare "pongo", di portartene su, si no ma adesso riprende anche lui
ZL:...perchè oggi invece mi ha già detto che oggi non veniva più ad esempio
S: no oggi no, domani...
ZL: eh ti dico magari fai più viaggi organizzati da fare più viaggi quando lui fa più viaggi così almeno io ti faccio scaricare il tuo brutto e sopra gli butto l'altro...
S: ok
ZL: almeno non c'è problema, ok?
S: ok... ma era solo perchè mi è scoppiato un casino nell'altro posto.....
ZL: va bene va bene dai, non ti preoccupare non c'è problema l'unica cosa è quella che essendo brutto lo devo subito cercare di far diventare conforme....mi serve più argilla per fare questo..
S: ok
ZL: ok? quindi non so se puoi dirgli solo quella cosa lì a LUCA e magari se domani riesci ad aumentare i viaggi di argilla tu mi mandi su tutto quello che riesci di quella roba lì....
S: ok
ZL: e non c'è problema, va bene?
S: va bene, grazie Laura....
...omissis dal min 2:53...
====

Anche un non meglio specificato escavatorista dipendente di ECO. GE. srl contattata telefonicamente **SERRELI Mansueto** riferendo che "la roba" che sta mandando non può separarla e per colpa di "rumeni" hanno mischiato dentro di tutto.
Vista la qualità, l'escavatorista sta mandando i carichi presso la discarica di Monte Scarpino di Genova, gestita da AMIU , ma domani mattina, 06.06.2011, purtroppo sarà costretto a mandarne su altri quantitativi della stessa "qualità". **SERRELI Mansueto** anche in tal caso lo tranquillizza.." ***SE: eh vabbè dai, cerco di...cerco di, di nasconderla... EE: eh mi fai un favore va, perchè là mi ha detto...oh, ma, ma mi ha detto che non è bru..., è ma più...più di così non posso*** ".E' chiaro che "i rifiuti" che sono giunti in IDROTECNICA Strada Cabannoni, Ex Cava Vidori, di "terra e roccia" abbiano ben poco .

Dettaglio telefonata:

Audio\568.wav
Progressivo n°: 568 Data : 05/07/2011 Ora : 14:53:35 Durata : 0:01:36 (In entrata)
Interlocutori:
SERRELI Mansueto = SM
ESCAVATORISTA ECO. GE = EE
==========
==========
SM: pronto?
EE: Mansueto?
SM: si...
EE: **ciao sono l'escavatorista di... ECO.GE, che ti sto mandando la roba li...**
SM: ah... ciao dimmi
EE: **ascoltami io non posso separarla sta roba qua...perchè...**
SM: ah..
EE: **più di così non ce la faccio, ti dico la verità**
SM: vabbè, dai
EE: **perchè qui, qui ...no qui loro hanno fatto dei casini, han mischiato dentro di tutto...capisci**
SM: **hanno mischiato dentro di tutto**
EE: eh perchè sono dei...son tutti rumeni, la metà non capisce ...(non comprensibile)
SM eh...dai eh
EE: **se puoi farmi il favore, ce ne saranno ancora...adesso non te ne mando più, perchè gli sto mandando su a Scarpino, perchè c'è qualcosa di brutta roba, non te la mando ...**
SM: ok
EE: che sono riuscito a separare ...domani mattina ti manderò ancora un pò di quella roba li ...se puoi ...
SM: eh vabbè dai, cerco di...cerco di, di nasconderla...
EE: **eh mi fai un favore va, perchè là mi ha detto "...oh, ma, ma mi ha detto che non è bru..., è ma più...più di così non posso"**
EM: no, io gli ho detto digli se...se riesce la, figurati mi metto a dire "no è brutta, no,no"
EE: no, vabbè, però sai non riesco, infatti ho detto "fammi dare il numero che ci parlo un attimino, così almeno ...ci mettiamo d'accordo io e lui e facciamo prima ..."
SM: dai e fai così, chiedici un po' se ...c'è qualche camion bello ...gli dici all'autista..."guarda che questo è bello", così io copro tutto, capito
EE: bravo, ok, dai ...
SM: ok...
EE: memorizzati il mio numero che tanto prima o poi ci becchiamo ancora
SM: ok, dai...
EE: va buò, ciao Mansueto
SM: ciao, ciao
EE: ciao, ciao, ciao
====

Sussistono dunque i gravi indizi in ordine al tale specifico episodio. Le emergenze sopra riassunte evidenziano che presso il sito di RUBERTO ex cava VIDORI a destinazione agricola sono stati conferiti rifiuti terre e rocce da scvo contaminate con la collaborazione di MANSUELLI e ZERBINATI comprovata dalle intercettazioni telefoniche. L'ingiusto profitto conseguito da IDROTECNICA e quindi da parte di RUBERTO Francesco e nel trasportare con propri mezzi Kg 304.520, pari a tonnellate 3.045,20 x Euro 12,50 prezzo quest'ultimo pattuito con ECO. GE Srl. per un ricavo di Euro **38.065** (+ IVA 20% ndr) e altresì nel ricevere, recuperare illecitamente tonnellate 21.691,599 di rifiuti aventi CER 170504 per Euro 3,50 a tonnellata per un ricavo di **Euro 75.920,5995 (** + IVA 20% ndr) a cui va aggiunta l'evasione del tributo di smaltimento in discarica applicato dalla Regione Piemonte pari ad €. 5,17 per tonnellata per i rifiuti inerti fra cui rientrano terre e rocce da scavo, per una evasione quindi di €. 5,17 **x tonnellate 3.045,020 = Euro 15.742,7534 con danno alla Regione Piemonte ;**

A.7 Per il sito di Produzione cantiere RFI SpA di Arquata Scrivia (AL) gestito dalla società MICOS SpA

La società MICOS S.p.A., legalmente rappresentata da MICELI Vito, si aggiudicava da RFI SpA i lavori di realizzazione della galleria ferroviaria in località Borlasca/via Villini – in comune di Arquata Scrivia (AL) con conseguente produzione di rifiuti speciali pericolosi (cer 170903*) e non pericolosi (cer 170504 e 170904) - per una quantità di 2092 tonnellate. I predetti rifiuti, costituiti da terre e rocce di scavo, da cemento, da massicciata e pietrisco ferroviario detto "Ballast", ancorchè contaminati da inquinanti (in particolare creosoto), prima di essere avviati allo smaltimento e/o a centri di recupero, venivano illecitamente mescolati fra loro e classificati, nonostante ci fosse in atti un certificato analitico della Tecno Ambiente Group Srl che ne dava una classificazione precisa con codice 170904 da smaltire in discarica, unicamente con il codice cer 170504, come se fossero terre e rocce da scavo non pericolose e avviate al recupero. Così (de)classificati tramite codice errato, i rifiuti venivano ceduti all' impresa di Autotrasporto di PERASSO Giorgio e PERASSO Christian (che si avvalevano anche dei mezzi della società COS.MI Srl di CIAPPELLANO Rocca), soggetti trasportatori che eseguivano anche le fasi del caricamento e del mescolamento delle matrici diverse in cantiere e li portavano e scaricavano illecitamente (*in palese violazione alle autorizzazioni provinciali n.305/2010 e n.347/2010*) presso il sito della Idrotecnica, facente capo alla famiglia Ruberto e dove agivano RUBERTO Francesco, RUBERTO Daniele, SERRELI Mansueto, ZERBINATI Laura. Questi, attraverso una falsa certificazione di avvenuto recupero presso l'impianto cd. " Castra ", dirottavano i rifiuti al sito di strada Cabannoni,

dove, per occultare le matrici contaminate, veniva eseguita l'operazione immediata di spianamento dei cumuli appena scaricati dai camion ; così andando a delineare le seguenti condotte :

Miceli Vito, ***in qualità di legale rappresentante della società MICOS SpA, durante i lavori di realizzazione della galleria ferroviaria fra le località Borlasca/via Villini in comune di Arquata Scrivia (AL) produceva una quantità di 2092 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi cer 170504, cer 170903* e cer 170904 ; cedendoli ai titolari delle imprese di trasporto PERASSO Giorgio e PERASSO Christian, che, nella compilazione dei singoli FIR, attribuivano una falsa classificazione merceologica (cer 170504) rispetto a quella doverosamente attribuibile (cer 170504, 170903*, 170904) e così illecitamente li scaricavano nei siti gestiti dalla Idrotecnica, ;***
Perasso Giorgio e Perasso Christian, ***con le omonime imprese individuali di trasporto, ritiravano dalla MICOS SpA nel cantiere della galleria Borlasca/via Villini di Arquata Scrivia (AL) i suddetti rifiuti speciali, per una quantità di 2092 tonnellate, previa miscelazione delle matrici eterogenee (fra cui terre contaminate da creosoto di colore nero, pietrisco ferroviario cd. "ballast"" e pezzi di cemento) e falsa classificazione con il codice cer 170504, li caricavano sugli autocarri targati CZ360VD, CZ384VD, CS339BF, DF950JR (ora ritargato EG738GV) e sull' autocarro targato BM445TH (proprietà Cos.Mi S.r.l. ma nella loro disponibilità), previa compilazione e utilizzo di formulari di identificazione recanti dati falsi per :***

- ***descrizione del codice CER 170504 anziché 170904 e/o 170903* perché i rifiuti realmente trasportati non erano terra e rocce da scavo (170504) bensì altri inerti, ancorchè potenzialmente contaminati da sostanze pericolose (creosoto, pesticidi, amianto) derivanti dall'indotto del fuori uso ferroviario ;***
- ***mezzo di trasporto targa CZ384VD non inserito come mezzo abilitato con l'Iscrizione n°TO2219/S del 7/9/2006 di Perasso Giorgio ;***

quindi illecitamente li trasportavano e scaricavano presso i siti in gestione all'impresa Idrotecnica in Tortona (AL) ;

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, ***con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo gestore di fatto dell'impianto, il terzo addetto all'accettazione dei carichi e la quarta quale consulente ambientale ed operatore di fatti in Idrotecnica, ritiravano illecitamente presso i siti di zona " Castra " e " strada Cabannoni " in Tortona (AL) i suddetti rifiuti per una quantità di 2092 tonnellate, nonostante gli stessi consistessero in inerti miscelati e non terre e rocce e risultassero contaminati da Idrocarburi pesanti; in particolare consentendo lo scarico della maggior parte dei rifiuti nel sito di "strada Cabannoni", scarico reso apparentemente legittimo dalla predisposizione di falsa documentazione che attestava l'avvenuto recupero presso l'impianto "castra"; il tutto in violazione delle determine provinciali n.305/2010 e n.347/2010;***

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO2219/2006 della PERASSO Giorgio ;
Determina Provinciale n.305/2010 della IDROTECNICA di Strada Vecchia per Sale.
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

In Arquata Scrivia e Tortona (AL) dal 21 aprile 2011 al 14 giugno 2011.

Rilevano ai fini della gravità indiziaria i seguneti elementi

- 'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

  La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
  Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
  Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- l'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21012 al n.21028 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.305/2010 del 30.04.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito ubicato in strada vecchia di Sale – Tortona (AL) con le prescrizioni di poter eseguire operazioni di recupero, al fine di

produrre materie prime seconde (ex MPS) dai seguenti rifiuti , che non prevedevano le terre e rocce da scavo (codice CER 170504), e dei vincoli anche sul rispetto analitico e merceologico (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21012 fascicolo Procura*):

- ≅ CER 170101 Rifiuti di cemento;
- ≅ CER 170102 Rifiuti di mattoni;
- ≅ CER 170101 Rifiuti di miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 ;
- ≅ CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 ; Per i quali l'autorizzazione della provincia di Alessandria è stata rilasciata a far data 24.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 fascicolo Procura*) dopo che la richiesta d'inserimento di tale codice rifiuto è stata presentata dal RUBERTO Francesco in data 16.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 – retro – e n.21014 - fascicolo Procura*) ;
- ≅ CER 170302 Rifiuti di miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 170301;
- ≅ Il rispetto , per tutti i rifiuti sopra indicati, dell'analisi analitica che dimostri la conformità dell'eluato con il test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.
- ≅ Il rispetto delle disposizioni tecniche imposte dall'allegato 1 sub-allegato 1 scheda 7.1 del D.M. 5.2.98 e smi.

- la documentazione riferita ai certificati analitici (*cfr allegato – faldone n…… – documento numerato dal 22013 al numero 22018 - fascicolo Procura*) da cui risulta che i rifiuti provenienti dal cantiere " Galleria Borlasca " erano speciali non pericolosi codice CER 17.09.04 (*cfr - retro del documento n.22013 – fascicolo Procura*) destinabili ad impianti autorizzati di recupero. I rifiuti derivanti dallo stesso cantiere classificati con codice cer 17.05.04 (*cfr - documento n.22018 – fascicolo Procura*) sono stati analizzati in conformità del D.M. 5.2.98 (test di cessione) e non anche come terre e rocce da scavo destinabili al recupero ambientale in area agricola.
- rapporto di prova n.204202 emesso dalla AC (*cfr allegato – faldone n…… – documento dal n. 22228 al n.22230 - fascicolo Procura*) in data 6 aprile 2011 dove risulta che i rifiuti prodotti dalla MICOS S.p.A. nel cantiere " Galleria Borlasca " cumulo 2 – risultano avere valori di contaminazione di Idrocarburi pesanti C12 superiori (64 e 87 mg/kg) al limite di 50mg/kg e quindi non compatibili con un sito di recupero ambientale a destinazione agricola.

- Dal preventivo (*cfr allegato – faldone n…… – documento n. 22032 - fascicolo Procura*) emesso dalla PERASSO AUTOTRASPORTI di PERASSO Giorgio a favore di MICOS S.p.A. in data 20 aprile 2011 dove risulta che viene offerto un prezzo di spesa pari ad euro 21/mc. omnicomprensivo di trasporto dal cantiere di Arquata Scrivia ad una discarica di Tortona. Nella nota di preventivo risulta scritto .. : " *....offerta per il trasporto di terre e rocce da scavo dal Vs. cantiere di Arquata Scrivia a Ns. discarica autorizzata di Tortona…*" . Va precisato che la PERASSO AUTOTRASPORTI non ha mai posseduto una discarica in

Tortona e che il sito dichiarato discarica sarà l'ex cava della Idrotecnica, che discarica non lo era.

- Dal libro giornale dei lavori di cantiere (*cfr allegato – faldone n…… – documento numerato 22010 - fascicolo Procura*) dove risulta che, successivamente al preventivo della PERASSO e cioè in data 26/04/11 è riportata la dicitura : " ….trasporto a discarica materiali di risulta nei giorni 21 e 22 aprile 2011 .." .
- Dal libro giornale dei lavori di cantiere (*cfr allegato – faldone n…… – documento numerato 22010 retro - fascicolo Procura*) dove risulta che, successivamente al preventivo della PERASSO e cioè in data 02/05/11 è riportata la dicitura : " ….trasporto a discarica materiali di risulta nei giorni 26 e 27 aprile 2011 .."
- Dalla nota mail del 30.03.2013 (*cfr allegato – faldone n…… – documento numerato 22028 - fascicolo Procura*) dove risulta che la MICOS S.p.A. scrive al N.O.E. di Alessandria per trasmette dei documenti inerenti la destinazione dei rifiuti del cantiere della galleria Borlasca e scrive che il sito finale di destinazione è la IDROTECNICA di Ruberto Francesco di Tortona
- Dalle diverse relazioni di servizio (*cfr allegato – faldone n…… – documento numerato dal n.22033 al n.22082 e dal n.22084 al n.22089 - fascicolo Procura*) per osservazioni della p.g. dove risulta che in strada Cabannoni nel sito Idrotecnica giungevano e scaricavano autocarri di varie ditte, fra cui la PERASSO AUTOTRASPORTI e la COS.MI.
- Dal tabulato (*cfr allegato – faldone n…… – documento n.22083 - fascicolo Procura*) dei trasporti di rifiuti derivanti dal cantiere di Arquata ed effettuati dalla ditta PERASSO e/o dalla COS.MI nel mese di giugno 2011, dove sono riportati i FIR, es. il n.471188/11 - (*cfr allegato – faldone n…… – documento dal n.22101 al n.22117 - fascicolo Procura*), utilizzati per il trasporto dei rifiuti che risultano essere stati scaricati non in discarica autorizzata ma al sito dell'ex cava della Idrotecnica in strada Cabannoni di Tortona. Dagli stessi formulari si evince che i trasporti sono stati eseguiti anche dall'impresa COS.MI (*cfr allegato – faldone n…… – es. documento n.22110 - fascicolo Procura*) .
- Dalle intercettazioni telefoniche :
- Dettaglio telefonata:

Utenza ZERBINATI Laura in uscita
Progressivo n°: 368 Data : 14/06/2011 Ora : 11:20:46 Durata : 0:01:58 (In Entrata)
Interlocutori:
SERRELI Mansueto = SM
ZERBINATI Laura = ZL
==========

SM: Si, pronto.
ZL: Si sono io Mansu.
SM: Ciao.
ZL: **Ciao. Ascolta una cosa, fammi una cortesia. Mi ha chiamato adesso Lele**
SM: eh.
ZL: **dicendomi che la roba che ha sui camion Perasso fa schifo..**
SM:eeh..

ZL: **io adesso non lo so perchè non l'ho vista ne ieri nè oggi, quindi non te lo so dire. Mi fai un piacere? I prossimi viaggi fatteli scaricare un poco lì. Fatteli scaricare lì, guarda che roba è e poi ti richiamo cioè passo di lì mentre che vengo su da Alessandria, e mi dici che roba è.**
SM: **Io mi son fidato non l'ho neanche guardata porca...troia.**
ZL: ***Eh lo so però a quanto pare lì alla CASTRA ...è roba sporca, roba che non va nel frantoio guarda.. non lo so perchè il capo si prende, cioè questi paciughi qua sono i paciughi che fa il capo, eeh niente... adesso io sono sono rimasta con Lele che ti avrei chiamato e ti dicevo appunto di farla scaricare lì, tu fai scaricare lì un pò di viaggi, guarda che roba è e poi al massimo la butti giù, voglio dire.. .non..***
SM: Sto mettendo a posto qua che c'è un pò un casino, qua. Porca troia....
ZL: Dove?
SM: **Qui dove ha spianato Christian, anche lui fa quello che può, però...**
ZL: E va beh, metti a posto, cosa hai da fare oggi? Ok.
SM: E va beh, allora i prossimo che arriva li scarico qua e guardo che roba è.
ZL: **Si i prossimi due o tre che arrivano scaricali lì e guarda che roba è, poi se fosse roba... bella... se fosse roba bella .. cioè me lo dici poi quando vengo giù. Ok?**
SM: Ok.
ZL: Va bene...ciao
SM: Ciao ciao.
====

Trascorrono venti minuti circa dalla telefonata precedente.

ZERBINATI Laura aveva affermato di essersi sentita telefonicamente con "LELE" ossia **RUBERTO Daniele** che proprio questi si sincera di persona su ciò che stia arrivando in cava trasportato dagli autocarri di PERASSO, con il fedele uomo presso l'ex cava VIDORI, **SERRELI Mansueto**. I due preliminarmente scherzano su alcune affermazioni dell'architetta (DELFINO Enrica si occupa di consulenza nelle materie edilizia e ambientale per conto delle società della galassia RUBERTO - ndr) e poi l'argomento è "**il materiale**" trasportato dai **PERASSO** che non possiede caratteristiche qualitative per essere conferito in Strada Cabannoni visto "**che c'è tanti pezzi di cemento**" come in modo schietto e diretto riferisce il **SERRELI Mansueto** e che non va bene neanche per lui.**SERRELI Mansueto** che conosce le gerarchie aziendali e le capacità decisionali autonome del **RUBERTO Daniele** domanda a questi se vuole che "**il materiale" sia buttato giù** ossia "**se vuoi lo butto**".
RUBERTO Daniele" riferisce allora di "***metterlo a lui***" ossia portarlo a lui nel senso che dopo la pesata presso l'ex cava e il visto di presa in carico di dirottare il tutto invece, in modo palesemente illecito verso il centro di recupero di Strada Vecchia per Sale, dove i rifiuti verranno sottoposti a macinazione e trattamento mediante il trito-vagliatore. **RUBERTO Daniele** chiede dapprima a **SERRELI Mansueto** da dove provengano i rifiuti e questi risponde che "**da Arquata** (Arquata Scrivia in provincia di Alessandria - ndr) è **"roba"** di ferrovia e poi ha intenzione, lo stesso Daniele di sincerarsi, visionando di persona, sulle caratteristiche dei rifiuti.

Dettaglio telefonata:
Progressivo n°: 370 Data : 14/06/2011 Ora : 11:43:57 Durata : 0:01:47
(In entrata)
SERRELI MANSUETO=SM
RUBERTO DANIELE detto "LELE" = RD
==========
SM: Minchia ..dimmi!
RD:(ride)..t'ho guardato negli occhi
SM.ti ho guardato negli occhi... !
RD:minchia!..
SM:**ho detto minchia dì...Lele quel materiale lì**
RD:uhmmm..
SM:**Ehhh..anche per me non è che**
RD:**fa schifo...**
SM:va tanto bene.. ehh non va tanto bene anche per me.....ehhh!
RD:e allora mettimelo a me che me la metti (non si percepisce la voce di LELE)
SM:**se vuoi lo butto...**
RD:che cazzo vuoi....
SM:poi arriva l'architetta...
RD:**io lo devo macinare...quello è..(inc.)..**
SM.**poi arriva l'architetta e mi dice..minchia il cemento non lo devi mettere.**
RD:minchia! mettitelo in giardino te allora ! ehh dove lo metto allora....eh..
SM:**c'è tanti pezzi...**
RD: dove lo metto allora ?
SM**: c'è tanti...c'è tanti pezzi di cemento.!**
RD:**ehhh.boh..aouhh. adesso vedo un pò..ma da dove stan caricando?**
SM:io..
RD:questi qua?
SM:**ehmmm.ferrovia ad Arquata..quelle zone lì.. è roba di ferrovia!..ouhhh!**
RD:adesso vado a vederla ..va! vado a vederla...(inc.)..
SM:**e vai...guarda un pò...perchè qua c'èèèèè...io se vuoi la butto giù...poi arriva laaa...la signorina...e dice" minchia Mansueto"**
RD: vado a vedere!
SM: va bo...dai.....
RD:quanto ci metti?
SM:ehhh?
RD:quanto ci metti?
SM: a fare cosa?
RD:a scendere!
SM:da dove..?
RD:da dove sei!.. dove sei?
SM:in cava!
RD:ehhh..e allora!
SM: e io due minuti....adesso par(inc)..!
RD: ahhh.vabbuo!ci vediamo all'AVIS..
SM:ahhh.vabbuo!ciao!

RD:ciao!

Sussistono dunque i gravi indizi i ordine all'episodio su indicato. Dalle emergenze riassunte si evince che sono stati destinati al sito strada Cabannoni a destinazione agricola rifiuti contaminati che non avrebbero potuto essere ivi conferiti: sono coinvolti in tale attività RUBERTO Francesco, RUBERTO Daniele, SERRELLI Mansueto e ZERBINATI Laura

A.8. Per i rifiuti derivanti dal cantiere di Tortona (AL) – frazione Mombisaggio località Borgo dei Calderai e inviati ai cantieri ATC di Tortona

Nelle località Mombisaggio e Borgo dei Calderai del comune di Tortona (AL) la società ASIA S.r.l., autorizzata alla costruzione di nuove edificazioni, appaltava i lavori di realizzazione degli scavi di fondazione all'impresa Ruberto S.p.A. di RUBERTO Daniele che, avuto tale incarico, produceva rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce da scavo codice cer 170504) per circa 1479 tonnellate.
I rifiuti venivano quindi raccolti e trasportati, dalla stessa Ruberto S.p.A., dalla EDILDERTONA sas di RUBERTO Francesco e GUARNIERI Patrizia, e dalle Imprese Individuali di Trasporto di PERASSO Giorgio e PERASSO CHRISTIAN, all'impianto di recupero denominato "Castra " di Tortona (AL). RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele predisponevano formulari di accompagnamento indicanti falsamente come destinatario il sito denominato Cabannoni. Per effettuare comunque lo scarico all'impianto cd. " Castra " , i predetti RUBERTO Francesco e Daniele, con la collaborazione di ZERBINATI Laura e di SERRELI Mansueto, ricevevano comunque i suddetti rifiuti e attestavano falsamente che lo scarico era avvenuto in area di recupero ambientale denominata " Cabannoni ". Il passaggio all'impianto cd. " Castra " aveva invece la funzione di far figurare un'attività di effettivo recupero e trattamento, cosa che veniva fatta solo "*cartolarmente*" per permettere a RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele di rimettere sul mercato i predetti rifiuti come "terra vegetale". Rifiuti che , oltre a essere impiegati direttamente dalla Ruberto SpA in altro cantiere edilizio, venivano destinati, tramite i PERASSO Giorgio e CHRISTIAN, in altri cantieri edili di Busalla (GE) e/o Tortona (AL) dove il rifiuto è stato di fatto impiegato come sottofondo di riempimento per opere di edilizia popolare ; così andando a delineare le seguenti condotte :

Ruberto Daniele e Ruberto Francesco, ***con la società RUBERTO SpA che, incaricata dalla società ASIA Srl della realizzazione di scavi di fondazione per nuove edificazioni di manufatti edilizi, produceva in Tortona (AL) tonnellate 1479,98 pari ad kg. 1.479.980 di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 – quali terre e rocce da scavo ; ne trasportava parte con mezzi propri per poi cedere la restante maggior quantità – kg.1.456.070 - alla società EDILDERTONA Sas che, non essendo abilitata, ne eseguiva comunque i trasporti con i propri mezzi targati DR519JT , DT624DK , DT724DK utilizzando***

contestualmente <u>n.62 formulari</u> <u>identificazione</u> <u>rifiuto,</u> tutti recanti i seguenti dati falsi :

- ***in relazione al mezzo targato DP720BE , esso pur essendo intestato alla Ruberto SpA non ha titolo abilitativo di Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali , tant'è che nel formulario n.804513/11 del 5/10/'11 , il numero d'Iscrizione (TO0411/07) non corrisponde alla Ruberto Spa, bensì alla Edildertona Sas ;***
- ***i mezzi di trasporto targati DR519JT , DT624DK , DT724DK non sono della Ruberto Spa ma della Edildertona sas, la cui Iscrizione Albo n.TO0411/07 la abilitava al solo trasporto in conto proprio ;***
- ***Il destino riportato, cioè "strada Cabannoni Tortona – IDROTECNICA di Francesco Ruberto" non è quello dove in realtà i rifiuti, per la maggior parte, sono stati conferiti e scaricati ;***
- ***i carichi di rifiuti non erano accompagnati da certificazione analitica di compatibilità ambientale e/o la certificazione presentata (RdP n.006IDR.11(2111810) emesso da BIOGEST Srl) era falso ;***

il tutto veniva quindi conferito, con gli artifizi suddetti , all'impianto di recupero rifiuti della Idrotecnica, situato in località strada vecchia per Sale – detto Castra –, che non è abilitato alla ricezione dei rifiuti suddetti codificati con il cer 170504 ;

Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia, ***con le imprese EDILDERTONA S.a.s. e IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, <u>eseguivano</u> a favore della RUBERTO SpA ,la suddetta attività di <u>raccolta e trasporto</u> dei predetti rifiuti scaricandoli in luogo (zona Castra) diverso da quello riportato (zona Cabannoni) nei singoli formulari e privo del titolo abilitativo per ricevere tale tipologia di rifiuto ;***

Ruberto Francesco , Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, ***nelle rispettive qualità, il primo legale rappresentante, il secondo addetto all'accettazione dei carichi nella ditta individuale Idrotecnica (ex cava Vidori), la terza quale consulente ambientale della Idrotecnica ; <u>permettevano lo scarico e ricevevano</u> presso il sito cd. " Castra " di strada Vecchia per Sale di Tortona (AL) , i suddetti rifiuti di terre e rocce da scavo senza che vi fosse alcun documento di tracciabilità analitica e conoscendo invece la contaminazione, anche visivamente percepibile (cd. " terra sporca "), e in ragione di tale conoscenza di aver fatto predisporre e/o utilizzato un falso rapporto di prova sulla eco-compatibilità e di aver controfirmato dei formulari con dati falsi, come sopra dettagliatamente descritto; il tutto anche al fine di eludere il controllo riferito al vincolo prescrizionale della determina provinciale n. 305/2010 dove è sancito che la ditta individuale IDROTECNICA – in strada vecchia per Sale - non è autorizzata a ritirare rifiuti codice CER 170504 ;***

dopo aver ritirato e fatto passare " cartolarmente " i predetti rifiuti nel sito cd. "Castra", li facevano ricaricare tal quali e li destinavano – come terre vegetali – senza alcun documento di tracciabilità – al cantiere dell'edilizia popolare ATC di via dei Fragolai e/o SS 35 Bis in Tortona e/o li vendevano come " terra vegetale " alla ditta PERASSO, che li immetteva fraudolentemente nel circuito degli inerti ;

Ruberto Francesco , Ruberto Daniele, Perasso Giorgio e Perasso Christian, ***il primo e il secondo, rappresentanti della ditta individuale IDROTECNICA, cedevano al terzo e al quarto, rappresentanti della società PERASSO Autotrasporti, parte dei suddetti rifiuti di terre e rocce da scavo cer 170504 per una quantità di circa 240 tonnellate, senza averne eseguito un reale ed effettivo recupero e senza redigere formulari di identificazione per la tracciabilità del rifiuto ed in difformità dalla determina provinciale n.305/2010 ; la PERASSO Autotrasporti caricava e trasportava – nel mese di ottobre 2011 - senza alcuna documentazione di viaggio, con propri autocarri targati CZ 360 VD e CS 339 BF e facendo uso dell'Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali n.TO2219/06 che era scaduta alla data del 7.9.2011, al sito di destinazione finale (cantiere edilizio) in comune di Busalla (GE) rifiuti apparentemente classificati come "terreno vegetale" ;***

Ruberto Daniele e Ruberto Francesco – ***con la società RUBERTO SpA - gestendo abusivamente parte dei predetti rifiuti (movimentati con FIR da cantiere di ASIA Srl alla località "Castra") e dopo un fittizio passaggio all'impianto cd. "Castra" , ne eseguivano il ricarico tal quale e li trasportavano , senza emettere alcun documento di trasporto del materiale movimentato, senza certificazione analitica di compatibilità ambientale e facendo uso anche del camion targa CL526PE – intestato al solo Ruberto Francesco, scaricandoli come " terra vegetale" nei dei cantieri dove la stessa Ruberto SpA lavorava per la costruzione di n. 12 alloggi, della ATC in via dei Fragolai e/o SS 35 Bis di Tortona , così facendo operando una declassificazione della matrice da rifiuto a non rifiuto e occultando la vera origine dell'inerte rimesso in commercio ;***

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
- dell'Iscrizione Albo n.TO0411/2007 della EDILDERTONA Sas
- delle Determine Provinciali n.305/2010 e n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco.
- dell'Iscrizione Albo n.TO/2219/2006 della AUTOTRASPORTI PERASSO Giorgio.

In Tortona e altri luoghi, nei mesi di aprile e ottobre 2011.

Sussistono i gravi indizi in ordine all'episodio summenzionato desumibili da:

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo

riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:

- ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
- ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
- ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21012 al n.21028 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.305/2010 del 30.04.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito ubicato in strada vecchia di Sale – Tortona (AL) con le prescrizioni di poter eseguire operazioni di recupero, al fine di produrre materie prime seconde (ex MPS) dai seguenti rifiuti, che non prevedevano le terre e rocce da scavo (codice CER 170504), e dei vincoli anche sul rispetto analitico e merceologico (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21012 fascicolo Procura*):
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di cemento;
  - ≅ CER 170102 Rifiuti di mattoni;
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 ;
  - ≅ CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 ; Per i quali l'autorizzazione della provincia di Alessandria è stata rilasciata a far data 24.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 fascicolo Procura*) dopo che la richiesta d'inserimento di tale codice rifiuto è stata presentata dal RUBERTO Francesco in data 16.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 – retro – e n.21014 - fascicolo Procura*) ;
  - ≅ CER 170302 Rifiuti di miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 170301;

- ≅ Il rispetto , per tutti i rifiuti sopra indicati, dell'analisi analitica che dimostri la conformità dell'eluato con il test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.
- ≅ Il rispetto delle disposizioni tecniche imposte dall'allegato 1 sub-allegato 1 scheda 7.1 del D.M. 5.2.98 e smi.
- ≅ Dalla relazione di servizio datata 21 aprile 2011 (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18332 - fascicolo Procura*) dove risulta che i rifiuti di terre e rocce da scavo sono derivanti dal cantiere " Borgo dei Calderai – Mombisaggio " e sono scaricate alla ex cava " Vidori " di RUBERTO in strada Cabannoni

- ≅ Dal permesso di costruire n.07/11 del 25.01.2011 (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.18333 al n.18340 fronte/retro - fascicolo Procura*) , n.30/11 e n.91/11 - dove è chiaramente riportato che i rifiuti da scavi e/o le demolizioni dovevano essere convogliati presso strutture autorizzate in conformità del D.lgs 152/06 e smi . I permessi di costruire non recano indicata una destinazione alla ex cava vidori.

- ≅ Dai numerosi formulari (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.18367 al n.18381 - fascicolo Procura*) di trasporto rifiuti, es. il numero RFK 804516/11 del 5.10.11, - attestanti lo scarico dei predetti rifiuti nell'ex cava di strada Cabannoni della Idrotecnica.

- ≅ Dalla relazione di servizio (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.18382 al 18385 e dal n.18434 al n.18447 - fascicolo Procura*) riferita ai movimenti e scarichi di rifiuti di terre e rocce – CER 170504 - nel sito denominato " Castra " della Idrotecnica di Ruberto avvenuti in data 05/10/2011. L'impianto " Castra " non era autorizzato a ritirare terre e rocce da scavo con codice CER 170504, tant'è che nei FIR viene falsamente riportato che venivano scaricati in strada Cabannoni.

- ≅ Dalla relazione di servizio (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.18357 al n.18366 fronte/retro - fascicolo Procura*) riferita ai movimenti e scarichi di rifiuti di terre e rocce – CER 170504 - nel sito denominato " ex cava Vidori " della Idrotecnica di Ruberto avvenuti in data 05/10/2011 dove non compaiono quelli derivanti dal cantiere di Borgo del Calderai nonostante nei FIR l'indicazione di scarico era l'ex cava di strada Cabannoni.

- ≅ Dal verbale di rilievo fotografico dello stato del cantiere in Borgo dei Calderai e il conferimento di terre e rocce in ex cava Vidori in data 05.10.2011 (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.18341 al n.18355 – fronte/retro - fascicolo Procura*)

≅ Dalla relazione di servizio (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.18396 al n.18407 e dal n.18448 al n.18459 - fascicolo Procura*) riferita ai movimenti e scarichi di rifiuti di terre e rocce – CER 170504 - nel sito denominato " Castra " della Idrotecnica di Ruberto avvenuti in data 06/10/2011. L'impianto " Castra " non era autorizzato a ritirare terre e rocce da scavo con codice CER 170504.

≅ Dalla relazione di servizio (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.18423 al n.18429 fronte/retro - - fascicolo Procura*) eseguita dal Corpo Forestale di Tortona e riferita al controllo dei mezzi della ditta GANDINI con carichi di rifiuti e anche dei camion della ditta RUBERTO dove risulta sentito l'autista CORTI Stefano che al controllo non aveva alcun documento di trasporto e materiali inerti erano stati caricati in cantiere ex ATC.

≅ Dalla relazione di servizio (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.18411 al n.18414 e dal n.18464 al n.18471 - fascicolo Procura*) riferita ai movimenti e scarichi di rifiuti di terre e rocce – CER 170504 - nel sito denominato " Castra " della Idrotecnica di Ruberto avvenuti in data 05 , 06. 8 e 20 ottobre 2011 e da tale impianto " Castra " riprendono altra destinazione fuori sito su autocarri di PERASSO e RUBERTO.

≅ Dal rapporto di prova BIOGEST n.0061DR.11 DEL 15.9.2011 (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18472 - fascicolo Procura*) che è riferita ad un campione di rifiuti di terre e rocce – CER 170504 – prelevate in strada Cabannoni di Tortona . Sito che non produceva rifiuti di terre e rocce da scavo ma ne doveva solo ricevere in conformità di area a destinazione agricola. Nel rapporto di prova si rileva che vi è aggiunta manoscritta con riportato . … " ….controllo campione proveniente da Mombisaggio …" e il prelievo risulta essere stato eseguito in data 8 settembre 2011 da C. Gobbo.

- Dalle operazioni di intercettazione telefonca. Rimandandosi per il dettaglio delle telefonate alla richiesta di misura del PM si riportano alcune conversazioni significative ai fini della prova del delitto in esame e del coinvolgimento degli indagati

Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357584013 in uso a RUBERTO Francesco.
Progressivo n°: 3072 Data : 05/10/2011 Ora : 08:44:31 Durata : 0:00:57 (in uscita)
interlocutori:
Ruberto Francesco: RF
Serreli Mansueto: SM
==========

SM: **capo...**
RF: **si, Mansue.....**
SM: eh
RF: **mi è venuta in mente una cosa...già una settimana che abbiamo un rullo fermo li dalla Codelfa...se volevi dargli una rullata perché poi oggi pomeriggio dobbiamo portarlo via**
SM: **ah ok, adesso...i nostri li sto facendo scaricare giù.... da Mombisaggio...**
RF: **perché giù?**
SM: e**..tanto ...perché è terra sporca....invece di farglielo sopra che spingerli...faccio che scenderli direttamente giù e via..**
RF: **va be è uguale...**
SM: è li alla Codelfa..il rullo'?
RF: è li in Codelfa si...è un rullo...dell'Itinera..vedi che c'ha lo stemma Itinera....perché poi oggi pomeriggio verso le tre le quattro lo riportiamo via...ok
SM: ok ciao

=====

Intercettate ed ascoltate le telefonate nei giorni precedenti ed avvertiti del contenuto di quella sopra trascritta, **UPG del NOE CC. di Alessandria**, hanno monitorato e seguito l'autocarro della ditta "**RUBERTO**" targato **DP 720 BE,** utilizzato per il trasporto delle terre in argomento dal cantiere di Tortona frazione Mombisaggio all'impianto **IDROTECNICA di Strada Vecchia per Sale**.
L'equipaggio posizionatosi nei pressi dell'Ex Cava Vidori di Tortona (sito che sino a quel momento, secondo il tenore delle conversazioni fra i vari interlocutori veniva utilizzato per il conferimento delle terre "sporche" de quibus), ha agganciato all'altezza del piazzale del centro commerciale **Conforama** l'autocarro, seguito sino ad un cantiere edile ubicato in Frazione Mombisaggio, Borgo dei Calderai di Tortona ove la ditta ASIA srl stava effettuando scavi contemporaneamente alla costruzione di un complesso di villette. L'autocarro in questione appena giunto in cantiere, veniva caricato di terra mediante un escavatore del tipo cingolato di colore arancione. Al termine delle operazioni l'autocarro in argomento si allontanava quindi dal sito ripercorrendo a ritroso la stessa strada, dirigendosi nuovamente nell'ex cava Vidori di strada Cabannoni di Tortona, ove sversava il proprio carico.
RUBERTO Francesco in prima persona gestisce il conferimento dei rifiuti sia presso l'impianto di Strada Vecchia per Sale di Tortona denominato "Castra" sia presso l'ex cava Vidori sita in strada Cabannoni a Tortona. Nella telefonata che segue egli prende nuovamente in mano la situazione, avuto conferma direttamente dal **SERRELI Mansueto** (suo uomo di fiducia che gestisce la ex cava Vidori), che la terra proveniente da "Mombisaggio" e conferita presso l'ex Cava Vidori in strada Cabannoni di Tortona**, sia " ancora brutta"**, ma conoscendo il cantiere sede dei lavori per averlo direttamente ispezionato in precedenza, sa che durante gli scavi emergerà terra di buona qualità e facilmente piazzabile sul mercato, innesca quindi le mosse per il **"giro bolla**".
Infatti al suo collaboratore/autista **Enzo** testualmente ordina **"quando avete finito con la terra brutta..anche quella bella..fate lo stesso i formulari.....però la portate alla CASTRA.....la scaricate in fianco al frantumato".**

Quindi avviene così il "**cartolare"** conferimento della "**terra buona**" presso il centro di recupero - ripristino ambientale con la regolare predisposizione dei formulari, certificandone l'avvenuto recupero del rifiuto presso il sito autorizzato, mentre effettivamente le terre vengono collocate nell'altro centro di recupero denominato" Castra".
In quest'ultimo sito chiaramente le terre non possono entrare come rifiuti, perché impianto autorizzato a trattare altre categorie, per cui esse saranno accantonate nei pressi del cumulo del frantumato ossia il prodotto fine scaturente dalla frantumazione dei rifiuti edili sottoposto al trattamento con l'apposito macchinario.
Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357584013 in uso a RUBERTO Francesco.
Progressivo n°: 3081 Data : 05/10/2011 Ora : 10:48:10 Durata : 0:01:00 (In Uscita)
Interlocutori:
RUBERTO Francesco = RF
ENZO autista Ruberto spa = E

E: **Francoo!**
RF: **Enzo!**
E: dimmi!
RF: **quando avete finito con la terra brutta..anche quella bella..fate lo stesso i formulari...però la portate alla CASTRA...la scaricate in fianco al frantumato...!**
E: OK!
RF: **diglielo anche agli altri due....se gli altri ehhhh. digli che ho detto io così e fate così...!**
E: va benissimo...Franco …OK..
RF:..(inc)... **di fare sotto ...fate lo stesso i formulari**....
E: sì
RF: **però la portate alla CASTRA....**
E: ..**va bene..quando iniziamo con quella bella ci facciamo fare i formulari per la CASTRA?..**
RF: **si o anche …se vai...i formulari basta che ci siano...anche per la CAVA... però la portate alla CASTRA...**
E: va bene..
RF**: la mettete in fianco al frantumato.....così domani la ricarichiamo..e la portiamo là.. OK?**
E: Ok..va bene..giusto...ciao....ciao...grazie!

Dal confronto tra i filmati 05 OTTOBRE 2011 VIDORI FIR MOMBISAGGIO e i F.I.R. compilati nella giornata con destinazione IDROTECNICA Strada Cabannoni di Tortona (AL), emerge che tre di questi sono compatibil, mentre i restanti 25 FIR sono incompatibili per sito di destinazione ed orari infatti sono stati filmati presso IDROTECNICA "CASTRA" 28 conferimenti di terra secondo le modalità e gli accordi del RUBERTO Francesco ossia posizionati a fianco del cd. frantumato

Le telefonate di seguito riportate dimostrano come le terre portate virtualmente in cava Vidori e in realtà conferite in CASTRA verrnao poi commercializzate e vendute.
Nonostante il divieto imposto dalla normativa speciale, per i cui dettami le terre e rocce che vengono conferite nella ex cava Vidori hanno destinazione "**finale"** e non sono quindi suscettibili di ulteriore movimentazione, il **Ruberto Francesco** dà disposizioni che le terre e rocce "**brutte**", cioè non conformi per la presenza di inquinanti, siano essi asfalti e/o cementi o peggio residui chimici e/o petroliferi, siano conferite come sito di destinazione finale in Ex cava Vidori, mentre per le terre pulite "**buone**" impartisce disposizioni che, seppur destinate con Formulario di Identificazione Rifiuti in Ex cava Vidori di Strada Cabannoni, vengano accantonate in strada Vecchia per Sale, per poi essere nuovamente commercializzate. **RUBERTO Francesco** che nei giorni precedenti si era già sentito con il **PERASSO Giorgio**, riconferma quanto detto dal proprio figlio Daniele, aggiungendo però di pazientare qualche giorno.**PERASSO Christian** ne sottolinea l'urgenza perché il suo cliente ha intenzione di finire e che non sa dove andarne a prendere.

====

Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357584013 in uso a RUBERTO Francesco.
audio\RUBERTO_Francesco_3101.wav
Progressivo n°: 3101 Data : 05/10/2011 Ora : 12:36:36 Durata : 0:00:44
Rubrica:
PERASSO Christian = P
RUBERTO Francesco = R
==========
P: ciao Franco..
R: ciao. dimmi.
P: **ciao....allora ascolta guarda... ho un problema.. ho bisogno di 4 viaggi di terra ma non la trovo da nessuna parte... di terra buona che è uno me la paga anche ma sa che gliela portiamo ma non trovo da nessuna parte dove prenderla...**
R: **eh io adesso non ne ho…**
P. tu non ne hai vero?
R: no!
P: **eh me l'ha detto mio papà.**
R: no. non ne ho..
P: niente…niente
R: **aspetta qualche giorno se viene…fuori..**
P: **eh si..si infatti lo so e solo che lui aveva fretta di finire perché. e allora boh. si arrangia... va bene dai niente ti ringrazio. Cia cia ciao**
R: ciao.

I lavori di scavo e trasporto dal sito di Frazione Mombisaggio-Torre Calderai di Tortona (AL) sono iniziati da giorni, **RUBERTO Francesco** adesso ha a

disposizione un congruo quantitativo di terre originato presso il cantiere edile predetto, poi trasportato con le modalità illecite descritte in precedenza presso il sito di Strada vecchia per Sale "Castra", come peraltro "verificato e certificato" visivamente con il monitoraggio predisposto. Il **RUBERTO Francesco** che il giorno **05.10.2011** aveva ricevuto la telefonata di richiesta di terra da parte del **PERASSO Christian**, spinto dall'interesse economico nonché in ragione dei buoni rapporti che già esistono, alimentati dall'eventualità non remota di attivarne altri, lo spingono a mettersi in contatto telefonicamente con **PERASSO Giorgio**. Il tema ovviamente verte sulla fornitura di terra richiesta dal figlio Christian: "***ciao Giorgio, tuo figlio ieri mi ha chiesto della terra...no- omissis- digli se la vuole, adesso alla Castra ce l'ho***". Il colloquio poi prosegue per conoscere dettagli e tempistiche di un altro lavoro (scavi in galleria tra Camogli e Santa Margherita Ligure (GE) per conto RFI), che il **PERASSO Giorgio** dovrà iniziare nel quale pare vi sia coinvolto, quale sito di destinazione, l'IDROTECNICA del RUBERTO Francesco, i tempi sembrano però dilatarsi per complicazioni di ordine burocratico.
====

Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357584013 in uso a RUBERTO Francesco.
Progressivo n°: 3197 Data : 06/10/2011 Ora : 11:04:30 Durata : 0:01:12
interlocutori:
PERASSO Giorgio = P
RUBERTO Francesco = R
==========
==========

P: **ciao Franco dimmi**!
R: **ciao Giorgio,. tuo figlio ieri mi ha chiesto della terra...no**
P: si!
R: **digli se la vuole adesso alla castra ce l'ho.**
P: sii?
R: **di andarla a caricare..ok.**
P: **va bene,ok.**
R: ma quel lavoro la poi non parti più?
P: si, si si non ce l'ho ce ne fermi 10.000 metri la a cosa ammucchiata che l'ho già tirata fuori dalla galleria stanno solo aspettando le analisi e tutto per poterla trasportare.
R: ah ah..
P: cominceremo comunque a Novembre…
R: a Novembre.
P: perché non ci danno i permessi per passare nel paese li a Santa e allora se ne porto un po' a Ottobre ne porto pochi di viaggi perché mi fanno andare un camion o due.
R: uhmm
P: capisci.. invece poi per portarla via quando la dobbiamo portare via..è di nuovo tutta uguale eh. saranno 10.000 è già ammucchiata li di fuori
R: ok.
P: eh..comunque ci sentiamo ciao Franco
R: ciao.
P: ciao ciao.

=====

A dimostrazione del totale coinvolgimento, con partecipazione attiva anche autonoma rispetto al padre **Francesco**, **RUBERTO Daniele** telefonicamente prende contatti con il genitore informandolo che i lavori nel cantiere di Mombisaggio frazione di Tortona dove sovraintende SECCHI sono iniziati e lui stesso li segue di persona informandolo della situazione.

Gli riferisce che è rimasta ancora da trasportare della terra ma che il SECCHI una parte di essa la vuole ancora accatastata in difformità a quanto stabilito in precedenza, perché servirà come riempimento al termine dell'edificazione delle altre villette.**RUBERTO Daniele**, in presenza di tali imprevisti cambiamenti, ha riorganizzato il lavoro autonomamente, informando successivamente il padre dei nuovi accadimenti. Quest'ultimo ha disposto che un autocarro permanesse all'interno del cantiere per la movimentazione, mentre per gli altri automezzi ne ha disposto il rientro in "CASTRA". Nello stesso periodo di intercettazione telefonica e monitoraggio visivo, è stato possibile verificare che un congruo quantitativo di terre giungevano in strada vecchia per Sale sito "CASTRA" ed erano accumulate nella porzione di area ove solitamente vengono depositate le materie prime secondarie (MPS), scaturite dalla frantumazione dei rifiuti edili e successiva selezione tramite tritovagliatore . **RUBERTO Francesco** si confronta con il figlio **Daniele** ed esprime considerazioni sul fatto che abbia impartito precise disposizioni ai dipendenti in modo da far sì che, in caso di eventuali improvvisi controlli, possano essere definite come quelle "decadenti" dal tritovagliatore.

Egli inoltre disquisisce sulla compilazione dei "buoni" di vendita delle terre in questione al **PERASSO**.Le terre in questione vengono quindi gestite al di fuori dal previsto schema giuridico e costituiscono una autonoma fonte di guadagno "nascosta ed illegale", che a sua volta frutta interessi anche per gli acquirenti, considerati i vantaggiosi prezzi anche per gli stessi, tanto che fra di essi, figurano, non casualmente, i **PERASSO**, ad ulteriore conferma della partecipazione criminosa solidale con i **RUBERTO.**

Il **RUBERTO Francesco** per aggirare la normativa e operare la cessione onerosa di tali terre (illegalmente gestite in quanto cartolarmente certificate smaltite in strada Cabannoni, ma di fatto accantonate in strada vecchia per Sale e rimesse sul mercato ndr), in accordo con i **PERASSO** che ne conoscerebbero l'illecita provenienza, avvisa gli stessi su come descrivere le terre in caso di inaspettati controlli: "***io gli ho spiegato a lui che quella terra che è li per qualunque esigenza, è terra che viene fuori dal frantoio...*****"** e quindi compilando, quale documentazione per il trasporto dalla CASTRA verso i siti di conferimento, solamente "buoni" (da intendersi Documenti di Trasporto DDT ndr)**.** La predetta frase, letta nel contesto globale di quanto emerso nell'intera indagine, non lascia dubbi interpretativi sull'accordo truffaldino volto al raggiro delle normative in tema di rifiuti per trarne ingiusto ed ingente profitto, con i più svariati modi, in serie indeterminata ed all'infinito.Inoltre è da rilevare la spregiudicatezza e la leggerezza con le quali il **RUBERTO Francesco** cogita le disposizioni da mettere in opera per i suoi scopi illeciti.

====

Dettaglio telefonata:

utenza avente il numero 3357584013 in uso a RUBERTO Francesco.
audio\RUBERTO_Francesco_3239.wav
Progressivo n°: 3239 Data : 06/10/2011 Ora : 15:06:06 Durata : 0:01:32
Legenda:
RUBERTO Daniele (figlio) = D
RUBERTO Francesco (padre) = F
==========
==========
D: ehi?
F: ehi!
D: dove sei?
F: al distributore
D: **ah, ascolta, là su a Mombisaggio quella terra che è rimasta, un po' lui la vuole ancora accatastata oltre a quella..**
F: ma difatti ti avevo detto di mettere 2 che andassero la, li hai già mandati?
D: papà gli ho già mandati.. fammi parlare...
F: ehm.
D: quel pezzo, che avrebb... non lo vuole più scavare tutto come diceva...
F: eeh,
D: ne vuole molta di più accatastata lì oltre a quella che servirà per riempire le altre ville.
F: ehmm.
D: Ok..quindi un camion l'ho lasciato interno... Enzo e l'altro gli ho mandati su, però non tornano più a caricare a Mombisaggio.
F: **e falli caricare alla Castra ok!**
D: **ecco li faccio caricare alla Castra!**
F: va bene si.
D: volevo dirti questo
F: si, si
D: boh!
F: **e guarda che forse viene a caricare a parte che glielo ho spiegato a Diego cos'è che deve fare i buoni per i camion che partono con la terra non ha capito un cazzo secondo me, e poi forse viene un camion di di pe pe pe pe. come cazzo si chiama?**
D: **Perasso?**
F: **Perasso a caricare 4 viaggi di terra sempre alla Castra, e gli facciamo il buono gliela vendiamo. ok ?**
D: ok , i buon..i nostri buoni…ma sì..glielo dic... (inc. si sovrappongono le voci)!
F: **d'accordo , io gli ho spiegato a lui che quella terra che è li per qualunque esigenza è terra che viene fuori dal frantoio...**
D: perfetto!
F: boh, ok!
D: **dagli scarti del frantoio, va bene.**
F: ciao
D: ciao.
======

Dettaglio telefonata:

utenza avente il numero 3357584013 in uso a RUBERTO Francesco
audio\RUBERTO_Francesco_3268.wav
Progressivo n°: 3268 Data : 07/10/2011 Ora : 08:33:55 Durata : 0:00:53 (In Uscita)
Interlocutori:
RUBERTO Francesco:= RF
SECCHI:= S
==========
S: pronto
RF: cosa c'è?
S: la...la. allora ho detto c'è qua che spostiamo la terra.....la fondazione quando me la scavi?
RF: non lo so....uhmm..per la fondazione..adesso fagli finire quello...lunedì.... non lo so.....
S: ....perché me lo tracciano stamattina, magari domani riesci?
RF: vedo un attimo, se riesco …
S: ok.
RF: te lo mando
S: ok poi ci sentiamo stasera
RF: va bene..
S: dai ciao
======

Christian PERASSO è stato già informato dal padre **Giorgio** che la terra è stata reperita e per tale motivo, chiama **RUBERTO Francesco** per accordarsi sul prezzo, segnalando che la fornitura di terra dovrà essere regalata ad un non meglio specificato "carabiniere" in Busalla.
RUBERTO visti gli interessi reciproci intercorrenti fra le due famiglie e il doppio guadagno realizzato (per il fittizio conferimento, presso l'ex cava Vidori di Tortona strada Cabannoni, delle terre provenienti da frazione Mombisaggio, il trasporto reale in "Castra" e la successiva rivendita ndr), accorda un prezzo stracciato fissandone il costo in **50 euro a camion.**
====

Dettaglio telefonata
utenza avente il numero 3357584013 in uso a RUBERTO Francesco.
audio\RUBERTO_Francesco_3284.wav
Progressivo n°: 3284 Data : 07/10/2011 Ora : 11:34:56 Durata : 0:01:04 (in entrata)
interlocutori
PERASSO Christian = P
RUBERTO Francesco = RF
==========
R: si pronto?.
P: **ciao Franco... sono Christian Perasso…**
R: uueh..ciao..

P: **ciao... ascoltami cosa me la metti quella terra li che mi ha detto papà che lo hai chiamato e gli hai detto che ce l'hai? perché la devo regalare ad un carabiniere e portar su qua a Busalla.**
R: eh non lo so dimmi tu quello che vuoi..
P: ma no! dimmi tu.
R: **cioè se sono 4 camion 50 euro a camion.**
P: **va bene dai... adesso vedo se sono 4 o 6, 8 quello che mi dice..**
R: va bene quello che sono..
P: **comunque sia domani mattina te li**…
R: va bene.
P: **dai...un'altra cosa Franco scusami gli ho già detto a Serafina,. ti devo cambiare l'assegno non di data, eh.. ma solo di.. del..del.. conto corrente..stasera glielo do perché adesso c'ho col conto che c'ha il range nel fido e lo devo tenere fermo fino al 20 e te lo do dei miei. glielo dai alla Serafina quell'assegno li che stasera gli do quello nuovo eh?**
R: d'accordo, ok
P: grazie.
R: prego...ciao.
Riprendono i lavori nel cantiere di frazione **Mombisaggio** ed i tracciati per le fondazioni saranno completati in serata, quindi bisognerà iniziare gli scavi.
RUBERTO Francesco si impegna ad inviare presso il cantiere l'escavatore "il 50 quintali" raccomandandosi di un utilizzo ristretto a pochi giorni però perché il lunedì successivo dovrà portarlo via.

====
Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357584013 in uso a RUBERTO Francesco.
audio\RUBERTO_Francesco_3285.wav
Progressivo n°: 3285 Data : 07/10/2011 Ora : 11:38:48 Durata : 0:00:40 (In Entrata)
Interlocutori:
RUBERTO Francesco = RF
SECCHI = S
==========
====
RF: si!
S: sì. .allora! per stasera è tracciato, cosa fai te?
RF: domani mattina c'è li il 50 quintali a scavare, scava.....
S: domani mattina scava
RF: perché poi io lunedì devo portarlo via
S: va bene va bene va bene
RF: portarlo via...e il gommato finisce stasera?
S: si, penso di si, a parte che il camion è arrivato tardi stamattina, no?
RF: eh
S: però, bon, adesso dobbiamo allargare ancora mezzo metro lo scavo perché non ci stiamo, ma comunque penso penso di sì dai
RF: vabbuò ok
S: o k? ciao ciao

=====

Altra telefonata fra **SECCHI** e **RUBERTO Francesco** sull'utilizzo del " **50 quintali"** così da poter scavare le fondazioni.

Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357584013 in uso a RUBERTO Francesco.
audio\RUBERTO_Francesco_3328.wav
Progressivo n°: 3328 Data : 07/10/2011 Ora : 17:07:26 Durata : 0:00:51 (In Entrata)
Interlocutori:
RUBERTO Francesco = RF
SECCHI = S

S: dottore!
RF: uhmm.
S: domani mattina a che ora?
RF: non lo so penso 7:30 sarà lì…
S: bon…
RF: 50 quintali
S: si, guarda che questi qua non finiscono stasera eh?
RF: ah no perché?
S: però al lavoro potrebbe farlo anche il 50 domani non lo so parla con loro…
RF: ma si domani mando anche lui, se serve ancora lo mando anche lui
S: eh?
RF: il 50 quintali scava le fondazioni
S: si allora, domani mattina c'è bisogno ancora un po' ..parla con loro dai che io sai non è che
RF: vabbuò, d'accordo
S: 7 e mezza scava....fondazioni...ciao
RF: si..sono tracciat....
=====

E' giunto il momento di prelevare la terra ed ecco che **PERASSO Christian** telefona a **RUBERTO Francesco.**La telecamera installata presso la "CASTRA" filma in diretta il carico di terra sull'autocarro dei **PERASSO** alle ore **08.57** ossia pochi minuti dopo la predetta telefonata.
Il **PERASSO Christian** chiede conferma del sito dove prelevare la terra e quando si sente rispondere "**alla CASTRA**" rimane interdetto perché "solitamente" i carichi "clandestini" di terra vengono effettuati dagli autocarri della famiglia PERASSO, sempre in IDROTECNICA, ma in Tortona , strada Cabannoni sede dell'ex cava Vidori e meravigliato chiede conferma "***ok non Cabannoni***". **RUBERTO Francesco** per fugare dubbi e dare certezza sul sito dove dovranno caricare gli autocarri dei **PERASSO** riferisce testualmente: "***dove ci sono i rottami***", intendendo riferirsi ai rifiuti di demolizione che sono gestiti come da autorizzazione provinciale proprio in strada Vecchia per Sale in "CASTRA".***I carichi di terre da parte degli autocarri dei PERASSO ripresi dalle telecamere***

sono nel numero di 4 (quattro), mentre gli autocarri "RUBERTO" compiono 5 (cinque) prelievi e trasporto all'esterno ====
Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357584013 in uso a RUBERTO Francesco.
audio\RUBERTO_Francesco_3388.wav
Progressivo n°: 3388 Data : 08/10/2011 Ora : 08:34:31 Durata : 0:00:23 (in entrata)
interlocutori:
PERASSO Christian = P
RUBERTO Francesco = RF
==========

P: ciao Franco..
RF: ciao dimmi..
P: **ciao …solo una cosa…per caricare la terra. dove li devo mandare?**
RF: **alla Castra..!**
P: **alla Casta?**
RF: alla Castra ... di la.
P: **alla Castra, ok non Cabannoni**
RF: dove ci sono i rottami
P: ok va benissimo. dai grazie.

Nella giornata **20 ottobre 2011**, coinvolgendo personale del **NIPAF CFS di Alessandria** e del **Comando Stazione CFS di Tortona (AL)**, sono stati appurati nel corso del servizio altri particolari che rafforzano ulteriormente il quadro illecito emerso scoprendo e documentando il trasporto di terra - rifiuto dalla "CASTRA" sino alla EX SS per Genova, sede di altro cantiere ATC.
Di seguito viene annotato un estratto di sintesi dell'annotazione redatta dagli investigatori operanti in quel frangente:

- ***ore 10:50 circa il Comandante del N.O.E. di Alessandria chiede di intercettare un camion RUBERTO (targa CL 526 PE) che sta caricando il cassone presso IDROTECNICA, possibilmente accertare la destinazione a Cantiere, verificare il contenuto del cassone e la documentazione.***

- ***ore 10:58 circa intercettiamo il camion RUBERTO - targa CL 526 PE - sul rondò, lo seguiamo sino al Cantiere (Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria) sito in Ex Strada Statale per Genova (sc).***

- ***L'autista CORTI Stefano, dichiara di trasportare terra vegetale, di non avere al seguito documentazione attestante il carico di terra; telefona alla Ditta RUBERTO e poco dopo ci raggiungono la ANFUSO Serafina (impiegata Ditta RUBERTO) la quale fornisce il Documento di Trasporto ed il Buono di Consegna, ad uso interno, ed il RUBERTO Daniele (titolare della RUBERTO SPA aggiudicataria della realizzazione del fabbricato ATC).***

- ***ore 12:08 giungono i Tecnici ARPA ed iniziano le operazioni di scarico del camion RUBERTO presso il Cantiere ATC; i Tecnici ARPA iniziano le***

operazioni di prelievo campioni (scaricato in loco) alla presenza di CIPARELLI MASSIMO, dipendente Ditta RUBERTO e Capo Cantiere.

- ore 12:50 circa ci rechiamo in IDROTECNICA in Strada Vecchia per Sale, ove è presente il cumulo di terra vegetale (volume stimato mc. 100-150) da cui proviene il materiale scaricato e campionato presso il cantiere ATC. L'ARPA procede al secondo campionamento, sempre alla presenza di CIPARELLI Massimo (capo cantiere) e del RUBERTO Daniele. Alla Parte è stata rilasciata la prevista aliquota dei due (2) prelievi eseguiti ed i relativi Verbali.

- ore 13:30 circa lasciamo la sede dell'IDROTECNICA"
Nell'occasione venivano escussi anche una collaboratrice amministrativa **ANFUSO Serafina**, un autista **CORTI Stefano** (già intercettato nella giornata del 08.10.2011 con **RUBERTO Francesco** ndr) e DANIELE Ruberto.

Il contenuto delle audizioni dei tre soggetti si può così riassumere:

1) ***CORTI Stefano*** *(autista) a SIT dichiara di avere caricato il cassone da un cumulo di terra presente in IDROTECNICA (Castra - ndr) e di avere eseguito il trasporto senza alcun documento per avere dimenticato di chiederlo alla responsabile ANFUSO SERAFINA;*

*2.****ANFUSO Serafina*** *(impiegata) conferma che il carico del camion guidato dal CORTI proviene dal cumulo presente in IDROTECNICA (Castra - ndr), di non essere a conoscenza se vi siano le analisi chimico-fisiche, che il DDT ed il buono di consegna relativo al trasporto era in suo possesso e non era stato consegnato al CORTI Stefano;*

3.RUBERTO Daniele *afferma che presso IDROTECNICA (Castra - ndr) si occupa di verificare l'entità/modalità di lavorazione dei rifiuti, che una parte del cumulo di terra vegetale presente in Ditta proviene dalla dallo scarto della macinazione dei rifiuti, mentre una parte era già presente in Azienda (spianamento dell'area antistante il cumulo).*

Da tali atti si evince il coinvolgimento nella illecita attività sopra descritta di RUBERTO Daniele quale produttore e destinatario e RUBERTO Francesco quale destinatario, di PERASSO Giorgio e PERASSO Christina quali trasportatori e di ZERBINATI e SERRELLI quali collaboratori di RUBERTO Francesco

A.9. Per i rifiuti derivanti dal cantiere sito in zona industriale denominata "PIRU 9 " in S.S. per Alessandria del comune di Tortona (AL)

La società IMMOBILIARE BIELLEBI S.r.l., autorizzata, con permesso di costruire n.31/2011, dal comune di Tortona (AL) alla trasformazione

urbanistico-edilizia del sito denominato "zona PIRU 9 ", con contratto del 17 aprile 2011 affidava i lavori di scavo all'impresa Ruberto S.p.A. di RUBERTO Daniele che, avuto tale incarico, produceva sul sito rifiuti speciali non pericolosi e nello specifico terre e rocce da scavo (codice cer 170504) per circa 2052 tonnellate. L'impresa Ruberto SpA invece di riutilizzare il predetto materiale inerte nello stesso sito di produzione, procedura prevista già nel contratto d'appalto fra la committente Immobiliare Biellebi Srl e la stessa Ruberto SpA e come per altro era stato preventivamente (mod. 1 allegato C parte integrante del permesso di costruire n.31/2011 del 13/4/'11) comunicato all'Ente Tecnico Comunale in sede di richiesta di permesso di costruire (tanto da poterne certificare una esclusione dal regine dei rifiuti in forza degli artt.183,184,185 e 186 del Dlgs 152/06) , ne operava invece una gestione illegale con il caricamento ed il trasporto fuori sito, anche mediante l'impresa di famiglia Edildertona Sas di RUBERTO Francesco e GUARNIERI Patrizia. All'uopo venivano predisposti e utilizzati n. 76 documenti di viaggio – attestanti falsamente l'indicazione di " terra naturale " mentre in realtà si trattava di rifiuti derivanti da opere di costruzione e/o demolizione . Con l'utilizzo dei suddetti documenti di trasporto , i rifiuti speciali, venivano scaricati all'interno dell'area denominata " Ex Cava Vidori di Strada Cabannoni " di Tortona (AL) della società Idrotecnica di RUBERTO Francesco, il quale ne acconsentiva lo scarico pur sapendo che le terre e le rocce non erano materiale conforme alle prescrizioni autorizzative riportate nella determina provinciale n.347/2010. In particolare i rifiuti suddetti scaricati al sito di destinazione finale, quale area soggetta a ripristino ambientale, erano mancanti di una preventiva documentazione attestante la certificazione analitica di compatibilità urbanistica e del nulla osta dall'Ente Tecnico Comunale d'origine, così andando a delineare le seguenti condotte :

Ruberto Daniele, ***con la società RUBERTO SpA si aggiudicava l'appalto delle opere urbanistico/edilizie tramite contratto del 18/04/2011 con la società IMMOBILIARE BIELLEBI S.r.l. del sito di zona " PIRU 9 " in Tortona, con l'onere di gestire i rifiuti e/o i materiali di risulta nel rispetto della normativa ambientale; produceva una quantità di tonnellate 2.052 pari a Kg. 2.052.000 di rifiuti quali terre e rocce e/o inerti da costruzione/demolizione codificati con CER 170504, predisponendo n.76 Documenti di Trasporto (DdT) con la falsa dicitura " terra naturale " e/o la proprietà da parte della Ruberto SpA di tutti gli autocarri utilizzati, mentre in realtà si trattava di rifiuti e non di terra naturale e per un numero di 50 viaggi erano stati utilizzati mezzi che non erano della Ruberto SpA , bensì della società Edildertona Sas –(dei familiari Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia) - impresa per altro non abilitata al trasporto dei rifiuti in conto terzi ; quindi conferiva tutti i rifiuti in maniera illecita, contrariamente a quanto prescritto nel permesso di costruire e dai titoli abilitativi, nel sito finale di Strada Cabannoni in Tortona (AL) in gestione alla ditta individuale IDROTECNICA del Ruberto Francesco ;***

Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia, ***con l'impresa EDILDERTONA S.a.s., eseguivano a favore della RUBERTO SpA, attività di raccolta e trasporto dei suddetti rifiuti (cer 170504) prodotti da terzi senza esserne abilitata (l'Iscrizione***

Albo n.TO0411/2007 era valida per il solo conto proprio) e utilizzando per n.50 viaggi documenti di trasporto con le predette false indicazioni in ordine alle matrice del materiale trasportato e in relazione alla proprietà degli autocarri utilizzati targati DR516JT e DR519JT ; portando e scaricando quindi i rifiuti , senza redigere l'obbligato formulario per il trasporto dei rifiuti, presso la ex cava Vidori strada Cabannoni – gestita dalla ditta individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco quale destinatario non abilitato ;

Ruberto Francesco ***, con la ditta individuale IDROTECNICA, riceveva – per tramite della Ruberto SpA e/o della Edildertona Sas – presso il sito di strada Cabannoni , rifiuti derivanti dal cantiere di zona Piru 9 e codificati con cer 170504 per circa tonnellate 2.052 pari a Kg. 2.052.000, accettato i predetti rifiuti con semplici DdT così da evadere dalle prescrizioni autorizzative della determina n.347/2010 per il recupero ambientale dell'ex area di cava.***

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
- dell'Iscrizione Albo n.TO0411/2007 della EDILDERTONA Sas
- della Determina Provinciale n.347 del 31/3/2010 della ditta individuale di Ruberto Francesco.

In Tortona, dal 6 al 9 maggio 2011.

Sussistono gravi indizi del reato desumibili da

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

  La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.

Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dal permesso di costruire n.31/2011 della Città di Tortona (*cfr allegato – faldone n.19 – documento dal n.19155 al n.19158 - fascicolo*) dove risulta che i rifiuti derivanti da scavi e/o demolizione e/o le terre e rocce da scavo derivanti dal cantiere " Immobiliare Biellebi Srl – località Torre Garofoli ", secondo l'art.3 punto j) dovevano essere gestiti in conformità al D.lgs 152/06. Annesso al permesso di costruire vi è atto (*cfr allegato – faldone n.19 – documento n.19158 - fascicolo Procura*) del legale rappresentante della IMMOBILIARE BIELLEBI S.r.l. con la quale viene dichiaro che le terre e rocce da scavo saranno riutilizzate nel sito di produzione. Non vi è altro documento di piano scavi e/o di certificazione analitica attestante la possibilità che le terre e rocce da scavo vuoi come rifiuto e/o come MPS potessero essere smaltite in ex cava di strada Cabannoni alla Idrotecnica.

- Dai numerosi documenti di trasporto (DdT) emessi dalla RUBERTO S.p.A. indicanti il trasporto e il conferimento di terra dal cantiere di produzione " Torre Garofoli " al sito dell'ex cava di strada Cabannoni (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.19159 al n.19189 - fascicolo Procura*). Sito finale non conforme.

- Dal contratto di appalto (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.19190 al n.19194 - fascicolo Procura*) fra la Immobiliare Biellebi S.r.l. e la Ruberto S.p.A. – in persona di RUBERTO Daniele - dove risulta che i lavori riguardavano l'area in comune di Tortona (AL) località " Torre Garofoli " . Il terreno vegetale derivante dagli scavi doveva rimanere in cantiere e le terre e rocce da scavo non riutilizzate in cantiere smaltite secondo la normativa vigente. (cfr art.3 punto 2 e punto 4 del contratto) contrariamente a quanto è stato effettuato.

- Dal servizio di ocp del 9 maggio 2011 nel corso del quale sono stati visti Camion della ditta di RUBERTO Daniele scaricare nel sito IDROTECNICA strada Cabannoni e andare a caricare nel cantiere località " Torre Garofoli . Due giorni dopo, ossia l'11.05.2011**,** veniva compiuto un sopralluogo fotografico dell'area ubicata nella zona industriale di Tortona (AL) ove erano stati appurati e filmati i carichi di terreno.In una porzione di detto appezzamento sono stati scorti un congruo numero di cumuli di "*frantumato verosimilmente di detriti edili*"misti a ghiaia, mentre il terreno appena smosso in più porzioni era frammisto anche a spezzoni di altri materiali.

Da tali elementi emerge il coinvolgimento di RUBERTO Daniele e RUBERTO Francesco nella illecita attività sopra descritta consistita nel conferire rifiuti

derivanti da opere di demolizione e costruzione per un quantitativo di circa 2.052 tonnellate utilizzando documenti di trasporto presso il sito ex CAVA VIDORI, facendoli figurare terre naturali.

A.10. Per i rifiuti derivanti dall'Azienda Agricola di ZANOTTI Agostino & C. Snc di Voghera (PV) .

L'Azienda Agricola di ZANOTTI Agostino e PRUZZI Adele necessitava smaltire parte dei rifiuti speciali non pericolosi che aveva, abusivamente (*giusta cnr n.8/r/2011 del 10.10.2011 prot.699 del CFS di Rivanazzano alla Procura della Repubblica di Voghera)* stoccato nella sua unità operativa di Voghera (PV). Tramite il trasportatore SOTTILE Giuseppe, che in questo contesto operava, illecitamente, anche come intermediatore, veniva concordato tra i soggetti detentori ed il soggetto destinatario di alterare la documentazione comprovante la natura dei rifiuti (tramite "de-classificazione" da rifiuti misti codice cer 170904 a rifiuti di terre e rocce codice cer 170504) al fine di poter conferire i predetti rifiuti presso l'ex cava cd. *Cabannoni* dell'impresa Idrotecnica. RUBERTO Francesco, assieme ai suoi collaboratori SERRELLI Mansueto e ZERBINATI Laura, disponevano pertanto lo scarico nell'ex area di cava nonostante fossero rifiuti misti – codice cer 170904 – che solo " *cartolarmente* " nei formulari di trasporto erano indicati come terre e rocce da scavo cer 170504 (unica tipologia di inerte ammessa previa dimostrazione di eco-compatibilità); così andando a delineare le seguenti condotte :

Zanotti Agostino e Pruzzi Adele*, in qualità di soci amministratori dell'Azienda Agricola di Zanotti Agostino & C. Snc, detentori di una quantità di circa 350 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi quali inerti misti derivanti da attività di costruzione e demolizione (classificabili con codice cer 170904) , attraverso una irregolare indicazione del codice cer 170504, li destinavano, con la collaborazione dell'impresa di intermediazione e trasporto di SOTTILE Giuseppe , al recupero ambientale presso il sito cd. Cabannoni di Tortona (AL) gestito dalla società Idrotecnica ;*

Sottile Giuseppe*, in qualità titolare dell'omonima impresa di trasporto, intermediava, caricava e trasportava, utilizzando i propri mezzi targati DN554VS, DG648TA, DA660PR, DX660PR, i suddetti rifiuti speciali non pericolosi quali inerti misti – cer 170904 (asfalto, cemento) che, illecitamente declassificati a terre e rocce da scavo codice cer 170504 , venivano abusivamente scaricati nel sito dell'ex cava Vidori di strada Cabannoni in gestione alla società Idrotecnica ;*

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, *nelle rispettive qualità, il primo legale rappresentante, il secondo addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente ambientale e gestore di fatto dell Idrotecnica ; previo accordo con il detentore, l'intermediario-trasportatore sulla declassificazione dei suddetti rifiuti, da inerti misti da demolizione codice cer*

170904 a terre e rocce codice cer 170504, tanto da poter acconsentirne lo scarico , ricevevano quindi abusivamente (perché non contemplati nell'autorizzazione n.347/2010), i suddetti rifiuti presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL);

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI/015597 (semplificata) in capo a SOTTILE Giuseppe – cf – STTGPP78B21M109Z.
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni ex cava Vidori.

In Voghera (PV) e Tortona (AL) nel maggio 2011.

Sussistono gravi indizi desumibili da

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

  La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
  Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
  Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dalla relazione di servizio datata 23 maggio 2011 (*cfr allegato – faldone n.19 – documento n.19120 al documento n.19126 - fascicolo Procura*) dove

risulta descritta l'attività di controllo eseguita relativamente ai rifiuti prodotti dall'Azienda Agricola Zanotti di Voghera (PV) e scaricati all'Idrotecnica di strada Cabannoni in Tortona (AL): in essa si dà atto del fatto che erano in corso i conferimenti dal produttore verso IDROTECNICA e che i rifiuti non erano terre e rocce da scavo ma rifiuti misti da demolizione . I certificati analitici (*cfr allegato – faldone n.19 – documento n.19122 retro al documento n.19125 retro - fascicolo Procura*) allegati all'informativa del CFS di Rivanazzano Terme (PV) dai quali emergerebbe la regolarità dei parametri per destinazione agricola sono però riferiti a campionamenti di terre movimentate nel maggio 2010 e genericamente provenienti da scavi di manutenzione rete idrica e non riguardano i rifiuti prodotti all'interno dell'Azienda Agricola Zanotti e inviati, nel maggio 2011, alla Idrotecnica.

-

- Dai formulari di trasporto rifiuti (*cfr allegato – faldone n.19 – documento n.19117 al documento n.19118 - fascicolo Procura*) dove risulta che i movimenti dei rifiuti dall'Azienda Agricola Zanotti all'ex cava di strada Cabannoni si sono verificati nel maggio 2011.

- Dal certificato d'analisi n.15081/2011 (*cfr allegato – faldone n.19 – documento n.19127 al documento n.19128 - fascicolo Procura*) che pur riguardando " terre da scavo " non è riferibile ai rifiuti destinati alla Idrotecnica e non riporta una classificazione di riutilizzo in aree a destinazione agricola.

- Dal tabulato (*cfr allegato – faldone n.19 – documento n.19129 al documento n.19132 fronte e retro - fascicolo Procura*) di tutti i rifiuti che l'Azienda Agricola Zanotti ha conferito alla Idrotecnica di Ruberto, anche attraverso la cessione del trasporto alla ditta SOTTILE Giuseppe che risulta indicata nei formulari di identificazione (*cfr allegato – faldone n.19 – documento n.19134 al documento n.19137 fronte e retro - fascicolo Procura*) dei trasporti eseguiti anche nel maggio 2011.

- Intercettazioni telefoniche fra SERRELLI e ZERBINATI (cfr pag 354-357 richeista misura PM) nel corso delle quali commentano il fatto che il materiale proveniente da ZANOTTI contine pezzi di asfalto.

Da tali elementi emerge il coinvolgimento di RUBERTO Francesco, SERRELLI e ZERBINATI nella illecita attività sopra descritta consistitra nel conferimento in cava a destinazione agricola di rifiuti derivanti da demolizione e costruzione che ivi non potevano essere conferiti

A.11. Per i rifiuti derivanti dal cantiere autostradale A10 della tratta Arenzano / Cogoleto / Varazze.

_

La società PAVIMENTAL S.p.A., in persona dell'amministratore delegato TOLENTINO Franco, titolare dei lavori di manutenzione autostradale sull'asse ligure della A10, tratte di Arenzano – Cogoleto e Varazze, produceva

rifiuti speciali non pericolosi quali scarifica d'asfalto (cer 170302), rifiuti da costruzione e demolizione (cer 170904) e terre e rocce da scavo (cer 170504), il tutto per una quantità di 385 tonnellate circa. La società di Autotrasporto GANDINI Sandro, nelle persone di GANDINI Sandro e del figlio GANDINI Andrea, illegalmente e genericamente classificava i rifiuti come terre e rocce da scavo (codice cer 170504) mentre si trattava per la maggior parte di materiali misti da costruzione e demolizione (cordoli di cemento, mattoni, ect) e pezzi d'asfalto derivanti dalla scarifica del manto stradale obsoleto, e li trasportava abusivamente presso i siti della Idrotecnica di RUBERTO Francesco in Tortona (AL) , attraverso le seguenti condotte :

Tolentino Franco, ***in qualità di amministratore delegato della società PAVIMENTAL S.p.A., nel cantiere aperto nella tratta autostradale (Cogoleto-Arenzano-Varazze km.19+218 e km.25+609) della A10 ; produceva rifiuti da costruzione e demolizione, scarifica stradale per una quantità di 385 tonnellate circa (con deposito temporaneo in violazione alla separazione per categorie omogenee) e negligentemente ometteva di accertarsi se i rifiuti ceduti alla Autotrasporti GANDINI Sandro venissero destinati ad un sito regolare che potesse riceverli in conformità alla norma speciale e alle proprie specifiche prescrizioni (omettendo così di segnalare che i predetti rifiuti erano stati abusivamente conferiti alla IDROTECNICA di Tortona) ;***

Gandini Sandro e Gandini Andrea, ***il primo titolare della omonima impresa di trasporto e il secondo quale gestore di fatto della AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro; ritiravano dalla società PAVIMENTAL S.p.A. nel cantiere della tratta autostradale A10 Cogoleto-Arenzano-Varazze, una quantità di 385 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi cer 170302, 170504 e cer 170904, che mediante la falsa compilazione (ordinata anche ai propri autisti) dei relativi formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti (come ad esempio i FIR 138297/11 , FIR 085271/11 , FIR 138097/11 del 23/05/2011 indicanti lo scarico in ex area di cava sito di strada Cabannoni mentre venivano portati in impianto cd. Castra) in relazione anche alla vera matrice del rifiuto trasportato e utilizzando i propri mezzi di trasporto, li trasportavano e scaricavano abusivamente, in accordo con il gruppo RUBERTO della società Idrotecnica , nei siti di strada Cabannoni ex cava Vidori e in zona cd. " Castra " di Tortona (AL) ;***

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele , Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, ***con l'impresa IDROTECNICA, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo gestore di fatto nell'impianto cd. " Castra ", il terzo e la quarta , quali gestori di fatto in Idrotecnica ;***
permettevano che fossero depositati e ritiravano, presso il sito di zona " strada Cabannoni " e di zona " Castra " in Tortona (AL) i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (170302, 170504 e 170904), prodotti dalla Impresa di costruzioni Pavimental SpA e gestiti dall'impresa AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, con cui erano state concordate operazioni fraudolente di falsificazione documentale in ordine alla reale natura dei rifiuti e in ordine al luogo di effettivo scarico ed in particolare che:

- ✓ ***si trattava di rifiuti misti da costruzione e demolizione stradale e scarifica asfalto, classificati falsamente come terre e rocce da scavo , tanto da essere scaricati illegalmente in strada Cabannoni, dove era ammesso il solo codice cer 170504 delle terre e rocce ;***
- ✓ ***si trattava di terre e rocce da scavo da rivendere, documentalmente destinate al sito di strada Cabannoni, dirottate e scaricate invece all'impianto cd. " Castra " , dove non era permesso , per essere trattate e rivendute come inerti.***

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro.
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .
Determina Provinciale n.305/2010 della IDROTECNICA di Strada Vecchia per Sale

In provincia di Genova, Savona e Tortona (AL) dal maggio al giugno 2011.

Sussistono gravi indizi come dato desumere da

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

  La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
  Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.

Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21012 al n.21028 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.305/2010 del 30.04.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito ubicato in strada vecchia di Sale – Tortona (AL) con le prescrizioni di poter eseguire operazioni di recupero, al fine di produrre materie prime seconde (ex MPS) dai seguenti rifiuti , che non prevedevano le terre e rocce da scavo (codice CER 170504), e dei vincoli anche sul rispetto analitico e merceologico (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21012 fascicolo Procura*):
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di cemento;
  - ≅ CER 170102 Rifiuti di mattoni;
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 ;
  - ≅ CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 ; Per i quali l'autorizzazione della provincia di Alessandria è stata rilasciata a far data 24.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 fascicolo Procura*) dopo che la richiesta d'inserimento di tale codice rifiuto è stata presentata dal RUBERTO Francesco in data 16.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 – retro – e n.21014 - fascicolo Procura*) ;
  - ≅ CER 170302 Rifiuti di miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 170301;
  - ≅ Il rispetto , per tutti i rifiuti sopra indicati, dell'analisi analitica che dimostri la conformità dell'eluato con il test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.
  - ≅ Il rispetto delle disposizioni tecniche imposte dall'allegato 1 sub-allegato 1 scheda 7.1 del D.M. 5.2.98 e smi.

- Dalla documentazione della ditta GANDINI Sandro (*cfr allegato – faldone n.19 – documento n.19010 e documento n.19011 - fascicolo Procura*) dove risulta che i rifiuti di terre e rocce da scavo derivanti dal cantiere " Cogoleto Autostrada " sono stati destinati alla cava della Idrotecnica nel maggio 2011.

- Dal verbale delle operazioni compiute e dei rilievi fotografici eseguiti dalla pg operante nel maggio 2011 presso il cantiere autostradale di Cogoleto (*cfr allegato – faldone n.19 – documento dal n.19012 al n.19041 - fascicolo Procura*) dove risulta che i rifiuti prodotti e derivanti dal cantiere "

Cogoleto Autostrada " sono rifiuti misti da demolizione , visibili sono le parti di asfalto e cemento in blocchi e in cemento (cfr - *documento n.19026 retro*) e non terre e rocce.

- Dal verbale delle operazioni compiute e dei rilievi fotografici eseguiti dalla pg operante il 15 giugno 2011 che documentano tutto il trasporto dei rifiuti dal cantiere autostradale (*cfr allegato – faldone n.19 – documento dal n.19037 al n.19041 - fascicolo Procura*) all'impianto Idrotecnica di strada vecchia per Sale – Tortona (AL). Si tratta di rifiuti misti di asfalto e cemento, che trovano riscontro anche nel formulario (*cfr allegato – faldone n.19 – documento n.19043 - fascicolo Procura*) n.FIR 146296/11 dove il rifiuto è indicato con il codice CER 170302. Di tale rifiuto non risulta agli atti alcuna certificazione analitica di conformità al test di cessione , come invece era prescritto nell'iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21012 al n.21028 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.305/2010 del 30.04.2010.(la mancata effettuazione delle certificazioni analitiche comporta evidentio risparmi di costi)

- Dalla relazione di servizio sulle videoriprese del sito ex cava di strada Cabannoni, del 15 giugno 2011, dove risulta (*cfr allegato – faldone n.19 – documento dal n.19053 retro al n.19054 fronte e retro - fascicolo Procura*) che i rifiuti misti trasportati dalla ditta GANDINI non sono propriamente terre e rocce da scavo, contrariamente a quanto riportato nel formulario n.FIR 146374/11 (cfr - *documento n.19042*) dove è indicato un codice CER 170504 come terre e rocce da scavo. I rifiuti misti da costruzione e/o demolizione in ex cava Cabannoni non erano ammessi per vincolo autorizzativo.

- Intercettazioni telefoniche da cui si evince che i soggetti coinvolti nel trasporto (GANDINI) sono consapevoli che i rifiuti contengono anche cemento (cfr tel n, 1394 del 23.5.2011 su utenza 335782888) ma chiedono di indicare nei formulari terre e rocce da scavo (tel n. 1398 del 23.5.2011): per il dettaglio di tutte le telefonate si rimanda all'annotazione di pg incorporata nella richeuista di misura pag 365- 390**)**

Da tutti tali elemnti emerge il coinvolgimento di GANDINI Sandro, GANDINI Andrea in qualità di trasportatori e di RUBERTO Francesco, SERRELLI e ZERBINATI in qualità di destinatari dei rifiuti nella illiceità attività sopra descritta consistita nel conferire rifiuti materiale da demolizione e costruzione facendoli figurare come terre e rocce da scavo presso il sito IDROTECNICA Cava ex Vidori a destinazione agricola e pertanto non abilitato a ricevere tale tipologia di rifiuti.

A.12. Per i rifiuti derivanti dal cantiere autostradale A10 nella tratta Genova - Pegli e Genova – Aeroporto. Gestito dalla società di costruzioni Cav. Antonio Santalucia.

L'impresa di costruzioni CAV. ANTONIO SANTALUCIA, nelle persone del rappresentante SANTALUCIA Antonio e del capo cantiere VIVONE Vito, incaricata dalla società AUTOSTRADE S.p.A. dell'esecuzione dei lavori di manutenzione autostradale sull'asse ligure della A10 ed in particolare nelle tratte di GENOVA direzione Pegli e di GENOVA direzione aeroporto, produceva rifiuti speciali non pericolosi per una quantità di 712 tonnellate.
La società di Autotrasporto GANDINI Sandro, nelle persone di GANDINI Sandro e del figlio GANDINI Andrea, illegalmente e genericamente classificava i rifiuti come terre e rocce da scavo (codice cer 170504) mentre si trattava per la maggior parte di materiali misti da costruzione e demolizione (cordoli di cemento, mattoni, ect) e pezzi d'asfalto derivanti dalla scarifica del manto stradale obsoleto, e li trasportava, previa redazione dei formulari di identificazione per ogni singolo trasporto e fraudolenta (de)classificazione del rifiuto presso il sito cd. " Castra " e/o presso il sito di ex cava in Strada Cabannoni, in gestione entrambi alla IDROTECNICA di Tortona. Presso la IDROTECNICA veniva attestato falsamente che lo scarico dei predetti rifiuti era avvenuto nel sito di strada Cabannoni (unico abilitato a ricevere il cer 170504 indicato sui FIR) mentre in realtà i rifiuti venivano di fatto scaricati all'impianto di recupero sito in zona cd. " Castra " e qui occultati con operazioni di frantumazione e miscelazione oppure, se non idonei ad essere inseriti nell'impianto di frantumazione, dirottati – tal quali - al sito dell'ex cava ; il tutto in maniera illegale e determinando quindi le seguenti condotte :

Santalucia Antonio e Vivone Vito, ***il primo in qualità di legale rappresentante/direttore tecnico e il secondo in qualità di capo cantiere dell'impresa di costruzione Cav. Antonio Santalucia, presso i cantieri di Genova direzione Pegli e Genova direzione Aeroporto dell'autostrada A10, producevano rifiuti speciali non pericolosi, quali materiali misti da demolizione come cordoli di cemento, mattoni (cer 170904) e scarifica del manto stradale (cer 170302), per una quantità di 712 tonnellate e con la compiacente condotta del trasportatore GANDINI (che eseguiva materialmente la compilazione dei FIR) e del destinatario, gli attribuivano il solo codice cer 170504 quali terre e rocce da scavo mentre in realtà si trattava di matrici diverse come sopra evidenziato e dopo tale espediente, tramite lo stesso trasportatore, li conferivano abusivamente all'impianto della Idrotecnica di RUBERTO sito in Tortona (AL) ;***

Gandini Sandro e Gandini Andrea, ***il primo quale titolare della omonima impresa di trasporto e il secondo quale gestore di fatto della AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro; ritiravano dall'impresa di Costruzioni Cav. Antonio SANTALUCIA 712 tonnellate dei suddetti rifiuti speciali non pericolosi e, dopo la falsa compilazione dei FIR (con la "de"-classificazione al solo codice cer 170504 quali terre e rocce da scavo, al posto degli effettivi codici cer 170904, inerti misti da demolizione, e cer 170302, scarifica d'asfalto), a cui veniva allegato un " fittizio " rapporto di prova analitico n.001CCAS.11 del 19 aprile 2011 (commissionato al laboratorio Biogest S.r.l. che riportava dati non reali in ordine al campione analizzato e alle matrici di sostanze inquinanti) e utilizzando i propri autocarri targa DN546VS, DN649WS, DB655XW, CE480NW, DN546VS, CY353EG e rispettivi rimorchi targa AA52490, AC66031, AF59533,***

***AF59532 e AD46444 , li <u>trasportavano</u> e <u>scaricavano</u> abusivamente in Tortona (AL) presso la società IDROTECNICA* ;**

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele , Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, ***con l'impresa individuale IDROTECNICA, rispettivamente il <u>primo</u> quale legale rappresentante, il <u>secondo</u> quale addetto all'accettazione dei carichi in " Castra " , il <u>terzo</u> quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava Vidori e la <u>quarta</u> quale consulente ambientale e gestore di fatto in Idrotecnica ;***
<u>ritiravano</u> e facevano <u>scaricare</u> abusivamente presso il proprio sito cd. " Castra " , in Tortona (AL) i suddetti rifiuti speciali non pericolosi che erano stati artificiosamente (de)classificati a terre e rocce da scavo con il codice cer 170504 mentre si trattava di rifiuti misti da demolizione – cer 170904 e scarifica d'asfalto cer 170302 ; rifiuti che venivano falsamente attestati, nei formulari, come scaricati presso il sito di strada Cabannoni mentre in realtà erano stati scaricati al suddetto impianto cd. " castra " e qui occultati mediante operazioni, abusive, di miscelazione e frantumazione oppure se non idonei ad essere trattati nell'impianto di frantumazione (per la presenza di ferro/acciaio che avrebbero danneggiato l'impianto di selezione meccanica), dirottati - tal quali - all'ex sito di cava ubicato in strada Cabannoni che era autorizzato a ricevere solo terre e rocce da scavo compatibili con un recupero ambientale in area a destinazione agricola ; .

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art.256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro.
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .
Determina Provinciale n.305/2010 della IDROTECNICA di Strada per Sale.

In Genova e Tortona (AL) dal maggio al luglio 2011.

Sussistono gravi indizi desumibili da

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;

- ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
- ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21012 al n.21028 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.305/2010 del 30.04.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito ubicato in strada vecchia di Sale – Tortona (AL) con le prescrizioni di poter eseguire operazioni di recupero, al fine di produrre materie prime seconde (ex MPS) dai seguenti rifiuti , che non prevedevano le terre e rocce da scavo (codice CER 170504), e dei vincoli anche sul rispetto analitico e merceologico (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21012 fascicolo Procura*):
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di cemento;
  - ≅ CER 170102 Rifiuti di mattoni;
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 ;
  - ≅ CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 ; Per i quali l'autorizzazione della provincia di Alessandria è stata rilasciata a far data 24.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 fascicolo Procura*) dopo che la richiesta d'inserimento di tale codice rifiuto è stata presentata dal RUBERTO Francesco in data 16.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 – retro – e n.21014 - fascicolo Procura*) ;
  - ≅ CER 170302 Rifiuti di miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 170301;
  - ≅ Il rispetto , per tutti i rifiuti sopra indicati, dell'analisi analitica che dimostri la conformità dell'eluato con il test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.
  - ≅ Il rispetto delle disposizioni tecniche imposte dall'allegato 1 sub-allegato 1 scheda 7.1 del D.M. 5.2.98 e smi.

- Dalla relazione di servizio datata 26 maggio 2011 (*cfr allegato – faldone n.17 – documenti dal n.17002 al n.17012 - fascicolo Procura*) dove si nota che i rifiuti del cantiere autostradale sono rifiuti misti da demolizione con blocchi di cemento armato, scarifica d'asfalto e che i camion della ditta GANDINI Sandro, pedinato ha caricato i predetti rifiuti per smaltirli presso l'impresa Idrotecnica di strada vecchia per Sale a Tortona.

- Dalla relazione di servizio datata 27 maggio 2011 (*cfr allegato – faldone n.17 – documenti dal n.17013 al n.17036 - fascicolo Procura*) dove si rileva che i rifiuti del cantiere dell'impresa CAV. SANTALUCIA, sono rifiuti misti da demolizione – cer 170904 – e vengono caricati, trasportati e scaricati dall'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro presso il sito di strada Cabannoni ex area Vidori come nel caso del trasporto avvenuto in data 27 maggio 2011 (*cfr allegato – faldone n.17 – documento n.17088) - fascicolo Procura*) con FIR n.146428/11 dove non vengono indicati rifiuti misti da demolizione (in strada Cabannoni ne era vietato lo scarico) ma terre e rocce da scavo – codice CER 170504, perché quest'ultime erano previste come tipologia di rifiuto da utilizzare per il recupero ambientale dell'ex cava.

- Dal FIR n.146451/11 del 27 maggio 2011 (*cfr allegato – faldone n.17 – documento n.17094*) dove risulta che l'autista ARJNO Alberto della GANDINI Sandro Autotrasporti, carica i rifiuti dal cantiere autostradale A10 di Genova-Pegli dell'impresa CAV. SANTALUCIA e i materiali derivanti dalle attività di demolizione e manutenzione stradale sono indicati invero come terre e rocce da scavo – CER 170504 - per trovare posto, per lo scarico, presso il sito di strada Cabannoni.

- Dal verbale descrittivo e fotografico del servizio di o.c.p. (*cfr allegato – faldone n.17 – documenti dal n.17265 al n.17281 - fascicolo Procura*) eseguito dal Corpo Forestale dello Stato in data 14.06.2011 dove risulta che l'autocarro – targato CE*480*NW dell'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro carica, presso il cantiere autostradale di Genova-Pegli rifiuti misti composti da cemento, asfalto, terre (*cfr allegato – faldone n.17 – documento n.17266 fronte e retro - fascicolo Procura*) e con il formulario n.138200/11 (*cfr allegato – faldone n.17 – documento n.17279 - fascicolo Procura*) dove risulta riportato il camion targato CE*480*NW che inizia il trasporto alle ore 09,00 e dove risulta scritto che come tipologia si tratti di rifiuti terre e rocce codice CER 170504 da scaricare in strada Cabannoni mentre , dal servizio di o.c.p. , i rifiuti vengono conferiti non a strada Cabannoni ma all'impianto della Idrotecnica di strada vecchia per Sale e qui scaricati verso le ore 10,10-10,19 per una loro miscelazione.

- Dall'annotazione di p.g. (*cfr allegato – faldone n.17 – documento n.17368 - fascicolo Procura*) relativa alla visione della postazione fissa di telecamera in adiacenza al sito dell'Idrotecnica di strada vecchia per Sale, dove emerge che l'autocarro targato DN*546*VS pur avendo formulario (*cfr allegato – faldone n.17 – documento n.17339 - fascicolo Procura*) FIR n.415827/11

del 01.07.2011 – autista ARJNO - che indica di scaricare i rifiuti trasportati – CER 170504 - in strada Cabannoni, li scarica – alle ore 11,04 - invece in area definita " Castra " dove tali rifiuti per prescrizione dell'atto autorizzativo (n,.305/2010) non erano ammessi. Identica procedura di scarico dei rifiuti avviene con il FIR n.417305/11 (*cfr allegato – faldone n.17 – documento n.17342 - fascicolo Procura*) del 01.07.2011 – autista MANCUSO - alla guida dell'autocarro targato CY*353*EG che scarica in area " Castra " alle ore 11,08.

- Dalla mancanza nella documentazione in atti (*cfr allegato – faldone n.17 – documento dal n.17001 al n.17703 - fascicolo Procura*) di alcun certificato merceologico-analitico in merito alla idoneità dei rifiuti scaricati sia in ex cava di strada Cabannoni che presso l'impianto definito " castra ", come invece prescrivevano le rispettive autorizzazioni n.347/2010 e n.305/2010.

- Dalle intercettazioni telefoniche dalle quali si evince chiaramente che GANDINI si accorda con gli impiegati di RUBERTO per far figurare che i rifiuti siano stati portati nell'impianto di strada Cabannoni mentre in realtà vengono portati nell'impianto di starda del Sale : cfr per il dettaglio delle numerose telefonate la richeista di misura del Pm pag 411 e ss **.** Se ne riportano alcune a titolo esemplificativo

Progressivo n°: 300 Data : 06/06/2011 Ora : 09:21:54 Durata : 0:00:35 (in entrata)
Legenda:
SERRELLI Mansueto = SM
ZERBINATI Laura = ZL
==========
SM: La? (Laura ZERBINATI)
ZL: si...
SM: un quattr'assi di Gandini che però poi lo ho mandato ...gli ho fatto la bolla io, lo ho mandato di la perché aveva tanto cemento tanto asfalto...
ZL: mh...ok
SM: e ...e mi ha detto che non torna più e che gli altri boh..dice boh...
ZL: adesso allora chiamo e sento un attimo...ok?
SM: ok, io son qua, fammi sapere
ZL: va bene ok ciao,ciao, ciao
====
GS: Dimmi Laura.
ZL: Si Sandro, scusa se ti rompo.
GS: Dimmi.
ZL: Ma mi hai mandato la terra alla Castra?
GS: No.
ZL: Ma si. E' arrivato lì un tuo autista. C'è Lele che è incazzato come una iena tra l'altro, perché un tuo autista è andato li alla Castra a scaricare un viaggio di terra. Si vede che non ha capito dove doveva andare.
GS: No era detrito.

ZL: E no, da quello che mi ha detto Daniele era terra. Se no non mi telefonava ringhiando così, probabilmente.
GS: E' la mo...sarà stata la motrice, è l'unico viaggio che era in giro.
ZL: E' va bè, però non...non esiste.
GS: Al massimo lo lasci li, lo ca...al massimo lo lasci li lo carico e porto di la è.
ZL: E' non...
GS: Lo ca, lo carico e lo porto di la...
ZL: E' ma poi quando apriamo di la.
GS: Si. Al massimo lo carico e quando viene li a scaricare gli butta su quattro palate e lo porta di la. Non c'è problema.
ZL: U. Va bè.
GS: Ok?
ZL: Ok. Va bene. Ciao. Niente ciao ciao ciao ciao.
=====
Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357872888 in uso a Eurosabbie Srl
Audio\4207.wav
Progressivo n°: 4207 Data : 09/06/2011 Ora : 11:27:05 Durata : 0:01:11
In uscita
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
VIGNATI Valter = VV
==========
==========
V: pronto?
GS: ah dimmi Valter
VV: eh siamo vuoti ad Arquata, siamo io, Gigione e Cantarella ...
GS: Gigione e Cantarella vanno a fare un altro giro
VV: eh...vuoi darmi i numeri
GS: 1152...
VV: aspetta aspetta che non trovo un pezzo di carta ...si dimmi 11 52...?
GS: 114...
VV: si ...
GS: e 115
VV: eh AURI, eh?
GS: AURI
VV: si
GS: AURI
VV: va bene
GS: tu invece vai in autostrada...da "De Vito lo Capo" carichi tutta roba miscelata per andare li a da Ruberto a Strada Vecchia
VV: hum va bene
GS: ok?
VV: ok, d'accordo, ciao
GS: ciao
VV: ciao
====

In effetti nella giornata del **09.06.2011**, **VIGNATI Valter**, analizzando il formulario **146368/11**, ha compiuto un trasporto di rifiuti per un quantitativo di Kg.**32.980** aventi **CER 170504 - terra e roccia da scavo**, con l'autocarro targato **DN 649 VS**, rimorchio **AC 66031**, iniziato alle ore **13.40** e terminato alle ore ***14.49 (quindi pochi minuti prima della telefonata - ndr) non in strada Vecchia per Sale da RUBERTO, ove è stato inviato dal GANDINI stesso e dove lo stesso VIGNATI afferma testualmente di aver scaricato" da RUBERTO",*** ma in Strada Cabannoni di Tortona, ***ove quindi non è mai giunto.*** La sigla che appare sul formulario alla voce"firma del destinatario" è della stessa foggia di quelle apposte sui formulari con conferimenti "**virtuali**" in IDROTECNICA - Strada Cabannoni, ed invece oggettivi, reali e fraudolenti in località Castra, Strada Vecchia per Sale. Formulario **146368/11** del **09.06.2011**

Da tutti tali elementi emerge il coinvolgimento di GANDINI sandro, GANDINI Andrea in qualità di trasportatori e di RUBERTO Francesco, SERRELLI e ZERBINATI in qualità di destinatari dei rifiuti nel traffico illecito sopra descritto
L'ingiusto profitto per GANDINI Sandro e GANDINI Andrea è costituito dalle commesse relative a trasporti e conseguenti introiti derivanti dall'abusiva gestione dei rifiuti, secondo la metodica truffaldina organizzata posta in essere con l'accordo di più soggetti e i siti di recupero gestiti da IDROTECNICA. GANDINI Sandro per il trasporto dei rifiuti ha pattuito con Santalucia il prezzo di **Euro 13,50** a tonnellata;
L'ingiusto profitto per RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele, in concorso con gli altri soggetti interessati alla vicenda è rappresentato dagli introiti per i conferimenti di ingenti quantitativi di rifiuti pari a Kg. 712.000 circa, presso i due centri IDROTECNICA, violando le prescrizioni autorizzative ed altresì evadendo, RUBERTO Francesco, in tal modo, i tributi per l'instradamento ai fini di smaltimento in siti attrezzati e "confinati" (discariche), date le "qualità" dei rifiuti non idonei ad essere recuperati, ma smaltiti in discarica. Il mancato pagamento degli obbligatori oneri ammonta ad Euro 3.681,04 a danno della Regione Piemonte.

A.13. Per i rifiuti derivanti dal sito di recupero PANFILI Albano di Genova

Il centro di recupero rifiuti inerti della ditta individuale **PANFILI Albano**, in persona dei legali rappresentanti **PANFILI Luca** e **PANFILI Pietro**, produceva rifiuti misti – codice cer 170302, 170504 e 170904 per una quantità 391 tonnellate che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro, previo accordo con il **RUBERTO Francesco**, smaltiva i predetti rifiuti nel sito di strada Cabannoni e impianto cd. "Castra" senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale , attestando un falso codice cer al rifiuto trasportato e quindi il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica; così determinando le seguenti condotte illecite :

Panfili Luca e Panfili Pietro, *in qualità di amministratori e gestori di fatto della PANFILI Albano ditta individuale, producevano una quantità di 391 tonnellate*

rifiuti inerti – codice cer 170302 , 170904 e cer 170504 - che cedevano illecitamente (autonoma violazione contestata dal Comando CC Noe di Genova che ha inviato notizia di reato alla Procura della Repubblica di Genova), perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro per lo scarico finale nel sito di Strada Cabanni e Strada Vecchia per Sale impianto cd. " Castra ", dove non erano ammessi rifiuti non accompagnati da preventiva certificazione analitica ;

Gandini Sandro, *in qualità di legale rappresentante dell' omonima impresa, previo incarico dalla Panfili Albano per il trasporto dei suddetti rifiuti speciali destinati al recupero, ne eseguiva la gestione da Genova via Adamoli a Tortona (AL) in strada Cabannoni e presso l'impianto cd. " Castra " ubicato in strada Vecchia per Sale, dove eseguiva lo scarico di 391 tonnellate nel periodo intercorrente dal 26/5/11 al 12/7/11, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità e falsamente indicando in alcuni documenti di trasporto che si trattava di terra e rocce, mentre si trattava di rifiuti vari derivanti dal trattamento meccanico della Panfili, così da scaricarli illecitamente, in accordo con il gruppo RUBERTO, nel sito dell'ex cava in strada Cabannoni ;*

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, *con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo gestore dell'impianto cd. " Castra" in strada vecchia per Sale, il terzo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava sito di strada Cabannoni e la quarta quale consulente ambientale e gestore di fatti in Idrotecnica ;*
permettevano che fossero depositati e facevano scaricare abusivamente presso il sito di zona "strada Cabannoni" e presso l'impianto cd. " Castra " in strada Vecchia per Sale i suddetti rifiuti speciali non pericolosi cer 170302, 170904 e 170504 derivanti dalla PANFILI ALBANO e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.305/2010 e n.347/2010 ; essendo consapevoli che i rifiuti citati non erano idonei, sia merceologicamente che analiticamente, per mancanza di specifica analisi sul test di cessione, ad essere depositati presso il sito di strada Cabannoni come presso l'impianto cd. "Castra" .

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Alla comunicazione n.44 del registro provinciale di Genova in regime semplificato della PANFILI Albano ;
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.305 e n.347/2010 della IDROTECNICA.

In Genova e Tortona (AL) dal mese di maggio al mese di luglio 2011

Sussiston gravi indizi desumibili :

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

  La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
  Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
  Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21012 al n.21028 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.305/2010 del 30.04.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito ubicato in strada vecchia di Sale – Tortona (AL) con le prescrizioni di poter eseguire operazioni di recupero, al fine di produrre materie prime seconde (ex MPS) dai seguenti rifiuti , che non prevedevano le terre e rocce da scavo (codice CER 170504), e dei vincoli anche sul rispetto analitico e merceologico (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21012 fascicolo Procura*):
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di cemento;
  - ≅ CER 170102 Rifiuti di mattoni;
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 ;
  - ≅ CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 ; Per i quali l'autorizzazione della provincia di Alessandria è stata rilasciata a far data 24.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento*

numerato n.21013 fascicolo Procura) dopo che la richiesta d'inserimento di tale codice rifiuto è stata presentata dal RUBERTO Francesco in data 16.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 – retro – e n.21014 - fascicolo Procura*) ;

- ≅ CER 170302 Rifiuti di miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 170301;
- ≅ Il rispetto , per tutti i rifiuti sopra indicati, dell'analisi analitica che dimostri la conformità dell'eluato con il test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.
- ≅ Il rispetto delle disposizioni tecniche imposte dall'allegato 1 sub-allegato 1 scheda 7.1 del D.M. 5.2.98 e smi.

- Dalla relazione di servizio datata 26 maggio 2011 (*cfr allegato – faldone n.17 – documento dal n.17716 - fascicolo Procura*) dove risulta che i rifiuti misti – cer 170904 – prodotti dall'impresa PANFILI Albano e trasportati con camion della ditta GANDINI Sandro, sono stati scaricati all'impianto della ditta Idrotecnica di strada vecchia per Sale a Tortona senza specifico certificato analitico .

- Dal rapporto di prova n.11190 della Eurochem datato 20.05.2011 (*cfr allegato – faldone n.17 – documento dal n.17715 fronte e retro - fascicolo Procura*) dove i rifiuti – terre e rocce da scavo – cer 170504 - prodotti dalla PANFILI Albano sono classificati non pericolosi da conferire in discarica per inerti.

- Dalla c.n.r. del N.O.E. Genova datata 12.11.2011 (*cfr allegato – faldone n.17 – documento dal n.17705 - fascicolo Procura*) dove risulta che i rifiuti misti – cer 170904 – prodotti dalla PANFILI Albano venivano conferiti fuori sito solo con formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti ma senza certificato analitico di conformità sul test di cessione come gli imponeva l'autorizzazione provinciale di Genova n.44/2008.

- Dalla mancanza in tutta la documentazione in atti (*cfr allegato – faldone n.17 – documento dal n.17001 al n.177764 - fascicolo Procura*) di alcun certificato merceologico-analitico in merito alla idoneità dei rifiuti scaricati sia in ex cava di strada Cabannoni che presso l'impianto definito " castra ", come invece prescrivevano le rispettive autorizzazioni n.347/2010 e n.305/2010, quest'ultima con vincolo specifico del presentare analisi di compatibilità sul test di cessione.

- Dalle intercettazioni telefoniche: per il dettaglio di tutte le telefonate si rimanda alla richiesta di misura del PM . Qui a titolo esemplificativo si citano:

Dettaglio telefonata
utenza avente il numero 3357872888 intestata a Eurosabbie Srl, in uso a Gandini Sandro
Audio\2150.wav

Progressivo n°: 2150 Data : 26/05/2011 Ora : 14:29:16 Durata : 0:00:44 (in entrata)
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
MASCAGNI Franco (autista di Gandini) = MF
==========
GS: dimmi Franco
MF: eh sono io...per dove devo farlo?
GS: cos'è?
MF: eh...setta...me l'ha fatto come...mi ha detto di farlo come miscele bituminose ma è parecchia terra anche...
GS: vieni qua da...vieni qua da coso...
MF: Idrotecnica?
GS: si
MF: va bene ok ciao ciao
====
Progressivo n°: 2394 Data : 27/05/2011 Ora : 16:42:16 Durata : 0:00:26 (in entrata)
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
BASSO Luciano (autista di Gandini) = BL
==========
GS: si Luciano
BL: si...dove vado?
GS: **vai giù da Panfili e caricate la terra per venire da (inc.)**
BL: portar la terra da noi?
GS: per Mansueto domani mattina
BL: ah va bene ok
GS: ciao ciao
utenza avente il numero 3357872888 intestata a Eurosabbie Srl, in uso a Gandini Sandro
Audio\Gandini_Sandro_888_6722.wav
Progressivo n°: 6722 Data : 25/06/2011 Ora : 11:59:02 Durata : 0:01:09 (In Uscita)
interlocutori
GS: Gandini Sandro
P: Ditta Panfili Albano (Panfili Luca)
==========
P: eeeooo
GS: Ciccio....anche se sei al mare che ti rompo le balle non me ne frega niente
P: belin guarda sto sotto l'ombrellone io me ne sbatto proprio le balle dimmi
GS: ascoltami un attimo io ho i documenti da portarti.....tu hai da caricare qualcosa che passo di li a portarteli
P: Lunedì?
GS: si

P: eh proprio niente
GS: eh?
P: non c'è proprio niente, ...un camion d'asfalto bho
GS: **se hai asfalto terra miscelati insieme va bene che la porto giù....in mattinata non c'è problemi....devo portarti i documenti...ch'hai tutti...tutti i cosi da portarti**
P: vabbè eeeee mandamelo uno...a che ora arriva?
GS: arriva tardi scarica a Casarza e poi viene giù.....9 e mezza....
P: **ah vabbè allora manda dai...qualcosa ti caricherò dai**
GS: ok d'accordo ciao caro buon divertimento ciao
P: ciao
====

Dagli elemnti sopra indicati emerge il coinvolgimento di GANDINI Sandro GANDINI Andrea, RUBERTO Francesco , RUBERTO Daniele, SERRELLI e ZERBINATI nel traffico illecito in esame.
I quantitativi di rifiuti prodotti a far data del 26.05.2011 al 12.07.2011, presso PANFILI Albano e trasportati in IDROTECNICA Strada Cabannoni e Strada Vecchia per Sale a cui sono stati attribuiti fraudolentemente i CER di comodo 170302-miscele bituminose(in assenza di certificazione analitica ndr) ,170504-terra e rocce-, 170904 – rifiuti misti di demolizione e costruzione – ammontano sulla base del confronto tra la documentazione al momento in possesso (registro di carico e scarico e FIR),telefonate intercettate e servizi OCP eseguiti , a Kg.391. 840, pari a tonnellate 391, 840. L'evasione del tributo regionale da parte di IDROTECNICA di RUBERTO Francesco,viste le illecite modalità di conferimento con attribuzione di comodo del CER senza supporto analitico, ammonta ad Euro 2025,8128.

A.14. Per i rifiuti derivanti dal sito di recupero REBORA IMPIANTI S.P.A. RIOMAGGIORE FRANTUMAZIONI e IREN di Genova

Nei cantieri edili di Campomorone (GE) località Isoverde e di Genova Via Piacenza presso la proprietà IREN Mediterranea Acque SpA, le società **REBORA IMPIANTI S.p.A.** e **RIOMAGGIORE S.r.l.**, in persona rispettivamente di **REBORA Enrico**, **MARINI Giovanna** e **REBORA Francesco**, esercitando attività di recupero con impianto mobile di frantumazione e selezione, che nel sito IREN mancava di specifica autorizzazione, producevano rifiuti misti – codice cer 170302, 170504 e 170904 - per una quantità di 399 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro, previo accordo con il **RUBERTO Francesco** e **RUBERTO Daniele** (che si servivano della collaborazione di **SERRELLI Mansueto** e **ZERBINATI Laura**), smaltiva i predetti rifiuti nel sito di strada Cabannoni e impianto cd. "Castra" senza che questi fossero accompagnati da

specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale e quindi in violazione dell'autorizzazione specifica, determinando le seguenti condotte illecite :

Rebora Enrico , Marini Giovanna e Rebora Francesco, *il primo in qualità di Presidente del CdA e amministratore delegato della REBORA Impianti SpA e della RIOMAGGIORE S.r.l. , la seconda in qualità di amministratore delegato della REBORA Impianti SpA e della RIOMAGGIORE S.r.l. e il terzo in qualità di amministratore delegato e direttore tecnico della REBORA Impianti SpA e della RIOMAGGIORE S.r.l., producevano nei seguenti siti :*

c) Di Campomorone (GE) località Isoverde –
d) Di Genova via Piacenza- – presso IREN Mediterranea Acque SpA –(sito non autorizzato)

rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170302, 170904, cer 170504 - per una quantità di 399 tonnellate e senza alcuna certificazione analitica, atta a dimostrane la compatibilità con i siti di destinazione di strada Cabannoni e impianto cd. " Castra ", li cedevano illegalmente alla società di trasporto GANDINI Sandro, che a sua volta li trasportava e scaricava , con propri autocarri, nel sito di Strada Cabannoni e presso l'impianto cd. " Castra " , senza accertarsi che fossero destini autorizzati a ricevere i predetti rifiuti ;

Gandini Sandro, *in qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa, ritirava dal Gruppo REBORA (di cui fa parte la Riomaggiore S.r.l.) i suddetti rifiuti speciali senza alcuna certificazione analitica e, senza osservare le prescrizioni autorizzative, li scaricava abusivamente in strada Cabannoni e presso l'impianto cd. " Castra" sito in strada Vecchia per Sale in gestione della società Idrotecnica di Ruberto Francesco, con cui erano stati presi accordi per conferirli nonostante fossero mancanti di adeguata certificazione analitica di conformità e in particolare senza che fossero in realtà terre e rocce da scavo idonee per il recupero ambientale autorizzato in strada Cabannoni ;*

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e **Zerbinati Laura**, *con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo gestore dell'impianto in strada vecchia per Sale e il terzo addetto all'accettazione dei carichi in ex cava area di ripristino ambientale e la quarta quale gestore di fatto e consulente ambientale di Idrotecnica ;*
permettevano lo scarico presso il sito di zona " strada Cabannoni " e impianto cd."Castra" dei predetti rifiuti speciali non pericolosi (170302 – 170904 e 170504) prodotti dal Gruppo REBORA IMPIANTI S.p.A. e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.305/2010 e n.347/2010, essendo a conoscenza che i rifiuti scaricati in strada Cabannoni non erano terre e rocce ma materiali misti da demolizione trattati con impianto mobile di frantumazione e per questo vietati se destinati al recupero ambientale; che i rifiuti scaricati nell'impianto cd. "Castra" sono stati ritirati nonostante fossero mancanti di una adeguata documentazione analitica (in ordine

al test di cessione) che non permetteva di gestirli nel rispetto della predetta autorizzazione n.305/2010.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alle Determine Provinciali n.305 e n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Vecchia per Sale ed ex cava Vidori in Strada Cabannoni ;

In Genova e Tortona (AL) dal mese di maggio al mese di agosto 2011

Sussistono gravi indizi desumibili :

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

  La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
  Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
  Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21012 al n.21028 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.305/2010 del 30.04.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS

152/06 per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito ubicato in strada vecchia di Sale – Tortona (AL) con le prescrizioni di poter eseguire operazioni di recupero, al fine di produrre materie prime seconde (ex MPS) dai seguenti rifiuti , che non prevedevano le terre e rocce da scavo (codice CER 170504), e dei vincoli anche sul rispetto analitico e merceologico (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21012 fascicolo Procura*):

- ≅ CER 170101 Rifiuti di cemento;
- ≅ CER 170102 Rifiuti di mattoni;
- ≅ CER 170101 Rifiuti di miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 ;
- ≅ CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 ; Per i quali l'autorizzazione della provincia di Alessandria è stata rilasciata a far data 24.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 fascicolo Procura*) dopo che la richiesta d'inserimento di tale codice rifiuto è stata presentata dal RUBERTO Francesco in data 16.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 – retro – e n.21014 - fascicolo Procura*) ;
- ≅ CER 170302 Rifiuti di miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 170301;
- ≅ Il rispetto , per tutti i rifiuti sopra indicati, dell'analisi analitica che dimostri la conformità dell'eluato con il test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.
- ≅ Il rispetto delle disposizioni tecniche imposte dall'allegato 1 sub-allegato 1 scheda 7.1 del D.M. 5.2.98 e smi.

- Dalla relazione del servizio o.c.p. eseguito dai Carabinieri del N.O.E. di Alessandria in data 09 giugno 2011 (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.18002 al n.18934 - fascicolo Procura*) dove risulta che i rifiuti misti – cer 170904 – provenienti da Genova e trasportati dalla ditta GANDINI Sandro, sono stati scaricati all'impianto della ditta Idrotecnica di strada vecchia per Sale a Tortona.

- Dal FIR n.415501/11 del 09.06.2011 (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18035 - fascicolo Procura*) dove risulta che il produttore del rifiuto è la società COSME S.r.l. . Il trasporto lo esegue la ditta GANDINI Sandro con autocarro targato CE*674*NY – autista FARAVELLI Vittorio e l'impianto di destinazione è IDROTECNICA strada vecchia per Sale in Tortona (AL).

- Dalla pagina del registro di carico/scarico rifiuti della ditta GANDINI Sandro, dove il trasporto eseguito con il FIR n.415501/11 è relativo a rifiuti misti – cer 170904 , prelevati alla COSME S.r.l.

- Dal verbale descrittivo dei fatti e delle situazioni viste redatto dal Corpo Forestale dello Stato – NIPAF - di Alessandria in data 21 giugno 2011 (*cfr*

allegato – faldone n.18 – documento n.18052 - fascicolo Procura) dove risulta che i camion targati DN*649*VS e CH*149*BY della GANDINI Sandro Autotrasporti, escono dalla sede di IREN di via Piacenza a Genova e si dirigono c/o la ditta Idrotecnica, il primo (targa DN*649*VS) alla ex cava di strada Cabannoni e il secondo (targa CH*149*BY) al sito Idrotecnica di strada vecchia per Sale a Tortona.

- Dal FIR n.146411/11 del 21.06.2011 (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18053 - fascicolo Procura*) dove risulta che il produttore del rifiuto è la società COSME S.r.l. . Il trasporto lo esegue la ditta GANDINI Sandro con autocarro targato CH*149*BY – autista CIVINI Bruno e l'impianto di destinazione è IDROTECNICA strada vecchia per Sale in Tortona (AL).

- Dalla pagina del registro di carico/scarico (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18132 retro - fascicolo Procura*)rifiuti della ditta GANDINI Sandro, dove il trasporto eseguito con il FIR n.146411/11 è relativo a rifiuti misti – cer 170904 , prelevati alla COSME S.r.l.

- Dalla mancanza nella documentazione in atti (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.18002 al n.18284 - fascicolo Procura*) di alcun certificato merceologico-analitico in merito alla idoneità dei rifiuti scaricati Idrotecnica indipendentemente dal sito finale di strada Cabannoni e/o di strada vecchia per Sale, come invece prescrivevano le rispettive autorizzazioni n.347/2010 e n.305/2010.

- Dalle intercettazioni telefoniche che documentano la falsa attribuzione del Codice CER nel formulario, non corrispondente ai rifiuti in realtà trasportati (misti da demolizione e costruzione) Cfr per il dettaglio delle telefonate la richiesta di misura del Pm pag 527 ess)

Dagli elemnti sopra indicati emerge il coinvolgimento di GANDINI Sandro GANDINI Andrea, RUBERTO Francesco , RUBERTO Daniele, SERRELLI e ZERBINATI nel traffico illecito in esame.

A.15. Per i rifiuti derivanti dal sito di recupero COSME S.r.l. e c/o IREN di Genova

La società **COS.ME S.r.l.** , in persona dei legali rappresentanti **ZAFFIRI Daniele e ZAFFIRI Giorgio,** nel cantiere di via Piacenza in Genova, producevano rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170302 , 170904 e cer 170504- per una quantità di 519 tonnellate che venivano cedute, senza alcuna certificazione analitica, alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** che, previo accordo con il **RUBERTO Francesco** e **RUBERTO Daniele** (che si servivano della collaborazione di **SERRELLI Mansueto** e **ZERBINATI Laura**), smaltiva i predetti rifiuti nel sito di strada Cabannoni e presso l'impianto cd. "Castra" senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il

sito di destinazione finale e quindi in violazione dell'autorizzazione specifica, determinando le seguenti condotte illecite :

Zaffiri Daniele e Zaffiri Giorgio, *il primo in qualità di Presidente del CdA e direttore tecnico della società COSME S.r.l. e il secondo in qualità di amministratore delegato, direttore e responsabile tecnico della società COSME S.r.l. , producevano nel sito di Genova via Piacenza presso IREN Mediterranea Acque SpA – (sito non autorizzato) 519 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170302 , 170904 e cer 170504 - che cedevano abusivamente, in quanto privi di certificazione d'obbligo, alla società di trasporto GANDINI Sandro che a sua volta li scaricava in sito Strada Cabannoni e Strada Vecchia per Sale della Idrotecnica, destinazioni non regolari ;*

Gandini Sandro, *in qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa, ritirava i suddetti rifiuti dalla società COSME S.r.l. e, con propri mezzi, li trasportava e scaricava abusivamente in strada Cabannoni e strada Vecchia per Sale impianto cd. " Castra " di Idrotecnica del Ruberto Francesco e Daniele, con i quali erano stati presi accordi per scaricare i citati rifiuti, anche se mancavano di adeguata certificazione analitica di conformità, e dichiarando nei formulari di trasporto, quanto ai rifiuti scaricati in strada Cabannoni, che si trattava di terre e rocce mentre in realtà si trattava di rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione & demolizione e quindi non idonei per il recupero ambientale ;*

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, *con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo gestore dell'impianto in strada vecchia per Sale e il terzo addetto all'accettazione dei carichi in ex cava area di ripristino ambientale e la quarta quale gestore di fatto e consulente ambientale di Idrotecnica ;*
permettevano lo scarico abusivo presso il sito di zona " strada Cabannoni " e impianto cd. "Castra" in Tortona (AL) di rifiuti speciali non pericolosi (170302 – 170904 e 170504) per una quantità di 519 tonnellate - prodotti dalla COSME S.r.l. - e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, posto che per tutti i rifiuti mancava una preventiva e adeguata certificazione analitica e che i rifiuti scaricati in strada Cabannoni erano stati falsamente dichiarati come terre e rocce da scavo mentre in realtà si trattava di rifiuti inerti, anche frantumati, che non erano compatibili con l'autorizzazione n. 347/2010 per un corretto recupero ambientale.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alle Determinazioni Provinciali n.347 e n.305 del 2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni e Strada Vecchia per Sale -

In Genova e Tortona (AL) dal mese di maggio al mese di agosto 2011

Sussitono gravi indizi desumibili

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

  La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
  Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
  Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21012 al n.21028 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.305/2010 del 30.04.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito ubicato in strada vecchia di Sale – Tortona (AL) con le prescrizioni di poter eseguire operazioni di recupero, al fine di produrre materie prime seconde (ex MPS) dai seguenti rifiuti , che non prevedevano le terre e rocce da scavo (codice CER 170504), e dei vincoli anche sul rispetto analitico e merceologico (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21012 fascicolo Procura*):
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di cemento;
  - ≅ CER 170102 Rifiuti di mattoni;
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 ;
  - ≅ CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 ; Per i quali l'autorizzazione della provincia di Alessandria è stata rilasciata

a far data 24.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 fascicolo Procura*) dopo che la richiesta d'inserimento di tale codice rifiuto è stata presentata dal RUBERTO Francesco in data 16.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 – retro – e n.21014 - fascicolo Procura*) ;

- ≅ CER 170302 Rifiuti di miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 170301;
- ≅ Il rispetto , per tutti i rifiuti sopra indicati, dell'analisi analitica che dimostri la conformità dell'eluato con il test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.
- ≅ Il rispetto delle disposizioni tecniche imposte dall'allegato 1 sub-allegato 1 scheda 7.1 del D.M. 5.2.98 e smi.

- Dalla relazione del servizio o.c.p. eseguito dai Carabinieri del N.O.E. di Alessandria in data 09 giugno 2011 (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.18002 al n.18934 - fascicolo Procura*) dove risulta che i rifiuti misti – cer 170904 – provenienti da area IREN di Genova – gestione COSME S.r.l. e trasportati dalla ditta GANDINI Sandro, sono stati scaricati all'impianto della ditta Idrotecnica di strada vecchia per Sale a Tortona.

- Dal FIR n.415501/11 del 09.06.2011 (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18035 - fascicolo Procura*) dove risulta che il produttore del rifiuto è la società COSME S.r.l. . Il trasporto lo esegue la ditta GANDINI Sandro con autocarro targato CE*674*NY – autista FARAVELLI Vittorio e l'impianto di destinazione è IDROTECNICA strada vecchia per Sale in Tortona (AL).

- Dalla pagina del registro di carico/scarico rifiuti della ditta GANDINI Sandro, dove il trasporto eseguito con il FIR n.415501/11 è relativo a rifiuti misti – cer 170904 , prelevati alla COSME S.r.l.

- Dal verbale descrittivo dei fatti e delle situazioni viste redatto dal Corpo Forestale dello Stato – NIPAF - di Alessandria in data 21 giugno 2011 (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18052 - fascicolo Procura*) dove risulta che i camion targati DN*649*VS e CH*149*BY della GANDINI Sandro Autotrasporti, escono dalla sede di IREN di via Piacenza a Genova e si dirigono c/o la ditta Idrotecnica, il primo (targa DN*649*VS) alla ex cava di strada Cabannoni e il secondo (targa CH*149*BY) al sito Idrotecnica di strada vecchia per Sale a Tortona.

- Dal FIR n.146411/11 del 21.06.2011 (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18053 - fascicolo Procura*) dove risulta che il produttore del rifiuto è la società COSME S.r.l. . Il trasporto lo esegue la ditta GANDINI Sandro con autocarro targato CH*149*BY – autista CIVINI Bruno e l'impianto di destinazione è IDROTECNICA strada vecchia per Sale in Tortona (AL).

- Dalla pagina del registro di carico/scarico (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18132 retro - fascicolo Procura*)rifiuti della ditta GANDINI Sandro, dove il trasporto eseguito con il FIR n.146411/11 è relativo a rifiuti misti – cer 170904 , prelevati alla COSME S.r.l.

- Da tutta la documentazione prodotta dall'ufficio del PM (*cfr allegato – faldone n.18 – documento dal n.18002 al n.18284 - fascicolo Procura*) dove non risulta alcun certificato merceologico-analitico in merito alla idoneità dei rifiuti scaricati Idrotecnica indipendentemente dal sito finale di strada Cabannoni e/o di strada vecchia per Sale, come invece prescrivevano le rispettive autorizzazioni n.347/2010 e n.305/2010.

- Dalle intercettazioni telefoniche da cui emerge che molte dei carichi di rifiuti trasportati erano asfalto (codcie cer 170302) e ciò nonostante vengono indicati nei formulari come cer 170904 ovvero rifiuti misti da demolizione : cfr per il dettaglio delle telefonate la richiesta di misura del PM pag 556 e ss . A titolo di esempio si cita:

utenza numero 3357872888 in uso a GANDINI Sandro
Progressivo n°: 2661 Data : 24/10/2011 Ora : 11:08:12 Durata : 0:01:08 (in entrata)
audio\2661.wav
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
CIVINI Bruno (autista di Gandini) = CB
==========
GS: si Bruno
CB: **si, sono a Tortona da Ruberto**
GS: hai scaricato?
CB: si
GS: **a...com'era la roba? da schifo**...
CB: **la roba faceva schifo, prevalentemente terra poi asfalto, detrito...un po' di tutto...plastica...**
GS: normale amministrazione...
CB: si, rudo praticamente!
GS: eh rudo...eh vabbè è rifiuto!
CB: si
GS: carica...aspè…..cos'ho sbagliato io...carica un viaggio di sabbia e scarica in Semat
CB: sabbia Semat...va bene ok ciao

Dagli elemnti sopra indicati emerge il coinvolgimento di GANDINI Sandro GANDINI Andrea, RUBERTO Francesco , RUBERTO Daniele, SERRELLI e ZERBINATI nel traffico illecito in esame.

A.16. Per i rifiuti derivanti dal cantiere della società TEAS Srl sito in via Quasimodo Genova Pegli – gestito dalla società ILSET Srl.

La ditta **ILSET S.r.l.**, in persona del legale rappresentante **MANGIAROTTI MAIOLI Luca,** nell'esecuzione di lavori di edilizia, produceva 69 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – cer 170904 - che, previo accordo con il trasportatore GANDINI Sandro, faceva smaltire illegalmente presso il sito di Tortona (AL) strada Cabannoni gestito dall'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco. Per eseguire il trasporto e lo scarico dei suddetti rifiuti il trasportatore GANDINI faceva compilare n. 2 formulari di identificazione (*n.146295/11, n.146392/11)* recanti dati falsi in ordine alla reale natura del rifiuto (veniva infatti indicato trattarsi di terre e rocce da scavo – cer 170504 – pur essendo in realtà macerie da demolizione - cer 170904 -), al fine di attribuire apparente regolarità all'illecito conferimento presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) con le conseguenti condotte illecite :

Mangiarotti Maioli Luca, *in qualità di legale rappresentante dell'impresa ILSET S.r.l., nel cantiere di via Quasimodo in Genova Pegli , produceva un quantità di 69 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (detriti derivanti da lavori di costruzione e demolizione) e, concordandosi artatamente con il trasportatore Gandini Sandro, li classificava tutti come terre e rocce da scavo qualificandoli con il codice cer 170504, mentre si trattava di cer 170904, e, abusivamente, li conferiva nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) gestito dalla Idrotecnica di Ruberto Francesco ;*

Gandini Sandro, *ritirava dalla ILSET S.r.l. i predetti rifiuti speciali non pericolosi, mediante la falsa compilazione (ordinata ai propri autisti) del codice cer 170504 anzichè 170904 e la descrizione merceologica di terre e rocce al posto di materiali misti da demolizione nei formulari n.146295/11, n.146392/11 e utilizzando i propri autocarri li scaricava, previo compiacente accordo con la committente e con la Idrotecnica di RUBERTO Francesco, nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) ;*

Ruberto Francesco e Serreli Mansueto, *rispettivamente il primo legale rappresentante e il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi nell'ex cava Vidori dell'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, permettevano che fossero scaricati e ritiravano, abusivamente, presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL), i suddetti rifiuti, e attestavano falsamente, pur essendo visivamente percepibile la non compatibilità, che si trattava di terre e rocce da scavo – cer 170504 - mentre in realtà si trattava di rifiuti misti da costruzione e demolizione stradale con codice cer 170904, rifiuti che non avrebbero potuto essere scaricati stante il provvedimento autorizzativo n.347/2010 ;*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro.
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

In provincia di Genova e Tortona (AL) in data 14 giugno 2011.

Il suddetto impianto accusatorio si ricava da :

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

  La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
  Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
  Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dai FIR n.146392/11 e n.146295/11 del 14.06.2011 (*cfr allegato - faldone n.16 – documento - n.16006 fronte e retro – fascicolo Procura*) ove risulta indicato il cer 170504 come terre e rocce da scavo proveniente da cantiere ILSET di via Quasimodo – Genova, quando in realtà , dal verbale di o.c.p. (*cfr allegato - faldone n.16 – documento - n.16003 – fascicolo Procura*) del 13.06.2011 in quel cantiere il materiale inerte derivante dai lavori era terra e roccia frammista a calcestruzzo creando un rifiuto inerte indifferenziato che non risultava essere accompagnato da specifico certificato analitico che ne certificava la compatibilità con il sito di scarico.

- Dalla pagina (*cfr allegato - faldone n.16 – documento - n.16002 – fascicolo Procura*) del registro di carico dei rifiuti ricevuti all'Idrotecnica di Ruberto dove ai movimento n.2047 e n.2048 del 14.06.2011 risultano che sono state

scaricate al sito di strada Cabannoni rifiuti quali terre e rocce da scavo – codice CER 170504 – per kg.37420+kg.31580 , derivanti dalla società TEAS S.r.l. di Genova, mentre i materiali da scavo erano indifferenziati come rilevato dal Corpo Forestale di Genova in data 13.06.2011.

- La mancazna nella documentazione in atti di alcun certificato analitico in riferimento ai rifiuti prodotti dalla ILSET S.r.l. nel cantiere di via Quasimodo a Genova. Risulta invece che alla Idrotecnica di strada Cabannoni, i rifiuti scaricati, fra cui quelli della ILSET, hanno prodotto un superamento dei limiti non solo qualitativi ma anche quantitativi come scrive il Dipartimento Ambiente della Provincia di Alessandria nella nota prot.80105 del 12.07.2012 (*cfr allegato - faldone n.16 – documento - n.16078 e n.16079 – fascicolo Procura*) .

- Dal FIR n.138423/11 del 13.06.2011 (*cfr allegato - faldone n.16 – documento - n.16068 – fascicolo Procura*) dove i rifiuti derivanti dal cantiere ILSET di via Quasimodo erano, quando conferiti altrove rispetto all'ex cava di strada Cabannoni della Idrotecnica, classificati correttamente con il codice cer 170904 – rifiuti inerti misti , come rilevato dal servizio di o.c.p. del CFS di Genova.

- Dalle intercettazioni telefoniche che chiariscono come GANDINI consapevole di trasportare terre e rocce miste a cemento abbia dato indicazioni di compilare i formualri con l'indicazione terre e rocce da scavo e di trasportare tali rifiuto da SERRELLI in Cava ex VIDORI starda Cabannoni di Ruberto (cfr tel 4980 e ss pag 5666 e seguneti richeista misura del PM)

Dagli elemnti sopra indicati emerge il coinvolgimento di GANDINI Sandro GANDINI Andrea, RUBERTO Francesco , RUBERTO Daniele, SERRELLI e ZERBINATI nel traffico illecito in esame.

-

A.17. Per i rifiuti derivanti da vari siti di produzione della SIRCE S.p.A.

La società **SIRCE S.p.A.**, in persona di **MUSSO Andrea** e **MUSSO Giulio**, nei propri cantieri in Genova, produceva rifiuti speciali non pericolosi, quali materiali misti da costruzione e demolizioni - codice cer 170302 , 170904 e cer 170504 - per una quantità di 805 tonnellate. Per l'avvio allo smaltimento e/o al recupero regolare veniva incaricata l'impresa **GANDINI Sandro**, che si avvaleva del servizio di altri trasportatori quali **Guarnieri Luigi**, **Rebora Maurizio** e **Rebora Gabriele**, per avviare allo smaltimento i rifiuti, previ accordi con **RUBERTO Francesco** e **Daniele**, nei siti di Idrotecnica (dove operavano anche **SERRELLI Mansueto** e **ZERBINATI Laura**) nonostante fossero incompatibili ad essere impiegati in operazioni di recupero ambientale. Per conferire apparente regolarità veniva commissionato e utilizzato un falso certificato analitico predisposto dal laboratorio

BIOGEST S.r.l. (gestito sino al decesso, nel settembre 2012, anche da **GOBBO Carlo**) in persona di **ZAMBELLI Loredana** e tutto ciò determinava quindi le seguenti condotte illecite :

Musso Andrea e Musso Giulio, *il primo in qualità di Presidente del CdA, consigliere e amministratore delegato della società SIRCE S.p.A. e il secondo in qualità di amministratore delegato, direttore e responsabile tecnico della società SIRCE S.p.A., producevano nei seguenti siti :*

- ✓ *Cantiere di via Adua loc. Dinegro – Genova – (lavori metropolitana)*
- ✓ *Cantiere di Genova loc. Fegino*
- ✓ *Cantiere di Genova via Quartara*
- ✓ *Cantiere di Genova zona Porto – area Vasta*

rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170302, 170904 e cer 170504 - per 805 tonnellate, che, senza alcuna certificazione, venivano ceduti illegalmente alla società di trasporto GANDINI Sandro (che si serviva anche delle ditte TREVALLI S.a.s. di GUARNIERI Luigi & C. e REBORA Maurizio S.a.s. di Rebora Maurizio)che, a sua volta, li conferiva e scaricava illecitamente in sito Strada Cabannoni e in Strada Vecchia per Sale nell'impianto della Idrotecnica, destinatario non abilitato a ritirare i suddetti rifiuti ;

Gandini Sandro, **Guarnieri Luigi**, **Rebora Maurizio** e **Rebora Gabriele**, *tutti operatori di fatto e rappresentanti legali delle singole imprese di trasporto, previo incarico dalla società COSME S.r.l. alla Autotrasporti GANDINI Sandro (che si serviva degli altri soggetti sopra indicati), ritiravano, trasportavano e scaricavano, con propri mezzi, i suddetti rifiuti speciali al sito finale della Idrotecnica di Ruberto Francesco in Tortona (AL) in strada Cabannoni e strada Vecchia per Sale impianto cd. " castra ", senza che questi fossero adeguatamente accompagnati da certificazione analitica di conformità, anzi il GANDINI faceva predisporre un falso certificato analitico (come sotto indicato) e formulari che attestavano falsamente che i rifiuti scaricati nel sito di strada Cabannoni erano terre e rocce da scavo mentre in realtà si trattava di inerti da demolizioni, non idonei al recupero ambientale in Idrotecnica ;*

Gandini Sandro, Zambelli Loredana , ***il*** *primo quale mandante, la seconda in qualità di responsabile del laboratorio analitico della società BIOGEST S.r.l. (gestito sino al decesso, nel settembre 2012, anche da GOBBO Carlo); nelle rispettive qualità, commissionavano, predisponevano e utilizzavano, in maniera fraudolenta, il rapporto di prova n°002SIR.11 (2112076) del 21.11.2011 dove risulta che il campione era stato consegnato in data 15/11/2011, dopo gli avvenuti trasporti e scarichi (peraltro quando al laboratorio della BIOGEST S.r.l. mancava una adeguata e regolare strumentazione atta a fare ricerca chimica per emettere il suddetto rapporto di prova), il tutto al fine di nascondere la vera natura del rifiuto proveniente dal cantiere SIRCE S.r.l. di Genova e al fine di "sanare" uno smaltimento illegalmente già avvenuto in Idrotecnica nei mesi di giugno e luglio 2011, così agevolando le condotte illecita del trasportatore e destinatario ;*

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, *con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale gestore dell'impianto in strada vecchia per Sale, il terzo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava area di ripristino ambientale e la quarta quale consulente ambientale e gestore di fatti in Idrotecnica ;*
permettevano lo scarico abusivo presso il sito di zona " strada Cabannoni " e impianto cd. "Castra" in Tortona (AL) delle 805 tonnellate di predetti rifiuti speciali non pericolosi (170302, 170904 e 170504), essendo a conoscenza che i rifiuti ritirati non erano idonei (merceologicamente e analiticamente per mancanza dei requisiti di compatibilità al test di cessione) ad essere ritirati dalla IDROTECNICA di Tortona, così utilizzando il falso certificato analitico n. report 002SIR.11 (2112076) del 21.11.2011 emesso dal laboratorio della società Biogest Srl. ; il tutto in violazione alla determina provinciale n.305/2010 e n.347/2010.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.GE01072 in capo alla Autotrasporti TREVALLI S.a.s.
Iscrizione Albo Gestori Ambientali n. GE418/OS in capo alla Autotrasporti M.REBORA di Rebora Maurizio & C. S.a.s.
Determinazioni Provinciali n.305 e n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Vecchia per Sale e Strada Cabannoni.

In Genova e Tortona (AL) nei mesi di giugno e luglio 2011.

Sussistono gravi indizi desumibili da

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;

- ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21012 al n.21028 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.305/2010 del 30.04.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito ubicato in strada vecchia di Sale – Tortona (AL) con le prescrizioni di poter eseguire operazioni di recupero, al fine di produrre materie prime seconde (ex MPS) dai seguenti rifiuti , che non prevedevano le terre e rocce da scavo (codice CER 170504), e dei vincoli anche sul rispetto analitico e merceologico (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21012 fascicolo Procura*):
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di cemento;
  - ≅ CER 170102 Rifiuti di mattoni;
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 ;
  - ≅ CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 ; Per i quali l'autorizzazione della provincia di Alessandria è stata rilasciata a far data 24.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 fascicolo Procura*) dopo che la richiesta d'inserimento di tale codice rifiuto è stata presentata dal RUBERTO Francesco in data 16.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 – retro – e n.21014 - fascicolo Procura*) ;
  - ≅ CER 170302 Rifiuti di miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 170301;
  - ≅ Il rispetto , per tutti i rifiuti sopra indicati, dell'analisi analitica che dimostri la conformità dell'eluato con il test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.
  - ≅ Il rispetto delle disposizioni tecniche imposte dall'allegato 1 sub-allegato 1 scheda 7.1 del D.M. 5.2.98 e smi.

- Dalla pagina (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18040 - fascicolo Procura*) del registro di carico/scarico rifiuti della ditta GANDINI Sandro,

movimento n.2209 del 22.06.2011 dove risulta che il trasporto eseguito con il FIR n.415660/11 è relativo a rifiuti misti – cer 170904 , sono provenienti dalla ditta SIRCE S.p.A. cantiere di Fegino – Genova . Stesso produttore e stessa tipologia di rifiuti sono riporti anche al movimento n.2316 dello stesso registro.

- Dal FIR (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18104 - fascicolo Procura*) n.RFK 612932/10 del 31.01.2011 con cui dalla SIRCE S.p.A. cantiere Dinegro sono state smaltite alla Idrotecnica di strada Cabannoni del terre e rocce da scavo – cer 170504 . Da altri numerosi formulari di trasporto dei rifiuti di terre e rocce da scavo provenienti dal suddetto cantiere e scaricati in ex cava di strada Cabannoni (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18104 retro al n.18120 fronte/retro - fascicolo Procura*).

- Dall'attività di osservazione effettuata in data 26.5.2011 e in data 27.5.2011 dalla pg da cui risulta che autoarticolati di GANDINI partono daò cantiere SIRCE e si dirigono presso il sito Castra di RUBERTO in Strada Vecchia per Sale ed anche presso il sito cava Ex Vidori di RUBERTO

- Dalla documentazione analitica (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18093 al n.18103 fronte/retro - fascicolo Procura*) del dr. Tomaso C. Gerbino , datata 13 dicembre 2010 (anteriore ai suddetti trasporti) da cui emerge che le terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere Dinegro di Genova avevano valori superiori ai limiti della tab.1 colonna A allegato 5 parte IV del D.lgs 152/06 per piombo, rame, zinco, pirene, crisene ed idrocarburi pesanti e pertanto non potevano essere scaricate all'ex cava di strada Cabannoni, come invece è avvenuto con i formulari ante citati.

- Dal certificato analitico emesso dalla BIOGEST S.r.l. (*cfr allegato – faldone n.18 – documento n.18121 - fascicolo Procura*) emesso in data 21.11.2011 – dopo il conferimento delle terre e rocce da scavo avvenuto nei mesi di gennaio e febbraio 2011 con i suddetti FIR e riferito a terre e rocce da scavo provenienti da cantiere Sirce S.p.A. senza che sia specificato il cantiere.

Da tali elemnti emerge il coinvolgimento di GANDINI Sandro, RUBERTO Francesco e Daniele e dei relativi collaboratori SERRELLI e ZERBINATI, e di ZAMBELLI Loredana nel traffico illecito descritto perdurato da gennaio 2011 a agosto 2011 per un ammontare complessivo di circa 805 tonnellate di rifiuti privi di certificazione analitica con consgeunte ingiusto profitto rappresentato per GANDINI dall'ever effettuato trasporti di rifiuti non idonei senza costi di analisi e certificazione analitica per igni partita, per RUBERTO nell'aver ricevuto rifiuti inerti che non avrebbero dovuto ricevere

A.18. Per i rifiuti derivanti dal cantiere di Voghera (PV) della società IMMOBILIARE FLORA di Nicola Contin & C. s.a.s.

L'impresa Ruberto S.p.A., nelle persone di **RUBERTO Daniele** e **RUBERTO Francesco**, si aggiudicava l'incarico per la realizzazione di immobili residenziali in Voghera (PV) dalla società proprietaria IL GIARDINO Srl tramite la IMMOBILIARE FLORA di CONTIN Nicola & C. sas con conseguente onere di avviare allo smaltimento e/o al recupero tutti i rifiuti prodotti. Nel corso dei lavori, ai quali partecipava anche l'impresa Idrotecnica del Ruberto Francesco, venivano prodotte 5.564 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 2614 tonnellate con codice rifiuto 170904 e 2950 tonnellate con codice rifiuto 170504. I rifiuti venivano caricati e trasportati, senza alcun documento di trasporto (per n.118 viaggi) e/o previa compilazione di formulari di trasporto riportanti dati non veri (per n.117 viaggi) in ordine al titolo abilitativo al trasporto ed alla proprietà degli autocarri utilizzati, e infine scaricati all'impianto cd. "Castra" della Idrotecnica dei RUBERTO. Impianto che per titolo autorizzativo n.305/2010 non poteva ricevere il rifiuto con codice cer 170504 e invece doveva ricevere il rifiuto con codice cer 170904 previa verifica analitica, così andando a delineare le seguenti condotte :

Ruberto Francesco e Ruberto Daniele, *quali rappresentanti della società RUBERTO SpA e della società IDROTECNICA, nel cantiere di Voghera (PV) , producevano rifiuti speciali non pericolosi, rispettivamente 2614 tonnellate – cod. cer 170904 - con la gestione Idrotecnica e 2950 tonnellate - codice cer 170504 - con la gestione Ruberto SpA, per una quantità totale di 5564 tonnellate, rifiuti che venivano trasportati con n. 235 viaggi di cui n. 118 eseguiti senza redigere alcun documento per il trasporto e n. 117 con formulari contenenti dati non corrispondenti al vero in ordine:*
- alla proprietà dei mezzi targati DR516JT , DR517JT e DR519JT che erano di proprietà della Edildertona Sas e non dell'Idrotecnica come invece riportato sui FIR alla voce "❸ trasportatore";
- alla proprietà dei mezzi targati CL526PE e DT724DK , che non erano dell'impresa Idrotecnica, come invece riportato sui FIR alla voce "❸trasportatore" (essendo uno di proprietà della RUBERTO SpA e l'altro di proprietà di terzi e preso in locazione dal RUBERTO Francesco) ;
- all'iscrizione Albo n. TO04112-07 del 24/10/07, in realtà non comprendente gli autocarri targati CL526PE e DT724DK. di fatto utilizzati ;
e infine scaricati presso l'impianto Idrotecnica cd. " Castra " in Tortona (AL) ;

Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia, *in nome dell' impresa EDILDERTONA S.a.s., eseguivano a favore della RUBERTO SpA e della ditta individuale IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, attività di raccolta e trasporto dei suddetti rifiuti speciali non pericolosi – cer 170904 e/o cer 170504 - per un totale di 96 viaggi, in assenza di qualsivoglia documento di trasporto, sia esso FIR e/o DdT, e/o con formulari per il trasporto recanti dati falsi, come su specificato, e utilizzando i mezzi targati DR516JT, DR517JT, DR519JT della*

EDILDERTONA Sas, impresa abilitata con Iscrizione 'Albo n° TO04111/2007 alla sola raccolta e trasporto dei rifiuti in conto proprio, con scarico finale all'impianto cd. " Castra " in Tortona (AL) gestito dalla Idrotecnica dei Ruberto Francesco e Daniele ;

Ruberto Francesco e Ruberto Daniele, *come impresa individuale IDROTECNICA, ritiravano presso l'impianto cd. "Castra" in Tortona (AL), 5.564 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 e cer 170904 - in violazione alla determina provinciale n.305/2010, posto che i rifiuti con codice CER 170504 venivano accettati in mancanza di documenti di tracciabilità e gli inerti da demolizione con codice CER 170904 venivano scaricati da soggetti non abilitati (società EDILDERTONA Sas) facendo uso di formulari recanti dati falsi.*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO04111/2007 della EDILDERTONA sas ;
Iscrizione Albo n.TO04112/2007 della IDROTECNICA – conto proprio ;
Iscrizione Albo n.TO04112/2008 della IDROTECNICA – conto terzi ;
Determina Provinciale n.305/2010 della IDROTECNICA di Strada Vecchia per Sale.

In Voghera (PV) e Tortona (AL) dal giugno 2011 all'agosto 2011.

Sussistono gravi indizi desumibili:

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

  La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.

Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21012 al n.21028 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.305/2010 del 30.04.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito ubicato in strada vecchia di Sale – Tortona (AL) con le prescrizioni di poter eseguire operazioni di recupero, al fine di produrre materie prime seconde (ex MPS) dai seguenti rifiuti , che non prevedevano le terre e rocce da scavo (codice CER 170504), e dei vincoli anche sul rispetto analitico e merceologico (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21012 fascicolo Procura*):
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di cemento;
  - ≅ CER 170102 Rifiuti di mattoni;
  - ≅ CER 170101 Rifiuti di miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 ;
  - ≅ CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 ; Per i quali l'autorizzazione della provincia di Alessandria è stata rilasciata a far data 24.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 fascicolo Procura*) dopo che la richiesta d'inserimento di tale codice rifiuto è stata presentata dal RUBERTO Francesco in data 16.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 – retro – e n.21014 - fascicolo Procura*) ;
  - ≅ CER 170302 Rifiuti di miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 170301;
  - ≅ Il rispetto , per tutti i rifiuti sopra indicati, dell'analisi analitica che dimostri la conformità dell'eluato con il test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.
  - ≅ Il rispetto delle disposizioni tecniche imposte dall'allegato 1 sub-allegato 1 scheda 7.1 del D.M. 5.2.98 e smi.

- Dal fascicolo fotografico (*cfr allegato – faldone n.16 – documento numerato dal n.16252 al n.16261 fascicolo Procura*) del CFS di Rivanazzano e riferito al sito di produzione dei rifiuti situato in Voghera (PV).

- Dal verbale (*cfr allegato – faldone n.16 – documento n.16281 - fascicolo Procura*) di o.c.p. del CFS di Rivanazzano (PV) in data 23.06.2011 da cui emerge che un camion di RUBERTO, carico di terre e rocce da scavo, finisce la corsa all'interno del sito di strada vecchia per Sale della

Idrotecnica, dove i rifiuti di terre e rocce da scavo non potevano essere scaricate secondo l'iscrizione n**.**305/2010 del 30.04.2010.

- Dal verbale (*cfr allegato – faldone n.16 – documento n.16287 - fascicolo Procura*) di o.c.p. del CFS di Rivanazzano (PV) in data 08.08.2011 da cui emerge che un camion di RUBERTO, carico di terre e rocce da scavo , finisce la corsa all'interno del sito di strada vecchia per Sale della Idrotecnica, dove i rifiuti di terre e rocce da scavo non potevano essere scaricate secondo l'iscrizione n**.**305/2010 del 30.04.2010.

- Dal verbale di accertamento (*cfr allegato – faldone n.16 – documento dal n.16282 al n.16286 fronte e retro - fascicolo Procura*) del 01.09.2011: verifica dello stato dei luoghi in presso l'impianto della IDROTECNICA di RUBERTO Francesco in strada vecchia per Sale, nel corso del quale vengono trovate circa 200 mc. di terre e rocce da scavo spostate rispetto al punto dove erano state scaricate il 23.06.11 e 08.08.2011.

- Dal verbale (*cfr allegato – faldone n.16 – documento dal n.16309 fronte e retro - fascicolo Procura*) delle dichiarazioni rese dall'autista GOBBO Rossano Valerio, autista della Idrotecnica di Ruberto , da cui emerge che per i viaggi di terre e rocce da scavo quali rifiuti prelevati nel cantiere di Voghera (PV) non veniva compilato il formulario e le terre e rocce erano state scaricate al sito della Idrotecnica denominato " castra " di strada vecchia per Sale, su ordine di Ruberto Francesco.

- Dal verbale (*cfr allegato – faldone n.16 – documento dal n.16310 fronte e retro - fascicolo Procura*) delle dichiarazioni rese dall'autista GOBBO Rossano Valerio, autista della Idrotecnica di Ruberto, da cui emerge che per i viaggi da lui fatti (circa 40) di terre e rocce da scavo quali rifiuti prelevati nel cantiere di Voghera (PV) non veniva compilato il formulario e le terre e rocce erano state scaricate al sito della Idrotecnica denominato " castra " di strada vecchia per Sale , su ordine di Ruberto Francesco.

- Dal verbale (*cfr allegato – faldone n.16 – documento dal n.16308 fronte e retro - fascicolo Procura*) delle dichiarazioni delle dichiarazioni rese da CONTIN Alessandro da cui emerge che nessuna certificazione analitica e nessun piano scavi ai sensi dell'ex art.186 Dlgs 152/06 erano stati fatti per le terre e rocce da scavo prodotte nel cantiere di Voghera (PV) tali da escluderle dalla normativa dei rifiuti.

- Dal verbale (*cfr allegato – faldone n.16 – documento dal n.16310 fronte e retro - fascicolo Procura*) delle dichiarazioni rese da ANFUSO Serafina, impiegata amministrativa della RUBERTO Francesco S.a.s. che in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo del cantiere di via Crocifisso di Voghera (PV), ha riferito che non erano stati dati ordini per la compilazione dei formulari.

- Dagli accertamenti eseguiti dal CFS di Rivanazzano (*cfr allegato – faldone n.16 – documento dal n.16311 al n.16318 fronte e retro - fascicolo Procura*) da cui risulta che i camion carichi di rifiuti quali terre e rocce da scavo – cer 170504 - movimentati con mezzi targa DT*723*DK (autista Bianco Vincenzo – 6 viaggi) e DT*724*DK (autista Grazzini Maurizio – 6 viaggi), senza alcun documento sono stati scaricati in strada vecchia per Sale, dove non potevano essere conferiti per effetto delle prescrizioni del provvedimento n.305/2010.

- Dai formulari (*cfr allegato – faldone n.16 – documento dal n.16363 al n.16439 fronte e retro - fascicolo Procura*) di trasporto dei rifiuti – codice cer 170904 - prodotti nel cantiere di Voghera (PV) che risultano essere stati conferiti in strada vecchia per Sale all'impianto della IDROTECNICA senza alcuna certificazione analitica e quindi in violazione all'Iscrizione n.305/2010.

- Dalla nota (*cfr allegato – faldone n.16 – documento dal n.16440 al n.16442 fronte e retro - fascicolo Procura*) che la stessa IDROTECNICA di Ruberto Francesco ha inviato al CFS di Rivanazzano (PV) del 31.08.2011 dove vi è riportato il dettaglio dei rifiuti di demolizioni e di terre e rocce da scavo.

- Dalle intercettazioni telefoniche (si deva per il dettaglio la richeista di misura pag 616) da cui emerge il coinvolgimento nel traffico in esame anche di RUBERTO Daniele

Da tutti tali elementi emerge il coinvolgimento di RUBERTO Francesco, RUBERTO Daniele nel traffico illecito in esame così come descritto nell'imputazione

A.19. Per i rifiuti derivanti dal cantiere del sito ex area AMT in Genova - località Boccadasse.

La società Cooperativa Primo Maggio 85 doveva eseguire lavori di riqualificazione urbanistico-ambientale nell'ex area AMT di Genova Boccadasse al fine di realizzare edifici residenziali. Per la realizzazione delle opere veniva incaricata la società **MARIO VALLE SpA**, legale rappresentante **GIUNTONI Bruno,** che nell'esecuzione dei lavori produceva rifiuti speciali pericolosi che venivano analizzati (dalla società IREOS Srl) onde conoscere il loro grado di contaminazione al fine di avviarli a siti autorizzati. Di fatto la Mario Valle S.p.A. cedeva in sub-appalto una parte dei lavori alla ditta GIUSTO Mario & C s.n.c. di **GIUSTO Mario** che, per la propria porzione di lavori edilizi, produceva una quantità di 285 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504. Questi rifiuti risultavano, dalle analisi effettuate, essere compatibili solo con la destinazione a discariche ed impianti autorizzati.
Disattendendo le indicazioni della Mario Valle S.p.A., che quest'ultima negligentemente non faceva rispettare, **GIUSTO Mario**, in accordo con il figlio **GIUSTO Maurizio** e con **GANDINI Sandro**, titolare dell'omonima ditta di

Autotrasporto, al quale era stato ceduto parte del servizio di trasporto, una volta presi in carico i predetti rifiuti li conferivano al sito ex cava di strada Cabannoni in Tortona (AL) gestito dalla Idrotecnica del gruppo **RUBERTO.** Sito che non rientrava in quelli preventivamente autorizzati perché non idoneo a fronte del conosciuto ed elevato stato di contaminazione dei rifiuti da smaltire. Tutti i soggetti coinvolti - i produttori (la **VALLE** SpA e la **GIUSTO Snc**), i trasportatori (la **GIUSTO Snc** e la Autotrasporti **GANDINI Sandro**) e, soprattutto, il destinatario (**IDROTECNICA** di **RUBERTO Francesco** operante anche tramite **Serrelli e Zerbinati**) - erano a conoscenza del fatto che il rifiuto derivante dal cantiere ex AMT di Genova Boccadasse, fosse contaminato oltre limite consentito all' Idrotecnica del RUBERTO. I predetti operatori, in data 9/11/2011 e dopo che lo scarico dei rifiuti era avvenuto nel mese di luglio 2011, presentavano un'integrazione all'approvazione progettuale di gestione dei rifiuti, comunicando formalmente agli enti preposti che il sito di IDROTECNICA in Tortona (AL) sarebbe stato utilizzato nel futuro, senza alcun riferimento al precedente utilizzo illecito. Fatti questi che hanno determinato le seguenti condotte :

Giuntoni Bruno *e* **Giusto Mario***, il primo in qualità di presidente del CdA della Mario Valle SpA e il secondo in qualità di titolare unico della GIUSTO Mario & C. Snc, producevano, nel cantiere dell'ex area AMT di Genova – Boccadasse (zona nord), una quantità 285 tonnellate di rifiuti derivanti dall'attività di scavo (CER 170504) che invece di smaltire regolarmente, come imposto dal comune e dall'Arpal di Genova e dalla committente società Cooperativa Primo Maggio 85, nel rispetto del contratto n.320-001/A, presso le discariche autorizzate dell'AMIU di Genova Monte Scarpino, la discarica di Ramognina in Varazze (SV), la discarica Lerca di Cogoleto (GE) e l'impianto gestito dalla ditta Frantoi Srl di Genova ; conferivano per il trasporto alle imprese AUTOTRASPORTI di GIUSTO Mario & C. Snc e AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, e destinavano al sito di strada Cabannoni della Idrotecnica di Ruberto Francesco, luogo non autorizzato a ricevere tali rifiuti essendo gli stessi contaminati (da idrocarburi e oli minerali per mg/kg 349 e mg/kg 222) oltre il limite autorizzato di mg/kg 50 e consentito dall'autorizzazione n.347/2010 che richiamava il rispetto della soglia di contaminanti indicati nella colonna A tab.1 dell'allegato 5 del D.lgs 152/06 ;*

Giusto Mario, Giusto Maurizio e Gandini Sandro*, il primo in qualità di rappresentante legale, il secondo quale gestore di fatto con le imprese GIUSTO Mario & C. snc (ora Srl) e AUTOTRASPORTI di GIUSTO & C. s.n.c. e il terzo quale titolare della omonima impresa di trasporto, ritiravano nel cantiere della ex area AMT di Genova Boccadasse 285 tonnellate dei rifiuti suddetti, ne eseguivano il trasporto, utilizzando i seguenti mezzi targati CW518TR, AF84352, DM601HW e DN497WS (questi ultimi due dell'impresa Gandini Sandro) e, nonostante i formulari di identificazione rifiuti a cui erano allegati i rapporti di prova analitica della società IREOS Laboratori Srl aventi n.IT/0089/11, n.IT/0090/11 del 12/01/11 e n.IT/0084/11 n.IT/0086/11 del 03/05/11 (da dove si evinceva che i suddetti rifiuti non erano analiticamente compatibili, per la presenza di idrocarburi e oli minerali oltre la soglia massima consentita, con il sito di destinazione della Idrotecnica di strada Cabannoni) li conferivano*

ugualmente all'ex area di cava in gestione alla Idrotecnica di Ruberto Francesco ;

Ruberto Francesco, **Serreli Mansueto** e **Zerbinati Laura**, *con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente ambientale e gestore di fatto in Idrotecnica, permettevano lo scarico dei predetti rifiuti , nonostante che fossero a conoscenza dei risultati analitici riportati nei rapporti di prova analitica n.IT/0089/11 e n.IT/0090/11 del 12.1.11, emessi dalla società IREOS S.r.l, che recavano i valori degli Idrocarburi e oli minerali pari a mg/kg 349 e mg/kg 222, contro un loro limite autorizzato (come destinazione agricola del sito in fase di recupero ambientale) di 50 mg/kg e che fossero a conoscenza del fatto che le stesse analisi riguardavano la classificazione del rifiuto in funzione della sua destinazione, preventivamente autorizzata, a discarica finale e quindi incompatibile con l'impiego in un sito di ex cava soggetto alla fase di recupero ambientale, come quello di strada Cabannoni ;*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo n.GE/000040/2007 della Autotrasporti di GIUSTO & C. Snc;
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

In Genova e Tortona (AL) nel mese di luglio 2011.

Sussistono gravi indizi desumibili:

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dal rapporto di prova n.IT/0089/11 (*cfr allegato – faldone n.16 – documento numerato dal n.16446 al n.16449 fronte e retro - fascicolo Procura*) dove si evidenzia che i rifiuti – cer 170504 - terre e rocce da scavo derivante dall'ex area AMT di Boccadasse d Genova recano i valori per Idrocarburi e oli minerali superiori ai limiti massimi consentiti per il conferimento in ex cava di strada Cabannoni della Idrotecnica che doveva essere ripristinata a zona agricola. Tali rifiuti avrebbero dovuto essere samltite in discariche autorizzate al prezzo di euro 3,5 a Tonnellata + iva

- Dai formulari di trasporto (*cfr allegato – faldone n.16 – documento numerato dal n.16576 al n.16586 fronte e retro - fascicolo Procura*) da cui risulta che le terre e rocce da scavo sono state conferite alla Idrotecnica di strada Cabannoni e da cui risulta che il GANDINI Sandro svolge anche il ruolo di intermediario quando il trasportatore è l'impresa GIUSTO & C. S.n.c.

- Dai FIR (*cfr allegato – faldone n.16 – documento numerato dal n.16476 al n.16482 fronte e retro - fascicolo Procura*) del 25 e 26 luglio 2011 da cui risulta che le terre e rocce da scavo venivano anche inviate in regolare discarica AMIU di Genova dallo stesso GANDINI Sandro.

Da tali elementi emerge il coinvolgimento di GANDINI Sandro e RUBERTO Francesco (con la collaborazione di ZERBINATI e SERRELLI) nel traffico illecito in esame consistito nel conferire nel sito Cava ex VIDORI di trada Cabannoni rifiuti che ivi non potevano essere conferiti per la presenza di idrocarburi e oli minerali oltre la soglia massima consentita.

A.20. Per i rifiuti derivati dal cantiere CODELFA S.p.A. di fraz. Passalacqua in Tortona (AL).

La società CODELFA S.p.A., autorizzata alla realizzazione di un piazzale industriale nel comune di Tortona (AL) frazione Passalacqua, affidava i lavori alla società **RUBERTO S.p.A.** di **RUBERTO Daniele** che, avuto tale incarico, produceva sul sito rifiuti speciali non pericolosi e nello specifico terre e rocce da scavo – codice cer 170504 - per circa 8900 tonnellate. **RUBERTO Daniele** ed il padre **RUBERTO Francesco** ne movimentavano una parte, nel luglio 2011, senza alcun documento di trasporto, scaricandola in strada Cabannoni presso il sito

gestito dall' impresa individuale **IDROTECNICA**. La restante parte la movimentavano alla medesima destinazione con formulari di identificazione, ma lo scarico non avveniva definitivamente per tutto il quantitativo dei rifiuti in quanto parte di esso veniva momentaneamente accantonato per poi essere rivenduto tal quale, mediante la compilazione di falsi documenti di trasporto (DdT), alla società **S.A.P. S.r.l.** di **BONANNO Valerio** che, consapevole trattarsi di rifiuti e non di terreno vegetale definito " *argilla* ", li rivendeva illegalmente, come materia prima, alla società municipalizzata A.R.A.L. S.p.A. di Alessandria ; così andando a delineare le seguenti condotte :

Ruberto Daniele e Ruberto Francesco, *il primo in qualità di legale rappresentante e il secondo gestore di fatto, con la società RUBERTO SpA, durante l'esecuzione di lavori propedeutici alla realizzazione di un piazzale industriale (autorizzato alla società CODELFA S.p.A.con D.I.A. n.9981 del 30/3/'07 e succ. integrazione reg. n.609 del 15/6/'10) in comune di Tortona (AL) frazione Passalacqua, producevano rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 - per una quantità di oltre 8900 tonnellate e li conferivano, per una parte, senza redigere alcun formulario di identificazione per il trasporto (utilizzando i mezzi delle società RUBERTO S.p.A. e della EDILDERTONA Sas , quest'ultima non abilitata al trasporto dei rifiuti in conto terzi)e, successivamente, per altra parte, redigendo formulari di trasporto con dati non rispondenti al vero in relazione al fatto che i mezzi che non erano della Ruberto S.p.A. ma della Edildertona sas e in relazione al fatto che le terre e rocce erano falsamente dichiarate, nei predetti formulari, come eco-compatibili, pur mancando delle preventive certificazioni analitiche atte a dimostrare la compatibilità con il sito di destinazione in strada Cabannoni in Tortona (AL) gestito dagli stessi RUBERTO. Questi rappresentavano quindi alla committente Codelfa SpA di averne eseguito una regolare gestione mediante l'esibizione del rapporto di prova n.004IDR.11(2111922) del 01.08.11 emesso dal laboratorio Biogest S.r.l., rapporto che recava dati non veritieri in ordine al campione di terre (prelevato da un luogo diverso da quello di Tortona (AL) frazione Passalacqua) ;*

Ruberto Francesco e **Guarnieri Patrizia**, *il primo socio accomandatario e la seconda socio accomandante della Edildertona Sas, mettevano a disposizione della RUBERTO S.p.A. gli autocarri i mezzi DT723DK, DT724DK, DR517JT e DR518JT , che venivano utilizzati, pur sapendo che gli stessi non erano abilitati al trasporto di rifiuti per conto terzi, per trasportare e scaricare abusivamente i rifiuti speciali non pericolosi - codice cer 170504 - per una quantità di circa 8900 tonnellate, prodotti dalla RUBERTO S.p.A nel cantiere di Tortona (AL) e destinati al sito di strada Cabannoni in Tortona (AL);*

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, *il primo quale legale rappresentante, il secondo quale gestore di fatto dell'impianto in cd. " Castra ", il terzo quale addetto all'accettazione dei carichi nel sito di strada Cabannoni e la quarta quale consulente ambientale e gestore di fatto della Idrotecnica ;*
ricevevano nell' ex cava Vidori di strada Cabannoni i suddetti rifiuti (attraverso il trasporto illecito della Ruberto SpA e della Edildertona sas) non idonei al

recupero ambientale mancando di una preliminare analisi chimica di eco-compatibilità e ne accantonavano una parte (in area definita rampa) che, dopo una "cartolare" trasformazione da rifiuti a materia prima descritta nei DdT come " argilla ", venivano venduti – tal quali - alla società S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio, che a sua volta li rivendeva abusivamente alla municipalizzata A.R.AL SpA di Alessandria, il tutto in violazione della Determina n.347/2010 ;

Bonanno Valerio, *in qualità di legale rappresentante della S.A.P. S.r.l. , intermediava e ritirava dalla Idrotecnica di Ruberto Francesco una parte – pari a circa 8600 tonnellate - dei rifiuti speciali suddetti e, accordandosi con il Ruberto Francesco, li riqualificava, senza alcuna reale operazione di recupero, come "argilla", che vendeva come materia prima alla municipalizzata A.R.AL. SpA, utilizzando dei falsi documenti di trasporto che ne mascheravano la reale provenienza, la tracciabilità e l'eco-compatibilità.*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
- dell'Iscrizione Albo n.TO0411/2007 della EDILDERTONA Sas
- della Determina Provinciale n.305/2010 e n.347/2010 della IDROTECNICA di Ruberto Francesco.

In Tortona e altri luoghi della provincia di Alessandria nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2011.

Il suddetto impianto accusatorio si ricava da :

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

  La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di

tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dalla fattura n.A000140 del 30.09.2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – dal n.15740 al n.15746*) dove risulta effettivamente che la RUBERTO S.p.A. di RUBERTO Daniele ha eseguito i lavori di scavo e movimentazione per la CODELFA S.p.A. e prodotto terre e rocce da scavo nel cantiere di località Passalaqua, nel mese di settembre 2011.

- Dalla fattura n.A000122 del 31.08.2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – dal n.15697 al n.15699*) dove risulta effettivamente che la RUBERTO S.p.A. ha eseguito i lavori di scavo e movimentazione per la CODELFA S.p.A. e prodotto terre e rocce da scavo nel cantiere di località Passalaqua, nel mese di agosto 2011.

- Dalla denuncia di inizio attività prot.609 del 15/06/2010 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – dal n.15732 al n.15739 fronte-retro*), dove la CODELFA S.p.A. , in persona del suo amministratore delegato – Norberto MOSER – segnala allo sportello unico per l'edilizia di Tortona (AL) delle lievi modifiche al progetto approvato con D.I.A. n.9981/2007 . In tale documento non si trova alcuna variante all'utilizzo di terre e rocce da scavo fuori dal sito di produzione e/o in deroga al regime dei rifiuti. Non risulta alcun piano scavi ex art.186 del D.Lgs 152/06 per escludere le terre e rocce da scavo che vengono inviate fuori sito.

- Dall'annotazione di pg – CFS / NOE Alessandria – riferita ai giorno 02, 05 e 06 agosto 2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15208 al n.15346 – fronte e retro*) dove risulta che all' ex cava Cabannoni della IDROTECNICA vengono scaricate terre e rocce da scavo dai camion della RUBERTO , senza che vi siano documenti di tracciabilità.

- Dalla segnalazione certificata di inizio attività (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15725 al n.15731 – fronte e retro*) dove risulta che successivamente al febbraio 2012 – dopo i conferimenti in strada Cabannoni (avvenuti nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2011) l'amministratore delegato di CODELFA S.p.A. – Noberto MOSER – comunica una variante al PdC n.09/2012 del 14.02.2012 , scrivendo che le terre e rocce da scavo saranno smaltite in discarica . Nella stessa segnalazione alla pagina 12 alla riga riferita alle terre e rocce da scavo risulta barrata la casella che indica che gli inerti verranno inviati a centri di smaltimento e/o di recupero autorizzati ed in ottemperanza alla normativa

del D.Lgs 152/06. Situazione che nel caso delle terre e rocce conferite in strada Cabannoni non si è verificata.

- Dalla lettera (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio n.15696 – fronte e retro*) della Citta di Tortona , prot.23778 del 8.9.2011 dove il Settore Territorio e Ambiente comunica al Comando Carabinieri N.O.E. di Alessandria che in strada Cabannoni vi è in atto attività di riempimento di un'area agricola , già ex cava coltivata la cui attività estrattiva si è consumata a metà degli anni '80/'90, quindi non più polo estrattivo ma solo ricettivo di terre ai fini di ripristino ambientale.

- Documenti di trasporto – DdT – (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15653 al n.15688 – fronte e retro*) dove risulta che la RUBERTO S.p.A. ha fornito alla discarica A.R.AL. di Castelceriolo (AL) , tramite la società S.A.P. terre nel mese di agosto 2011.

- Dalla fattura n.785 datata 31.08.2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15689 al n.15693 – fronte e retro*) emessa dalla S.A.P. S.r.l. a carico di A.R.AL. unitamente all'elenco dei DdT per singolo viaggio dove risulta il trasportatore IDROTECNICA e il luogo di destinazione, sia esso discarica di Bassignana e/o di Castelceriolo.

- Dagli atti redatti della Provincia di Alessandria – Dipartimento Ambiente e dall'ARPA Alessandria del 09/08/2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15643 al n.15651 – fronte e retro*) in occasione del controllo eseguito nel sito ex cava Cabannoni della Idrotecnica, in presenza di SERRELLI Mansueto, con fotografie del carico di terre e rocce ivi depositate sui camion dei RUBERTO, targa DT*725*DK e targa DR*518*JT: dai buoni consegna (*cfr documento n.15650 retro e n.157651 fronte*) risultano conferite alla discarica di Bassignana (AL) in data 09/08/2011. Operazione in contrasto con le prescrizioni sul recupero ambientale dell'ex attività di cava.

- Dall'annotazione di pg – CFS / NOE Alessandria – riferita al giorno 09 agosto 2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15348 al n.15370 – fronte e retro*) dove risulta che all' ex cava Cabannoni della IDROTECNICA vengono scaricate terre e rocce da scavo dai camion della RUBERTO , senza che vi siano documenti di tracciabilità. Fotogrammi che attestano anche le terre controllate e campionate da ARPA e che successivamente con gli autocarri targa DT*725*DK e targa DR*518*JT vengono conferite alla discarica A.R.AL.

- Nota prot.127196 del 25.10.2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15622 al n.15641 – fronte e retro*) dove viene scritto che le terre e rocce campionate in data 09.08.2011 risulta conformi alla tab.1A e anche in relazione al test di cessione secondo l'allegato 3 del DM 5.2.98. per essere riutilizzare al fine di rimanere in sito per recupero ambientale.

- Dall'annotazione di pg – CFS / NOE Alessandria – riferita al giorno 02 settembre 2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15594 al n.15609 – fronte e retro*) dove risulta che in ex cava Cabannoni non risultano essere entrate e scaricate terre e rocce da scavo con i camion della RUBERTO S.p.A. che invece vengono indicati nei formulari n.188166/10, n.188167/10, n.188168/10, n.188156/10, n.188160/10, n.188158/10, n.188157/10 che certificherebbero uno carico al cantiere CODELFA S.p.A. ed un scarico alla strada Cabannoni della IDROTECNICA mediante autocarro targa DT*724*DK – autista Bianco Enzo e autocarro targa DT*723*DK – autista GRAZZINI Maurizio. L'operazione delinea la condotta cosiddetta del " giro " bolla per attestare ciò che in realtà non avviene così perdendo la reale tracciabilità di provenienza dei rifiuti di terre e rocce da scavo.

- Dall'annotazione di pg – CFS / NOE Alessandria – riferita al giorno 01 settembre 2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15584 al n.15593 – fronte e retro*) dove risulta che in ex cava di strada Cabannoni non risultano essere entrate e scaricate terre e rocce da scavo con i camion della RUBERTO S.p.A. che invece vengono indicati nei formulari n.188153/10, n.188154/10, n.188155/10, n.188161/10, n.188162/10, n.188163/10, n.188164/10 e n.188165/10 che certificherebbero uno carico al cantiere CODELFA S.p.A. ed un scarico alla strada Cabannoni della IDROTECNICA mediante autocarro targa DT*724*DK – autista Bianco Enzo e autocarro targa DT*723*DK – autista GRAZZINI Maurizio. L'operazione delinea la condotta cosiddetta del " giro " bolla per attestare ciò che in realtà non avviene così perdendo la reale tracciabilità di provenienza dei rifiuti di terre e rocce da scavo.

- Dall'annotazione di pg – CFS / NOE Alessandria – riferita al giorno 30 agosto 2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15573 al n.15583 – fronte e retro*) dove risulta che in ex cava Cabannoni le operazioni di pesatura avvengono nelle ore (dalle ore 3.46 alle ore 4.27) notturne, contrariamente alle prescrizioni autorizzative di regolare gestione del sito ex cava Cabannoni.

- Dall'annotazione di pg – CFS / NOE Alessandria – riferita al giorno 24 agosto 2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15543 al n.15562 – fronte e retro*) dove risulta che dall' ex cava Cabannoni della IDROTECNICA vengono caricate e prelevate terre e rocce da scavo dalla RUBERTO e i mezzi escono dal sito. Concomitanza con i DdT delle terre che vengono conferite in discarica A.R.AL., tramite la S.A.P.

- Dall'annotazione di pg – CFS / NOE Alessandria – riferita al giorno 23 agosto 2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15527 al n.15542 – fronte e retro*) dove risulta che dall' ex cava Cabannoni della IDROTECNICA vengono caricate e prelevate terre e rocce da scavo dalla RUBERTO e i mezzi escono dal sito. Concomitanza con i DdT delle terre che vengono conferite in discarica A.R.AL. , tramite la S.A.P.

- Dall'annotazione di pg – CFS / NOE Alessandria – riferita al giorno 22 agosto 2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15513 al n.15525 – fronte e retro*) dove risulta che dall' ex cava Cabannoni della IDROTECNICA vengono caricate e prelevate terre e rocce da scavo dalla RUBERTO e i mezzi escono dal sito. Concomitanza con i DdT delle terre che vengono conferite in discarica A.R.AL. , tramite la S.A.P.

- Dall'annotazione di pg – CFS / NOE Alessandria – riferita al giorno 11 agosto 2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15428 al n.15450 – fronte e retro*) dove risulta che dall' ex cava Cabannoni della IDROTECNICA vengono caricate e prelevate terre e rocce da scavo dalla RUBERTO e i mezzi escono dal sito.

- Dall'annotazione di pg – CFS / NOE Alessandria – riferita al giorno 10 agosto 2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15371 al n.15427 – fronte e retro*) dove risulta che dall' ex cava Cabannoni della IDROTECNICA vengono caricate e prelevate terre e rocce da scavo dalla RUBERTO e i mezzi escono dal sito. Concomitanza con i DdT delle terre che vengono conferite, tramite S.A.P., in discarica A.R.AL. di Bassignana.

- Dal rapporto di prova n.004IDR.11 (2111922) del 01 agosto 2011 (*cfr allegato - faldone n.15 – documento – foglio dal n.15003 al n.15004 – fronte e retro*) dove risulta che il campione di terre e rocce da scavo del cantiere CODEFLA S.p.A. non si riferisce al cantiere di frazione Passalacqua ma ad altro cantiere ubicato all'interporto di Rivalta Scrivia

- Dalle intercettazioni telefoniche da cui, fra l'altro, emerge che le terre del cantiere Codelfa venivano portate in cava ex Vidori ed in Castra e poi da lì conferite con ddt nella discarica di Bassignana e di Castelceriolo e quindi indebitamente commercializzate . Si rimanda per la lettura delle moltissime telefonate rilevanti in tal senso alla richiesta di misura . In questa sede si citano a titolo di esmepio:

utenza avente il numero 3355643657 in uso a IDROTECNICA di RUBERTO Francesco,
Audio\1316.wav
Progressivo n°: 1316 Data : 04/08/2011 Ora : 16:06:38 Durata : 0:09:58
interlocutori:
Laura Zerbinati = LZ
Anfuso Serafina = AS
==========
==========
fino al minuto 4.35 omissis....non inerente...
ZL: senti cara io ti chiamavo per questo motivo...mi ha mandato una mail Alessandra questa mattina
A: Alessandra chi?.....ah la nostra?
ZL: si..

A: ma quella li della Vodafone ..chi è?
ZL: no no non quello li della Vodafone, mi ha mandato sta mail con scritto sopra che ha mandato via un'offerta per
A: ah si la terra che dobbiamo....
ZL: si, solo che io....non
A: si ti spiego, è terra che noi dobbiamo portare al comune di....
ZL: Bassignaga..
A: Bassignana..e allora...
ZL: ma dove la carichiamo?
A: *allora la carichiamo qui da noi allaaaa....o vidori o castra e la portiamo là....l'unica cosa , siccome lei ha fatto l'offerta, gli ho detto, accertati però bene come viaggia questa terra no?, come la dobbiamo portare là, se dobbiamo fare dei ddt ...delle cose, no*?
ZL: ma secondo me dobbiamo....
A: *eh guarda...la persona più indicata da saperti dire come viaggia questa terra è Laura, m'ha detto, allora lo chiedo a Laura..brava, così prima di mandare l'offerta specifichi con cosa viene accompagnata ecco...se con dei formulari...*
ZL: *solo che io ho visto l'offerta che gli ha mandato non c'è scritto praticamente nulla, nel senso che l'ha scritto come una mail normale, ha scritto con la presente comunichiamo che da lunedì 8 forniremo conto.. per conto della vostra.....del...della discarica di Bassignana, del terreno vegetale euro a tonnellata 4*
A: discarica?
ZL: qua c'è scritto così...forniremo c\o che cosa vuol dire conto?
A: per conto della discaricaaa?
ZL: per conto la discarica di Bassignana?...qua c'è scritto.
A: ha una discarica..roberto?...a Bassignana?
ZL: *qua c'è scritto fornitura...terreno vegetale...*
A: scusa non me la puoi girare?
ZL: *si se la vuoi tu...te la leggi...qui c'è scritto...*
A: *io gli ho detto semplicemente di stare attenta perché....sai com'è fatto Franco, ti dice, fai quest'offerta, ti dice il prezzo di corsa no... e tu la fai...però prima di mandarla al cliente, gli ho detto, accertati che ci sia bene specificato tutto prima di farti rispondere..*
ZL: si no, anche perché questa qua non è un'offerta mandata via così, cioè voglio dire, qua gli ha mandato sta offerta con scritto sopra, con la presente comunichiamo che da lunedì 8.8.11..... forniremo.....
A: si ma perché probabilmente gli accordi Franco li ha già presi...per questa cosa qua...
ZL: *per conto della ditta, no qua c'è scritto.... conto la discarica di Bassignana del terreno vegetale euro a tonnellata 4, attendiamo la presente firmata e timbrata per accettazione cordiali saluti*
A: cioè noi di qui portiamo del terreno là...no...della terra...vegetale?
ZL:si, esatto, esatto...
A: però la voleva controfirmata.....
ZL: *si ok, quello l'ho capito ok, però per dirti se viaggia con il formulario o per*....
A: *come la facciamo viaggiare...con dei ddt?*

ZL: *secondo me la facciamo viaggiare con dei ddt....assolutamente....perchè se la facciamo viaggiare con il formulario dobbiamo avere le analisi*...
A: no lascia stare..la facciamo viaggiare con i ddt...
ZL: *eeee bisogna vedere la discarica, bisogna vedere la discarica la di Bassignana che non ci richieda delle analisi....quello si....*
A: ma quello, io adesso....chiediamo a Franco...
ZL: *per una discarica magari....perché se la discarica richiede delle analisi, bo..però non credo, perché secondo me viaggia col ddt detto proprio così*...
A: *senti tiriamo da scemi e basta*....
ZL: *perché...è terreno vegetale, quindi terreno vegetale....più che col ddt*...
A: non possiamo dare agli autisti una scheda con quelle che davamo...
ZL: quali?
A:quelle schede che davamo, quando avevamo fatto, per la Ruberto spa, sai quelle schede con i timbri....
ZL: eh non lo so...se vada bene...
A: ti ricordi quelle schede?
ZL: eh lo so...non...non lo so se vadano bene quegli affari li,
A: va be, ci pensiamo un attimo....
ZL: *comunque la facciamo viaggiare, la fai viaggiare con il ddt quello li in triplice copia*...
A: senti un po', facciamo i ddt lunedì allora..
ZL: il buono , secondo me fai fare il buono....
A: solo il buono...quelli che abbiamo noi?...
ZL: dett...si, io ti dico, da quello che leggo, secondo me serve il buono...poi se vuoi accertartene, gli chiedi con il capo, gli dici, capo ma volevi farla viaggiare con il formulario, però secondo me viaggia con i buoni e basta...
A: *ma no con i formulari no, perché io non posso fare dei formulari di uscita da cava Vidori..eh*!
ZL: *appunto, noi i formulari in uscita non possiamo farli, quindi di conseguenza non, non, ma neanche dalla castra...*
A: *appunto*..
ZL: *quindi non non è una cosa che poi facciamo*
A: possiamo farlo solo dai "ciglieri" .
ZL: eh, quindi puoi farla solo con il buono, quindi fai buoni normali
A: quando arriva Franco glielo facciamo chiedere...ci diamo per ognuno un libretto di buoni....
ZL: secondo me...fai solo, esatto secondo me fai solo i buoni normali, come successo con
A: e al limite facciamo, gli diamo ognuno per uno una di quelle schede che avevamo fatto, Laura che avevi fatto...avevamo fatto le fotocopie...
ZL: al limite fai cosi...va bene...piuttosto fai così...
A: *ok vediamo come viaggia come cantiere come Ruberto o come Idrotecnica e via*...
ZL: ah ok, si secondo me fai così, però...
A: basta non ci pensare più...pensa alla bambina che è più importante della terra vegetale di Franco...
ZL: ok, ma figurati non ti preocc....tanto sono a casa che lei dorme...
A: eh lo so però riposati perché si sente la stanchezza...

ZL: si quello si però è più il raffreddore..si sente...
A: eh appunto tieniti d'acconto....perché...il raffreddore, comunque giramela per favore, così almeno la leggo un attimo e vedo un attimo..
ZL: va bò, ok te la giro va bene
A: ok, grazie Laura ciao
ZL: ciao
====
Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3397874550 in uso a SERRELI Mansueto,
Audio\1307.wav
Progressivo n°: 1307 Data : 06/08/2011 Ora : 11:07:24 Durata : 0:02:47 (in entrata)
Interlocutori:
SERRELI Mansueto = SM
CASTAGNOLI Roberto = CR
==========
SM: Robi...
CR: Mansu...
SM: buon giorno, scusa il disturbo...
CR: non è un disturbo quando chiami tu
SM: ...(non comprensibile) perché io, ...ultimamente sono un po' in balia...
CR: dimmi ...
SM: sono un po' in balia ultimamente ...
CR: ah
SM: ascolta i buoni, no...
CR: si...
SM: son tre copie, giusto?
CR: si
CR: gli...gli... glieli dai dietro tutte e tre
SM: ah bon, ok...firma operatore firmo io, no?
CR: si ...o....o... l'autista o gli fai uno scarabocchio tu ...
SM: faccio scarabocchio io, glieli do tutte e tre firma e destinatario ? firmano loro...
CR: no firma destinatario...
SM: **e dove consegnano... a Bassignana**
CR: esatto
SM: giusto... e poi le pesate son due no?
CR: le pesate son due, una te la tieni, te la tieni li
SM: uhmm...
CR: e una gliela dai a loro, loro quando si fan firmare il buono in tutte e tre le copie, che è ricalcante, gli lasciano quella bianca sopra e il peso
SM uhmm.
CR: lui quando...
SM: e me la riportano a me
CR: quando ritornano...quando ritornano tu glielo pinzi vicino
SM: ok boh
CR: tu, la, loro ti riportano la seconda e la terza...
SM: ok

CR: e glielo ...glielo ...glielo pinzi vicino
SM: e glieli pinzo li e una, e una deve rimanere a loro di pesata ...
CR: e una a loro ...
SM: ...li a Bassignana
CR: esatto, esatto
SM: hum, ma ci sono anche l'ECOGE mi diceva il capo?
CM: ci sono ?
SM: due camion dell'ECOGE che caricano?
CR: no, a me non mi ha detto niente
SM: ah, boh...va beh...pensavo ... che ...m'ha detto due camion dell'ECOGE, boh, va beh ...
CR: no,no,no, mi ha fatto mandare una mail dicendo che lunedì i camion sono solo due ...quindi
SM: ah...boh, boh, ok allora quello...boh, boh...magari ha cambiato...ti ringrazio
CR: va beh, questo...questo ieri sera ehh...e oggi l'ho visto, non mi han ancora det...non mi ha detto niente...
SM: no, ma...magari è così, magari...perché a me me l'ha detto ieri mattina boh, quindi è cambiato
CR: si, è un po' è un po' stormeggiato ...anche lui
SM: ehh
omissis per dialogo non utile ai fini delle indagini dal minuto 0:01:53 fino al termine della telefonata
===
Progressivo n°: 408 Data : 17/08/2011 Ora : 10:59:18 Durata : 0:01:43

RF: *ma adesso non iniziamo a riempire niente ehh*!
RD: *no inizio a portare quella roba la della Codelfa*
RF: *si, che se è buona ti ho detto che la mettiamo li a sinistra e che lunedì la ricarico ehh...*
RD: *esatto, che la devi vendere*
RF: ehh...
RD: *e ...se non è tanto bella... la mettiamo di qua, giù sotto* ...
RF: come?
RD: *la mettiamo sotto se non è tanto bella ...*
RR: *no,no se per caso non fosse bella si ...ma li ho visto che è scotico dovrebbe essere bella ... mettila pure di la che va bene ... vedi te, ok, quindi sono andati via ed è tutto posto allora*

A riprova che *l'ex cava sia diventata sito di conferimento di rifiuti eterogenei e diversi dalla tipologia CER 170504 terre e roccia da scavo autorizzata, si desume anche dal tenore della conversazione tra RUBERTO Francesco e DELFINO Enrica, che in previsione dell'ormai imminente annunciata ispezione dei funzionari della Provincia per la misurazione delle quote, è andata a rendersi conto personalmente dei lavori da affrontare per farsi trovare in regola rispetto alle prescrizioni impartite dal suddetto Ente Pubblico.*
DELFINO Enrica infatti informa **RUBERTO Francesco** di essere andata in cava dove ha trovato **"LELE**" ovvero **RUBERTO Daniele**. La descrizione di quanto

scorto dalla DELFINO Enrica non è delle più confortanti, avendo infatti ella visto ***dei pezzi di "roba***" non meglio specificata ma senza ombra di dubbio non *"terra"* che ***spuntavano da "sotto"*** rilevando che se ci fossero spuntoni di ferro come pare essere emerso sia necessario *dare bennate di terra in modo da coprire il tutto*. Ciò perché fra le contestazioni di quota non esatta (di carattere prescrittivo in sede di iscrizione provinciale e oblazionabile in caso di contestazione, mediante una sanzione pecuniaria di modesta entità - ndr) e quella più grave di smaltimento illecito di rifiuti, è meglio incorrere nella prima violazione, sistemando quindi nei migliori modi possibile e sbrigativi le difformità facilmente riscontrabili a livello visivo dei "***materiali-rifiuti***" collocati in sito. **RUBERTO Daniele** che ha partecipato al sopralluogo assieme alla *DELFINO Enrica*, secondo il racconto di quest'ultima, ha *subito impartito precise incombenze ai collaboratori di "tirar su tutto*"

Dettaglio telefonata:
Audio\357.wav
Progressivo n°: 357 Data : 16/08/2011 Ora : 18:06:47 Durata : 0:03:14
Interlocutori:
RUBERTO Francesco = RF
DELFINO Enrica = DE
==========

RF: Si, pronto?
DE: Ciao sei impegnato?
RF: No. In abbaiola. Cos'è un'abbaiola?
DE: Come faccio a saperlo?
RF: Tu non sai mai niente. E allora?
DE: niente, sono qua. Adesso ho finito qua in ufficio e adesso vado a casa. Guarda.
RF: ***Sei andata in cava*****?**
DE: ***Si certo, c'era la Lele. E' arrivato Lele quando ero la*****.**
RF: Cosa ti ha detto?
DE: ***Eh, cosa mi ha detto. Abbiamo visto un po' di cose, ci vediamo la domani mattina presto perché non so se ce la fanno.... farcela ce la fanno, però...gliel'ho detto, ci sono dei pezzi di roba che escono da sotto, devo farglieli togliere tutti, perché preferisco non avere esatta la quota, ma che il terreno sia quello giusto. Se mi dicono dai una bennata qua... gli faccio portare via tutto domani, domani mattina.***
RF: Va buo. Glieli hai già fatto vedere?
DE: Si, si, si. Gli ho fatto vedere tutto.
RF: Comunque finire finiscono la quota, voglio dire.
DE: Si, si la quota. Però
RF: Va beh, ci sarà qualche punto in cui ci sarà qualcosa, non è che sia tutto...
DE: E' lo so, però se spuntano...
RF: E' roba bella è.
DE: ***Ho capito, ma se mi spuntano su dei ferri di un travetto, mi dicono dai una bennata qua e....***
RF: Hai fatto bene a farglieli vedere. Faglieli vedere...

DE: ***Infatti ha messo Cristian e Ramano a metter a tirare su tutto quello che si può, e in più se c'è qualcosa proprio di interrato che spunta, una bennata.***
RF: A proposito di Cristian poi fatti dare il numero di telefono, io poi glielo avevo detto, poi che lo avresti...
DE: E si lo so adesso...lo avrei chiesto a Lele ma c'è quell'urgenza li domani mattina.
RF: Si, ok domani mattina, semmai domani pomeriggio lo puoi...
DE: Si perché domani mattina tolgo la roba.
RF: Devi fare quel lavoretto...e quindi adesso vai a casa amore?
DE: Si ho preso delle altre borsate di roba da Carla, oggi all'una e faccio passare, ma non so. In cantina sono andata, ma niente.
RF: A stamattina sei andata la?
DE: Si, si, si.
RF: Niente.
DE: Alle due, niente. Nella cantina la sono andata, però..
RF: Va beh. Ok.
DE: Sto facendo passare tutto.
RF: Brava, brava. Cos'hai sei di nuovo...
DE: Sono stanchissima, guarda perché ho fatto... camallata un sacco di roba e ho la schiena a pezzi, poi sono caduta te l'ho detto e ora vado un po' a casa.
RF: Non fare la ragazzina in giro. Vai a fare la ragazzina in giro...
DE: La ragazzina...volevo andare un po' in bicicletta per non andare sempre in macchina e lasciarla al sole.
RF: Va bene, ci sentiamo magari verso sera, vado a cena fuori.
DE: Scusa non ho capito.
RF: Vado a cena fuori.
DE: Con chi?
RF: Con tutta la famigliola e parenti. Poi ci sentiamo, ti chiamo dopo.
DE: tanto io sono a casa. Ciao.
RF: Ciao amore. Ciao bella.
====

Padre e figlio si accordano e concordano sul da farsi all'interno dell' ex cava Vidori, in modo da far sparire "**tutta la roba e la sporcizia**" che c'è, sulla scorta altresì delle indicazioni fornite da DELFINO Enrica. **Daniele Ruberto**, la mattina successiva conferma al padre Francesco, che si recherà personalmente presso la "cava" per coadiuvare i lavori. I due studiano assieme anche l'escamotage di spostare un mezzo d'opera in modo che non appena entreranno gli ispettori della provincia avranno modo di constatare che stanno lavorando per la sistemazione del sito.

Dettaglio telefonata:
Audio\366.wav
Progressivo n°: 366 Data : 16/08/2011 Ora : 18:55:36 Durata : 0:02:32 (in entrata)
Interlocutori:
RUBERTO Francesco:=RF
RUBERTO Daniele:=RD

==========
==========
RF: hei...
RD: ciao pa...
RF: ciao dove sei?
RD: sono in capannotto da un mio amico ... sono arrivato adesso ..
RF: hai finito la?
RD: si abbiamo finito...
RF: basta?
RD: *domani mattina dobbiamo andare la presto, che...*
RF: *a togliere delle cose* ...
RD: *a mano, tutta la roba... tutta la sporcizia*...
RF: uhh...va be
RD: *purtroppo ce n'era rimasta un po' e bisogna toglierla* ...
RF: va buoo...
RD: e basta...
RF: ok
RD: *ho già organizzato lo spostamento dello scavatore domani mattina presto... (poco comprensibile) mi metto a macinare subito, così io vado di la in cava a togliere un po' di roba ... che oggi ho visto Enrica...*
RF: quindi che scavatore spostiamo? quello rosso?
RD: si sposto il "Doson"...
RF: va bene
RD: (non comprensibile)
RD: perché ho visto l'Enrica poi oggi alle quattro...
RF: lo so, l'ho sentita...
RD: l'hai sentita?...
RF: *mi ha detto ...mi ha detto che c'è da togliere qualche cosa prima che*...
RD: ehh esatto...
RF: prima togliamo...
RD: per non farci rompere...
RF: prima togliamo
RD: bravo esatto... ehh boh, siamo d'accordo che domani mattina poi fa un salto anche lei, boh
RF: poi Igor con la ruspa lo lasciamo li per far vedere che giriamo ancora... e così almeno se ci fosse qualche cosa diciamo...si siamo qua che lavoriamo sistemiamo ..."
RD: sii...tanto... non dovrebbe... dovrebbe...boh... vedremo ...dai, vediamo un po', comunque...
RF: va bene,...ah gli ho dato il tuo numero a uno, ti chiamerà perché dice che... mi han chiamato, mi continua a chiamare quelli della vigilanza al distributore e continua a suonargli a loro l'allarme "mi dice c'è qualche cosa che non funziona, oltretutto spenderete un pacco di soldi per le telefonate che l'allarme fa"...
omissis dal minuto 0:01:38 fino al termine della telefonata per argomenti non inerenti ai fini delle indagini.
====

Da tali elementi emerge il coinvolgimento di Ruberto Francesco, Ruberto Daniele, Serreli Mansueto, Zerbinati Laura e Bonanno Valerio nell'attività in esame

consistita nell'illecito conferimento in ex Cava Vidori di 8900 circa tonnellate di terre e rocce da scavo, non idonei al recupero ambientale mancando di una preliminare analisi chimica di eco-compatibilità e nella vendita di una parte di tale quantitativo a Bonanno, il quale previa riqualificazione senza alcuna reale operazione di recupero, come "argilla", l' ha rivenduta come materia prima alla municipalizzata A.R.AL. SpA, utilizzando dei falsi documenti di trasporto che ne mascheravano la reale provenienza, la tracciabilità e l'eco-compatibilità.

A.21. Per i rifiuti provenienti dal cantiere di Rete Ferroviaria Italiana SpA situato in GENOVA / CAMOGLI (GE) galleria " Ruta " gestito dalla società IVECOS SpA

R.A.I. S.p.A., società di gestione della rete ferroviaria nazionale, affidava dei lavori di manutenzione straordinaria alla società **IVECOS S.p.A.** per la seconda fase di "scudatura" del piano di piattaforma in galleria nel tratto Genova / La Spezia.
La società IVECOS S.p.A., legalmente e tecnicamente rappresentata dal sig. **BERNARD Roi**, nell'eseguire i lavori sulla tratta ferroviaria ed in particolare nella galleria denominata " Ruta " in Genova Camogli, produceva 6137 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi che aveva l'obbligo di avviare al regolare smaltimento e/o al recupero. L'appalto per la gestione dei suddetti rifiuti veniva affidato alle ditte individuali di autotrasporto **PERASSO Giorgio** e **PERASSO Christian** che, anche con la cessione di una parte dei trasporti alla società **COS.MI S.r.l.** di **CIAPPELLANO Rocca** (quest'ultima utilizzava anche i mezzi delle ditte individuali **ITALEDIL** di **MINETTO Antonio** e **RABELLINO Giovanni**), eseguivano il conferimento e lo scarico abusivo presso il sito in strada Cabannoni della **IDROTECNICA** del **RUBERTO Francesco** (anche attraverso il ruolo di **ZERBINATI Laura** e **SERRELLI Mansueto)**. I rifiuti prodotti erano di varia natura e composizione (terre e rocce, detriti di cemento, pietrisco ferroviario detto "ballast") tanto da costituire una frazione merceologica eterogenea. Detti rifiuti venivano depositati e mescolati all'interno del cantiere stesso attribuendo loro un solo codice rifiuto, il cer 170504 (terre e rocce da scavo), mentre in realtà di trattava di rifiuti di diversa natura, da classificarsi come cer 170508 per il pietrisco ferroviario derivante dal tolto d'opera e cer 170904 per gli inerti cementizi derivanti dalle demolizioni e costruzioni. I rifiuti, pervia de-classificazione alla sola frazione merceologica di "terre e rocce", venivano inviati al sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) dove era vietato sia lo scarico di matrici miste (cer 170508, cer 170904) sia lo scarico di terre e rocce così contaminate (smaltibili in sito industriale e non agricolo), così delineando le seguenti condotte :

Bernard Roi, *nella sua qualità amministratore delegato della società Ivecos SpA, nel cantiere (galleria Ruta 2° fase km.22+011-24+991 Genova/La Spezia) di Genova Camogli (GE) produceva una quantità di 6137 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (miscuglio di rifiuti derivanti dall'attività di scavo, demolizione e costruzione, pietrisco cd."ballast") a cui veniva falsamente attribuito, dalla*

Ivecos SpA assieme ai trasportatori Perasso Giorgio e Christian, un unico codice cer 170504, anziché il codice CER 170508 (per il pietrisco ferroviario tolto d'opera) e il codice cer 170904 (per gli inerti da costruzione e/o demolizione misti) e li faceva conferire presso il sito di strada Cabannoni della ditta individuale IDROTECNICA, destinatario non abilitato a ricevere la suddetta tipologia di rifiuti, tramite le imprese dei predetti PERASSO Giorgio e PERASSO Christian (non abilitate al regime ordinario del trasporto dei rifiuti prodotti da terzi), che a loro volta si avvalevano della ditta di trasporto COS.MI Srl (operante con mezzi di altri soggetti – non abilitati – quali le ditte individuali ITALEDIL di Minetto Antonio e RABELLINO Giovanni);

Perasso Giorgio e **Perasso Christian**, *nelle rispettive qualità di titolari individuali e gestori di fatto delle omonime imprese di trasporto, ritiravano dalla IVECOS SpA, nel cantiere di Genova Camogli galleria " Ruta ", 6137 tonnellate di suddetti rifiuti speciali non pericolosi e, partecipando alla fraudolenta classificazione, ne eseguivano i trasporti, per una quantità di 5400 tonnellate con un numero di 218 viaggi, servendosi degli autocarri targati, CR995PN con rimorchio AB05759, CS339BF, CZ384VD, DB738GA, CZ360VD, BX738XF, DM415TV con rimorchio AD52579, CE104EW con rimorchio targa AD61995 (del Ruberto Francesco - sigla R-154), CV582MB, BS991SH e, consapevoli: che il mezzo (motrice) targato CR995PN con il rimorchio AB05759 non era di loro proprietà ma della ditta individuale ITALEDIL di Minetto Antonio non abilitata al trasporto rifiuti in conto terzi ; che il rimorchio targa AD61995 agganciato alla motrice targa CE104EW non era di Perasso Giorgio (indicato nei Fir come unico trasportatore) ma di Ruberto Francesco, quest'ultimo non abilitato al trasporto rifiuti in conto terzi ; che il mezzo (motrice) targato DM415TV e il rimorchio AD52579 erano non abilitati al trasporto rifiuti in conto terzi ;che il mezzo (motrice) targato CZ384VD indicato nei FIR come abilitato al trasporto rifiuti prodotti da terzi in realtà non lo era ; che il mezzo (motrice) targato DF950JR (ora ritargato EG738GV) indicato nei FIR come abilitato, in realtà non lo era ; che le certificazioni analitiche in loro possesso e conosciute , emesse dall' Arpal Genova (2011), dalla Analisi & Controlli SpA (2011), dalla Tecno ambiente (2011) e dalla Biogest (2010), non permettevano una destinazione verso la Idrotecnica di Strada Cabannoni, non essendo tale destino una discarica autorizzata e che i risultati analitici evidenziavano una non compatibilità del sito Idrotecnica per i valori di Idrocarburi, Rame e Solfati (che risultavano superiori al limite massimo previsto per tale sito); che i formulari di identificazione predisposti e utilizzati per i viaggi recavano dati falsi in ordine alla validità dell'Iscrizione Albo n.TO2219/S del 07/09/06, scaduta al momento dei reali trasporti (settembre 2011) e che la stessa non abilitava il trasporto in conto terzi per una quantità superiore alle 3.000 tonnellate; scaricavano i predetti rifiuti abusivamente presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) in gestione alla IDROTECNICA di Ruberto Francesco ;*

Ciappellano Rocca, Rabellino Giovanni e Minetto Antonio, *il primo in qualità di amministratore unico della società COS.MI S.r.l., il secondo ed il terzo in qualità di titolari di impresa individuale di trasporto; previo accordo con PERASSO Giorgio e PERASSO Christian, raccoglievano al cantiere di Genova*

Camogli galleria " Ruta " dalla IVECOS SpA, 465 tonnellate dei suddetti rifiuti speciali non pericolosi e, senza essere in possesso dell'Iscrizione Albo Gestori Ambientali per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti prodotti da terzi ed in particolare, in questo caso, dalla IVECOS S.p.A., eseguivano abusivamente n.15 viaggi utilizzando l'autocarro targa ZAO38RK (di proprietà di Rabellino Giovanni) e il rimorchio targa AC16401 (della impresa ITALEDIL di Minetto Antonio) e scaricavano il tutto presso il sito della IDROTECNICA in strada Cabannoni di Tortona (AL) luogo non idoneo ;

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, *con l'impresa individuale IDROTECNICA, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale gestore di fatto e consulente ambientale di Idrotecnica;*
ritiravano e facevano scaricare abusivamente presso il loro sito di " strada Cabannoni " in Tortona (AL), le suddette 6137 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (provenienti dal cantiere IVECOS SpA e trasportate dalle imprese di trasporto PERASSO Giorgio, PERASSO Christian e COS.MI S.r.l. - che si erano servite anche dei soggetti terzi non abilitati sopra citati) - avendo contezza che :

- *I rifiuti ritirati non erano solo " terre e rocce " – codice cer 170504 - come scritto su tutti i formulari di ogni singolo trasporto, bensì rifiuti misti da demolizione e costruzione (cer 170508 e cer 170904) di tratta ferroviaria cui era stato attribuito il solo codice cer 170504 per ragioni di convenienza essendo l'unico cer, di quelli citati, inserito nell'autorizzazione valida (n.347/2010) in loro possesso ;*
- *le certificazioni analitiche, anche in loro disponibilità, emesse dall' Arpal Genova (2011), dalla Tecno ambiente (2011), dalla Biogest (2010) ed in particolare dalla società AC Analisi & Controlli SpA di Genova (rapporti di prova n.209552 e n.209553 del 20/9/2011) dimostravano che i rifiuti prodotti nel cantiere IVECOS S.p.A. di Genova Camogli e scaricati al sito di strada Cabannoni avevano un elevato valore di sostanze contaminanti quali Idrocarburi, Rame e Solfati che non permetteva di poterli destinare al loro sito non essendo questo una discarica finale autorizzata e/o un sito a destinazione industriale ;*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 (*notizia di reato prot.10956/188 NIPAF Genova del 7.12.2011 a Procura della Repubblica di Tortona*) per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO2219/2006 della PERASSO Giorgio;
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

In Genova e Tortona (AL) dal 14 settembre 2011 al 27/09/2011.

Sussistono gravi indizi desumibili:

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa

IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:

- ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
- ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
- ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Da formulari di trasporti rifiuti (*cfr allegato - faldone n.14 – documento – dal n.14002 al n.14032 – e dal n.14038 al n.14201*) dove risulta effettivamente che i rifiuti prodotti nel cantiere IVECOS S.p.A. sono stati conferiti alla IDROTECNICA di strada Cabannoni come risulta anche dalla certificazione di pesata apposta e risultante nella parte retro dei vari formulari, attraverso i vettori PERASSO Giorgio, (anche con la società P. & P. s.r.l.), COS.MI S.rl.

- Dai diversi formulari , fra cui il n.RFJ 471281/11 del 15.09.2011 dove risulta che il trasporto viene eseguito con il mezzo targato CR*995*PN e con rimorchio targato AB*05759 e che il trasportatore sia l'impresa individuale PERASSO Giorgio.

- Dai formulari n.RFJ 471045/11 del 21.09.2011, n.RFJ 4711339/11 del 26.09.2011 n.RFY 314636/11 e n.RFY 314637/11 del 27.09.2011 (*cfr allegato - faldone n.14 – documento – dal n.14119 al n. 14122*) dove risulta che il trasporto viene eseguito dal vettore P.& P. S.r.l. con il mezzo targato CR*995*PN - senza per altro indicare il rimorchio - : in realtà il mezzo indicato non è del PERASSO Giorgio e/o della P.& P. S..rl. ma della ditta individuale ITALEDIL di Minetto Antonio.

- Dall'atto d'Iscrizione all'Albo Gestori (*cfr allegato - faldone n.14 – documento – dal n.14203 al n. 14207)* della ditta ITALEDIL di MINETTO Antonio dove risulta che i veicolo abilitati al trasporto rifiuti erano il targa BF197YN e il targa DK764SA e che l'Iscrizione era valida solo in relazione ai rifiuti prodotti in conto proprio e non derivanti da cantieri di terzi come nel caso del cantiere della IVECOS S.p.A.

- Dal certificato analitico del 09 maggio 2011 emessa dalla società Tecno Ambiente (*cfr allegato - faldone n.14 – documento – dal n.14208 al n. 14210)* dove risulta che i rifiuti prodotti e derivanti dal cantiere IVECOS S.p.A. della galleria " Ruta " erano conformi per un conferimento in discarica e non per un sito di ripristino ambientale. Nel certificato viene anche scritto che i campioni analizzati evidenziano un superamento del parametro " solfati ".

- Dal certificato analitico del 19 aprile 2010 emessa dalla società BIOGEST S.r.l. (*cfr allegato - faldone n.14 – documento – dal n.14211 al n. 14218)* dove risulta che il campionamento e le relative analisi di laboratorio sono relative ai rifiuti prodotti e derivanti dal cantiere IVECOS S.p.A. della galleria " Ruta " . Il campione è stato consegnato in data 15 aprile 2010 (*giovedì*) e l'analisi di laboratorio consegnata il *lunedì* 19 aprile 2010 e certifica che le terre e rocce di quel campione conforme ai limiti di legge. Si osserva che tale campione non è rappresentativo dei conferimenti contestati nel capo d'imputazione in quanto interviene 18 mesi prima (aprile 2010) degli scarichi contestati nel mese di settembre 2011 e non reca la ricerca dell'elemento amianto che invece si troverà nel certificato ARPAL del 2011.

- Dalla relazione di sopralluogo e rilievo fotografico (*cfr allegato - faldone n.14 – documento – dal n.14219 al n. 14257)* eseguita da N.O.E. e C.F.S. di Alessandria presso il cantiere IVECOS S.p.A. dove si nota la tipologia di rifiuto e l'esecutore materiale dei movimenti.

- Dal certificato analitico n.12123 del 20 ottobre 2011 emessa dall'ARPAL di Genova (*cfr allegato - faldone n.14 – documento – dal n.14258 al n. 14259)* dove risulta che il campionamento eseguito in data 16 settembre 2011 (in pieno movimento dei rifiuti da IVECOS a IDROTECNICA) nel cantiere di galleria " Ruta " e le relative analisi di laboratorio hanno dato un esito di compatibilità con una destinazione ad un sito di discarica e/o industriale commerciale rilevando valori per il rame e <u>amianto</u> , superiori ai limiti di accettabilità con un suolo destinato al ripristino ambientale per uso agricolo come lo era l'ex cava Cabannoni, dove venivano di fatto scaricati.

- Dai verbali di oc.p. (*cfr allegato - faldone n.14 – documento – dal n.14264 al n. 14274)* da dove risulta che i camion utilizzati dalla ditta PERASSO per il trasporto dei rifiuti nelle giornate del 14 e del 16 settembre 2011 (coincidente con il campione fatto da ARPAL nel cantiere IVECOS)

scaricano il loro contenuto presso il sito della IDROTECNICA di strada Cabannoni.

Da tali elementi emerge il coinvolgimento di PERASSO Giorgi, PERASSO Christian in qualità di trasportatori e di RUIBERTO Francesco coadiuvato da ZERBINATI e SERELLI i qualità di destinatari, nel traffico illecito in esame consistito nel conferimento di 6137 tonnellate di rifiuti di varia composizione e natura (terre e rocce, detriti di cemento, pietrisco ferroviario detto ballast) cui è sttao attribuito un unico codice cer 170504 presso il sito della cava ex Visdori di Strada Cabannoni ove non avrebbero potuto essere destinati

A.22. Per i rifiuti derivanti dal cantiere "area Croce Verde" di Busalla (GE)

L'impresa di costruzioni **REGHITTO COSTRUZIONI S.r.l.** , in persona del legale rappresentante **REGHITTO Gianni Marco,** nell'esecuzione di lavori di edilizia privata in Busalla (GE) produceva una quantità di 700 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi quali terre e rocce da scavo – codice cer 170904 – che venivano dati in gestione all'impresa di GANDINI Sandro al fine di effettuarne un corretto riutilizzo. Il GANDINI Sandro, tramite i trasportatori ARMANINO Andrea e CASAZZA Dino, faceva smaltire i rifiuti abusivamente nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) in gestione alla **IDROTECNICA**, nonostante questi presentassero contaminazioni oltre la soglia consentita dall'autorizzazione all'esercizio del sito finale, così delineando le seguenti condotte illecite :

Reghitto Gianni Marco, *in qualità di amministratore unico della società Reghitto Costruzioni S.r.l., avendo ricevuto l'appalto per la realizzazione di lavori atti alla costruzione di un nuovo edificio adibito a servizi ed in particolare a sede della Croce Verde Busallese Onlus; produceva terre e rocce da scavo che dovevano :*

- ✓ *essere solo riutilizzate (come non rifiuto) nello stesso sito di produzione, come dichiarato nel piano scavi ex art.186 D.Lvo 152/06 presentato (dalla committente C.V. Onlus) al comune di Busalla (GE) in data 22/07/2011;*
- ✓ *essere gestite come rifiuto (non in regime di deroga ex art.186) se avviate fuori sito di produzione ;*
- ✓ *essere avviate come rifiuti con codice cer 170504 a impianti autorizzati in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche conosciute (come dimostrano le analisi chimiche ISMAR e BIOGEST del settembre 2011) quindi in discariche autorizzate e/o impianti autorizzati al recupero ;*

mentre di fatto, non rispettando le predette condizioni, cedeva i predetti rifiuti speciali, pari a circa 700 tonnellate - tramite dell'intermediazione di GANDINI Sandro, alle ditte di trasporto ARMANINO Andrea e CASAZZA Dino (già soci con il GANDINI nella Ligurtrans Srl) che li conferivano abusivamente presso la ditta Idrotecnica ex cava Vidori strada Cabannoni di Tortona (AL) ;

Gandini Sandro, *in qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa, previo incarico dalla Reghitto Costruzioni Srl per la gestione delle terre e rocce da*

scavo prodotte nel cantiere di Busalla (GE), eseguiva attività di gestione (commercio ed intermediazione) di rifiuti senza esserne abilitato, e così facendo permetteva alle ditte di trasporto di ARMANINO Andrea e di CASAZZA Dino (propri soci nella Ligurtrans Srl) di eseguire le operazioni di raccolta e trasporto di 700 tonnellate di rifiuti cer 170504, che venivano scaricati nel sito di Strada Cabannoni in Tortona, luogo non idoneo a riceverli per l'elevata contaminazione di piombo, circostanza che il Gandini conosceva ;

Armanino Andrea, Casazza Dino, Armanino Adriano e Guarnieri Luigi, *il primo in qualità di titolare unico della Autotrasporti Armanino Andrea (Iscriz. Albo n.GE/003244/2007 cat.2 classe F in semplificato ora ordinaria in cat.4), il secondo, il terzo e il quarto , in qualità di contitolari della Autotrasporti Casazza Dino di Casazza Dino & C. snc (impresa non Iscritta all'Albo Gestori Ambientali); ritiravano - previa intermediazione di Gandini Sandro - nel cantiere della costruenda sede C.V. onlus di Busalla (GE) , 700 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi cer 170504, che, con n.18 trasporti, utilizzando gli autocarri targa CY288DN, CN057SY con rispettivi rimorchi, scaricavano abusivamente in Idrotecnica strada Cabannoni ex cava Vidori ;*

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, *con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente ambientale e gestore di fatto in Idrotecnica;*
permettevano il conferimento e ritiravano, presso il sito di zona " strada Cabannoni " in Tortona (AL) i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504), in violazione della determina provinciale n.347/2010 e con la consapevolezza che :

- *le terre e rocce da scavo provenienti dal sito di Busalla (GE) area in costruzione sede Croce Verde erano state dichiarate incompatibili al sito di ripristino ambientale della Idrotecnica di strada Cabannoni per il superamento dei valori in relazione ai contaminanti quali piombo e benzo(a)pirene ;*
- *il rapporto di prova n.6857/2011 del 16/09/2011 emesso dalla ISMAR Chimica SpA (cliente Reghitto Costruzioni Srl) riportava chiaramente scritto : " ..I risultati evidenziati in grassetto eccedono i VAL.RIF. : Allegato 5 al titolo V parte IV DLgs 152/0 tabella 1 colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale).. " ;*
- *veniva utilizzato un inesatto rapporto di prova della BIOGEST Srl n.001REG.11 (2112009) del 26.09.2011, dove mancavano elementi contaminanti*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Al piano scavi del 22 luglio 2011 ;
All'Iscrizione Albo n.GE003244/2007 della Autotrasporti ARMANINO Andrea ;
Alla Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni

In Busalla (GE) e Tortona (AL) dal mese di settembre al mese di novembre 2011

Sussistono gravi indizi desumibili:

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

  La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
  Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
  Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dai vari formulari di trasporto rifiuti (*cfr allegato - faldone n.14 – documento – dal n.14296 al n.14299 fronte e retro*), fra cui n.XRD 852403/09 del 26.09.2011, da cui risulta che i rifiuti prodotti nel cantiere di Busalla (GE) della REGHITTO COSTRUZIONI S.r.l. , gestiti da GANDINI Sandro e trasportati dal CASAZZA D&C Snc e/o da ARMANINO Andrea, sono stati realmente smaltiti alla IDROTECNICA di strada Cabannoni come terre e rocce da scavo – CER 170504 e che ad attestarne la ricezione è stato SERRELI Mansueto.

- Dalla fattura n.448 del 30/09/2011 (*cfr allegato - faldone n.14 – documento n.14296 retro*) della CASAZZA di CASAZZA DINO & C. Snc per trasporto e oneri discarica di ton.43,640 (coincidente con il FIR XRD 852403/09 del 26.09.'11): tale documento fiscale conferma la prestazione di servizio e lo scarico in IDROTECNICA, qualificata ccome discarica, mentre in realtà non lo era.

- Dalla fattura n.85 del 30/11/2011 (*cfr allegato - faldone n.14 – documento n.14299 retro*) della AUTOTRASPORTI ARMANINO ANDREA per trasporti anche da Busalla a Tortona realtiva a n. 3 viaggi che coincidono con i FIR n. RFW 280894/11 del 15.11.'11, n. RFW 280895/11 del 18.11.'11 e n. RFW 280897/11 del 18.11.'11, corrispondenti agli scarichi di rifiuti avvenuti in IDROTECNICA strada Cabannoni in Tortona (AL).

- Estratto del registro di carico/scarico (*cfr allegato - faldone n.14 – documento n.14304*) rifiuti della IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, dove ai movimenti n.3633 del 15.11.2011 risulta in ingresso il carico di rifiuti con il formulario n. n. RFW 280894/11 avente come intermediario AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro.

- Rapporto di Prova n.6857/2011 del 16.09.2011 (*cfr allegato - faldone n.14 – documento n.14305 e n.14306 – fronte e retro*) emesso dalla ISMAR CHIMICA S.p.A. a favore della REGHITTO COSTRUZIONI S.r.l. e relativo al rifiuto – codice CER 170504 - denominato terreno da scavo proveniente da fondazioni di nuova sede croce verde di Busalla (GE). Nel rapporto di prova risulta che i valori di BENZO(a)ANTRACENE, DIBENZO(a,e)PIRENE , DIBENZO(a,l)PIRENE, DIBENZO(a,i)PIRENE e di IDROCARBURI pesanti C>12, presentano limiti di contaminanti superiori alla colonna A tab.1 allegato 5 del D.Lgs 152/06 pertanto il sito di IDROTECNICA di strada Cabannoni non avrebbe potuto riceve rifiuti con tali contaminanti, come invece è avvenuto.

- Rapporto di prova n. 001REG.11(2112009) emesso dalla BIOGEST S.r.l. in data 26.09.2011 (*cfr allegato - faldone n.14 – documento n.14327 - fronte e retro*) a favore della REGHITTO COSTRUZIONI S.r.l. dove risulta che i valori ricercati, rientrano tutti nei limiti colonna A tab.1 allegato 5 del D.Lgs 152/06. Si osserva che tale documento di laboratorio è carente della ricerca di tutti i contaminanti previsti dall'allegato 5 tab.1 e di fatto non compaiono come elementi inquinati ricercati quelli che nel certificato ISMAR CHIMICA erano risultati oltre i limiti consentiti come il BENZO(a)ANTRACENE, DIBENZO(a,e)PIRENE , DIBENZO(a,l)PIRENE e DIBENZO(a,i)PIRENE.

- Annotazione di servizio (*cfr allegato - faldone n.14 – documento dal n.14321 al n.14326 - fronte e retro*) realtiva ad osservazione dei mezzi di ARMANINO Andrea che, carichi di rifiuti, fanno ingresso e scaricano alla IDROTECNICA di strada Cabannoni nei giorni 26 , 27 settembre e 05, 07, 08, 10 e 11 ottobre 2011.

- Dichiarazione per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art.186 del D.lgs 152/06 (*cfr allegato - faldone n.14 – documento n.14337 - fronte e retro*) da cui risulta chiaramente sottoscritto da BROGGI Adelio, in qualità di committente dei lavori edilizi, che le terre e rocce provenienti dagli scavi di fondazione verranno riutilizzate all'interno

del sito di produzione e quindi non potevano essere conferite e smaltite off sito. L' impegno di riutilizzo delle terre all'interno del sito di produzione è scritto anche nella D.I.A. del 22 luglio 2011 (*cfr allegato - faldone n.14 – documento dal n.14339 al n.14344 - fronte e retro*) dove a pagina 5 sono riportate le clausole d'impegno con dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilito. L'Impegno è sottoscritto anche dal REGHITTO Gianni come titolare dell'impresa REGHITTO COSTRUZIONI S.r., il quale ciò nonostante ha conferito fuori sito le terre e rocce derivanti dalle escavazioni.

- Dalle intercettazioni telefoniche. RUBERTO Francesco, infatti, richiesto da PERASSO di trovare un sito ove destinare le terre provenienti dal cantiere di Busalla contaminate da benzene, commenta che possono provare a " fare i finti tonti" e a "tenersele loro" . Queste nel dettaglio le telefonate più significative:

Dettaglio telefonata:
Audio\2159.wav
Progressivo n°: 2159 Data : 21/09/2011 Ora : 16:08:08 Durata : 0:02:29
Legenda:
Perasso Giorgio
Ruberto Francesco.
==========

R: sii Giorgio!.
P: ciao Franco..
R: ciao.
P: senti un po'.. io c'avrei bisogno di scaricare un 1.000 tonnellate..
R: ahh.
P: di terra però inquinata col benzene.
R: eehh.e io non so dove fartela scaricare. quella.. ma sai quanto costa scaricare quella roba li?
P: no!
R: costerà poco 70..bisognerà intanto trovare il luogo dove andare.. scusa è mica nella zona di Ovada no?
P: no, no Busalla!.
R: Ah perché se è Ovada mandali a cagare. costerà poco costerà … io te lo posso trovare il posto ma minimo guarda. 40 o 50 € a Tonnellata.
P: minchia!
R: ehh .eh.. si.. no ma io ce l'ho il posto dove mandarti.
P: ma figurati.
R: ma meno di quei soldi li, se vuoi chiedo mi informo ..
P: perché questi qua mi han detto: se riesco a trovare il posto dove scaricarla e ci faccio un prezzo decente come ribalto l'ultimo camion.. faccio.. pago.. pago la discarica.. la pago io e trovo subito l'assegno.
R: si, ma minimo che ti dico ci vogliono quei soldi li.
P: uhm..
R: e poi che benzene è? mandami le analisi?

P. ti mando le analisi ti mando le analisi che le, che dammi l'email la tua che te la mando ....subito.
R: te ne do una: Ruberto.. scusa giuliana@rubertospa.it mandami le analisi e ti dico dove e quanto costa.
P: ecco bravo che mi dai .tutto...
R: guarda che quelli lì ti dico addirittura i soldi li vogliono addirittura prima oppure la fidejussione per scaricaree te lo dico già.
P: ma io magari posso anche farmeli anticipare perché questi me li anticipano anche non è un problema.
R: quanti ce nè 1.000 Tonnellate giuste.
P: 1.000 tonnellate più o meno hanno detto. si.
R: terra con benzene...comunque.
P: si con benzene.
R: ti dico subito domani. ti dico qualcosa ok?
P: va bene. io l'email te lo già mandata
P: d'accordo grazie.
P: ok, grazie a te, ciao
===

Ed ecco che **Ruberto Francesco,** dopo aver terminato la conversazione con **Perasso Giorgio** si attiva per conoscere presso quale impianto possano essere conferite quelle terre contaminate da idrocarburi. Il primo contatto lo avrà con **Bonanno Valerio** della SAP, il quale rendendosi subito disponibile chiede di poter ricevere le analisi in modo da stabilire il prezzo da applicare per il successivo trattamento e/o smaltimento.
======

Dettaglio telefonata:
Audio\2180.wav
Progressivo n°: 2180 Data : 21/09/2011 Ora : 18:26:59 Durata : 0:03:41
R: RUBERTO Francesco
S: BONANNO Valerio SAP S.r.l.
==========
==========
OMISSIS.
R: ascolta niente ti disturbavo per questo, eeh se c'è della terra che è 170504 ma con del, mi dicono con del benzene dentro, io non lo so, tu la puoi ritirare?
S: siiii, se mi dai le analisi controlliamo..
R: si, a che prezzo? a tonnellata? ce n'ho mille tonnellate..
S: eh no, ho bisogno delle analisi, ho bisogno delle analisi
R: io le analisi le ho e te le mando..
S: io domani mattina ti chiamo eh?
R: allora ti faccio ...
S: vado giù, vado giù adesso a casa , domani mattina 7:30/8:00 ti chiamo
R: va bè, te le faccio inviare domani mattina, ci sentiam domani mattina e mi dici il prezzo , così io lo giro
S: ok
R: ok, ciao grazie

====

Passano pochi minuti ed ecco che Ruberto Francesco si sente telefonicamente con la consulente ZERBINATI Laura, ovvero colei che dopo aver letto le analisi da il suo benestare affinché i rifiuti intesi come terre e rocce da scavo possono essere conferiti presso la ex cava Vidori di Strada Cabanonni di Tortona ove è in atto un ripristino ambientale. Ella, commenta assieme al "CAPO" **Ruberto Francesco** che in effetti alcuni risultati analitici sono fuori tabella e pertanto non conferibili presso il loro sito, tuttavia usa il verbo condizionale **"teoricamente non potremmo farla entrare."**
..chiede al suo CAPO di risentire nuovamente **PERASSO Giorgio** ***per chiedergli di fare eseguire un campione di terra in una zona diversa e porlo nuovamente ad analisi.*** Escamotage, questo,che porterebbe sicuramente ad ottenere responsi analitici conformi alla Tabella A e quindi conferibili presso la ex **cava Vidori** .
=====

Dettaglio telefonata:
Audio\2181.wav
Progressivo n°: 2181 Data : 21/09/2011 Ora : 18:32:34 Durata : 0:02:16
RUBERTO Francesco = RF
ZERBINATI Laura = ZL
==========
==========RF: pronto
ZL: ciao sono Laura ..
RF: ciao..
ZL: ciao, come stai tutto bene?
RF: tutto a posto..
ZL: ascolta, oggi Giuliana ha portato le analisi, mi ha detto di richiamarti per dirti com'erano.
RF: cosa mi dici di quelle analisi li?
ZL: allora, queste in mani qua ti dico, quasi tutti i valori sono in tabella A, ci sono però quattro valori che sono fuori che sono il benzopirene, il benzoperlene, cioè sono dei valori che sono un pò alti e sono a pagina tre...non so se tu hai la copia delle analisi, comunque...
RF: su davanti si...
ZL: ecco se tu guardi a pagina tre trovi il benzopirene che è 06 e dovrebbe essere 01, il benzo..no ..di benzopirene di nuovo che è 019 e dovrebbe essere 01, poi ce ne un altro che è 022 e dovrebbe essere 01 e sono quei valori lì che sono evidenziati in grassetto che leggermente più alti. Noi teoricamente in cava non possiamo...non potremmo farla entrare perché per questi valori qua in tabella B, c'e' da dire che, si potrebbe chiedere a Perasso o comunque a chi ha fatto a chi ha preso il campione se magari potrebbe prendere un campione in una zona diversa, perché questi valori qua sono in riferimento solo a quello che mi hanno portato da analizzare, magari se si spostano un po' di zona trovano più...(incomprensibile per la sovrapposizione delle voci)
RF: loro sanno che è così, quindi, io volevo capire dov'è che lo capivi tu, dove lo vedevi..

RF:eh perché...tu guarda, dove c'è scritto risultati sono i risultati del campione poi all'estrema destra c'è scritto valore di riferimento che è il valore della tabella A..
RF: ah ho capito
ZL: lo capisco perché guardo il risultato e verifico che sia all'interno della tabella ..
RF: 01, 01, 01
ZL: esatto, esatto quella lì e' la tabella A ed quella che noi possiamo ricevere
RF: uhmm.. va bè, ok
ZL: ok?
RF: per adesso grazie ok?
ZL: figurati, ci vediamo venerdì che vengo su capo
RF: ok ciao bella
ZL: ok, ciao, ciao, ciao
=====
Terminata la conversazione con **Laura Zerbinati**, **Ruberto Francesco** provvede a risentire nuovamente **Bonanno Valerio della SAP**, perché avrebbe bisogno di un parere tecnico su come comportarsi per quelle terre di Busalla propostole dal Perasso Giorgio.
Bonanno, al momento non è in ufficio per altri impegni, invita quindi Ruberto a lasciare tranquillamente le analisi in ufficio, dai ragazzi .

Dettaglio telefonata:
Audio\2240.wav
Progressivo n°: 2240 Data : 22/09/2011 Ora : 12:05:54 Durata : 0:00:59
R: RUBERTO Francesco
S: BONANNO Valerio SAP S.r.l.
==========
==========
S: dimmi Franco!
R: sei in ufficio?
S: eeeh, no sono da, de, da dei miei clienti che sto facendo una cosa
R: ah, niente volevo portarti quelle analisi di quel terreno là
S: vuoi mandarmele via fax?
R: eh, ma ce l'ho qua in macchina, te le faccio già...
S: vuoi, vuoi passare per, vuoi passare per le 14:30 che poi vado a Torino?
R: a che ora?
S: 14:30 ti va bene?
R: io son già ad Alessandria adesso, perchè stò facendo un lavoro..
S: ma senti, lascial, lasciale ai ragazzi che nell'ufficio c'è gente, c'è Mary
R: vabbè ci vediam, no dimmi a che ora così mi dici il prezzo glielo comunico anche a loro..
S: 14:30, 14:30
R: 14:30 in ufficio da te?
S: si,ciao, ciao
R: ciao
=====

Perasso Giorgio richiama **Ruberto Francesco** perché ha necessità di dare una risposta al cliente.

Ruberto Francesco che nel frattempo ha contattato e preso accordi con Bonanno Valerio, nonché consultato la valida Zerbinati Laura, conclude la telefonata dicendo che farà avere notizie nel primo pomeriggio.
======
Dettaglio telefonata:
Audio\2243.wav
Progressivo n°: 2243 Data : 22/09/2011 Ora : 12:12:40 Durata : 0:00:25
Legenda:
Perasso Giorgio = P
Ruberto Francesco = R
==========
R: si Giorgio!
P: Ciao Franco hai mica guardato quelle analisi?
R: alle 2 e mezza ti dico il prezzo.
P: perfetto, va bene. grazie.
R: di quando e come ad un quarto alle 3 ti dico tutto..
P: va benissimo. ti ringrazio ciao.
R: ciao..
====

Non passa molto che **Ruberto Francesco** richiama **Perasso Giorgio** per comunicargli che per quella terra li l'unico sito che può riceverla è la ditta Grassano del gruppo RICCOBONI di Predosa (AL).**Ruberto Francesco** quindi, pur di non vedersi sfuggire un'occasione di lavoro e tenersi buono il cliente Perasso conclude dicendo che provvederà a contattare la ditta Grassano per esporgli il caso, ma di non dargli fretta perché quella è terra particolare.
=====
Dettaglio telefonata:
Audio\2261.wav

Progressivo n°: 2261 Data : 22/09/2011 Ora : 15:37:23 Durata : 0:01:21
Legenda:
P: Perasso Giorgio
R:Ruberto Francesco.
==========
R: si Giorgio..
P: ciao dimmi Franco!
R: allora quella terra li … adesso io l'ho chiamato e non mi ha risposto... ma l'unico che la può ritirare è Grassano. tu lo conosci quello a Predosa.
P: a Predosa..
R: e c'è il piombo che è altissimo invece di 3 che il massimale è 3 e a 150
P: ehmm..
R: quindi è proprio cioè rifiuto non pericoloso ma è un rifiuto quello..
P: uhmm...ho capito.
R: quindi ti dico adesso non ti so dire ma . è così..
P: Grassano..e dove rimane a Predosa?

R: eh adesso lo contatto io poi ti faccio sapere adesso ti ho avvisato.. l'ho chiamato, ma Mario Grassano è di Mandrogne che adesso è della Riccoboni. è la Riccoboni praticamente..no!.. se mi dice si.. ti dico qualcosa se mi dice il prezzo adesso gli manderò le analisi non lo so..non è una cosa che riesci a fare velocemente o urgentemente..comunque.
P: si, si si...
R: adesso con calma perché è una terra particolare quindi cosa vuoi fare..
P: si.
R: eh!
P: ho capito ho capito dai. va bene va bene allora aspetto tue notizie.
R: d'accordo.
P: ciao
=====

Detto, fatto.**Ruberto** chiama la ditta Grassano ed interloquisce con tale Mario (soggetto ora operante presso il Gruppo Riccoboni spa che è attivo nel campo delle bonifiche, nella raccolta, trasporto stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non).**Ruberto** esordisce chiedendogli di conoscere cosa andrebbe a spendere per smaltire 1.000 T. di terre con valori di inquinanti alti. **Grassano** conferma la disponibilità a poter ritirare il rifiuto, ma ha tuttavia la necessità di avere le analisi del rifiuto, ma anche un campione dello stesso in modo da poter dare una risposta certa. In seguito **Grassano Mario** confermerà che in base alla lettura delle analisi, il prezzo da praticare per lo smaltimento del rifiuto non potrà **essere inferiore a 120 €/T.**
======
Dettaglio telefonata:
Audio\2318.wav
Progressivo n°: 2318 Data : 23/09/2011 Ora : 12:34:21 Durata : 0:01:40 (In Uscita)
Interlocutori:
RUBERTO Francesco:= RF
GRASSANO Mario:= M
==========
....omissis fino al min. 0:35
RF: ascolta, avevo bisogno di chiederti una cortesia, c'hooo... c'avrei mille tonnellate di terra 170504 ma con del benzolo dentro o comunque c'ha i valori alti lo zinco e il piombo...tu la ritiri li no?
GM: si si si si...
RF: mi sai dire il prezzo?
GM: eh te lo te lo...non puoi mandarmi un analisi? perché almeno la....
RF: le ho qui davanti..
GM: eh se me le puoi mandare tramite fax magari così almeno ci diamo un occhiata te lo dico subito, eh?
RF: dammi il numero di fax
GM: (chiede a qualcuno che è li con lui) che numero ci do di fax Albè?...7183...
RF: come scusa?
GM: 718318

RF: prefisso?
GM: 0131
RF: 0131...la mando alla tua attenzione eh?
GM: esatto si...almeno ci do un occhiata ti chiamo subito...
RF: se sei li te lo mando subito scritto a mano per Grassano Mario gli scrivo
GM: va bene son qui son qui si si si...
RF: non ti mando niente...è della ditta Reghitto costruzioni non ti faccio...ti mando il fax e basta...
GM: va bene..
=====
Dettaglio telefonata:
Audio\2319.wav
Progressivo n°: 2319 Data : 23/09/2011 Ora : 12:42:31 Durata : 0:00:46
Legenda:
M:Mario
F:Francesco Ruberto
==========
M:pronto!
F: ti è arrivato?
M: no, non è ancora arrivato, (si rivolge ad altra persona presente con lui in ufficio per chiedere se è arrivato il fax)..guarda un po'?. no, niente non è ancora arrivato.
F: te lo devo far mandare oggi perché io non sono capace..alle due ci sei li?
M: si, si..
F: te lo faccio mandare alle due?
M: va bene, ok, d'accordo, ciao. ciao.
======
Dettaglio telefonata:
Audio\2336.wav
Progressivo n°: 2336 Data : 23/09/2011 Ora : 14:15:00 Durata : 0:01:02 (In Entrata)
Interlocutori:
RUBERTO Francesco:= RF
GRASSANO Mario:= GM
==========
voci in sottofondo..
RF: si pronto?
GM: si Francesco ciao eeem abbiamo visto, abbiam visto le analisi no...diciamo... ci andrebbe il campione però ti posso fare un... su per giù una cosa di massima...dalle 100 alle 120 euro...alla tonnellata...
RF: quanto?
GM: ....da 100 a 120 euro alla tonnellata...può darsi che venga anche meno...però ci andrebbe un campione...hai capito?
RF: vabbuò io adesso glielo dico al cliente se poi è ti do il campione è logico
GM: può darsi che possiam fare anche 90-85 cioè però....da, da, da queste analisi il prezzo su per giù è quello via...eh?
RF: va bene d'accordo...per adesso grazie e ci risentiamo, ok?

GM: d'accordo grazie a te
RF: ti faccio sapere ciao
GM: ciao
======

Ruberto dopo aver parlato con **Grassano** viene a conoscenza del prezzo da praticare per lo smaltimento del rifiuto.Egli resta allibito anche se grazie alla conoscenza del Grassano potrebbe beneficiare di un piccolo sconto. RUBERTO pertanto provvede, viste le insistenze del **Perasso,** a contattare quest'ultimo per riferirgli le novità. Anche **Perasso,** appresa la notizia del costo da sostenere per lo smaltimento a cui aggiungere anche il costo per il trasporto, resta anch'egli esterrefatto. Resta quindi da riferire al cliente **REGHITTO COSTRUZIONI** cosa si spenda per la gestione di quelle terre contaminate da idrocarburi.Ma ecco che **Ruberto Francesco** è incuriosito del sito di provenienza tanto che chiede al Perasso Giorgio se si tratti di una pompa di benzina.
Perasso Giorgio *ribadisce di non conoscere il sito in quanto è una faccenda che sta trattando* ***suo figlio (Christian)*****,** atteso che gli abbiano chiesto di individuare un sito in zona, sa di per certo che il luogo è in Busalla (GE) .
======
Dettaglio telefonata:
Audio\2337.wav
Progressivo n°: 2337 Data : 23/09/2011 Ora : 14:16:20 Durata : 0:03:21 (In uscita)
Interlocutori:
RUBERTO Francesco: = RF
PERASSO Giorgio: = PG
==========
========
PG: ciao Franco dimmi...
RF: ciao Giorgio...allora ascolta bene ti spiego bene per quelle terre la ... a Busalla ...
PG: si..
RF: allora Grassano mi ha appena chiamato e mi ha detto, io gli ho mandato le analisi...
PG: umm...
RF: e mi ha detto il prezzo per lo scarico, quindi quindi senza trasporto, dei 100 ai 120 euro a tonnellata, dice pero ho bisogno il campione, può anche darsi che a te mi dice ti tolgo ancora 5 euro, ma più o meno il prezzo è quello ...
PG: a tonnellata?
RF: ***a tonnellata, ma guarda che io lo sapevo... anche perché li c'è il piombo che è invece i massimali sono a 5 mi pare e ce ne dentro 150...***
PG: uhh... ho capito
RF: sono terre particolari, è un rifiuto non pericoloso, ma è un rifiuto vero e proprio quello eh!
PG: ho capito, ho capito..
RF: quindi ...li gli devi chiedere intorno ai 100...fai..., puoi fare...120 euro a tonnellata a portar via, tu sei... ma guarda che loro se hanno chiamato te sanno già il prezzo
PG: ma 120 euro, ehh di discarica solo ?

RF: solo di discarica, lo sai dove ce l'ha l'affare...questo qui...
PG: no, no ...
RF: a Predosa, loro la ess...la fanno essiccare, non lo so che cazzo di trattamenti gli fanno eh...
PG: ho capito ..
RF: non è che la puoi portare in una discarica così ehh.... quella terra li ...
PG: ho capito, ho capito , ho capito...
RF: tu chiedigli quel prezzo li vai tranquillo, non ti preoccupare
PG: 120 euro...
RF: e a meno non li fa nessuno
PG: ho capito
RF: i suoi, se loro ti dicono di si, magari la tratto io direttamente, e a te ti facciamo guadagnare come se,...il trasporto senza farlo ..
PG: ho capito
RF: però se vuoi io ti do anche il numero di Grassano ... i più buoni (non comprensibile)
PG: no,no
RF: ti ho detto chi ma non è che ...
PG: ma no, no, ma figurati belin ma con te non c'è nessun problema
RF: per scaricare devi andare a scaricare li... per forza , o li oppure vai nelle zone di Torino, ma costa di più di trasporto e quindi ...
PG: si, si...
RF: poi comunque i prezzi sono quelli, vai dove cazzo vuoi a scaricare il prezzo è quello li...
PG: 120 euro a tonnellata...
RF: si
PG: uhmm... va bene, va bene ...
RF: sei rimasto scioccato te?
RF: si,si ...si,si
RF: ma guarda che io l'altro giorno te l'ho detto,...50-60 euro ti avevo detto ...
PG: si, si ...si mi sembra, mi sembrava già tanto figurati
RF: ehh figurati se no metili pure in contatto con loro con Grassano
PG: no, ma no, ma no cosa c'entra, no, no, hai già fatto te...io va bene anche così...
RF: no,no ma ... come vuoi, tu diglielo poi se hanno bisogno di portarla via...ma cos'è un ex distributore ? st'affare, che cos'è ?
PG: ***no, non lo so cos'è, non lo so sinceramente, non lo so cos'è perché è un amico di mio figlio .***
RF: ah ma non l'hai vista la terra tu ?
PG: ***no,no,no io non l'ho vista, non l'ho vista, non so neanche... so che è a Busalla, ma non so neanche dove...***
RF: ahh...
PG: **sinceramente non so neanche dov'è, dov'è a scavare tra l'altro ...**
RF: ok
PG: ...è una cosa detta da mio figlio, ed io ho detto beh chiamo la e vedo, sento cosa mi dice...
RF: tu digli così, poi se ci saranno . ..degli aggiornamenti li faremo
PG: vediamo...ok d'accordo ...
RF: ok

PG. OK,grazie
RF: ciao
PG: ciao,ciao
=====
Ed ecco fatto il punto della situazione:

- **Perasso** ha notizia che da un cantiere di Busalla devono essere portate via 1.000 T. di terre e rocce da scavo contaminate;
- **Ruberto** , si attiva per trovare un sito idoneo a ricevere quel rifiuto nonché a conoscere il prezzo praticato;
- **Zerbinati Laura** esordisce con il CAPO (Ruberto Francesco), chiedendo di far fare un altro campionamento e in zona più idonea ovvero meno contaminata, in modo da avere esiti analitici conformi al sito di via Cabanonni;
- **Grassano Mario** (ditta assorbita nel gruppo RICCOBONI spa) da disponibilità a ricevere il rifiuto, nonché fissa il costo dello smaltimento;

Dettaglio telefonata:
Audio\2340.wav
Progressivo n 2340 Data : 23/09/2011 Ora : 14:40:10 Durata : 0:04:31
Legenda:
R: Ruberto Francesco
P.Perasso Cristian
==========
P: Franco?
R:sii!.
P: ciao sono Cristian il figlio di Giorgio ..Perasso..
R: si dimmi...
P: ciao.. ascolta mio papà mi diceva che avete visto dei valori alti dii..piombo e di metalli pesanti di quell'analisi...
R: si..
P. ma io ce li ho davanti le analisi è il valore in tabella A deve essere minore di 50 ed è meno di 10, cioè io vedo i valori qua che sono..
R. no, no be li ho fatte vedere a due diversi le analisi... vai alla 3 pagina. anch'io. non sap...
P:esatto!
RF:uhmm!
P:sono alla 3 pagina no..e mi ci scrive qua: i valori di piombo in Tab.A devono essere minori di 50..
R: eh è sono 55...poi c'è un'altra voce che dovrebbero essere a uno (1 ndr) che non mi ricordo.. il piombo scusa.no?
P:io qua di piombo ho me..minore di 10..il valore di piombo.
R: e allora è un'altra cosa adesso l'ho in ufficio. c'è una voce che dall'analisi è 150 dove la Tab. massima dovrebbe essere a 1...
P: eh eh..
R: che adesso non mi ricordo che cos'è se è il piombo..ohh.
P: no ..no...io ho visto.

R: zinco scusa lo zinco...
P: lo zinco..lo zinco..boh..zinco sì no..zinco è meno. no sempre in io c'ho qua tutti i metalli pesanti.. sono tutti dentro i termini..invece ho di ....
R: scusa o abbiamo due analisi diverse?
P: no!
R: io non sono in ufficio sono ad Alessandria.. comunque le ho viste ieri con degli specialisti e nella 3 pagina ci sono 2 o 3 voci adesso non mi ricordo...
P: ehh..sì...sono i benzopirene-dibenzoantracene..
R: eh..
P: però sono valori alti di quel tipo li..
R: ehh..
P: però...non eh.. sono leggermente più alti si quelli li ho visti. infatti per quello che te l'ho mandata..
R: ehh..
P: perché ero.. era quello li che ..forse gli idrocarburi pesanti...che sono il valore massimo..
R:eh..
P. no no lo so che (voci si accavallano tra loro)
R: ehh.
P: allora dici che solo quella..quella discarica lì di Predosa che può portare sta roba?
R: si..!cioè qui vicino sennò bisogna andare su nel torinese o come..
P: no ma li a 120 euro a Tonnellata ehhh.. adesso non lo so..
R: non la smaltiscono...eh.. adesso bisogna vedere da dove viene fuori e poi oltretutto loro vogliono il campione eh..
P: no, si,si lo so che vogliono il campione è oltretutto è strano perché non viene fuori da un distributore o cosa del genere ehh. viene fuori
R: da dove viene fuori?
P:***no viene fuori da una bocciofila a Busalla...dietro alla bocciofila a Busalla .c'è. vabbè che è vicino alla IPLOM.. però ho capito ma mi sembra strano che ci siano dei valori di inquinamento così alti..comunque.. vabbè dai niente io li sento un attimo ehh***.
R: ah bene allora non li spendo... cioè se la cosa gli interessa devono fare il campione e portarlo là perché la sennò lui non ti fa entrare ...
P: si, si.
R: per sapere i prezzi più o meno.. poi se non sono 120.. cioè io gli ho detto di chiedere 120 compreso il trasporto e tutto perché questo mi ha detto: io voglio il campione... il prezzo varia da 100 a 120..poi mi dice magari a te ti tolgo anche 5 euro.. per dire non è che mi ha detto ti faccio metà eh..?"
P: si, si ho capito. ho capito..!
R:quindi mando te anche direttamente eh..o ti do il numero..di Grassano...
P: **no, ho capito ho capito..adesso lo sento un attimo cioè un attimo quelli della Croce Verde di la..**
R:***se loro hanno la necessità eh hanno bisogno di fare sto lavoro devono sapere che vanno a spendere 100 e rotti mila euro.. se sono 1000 tonnellate..***
P. si, no sembrerebbe che siano 4 o 500 la 1^ tranche poi dopo scavano ancora...però di sicuro...

R: ***l'unica cosa che si può giocare però a quel punto scusa...se mi permetto dico vabbè quello ce lo teniamo noi da guadagnare perché sennò se nella la 2 trance.. magari andando sotto come le analisi sono diverse..possiamo fare i finti tondi e quindi non dirgli niente a loro***
P. si, si ..
R: e scaricarla come terra e roccia... ma ehhmmm però qua le iniziali con quelle analisi li che vadano dove vogliono non possono spendere meno..
P. vabbè ho capito ho capito. vabbè dai..io vado li sento vedo un attimino come sono messi ehh. vediamo dai..
R: si..
P: poi ti faccio sapere eh..
R. Ok grazie. ciao..
P. ti ringrazio.. ciao.

Da tutti tali elementi emerge il coinvolgimento di PERASSO Giorgio, PERASSO Christian in qualità di trasportatori e di RUBERTO Francesco in qualità di destinatario coadiuvato da ZERBINATI Laura nel traffico illecito in esame consistito nel conferimento di circa 700 tonnellate di rifiuti consistiti in terre e rocce da scavo contaminate con benzene ed altri inquinanati nel sito a disetinazione agriocola ex cava Vidori

A.23 Per i rifiuti ferrosi prodotti in area " Castra " Strada Vecchia per Sale di Tortona (AL)

Nell'impianto cd. "Castra", installato in strada per Sale in Tortona (AL) e utilizzato per operazioni di selezione, trattamento e vagliatura di rifiuti inerti, l'impresa **IDROTECNICA** di **RUBERTO Francesco** e **RUBERTO Daniele** produceva rifiuti ferrosi codice cer 191202 e ne cedeva illegalmente una parte a **RAIMARA Elvis e RAIMARA Manus,** operatori ambulanti abusivi, e, falsificando il codice cer dal 191202 al cer 170504, ne cedeva altra parte alla ditta **ECO.SCRAP S.r.l.** di **SACCHI Massimo** e **SACCHI Giampiero,** tutti destinatari che ne curavano la successiva gestione senza documentarne il reale ed effettivo destino, così determinando le seguenti condotte illecite :

Ruberto Francesco e Ruberto Daniele, *il primo quale amministratore unico e il secondo quale gestore di fatto della ditta individuale Idrotecnica di Ruberto Francesco , impresa titolare dell'impianto di trattamento rifiuti inerti nel sito in zona " Castra " strada Vecchia per Sale, producevano una quantità di 120 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi - cer 191202 (metalli ferrosi derivanti dall'attività di trattamento e/o recupero - ferro/acciaio) - derivanti da specifica attività di selezione e trattamento dei rifiuti inerti provenienti da cantieri di demolizione/o costruzione edilizia e li cedevano abusivamente a soggetti non abilitati e/o autorizzati nelle persone di RAIMARA Elvis e RAIMARA Manus nonchè alla ditta ECO.SCRAP S.r.l. (in questo caso classificandoli falsamente come sottoprodotti non più rifiuti) ;*

RAIMARA Elvis e RAIMARA Manus, *operatori gestionali di fatto e senza alcuna carica giuridica, con più operazioni abusive – senza alcun titolo autorizzativo – e*

mediante autocarri targa MI3V5813 e targa NO745781 – ritiravano e trasportavano i predetti rifiuti ferrosi, senza essere in possesso d'Iscrizione Albo Gestori Ambientali e senza redigere alcun documento di regolare trasporto e li conferivano presso il deposito di materiali ferrosi dell'impresa ECO.SCRAP Srl di Tortona, con preordinata riclassificazione del rifiuto a sottoprodotto e compilazione di falsi documenti di cessione ;

***SACCHI Massimo** e **SACCHI Giampiero**, rispettivamente amministratore unico e gestore di fatto della ECO.SCRAP Srl, ritiravano, senza accertarsi della regolare provenienza e consapevoli della riclassificazione dei predetti rifiuti a sottoprodotto non conforme, le suddette quantità di rifiuti speciali codice cer 191202 (derivanti da processo di recupero) in difformità dall'Iscrizione al regime semplificato n.341 del 31.08.2009 della provincia di Alessandria e Iscrizione Albo n.TO/012759/2010.*

In Tortona dal giugno 2011 al luglio 2012.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO/012759/2010 della ECO.SCRAP Srl.
Comunicazione semplificata n.341 del 31.08.2009 della ECO.SCRAP Srl
Determina Provinciale n.305/2010 della IDROTECNICA di Strada per Sale impianto zona " Castra " .

Sussistono gravci indizi desumibili

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21012 al n.21028 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.305/2010 del 30.04.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito ubicato in strada vecchia di Sale – Tortona (AL) con le prescrizioni di poter eseguire operazioni di recupero, al fine di produrre materie prime seconde (ex MPS) dai seguenti rifiuti , che non prevedevano le terre e rocce da scavo (codice CER 170504), e dei vincoli anche sul rispetto analitico e merceologico (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21012 fascicolo Procura*):
    - ≅ CER 170101 Rifiuti di cemento;
    - ≅ CER 170102 Rifiuti di mattoni;
    - ≅ CER 170101 Rifiuti di miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 ;
    - ≅ CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 ; Per i quali l'autorizzazione della provincia di Alessandria è stata rilasciata a far data 24.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento*

numerato n.21013 fascicolo Procura) dopo che la richiesta d'inserimento di tale codice rifiuto è stata presentata dal RUBERTO Francesco in data 16.11.2010 (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato n.21013 – retro – e n.21014 - fascicolo Procura*) ;

- ≅ CER 170302 Rifiuti di miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 170301;
- ≅ Il rispetto , per tutti i rifiuti sopra indicati, dell'analisi analitica che dimostri la conformità dell'eluato con il test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.
- ≅ Il rispetto delle disposizioni tecniche imposte dall'allegato 1 sub-allegato 1 scheda 7.1 del D.M. 5.2.98 e smi.

- Dalla relazione di servizio della pg del 29.6.2012 (*cfr allegato – faldone n.14 – documento numerato dal n.14362 al n.14373 fronte / retro - fascicolo Procura*) da cui risulta che rifiuti codice CER 191202 vengono prodotti e quindi ceduti, senza alcun documento di trasporto, all'impresa ECO.SCRAP e/o soggetti individuali che li allontanano dal sito IDROTECNICA di strada vecchia per Sale, denominato "castra ". I movimenti sono stati registrati in un periodo di tempo compreso fra il 20 giugno 2011 e il 27 ottobre 2011. In particolare nella giornata del 27 ottobre 2010 i rifiuti vengono caricati sull'autocarro targato MI*3V5813 e movimentati senza alcun documento di trasporto e tracciabilità e ceduti in difformità dell'Iscrizione n.305/2010 che imponeva la trasformazione dei rifiuti in ex materie prime seconde (MPS).

- Dalla comunicazione di notizia di reato n.20/93 del 27.10.2011 e relativo verbale di sequestro (*cfr allegato – faldone n.14 – documento n.14397 retro e n.14398 fronte / retro - fascicolo Procura*) del camion targato MI*3V5813 carico di rifiuti ferrosi che viene controllato dai CC Nucleo Radiomobile e risulta senza documenti di abilitazione alla raccolta e trasporto dei rifiuti e senza formulario di movimentazione di quel particolare viaggio che ha avuto origine all'impianto IDROTECNICA di via strada vecchia per Sale.

- Dalla fattura n.000112 del 18/08/2011 (*cfr allegato – faldone n.14 – documento n.14387 fronte / retro - fascicolo Procura*) emessa dalla RUBERTO S.p.A. a carico di ECO.SCRAP S.r.l. da cui risulta una unica vendita/viaggio di materiale ferroso con FIR n.RFJ 711060/11 del 18.08.2011 .

- Dalle intercettazioni telefoniche che documentano il coinvolgimento nella condotta inesame anche di RUBERTO Daniele . Cfr:

Progressivo n°: 348 Data : 16/08/2011 Ora : 15:34:58 Durata : 0:04:32
Interlocutori:
RUBERTO Francesco:= RF
RUBERTO Daniele:= RD

==========
RF: si pronto
RD: ciao pà
RF: ciao, dove sei?
RD: ero qua dal frantoio che stavo tirando fuori due ferri e stavo preparando per domani
RF: bisogna portare un escavatore
RD: si si, han già fatto tutto, stasera Stefanino ne sposta uno già di qua....
RF: eh
RD: ...e loro finiscono lì stasera....son stato li poco fa, gli mancava un pezzettino da finire eeeehmmm poi Giannino ne ha ancora da rompere per domani, eh?
RF: ah e allora...vabbè...frantumiamo e lasciamo lì dentro allora
RD: eh si secondo me conviene che lo maci...lo pinziamo tutto lì.. quello lì che sta finendo....
RF: eh si perché poi bisogna finir di pinzare e poi scavare quella terra non so se hai visto, lì dove c'è.....
RD: si si, ho già visto tutto, infatti io pensavo.....
RF: e poi è meglio se domani mattina i camions non viaggiano....perché non so se lo sai alle 10 bisogna essere là
RD:...mi ha detto Igor, esatto, che c'è .....
RF: si
RD: uhmmmm io allora pensavo, comunque sia, visto che poi l'escavatore di là in cava non ci serve più, il 325....
RF: uhm
RD: ...lo porto di lì da Giannino, che appena quelli lì vengono lì a visitare, ci danno l'Ok, io parto vado avanti e comincio a scavar la terra
RF: si si
RD: Pino finisce di pinzare poi me lo porto con la pinza alla CASTRA
RF: si si esatto
RD: pinzo quella roba là
RF: bravo è giusto
RD: e quando nel frattempo che faccio 'sti spostamenti aggancio....metto di qua la ruspa così son pronto per portare il frantumato
RF: si vabbè
RD: comunque vabbè poi.....
RF:...quella terra lì se è bella, mi è venuto in mente, possiam metterla anche lì a sinistra perchè poi da lunedì devo mandar via di nuovo 100 camion di terre
RD:...avevamo fatto quel mucchio entrando a sinistra
RF: si, possiam metterla anche lì, se è bella
RD: uhm
RF: se è abbastanza bella, uhm?
RD: sennò la metto giùùù
RF: eh sennò, se è sporca o come si, devi metterla giù
RD: mettiamo giù, vabbè....
RF: però....anche se ha qualche sasso dentro non importa la mettiamo lì a sinistra
RD: va bene
RF: che da lunedì devo mandar via della terra...

RD: uhm, mi diceva Gianni, per la legna se la metteva da parte che ci pensi te con la SAP
RF: no...non è che ci penso io ..c'è già la SAP ..sì la legna è da mettere da parte che c'è la SAP che la va a caricare...!
RD: ah, perfetto
RF: e il ferro non so, fallo portar via
RD: va bene allora chiamo io....va bene
RF: quello là lo sai che è peggio di MIGLIE'...quello di VOGHERA.....
DR: perché..?
RF: perché l'ultima volta gli abbiamo chiesto i soldi..gli ha risposto non ricordo se all'ENRICA o a chi.....che erano in ferie...vabbè.....! quindi che vada a fanculo.... tanto è poca roba chiama pure MIGLIE' che se la va a caricare.....
RD: va bene, al bar sono andato io, ho preso la busta....
RF: bon, nient'altro' non c'è nient'altro in giro no?
RD: no, non c'è nessuno, proprio vuota Tortona.....
RF: e il frantoio poi, se serve ci dovrebbe essere...però se gli togliamo Antonio...c'è solo Antonio e Rocco a lavorare la in via....
RD: no ho già chiamato Valentino
RF: perché? è a casa Valentino?
RD: si è a casa che stava facendo niente, l'ho beccato in Tortona, l'ho incrociato, l'ho chiamato subito...e mi ha detto: se hai bisogno ci sono, così domani mattina metto lui sul frantoio, io vado sull'escavatore ehmmm c'ho....
RF: c'è.....da metter sull'escavatore, no?
RD: eh ma se lo metto a scavare di là daaa...come si chiama da Gianni....così mi porto avanti faccio anche la terra....
RF: va buò vedi te, l'unica cosa che domani mattina i camions bisogna cercar di non farli viaggiare là in cava...teniamoli fermi
RD: si si, li tengo fermi poi se fosse al massimo lì....inizio nel pomeriggio quando mi dan le ferie
RF: ok....dalle 10 a mezzogiorno.....chi cazzo è venuto a vedere in cava? l'hai visto te?
RD: no, a oggi no, no
RF:.....dovrebbe esser venuta tra mezzogiorno e le 2, adesso stavo chiamando, adesso mi è arrivato un messaggio sarà lei
RD: eh perché io all'una, un quarto alle 2 ero li ma non c'era nessuno.....
RF: vabbuò, adesso la sento, ok
RD: va bene
RF: ciao

Da tutti tali elementi emerge il coinvolgimento di RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele nel traffico illecito in esame, consistito nella produzione di circa 120 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi - cer 191202 (metalli ferrosi derivanti dall'attività di trattamento e/o recupero - ferro/acciaio) - derivanti da specifica attività di selezione e trattamento dei rifiuti inerti provenienti da cantieri di demolizione/o costruzione edilizia e nella cessione illegale.

A.24. Per i rifiuti derivanti dal sito di produzione del cimitero di Tortona (AL)

La società **RUBERTO S.p.A.**, di **RUBERTO Daniele,** veniva incaricata dalla società B & B S.r.l. di Alessandria – di eseguire delle opere pubbliche presso il cantiere denominato "Cimitero di Tortona". In sede di lavori venivano prodotti, dalla RUBERTO S.p.A., rifiuti speciali non pericolosi e nello specifico terre e rocce da scavo – codice cer 170504 - per circa 431 tonnellate. Tali rifiuti invece di essere riutilizzati in conformità di legge venivano, con trasporto ad opera della stessa RUBERTO S.p.A. e della **Edildertona sas** (facente parte del gruppo RUBERTO), trasferiti e smaltiti illegalmente nel sito di strada Cabannoni della IDROTECNICA del **RUBERTO Francesco;** quest'ultimo, a scarico avvenuto, commissionava al laboratorio **BIOGEST S.r.l.** (gestito sino al decesso, nel settembre 2012, anche da GOBBO Carlo) nella persona di **ZAMBELLI Loredana** un falso certificato d'analisi attestante una inesistente eco-compatibilità; così andando a delineare le seguenti condotte illecite :

Ruberto Daniele, *in qualità di legale rappresentante della società RUBERTO SpA, incaricato dalla società B & B S.r.l. di Alessandria di eseguire delle opere pubbliche presso il cantiere denominato " Cimitero di Tortona " con l'onere di gestire i rifiuti e/o i materiali di risulta nel rispetto della normativa ambientale e quindi di conferirli in discarica autorizzata, produceva una quantità di 431 tonnellate di rifiuti codificati con cer 170504 e, contrariamente alla volontà della committente, li trasportava con propri mezzi (per n.17 viaggi) e facendo uso anche (per n.2 trasporti) dei mezzi della società Edildertona sas (soggetto non abilitato), al sito finale di strada Cabannoni della Idrotecnica di RUBERTO Francesco, dove non potevano essere ammessi e scaricati per incompatibilità al ripristino ambientale dell'ex cava Vidori , non essendo discarica autorizzata;*

Ruberto Francesco e Guarnieri Patrizia, *con l'impresa EDILDERTONA S.a.s., eseguivano a favore della RUBERTO SpA, attività di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi per n.2 viaggi per* ***kg.41.060*** *quali terre e rocce da scavo – CER 170504 – in assenza di specifica Iscrizione (trasporto in conto terzi e per la specifica tipologia di rifiuto cer 200202) , così facendo con gli autocarri targa DR516JT, DP720BE, trasportavano e scaricavano abusivamente i predetti rifiuti presso il sito di strada Cabannoni della IDROTECNICA, destinatario non autorizzato ;*

Ruberto Francesco, Zerbinati Laura, Zambelli Loredana, *i primi due quali mandanti, la terza in qualità di responsabile del laboratorio analitico della società BIOGEST S.r.l. (gestito sino al decesso, nel settembre 2012, anche da GOBBO Carlo), commissionavano e utilizzavano (il Ruberto e la Zerbinati) e predisponeva (la Zambelli), il certificato analitico n.001BB.12 (2120691) del 31 luglio 2012 dove veniva riportato che il materiale analizzato era risultato prelevato alla data del 19/7/2012 non contaminato con riferimento alle colonne A e/o B della Tab.1 allegato 1 del D.Lvo 152/06 e quindi idoneo al riutilizzo per la formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali nonché per recuperi ambientali e indicando il codice cer 170504 (terreno di scavo proveniente dal cantiere del cimitero per la realizzazione di nuove cappelle), mentre in realtà :*

- ✓ *le terre e/o rocce derivavano da area cimiteriale e quindi per specificità del sito di produzione dovevano far classificare il rifiuto con il cer 200202 e non il 170504 ;*
- ✓ *i rifiuti dal cantiere del cimitero al sito di strada Cabannoni erano già stati completati alla data del 04 gennaio 2012 e quindi il campione di terre e rocce prelevato il 19 luglio 2012 e riferito al certificato d'analisi n.001BB.12 di Biogest non poteva essere rappresentativo del reale grado di contaminazione del rifiuto e della sua reale provenienza;*

condotte eseguite in maniera fraudolenta e propedeutiche al nascondere, agli organi di controllo e alla committente società B & B S.r.l., la mancanza di uno specifico referto analitico di riferimento dei rifiuti prodotti nell'area cimiteriale prima che essi venissero scaricati abusivamente nel sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) ;

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e **Zerbinati Laura,** *con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava Vidori e la terza quale consulente ambientale e gestore di fatto ;*
*permettevanoil conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) una quantità di almeno **431** tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 200202), prodotti dalla RUBERTO SpA, avendo consapevolezza che :*

- ✓ *La Ruberto SpA nei fir (fra cui il n.RFK 804589/11 del 21/10/2011) risultava titolare d'Iscrizione Albo n.TO04111-07 del 24/10/2007 con abilitazione mezzo targa DP720BE, mentre nella realtà l'Iscrizione suddetta era in capo alla Edildertona s.a.s. e non abilitava il mezzo citato al trasporto dei rifiuti prodotti da terzi ;*
- ✓ *Il codice rifiuto attribuito – cer 170504 – anziché cer 200202 non rientra in quelli autorizzati in capo alla Idrotecnica per poter eseguire il ripristino ambientale dell'ex cava.*
- ✓ *Il certificato analitico n.001BB.12 di Biogest e di riferimento ai carichi di rifiuti era stato redatto dopo lo scarico in ex cava, contrariamente all'accertamento preliminare della compatibilità chimico/fisica imposta dal DM 5/2/98 art.8 c.1. e dall'autorizzazione n.347/2010;*

In Tortona , dal mese di ottobre 2011 al 4 gennaio 2012.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO/04111/07 del 24/10/2007 della Edildertona Sas.
Iscrizione Albo n. TO/16316 del 21/11/2011 della Ruberto SpA
Determina Provinciale n.347/2010 della IDROTECNICA di Strada Cabannoni .

Sussistono gravci indizi desumibili

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

  La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030 – fascicolo Procura*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
  Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
  Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032 – fascicolo Procura*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dalla fattura n. A 000161 del 03.11.2011 e n.000014 del 24.02.2012 emessa dalla RUBERTO S.p.A. (*cfr allegato - faldone n.14 – documento – dal n.14420 al n.14432 - fronte e retro – fascicolo Procura*) e comprensiva dei formulari di trasporto rifiuti, fra cui il n.RFH 216833/11 del 04.01.2012, dove risulta che i rifiuti – cer 170504 – sono stati scaricati all'ex cava di strada Cabannoni della Idrotecnica, indicata nelle predette fatture come discarica autorizzata (mentre in realtà non lo era). Le fatture citate sono indirizzate alla committente società B & B COSTRUZIONI S.r.l. che nel servizio ceduto alla RUBERTO S.p.A. ha pagato anche un servizio di smaltimento in discarica autorizzata, come dal certificato di pagamento prot.266/11 (*cfr allegato - faldone n.14 – documento n.14423 retro – fascicolo Procura*) , mentre i rifiuti sono stati smaltiti nell'ex cava di Idrotecnica di strada Cabannoni che discarica autorizzata non era .

- Dal verbale fotografico del 26.10.2011 (*cfr allegato - faldone n.14 – dal documento n.14433 al n.14237 fronte/retro – fascicolo Procura*) dove risulta il cantiere dell'area cimiteriale di Tortona da dove sono stati originati i rifiuti finiti alla Idrotecnica di strada Cabannoni.

- Dal rapporto di prova n.001BB.12 (2120691) emesso dalla BIOGEST S.r.l. in data 31 luglio 2012 e relativo a campione di terreno di scavo proveniente dal cantiere " Cimitero – realizzazione nuove cappelle " sito in Tortona (*cfr allegato - faldone n.14 – dal documento n.14439 al n.14440 fronte/retro – fascicolo Procura*) da cui risulta che i limiti di contaminazioni sono tutti inferiori alla col.A tab.1 allegato n.5 del D.lgs 152/06: il prelievo delle terre, tuttavia viene eseguito in data 19 luglio 2012 dopo che i trasporti e gli scarichi in strada Cabannoni sono già stati eseguiti dal mese di ottobre 2011 al mese di febbraio 2012, quindi non può essere ritenuto giustificativo di rifiuti già avviati allo scarico almeno 7 mesi prima dell'estrazioe del campione esaminato e certificato dalla BIOGEST S.r.l. nel luglio 2012. Il rapporto analitico viene consegnato dalla ZERBINATI Laura – consulente ambientale di IDROTECNICA – in data 6 agosto 2012 ai Carabinieri del N.O.E. Alessandria a giustificazione degli obblighi prescrizionali imposti con l'iscrizione n.347/2010,

Da tali elementi emerge il coinvolgimento di RUBERTO Francesco e ZAMBELLI nel traffico illecito in esame consistito nello smaltimento del sito di strada Cabannoni ex cava Vidori a destinazione agricola di rifiuti terre e rocce da scavo privi di certificazione analitica idonea ma corredati da un certificato BIOGEST recante dati falsi.

A .25 . Per il sito di produzione denominato "Cantiere di Viale Toscana" in Milano gestito da S.E.M.P. S.r.l. (già P.P. n.11994/2013 Procura di Torino**)**

La società **SEMP S.r.l.**, in persona del legale rappresentante **SOMMARUGA Marco**, nell'esecuzione del piano di smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori cantierabili presso la RUBATTINO 87 S.r.l. in Milano ex area Autoparco di Viale Toscana n.29 per una riqualificazione urbana del PRU n.1, produceva rifiuti speciali non pericolosi per circa 15.591 tonnellate. La società SEMP S.r.l., previo accordo con il **RUBERTO Francesco di IDROTECNICA,** trasportava e scaricava direttamente, utilizzando anche la ditta Autotrasporti di BELLASIO S.a.s. di **BELLASIO Fabrizio**, i suddetti rifiuti al sito della IDROTECNICA in strada Cabannoni in Tortona (AL), rifiuti che erano mancanti di una adeguata ed idonea certificazione analitica (atta a dimostrarne una eco-compatibilità) e di trasporto (attestante la provenienza da sito di bonifica) come prescritto dal T.U.A., dal D.M. 186/06, dalla Circolare MinAmbiente 11/08/2008 prot.19059 e dall'autorizzazione n.347/2010, così andando a delineare le seguenti condotte illecite :

Sommaruga Marco *e* ***Bellasio Fabrizio****, il primo in qualità di procuratore legale della società SEMP S.r.l., incaricata della gestione del piano di smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori cantierabili presso il sito della società RUBATTINO 87 S.r.l. in Milano ex area Autoparco di Viale Toscana n.29 per una riqualificazione urbana del PRU n.1, e produttrice, nel periodo dal 10.09.2012 al 19.10.2012, di rifiuti speciali - cer 170504 terre e rocce da scavo - per 15591 tonnellate, il secondo quale socio accomandatario della ditta Autotrasporti BELLASIO S.a.s. incaricata del trasporto, raccoglievano i predetti rifiuti speciali e li trasportavano*

e scaricavano, con n.475 trasporti di cui n.272 fatti dalla Autotrasporti Bellasio s.a.s. e n.203 fatti dalla stessa Semp S.r.l., al sito gestito dalla Idrotecnica, senza che fossero accompagnati da idonea certificazione analitica (quella presente era riferita al conferimento in discarica D1 e non al recupero) e esatta compilazione del formulari di trasporto (era mancante la reale origine del rifiuto essendo lo stesso proveniente da un sito in bonifica) ;

Ruberto Francesco, *legale rappresentante della ditta individuale Idrotecnica, ritirava e faceva scaricare presso il sito di strada Cabannoni di Tortona i suddetti rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 – per una quantità di 15591 tonnellate pari a 475 trasporti, senza che fosse preventivamente accertata e documentata la loro idoneità al recupero ambientale secondo il provvedimento provinciale n.347/2010 (che impone limiti di qualità merceologica e analitica sui materiali da utilizzare al recupero ambientale nel rispetto dei limiti di cui alla colonna A tab.1 all.5 del D.Lgs 152/06) e quindi in totale violazione di legge, essendo i rifiuti stati analiticamente testati (ai sensi del D.M. 27/09/2010) per essere smaltiti in discarica secondo i certificati analitici n.CA 2421 del 04/09/2012 , n.CA 2420 del 04/09/2012, n.CA 2419 del 04/09/2012, n.CA 2418 del 04/09/2012 e n.CA 2417 del 04/09/2012 riguardanti rispettivamente i cumuli E, D, C, B e A del cantiere S.E.M.P. S.r.l.*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata, di discarica abusiva o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :

- dell'Iscrizione Albo n.MI03208/2011 in capo alla S.E.M.P. S.r.l.
- dell'Iscrizione Albo n.MI05340/2009 in capo alla BELLASIO S.a.s.
- della Determina Provinciale n.347 del 31/3/2010 della IDROTECNICA .

In Milano e Tortona , dal 10 settembre al 19 ottobre 2012.

Ù
Sussistono gravci indizi desumibili

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
    - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;

- ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
- ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030 – fascicolo Procura*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032 – fascicolo Procura*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dalla nota della Città di Tortona – Settore Territorio e Ambiente del 04 ottobre 2012 (*cfr allegato - faldone n.07 – documento – dal n.07028 al n.07039 – fascicolo Procura*) cui è allegato il certificato analitico n°CA2419 del 04/09/2012 , che indica in maniera esplicita che il rifiuto quale terre e rocce – codice CER 170504 del cumulo C del cantiere SEMP S.r.l. di Viale Toscana n.29 a Milano non è pericoloso, ma è conferibile in discarica per rifiuti inerti e non in un recupero ambientale come nel caso dell'ex cava IDROTECNICA di strada Cabannoni. Il suddetto certificato analitico non riporta le risultanze di rispetto per i limiti delle aree a destinazione verde pubblico e/o residenziale come imponeva l'Iscrizione n.347/2010 autorizzando il ripristino ambientale dell'ex sito estrattivo.

- Dalla nota della società SEMP S.r.l. in data 10 settembre 2012 prot. ENTI/2012/150 (*cfr allegato - faldone n.07 – documento – dal n.07063 al n.07065 – fascicolo Procura*) alla Provincia di Milano – Settore Rifiuti e Bonifiche, da cui risulta che viene comunicata un'integrazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'area ex autoparco di Viale Toscana e precisamente viene riportato che i rifiuti saranno inviati anche alla IDROTECNICA di RUBERTO Francesco in strada vecchia di Sale, Tortona (AL), mentre in realtà i rifiuti andranno a fine nell'ex cava di strada Cabannoni

- Dai certificati analitici (*cfr allegato - faldone n.07 – documento – dal n.07066 al n.07080 – fascicolo Procura*) n.CA 2421 del 04/09/2012 , n.CA 2420 del 04/09/2012, n.CA 2419 del 04/09/2012, n.CA 2418 del 04/09/2012 e n.CA 2417 del 04/09/2012, tutti riferiti al rifiuto terre e rocce da scavo – CER 170504 – prodotto da SEMP S.r.l. nel cantiere di viale Toscana a Milano e scaricato in IDROTECNICA strada Cabannoni. In tutti i predetti certificati non risulta che le terre e rocce da scavo siano state analizzate tenendo conto dei limiti di cui alla col. A tab.1 allegato 5 del D.lgs 152/06 come prescriveva l'autorizzazione n.347/2010 in capo alla IDROTECNICA di RUBERTO Francesco. In tutte le suddette certificazioni analitiche risulta

invece scritto che i rifiuti potevano essere conferiti in discarica per inerti e non in un sito a destinazione agricola.

- Dai numerosi formulari per il trasporto dei rifiuti (*cfr allegato - faldone n.07 – documento – dal n.07085 al n.07559 – fascicolo Procura*) dove risulta effettivamente che i rifiuti sono stati conferiti e scaricati nel sito dell'ex cava di strada Cabannoni in IDROTECNICA, trasportati direttamente dal produttore SEMP S.r.l. e/o dalla impresa BELLASIO F. S.a.s. I viaggi sono iniziati il 10 settembre 2012 con il formulario n.SE010382/11 e sono terminati in data 19.10.2012 con il FIR n.SE000761/12.

- Dalla nota (*cfr allegato - faldone n.07 – documento – dal n.07648 al n.07649 – fascicolo Procura*) emessa dalla IDROTECNICA di RUBERTO Francesco in data 07/09/2012 da cui risulta che l'offerta alla SEMP S.r.l. per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti CER 170504 è di euro 3,50 + IVA a tonnellata.

- Dalle fatture n.000233 del 29.09.2012 e n.000254 del 31.10.2012 (*cfr allegato - faldone n.07 – documento – dal n.07668 al n.07680 – fascicolo Procura*) emesse dalla IDROTECNICA di RUBERTO Francesco a carico di SEMP S.r.l. per il servizio di smaltimento presso il sito di strada Cabannoni che viene descritto nel documenti fiscali come discarica, quando non era autorizzato come tale.

Da tali elementi emerge il coinvolgimento nell'attività in esame di Ruberto Francesco, il quale ha ritirato e fatto scaricare presso il sito di strada Cabannoni di Tortona i rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 – per una quantità di 15591 tonnellate trasporti, senza che fosse preventivamente accertata e documentata la loro idoneità al recupero ambientale e quindi in totale violazione di legge, essendo i rifiuti stati analiticamente testati (ai sensi del D.M. 27/09/2010) per essere smaltiti in discarica

A.26. Per i rifiuti derivanti dal cantiere della società IMMREBI S.r.l. sito in via Pio VII di Genova

La società **IMMREBI S.r.l.** , in persona del legale rappresentante **CAMBI Marco**, nell'esecuzione del cantiere edilizio di zona quarto in via Pio VII in GENOVA produceva una quantità di circa 2740 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) e, conoscendone (vd. *RdP nr. 2371/12 del 27.03.12, RdP nr. 2372/12 del 27.03.2012, RdP nr.12LA02587 del 27.09.2012 e RdP nr.13LT00531*) lo stato di contaminazione da cobalto e idrocarburi pesanti oltre soglia massima (*prevista dall'autorizzazione n.347/10 in capo alla Idrotecnica*), in accordo con **RUBERTO Francesco** li conferiva – mediante n.124 viaggi - abusivamente nel sito della IDROTECNICA di strada Cabannoni in Tortona (vincolato al rispetto del provvedimento autorizzativo n.347/2010) che non era autorizzato al ricevimento e scarico dei suddetti rifiuti in quanto inquinati, così andando a delineare le seguenti condotte illecite :

Cambi Marco, *con la società IMMREBI S.r.l., in qualità amministratore unico e legale rappresentante e gestore di fatto ; produceva, nel cantiere di via Pio VII in GENOVA, una quantità di 2740 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 e, nonostante fosse a conoscenza dell'esistenza dei seguenti rapporti di prova analitica :*

- *nr. 2371/12 del 27.03.12 stilato da ISMAR Chimica – dove il parametro cobalto è risultato di 26 mg/K rispetto al limite massimo di 20 mg/kg. ;*
- *nr. 2372/2012 del 27.03.2012 stilato da ISMAR Chimica, dove il parametro cobalto è risultato di 24 mg/K rispetto al limite massimo di 20 mg/kg. ;*
- *nr.12LA02587 del 27.09.2012 della SIGE , dove i valori idrocarburi pesanti superiori a C 12 pari 57 mg/kg rispetto al limite massimo di 50 mg/kg. ;*
- *nr.13LT00531, stilato dal laboratorio ARCADIA*

che riportavano il grado di contaminazione elevato (rispetto al limite del sito di destinazione di strada Cabannoni in Idrotecnica per cobalto e idrocarburi pesanti superiori ai limiti di legge e dell'autorizzazione n.347/2010 in capo alla società IDROTECNICA, li conferiva – abusivamente , attraverso n.124 trasporti, presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) della Idrotecnica di Ruberto Francesco ;

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, *con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava Vidori e la terza quale consulente ambientale e gestore di fatto;*
accettavano e ritiravano, presso il sito di zona " strada Cabannoni " in Tortona (AL) un totale di 2740 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 (prodotti dalla IMMREBI S.r.l nel cantiere Pio VII in Genova) contaminanti da sostanze pericolose, quali il cobalto e Idrocarburi nella misura sopra indicata, utilizzati abusivamente nel recupero ambientale in un sito con destinazione agricola così effettuando anche lo scarico abusivo dei suddetti rifiuti contaminanti.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni

In Tortona dal mese di aprile 2012 al mese di maggio 2013.

Sussistono gravci indizi desumibili

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta

provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:

- ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
- ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
- ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030 – fascicolo Procura*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032 – fascicolo Procura*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dall'annotazione di p.g. del Dipartimento Ambiente della provincia di Alessandria , prot.860 del 01.08.2013, (*cfr allegato 3.1 dell'integrazione 20 aprile 2015 del fascicolo Procura*) dove risulta che i rifiuti campionati e scaricati in strada Cabannoni ex cava Vidori superavano i limiti autorizzativi.

- Dai rapporto di prova nr. 2371/12 e n.2372/12 del 27.03.12 (*cfr allegato 3.1 dell'integrazione 20 aprile 2015 del fascicolo Procura*) redatto da ISMAR Chimica, su campione di terreno da scavo del cantiere di via Pio VII – Quarto – Genova, dove risulta che il parametro cobalto è risultato di 26 mg/K rispetto al limite massimo di 20 mg/kg. ;

- Dal rapporto di prova nr. 4978/12 del 27.06.12 (*cfr allegato 3.1 dell'integrazione 20 aprile 2015 del fascicolo Procura*) redatto da ISMAR Chimica, su campione di terreno da scavo del cantiere di via Pio VII – Quarto – Genova, da cui risulta che i contaminanti IPA (Benzo(a)pirene – Dibenza(ah)antracene – Benzo(gh)perilene – Indeno(1,2,3 cd)pirene , sono risultati oltre il limite massimo previsto dal consentito per essere ammesso allo scarico in ex cava Vidori.

- Dal rapporto di prova nr.12LA02587 del 27.09.2012 della SIGE (*cfr allegato 3.1 dell'integrazione 20 aprile 2015 del fascicolo Procura*), dove i valori idrocarburi pesanti C12 risultano superiori al limite massimo previsto dall'autorizzazione provinciale per permettere uno scarico in ex cava Vidori.

- Dall'elenco (*cfr allegato 3.1 dell'integrazione 20 aprile 2015 del fascicolo Procura*)viaggi e conferimenti di rifiuti di terre e rocce da scavo che sono state scaricare in ex cava Vidori dal 19 aprile 2012 al 10 agosto 2012 in cui risultano anche i rifiuti cer 170504 derivanti dal cantiere IMMREBI S.r.l. di Pio VII – Quarto di Genova.

Da tali elementi emerge Ruberto Francesco ha accettato e ritirato , presso il sito di zona " strada Cabannoni " in Tortona (AL) un totale di 2740 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 (prodotti dalla IMMREBI S.r.l nel cantiere Pio VII in Genova) contaminanti da sostanze pericolose, quali il cobalto e Idrocarburi nella misura sopra indicata, utilizzati abusivamente nel recupero ambientale in un sito con destinazione agricola così effettuando anche lo scarico abusivo dei suddetti rifiuti contaminanti.

A.27. Per i rifiuti derivanti dal cantiere della ITALFERRO gestito dalla società ECO.GE S.r.l.

La società ECO.GE S.r.l., legalmente e operativamente rappresentata da CAPUANA Ines, MAMONE Gino e CAVANNA Alessandro, nell'esecuzione di riqualificazione dell'area della società ITALFERRO - in località Erzelli di GENOVA, produceva una quantità di circa 2720 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) che, tramite n.101 viaggi, in accordo con RUBERTO Francesco, conferiva abusivamente nel sito della IDROTECNICA di strada Cabannoni in Tortona (vincolato al rispetto del provvedimento autorizzativo n.347/2010) che non era autorizzato al ricevimento e scarico dei suddetti rifiuti in quanto contaminati da cobalto (*53 mg/kg*) oltre la soglia massima (*20 mg/kg – prevista dall'autorizzazione n.347/10*), situazione ben conosciuta dagli interessati (*vd. rapporto di prova nr.12863-01 del 09.10.2012 redatto da EUROCHEM per conto cliente ECO.GE*) , così andando a delineare le seguenti condotte illecite :

Capuana Ines, Mamone Gino e Cavanna Alessandro*, con la società ECO.GE S.r.l., la prima in qualità di Presidente del C.d.A., il secondo in qualità di consigliere delegato, direttore tecnico e gestore di fatto ed il terzo quale delegato in materia ambientale; producevano, nel cantiere di località Erzelli di GENOVA, una quantità di 2720 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 - e, nonostante fossero a conoscenza che i suddetti rifiuti presentavano contaminazioni elevate (rispetto al limite del sito di destinazione di strada Cabannoni in Idrotecnica) per il cobalto (53 mg/kg contro un limite di 20mg/kg) quindi superiori ai limiti di legge e dell'autorizzazione n.347/2010 in capo alla società IDROTECNICA, li conferivano abusivamente, attraverso propri autocarri che effettuavano 101 viaggi, presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) gestito dalla Idrotecnica di Ruberto Francesco ;*

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura*, con l'impresa individuale IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale*

rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava Vidori e la terza quale consulente ambientale e gestore di fatto;
accettavano e ritiravano, presso il sito di zona " strada Cabannoni " in Tortona (AL) un totale di 2720 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 (prodotti dalla ECO.GE S.r.l nel cantiere di località Erzelli di Genova) contaminanti da sostanze pericolose quali il cobalto (53 mg/kg contro un limite massimo di 20 mg/kg) essendo il sito destinato ad un ripristino ambientale con destinazione agricola e così permettendo lo scarico abusivo dei suddetti rifiuti contaminanti.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art.256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.GE/000135/2007 della società ECO.GE S.r.l. ;
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni

In Tortona nell'ottobre 2012.

Sussistono gravci indizi desumibili

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
    - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
    - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
    - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030 – fascicolo Procura*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta

dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032 – fascicolo Procura*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dal rapporto di prova n.12863-01 del 09/10/2012 di EUROCHEM (*cfr allegato 3.2 dell'integrazione 20 aprile 2015 del fascicolo Procura*) a favore di ECO.GE di Genova , dove risulta che i rifiuti campionati nel nuovo insediamento ITALFERRO , poi scaricati in strada Cabannoni ex cava Vidori, superavano i limiti autorizzativi dei contaminanti nel Cobalto.

- Dal tabulato (*cfr allegato 3.2 dell'integrazione 20 aprile 2015 del fascicolo Procura*) elenco rifiuti scaricati in Idrotecnica – strada Cabannoni – dove risultano anche i rifiuti provenienti da ECO.GE di Genova , nell'ottobre 2012.

Da tali elementi emerge che Ruberto Francesco ha accettato e ritirato , presso il sito di zona " strada Cabannoni " in Tortona (AL) un totale di 2720 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 (prodotti dalla ECO.GE S.r.l nel cantiere di località Erzelli di Genova) contaminanti da sostanze pericolose quali il cobalto (53 mg/kg contro un limite massimo di 20 mg/kg) essendo il sito destinato ad un ripristino ambientale con destinazione agricola e così permettendo lo scarico abusivo dei suddetti rifiuti contaminanti.

A.28. Per i rifiuti derivanti dal cantiere della società IDREOEDIL S.n.c. sito loc. Montoggio di Genova

La società **IDROEDIL S.n.c.**, nelle persone di **BOTTARO Silvano e BOTTARO Moreno**, nell'esecuzione del cantiere edilizio di zona G6 località Montoggio di GENOVA , produceva una quantità di circa 1200 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) che, pur sapendo (giusta conoscenza anche del *RdP nr. 13LA02406 del 06.08.13*) che gli stessi non potevano essere conferiti con finalità di ripristino ambientale presso il sito della Idrotecnica di strada Cabannoni, previo accordo con **RUBERTO Francesco**, conferiva - mediante n.45 viaggi – e scaricava abusivamente nel sito suddetto, così andando a delineare le seguenti condotte illecite :

Bottaro Silvano e Bottaro Moreno, *con la società IDROEDIL S.n.c. ., in qualità soci amministratori e gestori di fatto, producevano, nel cantiere di Montoggio in GENOVA, una quantità di 1200 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 - e, nonostante fossero a conoscenza che detti rifiuti dovevano essere smaltiti in discarica autorizzata secondo le certificazioni analitiche (fra cui il rapporto di prova n.13LA02406 del 6.8.13) , li conferivano abusivamente, a mezzo di 45 trasporti, presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) gestito dalla Idrotecnica di Ruberto Francesco;*

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura, *con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente e gestore di fatto di Idrotecnica, accettavano e ritiravano, presso*

il sito di zona "strada Cabannoni " in Tortona (AL) un totale di 1200 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 (prodotti dalla IDROEDIL S.n.c. nel cantiere Montoggio in Genova) che, invece di essere destinati a discarica autorizzata, venivano scaricati e utilizzati abusivamente nel recupero ambientale nel sito a destinazione agricola, pur non possedendo le caratteristiche chimiche di eco-compatibilità.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni

In Tortona dal febbraio 2012 all'agosto 2013.

Il suddetto impianto accusatorio si ricava da :

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
  - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;
  - ≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
  - ≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

  La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030 – fascicolo Procura*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
  Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
  Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032 – fascicolo Procura*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dalla nota della Direzione Ambiente della provincia di Genova , prot.89419 del 02/09/2013 (*cfr allegato 3.3 dell'integrazione 20 aprile 2015 del*

fascicolo Procura) dove risulta che i rifiuti movimentati con FIR n.0027957/11 del 01.08.2013 erano stati respinti dalla discarica AMIU di Genova perché contenevano asfalto, anche se il codice indicato era il cer 170504 (quello delle terre e rocce da scavo) e sono stati poi smaltiti in strada Cabannoni ex cava Vidori che è stata considerata, impropriamente, discarica autorizzata.

- Dal formulario n.0027957/11 del 01.08.2012 (*cfr allegato 3.3 dell'integrazione 20 aprile 2015 del fascicolo Procura*) emesso da IDRO-EDIL cantiere di Genova Morasco e respinto alla discarica AMIU di Genova.

- Dal formulario n.0027958/11 del 09.08.2012 (*cfr allegato 3.3 dell'integrazione 20 aprile 2015 del fascicolo Procura*) emesso da IDRO-EDIL cantiere di Genova Morasco e attestante lo scarico in ex cava Vidori di strada Cabannoni ditta IDROTECNICA, senza specifica attestazione e certificato analitico di compatibilità per il ripristino ambientale.

- Dall'annotazione della Direzione Affari Istituzionali – Unità Organizzativa Ambientale della provincia di Alessandria, prot.30 del 02/10/2013 (*cfr allegato 3.3 dell'integrazione 20 aprile 2015 del fascicolo Procura*) dove viene riscostruita anche la vicenda del trasporto della IDRO-EDIL ma anche la gestione illecita che conduce la IDROTECNICA di RUBERTO Francesco nel sito di strada Cabannoni ex cava Vidori ed in particolare l'accettazione di rifiuti di terre e rocce da scavo anche oltre il periodo autorizzato che era scaduto il 15 giugno 2013. La nota della provincia di Alessandria reca anche il tabulato dei rifiuti scaricati in IDROTECNICA e provenienti dalla ditta IDRO-EDIL di Bottaro S & C. Snc.

Da tali elementi emerge che RUBERTO Francesco ha accettato e ritirato, presso il sito di zona "strada Cabannoni " in Tortona (AL) un totale di 1200 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 (prodotti dalla IDROEDIL S.n.c. nel cantiere Montoggio in Genova) che, invece di essere destinati a discarica autorizzata in quanto fra l'latro conteneti asfalto, venivano scaricati e utilizzati abusivamente nel recupero ambientale nel sito a destinazione agricola, pur non possedendo le caratteristiche chimiche di eco-compatibilità.

A.29. Per i rifiuti derivanti dalla società FRANZOSI AMBIENTE S.r.l.

La società **FRANZOSI AMBIENTE S.r.l.**, legalmente e operativamente rappresentata da **FRANZOSI Alberto** e **FRANZOSI Giorgio,** nell'esecuzione di attività di gestione di rifiuti nel cantiere di area cimiteriale della città di Alessandria, produceva una quantità di circa 85 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) che, previo accordo con RUBERTO Francesco, abusivamente conferiva presso il sito di strada Cabannoni gestito dalla Idrotecnica (sito che non era autorizzato al ricevimento di tali rifiuti essendo gli stessi privi di certificazione analitica e/o con certificazione analitica attestante il superamento dei

valori massimi di contaminazione per cromo e nichel), così andando a delineare le seguenti condotte illecite :

Franzosi Alberto e Fransosi Giorgio, *con la società FRANZOSI AMBIENTE S.r.l. , in qualità soci amministratori e gestori di fatto ; producevano una quantità di 85 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 e, nonostante fossero mancanti di certificazione analitica e/o con certificazione (rapporto di prova nr.18485/2012 del laboratorio AESSE Srl del 31.10.2012 dove i parametri* di *Cromo totale 241 mg/kg e Nichel 180 mg/kg risultano superiori ai valori massimi (150 mg/kg per il cromo totale e 120 mg/kg per il nichel) analitica non idonea rispetto a quanto autorizzato nel provvedimento n.347/2010 a favore della Idrotecnica, li conferivano abusivamente, a mezzo di 3 trasporti, presso il sito di strada Cabannoni in Tortona (AL) della Idrotecnica di Ruberto Francesco;*

Ruberto Francesco, Serreli Mansueto e Zerbinati Laura*, con l'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente e gestore di fatto di Idrotecnica ; accettavano e ritiravano, presso il sito di zona " strada Cabannoni " in Tortona (AL) un totale di 85 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 (prodotti dalla FRANZOSI AMBIENTE S.r.l.) che, invece di essere destinati a discarica autorizzata, venivano scaricati e utilizzati abusivamente nel recupero ambientale nel sito a destinazione agricola, pur non possedendo le caratteristiche chimiche di eco-compatibilità.*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Determina Provinciale n.347/2010 della ditta individuale IDROTECNICA di Strada Cabannoni

In Tortona in data 31 ottobre 2012.

Sussistono gravi indizi desumibili

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.21 – documento numerato dal n.21029 al n.21035 fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.347/2010 del 31.03.2010, rilasciata a favore dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, ai sensi dell'art.216 D.LGS 152/06 per le operazioni di recupero ambientale di sito ex cava estrattiva in strada Cabannoni – Tortona (AL) - con le prescrizioni di utilizzare terre e rocce da scavo ex art.186 (non rifiuto) e , solo dopo uno specifico nulla osta provinciale, l'impiego di terre e rocce da scavo , rifiuto , classificate con specifico ed unico codice CER 170504 ; per tutte le terre e rocce da scavo riutilizzate, sia esse rifiuto e/o non rifiuto, prima di iniziare la collocazione, per lotti di 5000 tonnellate, doveva garantire e fornire alla provincia di Alessandria, i referti analitici, riportanti:
    - ≅ La caratterizzazione del rifiuto CER 170504 con specificata la provenienza dello stesso ;

≅ Il rispetto dell'inerte entro i limiti della tabella 1° allegato 5 parte IV° del D.lgs 152/06 per destinazione del sito come " agricolo " ;
≅ Il rispetto delle terre e rocce da scavo entro i limiti al test di cessione secondo l'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.

La suddetta Iscrizione è subordinata, punto12 dell'atto amministrativo (*cfr allegato faldone n.21 – documento retro del foglio n.21030 – fascicolo Procura*), al rispetto di tutte le sue prescrizioni ivi contenute e quindi anche quelle sopra citate perde.
Iscrizione presentata e firmata da RUBERTO Francesco, dichiaratosi legale rappresentante dell'Impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco.
Il titolo d'Iscrizione autorizzava, nel rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute, il conferimento dei soli rifiuti con codice CER 170504 , come risulta dalla scheda tecnica (*cfr allegato - faldone n.21 – documento - foglio n.21032 – fascicolo Procura*) , parte integrante dell'Iscrizione.

- Dal rapporto di prova nr.18485/2012 (*cfr allegato 3.4 dell'integrazione 20 aprile 2015 del fascicolo Procura*) emesso dal laboratorio AESSE Srl in data 31.10.2012, a favore di FRANZOSI AMBIENTE S.r.l., dove risulta chiaramente che i parametri di Cromo totale (241 mg/kg) e Nichel (180 mg/kg) risultano superiori ai valori massimi consentiti per scaricare le terre e rocce da scavo nel sito di ex cava Vidori in strada Cabannoni al fine del ripristino ambientale.

- Dall'elenco (*cfr allegato 3.4 dell'integrazione 20 aprile 2015 del fascicolo Procura*) dei rifiuti scaricati in IDROTECNICA di RUBERTO Francesco nel sito di strada Cabannoni ex cava Vidori ed in particolare tre viaggi di terre e rocce da scavo – cer 170504 – movimentate in data 29.10.2012 e provenienti dal produttore FRANZOSI AMBIENTE S.r.l.

Da tali elementi emerge il coinvolgimento nell'attività illecita in esame di FRANZOSI Giorgio e FRANZOSI Alberto**,** con la società FRANZOSI AMBIENTE S.r.l. , in qualità soci amministratori e gestori di fatto e di RUBERTO Framcesco per l'impresa IDROTECINICA in relazione alla produzione e la conferineto nel sito ex cava Vidori di 85 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170504 con certificazione analitica non idonea rispetto a quanto autorizzato nel provvedimento n.347/2010 a favore della Idrotecnica, l

A.30. Per i rifiuti gestiti dalla Idrotecnica di RUBERTO Francesco nel periodo dal 29 settembre 2013 al 23 dicembre 2013

L'impresa **IDROTECNICA S.r.l.**, legalmente e operativamente rappresentata da **RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele,** nonostante fosse stata colpita da provvedimento provinciale – n. 201300090574 del 24.9.2013 – di sospensione dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto di strada vecchia per sale in Tortona (AL), continuava la gestione (ritiro e deposito) presso il sito suddetto, anche grazie alla collaborazione di ZERBINATI Laura, di una ingente – almeno 1600 tonnellate - quantità di rifiuti speciali non pericolosi (cer

170301, cer 170107, cer 170904 e cer 170109), così delineando le seguenti condotte illecite:

Ruberto Francesco, Ruberto Daniele e Zerbinati Laura, *con l'impresa IDROTECNICA S.r.l., rispettivamente il primo quale gestore di fatto, il secondo quale amministratore e addetto all'accettazione dei carichi e la terza quale consulente e gestore di fatto di Idrotecnica, gestivano (accettando e ritirando) abusivamente presso il sito di zona " strada per Sale " in Tortona (AL) una quantità di almeno 1600 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170301, cer 170107, cer 170904 e cer 170109, nonostante fossero a conoscenza del provvedimento n. 201300090574 del 24.9.2013 di divieto di prosecuzione dell'attività.*

In Tortona dal 29 settembre al 31 dicembre 2013.

Sussistono gravi indizi desumibili

- Dalla relazione ARPA prot.18374 del 05.03.2014 (*cfr allegato – faldone n22 documento numerato dal n.22363 al n.22389 – fronte/retro - fascicolo Procura*) con la quale viene segnalato al CC N.O.E. di Alessandria che a seguito di verifica presso l'unità operativa dell'impresa IDROTECNICA di RUBERTO Francesco ubicato in strada vecchia per Sale – Tortona (AL) è stato accertato che, nonostante fosse stato avviato e comunicato il procedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti secondo l'Iscrizione n.305/2010, il ricevimento dei rifiuti sino al dicembre 2013 si è materialmente compiuto.

- Dall'estratto del registro di carico/scarico (*cfr allegato – faldone n 22 documento numerato dal n.22370 al n.22382 - fronte/retro - fascicolo Procura*) rifiuti della IDROTECNICA di RUBERTO Francesco riferito al mese di dicembre e dove sono annotati in ingresso (carico) i rifiuti ricevuti all'impianto di strada vecchia per Sale.

- Da alcuni formulari, presi a campione, dove risulta che il 02, 04, 09, 18 e 19 dicembre 2013 (*cfr allegato – faldone n 22 documento numerato dal n.22383 al n.22386 - fronte/retro - fascicolo Procura*) sono stati scaricati rifiuti vari all'impianto IDROTECNICA sito in strada vecchia per Sale.

- Dalla determinazione n.20140003885 del 14.01.2014 (*cfr allegato – faldone n 22 – documento numerato dal n.22387 al n.22389 - fronte/retro - fascicolo Procura*) emessa dalla Provincia di Alessandria , dove risulta espressamente scritto che con nota prot.101331 del 25/10/2013 l'attività di gestione dei rifiuti è stata immediatamente sospesa sino a conclusione del procedimento amministrativo che si è poi concluso il 14 gennaio 2014 con il divieto di prosecuzione dell'attività e la cancellazione dell'iscrizione n.305/2010 con l'obbligo da parte di RUBERTO Francesco del ripristino

dello stato dei luoghi ed in particolare dei rifiuti ivi giacenti, oramai in un sito non più autorizzato.

Da tali elementi emerge il coinvolgimento di RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele in ordine al traffico illecito in esame consistio nella ricezione di rifiuti presso il sito di cava ex Vidori nonostante il provvedimento di sospensione dalla attività.

§ 5. CAPO B) ascritto a BONANNO Valerio, GANDINI Sandro, MAMONE Gino, PERASSO Christian, PERASSO Giorgio, ZAMBELLI Loredana (per il quali vi è richiesta di misura)

Si deve premettere, prima di analizzare le fonti di prova relative alle singole condotte, che il capo in esame è relativo al traffico illecito di rifiuti posto in essere da BONANNO Valrio titolare della S.A. P
L'impianto della Servizi Ambientali Piemontesi srl – in forma abbreviata S. A. P.- è ubicato in Alessandria, frazione di Spinetta Marengo, Via Rana Zona D 5. Si tratta di impianto di recupero di rifiuti e non già di una discairca per lo samltimento finale. Le fasi di reale ed effettivo recupero oltre alla norma di Carattere generale sono imposte dalle prescrizioni autorizzative annesse al provvedimento della Provincia di Alessandria di cui è parte integrante anche il progetto definitivo presentato dal BONANNO Valerio. Nel progetto è indicato come le attività di gestione dei rifiuti devono essere svolte per un regolare recupero.
La prima autorizzazione n. 100845 del 11.7.2007 al punto c) specifica che ogni partita di rifiuti in ingresso doveva essere analizzata anche per la ricerca dell'elemento contaminante aminato, al punto d) specifica che per ogni partita di rifiuti in ingresso doveva essere effettuato il test di cessionre ai sensi dell'allegate 3 DM 5.2.1998 e s.m.
Le successive autorizzazioni, la determinazione dirigenziale DDAPI 192 prot. Llo n. 63672 del 20.5.2011 e la determinazione dirigenziale DDAPI 302 prot. Llo n. 20120064277 del 5.6.2012, riprendono lo schema della prima autorizzazione e ribadiscono le prescrizioni su indicate, rendendole più restrittive in particolare in merito ai rifiuti da ricevere con codice CER 170504 terre e rocce da scavo stabilendo che a) devono preventivamnte essere sempre accompagnati da certificazione analitica attestante la reale fattibilità di trasformazione da rifiuto a ex mps, b) devono seguire uno schema di flusso particolare allegato al provvedimento autorizzativo, c) devono rispettare tutti i requisiti secondo il DM 5.2.1998 e ss mm ii, d) devono essere analizzate anche secondo le concentrazioni di cui all'allegato 5 Titolo V parte IV del Dlgs 152/2006 Colonna B

B.1 Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in GENOVA (già PP n.2013/11006 iscrizione 30/4/2013 DDA Torino)

Nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società **C.G.G. S.p.A.** di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, compresa la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società **C.G.G. S.p.A.**, in persona del legale rappresentante **VOENA Luca** e del suo capo cantiere **BELTRAME Andrea,** dava esecuzione alle operazioni - anche tramite subappalto alla società S.T.I. S.r.l. di **IEMMA Gianluca**, **FURFARO Marco** e **RONCALLO Luca** - , utilizzando per la gestione l'apporto anche della ditta di autotrasporto **GANDINI Sandro**. I rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 e cer 170904 - per una quantità di 4300 tonnellate venivano conferiti e scaricati abusivamente, con il contributo degli autotrasportatori **PERASSO Giorgio** e **BUSI Roberto,** al centro di recupero della società **S.A.P. S.r.l.** di **BONANNO Valerio**, nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto smaltibile in discarica e non conferibile ad un centro di recupero come quello gestito dal S.A.P. S..rl., così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, **Furfaro Marco** e **Roncallo Luca** *nelle rispettive qualità, i primi due con la società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto con la società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di 4300 tonnellate circa di rifiuti speciali – codice cer 170504 e cer 170904 - che cedevano alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro, (che si avvaleva anche della Perasso Giorgio e Roby Scavi Srl) per il conferimento e lo scarico all'impianto della società S.A.P. in Alessandria, consentendo quindi che il citato polo di destinazione finale ricevesse i suddetti rifiuti nonostante la conosciuta classificazione e certificazione (analisi chimiche della società ISMAR Srl) che imponeva lo smaltimento dei suddetti rifiuti presso una discarica autorizzata e non l'avvio all'impianto di recupero della citata impresa S.A.P s.r.l. ;*

Iemma Gianluca, **Furfaro Marco, Roncallo Luca, Gandini Sandro**, **Perasso Giorgio**, e **Busi Roberto**, *i primi tre con l'impresa S.T.I. S.r.l., il quarto titolare dell'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro, il quinto titolare di omonima impresa di autotrasporto PERASSO Giorgio ed il sesto titolare di propria impresa di autotrasporto Roby Scavi S.r.l., nelle rispettive qualità indicate, ritiravano dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA i predetti rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 4300 tonnellate e compilando e/o facendo compilare, dai propri autisti, i relativi formulari , eseguivano le fasi di trasporto (tramite n.101 viaggi e utilizzando i seguenti mezzi targati BZ393MG con rimorchio AE52936, BT335MR con rimorchio AA57554, BB442SV con rimorchio AC65822, CY353EG con rimorchio AD70175 , DB738GA con rimorchio AB17370, CV582MB con rimorchio AD61718, DG108TY con e DG109TY con rimorchio AE29379, DG632RT e CH 571 PW con rimorchio AB27717, DK 242 RM) conferendo e scaricando abusivamente all'impianto S.A.P. S.r.l. i predetti rifiuti nonostante fossero a conoscenza che si trattava di terre e rocce e/o materiali da demolizione*

provenienti da un sito di bonifica, privi di certificazione analitica idonea e accompagnati da formulari di trasporto ove era stata omessa l'indicazione obbligatoria che si trattava di rifiuti derivanti da sito contaminato in bonifica ;

Bonanno Valerio, *con l'impresa S.A.P. S.r.l. , riceveva e faceva scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Alessandria – frazione Spinetta Marengo , via Rana zona D5 – una quantità di 4300 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504 e 170904), prodotti dalla ditta C.G.G. SpA cantiere Torre Campi di Genova e gestiti dalla società S.T.I. S.r.l. e da GANDINI Sandro, nella consapevolezza che si trattava di terre e rocce mescolate a rifiuti da demolizione (cer 170504 – 170904) derivanti da un sito di bonifica nei cui formulari di identificazione non vi era riportata la dicitura obbligatoria come imposto dalla circolare del MinAmbiente del 11/08/2008 e senza alcuna certificazione analitica idonea ;*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo n.TO3418/2007 della Autotrasporti ROBY SCAVI Srl ;
Iscrizione Albo n.TO2219/s/2006 della Autotrasporti PERASSO Giorgio;
Iscrizione Albo ditta S.T.I. Srl , n.12289 del 26.09.2007 ;
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n. prot.100845 dell'11/7/2007 e n°DDAA2-214-2010 della ditta S.A.P. S.r.l.

In Genova e Alessandria , dal mese di novembre 2008 al mese di gennaio 2009 .

Sussistono gravi indizi desumibili
- determina dirigenziale n. 100845 del 11.7.2007 che al punti c) specifica che ogni partita di rifiuti in ingresos doveva essere analizzata anche per la ricerca dell'elemnto contamninante aminato, al punto d) specifica che per ogni partita di rifiuti in ingresso doveva essere effettuato il test di cessionre ai sensi dell'allegate 3 DM 5.2.1998 e s.m. (*cfr allegato – faldone n 5 – documento numerato dal n.785 a 789)*
- dai formulari di trasporto dei rifiuti conferiti in SAP (*cfr allegato – faldone n 5 – documento numerato dal n.794 a 898)* da cui si evince che i rifiuti provrenineti dal cantiere di Torre Campi e trasportati da GANDINI sono stati smaltiti in SAP senza alucn certificato analitico di accompagnamento
- Dalla nota del Ministero dell'Ambiente dell'11 agosto 2008 prot.19059 (*cfr allegato – faldone n.5 – documento numerato dal n.52 al n.55 - fascicolo Procura*) con la quale vengono specificate le indicazioni tecniche da osservare per la gestione – come rifiuto – delle terre e rocce da scavo e/o dei materiali inerti da demolizione / costruzione che derivano da un sito contaminato, come era quello della Torre Campi di Genova. Rifiuti che per essere destinati ad impianti di recupero – come lo era quello di BONANNO Valerio – dovevano essere accompagnati da analisi di caratterizzazione secondo il D.M. 5.2.98.

- Dalla nota prot.21/2008-11 del 26 settembre 2008 (*cfr allegato – faldone n.5 – documento numerato dal n.77 al n.86 e n.209 , n.210 - fascicolo Procura*) emessa dalla Torre Campi S.r.l. a firma dell'architetto Maurizio Contini, dove non risulta che fra i destinatari dei rifiuti derivanti dal cantiere di Torre Campi di Genova , vi era indicato l'impianto S.A.P. S.r.l. Non risulta che ci fosse un certificato di regolare bonifica dell'area comparto 6B area 13 di Torre Campi.

- Dalle sommarie informazioni (*cfr allegato – faldone n.5 – documento numerato dal n.95 al n.100 - fascicolo Procura*) di Piccardo Vittorio , della ditta CGG Costruzioni Generali Gilardi Spa di Torino, om cui dichiara che il sito di Torre Campi è stato bonificato prima del loro intervento ma non è in grado di esibire certificato di collaudo della fine bonifica , esibendo un rapporto di prova emesso da BIOGEST S.r.l. in data 2 settembre 2008 (*cfr allegato – faldone n.5 – documento n.471 al n.474 – fascicolo Procura*) che non riguarda rifiuti con codice cer 170904, come quelli conferiti a S.A.P. S.r.l.

- Dalle sommarie informazioni (*cfr allegato – faldone n.5 – documento n.207 e n.241, n.242 – fascicolo Procura*) di Gili Fabrizio, della ditta CGG Costruzioni Generali Gilardi Spa di Torino, dove risulta che i materiali di terre e rocce sono state gestite di fatto da GANDINI Sandro che ha fatto fare le analisi al laboratorio BIOGEST .

- Dalle analisi chimiche della ISMAR CHIMICA (*cfr allegato – faldone n.5 – documento dal n.379 al n.394 e dal n.466 al n.469 – fascicolo Procura*) che certificavano che i rifiuti derivanti dal sito di Torre Campi – cer 170504 – potevano essere conferiti in discarica autorizzata e non riguardavano i rifiuti cer 170504 e cer 170904 – che sono stati scaricati all'impianto S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio

- Dai formulari (*cfr allegato – faldone n.5 – documento dal n.565 al n.597. – fascicolo Procura*) di identificazione per il trasporto e lo scarico dei rifiuti CER 170904. All'impianto S.A.P. S.r.l. di BONANNO Valerio, provenienti da Torre Campi e trasportati da GANDINI Sandro e suoi collaboratori dal novembre 2008 al gennaio 2009 e senza che fossero accompagnati da certificazione analitica specifica per l'impianto a cui sono stati destinati.

Da tali atti emerge il coinvolgimento di BONANNO Valerio e GANDINI Sandro nel traffico illecito in esame consisito nel trasporto e conferimento di rifiuti terre e rocce da scavo provenienti da stio contaminato nel sito SAP privi di certificazione analitica

B.2 Per i rifiuti derivanti dal sito di produzione denominato cantiere di bonifica dell'ex stabilimento SALP di Rivarolo C.se (TO)

L'impresa individuale **VECOLIFE**, in persona del suo legale rappresentante **VOLTAREL Gianni**, riceveva incarico dalla società Acquafresca S.r.l. di gestire i rifiuti speciali non pericolosi per circa 1650 tonnellate – cer 170504 – derivanti dai lavori d'escavazione nel sito di bonifica denominato " stabilimento SALP" in Rivarolo C.se (TO) affinché venissero smaltiti in discarica autorizzata. La ditta **VECOLIFE** di **VOLTAREL Gianni** (ora cessata)si accordava con la **S.A.P. S.r.l.** di **BONANNO Valerio** per conferire i predetti rifiuti presso l'impianto di quest'ultimo e non, come prescritto, in discarica autorizzata. Il trasportatore, l'impresa **ROBUR S.r.l. di FERRERO Silvia e ROERO Danilo,** conferiva e scaricava i rifiuti presso l'impianto della S.A.P. S.r.l., dove i rifiuti venivano accettati per la maggior parte e per una minor quantità invece inviati abusivamente, tal quali, alla discarica municipalizzata A.R.A.L. di Alessandria ; il tutto nonostante i rifiuti fossero stati certificati con destinazione obbligata in discarica e accompagnati da formulari che non recavano tutte le indicazioni relative al sito di provenienza, inquinato ed in bonifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Voltarel Gianni, *titolare d'impresa individuale VECOLIFE, veniva incaricato dalla società ACQUAFRESCA Srl di gestire i rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170504 derivanti dai lavori di bonifica nel sito dell'ex stabilimento SALP di Rivarolo C.se (TO), rifiuti inerti quali terre e/o rocce da scavo - cer 170504 - per una quantità di circa 1650 tonnellate che, come detentore e intermediatore (fra produttore e destinatario), deteneva e gestiva senza titolo abilitativo e consapevole che le analisi (RdP n.AZ755 della ALCHIM S.a.s. del 15/3/2010 , RdP n.AZ755A , RdP n.BA777A del 10/3/'10 e RdP n.3000520-001 del 19/4/2010 emessi da IDROGEOLAB), dallo stesso commissionate, indicavano che il rifiuto era da destinare a smaltimento in discarica e non, come avvenuto, al recupero presso l'impianto S.A.P. S.r.l. Per lo scarico nel predetto impianto venivano utilizzati formulari che mancavano di apposita dicitura indicante la reale provenienza dal sito inquinato e in bonifica della SALP di Rivarolo (TO), come previsto dalla Circolare Ministeriale e dalla stessa Autorizzazione del destinatario S.A.P. ;*

Ferrero Silvia e Roero Danilo, *la prima quale titolare e il secondo quale co -gestore di fatto della società di autotrasporti ROBUR S.r.l., raccoglievano e trasportavano i rifiuti di cui sopra, dal mese di aprile 2010 al mese di ottobre 2010, mediante n.51 viaggi (utilizzando gli autocarri targa A 557 RX, DA 659 DX, DS 145 FN, AY 385 NC, CH 902 GT, CH 901 GT, DZ 175 AR,CB 206 FE, CR 681 ZM, AD 145 FN, CR 681 LM, DS A46 FN e i rimorchi AB 43418, AB 89214, AB 6451l, AC 44876, AB 68931, AB 95752, AB 43419) e li scaricavano abusivamente presso l'impianto di recupero della S.A.P. S.r.l. sapendo che le analisi chimiche non lo consentivano e utilizzando formulari mancanti di apposita indicazione del sito di provenienza ;*

Bonanno Valerio, *quale titolare dell'impianto di recupero di rifiuti denominato S.A.P. S.r.l.,* *riceveva* *e faceva* *scaricare* *abusivamente i suddetti rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dal sito di bonifica ex SALP di Rivarolo C.se (TO) gestiti ed intermediati dalla VECOLIFE e dalla ROBUR S.r.l., pur essendo a conoscenza che i citati rifiuti non erano ricevibili nel proprio impianto di recupero per quanto indicato nelle analisi chimiche di Alchim e Idrogeolab (RdP n.AZ755 della ALCHIM S.a.s. del 15/3/2010 , RdP n.AZ755A , RdP n.BA777A del 10/3/'10 e RdP n.3000520-001 del 19/4/2010 emessi da IDROGEOLAB) e per il fatto che nei singoli formulari* *mancava* *l'indicazione obbligatoria di rifiuti derivanti da sito di bonifica, come imposto al punto C) n.9 lettera j) dell'autorizzativo della Provincia di Alessandria DDAA2-214-2010 del 28/06/2010. Inviava inoltre parte dei rifiuti – circa 109 tonnellate – alla discarica pubblica ARAL SpA di Alessandria con un falsa attribuzione del codice cer 170504 al posto del cer 191302 ;*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/06 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare:
Iscrizione Albo n.TO1977/della ROBUR S.r.l. ;
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n.DDAA2-214-2010 del 28/06/2010 e precedente.

In Rivarolo C.se e Alessandria , dal mese di aprile 2010 al mese di ottobre 2010.

L'impianto accusatorio si ricava da:
-determina dirigenziale n. 2010086556 del 28.6.2010 nella quale al punto9 sono riportate le prescrizioni riferite al ritiro finalizzato la recupero dei rifiuti terre e rocce da scavo CER 170504 : fra l'latro si specifica che i rifiuti procvenineti da siti sontamintati o soggetti a bonifica devono essere accompagnati da formulario contenente la dicitura " provenienti da siti contaminati" / (*cfr allegato – faldone n 13 – documento numerato dal n 13005 a 13010)*
- documento della regione Piemonte relativo alla mappatura dei siti contaminati nela quale alla tabella 10.3. risulta riportato anche il sito di Rivarolo Canavese Stabilimneto SALP/ (*cfr allegato – faldone n 13 – documento numerato dal n 13078 a 13084)* e verbale della conferenza dei servizi n. 6 del 16.6.2011 della citta di Rivalrolo Canavese in cui risulta che 'area stabilimento SALP era di proprietà della società Acquafresca srl.
- formulari di trasporti rifiuti CER 170504 dal sito di Rivarolo alla SAP di BONANNO trasportati da ROBUR srl nei quali manca alla casella annotazioni la dicituira rifiuti provenienti da sito contaminato come imposto dalla prescrizione autorizzativa

- formulari trasporto rifiuti da SAP a ARAL discarica di Bassignana loc Mugarone per un totale di circa 109 tonnellate in cui risulta impropriamente riportato il codice CER 170504 mentre il rifiuti è derivante da un trattamento meccanimo eseguito presso l'impianto SAP che avrebbe dovuto quindi classificarlo con codice a categoria 19. Come tale non avrebbe potuto essere conferito in discarica municipale ARAL in quanto SAP non era abilitata a conferire in discarica tali codici CER (19) ai fini di un reupero infrastrato in quanto l'omologa richiesta in

data 26.10.2010 ad ARAL era solo rioferita a CER 170504. . In tal modo BONANNO ha risparmiato i soldi realtivi al trattamento dei rifiuti ed ha rispariamto sui costi di smaltimento

- dai formulari di trasporto dei rifiuti conferiti in SAP (*cfr allegato – faldone n 5 – documento numerato dal n.794 a 898)* da cui si evince che i rifiuti provenienti dal cantiere di Torre Campi e trasportati da GANDINI sono stati smaltiti in SAP senza alucn certificato analitico di accompagnamento

Da tali elementi emerge il coinvolgimento di Bonanno Valerio, quale titolare dell'impianto di recupero di rifiuti denominato S.A.P. S.r.l., nell'attività illeicta organizzata in esame consistita nella ricezione abusiva di i suddetti rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dal sito di bonifica ex SALP di Rivarolo C.se (TO) non ricevibili nel proprio impianto di recupero per quanto indicato nelle analisi chimiche di Alchim e Idrogeolab (RdP n.AZ755 della ALCHIM S.a.s. del 15/3/2010 , RdP n.AZ755A , RdP n.BA777A del 10/3/'10 e RdP n.3000520-001 del 19/4/2010 emessi da IDROGEOLAB) e per il fatto che nei singoli formulari mancava l'indicazione obbligatoria di rifiuti derivanti da sito di bonifica

B.3 Per i rifiuti derivanti dal cantiere denominato "PASSANTE FERROVIARIO" di corso Mortara in TORINO.

La società **S.A.P. S.r.l.,** in persona del suo legale rappresentante **BONANNO Valerio**, utilizzando il proprio polo di recupero situato in Alessandria – Frazione Spinetta Marengo, ritirava dalla società **Società Passante SCRL**, 17800 tonnellate di terre e rocce, senza rispettare le prescrizioni autorizzative in relazione all'obbligatorietà di ricevere i rifiuti derivanti da siti in bonifica con formulari indicanti tale specifica provenienza ed accompagnati da idonea certificazione analitica. Presso l'impianto effettuava operazioni di miscelazione dei rifiuti e, indicando un cer falso (170504) nei documenti di trasporto, li inviava abusivamente alla discarica pubblica di A.R.A.L. di Bassignana – Valenza Po (AL), determinandosi così le seguenti attività illecite :

Bonanno Valerio, *con la propria impresa S.A.P. S.r.l. , caricava, trasportava e scaricava presso il proprio centro di recupero di Alessandria – frazione Spinetta Marengo , via Rana zona D5 – una quantità di 17800 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504) – terre e rocce da scavo provenienti dai lavori del cantiere denominato " Società Passante SCRL Torino – corso Mortara – Passante S 27 Superiore ", senza che questi fossero debitamente accompagnati da idonea certificazione analitica e da formulari di identificazione recanti la dicitura obbligatoria prevista dalla circolare del MinAmbiente del 11/08/2008 (in relazione alla provenienza dal sito contaminato predetto). Smaltiva inoltre abusivamente 127 tonnellate dei suddetti rifiuti presso la discarica pubblica ARAL SpA di Bassignana - Valenza Po (AL) mediante la falsa indicazione del codice cer 170504 anziché il codice cer 191302 (essendo i predetti rifiuti derivanti da trattamento meccanico – vagliatura 09- di matrici derivanti da sito di bonifica come riportato nella scheda*

d'ingresso alla discarica pubblica) dopo che gli stessi erano stati lavorati e miscelati nel proprio impianto di Alessandria ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n. DDAA2-214-2010 della ditta S.A.P. S.r.l.

In Torino, Alessandria e provincia dal dicembre 2010 al gennaio 2011.

Agli atti risulta quanto segue:

- 'autorizzazione (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13005 al n.13010 e dal n.13116 al n.13121 - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.DDAA2-214-2010 del 28.06.2010 - rilasciata a favore dell'impresa S.A.P. S.r.l. , che permetteva il ritiro di rifiuti speciali non pericolosi ai fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità dell'art.210 del D.Lgs 152/06 e secondo le prescrizioni specifiche imposte dall'Ente Provinciale Alessandrino.

- tabulato (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13100 al n.13104 - fascicolo Procura*) dei trasporti dal cantiere di Passante Torino a impianto S.A.P. S.r.l. di Alessandria per n.595 trasporti dal 1/12/2010 al 31/01/2011 che attesta la movimentazione dei rifiuti di terre e rocce da scavo – cer – 170504. Dove esaminando alcuni trasporti, fra cui il n.17 del 2 dicembre 2010 – trasportatore ROBUR – formulario RFW184456/10 – kg.30400 – (S27 superiore) i rifiuti hanno già associata la certificazione analitica della IDROGEOLAB per il corretto smaltimento (D1) in discarica ARAL.

- autorizzazione (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13088 al n.13095 - fascicolo Procura*) della Provincia di Torino a S.A.P. per istallazione e gestione di impianto mobile per recupero di rifiuti nel luogo di produzione: dalla stessa emerge che in fase istruttoria non è stata accertata alcuna pregressa contaminazione del sito ove doveno essere eseguite le operazioni autorizzate

- certificazioni analitiche di IDROGEOLAB (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13107 al n.13110 fronte/retro - fascicolo Procura*) in cui si dà atto del fatto che le terre e rocce da scavo derivanti dal cantiere del Passante Torino – S27 - , cioè quelle indicate nei formulari sia verso S.A.P. che poi da S.A.P. ad ARAL , erano regolari e quindi classificabili comne rifiuto speciale non tossico e nocivo- non pericoloso codice CER 170504 smalitibile in discarica per rifiuti inerti ai sensi dell'art. 6 D: 27.9.2010

Sulla base di tali risultanze, non sussitono i gravi indizi in relazione a tale specifico episodio. L'impostazione accusatoria muove dall'assunto che il sito del Passante

Ferroviario fosse contaminato e ne trae la conseguenza che i rifiuti dovevano essere accompagnati con FIR recanti la dicitura prevista dal MiniAmb di tracciablità dei terreni derivanti da operazione di bonifica: in realtà dagli atti non emerge in alcun modo che detto sito fosse contaminato e anche le certificazioni analitiche, contrariamnte a quanto indicato nell'annotazione di pg in atti, ripresa dal PM, certificano la regolarità dei rifiuti

B.4 Per i rifiuti derivanti dal cantiere FER.GEN.CONS. SpA – area di zona Fegino in GENOVA .

La società **FER.GE.CONS. S.p.A.** , nella persona del suo legale rappresentante **SCIUTO Mauro Angelo,** nell'esecuzione di lavori di bonifica nel cantiere di Genova Fegino, produceva una quantità di 13940 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi quali terre e rocce da scavo (codice cer 170504) che, mediante l'intermediazione della ditta **S.A.P. S.r.l.** di **BONANNO Valerio,** ed utilizzando le ditte di autotrasporto **LAVAGETTI & C. S.r.l.** di **LAVAGETTI Claudia** e **LAVAGETTI Roberto** ed **ECO.GE S.r.l.** di **CAPUANA Ines**, **MAMONE Gino** e **CAVANNA Alessandro**, faceva conferire e scaricare nell'impianto della S.A.P. in Alessandria – Frazione Spinetta Marengo (impianto non idoneo a ricevere i rifiuti suddetti essendo essi mancanti di certificazione analitica specifica e di un collaudo finale di regolarità tecnica), così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Sciuto Mauro Angelo, *in qualità di procuratore speciale della società FER.GEN. CONS. S.p.A., produceva nel cantiere di Genova Fegino ex deposito Continentale Italiana – sito soggetto a bonifica ex DM 471/99, una quantità di 13940 tonnellate di rifiuti speciali CER 170504 che, nonostante mancanti di una specifica regolarità analitica e di collaudo, venivano conferiti e scaricati ugualmente e quindi abusivamente, tramite le ditte di autotrasporto Lavagetti & C. S.r.l. e Eco.Ge. S.r.l, nel sito della S.A.P. S.r.l. di Bonanno Valerio in Alessandria, Frazione Spinetta Marengo ;*

Lavagetti Claudia e **Lavagetti Roberto**, *la prima quale legale rappresentante e il secondo gestore di fatto dell'impresa di trasporto LAVAGETTI & C. S.r.l, ritiravano dalla FER.GEN.CONS S.p.A. i predetti rifiuti speciali non pericolosi per una quantità di 9366 tonnellate e, omettendo di indicare nei relativi formulari l'obbligatoria dicitura di provenienza da un sito di bonifica e senza analisi chimica d'accompagnamento, li trasportavano e scaricavano abusivamente, tramite con n. 293 viaggi (utilizzando i mezzi targati DM314FG con rimorchio AD14974, DR919JT con rimorchio AD61855, DR830JT con rimorchio AD29856, DM307FJ con rimorchio AB55704, DR893JT con rimorchio AC48397 , DP850BE con rimorchio AC48464 e DR783JT con rimorchio AD14849), all'impianto della S.A.P. S.r.l. di Spinetta Marengo – Alessandria, sito non idoneo ;*

Capuana Ines, Mamone Gino e Cavanna Alessandro, *con la società ECO.GE S.r.l. , la prima in qualità di Presidente del C.d.A., il secondo in qualità di consigliere delegato, direttore tecnico e gestore di fatto con pieni poteri sul*

controllo sul delegato Cavanna Alessandro ed il terzo quale delegato in materia ambientale ;
gestivano , con attività di raccolta e trasporto, i rifiuti (cer 170504) provenienti dal cantiere FER.GEN.CONS SpA di Genova, per una quantità di 4575 tonnellate e omettendo di indicare nei relativi formulari l'obbligatoria dicitura di provenienza da un sito di bonifica e senza analisi chimica d'accompagnamento, li trasportavano e scaricavano abusivamente, con 149 trasporti e facendo uso dei propri mezzi (targa CY597DN con rimorchio AD76378, BV570PF con rimorchio AC67650, DK805RM con rimorchio AE57265 e motrice CY628DN), all'impianto della S.A.P. S.r.l. di Spinetta Marengo – Alessandria, sito non idoneo ;

Bonanno Valerio, *legale rappresentante della società S.A.P. S.r.l. quale intermediatore e destinatario, ritirava e faceva scaricare presso il proprio centro di recupero di Alessandria – Frazione Spinetta Marengo, via Rana zona D5 i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504), per una quantità di tonnellate 13940, prodotti dalla ditta FER.GEN.CONS. SpA e trasportati dalle imprese citate (Lavagetti & C. Srl e Ego.Ge. Srl), avendo piena consapevolezza che si trattava di terre e/o rocce derivanti da un sito di bonifica non definitivamente collaudato, che nei formulari di identificazione non vi era riportata la dicitura obbligatoria (come imposto dalla circolare del MinAmbiente del 11/08/2008), che era mancante di una adeguata certificazione analitica attestante la rispondenza alle prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio del suo impianto. Inoltre, senza effettuare un corretto recupero di parte dei predetti rifiuti – pari a circa 181 tonnellate – li smaltiva abusivamente (utilizzando proprio autocarro targa DR692ZF) presso la discarica pubblica ARAL SpA di Bassignana - Valenza Po (AL) - con la falsa indicazione del codice cer 170504 anzichè il codice cer 191302 (essendo i predetti rifiuti derivanti da trattamento meccanico – vagliatura 09- di matrici derivanti da sito di bonifica come riportato nella scheda d'ingresso alla discarica pubblica) in contrasto con la reale composizione merceologica del carico essendo lo stesso derivante da processo di vagliatura e miscuglio di sabbia, terra e ghiaia quindi non più semplicemente terra e rocce classificabili con codice cer 170504;*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo ditta ECO.GE Srl , n.GE/00135 del 06.05.2010 ;
Iscrizione Albo n.TO/001550 del 14/11/2008 della Lavagetti Srl.
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n. DDAA2-214-2010 della ditta S.A.P. S.r.l.

In Alessandria e provincia dal 5 gennaio 2011 al 29 febbraio marzo 2011.

Sussistono gravi indizi desumibili

- Dall'autorizzazione (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13005 al n.13010 e dal n.13116 al n.13121 e dal n.13274 al n.13279 - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.DDAA2-214-2010 del 28.06.2010 - rilasciata a favore dell'impresa S.A.P. S.r.l. , che permetteva il

ritiro di rifiuti speciali non pericolosi ai fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità dell'art.210 del D.Lgs 152/06 e secondo le prescrizioni specifiche imposte ed in particolare quelle indicate al punto 9 in merito alle terre e rocce da scavo da recuperare in maniera separata secondo il grado di contaminazione e soprattutto se provenienti da siti contaminati e/o in bonifica , con indicato obbligatoriamente nel FIR la dicitura (punto 9 j).…" ... *proveniente da siti contaminati*..." e accompagnati da certificazione analitica di compatibilità.

- Dalla nota prot.440190 datata 16.12.2010 del comune di Genova (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13181 al n.13185 - fascicolo Procura*) dove risulta che il sito del cantiere AREA EX CONTINENTALE ITALIANA risultava un sito contaminato e sottoposto ad intervento di bonifica. Confortano tale tesi i documenti di approvazione del progetto di variante alla bonifica (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13229 al n.13238 - fascicolo Procura*) dell'ex area continentale italiana che risulta anche inclusa nell'elenco dei siti contaminati – come sito industriale - della regione Liguria al n.19 , alla pagina n.283 (*cfr allegato – faldone n.13 – documento n.13754 retro - fascicolo Procura*).

- Dalla documentazione varia e fotografica dei Carabinieri N.O.E. Alessandria (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13186 al n.13228 – fronte/retro - fascicolo Procura*) con la descrizione del cantiere FR.GEN di Genova Figino ed in particolare delle terre e rocce da scavo prodotte, gestite ed inviate fuori sito, come dimostra il formulario AEE750991/05.

- Dalla documentazione acquisita dai Carabinieri N.O.E. Alessandria (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13262 al n.13380 – fronte/retro - fascicolo Procura*) presso la società ECO.GE S.r.l. in data 19.06.2012 e riferita anche ai trasporti di rifiuti dal cantiere FER.GEN di Genova Figino verso l'impianto S.A.P. S.r.l. . Fra cui la fattura n.803 del 15.09.2011 emessa da ECO.GE a carico di S.A.P. per trasporto di terre e rocce – cer 170504 - nel mese di luglio 2011 (ben oltre il periodo indicato nel capo d'imputazione) per un valore imponibile di euro 13 circa.

- Dalla nota della SAP S.r.l. (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato al n.13285 e n. 13286 - fascicolo Procura*) con la quale l'impresa di BONANNO Valeria incarica la ECO.GE S.r.l. di eseguire i trasporti di rifiuti inerti (principalmente 170504 terra e roccia da scavo) dal cantiere FER.GEN di Genova Fegino all'impianto SAP di Spinetta Marengo sino al 2012 con cronoprogramma settimanale e con un costo di euro 8,00 alla tonnellata. Nella nota non viene fatta menzione che si tratti di un sito contaminato e/o in bonifica.

- Dalla circolare MINAMB dell'11.08.2008 (*cfr allegato – faldone n.13 – documento n.134095 - fascicolo Procura*) che prescriveva 'obbligo di indicare nei documenti di trasporto se le terre derivavano da siti contaminati e/o in bonifica.

- Certificazione analitica (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13489 al n. 13492 fronte/retro - fascicolo Procura*) – Report n.012S.11(2110249) emessa dal laboratorio BIOGEST S.r.l. del febbraio 2011 dove risulta chiaramente che le concentrazioni di Idrocarburi pesanti C>12 presentavano valori (760 mg/kg) nettamente superiori ai limiti (colonna A e colonna B) per essere destinati al recupero e quindi anche all'impianto S.A.P. , tant'è che il rapporto analitica definisce il rifiuto con codice CER 170503 come terre e rocce da scavo contenenti sostanze pericolose.

Da tali elementi emerge il coinvolgimento di BONANNO e MAMONE il primo in qualità di intermediatore e destinatario ed il secondo in qualità di trasportatore nel traffico illecito in esame consistito nell'aver trasportato e ricevuto presso il sito SAP proprio centro di recupero rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504), per una quantità di tonnellate 13940, prodotti dalla ditta FER.GEN.CONS. SpA e terre e/o rocce derivanti da un sito di bonifica non definitivamente collaudato, con formulari di identificazione in cui non era riportata la dicitura obbligatoria sito contaminato e in assenza di adeguata certificazione analitica attestante la rispondenza alle prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio del suo impianto e nell'aver smaltito abusivamente circa 181 tonnellate dei predetti rifiuti presso la discarica pubblica ARAL con la falsa indicazione del codice cer 170504 anzichè il codice cer 191302

B.5 Per i rifiuti gestiti e prodotti dall'impianto della società S.A.P. e avviati alle discariche ARAL di Alessandria.

La società **S.A.P. S.r.l.**, in persona del legale rappresentante **BONANNO Valerio**, produceva rifiuti speciali (circa 20.000 tonnellate), in particolare inerti (da attività di costruzione e demolizione) derivanti dalla propria attività di recupero dei quali, previa attribuzione sui documenti di trasporto di un falso codice cer (191212), gestiva, in violazione delle proprie autorizzazione provinciale, la vendita e il conferimento, anche tramite la ditta di trasporto non abilitata per quel tipo di rifiuti **LAVAGETTI Claudia & C. S.r.l. di LAVAGETTI Claudia** e **LAVAGETTI Roberto** presso la società municipalizzata A.R.A.L., così determinando le seguenti condotte illecite :

Bonanno Valerio, *con l'impresa S.A.P. S.r.l. , produceva presso il proprio centro di recupero di Alessandria – frazione Spinetta Marengo , via Rana zona D5 – una quantità di almeno 20000 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (già provenienti anche dalla ditta FER.GEN.CONS. SpA – sito di bonifica) e, direttamente e/o mediante la ditta di autotrasporti Lavagetti Claudia & C. S.r.l. (ma anche della Autotrasporti Mino di Brescancin Beniamino & C. s.a.s. e della ditta individuale Baretta Gianfranco) li smaltiva abusivamente - con la falsa indicazione del codice cer 191212 anziché il codice cer 191302 e/o 190209 (essendo i predetti rifiuti derivanti da trattamento meccanico di matrici derivanti da sito di bonifica) - presso la discarica pubblica di Alessandria frazione Castelceriolo gestita dalla società ARAL S.p.A. ;*

Lavagetti Claudia e **Lavagetti Roberto**, *la prima quale legale rappresentante e il secondo quale gestore di fatto dell'impresa di trasporto Lavagetti Claudia & C. S.r.l., ritiravano dalla S.A.P. S.r.l. parte dei predetti rifiuti speciali non pericolosi, per circa 784 tonnellate e, pur non essendo abilitati al trasporto dei rifiuti codice cer 191302 e 190209, li conferivano e scaricavano ugualmente alla discarica ARAL S.p.A, in violazione all'Iscrizione Albo n.TO/001550/2008.*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.TO/001550 del 14/11/2008 della Lavagetti Srl.
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n. DDAA2-214-2010 della ditta S.A.P. S.r.l.

In Alessandria, dal mese di gennaio 2011 al mese di dicembre 2011.

Sussistono gravi indizi desumibili

- Dall'autorizzazione (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13005 al n.13010 e dal n.13116 al n.13121 e dal n.13274 al n.13279 - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.DDAA2-214-2010 del 28.06.2010 - rilasciata a favore dell'impresa S.A.P. S.r.l. , che permetteva il ritiro di rifiuti speciali non pericolosi ai fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità dell'art.210 del D.Lgs 152/06 e secondo le prescrizioni specifiche imposte ed in particolare quelle indicate al punto 9 in merito alle terre e rocce da scavo da recuperare in maniera separata secondo il grado di contaminazione e soprattutto se provenienti da siti contaminati e/o in bonifica , con indicato obbligatoriamente nel FIR la dicitura (punto 9 j).…" ... *proveniente da siti contaminati*..." e accompagnati da certificazione analitica di compatibilità qualora recuperati con impianto meccanico di separazione e vagliatura , soprattutto riguarda alle terre e rocce da scavo ritirate con codice cer 170504.

- Dalla nota prot.440190 datata 16.12.2010 del comune di Genova (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13181 al n.13185 - fascicolo Procura*) dove risulta che il sito del cantiere AREA EX CONTINENTALE ITALIANA risultava un sito contaminato e sottoposto ad intervento di bonifica. Confortano tale tesi i documenti di approvazione del progetto di variante alla bonifica (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13229 al n.13238 - fascicolo Procura*) dell'ex area continentale italiana che risulta anche inclusa nell'elenco dei siti contaminati – come sito industriale - della regione Liguria al n.19 , alla pagina n.283 (*cfr allegato – faldone n.13 – documento n.13754 retro - fascicolo Procura*).

- Dalla documentazione acquisita dai Carabinieri N.O.E. Alessandria (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13493 al n.13799 – fronte/retro - fascicolo Procura*) presso la società ARAL S.p.A. di Alessandria e

relativa ai rifiuti ricevuti nelle discariche di loro proprietà e in loro gestione e derivanti anche dall'impianto S.A.P. S.r.l. nell'anno 2011, da dove emerge che il rifiuto codice cer 191212 ha un costo di smaltimento minore rispetto ad altri rifiuti. Inoltre dalla nota prot.1280 dell'11 novembre 2011 (*documento n.13800*) con cui ARAL S.p.A. precisa che il prezzo applicato alla S.A.P. era di euro 35/tonnellata per il rifiuto cer 170504 , più favorevole rispetto allo stesso rifiuto conferito dall'impresa AZZURRA.

- Dai numerosi formulari (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13493 al n.13736 – fronte/retro - fascicolo Procura*) , fra cui il n.RFY341940/11 , il n. 1205303/11, il n. 408129/09, il n. RFY341964/11, il n.1391079/11, il n. 1205267/11, ect, di conferimento di rifiuti cer 191212 da SAP ad ARAL nell'anno 2011 ed indicanti la precedente provenienza come cantiere FER.GEN FEGINO.

- Dall'autorizzazione della discarica ARAL S.p.A. (*cfr allegato – faldone n.13 – documento numerato dal n.13764 al n.13770 – fronte/retro - fascicolo Procura*) dove risulta che i codici cer 191302 e/o 190209 (quelli per cui avrebbero -dovuto essere, da parte di S.A.P. S.r.l., correttamente classificati come rifiuti di terre e rocce da scavo derivanti dal trattamento meccanico di matrici derivanti da sito contaminato di FER.GEN Genova Figino) non erano ammessi , mentre era ammesso il codice CER 191212.

- Dalle intercettazioni telefoniche: cfr in particolare

Progressivo n°: 4534 Data : 28/07/2011 Ora : 09:29:16 Durata : 0:01:46
BONANNO Valerio = BV
MAMONE Gino = MG
==========
BV: (parla con terza persona) si perché adesso arrivano le vacanze... Pronto?
MG: com'è?
BV: bene, faccio una commissione ancora qua in città, poi vengo giù.
MG: è io vado a Roma. No il fatto è che non viene Ferro e non viene nessuno qua. Sai che c'era una riunione stamattina Ferrovie Ferro cazzi e mazzi, da mandare tutti a fan culo...e...
BV: c'era una riunione li da te?
MG: si c'era una riunione con Italferr, il consorzio e Ferro. Ferro li ha mandati a fan culo perchè, siccome loro hanno dichiarato che l'area è bonificata, ma è bonificata ma non è...è ancora soggetto...diciamo...il materiale va fuori come...come dicevi tu, come area ancora in bonifica, c'è quel casino la del porto...sai lui li ha mandati a fan culo.

Dettaglio telefonata:
Audio\10921.wav
utenza avente il numero 3297940829 in uso a BONANNO Valerio,
Progressivo n°: 10921 Data : 15/09/2011 Ora : 19:13:27 Durata : 0:15:34
BONANNO Valerio = BV
Antonio = A

==========
A: Pronto?
BV: Buona sera.
A: Buona sera. Senti oggi ho avuto due ore due, di riunione sindacale sul problema di Fegino. Allora praticamente a questo punto siamo arrivati a tre quarti del convincimento totale, manca soltanto il legale...no. La...la soluzione è che, che ho proposto ed è stata condivisa, è sostanzialmente quella più o meno di partenza no? per dire che il 70% del materiale ha un prezzo, il 30% ne ha un altra, la media di queste operazioni qua, poi ti spiegherò...è... facendo due conti, mi viene oscillante, diciamo, da un minimo di 22 euro a un massimo di circa 30. E'....Detto questo, cioè lunedì dovremmo avere un altra videoconferenza, questa volta con i legali, che dovrebbero essere gli ultimi, l'ultimo scoglio per superare ma pare che ci siano buone possibilità. Presumo che poi qualcuno...è... di Ambiente, quindi della struttura di Martino, ti possa venire a trovare....
BV: Per vedere le lavorazioni.
A: ....per è, al di la delle lavorazioni, per vedere diciamo, documenti alla mano....
BV: **Si noi abbiamo tutti i formulari.**
A: ....**l'indicativo che è andato in discarica.**
BV: Va bene.
A: Sia verso l'esterno che verso l'interno, che a questo punto, se tanto mi da tanto, dovrebbe essere più o meno 20.000 tonnellate
BV: **Si adesso facciamo domani faccio fare i conti a Guido.**
A: **hm, ma più o meno, perché mi hai parlato di circa, non mi ricordo quanti, 1000 formulari.**
BV: Noi facciamo tra...vabbè adesso però poi ti spiego bene, noi facciamo un quantitativo che varia dai 7-8000 tonnellate al mese eh.
A: U questo da impianto generale? Non esclusivamente di quello no?
BV: Impianto generale, però poi si, si...però, diciamo che.. vabbè comunque poi, io guarda ho tutta la documentazione, ho tutto non c'è problema, ho tutto nel computer.
A: Si si, quindi, diciamo che nel momento in cui è chiaro vabbè, una parte andate in discarica direttamente no? e quindi avrai i formulari.....(incomprensibile)
BV: **i formulari... li ho portati a Bassignana, la ditta, dove sono andato a scaricare.**
A: E' e li c'è ne una quota parte, non tanti credo ma c'è nè.
BV: **No, era poca roba, però capisci, la ditta mi prende 45 euro a tonnellata più il trasporto.**
A: Si e poi è lo stesso prezzo della discarica di Alessandria escluso il trasporto.
BV: Bravissimo.
A: Giusto?
BV: Esatto.
A: Quindi è, se hai quello e se il totale viene più o meno fuori quella cifra, l' ultima cosa che però qui io vado un po' in difficoltà...
BV: Tu gli hai fatto vedere, gli hai fatto vedere come noi le analisi che facciamo, come controllano il materiale, che...
A: No no no non gli ho fatto vedere niente perché ho parlato solo praticamente con Canepa e poi un altro ma ho fatto un discorso esclusivamente di tipo contrattuale

no? non siamo entrati nel merito della questione e nel merito della questione può darsi che ci arrivi ci entrino quelli di Ambiente; no quell'altra cosa che secondo me è importante, perché questo qui è un particolare che io non ho ancora chiaro e non so se te lo porranno come problema ma è, te lo espongo e cioè tu praticamente fai le analisi sul secco per quanto riguarda la colonna B...no?
BV: Si.
A: Dopodiché fai anche il test di cessione per capire se quel materiale è idoneo ad entrare nel tuo impianto no? Fai 2 tipi di analisi, giusto?
BV: Io devo fare il test di cessione.
A: E nel test di cessione ti viene la colonna A e la colonna B?
BV: No nel test di cessione mi viene fuori l'eluato
A: L'eluato. E la colonna A e la colonna B ti viene invece sul secco?
B: Sul...sul...sul...sull' allegato 5 del...del...della 152.
A: esatto...la fa....la fai sul secco no? Quindi prendi dei ..... setacci, fai tutti sti casini qua?
BV: Si si.
A: E', tutto questo discorso qua, bisognerebbe capire come si va a sposare con eventuale ingresso in discarica di inerti, cioè se tu avessi dovuto fare le analisi per andare in discarica...
BV: Io, infatti io te le ho date le analisi per andare in discarica, si fa l'eluato.
A: Però di quelle non pericolose..
BV: Di non, quelle non pericolose si fa il test di cessione no?
A: No, no, ma voglio dire quello è quello che fai dopo no? A valle diciamo della procedura di recupero hai fatto quegli esami la. Se noi avessimo fatto gli esami prima della procedura di recupero, quindi sul 100% del materiale...che cosa sarebbe successo?
BV: Andava in discarica per non sp per non pericolosi, impianti speciali per non pericolosi.
A: E', sarebbe un punto importantissimo perché se....
BV: Si .... perché quando loro han cominciato, ma te lo posso garantire....
A: E'.
BV: ...**quando han cominciato il materiale... infatti i dati peggiori li abbiamo a gennaio febbraio marzo, capito?**
A: Si, si, no dico, quello li è importantissimo, perché se, a questo punto, passa questo concetto, vuol dire che lo smaltimento da te ha consentito un' alternativa al 100% in discarica di rifiuti non pericolosi, quindi è stato un risparmio, sicuramente.
BV: L'impianto di recupero si pone in alternativa, alla grande, alle alle discariche per non pericolosi, è logico.
A: Però bisognerebbe fare questo discorso al di la delle parole, analisi alla mano, cioè poter dimostrare che quel materiale li doveva andare in una discarica di rifiuti non pericolosi già in partenza, perché invece la colonna B in teoria non....
BV: Si ... rifiuti speciali non pericolosi.
A: Ah vabbè, quindi se riesci ad avere le idee chiare su questa cosa qua io penso che la prossima settimana ti vengano a trovare, farò in modo che ti vengano a trovare.
BV: Perché vedi il problema è che nessuno si pone, ti spiego, in cantiere nessuno si è posto il problema, perché, cosa succede, da me da me io ho un accordo con con il laboratorio chimico, no?

A: E'.
BV: Io dico quando tu trovi...trovi...una...trovi un qualcosa che non va all'ingresso, mi fai subito le analisi per la discarica, perché? Perché io comunque devo portarlo via...
A: U.
BV: ...e in automatico voglio sapere dove andare, dove devo andare.
A: U.
BV: Se questo principio l'avessero adottato in 3, 4, 5, 20, 40, 50 campioni sul cumulo la...
A: E'.
BV: ...a quest'ora avevi la dimostrazione no? non l'hanno fatto perché? Perché tabella A e tabella B son andati avanti così, no? Nessuno si è mai sognato di dire facciamo un test per andare in discarica, vediamo cosa succede.
A: U, si si...Va beh, comunque.
BV: No, voglio dire, che cosa cambia nel momento che io ti prelevo mentre stai scaricando e l'analisi mi dice che il materiale è da andare in discarica per non pericolosi? Si ho capito cosa cambia, è venuto a casa mia tu dici: ma, loro, qualcuno può dire eh ma tu, a casa tua poi bisogna vedere.
OMISSIS
BV: Una parte è materiale bello che qualcosina riesco a recuperare, poca roba, e l'altro è tutto di 191212
A: Ma tutta la...praticamente ci sono delle volte che tu hai fatto dei 1912 che va ben oltre il 30% quindi.
BV: Porca troia! ahhahah il materiale che sta arrivando adesso Antonio te lo raccomando...se vieni a vedere la montagna che ho messo da parte da portare via ti spaventi. C'è stato dei momenti che il materiale era molto bello, era tutta roccia.
A: Ma di tipo...cioè è un problema di tipo merceologico. Fisico non chimico, a livello chimico....
BV: No no sempre merceologico, ti avanza tanto materiale, e quindi cosa fai?
A: Si si si, quindi li lo porti e paghi.
BV: Lo porto e pago.
A: E poi tu, che tu, paghi poco, ma ovviamente questo lo è perchè tu hai un contratto vantaggioso ma in ogni caso quello li sarebbe un materiale che costerebbe molto di più.
BV: Io ti dico una cosa, ti faccio solo un esempio, è un altro materiale che va in discarica per non pericolosi...
A: U.
BV: Un esempio banale ma classico, le terre da spazzamento, le terre da spazzamento c'è stato un momento che addirittura volevano darle anche agli impianti di recupero eh? perché le vagliavi, toglievi la porcheria, analizzavi...le terre da spazzamento vanno in discarica, vanno in discarica, cosa ci fai delle terre da spazzamento? a meno che non hai un impianto di lavaggio ma è difficile no?
A: U.
BV: 90 euro vogliono, 93 euro.
A: U, u.
BV: Va bene, è logico che se io ti porto del materiale che poi tu comunque un minimo ti serve, mi tratti bene, voglio dire capito? è vero che io devo smaltire, ma

d'altro canto tu hai bisogno, quindi ci deve essere... in questo caso ho trovato questa, diciamo, questa, per fortuna, questa, questo momento contingente che mi ha aiutato a sistemare la faccenda di Fegino, perché giustamente a te ti serve io devo smaltire, vediamo se... sennò siamo rovinati.
A: Va bene, ok perfetto.
BV: E'stato solo diciamo pura fortuna, grazie a Dio, per tutti, questo è per tutti, perché fino adesso siamo andati avanti non siamo cappottati grazie a questa cosa eh perché.
A: U, u. Va ben.
BV: Io comunque posso già cominciare a preparare tutta la roba, quando vengo ci sono i faldoni, ci sono...
A: si si si io ti direi di si, adesso lunedì abbiamo sta videoconferenza, se venissero di nuovo, secondo me a quel punto se sono tutti d'accordo che la strada da percorrere è quella, si tratta semplicemente di impostare il prezzo e congruirlo, poi al limite ci potrà essere un minimo di trattativa che è di 20 o 27 quello li dipende un attimino da chi se la gestisce....
BV: E questo se, ma se tu ci pensi no? Per (incomprensibile) la cosa sul discorso del pietrisco ferroviario no? Se tu pensi allora alla differenza che c'è del materiale che va in impianto di recupero autorizzato e la differenza che c'è nella discarica.
A: No, no certo certo certo.
BV: Cioè è scontato perché, è logico no? Perché nel momento che tu hai tolto la materia che non va bene quello che ti rimane hai la possibilità di piazzarlo o comunque utilizzarlo
A: Si, tra l'altro io quello che non ho capito bene del pietrisco no? mi rifiuto di capirlo perché è troppo difficile per me....
BV: (risata)
A: ...è che il pietrisco che è sotto lo 0,1 no? e comunque se qualcuno interpreta che sotto lo 0,1 contiene comunque l'amianto...
BV: Va in discarica per speciali non pericolosi.
A: ...in speciali non pericolosi, giusto?
BV: sai che io la teoria di...la teoria di Angeli e della Semino della Provincia di Alessandria no?
A: E'
BV: Te l'ho detto te l'ho raccontata la teoria loro no?
A: E', no.
BV: Dice: Bonanno noi la concessione glie l'abbiam data logicamente con tutti, con tutti i paletti del caso perché per noi non è che le abbiam fatto un piacere, abbiamo cercato di in coscienza di non buttare il denaro pubblico nel cesso. Ma, per noi, comunque per noi, quel materiale li deve andare in discarica, punto e basta. Poi che gli abbiam fatto diciamo una questione diciamo puramente patriottica perché dico va bene siamo tutti qua che paghiamo le tasse, dobbiam prendere il materiale e buttarlo in discarica e pagarlo 100 euro, pazzesco no?
A: si si si...è meglio spenderne 25....
B: Loro dicono in quel caso, noi ti abbiamo dato la possibilità di recuperarlo perché comunque risparmia anche soldi l'ente...
A: Però con giudizio.
BV: Però con giudizio capito?
A: U, u...va bene ok.

BV: Ciao.
A: Stammi bene.

Sulla classificazione di **CER di comodo** da parte del soggetto economico in S.A.P., è indicativa la conversazione che intercorre tra costui e il collaboratore **NARDONE Guido**. S.A.P. che è autorizzata a ricevere scorie (CER 1002…. – CER 1201… - ndr) ha sottoposto a trattamento due camion di tali tipologia di rifiuti che poi messi in "quarantena" in attesa degli obbligatori test di cessione, hanno dato esiti analitici al di sopra dei limiti tabellari imposti all'impianto. **BONANNO** li ha già classificati "**impropriamente** "quali rifiuti prodotti dal trattamento di altri in impianto di recupero con il CER **191212**, per ragione di comodo visto che la destinazione è la vicina discarica ARAL di Castelceriolo, ove ha il prezzo vantaggiosissimo di conferimento, anziché trasportarlo in non meglio altro impianto ubicato a Milano, evidentemente con aggravi economici di usura mezzi, kilometrici in maniera superiore. **BV: senza stare li a portarlo fino a Milano**
NARDONE Guido pare sorpreso circa l'attribuzione del CER indicatogli per telefono.
La dimostrazione che il generico ed improprio CER 191212 di norma attribuito ai rifiuti non più recuperabili, sottoposti ai previsti ed autorizzati trattamenti all'interno dell'impianto, da destinare in discariche autorizzate, è il metodo coscientemente doloso messo in atto da BONANNO Valerio per un abbattimento dei costi aziendali consistenti nel risparmio dei mancati trasporti sino ad impianti posti non nelle immediate vicinanze come la discarica ARAL di frazione Castelceriolo ubicata infatti a poche centinaia di metri da S.A.P., nonché nel non sopportare il maggior onere di discarica,visti i prezzi pattuiti e vantaggiosi con la suddetta società ad evidenza pubblica.

Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero **3297940829** in uso a **BONANNO Valerio**
audio\BONANNO_Valerio_4273.wav
Progressivo n°: 4273 Data : 26/07/2011 Ora : 16:13:59 Durata : 0:01:59 (in uscita)
Interlocutori:
BONANNO Valerio:=BV
Guido/SAP:=GG
==========
omissis per dialogo non inerente alle indagini, dall'inizio della telefonata, fino al minuto 0:00:36
GG: pronto?
BV: Guido?
GG: si!
BV: ***il 19 12 12 ...di quel mucchio di quei due camion che abbiamo vagliato che poi abbiamo fatto l'analisi e non è conforme, sai quel mucchio che abbiamo li, no***?
GG: si
BV: **19 12 12 possiamo portarlo domani mattina qui all'ARAL**
GG: **19 12 12 hum...**

BV: **si allora, sai che abbiamo vagliato quelle scorie, no? poi abbiamo fatto il test di cessione e non è conforme, no?**
GG: si
BV***: quindi per noi è un 19 12 12***
GG: **ehh...si, no, si, si...non so se sto capendo ma si!**
BV: ***si, sai che abbiamo visto stamattina quel cumulo, no?***
GG: si
BV: **di quella roba vagliata...**
GG: si , si
BV: domani mattina potremmo portarlo su ...
GG: ***all'ARAL?***
BV: esatto
GG: va bene
BV: senza stare li a portarlo fino a Milano
GG: va bene
BV: hum?
GG: stai tornando qua?
BV: io sto andando un attimino a fare una commissione qua che vado a vedere li ...hanno montato la porta sbagliata...comunque possiamo fare o domani o dopodomani, non c'è problema
GG: dopodomani, magari ne parliamo un attimo che mi spieghi bene, ok?
BV: ciao
GG: ciao.

Da tali elementi emerge il coinvolgimento di Bonanno Valerio nel traffico illecito in esame consistito nel produrre con con l'impresa S.A.P. S.r.l. una quantità di almeno 20000 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (già provenienti anche dalla ditta FER.GEN.CONS. SpA – sito di bonifica) e nello smaltimento abusivo - con la falsa indicazione del codice cer 191212 anziché il codice cer 191302 e/o 190209 (essendo i predetti rifiuti derivanti da trattamento meccanico di matrici derivanti da sito di bonifica) - presso la discarica pubblica di Alessandria frazione Castelceriolo gestita dalla società ARAL S.p.A. ;

B.6 Per i rifiuti derivanti dal sito di produzione dal Cantiere BND sito in Via alla Lanterna di Genova.

La società **B.N.D. S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante **GUIGLIA Paolo**, nell'esecuzione di lavori d'escavazione nell'ambito del cantiere situato in Genova Via alla Lanterna, produceva rifiuti di terre e rocce (cer 170504) per circa 915 tonnellate da smaltirsi in discarica autorizzata. La **S.A.P. S.r.l.** di **BONANNO Valerio** prendeva in carico i rifiuti dalla B.N.D. S.r.l. e, tramite i trasportatori **PERASSO Giorgio** e **PERASSO Christian**, smaltiva abusivamente presso il proprio impianto parte dei citati rifiuti. La restante quantità di 418 tonnellate, utilizzando un falso certificato analitico emesso dalla **BIOGEST S.r.l.** in persona di **ZAMBELLI Loredana**, veniva scaricata abusivamente presso la discarica

pubblica di A.R.A.L. di Bassignana – Valenza Po (AL), così determinando le seguenti condotte illecite :

Guiglia Paolo, *nella qualità di legale rappresentante della B.N.D. Srl, previo incarico dalla R.M. Recuperi Marittimi di Genova, eseguendo lo scavo di terre e rocce, produceva rifiuti speciali non pericolosi - codice cer 170504 - per una quantità di 915 tonnellate circa che, secondo analisi chimica (RdP n.12061308 del 16/7/12), avrebbe dovuto essere smaltite in discarica autorizzata, ma che invece inviava, tramite l'autotrasportatore PERASSO Christian, all'impianto di recupero della società S.A.P. S.r.l. di Bonanno Valerio impianto di Spinetta Marengo – Alessandria, sito non idoneo a riceverli ;*

Perasso Christian e Perasso Giorgio *il primo quale titolare e il secondo quale co-gestore di fatto della ditta di trasporti di PERASSO Christian***,** *incaricati dalla B.N.D. Srl, raccoglievano , trasportavano e scaricavano abusivamente (dal 25 settembre 2012 al 04 ottobre 2012, mediante n. 35 viaggi ed utilizzando i propri autocarri targa BS991SH, CD994PD, CZ360VD, EC467GS, EG738GV) i predetti rifiuti all'impianto di recupero della S.A.P. S.r.l. pur essendo consapevoli dell'esistenza del certificato d'analisi (RdP n.12061308 del 16/7/12) che ne permetteva il solo conferimento in discarica e non nel centro di recupero della S.A.P. S.r.l. ;*

Bonanno Valerio e Zambelli Loredana, *il primo, quale titolare dell'impianto di recupero di rifiuti denominato S.A.P. S.r.l.***,** *riceveva i suddetti rifiuti speciali non pericolosi e ne permetteva lo scarico presso il proprio impianto di recupero, anche se le terre e rocce non erano compatibili analiticamente (RdP n.12061308), superando i limiti indicati nell'atto autorizzativo della Provincia di Alessandria DDAP1-302-2012 del 05/06/2012 (punto 9 a e b) per i contaminanti di Piombo e Idrocarburi C12 e C10 e presentando un certificato analitico che ne indicava la sola ammissibilità in discarica per smaltimento e non recupero e,*
*a sua volta , il BONANNO Valerio , conferiva abusivamente alla discarica pubblica ARAL SpA di Alessandria - frazione Castelceriolo - una parte dei suddetti rifiuti (418 tonnellate) senza averne effettuato alcun reale trattamento, con la falsa indicazione del codice cer da 170504 a cer 191212 anzichè il cer 191209 e utilizzando un falso (in relazione ai metodi di ricerca e parametri di contaminanti ricercati) certificato d'analisi emesso dalla BIOGEST S.r.l. a firma della seconda***,** *ZAMBELLI Loredana - in qualità di responsabile della BIOGEST - che in tal modo agevolava l'illecita gestione tramite la redazione del Report n.2122207 del 05 ottobre 2012, sapendo quest'ultima che i rifiuti analizzati erano già stati conferiti e smaltiti nella discarica pubblica suddetta.*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/06 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare:

Iscrizione Albo n.TO16156 del 21/10/2011 della PERASSO Christian ;
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n. DDAP1-302-2012 del 05/06/2012

In Genova e Alessandria, dal 25 settembre al 04 ottobre 2012.

Sussistono gravi indizi desumibili

- Dall'autorizzazione (*cfr allegato – faldone n 7documento numerato dal n.07735 al n.07754 - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.DDAP1-302-2012 del 05.06.2012 - rilasciata a favore dell'impresa S.A.P. S.r.l. , che permetteva il ritiro di rifiuti speciali non pericolosi , fra cui le terre e rocce da scavo – cer 170504 - secondo le prescrizioni specifiche imposte ed in particolare quelle indicate al punto 9 fra cui se i rifiuti fossero stati provenienti da siti contaminati e/o in bonifica , doveva essere riportato nei FIR la dicitura. …" *... proveniente da siti contaminati...*" e accompagnati da certificazione analitica sulle metodiche dell'allegato 5 del sul test di cessione ai sensi del D.M. 5.2.98.

- Dalla nota prot.10522 datata 28.01.2013 del comune di Genova (*cfr allegato – faldone n 7 – documento numerato dal n.07719 al n.07723 - fascicolo Procura*) dove viene relazionato che vi è stato un movimento di rifiuti cer 170504 da R.M. Recuperi Marittimi di Genova alla S.A.P. S.r.l. di Spinetta Marengo. Alla nota vi è allegato un certificato analitico di CHEMILAB – Rapporto di prova n.12061308 del 16.07.2012 relativo a terre e rocce da scavo da smaltire in discarica . Si evidenziano i parametri di Piombo e Idrocarburi pesanti C>12 oltre il limite anche delle destinazioni industriali e recuperabili. Alla nota vi è anche allegato formulario n.RSAAA 582241/08 del 04/10/2012 con indicato autotrasportatore PERASSO Christian e destinazione S.A.P. S.r.l.

- Nota (*cfr allegato – faldone n 7– documento numerato dal n.07727 al n.07730 - fascicolo Procura*) della S.A.P. S.r.l. a B.N.D. S.r.l. del 24.09.2012 con cui viene fatta offerta per ricevere rifiuti cer 170504 ad un prezzo di euro 15,00 / tonnellata per il solo conferimento all'impianto, in tabella B: il certificato analitico di CHEMILAB , riporta che le terre e rocce (esaminate prima dell'accordo) avevano contaminazioni superiori alla tabella B, come gli Idrocarburi pesanti risultati a 4162 mg/kg, contro un limite di 750 mg/kg

- Dai numerosi formulari (*cfr allegato – faldone n…... – documento numerato dal n.07755 al n.07789 - fascicolo Procura*) , fra cui il n.RFW 990087/09 del 27.03.2012, il n. RFW 990089/09 del 28.09.2012, il n. RS AAA 582241 /08 del 04.10.2012 , per il trasporto dei rifiuti dal cantiere BND alla S.A.P. S.r.l.

- Dalla documentazione inviata dalla S.A.P. S.r.l. al Comando Carabinieri N.O.E. Alessandria (*cfr allegato – faldone n7 – documento numerato dal n.07809 al n.07851 - fascicolo Procura*) relativa ai rifiuti ricevuti dalla B.N.D. S.r.l. e analizzati da BIOGEST S.r.l. (laboratorio non attivo) nel mese di ottobre 2012 che con il report n.2122207 li ha classificati idonei (entro la colonna B riportando valori sotto la soglia di 750 mg/kg) per essere scaricati all'impianto S.A.P. S.r.l. , contrariamente a quanto attestava il certificato CHEMILAB.

- Dalle fatture n.170 del 30.09.2012 e la n.203 del 31.10.2012 emessa da PERASSO Christian a carico di S.A.P. S.r.l. (*cfr allegato – faldone n 7 – documento numerato dal n.07802 al n.07808 e dal n.07875 al 07888 - fascicolo Procura*) con cui vengono riportati i trasporti dei rifiuti a favore di S.A.P. S.r.l. , fra cui anche quelli derivanti dal cantiere B.N.D. S.r.l. di Genova.

- Dalle fatture n.1435 e n.1311 del 31.10.2012 emesse dalla ARAL S.p.A. a carico della S.A.P. S.r.l. (*cfr allegato – faldone n7 . – documento numerato dal n.07813 al n.07816 - fascicolo Procura*) con cui vengono riportati i trasporti dei rifiuti scaricati nella discariche e indicati come da trattamento meccanico (cer 191212) .

- Dal rapporto di prova CHEMILAB n.12061305 del 16.07.2012 (*cfr allegato – faldone n7 . – documento numerato dal n.07866 al n.07874 - fascicolo Procura*) e riferito a campione di fondo scavo C1, C2, C3, senza che vi sia indicata una specifica destinazione e i cui limiti di riferimento sono quelli di cui alla colonna B tabella 1 allegato 5 parte IV del D.lgs 152/06

- Dal rapporto di prova n.3201574-001 del 30.10.2012 IDROGEOLAB riferita ai rifiuti codice cer 191212 prodotti dalla S.A.P. S.r.l. (*cfr allegato – faldone n7. – documento numerato dal n.07889 al n.07892 - fascicolo Procura*) compatibili con una discarica per rifiuti non pericolosi.

- Dal rapporto di prova n.130313802 del 25.03.2013 riferita ai rifiuti codice cer 191212 prodotti dalla S.A.P. S.r.l. (*cfr allegato – faldone n 7 – documento numerato dal n.07893 al n.07898 - fascicolo Procura*) compatibili con una discarica per rifiuti non pericolosi e non riferibili ai rifiuti di terre e rocce derivanti dal BND e/o conferiti in discarica ARAL sino al 4 ottobre 2012.

Da tutti tali elementi emerge il coinvolgimento di PERASSO Giorgio e PERASSO Christian in qualità di trasportatori e BONANNO in qualità di destinatario nel traffico illecito in esame consistito nel trasportare e ricevere presso l'impianto di recupero SAP rifiuti che data la loro composizione dovevano invece essere conferiti in discarica autorizzata.

§ 6. CAPO C) ascritto a RUBERTO Francesco, BONANNO Valerio, ZERBINATI Laura, CAOVILLA Francesco FRANZOSI Alberto, FRANZOSI Giorgio, GANDINI Andrea, GANDINISandro SERRELI Mansueto , ZERBINATI Laura

Le condotte di cui al presente capo sono relative al conferimento rifiuti nella cava di ghiaia e sabbia ubicata in località Viscarda del comune di Sale (AL) data in esercizio alla ditta FRANZOSI CAVE E CALCESTRUZZI s. p. a .
Nella fase di verifica della procedura di V.I.A. per il progetto di nuova cava di ghiaia e sabbia con riuso agricolo in località Viscarda del comune di Sale (AL) –

Proponente FRANZOSI CAVE E CALCESTRUZZI s.p.a.- la Provincia di Alessandria, con determinazione dirigenziale nr. DDAA2-177-2006 del 17.07.2006 determinava :
“ dovrà essere specificata la provenienza delle terre e rocce da scavo per il recupero ambientale escludendo i materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche e quelli derivanti da scavi condotti in ambito locale, e dovrà essere osservato quanto disposto dall’art. 186 del decreto Legislativo 152/2006 in materia di rifiuti, anche per quanto concerne i limiti derivanti dal lavaggio degli inerti “
L’impresa FRANZOSI CAVE E CALCESTRUZZI s. p. a , in data 8.11.2006, ha depositato al Comune di Sale (AL) istanza di autorizzazione a coltivare una cava di ghiaia e sabbia con riuso agricolo in località Viscarda nel territorio comunale di Sale.
In detta istanza si legge fra gli altri punti :
“L’escavazione in progetto, spinta alla massima profondità di scavo di 4,9 m, da p.c. attuale, comporterà la movimentazione di circa 854.000 mc di materiale naturale, ripartito in circa 461.00 mc. di materiale ghiaioso - sabbioso da destinare all’impianto di fabbricazione conglomerati cementizi, di proprietà della società istante e da circa 393.00 mc. di suolo da riutilizzare in sito nella conduzione di lavori di ripristino ambientale, composto da circa 97.000 mc. di terreno vegetale e da circa 296.00 mc di materiale inerte caratterizzato da rilevante frazione limosa”
“Al termine dell’attività in oggetto, a seguito della realizzazione degli interventi di recupero, tutta l’area che verrà restituita all’uso agricolo, risulterà ribassata rispetto all’attuale configurazione di circa 2,5 m ed andrà a raccordarsi in modo armonico con le superfici agricole circostanti mediante scarpate a debolissima pendenza, al fine di impedire la formazione di tare(aree marginali non produttive) favorendo il completo riuso agricolo del sito”
Il comune di Sale, nella deliberazione nr. 64 del 17 dicembre 2007, al punto 1.5.15, ha prescritto alla società FRANZOSI CAVE E CALCESTRUZZI s.p.a:
“Entro il 31 dicembre di ogni anno, la ditta esercente è tenuta a presentare una relazione sui lavori svolti, un aggiornamento del piano topografico della cava, la previsione del recupero da realizzare nel corso dell’anno successivo, nonché il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell’anno corrente;”

Nella deliberazione nr. 76 del 5 ottobre 2009 della giunta comunale del comune di Sale si legge:
1.3.8 “ la profilatura delle scarpate nella configurazione finale di recupero dovrà presentare inclinazione non superiore a 2° sessagesimali utilizzando sia il materiale definito 2 materiale inerte caratterizzato da rilevante frazione limosa (Capitolo 4, Progetto di coltivazione della relazione tecnica datata novembre 2006) , già presente nel sito e non utilizzabile merceologicamente le terre e rocce da scavo naturali ad *esclusione di ogni tipo di rifiuto* oggetto della presente istanza di modifica “

E’ importante sottolineare che, dopo la coltivazione e quindi l’immissione e scarico di rifiuti di varia natura ed in particolare di terre e rocce da scavo contaminate, descritte nei capi che si tratteranno, alla fine dell’anno 2013 l’ARPA di Alessandria ha eseguito una serie di prelievi per campionare le terre in Cava Viscarda. Dal risultato delle analisi e dalla relazione redatta (*cfr allegato* –

faldone n…… – documenti numerati dal 22720 e n. 22746 – fronte/retro – fascicolo Procura) dall'ARPA nel marzo 2014 si evince che è stata riscontrata una non conformità di parte dei terreni campionati per presenza di contaminanti quali Cromo totale, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Benzo(ghi)pirene, Dibenzo(al)pirene e Idrocarburi pensanti C>12 oltre i limiti di legge. Anche le dichiarazioni raccolte dalla pg el C.F.S. in data 15 novembre 2013 (*cfr allegato – faldone n22 – documenti numerati dal 22747 e n. 22748 – fronte/retro –*) confermano tale assunto: NOVELLI Oreste Mirco riferisce, infatti, di aver visto i camion di GANDINI di Voghera (PV) scaricare " *porcherie* " che venivano subito coperte dall'operaio perché era materiale che puzzava e di colore scuro diverso dalla terra. Il comune di Sale (AL) in data 7 febbraio 2014 emette ordinanza n.1 (*cfr allegato – faldone n…… – documenti numerati dal 22749 al n. 22751 – fronte/retro*) a carico della ditta FRANZOSI S.p.A. in qualità di coltivatore della Cava Viscarda, affinché provveda al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'asportazione di tutto il terreno contaminato dalle sostanze inquinanti sopra citate.

C.1 Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in GENOVA

Nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società **C.G.G. S.p.A.** di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, compresa la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società **C.G.G. S.p.A.**, in persona del legale rappresentante **VOENA Luca** e del suo capo cantiere **BELTRAME Andrea,** dava esecuzione alle operazioni - anche tramite subappalto alla società S.T.I. S.r.l. di **IEMMA Gianluca**, **FURFARO Marco** e **RONCALLO Luca** - , utilizzando per la gestione l'apporto della ditta di autotrasporto **GANDINI Sandro** che, a sua volta, si avvaleva anche della F.lli Rebollini S.r.l. di **VALLA Paolo** e della ditta individuale di **FERRANTE Antonino**.
I rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 - per una quantità di 850 tonnellate venivano conferiti e scaricati abusivamente nel sito di ex cava Ermellino della società **FRANZOSI CAVE S.r.l.** di **FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Alberto e FRANZOSI Davide**, nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto smaltibile solo in discarica e non conferibile ad un sito in ripristino ambientale a destinazione agricola come quello gestito dal FRANZOSI CAVE S.r.l., così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, **Furfaro Marco** e **Roncallo Luca** *nelle rispettive qualità, i primi due con la società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto con la società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di* ***850 tonnellate*** *circa di rifiuti speciali – codice cer 170504 che venivano ceduti alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro (che si avvaleva per 2 viaggi della F.lli Rebollini srl e Ferrante Antonino) per il conferimento e lo scarico nel sito della ex cava della FRANZOSI CAVE S.r.l. in zona Cascina Ermellino di Tortona (AL), nonostante fossero a conoscenza che le*

certificazioni analitiche (RdP della ISMAR Srl) ne avevano accertata l'incompatibilità con sito a ripristino ambientale a destinazione agricola;

Gandini Sandro, **Valla Paolo** e **Ferrante Antonino**, *il primo quale titolare della autotrasporti GANDINI Sandro, che, a sua volta, si serviva delle imprese di trasporto del secondo (F.lli Rebollini Srl) e del terzo (Ferrante Antonino d.i.), ritiravano dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA e dalla S.T.I. S.r.l. i predetti rifiuti speciali non pericolosi, per una quantità di circa 850 tonnellate e senza la compilazione dei relativi formulari, mediante n. 29 trasporti e utilizzo di mezzi propri, li scaricavano presso il sito di recupero ambientale della Franzosi Cave S.r.l., per quanto non idonei in quanto provenienti da un sito di bonifica e privi di documenti di accompagnamento e di certificazione analitica e merceologica ;*

Franzosi Giorgio e Franzosi Davide, *con l'impresa FRANZOSI CAVE S.r.l., permettevano il conferimento e facevano scaricare presso il proprio sito di cascina Ermellino in Tortona (AL) una quantità di 850 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504), prodotti e gestiti dalla ditta C.G.G. SpA e S.T.I. S.r.l. nel cantiere Torre Campi di Genova e trasportati dalla GANDINI Sandro (che si serviva anche della F.lli Rebollini srl e Ferrante Antonino), sapendo che si trattava di rifiuti accolti senza alcun formulario di identificazione, provenienti da un sito di bonifica e mancanti di una idonea certificazione analitica di eco-compatibilità con il luogo di scarico ;*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Autorizzazione n.150 del comune di Tortona .

In Genova e Tortona, dal 02 al 08 ottobre 2008.

Sussistono gravi indizi desumibili

- Dalla deliberazione della Giunta Comunale n.76/2009 (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12003 al n.12009 - fascicolo Procura*) e precedenti del 2007 (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12085 al n.12097 - fascicolo Procura*) relative agli obblighi di ripristino ambientale della Cava di località " *Viscarda* " nel comune di SALE (AL) dove risulta espressamente vietato che potessero essere utilizzati rifiuti di terre e/o rocce da scavo – cer 170504 – come invece è avvenuto con lo scarico dei rifiuti di terre e rocce movimentate dall'autotrasportatore GANDINI Sandro.

- Dalla nota prot.21/2008-11 del 26 settembre 2008 (*cfr allegato – faldone n.4 – documento numerato dal n.000145 al n.000154 - fascicolo Procura*) emessa dalla Torre Campi S.r.l. a firma dell'architetto Maurizio Contini, dove risulta

che fra i destinatari delle terre e rocce da scavo derivanti dal cantiere di Torre Campi di Genova , vi fosse indicato anche la FRANZOSI S.p.A. di località cascina Ermellino , riportando l'autorizzazione comunale n.150/2007.

- Dalle sommarie informazioni (*cfr allegato – faldone n.4 – documento numerato dal n.000162 al n.000168 - fascicolo Procura*) di Piccardo Vittorio , della ditta CGG Costruzioni Generali Gilardi Spa di Torino, con cui dichiara che il sito di Torre Campi è stato bonificato prima del loro intervento ma non è in grado di esibire certificato di collaudo della fine bonifica , esibendo un rapporto di prova emesso da BIOGEST S.r.l. in data 2 settembre 2008 che pur indicando terre e rocce da scavo non le esclude dalla normativa dei rifiuti.

- Dalle sommarie informazioni (*cfr allegato – faldone n.4 – documento n.000275 fronte / retro e n.309, n.3010 - fascicolo Procura*) di Gili Fabrizio, della ditta CGG Costruzioni Generali Gilardi Spa di Torino, dove risulta che i materiali di terre e rocce sono state gestite di fatto da GANDINI Sandro che ha fatto fare le analisi al laboratorio BIOGEST come rifiuti .

- Dalla nota della città di Tortona (AL) (*cfr allegato – faldone n.4 – documento dal n.000561 al n.000587 - fascicolo Procura*) dove risulta che il riutilizzo di terre e rocce da scavo presso la località Cascina Castello Armellino , sito in uso dall'impresa FRANZOSI CAVE E CALCESTRUZZI S.p.A. poteva avvenire unicamente con il consenso della proprietà e con precise volumetrie, cosa che non si è verificata.

- Dalle analisi chimiche della ISMAR CHIMICA (*cfr allegato – faldone n.4 – documento dal n.000447 al n.000462 e dal n.000528 – al n.000531 e dal n.000548 al n.000551 - fascicolo Procura*) per terre e rocce da scavo – cer 170504 - derivanti dal sito di Torre Campi non potevano essere movimentate con DDT come non rifiuto.

- Dai DDT (*cfr allegato – faldone n.4 – documento dal n.000589 al n.000617 - fascicolo Procura*) di trasporto rifiuti attestanti la gestione delle terre e rocce da scavo come " non rifiuto " mentre in realtà erano rifiuti che sono stati scaricati nella FRANZOSI S.p.A. di cascina Armellino, impropriamente chiamata " Ermellino " . Documenti di trasporto emessi dalla GANDINI Sandro dal 02.10.2008 al 09.10.2008 riportanti terra e roccia da scavo (*cfr allegato – faldone n.4 – documento dal n.001177 al n.01205 - fascicolo Procura*) senza nessuna attestazione analitica di esclusione dalla normativa dei rifiuti.

Da tali atti emrge il coinvolgimento nel traffico illecito de quo di GANDINI Sandro, FRANZOSI Alberto e FRANZOSI Giorgio
Con riferimento al fine di profitto si osserva quanto segue
I prezzi correnti del mercato di settore sono:

- il conferimento di materiali in una cava (*tipo quella di FRANZOSI*), mediamente, **1,5 euro**/mc ;

- un carico (*tenuto conto il peso trasportato – medio di 25 mc*) **37,5** euro/viaggio/camion ;

Invece il conferimento di rifiuti in un centro di recupero autorizzato, verrebbe a costare mediamente **10 euro/mc.**
Pertanto il costo dello smaltimento salirebbe ad **250 Euro/viaggio**.
Il risparmio per il trasportatore (*GANDINI Sandro in particolare*) è quindi nell'ordine di **212,5** (*250 meno 37,5*) **euro/viaggio**.
Non meno vantaggioso è per il destinatario (*FRANZOSI Giorgio*) di cava , che guadagna direttamente su rifiuti che non può ricevere (1,5 euro/mc) e indirettamente sui risparmi di terreno vegetale che non acquista per finalità di recupero ambientale, utilizzando di fatto le macerie da demolizione (*rifiuti speciali non pericolosi che riceve da GANDINI*) per ottemperare alle prescrizioni autorizzative della coltivazione di cava in area agricola.
Nella fattispecie il GANDINI Sandro , in questa operazione illecita ha risparmiato circa (*26 viaggi compresi i 4 di Trevalli*) euro 5525 circa , contro una spesa (*se conferiti i rifiuti in impianti autorizzati*) di euro 6500.

C.2 Per i rifiuti derivanti dal sito di produzione della PANFILI Albano e/o RIOMAGGIORE FRANTUMAZIONI di Genova

La **GANDINI Sandro** Autotrasporti , in persona di **GANDINI Sandro** e **GANDINI Andrea**, ricevevano incarico dalle società Riomaggiore Frantumazione S.r.l. e Panfili Albano S.r.l. di gestire i rifiuti derivanti da alcuni cantieri in provincia di Genova. In tale contesto, all'insaputa delle committenti suddette, il **Gandini Sandro**, in collaborazione con il figlio **Andrea** e con il socio **GUARNIERI Luigi** , destinava abusivamente i rifiuti speciali non pericolosi al sito di cava Viscarda, previ accordi con **FRANZOSI Giorgio** e **FRANZOSI Davide,** gestori del sito finale attraverso la società FRANZOSI CAVE S.r.l. e previo intervento di **BONANNO Valerio,** per conto della società S.A.P. Srl, che si prestava di attestare falsamente la ricezione non reale, ma solo " cartolare ", di una parte dei rifiuti, così determinandosi le conseguenti condotte abusive :

Gandini Sandro, Gandini Andrea e Guarnieri Luigi, *nelle rispettive qualità su descritte, ritiravano e trasportavano (utilizzando propri mezzi targa BZ393MG ; targa BX537FB ; targa CE673NY , targa DN546VS, targa CE480NW, targa DM601HW, targa DN649VS , DN546VS , CE674NY, CE420NY, BX358FB, CE480NY e i mezzi del Guarnieri Luigi per n.2 viaggi) una quantità di 748 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da terre e/o rocce da scavo (cer 170504), che conferivano e scaricavano abusivamente presso il sito non autorizzato di cava Viscarda gestito dalla ditta FRANZOSI CAVE S.r.l., rifiuti che venivano classificati illecitamente come "sottoprodotto" e, in parte, all'insaputa delle società committenti RIO MAGGIORE FRANTUMAZIONI S.r.l. e PANFILI Albano, tramite formulari di identificazione – (es. n°0087549/09 del 1.3.'10 – n°0087348/09 ect) che indicavano solo "cartolarmente" la destinazione ai centri di recupero autorizzati di PINTONELLO di Voghera (PV) e S.A.P. s.r.l. di Spinetta Marengo (AL), venivano falsamente presentati come smaltiti lecitamente;*

Bonanno Valerio, *titolare dell'impianto di recupero di rifiuti denominato S.A.P. S.r.l.* **,** *attestava falsamente che 135 tonnellate dei suddetti rifiuti, provenienti dalla RIO MAGGIORE FRANTUMAZIONI S.r.l. e trasportate dalla GANDINI AUTOTRASPORTI – con i formulari n.0087710/09 ; n.0087809/09 ; n° n.0087810/09 n.0087811/09 tutti del 19/3/'10 , erano state conferite e scaricate al proprio impianto di recupero, mentre in realtà tali rifiuti erano stati avviati e smaltiti abusivamente presso il sito della cava Viscarda della FRANZOSI CAVE S.r.l. ;*

Franzosi Giorgio e Franzosi Davide, *titolari del sito della cava Viscarda facente capo alla ditta FRANZOSI CAVE S.r.l., ricevevano e facevano scaricare abusivamente i suddetti rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 e 170904 – (provenienti dagli impianti di RIO MAGGIORE FRANTUMAZIONI S.r.l. e dalla PANFILI Albano) al trasportatore GANDINI Sandro (che si avvaleva anche del GUARNIERI Luigi per 74 tonnellate) che li utilizzavano impropriamente come inerte per il ripristino ambientale, contrariamente a quanto dichiarato nella comunicazione - ex art.186 DLGS 152/06 – datata 17/11/09 prot.393/09-AF e n°13050 depositata al comune di SALE (AL), nella consapevolezza che i rifiuti citati non erano compatibili con la destinazione urbanistica del sito finale ad uso "agricolo" per il corretto recupero ambientale.*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/06 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata, di discarica abusiva o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare:

Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo n.GE0172/2007 della TRE VALLI s.a.s. di GUARNIERI Luigi & C ;
Autorizzazione D.G.C. N.76/2009 (e precedenti) al ripristino ambientale dell'Impresa Franzosi Cave S.r.l. già Franzosi Cave e Calcestruzzi SpA ;
Determinazione prot.20090036944 del 17/3/2009 alla gestione dei rifiuti ai fini del recupero della società S.A.P. S.r.l.
Piano scavi del 17 novembre 2009 prot.393/09-AF.

In Sale (AL) e provincia di Alessandria nei mesi di Febbraio / Marzo 2010.

Sussistono gravi indizi desumibili

- Dalla deliberazione della Giunta Comunale n.76/2009 (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12003 al n.12009 - fascicolo Procura*) relativa agli obblighi di ripristino ambientale della Cava di località " *Viscarda* " nel comune di SALE (AL) dove risulta espressamente vietato che potessero essere utilizzati rifiuti di terre e/o rocce da scavo – cer 170504 – come invece è avvenuto con lo scarico dei rifiuti di terre e rocce movimentate ed intermediate dall'autotrasportatore GANDINI Sandro.

- Dagli accertamenti documentali e dai servizi di o.c.p. eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato di Alessandria e Rivanazzano (PV) dettagliatamente descritto nella relazione del 29.11.2011 (*cfr allegato – faldone n.1 – documenti contenuti in cartella verde e numerati dal 538 al 1662*) da cui risulta che la ditta PINTONELLO di Voghera (PV) non ha mai ricevuto i rifiuti prodotti dalla PANFILI Albano e/o dalla RIOMAGGIORE e trasportati da GANDINI Sandro e/o sue imprese collegate come la TRE VALLI s.a.s. e che detti rifiuti sono stati invece conferiti e scaricati abusivamente in cava VISCARDA dove era vietato portarli e riutilizzarli per il ripristino ambientale.

- Dalle sommarie informazioni di FORTUNATI Massimo (*cfr allegato – faldone n.1 – documenti contenuti in cartella verde da n. 1562 a n.1571*) da cui emerge che alla PINTONELLO Giuseppe Snc di Voghera (PV) l'attività di ricezione dei rifiuti nel periodo dicembre 2009/marzo 2010 era sospesa per avverse condizioni meteorologiche (e quindi anche non poteva ricevere i rifiuti gestiti da GANDINI Sandro)

- Dalle sommarie informazioni di DE MATTIO Diego (*cfr allegato – faldone n.1 – documenti contenuti in cartella verde n. 1634*) quale autista della ditta TREVALLI Snc che ha effettuato dei trasporti per conto di GANDINI Sandro e che ha dichiarato che gli ordini per dove caricare e dove trasportare li prendeva da CASELLA Mario. Questi (*cfr allegato – faldone n.1 – documenti contenuti in cartella verde n. 1632*) quale preposto alla gestione dei trasporti effettuati dall'autista DE MATTIO Diego ha dichiarato di non conoscere la ditta RIO MAGGIORE FRANTUMAZIONI e soprattutto di non conoscere la ditta PINTONELLO Giuseppe Snc, ma di conoscere invece la ditta di GANDINI Sandro.

Da tali elementi emerge il coinvolgimento di GANDINI Sandro, GANDINI Andrea, FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Alberto e BONANNO Valerio nel traffico illecito in esame consistito nel trasprto e ritiro di 748 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da terre e/o rocce da scavo (cer 170504), scaricate abusivamente presso il sito non autorizzato di cava Viscarda, rifiuti classificati illecitamente come "sottoprodotto" e, in parte, , tramite formulari di identificazione che indicavano solo "cartolarmente" la destinazione ai centri di recupero autorizzati di PINTONELLO di Voghera (PV) e S.A.P. s.r.l. di Spinetta Marengo (AL), venivano falsamente presentati come smaltiti lecitamente;

C.3 Per i rifiuti derivanti dal cantiere della metro GENOVA Dinegro in gestione alla impresa Gandini Sandro

La **GANDINI Sandro** Autotrasporti, in persona di **GANDINI Sandro ,** riceveva incarico dalle società SIRCE S.p.A.. di gestire i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal cantiere della metro in Genova Dinegro. **Gandini Sandro**, in collaborazione con il figlio **Andrea** , destinava abusivamente i rifiuti speciali non

pericolosi al sito di cava Viscarda, previ accordi con **FRANZOSI Giorgio** e **FRANZOSI Davide**, gestori del sito finale tramite la società FRANZOSI CAVE S.r.l. e attraverso la collaborazione di **RUBERTO Francesco (**a sua volta in collaborazione con **SERRELLI Mansueto e ZERBINATI Laura)** tramite l'impresa IDROTECNICA, che si prestava ad attestare " cartolarmente " la ricezione dei rifiuti speciali non pericolosi, ricezione in realtà mai avvenuta, così delineandosi le conseguenti condotte abusive :

Gandini Sandro e Gandini Andrea, *nelle rispettive qualità su descritte, ritiravano e trasportavano (, utilizzando propri mezzi targa DM 601 HV, DN 497 VS , EC 529 AX , DR 304 ZF, DN 882 VS, DB655XW , DN 649 VS, CY353EG,CH 149 BY CE480NW, e rispettivi rimorchi targa AB 58000 , AF59531 ,AE 20936, AE 52936, AE 52937, AD 70175, AF59533, AD46444, AC 65822, AE 20891) una quantità di 945 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi cer 170504 e cer 170904, che, all'insaputa della società committente SIRCE S.p.A., conferivano e scaricavano abusivamente (perché non compatibili sia come matrici che come grado di contaminazione da Idrocarburi pesanti) presso il sito non autorizzato a riceverli di cava Viscarda della ditta FRANZOSI CAVE S.r.l., questo compilando e utilizzando formulari di identificazione (es. RFK612032/10, RFK612055/10) che indicavano "cartolarmente" la falsa destinazione al sito di "strada Cabannoni" in Tortona (AL) ;*

***Ruberto Francesco, Serreli Mansueto** e **Zerbinati Laura**, con l'impresa individuale IDROTECNICA, rispettivamente il primo quale legale rappresentante, il secondo quale addetto all'accettazione dei carichi in ex cava Vidori di strada Cabannoni e la terza quale consulente ambientale e gestore di fatto nella Idrotecnica ;*
attestavano falsamente che 945 tonnellate dei suddetti rifiuti, provenienti dal cantiere della metro di Genova Dinegro, gestite e trasportate dalla GANDINI AUTOTRASPORTI con formulari indicanti dati falsi (in ordine al reale destino), erano state conferite e scaricate al proprio sito di zona "strada Cabannoni" in Tortona (AL), mentre in realtà tali rifiuti al sito Idrotecnica non erano mai giunti, essendo stati avviati, con l'artifizio del " giro bolla ", presso il sito della cava Viscarda della FRANZOSI CAVE S.r.l. e quindi smaltiti abusivamente ;

Franzosi Giorgio e Franzosi Davide, *titolari del sito della cava Viscarda facente capo alla ditta FRANZOSI CAVE S.r.l., ricevevano e facevano scaricare abusivamente le 945 tonnellate dei rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 e 170904 – provenienti dal cantiere metro di Genova Dinegro e trasportate da GANDINI Sandro e quindi riutilizzavano impropriamente i citati rifiuti come inerte per il ripristino ambientale contrariamente con quanto dichiarato nella comunicazione - ex art.186 DLGS 152/06 – datata 17/11/09 prot.393/09-AF e n°13050 depositata al comune di SALE (AL) essendo consapevoli che i materiali inerti citati non erano compatibili per il corretto recupero ambientale dell'ex cava, essendo uso "agricolo" la destinazione urbanistica finale del sito.*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/06 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata, di discarica abusiva o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare:

Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Autorizzazione D.G.C. N.76/2009 (e precedenti) al ripristino ambientale dell'Impresa Franzosi Cave S.r.l. già Franzosi Cave e Calcestruzzi SpA ;
Piano scavi del 17 novembre 2009 prot.393/09-AF.

In Sale (AL) nei mesi di Gennaio e Febbraio 2011.

Agli atti risulta

- documentazione tecnica e di classificazione merceologica analitica redatta dallo studio del dott. Tomaso C. Gerbino del 3/6/2010 e 13/12/2010 (*cfr allegato – faldone n.12 – documenti numerati dal 12015 al n. 12067*) da cui risulta che i rifiuti prodotti nell'area deposito Dinegro di Genova erano stati classificati per essere smaltiti in discarica autorizzata e non in un ex sito di cava estrattiva con finalità di ripristino ambientale ai fini agricoli.
- le plurime certificazioni analitiche n.I/T/24/2010 , n.I/T/25/2010, n.I/T/26/2010 , n.I/T/27/2010 e n.I/T/28/2010 datate 10 dicembre 2010 (*cfr allegato – faldone n.12 – documenti numerati dal 12048 e n. 12057 –*) da cui risulta che le terre da scavo del cantiere deposito Dinegro risultavano contaminate da piombo, zinco, pirene, idrocarburi pesanti oltre il limite consentito per le aree a destinazione agricola e quindi comunque, anche se non classificate rifiuto ai sensi dell'ex art.186 D.lgs 152/06, non avrebbero potuto essere scaricate in cava Viscarda e, per le elevate contaminazioni, nemmeno in ex cava Cabannoni della Idrotecnica.
- numerosi formulari di trasporto rifiuti , fra cui il n.RKK 612032/10 del 31.01.2011 (*cfr allegato – faldone n.12 – documenti numerati dal 12068 e n. 12084 – fronte/retro –*), da cui risulta che i rifiuti codice CER 170504 caricati al cantiere Dinegro di Genova, tramite il trasportatore GANDINI Sandro – autista GANDINI Andrea – sono stati conferiti alla Idrotecnica di Ruberto Francesco .

Sulla base di tali risultanze non sussistono i gravi indizi in ordine a tale specifico episodio di traffico illecito. Invero nell'impostazione accusatoria si da per accertato che il conferimento dei rifiuti in cava Vidori di RUBERTO sia stato solo cartolare e che in realtà i rifiuti sono stati portati in Cava VISCARDA di FRANZOSI: tale assunto tuttavia non è documentato da alcun elemento, quale ad esempio, attività di osservazione, e dunque non vi è prova alcuna del fatto che la destinazione in cava VIDORI sia stata fittizia .

C.4 Per il sito di recupero REBORA IMPIANTI S.P.A. e RIOMAGGIORE S.r.l. di Genova

Nel cantiere edile di Campomorone (GE) località Isoverde, le società **REBORA IMPIANTI S.p.A.** e **RIOMAGGIORE S.r.l.** , in persona rispettivamente di **REBORA Enrico**, **MARINI Giovanna** e **REBORA Francesco**, esercitando attività di recupero con impianto mobile di frantumazione e selezione, producevano rifiuti misti – codice cer 170302, 170504 e 170904 - per una quantità di 130 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro, previo accordo con la società FRANZOSI CAVE S.r.l. di **FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Alberto e FRANZOSI Davide** (che si servivano della collaborazione di **CAOVILLA Mauro**), smaltiva abusivamente i predetti rifiuti nel sito di ex cava Viscarda, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Rebora Enrico, Marini Giovanna e Rebora Francesco, *il primo in qualità di Presidente del CdA e amministratore delegato della REBORA Impianti SpA e della RIOMAGGIORE S.r.l. , la seconda in qualità di amministratore delegato della REBORA Impianti SpA e della RIOMAGGIORE S.r.l. e il terzo in qualità di amministratore delegato e direttore tecnico della REBORA Impianti SpA e della RIOMAGGIORE S.r.l., producevano nel sito di Campomorone (GE) località Isoverde rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170302, 170904, cer 170504 - per una quantità di 130 tonnellate, privi di certificazione analitica atta a dimostrane la compatibilità con il sito di destinazione dell'ex cava Viscarda e li cedevano alla società di trasporto GANDINI Sandro che, a sua volta, li trasportava e scaricava , con propri autocarri, nel sito predetto ;*

Gandini Sandro e Gandini Andrea, *nelle rispettive qualità, previo incarico dal Gruppo Rebora per il trasporto dei suddetti rifiuti speciali destinati al recupero, ne eseguivano la gestione da Genova Isoverde - Campomorone all'ex sito di Cava Viscarda del comune di Sale (TO) della FRANZOSI CAVE S.r.l. , dove li scaricavano, pur non essendo terre e rocce da scavo idonee per il recupero ambientale e pur mancando una certificazione analitica di compatibilità con il sito di scarico ;*

Franzosi Giorgio, Franzosi Alberto, Franzosi Davide e Caovilla Francesco Mauro, *nelle rispettive cariche e/o funzioni sopra evidenziate, tramite la società FRANZOSI CAVE S.r.l., permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il sito di zona " ex cava Viscarda " in Sale (AL) 130 tonnellate dei suddetti rifiuti speciali non pericolosi (170302 – 170904 e 170504), disattendendo le prescrizioni imposte dalle delibere comunali n.64/2007 e n.34/07, n.22/07, ed in particolare la n.76/2009, che non permettevano per il recupero ambientale del sito di cava l' utilizzo di matrici di rifiuto e con la consapevolezza che i rifiuti sopra citati erano merceologicamente e analiticamente non idonei per essere impiegati nella cava Viscarda di Sale (AL).*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :

Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;

In Genova e Sale (AL) dal mese di maggio al mese di agosto 2011

Sussistono gravi indizi desumibili

- Dalla deliberazione della Giunta Comunale n.76/2009 (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12003 al n.12009 - fascicolo Procura*) relativa agli obblighi di ripristino ambientale della Cava di località " *Viscarda* " nel comune di SALE (AL) dove risulta espressamente vietato che potessero essere utilizzati rifiuti di inerti di vario genere dal cer 170302 al cer 170904 – come invece è avvenuto con lo scarico dei rifiuti misti da costruzione e demolizione movimentati dall'autotrasportatore GANDINI Sandro che li ha prelevati nel cantiere di Campomorone di Genova.

- dalle intercettazioni telefoniche da cui emerge in maniera univoca come GANDINI faccia figurare cartolarmente che i rifiuti prodotto dal sito REBORA IMPIANTI SPA sono conferiti in IDROTECNOCA mentre in realtà sono portati in Cava Viscarda di FRANZOSI

cfr

utenza avente il numero 3357872888 intestata a Eurosabbie Srl, in uso a Gandini Sandro
Progressivo n°: 4212 Data : 09/06/2011 Ora : 11:30:57 Durata : 0:01:00 (in entrata)
audio\Gandini_Sandro_888_4212.wav
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
FARAVELLI Vittorio (autista di Gandini) = FV
==========
GS: Vittorio?
FV: ehilà
GS: dove sei ?
FV: qui da Ruberto, in centro
GS: ah, ascolta vai su da...Riomaggiore...là da...là da Rebora...
FV: eh
GS: sai no, là a Isoverde
FV: eh
GS: la carichi la terra...
FV: mh
GS: sempre...con il tutto...Rebora Impianti...hai capito no?
FV: si
GS: e andiamo lì da Mauro
FV: si
GS: un bollettino normale poi i do.... i documenti me li date a me.... stasera

FV: si
GS: ok?
FV: va bene
GS: ok ciao...c'è anche lo "smilzo" con te eh!
FV: ah va bene
GS: che lui è dall'altra parte
FV: si
GS: ok ciao
F: ciao ciao
===

Subito in sequenza GANDINI Sandro si pone in contatto telefonico con : **Nicola** della **REBORA IMPIANTI** - confermando l'arrivo degli autocarri . **telefonata nr.4238 Data : 09/06/2011 Ora : 14:08:58**

GANDINI Sandro dopo aver sentito telefonicamente il citato **Nicola** della **REBORA IMPIANTI-RIOMAGGIORE FRANTUMAZIONI-** telefona a **BASSO Luciano** (detto BEBE'), altro autista della di lui ditta, incaricandolo di caricare "**la terra" a RIOMAGGIORE**, di controllare sostanzialmente che sia pulita e farla pervenire come se arrivasse dal produttore **ECOFOND**

Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357872888 intestata a Eurosabbie Srl, in uso a Gandini Sandro
Progressivo n°: 4238 Data : 09/06/2011 Ora : 14:08:58 Durata : 0:00:31 (in uscita)
audio\Gandini_Sandro_888_4238.wav
Interlocutori:
GANDINI Sandro:=GS
Nicola società REBORA impianti:=NN
==========
==========
NN: ciao Sandro, mi avevi chiamato?
GS: stanno arrivando su i camion eh!
NN: ah! bene, bene
GS: va bene, ok
NN: grazie, ciao
GS: ciao caro
NN: ciao
===

Altra conversazione indicativa è quella riguardante la telefonata progressivo nr **4240 Data : 09/06/2011 Ora : 14:09:54** ; infatti per lo stesso carico viene compilato un Formulario di Identificazione Rifiuto "**per Mansueto**" cioè per la ex cava Vidori di strada Cabannoni ed "***una bollettina***" per **Mauro** inteso come il gestore (dipendente dei Franzosi) di cava Viscarda di Sale, dove, come già evidenziato in precedenza, non possono essere conferiti rifiuti.

Luciano Basso chiede conferma sull'intestazione della bollettina in Ecofond ricevendo conferma.

Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357872888 intestata a Eurosabbie Srl, in uso a Gandini Sandro
Progressivo n°: 4240 Data : 09/06/2011 Ora : 14:09:54 Durata : 0:00:39 (in uscita)
audio\Gandini_Sandro_888_4240.wav
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
BASSO Luciano (detto BEBE') = BL
==========
==========
BL: si pronto?
GS: vai giù ..., vai su a Isoverde, alla Riomaggiore..... carichi la ter...
BL: non ho capito scusa, vado?
GS: a Riomaggiore, su a Isoverde
BL: ah! va bene, ok
GS: carichi la terra...
BL: si
GS: è per Mansueto.....,però mi raccomando controlla che sia tutta pulita, fai una bollettina e vai da...da Mauro
BL: cosa faccio li...ECOFOND?
GS: si
BL: ok va bene
GS: bene...ciao
BL: si,ciao
===
Poi sempre **GANDINI Sandro** contatta altro autista ossia **NARESE Lino,** a cui ordina di compilare un formulario dove si attesti l'arrivo "**per MANSUETO**" ossia **IDROTECNICA Strada Cabannoni** , però invece deve scaricare da **MAURO** ossia in **Cava Viscarda** gestita dalla famiglia **FRANZOSI** . Telefonata progressivo nr **Progressivo n°: 4248 Data : 09/06/2011 Ora : 14:43:20**
In modo presunto si può affermare tranquillamente che nella giornata del **09.06.2011**, sulla scorta delle conversazioni, almeno **100.000 Kg**. di rifiuti (**quattro viaggi** ndr) siano stati smaltiti illecitamente presso Cava Viscarda, partendo dal sito di produzione REBORA IMPIANTI SPA- RIOMAGGIORE FRANTUMAZIONI , simulando, nel caso di controlli da parte dell'autorità competenti, invece, come oggettivamente avvenuti, i conferimenti in **IDROTECNICA di Strada Cabannoni** in Tortona, evidentemente sulla base di accordi , nel tempo intercorsi, fra tutti i soggetti.

Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357872888 intestata a Eurosabbie Srl, in uso a Gandini Sandro
Progressivo n°: 4248 Data : 09/06/2011 Ora : 14:43:20 Durata : 0:01:04 (in uscita)
audio\Gandini_Sandro_888_4248.wav
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS

NARESE Lino autista Gandini = NL

==========

NL: siii...
GS: vai su da Riomaggiore a caricare la terra da venire a scaricare ...a...
NL: Riomaggiore dov'è?
GS: Isoverde, c'hai davanti BEBE'...
NL: ah va bene
GS: ...(non comprensibile) controlli la terra mi raccomando e vai a scaricare a ...vai a scaricare a ...li da Mauro
NL: da Mauro?
GS: **si però il documento lo fai per Mansueto**
NL: si va beh
GS: ok?
NL: si
GS**: è una cosa molto importante**
NL: ah!
GS: ok?
NL: allora è tutta terra allora ?
GS: si
NL: va bene
GS: ... tu controlla tutto, comunque parla con BEBE' che ce l'hai davanti
NL: va bene
GS: ok, ciao, ciao
NL: ciao, ciao
===

La pg attesta che dalle annotazioni **presenti sul registro di carico e scarico**, nella giornata del **09.06.2011**, **un solo trasporto** è stato effettuato da **GANDINI** Sandro relativamente al rifiuto terre e rocce CER 170504 , con fine trasporto alle ore 11.50. La telefonata in questione e di quasi tre ore dopo ed ancora l'inizio del trasporto da "**RIOMAGGIORE"** deve ancora compiersi. Quindi per tale trasporto del **NARESE Lino** sono stati compilati per ostacolare i controlli ed aggirare la normativa di settore :

- **un formulario** (***mai annotato sul registro di carico e scarico rifiuti della ditta GANDINI Sandro ndr***) attestante l'arrivo, solo cartolare" dei rifiuti CER 170504- terre e rocce da scavo- presso IDROTECNICA Strada Cabannoni ove opera **SERRELI Mansueto** .
- **una normale bolletta** (DDT e/o buono consegna ndr) per il reale conferimento presso Cava Viscarda della FRANZOSI CAVE E CALCESTRUZZI s. p. a ove opera **CAOVILLA Mauro**.

Ma continuando, sempre nel tardo pomeriggio del **09.06.2011,** vedasi telefonata **Progressivo n°: 4297 Data : 09/06/2011 Ora : 16:45:54, GANDINI Sandro** predispone il piano trasporti e movimenti automezzi per il giorno successivo mediante accordi con FERDINANDO - REBORA IMPIANTI SPA –

Dettaglio telefonata:

utenza avente il numero 3357872888 intestata a Eurosabbie Srl, in uso a Gandini Sandro

Progressivo n°: 4297 Data : 09/06/2011 Ora : 16:45:54 Durata : 0:00:36 (in uscita)
audio\Gandini_Sandro_888_4297.wav
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
FERDINANDO (Rebora Impianti Spa) = FR
==========
==========
FR: pronti?
GS: dimmi
FR: allora...come oggi..due...due "libe" due vuoti...
GS: mh ok va bene
FR: piano mh...mattina ce l'ho subito..e anche...
GS: **cos'è tutta terra o...**
FR: **terra!terra! terra, l'asfalto...**
GS: (inc.)
FR: ok?
GS: va bene
FR: ti ringrazio
GS: ciao ciao
FR: ciao
===

Infatti nella giornata successiva il **10.06.2011**, **GANDINI Sandro** sulla falsa riga del giorno precedente, ribadisce le stesse disposizioni per il conferimento illecito dei rifiuti in partenza dalla **REBORA IMPIANTI SPA-RIOMAGGIORE FRANTUMAZIONI SRL** di Campomorone (GE) verso Cava Viscarda di Sale (AL). Stavolta GANDINI Sandro parla con altro autista CAVAZZANA Danilo e lo incarica di andare a caricare a RIOMAGGIORE **"..solita cosa… poi scarichiamo lì da "MAURO**".
Quindi in sostanza riepilogando il metodo:

1) compilazione formulario CER 170504 per conferimento "cartolare" in IDROTECNICA Strada Cabannoni di Tortona
2) DDT e/o bolletta di consegna per il reale "scarico" dei rifiuti, camuffati da "terreno vegetale" presso MAURO in Cava Viscarda di Sale.

Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357872888 intestata a Eurosabbie Srl, in uso a Gandini Sandro
Progressivo n°: 4504 Data : 10/06/2011 Ora : 14:17:39 Durata : 0:01:21 (in uscita)
audio\Gandini_Sandro_888_4504.wav
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
CAVAZZANA Danilo (autista di Gandini) = CD
==========
==========
CD: si dimmi

GS: **andate a caricare a Riomaggiore...**
CD: va bene, perfetto
GS: **solita cosa...poi scarichiamo lì da Mauro...**
CD: si
GS: **e vediamo, al massimo...**
CD: (inc.)
GS: dimmi
CD: ascolta, perché lunedì vuole ancora dei viaggi qua eh!
GS: eh!
CD: ma se tu riesci avere 2 camion carichi la mattina subito, che quello alle 7 sono qua lo scarico... riesce a fare i 3 giri...se no non ce la fai...
GS: si ma adesso non vanno a caricare 2 camion adesso...
CD: no!no! no! ti sto dicendo soltanto così io, Sandro! è logico, io non sto dicendo mandami a caricare per.. per lunedì, no! non sto dicendo quello eh!ti sto solo dicendo se riesci...
GS: adesso parlo con Belcredi..anzi dammi il numero di Belcredi perché ce l'ho a casa, dammi il numero di Belcredi...
CD: aspetta un attimo
GS: si...e si potrebbe fare una cosa , domani .....non vai sull'impianto.....cambi .... rifai due giri continuo.....ok?...poi caricarlo...
CD: ti richiamo fra un secondo
GS: ok va bene
CD: ciao
===

In tale giornata ***sul registro di carico e scarico rifiuti della ditta Gandini Sandro, figura annotato un trasporto di terre e rocce da scavo (operazione progressiva nr. 2080-FIR 146460/11)*** per Kg. **32.560** proveniente da **REBORA IMPIANTI S.p.A. cantiere di Via Piacenza**.
Poi ancora **nella telefonata Progressivo n°: 4537 Data : 10/06/2011 Ora : 15:48:20 con l'autista fidato ARJNO Alberto,detto BATMAN, parla di un conferimento di terra che secondo detto autista va bene per "Mauro"**

Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357872888 intestata a Eurosabbie Srl, in uso a Gandini Sandro
Progressivo n°: 4537 Data : 10/06/2011 Ora : 15:48:20 Durata : 0:01:35 (in uscita)
audio\Gandini_Sandro_888_4537.wav
Interlocutori:
GANDINI Sandro =GS
ARJNO Alberto detto Batman autista Gandini =AA
==========

AA:dimmi
GS:ascolta
AA: eh...

GS: lo sai devi fermarti, se hai dei problemi scarichiamo giù a casa
AA: chi è?
GS: se hai dei problemi scarichiamo a casa
AA: noo...sai...sai cos'è, questo qui...è roba ...l'80% terra e c'è dentro anche dell'asfalto e del cemento, non c'è tanta roba però, però ho dovuto portarla via, perché adesso sta scavando di la , ma **è tutta roba che va da Mauro, quell'altra roba**
GS: ok, allora quella li la vieni a buttare a casa, perché rovina le macchine, ha dei problemi...
AA: bon, bon, io te l'ho... ti ho avvisato, se lo accettava bene, sennò niente
GS: cioè andiamo li poi dopo c'hai...c'hai...se è più terra che...(non comprensibile-rumori di sottofondo)
AA: si senti bon, bon (poco comprensibile)
GS: cos'è il 90% terra?
AA: l'85% è terra
GS: l'85% è terra?
AA: si
GS: bagnata o asciutta?
AA: è un po' bagnata, cioè non è s... non è il maltone però...è un po' leggermente bagnata
GS: dai, dai vieni giù a casa
AA: va bene
GS: ok? ciao
AA: ciao, ciao
GS: ok, ciao
===

I contatti vengono mantenuti direttamente anche con **Nicola** che gestisce il sito della **Riomaggiore Frantumazione** di frazione Isoverde di Campomorone (GE).
Il giorno **11.06.2011** , **GANDINI Sandro** parla con ***Nicola,*** come si evince dal contenuto della telefonata **Progressivo n°: 4642 Data : 11/06/2011 Ora : 10:09:24 . Si** accordano per movimenti di terra per il successivo lunedì.

Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357872888 intestata a Eurosabbie Srl, in uso a Gandini Sandro
Progressivo n°: 4642 Data : 11/06/2011 Ora : 10:09:24 Durata : 0:01:03 (In Entrata)
audio\Gandini_Sandro_888_4642.wav
Interlocutori:
GANDINI Sandro:= GS
NICOLA (SPA REBORA IMPIANTI S.P.A):= N
==========
GS: dimmi Nicola
N: ciao buongiorno
GS: ciao dimmi
N: eh..mi puoi mandare lunedì?...ce la fai?...un po' di sabbia? qua a Cravasco?

GS: la sabbia dove? scusami
N: sù da... dal frantoio nella discarica
GS: non ho capito scusa
N: dalla discarica...Campomorone
GS: ah...con la motrice
N: si
GS: hm va bene ok
N: ....mi prendi ancora un po di materiale? vero?
GS: si si si ti porto via la terra...lunedì ti mando su i camion
N: si bene
GS: ok?
N: va bene
GS: va bene
N: ciao buona domenica
GS: ciao ciao ciao
N: ciao
===

Gandini comunque contatta come risulta nella conversazione intercettata **Progressivo n°: 4650 Data : 11/06/2011 Ora : 11:56:51**.,l'autista **MASCAGNI Franco** per andare a caricare presso REBORA.. RIOMAGGIORE… ISOVERDE….. terra e roccia. **MASCAGNI** domanda se sia " per **MANSUETO**" (SERRELI Mansueto in IDROTECNICA, ex Cava Vidori di Strada Cabannoni ndr) o "MAURO" (Cava Viscarda del comune di sale gestita dalla famiglia Franzosi
========

Dettaglio telefonata:
utenza avente il numero 3357872888 intestata a Eurosabbie Srl, in uso a Gandini Sandro
Progressivo n°: 4650 Data : 11/06/2011 Ora : 11:56:51 Durata : 0:01:22 (In uscita)
audio\Gandini_Sandro_888_4650.wav
Interlocutori:
GS = GANDINI Sandro
MF = MASCAGNI Franco
==========

MF: pronto..
GS: aahaa... scarichi a Novi..
MF: a Novi..eh..
GS: naturale sei già carico..
MF: alla Semat? si
GS: si... poi vai su a "Riomaggiore" Rebora... Riomaggiore... Isoverde
MF: ah.. la Iso si si la Isoverde..
GS: terra e roccia...per ..ah.. come si dice..
MF: Mansueto .....Mauro?
GS: ....Mansueto
MF: va bene...

GS: ok?
MF: ok.. la scarico li da li da Rinaldi e poi vado là a Riomaggiore..
GS: siete in 4..
MF: ah.. andiamo tutti là
GS: si...potete entrare prima però dovete aspettare li alle 8 che timbrano i che timbrano come si dice...
MF: ma poi siamo tutti e 4 su a Riomaggiore poi?
GS: no no..sei da solo..
MF: ah va buò.. perché di là è un po'...un posto..
GS: sei da solo..
MF: buò buò buò... va bene...
GS: ciao ciao
MF: ok ciao

I comportamenti sopra descritti , hanno consentito l' ingiusto profitto rappresentato per :

- Gandini Sandro, nell'aver trasportato rifiuti non idonei ed averli quindi smaltiti per un quantitativo di circa 130 tonnellate , senza costi di analisi e certificazione per ogni partita, presso Cava Viscarda , concordandone artificiosamente una idoneità al recupero ambientale mentre si trattava di rifiuti inerti e/o di demolizione non recuperati in maniera effettiva ;
- Franzosi Giorgio, Franzosi Alberto nell' aver risparmiato sui costi di spesa al ripristino ambientale avendo utilizzato rifiuti inerti anziché terreno vegetale (euro 10/ton) , evadendo altresì sulla tassa come discarica pari ad almeno € 672,10 a favore della Regione Piemonte, aver evaso sul contributo di maggior attività estrattiva eseguita in danno del comune di Sale.

C.5 Per i rifiuti derivanti dal cantiere della ILSET S.r.l. di Genova

La ditta **ILSET S.r.l.**, in persona del legale rappresentante **MANGIAROTTI MAIOLI Luca,** nell'esecuzione di lavori di edilizia, produceva 1496 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – cer 170504 e cer 170904 - che, previo accordo con la ditta di trasporto **GANDINI Sandro** (che si serviva anche del figlio **GANDINI Andrea**) e con la società **FRANZOSI CAVE S.r.l.,** in persona dei procuratori e gestori di fatto **FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Alberto e FRANZOSI Davide,** venivano smaltiti illegalmente presso il sito di cava Viscarda in SALE (AL) facendoli figurare " *cartolarmente* " quali terre e rocce da scavo mentre si trattava di rifiuti di macerie da demolizione non idonei al recupero ambientale del sito di cava, rifiuti che una volta scaricati venivano immediatamente occultati, ad opera di **CAOVILLA Francesco Mauro** dipendente della FRANZOSI CAVE S.r.l., mediante operazioni di miscelazione con altri inerti, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Mangiarotti Maioli Luca, *quale rappresentante della ILSET Srl , produceva, nel cantiere di via Quasimodo in Genova Pegli, una quantità di circa 1496 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (terre e rocce miste a detriti di costruzione e demolizione) e, in accordo con il trasportatore Gandini Sandro e il gruppo*

Franzosi, li faceva conferire abusivamente nel sito non idoneo gestito dalla FRANZOSI CAVE S.r.l. presso la cava Viscarda di Sale (AL) in zona di ripristino ambientale, senza aver presentato alle Autorità Amministrative un preventivo ed idoneo piano scavi ex art.186 del D.Lvo 152/06 ed in mancanza della idoneità merceologica e analitica per i suddetti rifiuti che "cartolarmente " (nei DdT) venivano movimentati come terre e rocce da scavo mentre in realtà si trattava di rifiuti da demolizione e costruzione edilizia ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, *ritiravano dalla ILSET Srl i predetti rifiuti speciali non pericolosi per una quantità di 1496 tonnellate e, utilizzando DdT indicanti dati falsi quanto alla reale matrice dei rifiuti, li trasportavano (utilizzando i propri mezzi , fra cui il targa DN497VS con rimorchio targa AE52936 , il targa CY352BG con rimorchio targa AE52937, il targa DB655XW con rimorchio targa AF59633, il targa DM601HW) e li scaricavano abusivamente presso il sito – non autorizzato a riceverli – della cava Viscarda in gestione alla società FRANZOSI CAVE S.r.l., in mancanza dei formulari di identificazione per ogni singolo trasporto ed utilizzando DdT dove veniva falsamente riportato come luogo di partenza il cantiere Ecofond di Bogliasco (al posto del reale luogo di carico cioè il cantiere ILSET di Genova),*

Franzosi Giorgio, Franzosi Alberto, Franzosi Davide e Caovilla Mauro, *il primo, il secondo e il terzo quali rappresentanti e gestori di fatto della società FRANZOSI CAVE S.r.l. avente in gestione il sito cava Viscarda, con la collaborazione del quarto, addetto all'accettazione dei carichi di materiale nonché sorvegliante di cava, ricevevano e facevano scaricare dal trasportatore GANDINI Sandro una quantità di 1496 tonnellate dei suddetti rifiuti inerti CER 170504 e 170904, ricevuti abusivamente come terre e rocce da scavo, con l'accompagnamento di documenti di trasporto (DdT) che attestavano una falsa provenienza e classificazione e che, una volta scaricati nel sito di cava, venivano miscelati (dal Caovilla Mauro) con terreno vegetale presente per occultarne la vera natura del rifiuto,*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Delibere di Autorizzazione n.64/2007 e n.76/2009 per attività estrattiva e ripristino ambientale a favore dell'Impresa Franzosi Cave S.r.l. ;

In Sale (AL) dal mese di gennaio 2011 al mese di agosto 2011

Sussistono gravi indizi desumibili
- dalla documentazione contenuta nel faldone n. 16 di cui si è già trattato nel capo a 16)

- dalla deliberazione della Giunta Comunale n.76/2009 (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12003 al n.12009 - fascicolo Procura*) relativa agli obblighi di ripristino ambientale della Cava di località " *Viscarda* " nel comune di SALE (AL) dove risulta espressamente vietato che potessero essere utilizzati rifiuti di terre e/o rocce da scavo – cer 170504 – oppure materiali misti da demolizione – cer 170904 - come invece è avvenuto con lo scarico dei citati rifiuti movimentati dall'autotrasportatore GANDINI Sandro che li aveva caricati nel cantiere della ILSET di Genova.
- dalle operazioni di intercettazione telefonica. Si riporta di seguito la parte di interesse dell'annotazione finale del NOE di Alessandria: :

Gandini Sandro contattata un suo autista **Basso Luciano**, per sapere dove si trovi. Appurato che il suo dipendente abbia appena lasciato la località di Bogliasco (GE) (dove la ditta Ecofond srl ha in atto altro cantiere edile), gli indica di portare la terra lì da loro ossia in località Ova Comune di Tortona (AL).Le terre prelevate da Bogliasco (GE) sono anch'esse conferite presso la cava Viscarda di Sale, appartenente alla famiglia FRANZOSI.

Dettaglio telefonata:
Audio\462.wav
Progressivo n°: 462 Data : 17/05/2011 Ora : 16:52:02 Durata : 0:00:43 (in uscita)
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
BASSO Luciano (autista di Gandini) = BL
BL: si Sandro
GS: dimmi Luciano
BL: sto andando via qua da Bogliasco, Mauro fino a un quarto le sei tallona
GS: e vai a scaricare da noi!
BL: lì...a Ova?
GS: eh, si...vai giù scarichi dentro...è tutta roba autorizzata!
BL: cos'è la...il primo cancello?
GS: si
BL: ok va bene
GS: un attimo...si...il primo cancello, comunque se parli con "Batman" ti fai (inc.) da lui, parli con "batman"!
BL: ok va bene ciao
===

A Genova- Pegli via Quasimodo, i lavori edili sono già in corso da tempo. **Gandini Sandro** al fine di organizzare i viaggi verso la Liguria con successivi rientri di rifiuti sia originati da demolizione edili che anche di terre e rocce da scavo, chiede a Maioli quando riprenderà a scavare. **Maioli** gli dice che riprenderà i lavori di scavo la settimana prossima, al momento si prosegue con quello di Arenzano .

Dettaglio telefonata:
Audio\1014.wav
Progressivo n°: 1014 Data : 20/05/2011 Ora : 09:16:11 Durata : 0:01:34
(In Entrata)
GS: GANDINI Sandro

M: MAIOLI

==========

GS: Maiolito!
M: eccomi
GS: allora?
M: dimmi tutto
GS: la...in via Quasimodo quand'è che cominci ancora?
M: settimana prossima
GS: sai dirmi quando? perché ho iii...
M: eh potrebbe essere anche lunedì perché oggi fanno il collaudo dei tiranti...
GS: hm
M: ...e quindi se...non ci sono problemi potrebbe essere lunedì...martedì insomma
GS: e Arenzano? perché....mica per altro...è che sto iniziando un lavo...
M: Arenzano ce ne ho ancora un po
GS: ah
M: Arenzano c'ho ancora da fare dei muri
GS: sempre il solito culo eh che abbiamo
M: perché?
GS: sto comincia...eh sto cominciando le spiagge giù a Cogoleto.....quando c'è Cogoleto non c'è l'Arenzano... solito culo
M: ma quando le fai?
GS: eh stooo...ini...inizio oggi
M: eh vabbè ma noi a breve dovremmo arrivare dai
GS: eh vabbè dai niente dimmi qualcosa...perché ho detto...
M: ti chiamo ti chiamo tranquillo
GS: ...ho detto lo chiamo...lo chiamo perché devo incominciare col cazzo diiii...di spiagge eee...ho tirato un po' a lungo per ritardare ma mi han detto magari comincia....oggi devo cominciare....vabbè dai....
M: ...la prossima dai.....
GS: ok dimmi li per li così in modo che almeno mi regolo
M: ok
GS: ciao
M: ciao

====

Gandini Sandro è venuto a conoscenza che in via Quasimodo di Genova presso il cantiere ILSET vi siano rifiuti costituiti da CER 17.09.04 (costruzione/demolizioni) che lui definisce "detriti" da portar via. Egli da quindi disposizioni all'autista **Mascagni Franco** di portarsi col proprio mezzo, in una località del ponente cittadino, dove ci sono "le lavatrici" (trattasi di un quartiere popolare posto sulle alture nel territorio delle delegazioni di Genova Prà e Genova Pegli,) per caricare il detrito e di decidere poi una volta visto com'è dove portarlo .

Dettaglio telefonata:

Audio\1035.wav

Progressivo n°: 1035 Data : 20/05/2011 Ora : 10:43:38 Durata : 0:01:55

GANDINI Sandro = GS

MASCAGNI Franco (Smilzo) = MF

==========
==========
GS: Franco?
MF: Dimmi.
GS: Ascolta, carica...carica lo 06. Scarica il SEMAT. Ascolta dovresti chiamare Danilo, che il viaggio che è rimasto a piedi...c'è da caricare li sopra, sai dove ci sono le lavatrici? Dove andavamo a caricare per la ILSET.
MF: Si.
GS: Detriti...detriti. Da caricare detriti.
MF: Ma è la dove caricavamo per la ILSET? In via Quasimodo?
GS: No, no, no, no non è la per...non è la.
MF: A.
GS: E'...come si dice...
MF: Bè chi è che c'è stato che poi chiamo...
GS: Nessuno, c'è da chiamare Danilo. Perché ti spiego. Ha rotto il cambio Celini.
MF: E'.
GS: Doveva andarci lui stamattina.
MF: Si.
GS: Tanto per cambiare no?
MF: E'...ma Danilo...Danilo Cavazzana?
GS: Quello della Nord Asfalti.
MF: A...cazzo non mi ricordo se c'ho il numero di quello li, o no...aspetta che ci guardo è...si ce l'ho il numero Nord Asfalti Danilo.
GS: E'. Lo chiami e gli dici, guardi è successo così stamattina. Io adesso carico, scarico li in ILVA subito e vendo su da te.
MF: In SEMAT e poi lo 06?
GS: 06, si.
MF: E'. Vabbè vado e la carico, poi giù scarico e poi vado la. Va bene.
GS: Va bene. Ciao grazie.
MF: Ok. Ciao ciao. La faccio, cos'è (incomprensibile)
GS: E'?
MF: Detriti?
GS: Detrito detrito. Perché vuole...
MF: Devo andare in strada vecchia?
GS: Si guardiamo un attimo com'è. Strada vecchia o...decidiamo un attimo.
MF: Quando, quando son la guardo la roba e ti chiamo.
GS: E', perché dovrei scaricare anche della...lo conto, facciamo...comincia a caricare dai poi decidiamo.
MF: Poi ti chiamo dai, poi.
GS: Ok. va bene.

====

Gandini Sandro avendo diversi mezzi d'opera e relativi autisti sparsi in altrettante località, ha necessità di sapere sempre dove si trovano gli autisti e cosa hanno fatto o devono fare.Contatta l'autista Valter (VIGNATI) per chiedergli se riesce a fare un'altro viaggio giù a Genova dalla ILSET. Dopo aver fatto un attimo il punto della situazione, decide di mandare Valter a caricare proprio dalla ILSET il cd. "MISTO".

Dettaglio telefonata:
Audio\1899.wav
Progressivo n°: 1899 Data : 25/05/2011 Ora : 14:23:48 Durata : 0:01:42 (in entrata)
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
VALTER (autista di Gandini) = VA
==========
==========
GS: si Valter
VA: (inc.)
GS: eh?
VA***: scaricato qua da Mauro***!
GS: vai a...vai subito giù...vai subito giù da Cermelli a caricare il sabbione per andare da Bailo..
VA: da? da..non ho capito
GS: n'attimo...ascolta
VA: eh
GS: ce la fai ad andare ancora a Genova?
VA: c'è Salvatore che non riesce più a muoversi è inchiodato...di roba...
GS: eh?
VA: c'è Salvatore che inchiodato con la terra è imballato marcio!
GS: eh lo so
VA: bisogna portar via la roba!...
GS: vabbè ce la fai tu andare ancora a Genova?
VA: eh con le ore....venire indietro no, però se devo andare vado...cioè torno su alle quattro e mezza...
GS: no ma ti faccio...ti faccio caricare lì da Rebora...no perchè mi sono dimenticato la ILSET!
VA: ah...
GS: col misto dell 'Inertis
VA: eh, allora cosa faccio carico vado giù e torno su?
GS: ho fatto una cagata! dai carica...carica alla Ilset...misto, scarica dalla Ilset e poi ti voglio caricare lì da Rebora
VA: ah va bene
GS: ok? ciao
VA: ok ciao

=====

Gandini dovendo organizzare i viaggi in modo da tener sempre occupato nell'arco della giornata quanto più possibile i mezzi ed i relativi autisti in modo di ottenere il massimo utile, chiede a **Maioli** quanti viaggi voglia fare partendo da via Quasimodo. **Maioli** gli dice di mandarne 4 in modo da fare 8 o 10 viaggi, badando sempre di fare le "bollettine" di trasporto "TEAS**".**

Dettaglio telefonata:

Audio\2673.wav
Progressivo n°: 2673 Data : 30/05/2011 Ora : 16:18:07 Durata : 0:00:53
(In Uscita)
GS: GANDINI Sandro
M: MAIOLI
==========
M: ehi ciao
GS: dimmi caro
M: eeee...come sei coi camion domani?
GS: tu dimmi che vediamo di risolvere i problemi
M: no nel senso che volendo potrei portar via da Pegli
GS: va bene cosa ne vuoi?
M: eh....quattro mandameli....cioè quanti...quanto...che facciano insomma fare 8-10 viaggi via
GS: uhm va bene ok d'accordo
M: eh?
GS: va bene
M: li a Quasimodo eh sempre TEAS eh
GS: si sempre TEAS non c'è problema
M: ok?
GS: ciao caro
M: ciao
==========
Ecco quindi dar disposizione all'autista **Narese Lino** di andare giù a Genova a portare lo spaccato per la SEMAT e allo stesso tempo di passare da Pegli dalla Ilset- Teas a caricare il **naturale** da portare a **casa.**

Dettaglio telefonata:
Audio\2687.wav
Progressivo n°: 2687 Data : 30/05/2011 Ora : 16:58:54 Durata : 0:00:38
GANDINI Sandro = GS
NARESE Lino = NL
==========
GS: sei libero?
NL: si.
GS: carica l'8/15 - 15/25 per la SEMAT.
NL: va bene.
GS: che poi c'è da andare a caricare in via Quasimodo.
NL: via?
GS: il naturale da portare qua a casa, in via Quasimodo, la per la ILSET- TEAS.
NL: a, li a...
GS: Pegli.
NL: a Pegli?
GS: si.
NL: a, va bene.
GS: ciao.

======

Alto autista che ha raggiunto intanto Genova, contatta Gandini Sandro per chiedergli cosa debba scrivere come prima intestazione sulla "bollettina". Ovvero documento di trasporto d.d.t.
Gandini risponde dicendo di mettere "Teas" conto Ilset e poi destinazione Franzosi.

Dettaglio telefonata:
Audio\2737.wav
Progressivo n°: 2737 Data : 31/05/2011 Ora : 08:27:28 Durata : 0:00:44
(In Entrata)
GS: GANDINI Sandro
A: AUTISTA
==========
GS: ...(inc.)...
A: Sandro!
GS: uhm
A: ...come prima intestazione cosa scrivo? TEAS SRL no?
GS: esatto si
A: sopra....e poi ci mettoooo...cessionario ILSET?
GS: sempre.....allora...TEAS.....TEAS per conto ILSET
A: ah....sempreee....ok
GS: TEAS sopra.....TEAS sotto...
A: si
GS: poi...conto ILSET Genova...
A: bene
GS: ....di Franco FRANZOSI...
A: ok
GS: ok?
A: va bene
GS: ciao
A: ciao
=====
Anche l'autista Narese Lino chiede a Sandro Gandini come comportarsi: "***va via come terra…. o come terra e roccia?"*** Gandini è categorico : "***ghiaia naturale*****."**

Dettaglio telefonata:
Audio\2740.wav
Progressivo n°: 2740 Data : 31/05/2011 Ora : 08:32:03 Durata : 0:00:38
G: GANDINI Sandro
N: NARESE Lino, autista GANDINI
==========
N: ..Sandro?
G: oh!
N: va via come terra ooooo? terra e rocce da scavo?
G: ghia...ghiaia naturale!

N: ah, ghiaia naturale, va bene!
G: INC.
N: ..no ero...va bene
G: ok?
N: ok, ciao
G: ciao
=====
Alle ore 12.00 circa sempre del giorno 31 maggio 2011, **Gandini Sandro** contatta **Maioli** per chiedergli quanti altri viaggi vuole fare che ne ha già garantiti diversi. **Maioli** dice di volerne fare altri 6 e così anche per il giorno dopo, tuttavia fa notare al Gandini che ormai terre da far viaggiare in "bolla" (d.d.t.) da Genova-Pegli starebbero per finire, ma che si dovrà invece riprendere con quello di Arenzano. **Gandini** pertanto provvede ad inviare gli autisti Marco CANTARELLA, Luciano BASSO e Valter VIGNATI, a caricare il *naturale* dal cantiere di via Quasimodo da portare a casa. Tale disposizione verrà data ed eseguita il giorno seguente, 01 giugno 2011.

Dettaglio telefonata:
Audio\2816.wav
Progressivo n°: 2816 Data : 31/05/2011 Ora : 11:58:48 Durata : 0:01:15
(In Uscita)
GS: GANDINI Sandro
M: MAIOLI
==========
==
GS: dimmi caro....dimmi
M: senti un po' .... oggi quanti viaggi mi fai allora?
GS: io te ne ho già fatti 6
M: si
GS: 6
M: ne fai altri 6?
GS: 5 o 6 li faccio ancora...
M: va bene .... e altrettanti domani
GS: va bene non c'è problema ..... venerdì lavorate o siete fermi?
M: eh venerdì infatti ti volevo chiedere....(inc.)
GS: noi lavoriamo.....
M: eh allora vedo di farli lavorare anch'io.....
GS: noi lavoriamo
M: ah va bene va bene allora....comunque non è che ci sia tantissima roba più li ... adesso poi dovremmo la settimana prossima dovremmo riprendere anche ARENZANO
GS: hm va bene ok d'accordo
M: ok?
GS: ok ti saluto
M: ciao grazie
=====

Dettaglio telefonata:
Audio\3074.wav
Progressivo n°: 3074 Data : 01/06/2011 Ora : 13:20:14 Durata : 0:00:31
Legenda:
G: GANDINI Sandro
L: Luciano BASSO autista Gandini

G: si Luciano?..
L: son vuoto qua alla Cementir...
G:vai a caricare il naturale per la ILSET, te e Marco..
L: com'è che si chiama quella li ILSET conto?..
G: Ils. ahh. TEAS per conto ILSET.. TEAS.
l: EAS.. va bene! ok
G: ci saran le bolle già
L: ok.va bene
G: ciao ciao…
=====

Dettaglio telefonata:
Audio\3093.wav
Progressivo n°: 3093 Data : 01/06/2011 Ora : 14:43:11 Durata : 0:01:04
Legenda:
G:GANDINI Sandro
M:Marco CANTARELLA autista Gandini

==========

G: di Marco?..
M: si Sandro ho scaricato.. devo fare una mezz'ora ma ho scaricato.
G: si hai finito?
M: qui si!
G:ahh. possiamo andare giù a caricare il naturale per venire a casa..
M:uhmm. boh...
G: hai capito???
M:si! si si si ho capito..
G:ok d'accordo.
M: vabbè niente .. allora finisco di fare la mezz'ora poi vado a caricare il naturale...
G: va bene.
M: da portare a casa.. va bene..
G: ciao. ciao..
M: cioa ciao.
G: naturale alla ILSET eh?
M: si si la a Prà no? sopra a Tempofosco via Quasimodo li come cavolo ... va bene ok..!
G: ciao ciao.
M:ciao ciao.
=====

Dettaglio telefonata:
Audio\3107.wav

Progressivo n°: 3107 Data : 01/06/2011 Ora : 15:46:01 Durata : 0:00:37
Legenda:
G: GANDINI Sandro
V: Valter VIGNATI autista Gandini
==========
==========
G: vai a caricare il naturale li da ILSET..
V: ah..va bene.
G:eh ..ok..
V: si va bene ok...
G: eh digli che tu sei l'ultimo ehh.
V:eh?
G:digli che sei l'ultimo..
V: pensavo di no pensavo a Cantarella...
G: allora l'ultimo è Cantarella..
V: adesso glielo dico. va bene
G: ciao ciao.
V: ciao.
===

Gandini ha ormai provveduto come da accordi a rimuovere quanta più TERRA possibile da via Quasimodo. Contatta pertanto Maioli per dirgli che di viaggi ne sono rimasti ben pochi e che avrebbe continuato a garantire la disponibilità dei propri mezzi per portar via il tutto.
Maioli è alquanto dubbioso sul numero dei viaggi che sono rimasti da fare in quanto secondo lui sono rimasti forse 2 o 3.
Gandini dice di non avere problemi sul numero esatto dei viaggi da fare, tanto i suoi mezzi ormai gravitanti nel Genovese, possono essere dirottati verso altri siti per soddisfare altre esigenze lavorative.
======

Dettaglio telefonata:
Audio\3145.wav
Progressivo n°: 3145 Data : 01/06/2011 Ora : 17:52:53 Durata : 0:01:24
(in entrata)
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
MAIOLI (ILSET Srl) = MI
==========
==========
GS: carissimo, ce ne son rimasti cinque viaggi per venerdì
MI: ah..secondo me non ci sono neanche...ce ne saran tre..però..
GS: lui mi ha detto cinque viaggi...io non ho problemi..
MI: chi è che te l'ha detto?
GS: io comincio a mandarne tre..quand'è finito...
MI: ah..
GS: smetto lì...cioè io non ho problemi, le macchine le ho lì in giro

MI: no no ho capito capito...io adesso ti dico..da quello che mi ha detto a lui..ho fatto un conto ce ne saran tre, quattro al massimo
GS: lui m'ha...lui c'aveva il mio autista che parlavano assieme...e gli ha detto che c'erano ancora sei viaggi
MI: va bè comunque...
GS: poi ne ho mandati ancora...
MI: mandane, mandane tre e poi facciamo il giro...
GS: io ne mando tre poi vediamo dai
MI: sta a sentire, l'unica cosa...mi diceva..non so...per te è possibile o che...che lui adesso essendo basso ci vede poco...se gli mandi di quelli col cassone più basso...va beh comunque mandagli un po' quelli che c'hai...
GS: eh il problema è che di cassoni bassi ne ho uno...pensa te
MI: va bè...va bè quello che c'hai mah...
GS: eh per forza!
MI: va bè se no s'arrangia...
GS: ok d'accordo ciao
MI: ok ciao
==

Maioli avvisa **Gandin**i che ormai gli sta caricando il 3° viaggio. C'è però da far pulizia … da raccattare parecchia roba, chiede pertanto al Gandini di inviargli dei mezzi per il lunedì. Gandini acconsente alla richiesta.
=====

Dettaglio telefonata:
Audio\3284.wav
Progressivo n°: 3284 Data : 03/06/2011 Ora : 11:10:40 Durata : 0:00:55
(In Entrata)
GS: GANDINI Sandro
M: MAIOLI
==========
GS: dimmi Maioli
M: ciccio
GS: dimmi
M: senti ora sto caricando il terzo viaggio...
GS: si
M: e uno ci sarà ancora...però siccome c'è da far pulizia ....raccattar parecchia roba...ti direi quasi quasi di mandar lunedì...
GS: io te lo mando lunedì....se devi pulire tutto te lo mando lunedì...
M: eh si così nel frattempo io glielo faccio raccogliere se no
GS: eh va bene allora te lo mando lunedì mattina...lunedì mattina subito scarico e te lo mando subito li... almeno finisci...porti via lo scavatore
M: va bene
GS: ok?
M: ok
GS: va bene ciao caro
M: ciao ciao

=====

La telefonata precedente è di venerdì **3 giugno 2011. Gandini Sandro** il successivo lunedì 6 giugno 2011 contatta l'autista Faravelli Vittorio per dirgli di passare alla **Ilset** a caricare il "**naturale**" da venire a casa.
Orbene nella telefonata nr. **3284**, **Maiol**i riferisce a Gandini : "***siccome c'è da fare pulizia, raccattare parecchia roba……"***
Quindi siamo in presenza di sostanze che non sono **terre e rocce da scavo**, bensì di tutt'altra tipologia di materiali/rifiuti.
Gandini, quando impartisce ordine ai suoi autisti di recarsi in via Quasimodo a prelevare il **"naturale**" da portare a casa, usa sempre la frase : **hai capito?.**

====

Dettaglio telefonata:

Audio\3664.wav
Progressivo n°: 3664 Data : 06/06/2011 Ora : 14:22:02 Durata : 0:01:48
GANDINI Sandro = GS
FARAVELLI Vittorio = FV
==========
==========
FV: si?
GS: ascolta, no fai una cosa, vai giù a... devi andare giù la...a ne, la alla Ilset, a prendere il naturale da venire giù.
FV: u...
GS: hai capito?
FV: è...alla...vado comunque a vedere l'affare li o com'è?
GS: si, se fai in tempo si.
FV: è si, madonna...passo di li, poi passo e vado di la.
GS: ti conviene andare a caricare prima la, poi passare di li.
FV: è si...
GS: perchè bisogna sapere quanti viaggi ci sono ancora la dopo.
FV: u...
GS: **hai capito?**
FV: è vado direttamente la, poi passo dopo di qua.
GS: si, ok, d'accordo.
FV: è...
GS: ma non ce n'è un'altro da qualche parte?
FV: cosa c'è?
GS: ma non ce n'è un'altro da qualche parte?
FV: è...a Serravalle l'hanno aperto e l'han chiuso...oggi non so dove andare, perchè di qua non ce n'è...pensi...bo...li a Nervi così, non lo so se c'è...e a Nervi...a Voltri di li. Non so mica.
GS: mi sa di no.
FV: è...e non lo so, perchè de c'è da guardare, da sistemare sta roba qua... mi ha detto Andrea che ci son dei problemi poi, non lo so.
GS: va bè dai niente, vai la a caricare poi passi di li.

FV: a, è va bene.
GS: si. Va bene.
FV: ciao ciao.
GS: ciao.
===

Gandini Sandro oltre a dare disposizione all'autista Vittorio, provvede a contattare anche Alessandro Mancuso, per dirgli di andare anche lui su, a Genova Pegli, a caricare il naturale dalla ILSET da portare a casa.
===

Dettaglio telefonata:
Audio\3676.wav
Progressivo n°: 3676 Data : 06/06/2011 Ora : 15:16:19 Durata : 0:01:29
Legenda:
G:GANDINI Sandro
A: Alessandro-Luca autista Gandini
==========
A: ciao son vuoto..
G: vai a caricare il naturale la alla ILSET.... la li Voltri la dove veniamo su a marcia indietro...
A: ah il naturale sopra a Pegli scusa?
G: si! ascolta chiamali ci sarà Vittorio, che sta arrivando così almeno (inc.) l'ultimo viaggio..
A: allora lo chiamo dicendo che io sono l'ultimo..
G: si! almeno lo portiamo via, (inc.) ok?
A: va bene, va bene..ehh sempre il naturale da portare li da te..
G: si esatto..TEAS solita cosa.
A: aspetta un secondo che mi sto cercando il numero no? dovrei avercelo io questo numero qua me lo aveva dato..(cerca nella rubrica).. tu ce l'hai a portata di mano?
G: no ma chiama Vittorio...
A: ah chiamo Vittorio..
G: si..
A: dell'escatore non ce l'ho.
G: non ce l'ho io dello escavatorista..
A: eh.. dai chiamo Vittorio
G: ok.
A: ciao.
======

Le terre da via Quasimodo almeno per la parte di cantiere ultimato, sono state allontanate tramite Gandini Sandro.
Maioli contatta **Gandin**i per dirgli che di quel materiale là (poi nel corso della telefonata le chiamerà terre) né sono rimaste ben poche circa 8-10 mc, ciò nondimeno per le operazioni di pulizia sono stati prodotti alcuni bilici di asfalto.
Gandini da disponibilità a portare via anche quello non avendo alcun problema, ma di farlo previa compilazione di FIR.

Maioli chiede di avere subito la disponibilità di due mezzi da caricare uno con terra da mandarla via con il DDT come sono sempre andate via , e l'altro da caricare con l'asfalto.

Dettaglio telefonata:
Audio\3975.wav
Progressivo n°: 3975 Data : 08/06/2011 Ora : 10:46:26 Durata : 0:02:39 (In Entrata)
Interlocutori:
GS: GANDINI Sandro
M: MAIOLI
==========
==========
GS: dimmi Maioli
M: si ciao....senti una cosa eeee qui a Pegli....
GS: si
M: ...allora io c'avrei...ti metterei assieme adesso un bilico ancora diii...quel materiale la....allora io c'avrò ancora 8-10 mc di quello la famoso che avevi portato tu...
GS: si
M: ....poi ti tiro fuori un po di roba dallo scavo e facciamo un bilico...
GS: si
M: ...e se me lo mandi oggi pomeriggio sarebbe una bella cosa
GS: non c'è problema
M: poi io c'ho qui sicuramente un paio di bilici di asfalto da portar via...
GS: e portiamo via...qual'è il problema?
M: eh dicevo...era per dirti che se tu oggi pomeriggio me ne mandi uno io lo carico con la terra e te lo mando via come siam sempre andati...
GS: si
M: **...poi se domani mattina me ne mandi subito sicuramente uno te lo carico d'asfalto e lo mandiamo via col formulario...**
GS: eh si per forza...tassativamente..
M: **si certo...eh bè è chiaro...è altra roba....e poiii niente...nel frattempo vediamo un po....dobbiam scavare tutta le fondazione del muro....quindi....vediamo un po come va...nel senso che probabilmente poi mi servirà ancora qualche bilico da caricare e mandar via...**
GS: non c'è nessun problema
M: magari lo teniamo qua e lo carichiamo direttamente senza scavare e ammucchiare
GS: non c'è nessun problema....se me lo dici...
M: allora...mandamene uno oggi alle 3...
GS: va bene
M: **tra le 2 e le 3 e lo carichiamo di...di materiale quello diciamo col DDT e finiamo....**
GS: si
M: ...e poi domani mattina me ne mandi subito uno o se c'è l'hai anche dopo quello ancora uno...io te lo carico già d'asfalto...
GS: va bene dai...vedo un attimo io il programma e decido

M: eh
GS: dovrei averlo....
M: se ce l'hai allora il primo lo carico di terra perchè poi così riesce a entrare e va...e poi lo carico d'asfalto
GS: ok....ascolta hai sentito mica l'ufficio per quei pagamenti la?
....omississ dal min. 2.06.....

====
Ed ecco che **Gandini**, non appena ricevuto disposizioni da Maioli su cosa fare, si attiva per contattare i suoi autisti e dargli ordini in merito. Dapprima contatta Mascagni Franco detto lo Smilzo e dopo poco contatta Valter Vignati. Gandini dispone che Franco dovrà andare alla Ilset perché c'è da fare un viaggio di ***naturale ed uno di asfalto.*** Il primo viaggio quello di "naturale" dovrà essere fatto come sito di destinazione **FRANZOSI**. L'altro, ovvero quello di Valter dovrà essere con l'asfalto.
====

Dettaglio telefonata:
Audio\4030.wav
Progressivo n°: 4030 Data : 08/06/2011 Ora : 15:24:12 Durata : 0:02:29
Legenda:
G:GANDINI Sandro
A: GANDINI Andrea
M: MASCAGNI Franco detto "Smilzo" autista Gandini
==========
==========
A: si smilzo..
M: eh sono io Andrea..
A: adesso Sandro cosa gli dico? allo smilzo?
G: smilzo?
M: oh?
G: ah.. ascolta.. dove sei?
M:Arquata!
G: ascolta c'è da andare a caricare ah. due viaggi, sei da solo o c'è qualcuno?
M: c'è Valter che sta caricando..
G: ecco, ecco c'è da andare alla ILSET la in alto alle lavatrici cioè in alto ah.. a Voltri. uno di naturale e uno di asfalto..
M: ah va boh..
G: ce l'hai li numero di quello la?
M: io.. guarda c'ho il numero di uno forse ce l'avevo non lo trovo più..Paolo mi sembra può essere lui?
G: eh prova a chiamarlo,
M: aspetta non so se è lui, ILSET..
G: si!
M: 3491989416 non so se è questo il numero?
G: paolo?
M: no non c'è scritto, cazzo l'ho visto stamattina il foglio con scritto Paolo....porco dio..duemila fogli c'ho messi qua... no SIGEA Paolo..

G: no quello li è Sigea..aspetta un attimo che te lo do io..
M: si.
G: è Maioli proprio il capo, aspetta che te lo passo ti do sto numero.
M: si
G: 3356968123
M: ah ok.
G: lo chiami e gli dici ahh ..digli che andate su in due.
M: va bene!
G: eh? uno carica ... carica quello li...l'altro carica l'asfalto.
M: **uno il naturale e uno l'asfalto**.
G: si!
M: **naturale facciamo per Franzosi no**?
G: **si.**
M: **si si va be per Franzosi..ok d'accordo ciao ciao**.
====

Mentre per le terre, o come definite da **Gandini Sandro "il naturale**", prodotte in via Quasimodo si ha ben chiaro come trattarle e dove destinarle, non è lo stesso per quanto riguarda il viaggio di asfalto. Infatti l'autista Valter incaricato di effettuare il viaggio non ha ben chiaro cosa indicare nel FIR. Gandini preso un po' alla sprovvista della richiesta dell'autista, provvede a contattare la sede della Ilset per sapere cosa indicare nel FIR. **Maioli r**iferisce a **Gandini** di indicare pure TEAS nei FIR, anzi di farli tutti e 2 con i FIR. Gandini Sandro, quando parla con gli autisti, chiama le terre e rocce prodotte in via Quasimodo come "naturale",o "ghiaia**".**

Dettaglio telefonata:
Audio\4040.wav
Progressivo n°: 4040 Data : 08/06/2011 Ora : 15:50:33 Durata : 0:00:59
(In Uscita)
GS: GANDINI Sandro
V: VALTER
==========
==========
V: pronto
GS: dove sei?
V: sto andando giù a Genova...sono a....
GS: hai già parlato con lo Smilzo?
V: si
GS: perché hai l'asfalto da caricare
V: eh
GS: e uno di naturale da portare a casa
V: eh
GS: perciò lo richiamo...naturale....e tu al massimo carichi l'asfalto
V: si...maaaaa i datiii....che cosa ci metto? chi è ILSET?
GS: sarà ILSET....adesso devo telefonargli e parlargli un attimo...
V: eh infatti...fagli fare un biglietto con tutti i dati che servono...perché...quello la che c'è la non è tanto sveglio eh
GS: va bene adesso gli parlo io

V: va bene ciao
=====

Dettaglio telefonata:
Audio\4046.wav
Progressivo n°: 4046 Data : 08/06/2011 Ora : 15:56:59 Durata : 0:02:29
(In Entrata)
GS: GANDINI Sandro
I: ILSET

I: ILSET buonasera
GS: buonasera sono Gandini salve....non riesco a parlare con Maioli....
I: è al telefono...da un po'....per quello....gli dico di chiamarlo?
GS: no....mi stanno andando su a caricare i 2 camion che mi han detto...
I: si
GS: ...aaaa l'unica cosa che non so...se il formulario lo fa come TEAS o se lo fa come ILSET
I: ah
GS: perché uno finisce la ghiaia...ok...per l'altro io devo sapere se è TEAS o ooo è sempre conto ILSET oppure seee..
I: eh bisogna che lo chiedo a lui....gli dico di chiamare un attimo...
GS: mi può passare un attimo la signora della contabilità? poi mi faccia telefonare da Maioli appena ha finito...
I: va bene...va bene
GS: ....di avvisare....li stanno arrivando i due camion eh
I: va bene glielo dico subito allora ok
GS: mi passa la signora
I: intanto le passo la....ok
.....omississ dal min 1.10....

======

Dettaglio telefonata:
Audio\4054.wav
Progressivo n°: 4054 Data : 08/06/2011 Ora : 16:13:26 Durata : 0:00:37
(In Uscita)
GS: GANDINI Sandro
M: MAIOLI

==========
==
M: eccomi
GS: Maioli
M: dimmi
GS: iii i due camion son andati la...uno lo so...ok?....il formulario va....tutti a te...
M: si si fatelo tutti e due come TEAS
GS: io sto chiedendo per non....
M: si si si fai tutto come TEAS
GS: non lo sapevo e non volevo fare cazzate
M: no no no va bene

GS: eh?
M: ok?
GS: va bene ti saluto
M: ciao grazie
GS: ciao
=====

Gandini contatta **Maioli** per chiedergli se ha bisogno di macchine o è a posto. **Maioli** gli risponde di non saperlo, ma che gli farà sapere nel corso della giornata. Passano pochi minuti e Maioli richiama Gandini per dirgli di mandargli pure una macchina che un carico c'è . Nel mentre gli riferisce che il materiale che stanno scavando adesso ha del cemento…. **Gandini** lo stoppa subito dicendogli di buttarlo in mezzo alla terra. Accortosi dalla gaffe fatta, si corregge dicendo di buttarlo nell'asfalto. Maioli lo riprende dicendo che è in mezzo alla terra…
Gandini di rimando afferma che ***se gli butta il cemento in mezzo alla terra gli diventa un problema*** , perché non sa dove portarla. Lo consiglia pertanto di dividere le tipologie di rifiuti in modo da fare cemento e asfalto con il FIR, mentre la terra di mandarla come sempre con il d.d.t.

Dettaglio telefonata:
Audio\4120.wav
Progressivo n°: 4120 Data : 08/06/2011 Ora : 18:27:07 Durata : 0:00:39
GANDINI Sandro = GS
Maioli = M
==========
==========M: pronto?
GS: a...Maioli, domani mattina hai bisogno ancora un camion la o sei a posto?
M: e....belin non lo so...ti...
(incoprensibile)
GS: belin che te veghi, no perchè c'ho il camion li e volevo sapere se devo mandarlo.
M: ti richiamo, ti richiamo, ti richiamo...
GS: ok. Digli a quella signorina se mi manda giù la contabile dei bonifici che ha fatto i bonifici.
M: va bene.
GS: ok, ciao.
M: ciao ciao.
=====
Dettaglio telefonata:

Progressivo n°: 4123 Data : 08/06/2011 Ora : 18:30:40 Durata : 0:01:38
Interlocutori:
G: GANDINI Sandro
M: MAIOLI (ILSET S.r.l.)
==========
==========
G: dimmi Maioli!

M: allora...domani..una macchina mandala pure che d...un viaggio ce la facciamo sicuramente a farglielo fare...
G: vabbè domani mattina...
M: ..poi vediamo se mi esce l'altro...
G: ok, d'accordo..
M: stammi a sentire una cosa invece..
G: si..
M: ..siccome adesso c'è anche un pò di cemento che stiamo....
G: nnn...eeem..cioè, nnn... lo bu...se, se, se possiamo noi buttarlo in mezzo alla terra, che lo butti in mezzo all'asfalto va bene!
M: si!...mi asfalta la terra?
G: eh, terra diventa un problema eh!...quant...quanto cemento hai?
M: eeehm...un pò!
G: e allora un pò lo metti da parte..
M: ..no ma sennò voglio dire possiamo anche far....siccome adesso non è più quello là di materiale...
G: ho capito! ho capito!..
M: ..possiamo anche fare....formulario..
G: si! ma se tu mi mescoli tutto il cemento con la terra, non so dove portarla! perchè se porto la te...se porto la terra va bene, se porto l'asfalto va bene, se porto il cemento va bene ma se mi mescoli cemento, terra...
M: vabbè basta saperlo, gli dico il cemento di tenerlo separato...
G: no, separato carichiamo, la terra va, va bene e la va...(INC.)..
M: (INC.) va bene lo teniamo separato..
G: e vai via col DDT, la terra! ok?
M: mmh!
G: ..asfalto e cemento vai via col formulario!
M: va bene!
G: ok! ti saluto
M: ok, ciao, ciao
G: ciao, ciao
=====

Il giorno **9 giugno 2011 Gandini**, dopo aver preso preliminari accordi con **Maioli** (vds. telef. Prec.), invia l'autista **Narese Lino** a recarsi presso la **ILSET** a caricare**: *cemento, asfalto e terra* e di fare il FIR col codice CER previsto per i rifiuti misti da demolizioni e costruzione.**

Dettaglio telefonata:
Audio\4153.wav
Progressivo n°: 4153 Data : 09/06/2011 Ora : 09:14:56 Durata : 0:00:57
Interlocutori:
G: GANDINI Sandro
N: NARESE Lino (autista Gandini)
==========
G: dimmi Lino!
N: niente allora vado su a ISOVERDE?

G: a Isoverde?
N: eh, me l'hai detto ieri sera Isoverde là su, su là in alto?
G: ma che cazzo dici, t'ho detto la ILSET!
N: ah! la Ilset qua sopra allora?
G: la Ilset, devi caricare cemento..asfalto...terra, fai rifiuti misti da demolizione e ricostruzione...
N: ah, m'hai detto no vai su là in alto a caricare, e io ho capito...
G: se..sei a Pra, ti mando...??'
N: si, si, no ti sto dicendo no...infatti prima di fare chiamo!
G: mmh, va bene
N: dato che l'ultima volta son andato a scaricare la sabbia da un altra parte!! adesso quando non son sicuro...
G: va bene!
N: vabbuò, niente dai, carico vado su allora! ciao
====

Narese Lino dopo aver provveduto ad effettuare il carico presso la Ilset come da disposizioni ricevute da Gandini Sandro, lo richiama per dirgli che **portare quella roba da Franzosi è un peccato perché è stabilizzato puro ed è roba bellissima.**
La conversazione è fra tre interlocutori, prima tra GANDINI Sandro e NARESE Lino, poi tra questi e GANDINI Andrea, figlio di GANDINI Sandro.
Le fasi della telefonata così si sintetizzano:
Gandini Sandro avuta notizia sulla qualità del materiale caricato da Lino, passa la conversazione al figlio **GANDINI Andrea** **che riferisce all'autista di portarlo su da lui** . **GANDINI Andrea**, poco dopo ci ripensa e dispone di **portarlo di qua** , intendendo la *cava Viscarda della ditta Franzosi, mettendo* ***in conto " naturale"*** *ossia come terra vegetale per il riempimento di detta cava .*

Dettaglio telefonata:
Audio\4167.wav
Progressivo n°: 4167 Data : 09/06/2011 Ora : 10:00:18 Durata : 0:02:19
Interlocutori:
G: GANDINI Sandro
N: NARESE Lino, autista GANDINI
==========
N: ehi!
G: dimmi!
N: è quasi un peccato portarla là da FRANZOSI stà roba qua, è stabilizzato puro!
G: portamelo qua!
N: terra dentro non ce n'è..
G: e portamelo qua, portamelo qua...ma, ma cos'hai te DDT o formulario?
N: DDT
G: portamelo qua...
N: eeehm è un peccato portarlo là perchè, ha tirato via l'asfalto no, sai che c'ha il sottofondo no, quello grigio e tutto quello lì? però da FRANZOSI buttarlo là cioè..
G: no, buttalo là perchè non è naturale quello lì....
N: è stabilizzato!

G: no, no, buttalo là, buttalo là...
N: lo porto là allora da Franzosi? Guarda te....pietre dentro non ce n'è...ma no andava bene da stoppà i bus quella roba chì..INC...
G: ..ti faccio parlare con mio figlio, un attimo solo.....(chiama il figlio e gli spiega cosa è successo n.d.t.)...(Andrea) si Lino!
N: **eh, Andre?**
G: se è roba bella portala qua!
N: è roba bellissima perchè è un peccato, è un peccato buttarla..
G: ..non è terra?
N: ..non ce n'è dentro di terra
G: se è stabilizzato portalo qua che viene comodo
N: è stabilizzato, hai presente quello che mettono sotto l'asfalto, quello grigio?
G: (parlando con il padre n.d.t.) ..lui dice che è stabilizzato!! che non è terra, che è roba che...
N: è stabilizzato!!
G: allora portalo qua!
N: roba da sottofondo Andrè..
G: **allora portalo qua che lo buttiamo in conto naturale, ok?**
N: eh, vabbuò
G: va bene, ciao Lino
N: ciao
G: ciao, ciao
====

Il venerdi 10 giugno 2011 Maioli contatta Gandini Sandro per dirgli che ha la necessita di allontanare dal cantiere di via Quasimodo del cemento e quindi di organizzare il viaggio.
Per ciò che riguarda la terra dovrà passare dapprima dal cantiere perché non sa quanta ne è stata prodotta.
Gandini, prontamente garantisce la sua disponibilità e provvede ad inviare un suo autista a caricare il *cemento.*

Dettaglio telefonata:
Audio\4516.wav
Progressivo n°: 4516 Data : 10/06/2011 Ora : 14:43:57 Durata : 0:00:57
Interlocutori:
G: GANDINI Sandro
M: MAIOLI (ILSET S.r.l.)
==========
==========
G: dimmi Maioli!
M: si, ciao, scusa..., senti lunedì c'ho sicuramente da caricarti un viaggio di cemento demolito lì a Pegli..
G: si..
M: Via Quasimodo!..poi non so se c'è da portar via della terra perché oggi gli uomini li ho dovuti mandare a un altro cantiere quindi non sono stato là...però al limite poi ti chiamo...ti chiamo lunedì mattina..
G: no, io comunque un viaggio lo mando là un alto

M: però sicuramente un viaggio di cemento ce l'ho da fare..
G: poi io te lo mando già là!
M: ..po..si, si uno mandamelo! poi..ti chiamo e ti dico se devo fare gli altri viaggi o no eh?
G: va bene, ok, d'accordo! facciamo così!
M: ok?
G: ok, d'accordo
M: grazie!
G: ciao, ciao
M: ciao, ciao
=====

Il lunedì **13 giugno 2011 Maioli** richiama **Gandini Sandro** per dirgli che oltre al viaggio già garantito di cemento, ci saranno due viaggi di *terra*, però da far viaggiare col FIR perché di quella là ormai non ce n'è più.
Anche per questi viaggi successivi **Gandini** offre la sua disponibilità affinché la terra intesa come rifiuto venga allontanata dal cantiere di via Quasimodo.

Dettaglio telefonata:
Audio\4707.wav
Progressivo n°: 4707 Data : 13/06/2011 Ora : 08:03:32 Durata : 0:00:41
G: GANDINI Sandro
M: MAIOLI (ILSET S.r.l.)
==========

G: dimmi Maioli!
M: si, ciao, scusa!
G: dimmi!
M: senti..oltre al viaggio di cemento demolito ..
G: si
M: ..poi ci saran sicuramente un paio di viaggi , di, di..
G: terra
M: ..terra!
G: mmh, va bene!
M: però terra sempre da formulario diciamo perchè ormai quella là non ce n'è più
G: mmmh, va bene, ok, d'accordo, va bene!
M: ...ok? grazie!
G: va bene, ok, ti saluto
M: ciao, grazie, ciao, ciao
G: ciao
=====

Gandini dopo aver appreso da **Maioli** che in via Quasimodo oltre ad un viaggio di ***rifiuto cemento*** ci sarebbero da fare due viaggi di ***terre e rocce*** da gestire previa emissione di FIR, invia sul posto l'autista Narese Lino.
Questi giunto in cantiere si rende conto che secondo lui quella da caricare non è rifiuto in quanto è tutta terra, pertanto provvede ad avvisare Gandini su come comportarsi.

Dettaglio telefonata:
Audio\4795.wav
Progressivo n°: 4795 Data : 13/06/2011 Ora : 13:47:45 Durata : 0:00:33
Interlocutori:
G: GANDINI Sandro
N: NARESE Lino (autista Gandini)
==========
G: dimmi Lino!
N: eeehm, ascolta, qua è tutta terra per la Ilset eh!
G: eh?
N: qui alla Ilset è tutta terra!
G: ehm, faccio una telefonata un attimo...tu inizia a caricare..ok?
N: ciao, ciao
======

Appresa tale notizia dall' autista Narese Lino, **Gandin**i contatta subito **Maio**li per dirgli, ma anche per spiegargli che se ***lui vuol fare uscire quella terra come rifiuto gli viene a costare di più perché il rifiuto è pagato a tonnellata, mentre il non rifiuto è pagato a metro cubo*.**
Chiede pertanto al **Maioli** come debba comportarsi .
Maioli risponde che per lui è lo stesso, "***di fare come è stato sempre fatto su consiglio di Gandini".***
Gandini ha la soluzione anche per questo caso: **allora lo faccio uscire come ghiaia naturale**.
La soluzione adottata va bene anche per **Maioli**, il quale aggiunge di avvisare l'autista su come preparare i documenti di trasporti .

Dettaglio telefonata:
Audio\4796.wav
Progressivo n°: 4796 Data : 13/06/2011 Ora : 13:58:09 Durata : 0:00:54
(In Uscita)
GS: GANDINI Sandro
M: MAIOLI
==========
M: eccomi
GS: Maioli
M: dimmi
GS: ascolta...la quello che sta scavando è tutta terra.....
M: si!
GS: ***....lo sai che viene a costare di più ....cioè vai a pagare 16 euro a tonnellata il detrito quando il rifiuto quando puoi caricarla terra....ti viene a costare a metro....cioè ma fammi capire ... fai il formulario o non lo vuoi fare?***
M: ...io .. come vuoi ... per me è lo stesso .... fate come volete
GS: ***no io lo faccio uscire ancora come ghiaia naturale.....***
M: va bene

GS: ....cioè io ce lo dico per te ... quello che avrà il formulario va bene
M: no no no va bene va bene...diglielooo...diglielo
GS: chiamo io
M: ok?
GS: ok
M: va bene ciao ciao
====

Ed ecco che **Gandini** dopo aver ragguagliato e convinto **Maioli** su come comportarsi al riguardo, richiama l'autista Lino che è fermo al cantiere di via Quasimodo in attesa di ricevere disposizioni in merito, ovvero quale tipo di documentazione debba approntare (d.d.t. o FIR) per fare il viaggio.
Gandini taglia corto per non perdere altro tempo: ***ascolta fai come ghiaia naturale e scarica da Mauro.(Mauro è l'escavatorista della Cava VISCARDA della ditta FRANZOSI di Sale (AL).***
La dimostrazione inconfutabile che a seconda dell' opportunità, il **Gandini** stabilisce cioè che per lui ha natura di rifiuto e ciò che non lo è, sempre in vista di un tornaconto di natura economica e di comodo.

Di seguito, **Gandini** provvede a contattare anche l'altro autista (Enzo), per dirgli di andare anch'egli a caricare tutta la terra da Genova Pegli in via Quasimodo e di scaricarla a Tortona.
Gandini, dopo aver parlato con Enzo, richiama Lino per raccomandarsi di spiegare molto bene a Enzo cosa fare per la ILSET.
Gandini conclude la telefonata dicendo che le terre (rifiuti), dovranno essere scaricate di qua intendendo la cava Viscarda e sulle bolle dovrà essere messo "*ECOFOND che va bene così*".
Si badi bene: **ECOFOND srl è una ditta che in Bogliasco (GE) sta eseguendo lavori.La terre da scavo prodotte, sono trasportate anch'esse da Gandini Sandro e conferite in Cava Viscarda della ditta FRANZOSI.**
Anche in questo caso le terre viaggiano tramite emissione di D.d.t.
ECOFOND non è ILSET o viceversa, pertanto è dimostrato in maniera scientifica come il "regista" GANDINI decida cosa far indicare a seconda della convenienza nelle "bollettine" di trasporto ovvero d.d.t., ***in un crescendo di falsi documentali e di smaltimenti illeciti.***

Dettaglio telefonata:
Audio\4797.wav
Progressivo n°: 4797 Data : 13/06/2011 Ora : 13:59:12 Durata : 0:01:06 (In Uscita)
Interlocutori:
GS: GANDINI Sandro
L: LINO
==========
==
L: ehi
GS: ascolta....fai come ghiaia naturale eeee scarichi *da Mauro*
L: va bene

GS: *però fai....fai un'altra bolletta come terra diiii di Varazze...cioè diii aaahhh*
L: si si Sandro non ti preoccupare
GS: però fai il DDT, capisci?
L: si si
GS: e li è tutta terra?
L: ***è tutta terra....c'è qualche pezzettino di cemento ma roba da niente***
GS: eh ok dai
L: c'hai un camion a giro?
GS: adesso sta arrivando
L: sta arrivando....tra quanto ce l'hai perchè poi deve montare il martello
GS: il primo che scarica...il primo che scarica in zona lo mando....dovrebbe essere lo Smilzo il primo
L: va bene
GS: ok?
L: ok
GS: ciao
L: ciao
=====

Dettaglio telefonata:
Audio\4812.wav
Progressivo n°: 4812 Data : 13/06/2011 Ora : 14:52:38 Durata : 0:01:23 (in entrata)
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
VOMMARO Enzo (autista di Gandini) : EN
==========

GS: si Enzo
EN: Sandro ho scaricato la sabbia!
GS: scaricato?
EN: si, qua alla Semat
GS: ehh vai su lì...sei già andato a caricare lì a ...in via Quasimodo?
EN: Quasimodo dov'è?
GS: lì..lì a Voltri!
EN: ah! quello là in alto del naturale?
GS: si
EN: e si si
GS: però lì carichi tutta...li vai in alto..guar...lì carichi tutta terra!
EN: ehh
GS: però andiamo a scaricarla li da a Tortona, comunque ascolta fai nà cosa chiami il Lino che ti spiega tutto
EN: va bene
GS: chiama il Lino che ti spiega tutto quello che devi fare la bolla
EN: va bene
GS: 122 e poi lo vai a caric...a scaricare e gli lasci là una bo..fai una bollettina da 18
EN: mh va bene ...

GS: ...comunque adesso chiamo io a Lino te lo faccio spiegare, tu vai là in alto intanto
EN: ok
GS: ciao
EN: ciao ciao
====

Dettaglio telefonata:
Audio\4813.wav
Progressivo n°: 4813 Data : 13/06/2011 Ora : 14:54:10 Durata : 0:00:38
(in uscita)
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
NARESE Lino (autista di Gandini) = NL
==========
NL: si
GS: chiama Enzo, spiegagli tutto quello che deve fare lì in alto
NL: ah vabbè...
GS: ok?
NL: si
GS: che deve fare due bolle, spiegalo bene eh!
NL: si
GS: ok?
NL: vabbè
GS: scaricare di qua a 18 **e fagli mettere Ecofond che va bene** ..
NL: si si si
GS: ok, spiegagli tutto ciao
NL: vabbè ciao

=====

L'autista Lino ha ormai caricato in via Quasimodo. Arrivato in Sale (AL) presso la cava Viscarda della ditta Franzosi, avvisa **Gandini** per dirgli che dovrà avvisare gli autisti che vanno in cava di stare attenti perché le buche presenti lungo la strada sono profonde e potrebbero danneggiare i camions.

Dettaglio telefonata:

Audio\4851.wav
Progressivo n°: 4851 Data : 13/06/2011 Ora : 16:03:14 Durata : 0:01:22
(in uscita)
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
NARESE Lino (autista di Gandini) = NL
==========
NL: eh?

GS: dimmi caro
NL: eh quando vengono qua da Franzosi, digli di andare piano lì nella strada inghiaiata, perchè ci sono dei...non ci sono i buchi ci sono le voragini piene d'acqua...va a finire che spaccano qualche balestrone eh!
GS: (inc.) non viene nessuno lì
NL: vabbè io adesso ho chiamato..."bimbomix" e gliel'ho detto di venire giù piano
GS: mh ho capito
NL: attento alle strada inghiaiata!
GS: va bene ascolta, riesci a farmi caricare lì a ...il sale ...da quello stordito di Bergamini? che ne vuole 6, non ne ho fatto neanche uno...ne vuole 6 non ne ho fatto neanche uno!
NL: fino a...fino a che ora mi carichi? fino alle 5?
GS: telefono io, ti carico quando vuoi
NL: e allora digli che sarò per le cinque, cinque e un quarto...
GS: eh?
NL: digli che sono là per le cinque cinque e un quarto eh!
GS: adesso lo chiamo dai...adesso lo chiamo subito io
NL: ah...
GS: ok? ciao ciao
=====
Il giorno **13 giugno 2011 Maioli** chiama **Gandini Sandro** per chiedergli che avrebbe bisogno di due viaggi da Arenzano (GE). Gandini chiede conferma su Arenzano, ma Maioli accortosi di aver sbagliato chiede scusa e conferma Genova Pegli (via Quasimodo).

Dettaglio telefonata:
Progressivo n°: 4893 Data : 13/06/2011 Ora : 17:49:51 Durata : 0:00:38
(In Entrata)
GS: GANDINI Sandro
M: MAIOLI
==========
GS: dimmi Maioli
M: si ciao
GS: dimmi
M: senti ma al pomeriggio o al mattino?....pomeriggio.....domani pomeriggio c'ho due viaggi da fare li ad Arenzano
GS: Arenzano?
M: no Arenzano scusa....a Pegli
GS: ah appunto...vabbè te li mando giù il pomeriggio
M: si dall'una in poi...eh?
GS: va bene ok daccordo
M: ok?
GS: ok ciao caro
M: ciao grazie ciao

- servizi di ocp **13 giugno 2011** apposito servizio di O.C.P. Infatti, il personale del NIPAF C.F.S. di Genova, ha avuto modo di appurare che in Genova- Pegli in via

Quasimodo è in atto un cantiere edile della ditta TEAS i cui lavori riguardano "la manutenzione straordinaria dei muri di sostegno".
Il personale dopo aver preso posizione in via Quasimodo, rilevava la presenza di un mezzo escavatore all'interno del cantiere che movimentava terra frammista a roccia e frammenti di calcestruzzo;

- ≅ alle ore 13.45 il mezzo tg. **DN-601-HW** della ditta Gandini Sandro entrava nell'area di cantiere per essere caricato di quanto in precedenza accumulato;

- ≅ alle ore 14.19 il mezzo riparte ed imbocca l'autostrada in direzione Ovada-Milano;

- ≅ alle ore 15.30 il mezzo tg. **DN-601-HW** esce al casello autostradale di Tortona. La pattuglia del NIPAF –C.F.S.di Genova si sgancia per permettere alla pattuglia del NIPAF di Alessandria si seguire il mezzo.

- ≅ alle ore 15.34 il mezzo tg. **DN-601-HW** è intercettato dalla pattuglia del NIPAF C.F.S. di Alessandria che lo seguirà fino a vederlo entrare in Cava Viscarda alle ore 15.38.

Gandini Sandro provvede ad avvisare l'autista **Luigi Zamarian,** per dirgli di andare su in via Quasimodo a caricare o terra e roccia o detriti **. Si raccomanda di fare la bollettina delle loro a parte ed indicare su di essa "naturale" da scaricare** da *Mauro* (Cava VISCARDA- FRANZOSI). Se invece ci sarà da caricare del detrito di portarlo dall'altra parte**.**

Dettaglio telefonata:
Audio\4980.wav
Progressivo n°: 4980 Data : 14/06/2011 Ora : 13:44:02 Durata : 0:01:20 (in entrata)
Interlocutori:
GANDINI Sandro = GS
ZAMARIAN Luigi (autista di Gandini) = ZL
==========

GS: si Luigi
ZL: eh ho vuotato qui a Tempofosco
GS: vai su lì in via Quasimodo...lì c'è da caricare la...
ZL: (inc.)
GS: no, non esce più la ghiaia...lì devi caricare...carichi la terra...la terra...quando sei là guarda se è terra o detriti, se è la terra fai la bolla TEAS terra e roccia...però dopo vai lì a...cioè fai in tempo che fai la bolla che è naturale... però vai a scaricare da Mauro con una bollettina delle nostra a parte...
ZL: ah...(inc.) non ho capito niente...
GS: ho detto, tu adesso
ZL: se carico terra e roccia non carico i detriti?
GS: ecco...quando sei su..ci...guardiamo un attimo..dovrebbe essere terra e roccia, carichi terra e roccia...

ZL: (inc.)
GS: si esatto, sempre lì
ZL: ah!se invece è terra e roccia la porto a Mauro
GS: è tutta ter...e se invece è detrito andiamo dall'altra parte...vai su un attimo, poi ci sentiamo ci...non posso dirti adesso cos'è...comunque dev'essere terra e roccia...
ZL: si vabbuono,dai
GS: ok? ciao
====

L'autista Luigi Zamarian ha ormai raggiunto il cantiere di via Quasimodo, ed ecco che contatta Gandini per dirgli che il materiale da prelevare è costituito ***da terre e rocce con cemento.***
Gandini taglia subito corto dicendogli di fare *il formulario e di mettere il codice rifiuti di terre e rocce e andare da Mansueto.* (SERRELI Mansueto, operatore presso ex Cava Vidori –IDROTECNICA Strada Cabannoni in Tortona) .
La ex cava Vidori della ditta Idrotecnica di Ruberto Francesco è il sito ove è in atto il ripristino ambientale mediante apporto di terre e rocce da scavo e non anche di altre tipologie di rifiuti come nel caso in specie terre frammiste a cemento.

Dettaglio telefonata:
Audio\4984.wav
Progressivo n°: 4984 Data : 14/06/2011 Ora : 13:59:42 Durata : 0:01:44 (In entrata)
Interlocutori:
GS = GANDINI Sandro
ZL = ZAMARIAN Luigi (autista Gandini)
==========

GS: dimmi Luigi?
ZL: incomprensibile omissis..... ***stammi un po a sentire qui dentro c'è terra e roccia e un po' cemento***....
GS: ***carica per Mansueto terra e roccia.. terra e roccia fai il formulario vai da Mansueto.. hai rotto tanto davanti il paraurti com'è?***
ZL: incomprensibile..
GS: ho detto il paraurti com'è.. è rotto tanto?
ZL: no..incomprensibile..
GS: *com'è tutta terra*?
ZL: ***si.. c'è dentro un po' di terra, un po' di roccia un po' di cemento***....
GS: manda nella sala il cemento... e fai terra e roccia per andare da Mansueto..
ZL: da Mansueto.. va buono ok...
GS: sai in che stazione Tersa.. via Aurelia...
ZL: no me lo faccio dire da lui... dai.. me lo faccio dire da lui...
GS: se non lo sai mi chiami, vado in ufficio adesso che te lo dico io...
ZL: e va buò dai...
GS: terra e roccia come terra e roccia...
ZL: diverso da carico e va buò..ok ciao
GS: ciao

====

Poco dopo aver parlato con **Luigi**, contatta anche Luciano, ***per dirgli di andare anche lui su in via Quasimodo a Genova Pegli a caricare terre e rocce da portare da Mansueto*** (IDROTECNICA di Ruberto Francesco) .

Dettaglio telefonata:
Audio\5001.wav
Progressivo n°: 5001 Data : 14/06/2011 Ora : 14:41:05 Durata : 0:01:07 (In entrata)
Interlocutori:
GS = GANDINI Sandro
BL = BASSO Luciano(autista Gandini)
==========
==========
GS: hai scaricato?
BL: si ho scaricato qui alla Semat...
GS: c'è ne tanta di sabbia li?
BL: eh c'hanno diciamo quasi il deposito pieno....
GS: mm... ascolta vai a caricare li in via Quasimodo alla Ilset....
BL: non ho capito vado a caricare?
GS: via Quasimodo.... li a Voltri...
BL: ah*.. il naturale si...*
GS: ***ma no il naturale.. la carichi terra e roccia col formulario adesso....***
BL: ah va bene...
GS: ***sempre per la Teas sempre come al solito e poi vieni a scaricare da Ruberto***...
BL: li al Teas di Aurelia...
GS: si sempre per ..per conto Ilset...
BL: ok...
GS: ti saluto...
BL: *sta roba li è sempre li da Mansueto... no..*
GS: è terra si..
BL: eh?
GS: è terra
BL: ok va bene
GS: invece i detriti viene da un'altra parte....
BL: ok va bene...
GS: ok ciao
BL: ciao
=====

L'autista Luigi ha ormai scaricato quanto trasportato da via Quasimodo, chiama pertanto Gandini per ricevere altre disposizioni di lavoro.

Dettaglio telefonata:
Audio\5024.wav
Progressivo n°: 5024 Data : 14/06/2011 Ora : 16:09:52 Durata : 0:00:43 (In entrata)

Interlocutori:
GS = GANDINI Sandro
ZL = ZAMARIAN Luigi (autista di Gandini)
==========

GS: si Luigi...
ZL: eh..sono qui a chiedere...
GS: hai scaricato?
ZL: si....
GS: vai giù verso Sale che devo ancora telefonare che non so ancora niente..
ZL: va bene ok..
GS: tanto per chiarirci..
ZL: ah..
GS: sono bravo no..
ZL: incomprensibile...
GS: dove?
ZL: ...incomprensibile
GS: adesso chiamo intanto che vai giù chiamo subito..
ZL: va buono ok cia ciao
GS: ciao
======

Si riporta di seguito per la parte di interesse l'annotazione finale, integralmente trascritta nella richiesta di misura

1. A seguito di richiesta formale da parte di questo Nucleo datata 06 Ottobre 2011, il Comune di Sale ha trasmesso una nota riepilogativa delle ditte che hanno trasportato terre e rocce da scavo presso la cava Viscarda nell'anno 2010 e 2011;

2. Tra queste è risultata anche la ditta I.L.S.E.T. srl rappresentata dal Maioli, che ha conferito terre e rocce da scavo **solo per l'anno 2010**, e non anche com'è emerso dall'ascolto delle telefonate intercettate per l'anno 2011. Va altresì rilevato che non viene data contezza del cantiere di provenienza della terre, ma solo indicazione della sede legale della ditta ubicata in Via XX Settembre in Genova. Atti\All3.PDF (allegato 3)

Presso la ditta Franzosi Cave e Calcestruzzi spa di Tortona, in data **13 Luglio 2012**, personale del Nucleo Operativo Ecologico di Alessandria, ha proceduto all'acquisizione di documentazione riguardante il ripristino ambientale della Cava Viscarda.

3. Dalla consultazione della documentazione esibita ed acquisita, tralasciando quella non di interesse operativo, è emerso che l'unico cantiere della ILSET Srl per la quale è stato richiesto il conferimento delle terre presso la ditta Franzosi Cave, e da quest'ultima data comunicazione al Comune di Sale per la provenienza delle terre da apportare in cava ai sensi dell'art. 186 co 7 D.L. gs nr.152/2006 come modificato dal D.L.gv. 04/**2008 è quello di ARENZANO (GE) .**

4. Esaminando nel dettaglio la documentazione acquisita è emerso altresì che i terreni da sbancare in Arenzano, dovranno essere conferiti in Sale e Tortona

rispettivamente presso le cave Viscarda *e ex Cava Ova quest'ultima di proprietà di STELLA Gianpietro e gestita da GANDINI Sandro.*

5. Per il conferimento di tali terre è stato utilizzato **il report di prova nr. 001ILS.10 del 23.11.2010 redatto dal laboratorio BIOGEST srl di Novi Ligure**, ove si certifica la " *non contaminazione in riferimento alle colonne A-B tab. 1 allegato 5 dlvo 152/2006 e s.m.i."*
6. Nessun documento è stato prodotto e quindi acquisito, in ordine al cantiere **ILSET ovvero TEAS di Genova- Pegli – via Quasimodo, per gli anni 2010 e 2011.**
7. Unica documentazione probatoria esibita ed acquisita, che avvalora come le terre e rocce da scavo prodotte in via Quasimodo di Genova Pegli, siano finite in parte presso la Cava Viscarda della famiglia Franzosi ed in parte presso la ex Cava Ova di Tortona gestita dallo stesso Gandini Sandro, è quella riguardante le bolle, ovvero i d.d.t. che la ditta Gandini Sandro appronta per poter giustificare i trasporti, ma in ogni caso in modo illecito.
8. Infatti, presso la ditta Franzosi Cave, in data **13 luglio 2012**, sono stati acquisiti a campione alcuni d.d.t. compilati dalla ditta Gandini Sandro riguardante i trasporti di terre provenienti dalla Liguria. Nello specifico è risultato che:

- terre e rocce sono state prodotte e trasportate verosimilmente in Sale presso la cava Viscarda provenienti da cantiere ILSET ubicato in Genova in via XX Settembre nr.19/6 che coincide con la sede legale;
- terre e rocce da scavo prodotte e trasportate verosimilmente in Sale presso la cava Viscarda provenienti dal cantiere **ECOFOND srl cantiere di Bogliasco** ;
- terre e rocce da scavo prodotte e trasportate verosimilmente in Sale presso la cava Viscarda provenienti dal cantiere **ILSET Srl cantiere di GE-Nervi**;
- terre e rocce da scavo prodotte e trasportate verosimilmente in Sale presso la cava Viscarda provenienti dal cantiere **ILSET Srl cantiere di Arenzano** ;
- terre e rocce da scavo prodotte e trasportate verosimilmente in Sale presso la cava Viscarda provenienti dal cantiere **TEAS Srl per conto ILSET cantiere di Ge-Pegli via Quasimodo**. (oggetto d'intercettazione telefonica).

-

IN SINTESI

Presso la **Cava VISCARDA** dei **Franzosi**, sono state conferite terre e rocce da scavo provenienti da cantieri operanti in Liguria e tra questi:

- **ECOFOND di Bogliasco;**
- **ILSET Genova via Quasimodo;**
- **ILSET Genova Nervi,** mediante emissione di d.d.t. compilati dal trasportatore **Gandini Sandro**.

La nota inviata dal Comune di Sale (AL) datata **06 ottobre 2011**, chiarisce in modo palese che i conferimenti di terre e rocce da scavo prodotte delle ditte ILSET e

ECOFOND trasportate dal Gandini Sandro, sono riferite rispettivamente al **18.11.2010** e **27.12.2010**.
L' intercettazione dell' utenze telefoniche intestate a Gandini Sandro e/o EUROSABBIE, sono iniziate in data 11 maggio 2011. Il movimento delle terre è avvenuto nel mese di Giugno 2011.
Conclusione, **le terre prodotte e trasportate non sono assolutamente documentate.**

Nel corso dell'ascolto dell'utenza cellulare intestata o in uso a Gandini Sandro, per quanto riguarda il presente filone d'indagine, è stata ascoltata l'affermazione di quest'ultimo: " **e portale qui da noi, tanto è tutto autorizzato no?- portale da noi- però andiamo da noi a Tortona- li a Ova.**
Si è pertanto appurato tramite appositi servizi di O.C.P. eseguiti dal C.F.S. di Tortona, nelle date del **19 e 20 giugno 2012**, attualizzando il sistema "illecito" adottato, che Gandini Sandro avesse iniziato a conferire le c.d. terre e rocce da scavo proprio presso una cava di ghiaia e sabbia inattiva, sita in Tortona (AL), strada Comunale per OVA di proprietà di **STELLA Gianpietro**. Tramite richiesta telefonica effettuata all'ufficio Ambiente del Comune di Tortona, è stato chiesto di conoscere quale fosse la situazione attuale della ridetta cava Ova.
Il Comune di Tortona con nota nr. 17080 del 16.07.2012, ha comunicato che la ditta Gandini Sandro in data 14 marzo 2011, aveva inoltrato domanda per riutilizzare terre e rocce da scavo presso quel sito provenienti dal comune di **ARENZANO (GE)**

A termine dell'iter autorizzativo, il Comune di Tortona con nota nr. 12570 del 10 Maggio 2011 ha espresso parere favorevole al riutilizzo di terre.

L'autorizzazione concessa dal Comune di Tortona per la ex cava Ova, al Gandini Sandro è riferita unicamente alle terre provenienti dal cantiere ILSET di Arenzano e non anche di quello di Ge- Pegli via Quasimodo di cui non esiste certificazione analitica, o di altri cantieri. Pertanto **Gandini Sandro**, al fine di assicurarsi la "fiducia" del **cliente ILSET** rappresentato da **MAIOLI**, ha provveduto a trasportare e smaltire mediante falsificazione di documentazione quali d.d.t. considerevoli quantitativi di rifiuti costituiti da terre e rocce, presso la Cava VISCARDA e Cava OVA, con ingiusto profitto per entrambi.
Gli unici rifiuti gestiti mediante emissione di F.I.R. originatisi presso il cantiere della ILSET di Genova - Pegli via Quasimodo, sono quelli identificati dal CER 17.05.04 e 17.09.04 conferiti rispettivamente a :

1- ***Idrotecnica di Ruberto Francesco presso la ex cava Vidori;***
2- ***Busi Ugo impianto di Castelceriolo di Alessandria)***

Il veicolo della ditta Gandini Sandro e/o Eurosabbie che ha effettuato il movimento di rifiuti intesi come terre e rocce da scavo – cemento- demolizioni edili- asfalto ed altro, dal cantiere della ILSET di via Quasimodo di Genova, di cui al momento si è in possesso di documentazione probatoria è quello targato: **DM-601-HW** .

Va tuttavia precisato e ribadito che dal numero delle telefonate intercorse tra **Gandini- Maioli** e tra GANDINI e i di lui autisti, i viaggi effettuati ammonterebbero con l'approssimazione chiaramente in difetto a circa 40. Quindi per avere un quantitativo che riguardi solo quanto tecnicamente monitorato nel corso delle conversazioni telefoniche (ed in parte monitorato anche tramite apposti servizi nel corso dell'indagine tecnica ed anche successivamente nell'anno 2012 ndr) delle movimentazioni illecite di "materiali" dal cantiere ILSET sino a Cava Viscarda , considerando che ogni camion carica mediamente 22 mc. di terra moltiplicato per il numero dei viaggi 40, si ottengono 880 mc. di terra, pari a 1.496 Tonnellate circa (considerando 1 mc. di terra = a 1.700 kg).

Da tutti gli elementi sopra indicati emerge il coinvolgimento di GANDINI Sandro e GANDINI , di FRANZOSI Giorgio e FRANZOSI Alberto nel traffico illecito in esame.
La lettura congiunta delle telefonate e del servizio di ocp effettuato in data 13 giugno 2011 consente di ritenre provato che GANDINI ha trasportato in cava VISCARDA rifiuti da demolizione e terre e rocce da scavo, provenienti dal cantiere di via Quasimodo, prive di certificazione analitica declassificandoli come terra e roccia di scavo ex art. 186 D.lvo 152/06, nonostante nella comunicazione effettuata in data 17.12.2010 al Comune di Sale avesse dichiarato solo la compatibilità delle terre e rocce provenienti dal cantiere ILSET di Arenzano e non gia da quello di Pegli

C.6 Per i rifiuti derivanti dal cantiere della BERSCAVI S.r.l. di Tortona (AL)

La ditta **BER.SCAVI S.r.l.** , in persona del legale rappresentante **SCAGNETTI Floriana,** nell'esecuzione di lavori di edilizia, produceva 230 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi –cer 170904 - che, previo accordo con il destinatario **FRANZOSI CAVE S.r.l. (**in persona dei procuratori e gestori di fatto **FRANZOSI Giorgio e FRANZOSI Alberto),** venivano smaltiti illegalmente presso il sito di cava Viscarda in SALE (AL), facendoli figurare " *cartolarmente* " come terre e rocce da scavo mentre in realtà si trattava di rifiuti di macerie da demolizione non idonei al recupero ambientale del sito di cava ; rifiuti che una volta scaricati venivano immediatamente occultati, ad pera di **CAOVILLA Francesco Mauro** dipendente della FRANZOSI CAVE S.r.l., tramite miscelazione con altri inerti, così delineando le seguenti condotte illecite :

Scagnetti Floriana, *in rappresentanza della società BERSCAVI S.r.l. produceva nel cantiere dell'immobiliare Mutti in Tortona (AL) località Molino una quantità di circa 230 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (detriti di costruzione e demolizione) - codice cer 170904 - che , previo accordo con il destinatario (FRANZOSI CAVE S.r.l.) nelle persone di Franzosi Giorgio e Franzosi Alberto, movimentava, trasportava e scaricava abusivamente nel sito di cava Viscarda in*

zona di ripristino ambientale senza redigere alcun documento di accompagnamento e de-classificando il rifiuto a terre e rocce da scavo ;

Franzosi Giorgio, Franzosi Alberto e Caovilla Mauro, *il primo e il secondo quali rappresentanti e gestori di fatto della società FRANZOSI CAVE S.r.l. avente in gestione il sito cava Viscarda, con la collaborazione del terzo, addetto all'accettazione dei carichi di materiale nonché sorvegliante di cava, ricevevano e facevano scaricare dal trasportatore BERSCAVI S.r.l., una quantità di 230 tonnellate di rifiuti inerti - codice cer 170904 – provenienti dal cantiere della Immobiliare Mutti in Tortona (AL) che, una volta pervenuti in cava, venivano miscelati per occultare la vera natura del rifiuto (diversa da quella di "terre e rocce da scavo" falsamente attribuita);*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :

Iscrizione Albo n.TO005757 della ditta BERSCAVI Srl ;
Delibere di Autorizzazione n.64/2007 e n.76/2009 per attività estrattiva e ripristino ambientale a favore dell'Impresa Franzosi Cave S.r.l.

In Sale (AL) nel mese di agosto 2011

Sussistono gravi indizi desumibili

- Dalla deliberazione della Giunta Comunale n.76/2009 (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12003 al n.12009 - fascicolo Procura*) relativa agli obblighi di ripristino ambientale della Cava di località " *Viscarda* " nel comune di SALE (AL) dove risulta espressamente vietato che potessero essere utilizzati rifiuti di terre e/o rocce da scavo – cer 170504 – e/o rifiuti misti da costruzione demolizione – cer 170904 - come invece è avvenuto con lo scarico dei rifiuti inerti della BERSCAVI S.r.l.
- Esiti delle intercettazioni telefoniche. Si riporta di seguito l'annotazione di pg nella parte di interesse:

"La dimostrazione tangibile che in cava VISCARDA sita in Sale (AL) gestita dalla società FRANZOSI CAVE srl. nelle persone di **FRANZOSI Giorgio e FRANZOSI Alberto**, siano avvenuti e continuino ad avvenire conferimenti difformi da quanto autorizzato ed in maniera illecita, è emersa anche dai contatti avuti da **Franzosi Alberto** e **FRANZOSI Giorgio** con la ditta BERSCAVI srl di Tortona(AL). Infatti la ditta Berscavi srl ,**chiederà di poter conferire alcuni carichi di terra senza la predisposizione della relativa istanza al conferimento.** Non solo, **ma le asserite terre da scavo**, **altro non saranno che detriti da demolizioni che sono rifiuti a tutti gli effetti e che in nessun caso possono o devono essere scambiati per terre e rocce da scavo destinate ad un ripristino**

ambientale di cava, il cui fine è la restituzione dell'area ad uso agricolo. Inoltre, è proprio questo sistema che permetterà di accertare come presso la cava Viscarda (ma anche presso l'Ex Cava Vidori ndr), il tempo previsto perché il sito venga restituito all'agricoltura diventi quasi ETERNO. In realtà, i conferimenti di terre e rocce non documentate, permettono ai gestori delle cave di giocare a togliere e mettere le porzioni già riempite a loro piacimento e secondo una logica indirizzata alla commercializzazione delle terre in arrivo**.**

Quindi, mentre da una parte si lascia credere agli Enti preposti che il "tombamento-riempimento" della cava sia in atto, dall'altra invece si ricevono:

- terre e rocce anche di ignota provenienza, che spesso vengono accumulate per essere successivamente commercializzate, con l'ovvio ed ingiusto profitto da parte di tutti i partecipanti;
- rifiuti misti provenienti da attività di costruzione e demolizioni in cantieri edili e/o stradali.

Ed ecco come la ditta Berscavi srl. di Tortona che si occupa di edilizia, contatta telefonicamente Franzosi Alberto, per conoscere se la pratica riguardante il conferimento delle terre da sbancare è stata inviata al Comune di Sale al fine di ottenere il Nulla Osta per il sito di provenienza. **Pratica del cui andamento comunque ne è a conoscenza anche FRANZOSI Giorgio a dimostrazione della conoscenza del meccanismo illecito posto in essere dal GRUPPO FRANZOSI .**

La ditta Berscavi,**nella persona di SCAGNETTI Floriana**, legale rappresentante, conferma di essere a posto ma è comunque preoccupata che qualora non lo fosse finirebbe nei guai**.**

Dettaglio telefonata:
Progressivo n°: 165 Data : 07/07/2011 Ora : 18:03:40 Durata : 0:01:17
Audio\165.wav
Legenda:
B:Berscavi
A:Alberto Franzosi
==========
A: pronto?
B; si Alberto ciao sono (inc.)
A: ciao.
B: ciao, ascolta..
A: hai vinto o no?
B: eh'
A: **hai vinto o no al superenalotto da MUTTI? (ride)...**
B:(ride anche lei) ... vi ha telefonato a voi?
A: no!
B:**no, a tuo padre neanche?**
A: **non credo non mi ha detto niente, non penso.**
B: no va bene, si ok siamo andati a posto, dai.
A: allora sei a posto eh.
B**: siamo a posto però adesso dobbiamo mettere a posto tutto, perchè altrimenti andiamo nelle grane tutti..**

A: **ah bè io, io sono disponibile.. la mia disponibilità si ferma subito prima dell'arresto, dopo non ci vado(ridono entrambi)**
B: vabbè dai ne parliamo poi (inc.).
A: si.
B: ascolta la planimetria,le sezioni (inc.)
A: si ce l'ho.
B: ce li hai già
A: si, si.
B: ce l'hai posso venire a prendere domani cosi le do..
A.si
B: a Luca Simoni e prepara il tutto, poi aspettiamo poi l'esito delle analisi eh?
A: va bene d'accordo, ciao a te. .
====

La documentazione è ormai pronta per essere presentata e SCAGNETTI Floriana, contatta telefonicamente FRANZOSI Alberto.

Dettaglio telefonata:
Audio\360.wav
Progressivo n°: 360 Data : 12/07/2011 Ora : 11:56:55 Durata : 0:00:38
Legenda:
B:Berscavi
A:Alberto Franzosi
==========
B: ciao Alberto
A: ciao cara dimmi tutto..
B: ascolta hai preparato quella documentazione che ti ha chiesto (inc).
A: che ti ha chiesto Simoni si, si mi è arrivato giusto il disegno stamattina ho già parlato con lui e ha detto che la viene a ritirare oggi pomeriggio.
B: viene lui direttamente..
A: si viene lui direttamente.
B: ok, grazie era questo che volevo sapere.
A: prego, figurati, ciao.
B: ciao , ciao.

======

La pratica è corredata del tutto e sta per essere presentata in Comune di Sale all'attenzione del tecnico Fossati, che dovrà valutarla in modo da rilasciare il Nulla Osta affinché presso la cava Viscarda possono essere conferite terre originate dallo sbancamento del cantiere di proprietà della Immobiliare MUTTI e seguito dalla Berscavi.
Nonostante la pratica non sia stata ancora depositata, protocollata, esaminata e avvallata da parte del tecnico preposto, la ditta BERSCAVI chiede se intanto può iniziare a fare qualche viaggio (portare due camion). ***Franzosi Alberto acconsente in tal senso senza battere ciglio.Pur in assenza di nulla osta del comune di Sale .***

Dettaglio telefonata:
Audio\388.wav
Progressivo n°: 388 Data : 13/07/2011 Ora : 08:18:18 Durata : 0:00:55
Legenda:
B: Berscavi
F:Franzosi Alberto
==========

B: pronto?
F:dimmi
B:ascolta io in giornata ho tutta la documentazione pronta.
F: si!
B: eh perchè è arrivato tutto, per il Comune di Sale, andiamo insieme a portarlo, oppure via quando sei..
F: siii.
B: eh?
F: si andiamo insieme,andiamo con il capo, andate tu e il capo, da Fossati.
B: va bene
F: eh. tu portami il tutto che
B: va bene.
F: portami il tutto che ci mettiamo d'accordo..
B: ok va bene e gli facciamo dire di farcela velocemente..
F: si..
B: se avessi già un camion o due da portare la, me lo fai portare? no?
F: ma si fai finta di niente, fai un giro ..uhmm.
B:va bene, ok , d'accordo, va bene, ciao ciao.

=====

Ed ecco che passati pochi minuti dalla precedente telefonata, la Berscavi richiama Alberto Franzosi **per dirgli che la terra la porta senza alcun documento e di avvisare Mauro che è in cava del suo arrivo. Altra dimostrazione dell'illegalità nei conferimenti di cui FRANZOSI Alberto è a conoscenza.**

Dettaglio telefonata:
Audio\389.wav
Progressivo n°: 389 Data : 13/07/2011 Ora : 08:21:10 Durata : 0:00:33
Legenda:
B:Berscavi(donna)
F:Franzosi Alberto
==========

F: dimmi!
B: **ascolta,la porto senza niente, poi lo facciamo dopo, lo costruiamo dopo eh.?**
F: **siii!,ma si.**
B: **ehm, ok, avverti Mauro però.**
F: **si!**

B: **avverti Mauro.**
F: parti adesso,vai adesso?
B:eehh, sto aspettando il camion... li carica..
F: ok vabbè lo avviso io allora. va bien, ciao ciao
B: ciao.
=====
Franzosi Alberto provvede pertanto ad avvisare **Mauro** che è in cava, per dirgli che dovrà arrivare la Berscavi con qualche viaggetto perché sta iniziando il cantiere MUTTI. **Mauro** è contrariato semplicemente perché così non riesce a stare indietro a tutti ed anche perché adesso è **intento a caricare della roba sporca.**

Dettaglio telefonata
Audio\391.wav
Progressivo n°: 391 Data : 13/07/2011 Ora : 08:49:26 Durata : 0:00:58
Legenda:
F:Franzosi Alberto
M:Massimino(addetto alla cava)
==========
M: dimmi?
F:**buongiorn. arriverà la Berscavi con un qualche viaggiotto di terra..**
M:uhm,..
F:**incomincia la preparazione del cantiere di MUTTI..**
M: eh la metterò la ..perchè adesso...ma adesso stare indietro a tutti così come faccio..
F: **ma be non è che sia .. ha detto che ne avrà due o tre camion ,metti pure che saranno anche il doppio, ma insomma non dovrebbe tanta roba, poco, poca..**
M: **mettiamola sotto, adesso finisco di scaricare, di caricare questa roba qui sporca, poi lo dico all'escavatore per farla girarla su un po.**
F: **girarla su un pochino uhm., va bene.**
M: ok.
F. ciao. ciao.

=====

Passati pochi minuti dalla conversazione precedente, **Mauro** chiama **Franzosi Alberto** per conoscere come funziona con la Berscavi. **Alberto gli dice di non preoccuparsi che la documentazione riguardante i conferimenti verrà fatta in un altro momento, ma di segnarsi ugualmente i viaggi effettuati.**

Dettaglio telefonata

Progressivo n°: 393 Data : 13/07/2011 Ora : 08:57:54 Durata : 0:00:43
Audio\393.wav
Legenda:
M: Massimino
F: Franzosi Alberto

==========
==========
F: si!
M:Alberto, ascolta con la Berscavi come funziona devono lasciare la bolla , cosa facc.. come va?
F: ***allora questi primi giri qua non avranno niente perchè poi facciamo le bolle quelle li delle linee guida diciamo quelle con tutti i viaggi da segnare..***
M: ah.
F: ***in fila con le varie firmonze, tu segnati, segnati i viaggi che fanno e boh.***
M. ah
F: ***li contabilizziamo a parte***..
M: va bene,
F.ok.
M: ciao .
====
Dettaglio telefonata:
Audio\408.wav
Progressivo n°: 408 Data : 13/07/2011 Ora : 10:03:30 Durata : 0:00:40
Legenda:
M:Massimino (addetto alla cava)
A:Alberto Franzosi

A: pronto?
M: (inc.)
A: dimmi
M: nella roba che sta portando la Berscavi non va bene eh?
A: è rottame?
M: e'!
A: uhm!... tanto?
M: ***si!(ride) il 90%..***
A: è andiamo bene... chiamo.ok. ciao.
M: ciao.

FRANZOSI Alberto ha ricevuto notizia che quanto conferito in cava dalla Berscavi non sia terra, ma detriti da demolizioni, pertanto provvede ad avvisare Lola (verosimilmente SCAGNETTI Floriana Amministratore della ditta - ndr) che così si esagera, raccomandandosi di fare più attenzione.

Dettaglio telefonata:
Audio\409.wav
***Progressivo n°: 409 Data : 13/07/2011 Ora : 10:04:21 Dura*ta : 0:00:52**
Legenda:
B:Berscavi
F:Franzosi Alberto
==========
========== B: ciao Alberto!
A: Lola qui la proporzione è invertita eh. di terra ci sarà il 10%.
B: ehh. è solo quella sopra e sotto..

A: eeh ho capito...
B: non è così
A: così esageriamo, così esageriamo..
B: no, no ..ok. ascoltami è solo quello che mi hanno pagiugato per fare gli scavi dei tubi..adesso la sto pulendo quello li e poi sopra vado a strati e pulisco eh..
A: occhio eh? perchè-..
B: vabbè..si lo so ok va bene ciao.
F: brava.

=====

Constatato che quanto trasportato dalla Berscavi non è assolutamente conforme e quindi consentito depositare in cava, l'addetto di cava **Mauro** contatta Alberto Franzosi per dirgli che sono nuovamente in cava a scaricare. **Alberto** lo rassicura dicendogli che ha sentito "**Lola"** e che eseguiti i primi massimo 4 viaggi, dai successivi il materiale si presenterà sostanzialmente meglio

Dettaglio telefonata:
Audio\416.wav
Progressivo n°: 416 Data : 13/07/2011 Ora : 10:20:09 Durata : 0:00:47
Legenda:
M:Massimino
A:Alberto Franzosi
==========
metti a posto quel camion li così è a pronto anche quello non ci pensiamo più e poi vai a vedere la pompa nel lago.
A: dimmi Mauro
M: **ehh. sono di nuovo qua a scaricare cosa faccio?**
A: allora l'ho sentita e mi ha detto..praticamente erano solo i primi o primi 2 o i prima 4 al massimo che poi il resto dopo è a posto... Adesso cos'ha fatto un viaggio e due camion? cos'è che han portato?
M: **4 ne hanno scaricati!**
A: 4 eh..e adesso? ce ne sono?
M: ce ne qua un attimo 1 ..
A: si,si
M: vediamo cosa scaricare
A. si ,si..
M:se è uguale..
A: si, tanto vedo di fare un salto anch'io. che in tanto voglio vedere un pò com'è la situazione.
M: va bene.
A. ciao, ciao
====
Passati pochi minuti, la Berscavi torna alla carica. **SCAGNETTI Floriana** richiama **Alberto** per dirgli che **Mauro** in cava gli fa dei problemi e di intervenire in merito. **Alberto** le fa notare che quello che gli sta mandando **sono macerie pure** e se continua così deve far interrompere i conferimenti.

Dettaglio telefonata:
Audio\421.wav
Progressivo n°: 421 Data : 13/07/2011 Ora : 10:44:10 Durata : 0:01:09
Legenda:
B:Berscavi
A:Albeto franzosi
==========
==========
A: pronto?
B: ciao Alberto.
A: si! come?
B: sei in cava?
A: no, non ancora, non ancora,non sono ancora riuscito a muovermi.
B:chiama Mauro.
A:sono al telefono da un'ora.
B: eh chiama Mauro.
A: e perchè immagino..
B:digli quello che ti ho detto..
A: e perchè mi ha chiamato..
B: eh..
A: ***eh si ma quanti, quanti camion perchè ne hai già scaricati 4 eh?***
B: adesso vado...aahh..
A: eh.. cazzo...
B: ho un appuntamento.
A: cioè .. eh.. ho capito, ma io cioè..
B: uhm,..
A:non va bene ti ripeto, adesso.
B: te l'ho detto c'è sopra la parte sporca.
A: **ho capito due mattoni son due e non duecento (detto in dialetto piemontese), cioè li il 90% ehh. ma è roba che va bene a te eh., per quello che mi dice Mauro va benissimo a te, perchè è macerie. macerie pure.**
B: non le ho viste..non ho visto ancora..dai va bè
A: io se son così le devo mandare via non posso fare diversamente.
B: va bene, ok, d'accordo eh. ciao.
A: eh. ciao.

=====

CAOVILLA Mauro a questo punto richiama Alberto per dirgli che i primi viaggi erano così ma **quelli che stanno arrivando ora sono peggio**. Alberto da pertanto disposizione di non accettare più i camion della Berscavi con quanto trasportato. Va tuttavia precisato che la ditta Berscavi di Tortona oltre ad operare nel campo dell'edilizia per la costruzioni di opere civili ed altro, ha presso la propria sede operativa un impianto per il recupero dei rifiuti costituiti da detriti da demolizione e costruzione. Quindi i rifiuti (da attività di costruzione e demolizione) originatisi presso il cantiere ex Molino Novelli di Tortona, sono stati volutamente smaltiti illecitamente spacciandoli come terre e rocce da scavo, escluse dalla normativa dei

rifiuti ai sensi dell'art. 186 e conferiti presso la ex cava Viscarda di Sale della ditta Franzosi. Si può pertanto confermare come la ditta Berscavi ha prodotto rifiuti speciali derivanti da una attività di demolizioni e costruzioni, senza che degli stessi vi sia traccia alcuna se non in parte. **0:00:45**

Legenda:
M: Massimino-Mauro
A:Alberto Franzosi

==========

nelle cave...
M: ueih?
A: oh!
M ueih!, quarda che i primi erano così gli altri son peggio.
A: eh.. allora mandali via, adesso ho chiamato Floriana e ha detto che adesso non riesce a venire ***a vedere la come la roba... portatela a casa, tanto è roba che va bene da macinare no***?
M: ***(ride)***
A: ***allora te la porti a casa; no, no mandali via.***
M: ok.
A: ciao ciao.

=====

SCAGNETTI Floriana della Berscavi, non riuscendo più a persuadere **Franzosi Alberto che comunque consapevolmente in assenza di assenso formale ed autorizzativo del Comune di Sale, ha permesso lo scarico di rifiuti eterogenei** contatta il di lui genitore **FRANZOSI Giorgi**o, per chiedergli se le faccia scaricare 2 (**due) camion di terra** con dei sassolini " u**n po' di roba**" e di **avvertire Mauro** che la porta di là intendendo riferirsi a cava Viscarda. **Franzosi Giorgio acconsente alla richiesta.**

Dettaglio telefonata:
Audio\578.wav
Progressivo n°: 578 Data : 19/07/2011 Ora : 13:31:00 Durata : 0:00:39 (In entrata)
Interlocutori:
F= Franzosi
B= Berscavi

==========

F: Pronto
B: Giorgio...
F: si...
B: c'avrò due camion di terra ..terra c'è dentro un pò di sassolini, un pò di roba, però piccolissima, avverti Mauro che la portiamo là?
F: si si portala là...
B: eh ok? va bene...
F: va bene ok..

B**: è....non hai più saputo niente dal comune?**
F: no non mi ha ancora spedito niente
B: va bene d'accordo grazie..ciao
F: ciao..

Il giorno **10 luglio 2012 (anzi rectius 11.07.2012)** personale del Nucleo Operativo Ecologico di Alessandria ha effettuato un accesso in cava VISCARDA in Sale (AL), non solo per accertare lo stato dei luoghi, ma anche per identificare compiutamente "**Mauro"**.
Nel compimento del servizio, faceva accesso in cava un autocarro della ditta Franzosi cave e Calcestruzzi, il cui carico costituito verosimilmente da terre e rocce da scavo (come non rifiuto) era proveniente da un cantiere della ***Berscavi srl ubicato in Tortona, cantiere MUTTI*.**
Ebbene, il carico trasportato non veniva fatto scaricare dall'addetto Mauro **perché non idoneo con il sito, ma questo solo e grazie alla presenza in cava degli Uff. di P.G.**
Ma nel contempo sono stati fotografati altri conferimenti della giornata o comunque delle giornate precedenti, **provenienti da detto cantiere ed altri** (nel caso in specie un cantiere ove si stava realizzando un impianto a biogas posto in un comune della provincia di Pavia ndr) **ove sono stati scorti all'interno dei cumuli, pezzi consistenti di cemento, asfalto, ferro ed altro ancora, terreno senza dubbio non di natura vegetale, come imposto nelle prescrizioni, ma rifiuti veri e propri.**

Da tali elementi emerge il coinvolgimento di Franzosi Giorgio, Franzosi Alberto e Caovilla Mauro, nella illecita attività in esame consistita nel ricevere in Cava CViscarda , sito a destinazione agricola una quantità di 230 tonnellate di rifiuti inerti - codice cer 170904 – provenienti dal cantiere della Immobiliare Mutti in Tortona (AL) che, una volta pervenuti in cava, venivano miscelati per occultare la vera natura del rifiuto (diversa da quella di "terre e rocce da scavo" falsamente attribuita*).*

§ 7. Capo D) ASCRITTO A GANDINI Sandro, GANDINI Andrea (per i quali è stata presentata richeista di misura)

reati previsti e puniti dagli artt. 81 comma 1, 110 c.p., 260 e 256 D.Lvo

D.1.) Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in Genova e scaricati all'impianto della società ISOLTRASPORTI snc di Isola San Antonio di Cascina Paradiso (AL)

Nel cantiere edilizio di Campi Cornigliano in Genova, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società **C.G.G. S.p.A.** di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società **C.G.G. S.p.A.**, in persona del legale rappresentante **VOENA Luca** e del suo capo cantiere **BELTRAME Andrea,** dava esecuzione alle operazioni facendo ricorso, tra gli altri, alla società S.T.I. S.r.l. di **IEMMA Gianluca**, **FURFARO Marco** e **RONCALLO Luca** e alla ditta di autotrasporto **GANDINI Sandro**. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti (cer 170904), per una quantità di 528 tonnellate, venivano conferiti e scaricati abusivamente, previo accordo con il titolare **DAL CHECCO Ermenegildo,** all'impianto di recupero **ISOLTRASPORTI S.n.c.** che li ritirava e li gestiva nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto non compatibile con il centro di recupero suddetto, così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, **Furfaro Marco** e **Roncallo Luca** *nelle rispettive qualità, i primi due quali società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto quali società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di 528 tonnellate circa di rifiuti speciali – codice cer 170904 – che venivano ceduti alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro, per il conferimento e lo scarico all'impianto della società ISOLTRASPORTI S.n.c. in Isola San Antonio (AL), consentendo quindi che il citato polo di destinazione finale ricevesse i suddetti rifiuti nonostante la conosciuta classificazione e certificazione (analisi chimiche della società ISMAR Srl) che imponeva lo smaltimento dei suddetti rifiuti presso una discarica autorizzata e non l'avvio all'impianto di recupero della citata impresa ISOLTRASPORTI S.n.c. ;*

Gandini Sandro, *quale titolare dell'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro, ritirava dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA i predetti rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 528 tonnellate e compilando e/o facendo compilare, dai propri autisti, i relativi formulari , eseguiva le fasi di trasporto (con n.15 viaggi e utilizzando i propri mezzi) conferendo e scaricando abusivamente presso l'impianto della ISOLTRASPORTI S.n.c. i predetti rifiuti pur trattandosi di terre e rocce e/o materiali da demolizione provenienti da un sito di bonifica, con certificazione analitica non compatibile e con formulari di trasporto ove era stata omessa l'indicazione obbligatoria che si trattava di rifiuti derivanti da sito contaminato in bonifica ;*

Dal Checco Ermemegildo, *quale impresa ISOLTRASPORTI S.n.c., permetteva il conferimento e faceva scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Isola Sant' Antonio – cascina Paradiso (AL) – una quantità di 528 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (codice cer 170904), prodotti dalla ditta C.G.G. SpA cantiere Torre Campi di Genova e gestiti dalla società S.T.I. S.r.l. e da GANDINI Sandro,. avendo consapevolezza che si trattava di terre e rocce mescolate a rifiuti da demolizione (cer 170504 – 170904) derivanti da un sito di bonifica, nei cui formulari di identificazione non vi era riportata la dicitura obbligatoria come invece imponeva la circolare del MinAmbiente del 11/08/2008, con certificazione analitica non compatibile e in violazione alla propria Iscrizione in procedura*

semplificata n.313/2006, che imponeva un limite massimo di gestione non superiore a 480 tonnellate.

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo ditta S.T.I. Srl , n.12289 del 26.09.2007 ;
Iscrizione n.313 del 28.04.2006 della ditta ISOLTRASPORTI S.n.c.

In Provincia di Alessandria , dal 15 al 24 luglio 2008.
D.2.) Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in Genova e scaricati all'impianto della società CACCIABUE S.r.l. di Masio (AL) (già PP n.2013/11006 iscrizione 30/4/2013 DDA Torino)

Nel cantiere edilizio di Campi Cornigliano in Genova, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società **C.G.G. S.p.A.** di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società **C.G.G. S.p.A.**, in persona del legale rappresentante **VOENA Luca** e del suo capo cantiere **BELTRAME Andrea,** dava esecuzione alle operazioni facendo ricorso, tra gli altri, alla società S.T.I. S.r.l. di **IEMMA Giancluca**, **FURFARO Marco** e **RONCALLO Luca** e alla ditta di autotrasporto **GANDINI Sandro**. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti (cer 170904), per una quantità di circa 2860 tonnellate, venivano conferiti e scaricati abusivamente, previo accordo con il titolare **CACCIABUE Pia Giuseppina,** all'impianto di recupero della **CACCIABUE S.r.l.** che li ritirava e li gestiva nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto non compatibile con il centro di recupero suddetto, così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, **Furfaro Marco** e **Roncallo Luca** *nelle rispettive qualità, i primi due quali società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto quali società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di 2860 tonnellate circa di rifiuti speciali (codice cer 170904) che venivano ceduti alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro, per il conferimento e lo scarico all'impianto della società CACCIABUE S.r.l. in Masio (AL), consentendo quindi che il citato polo di destinazione finale ricevesse i suddetti rifiuti nonostante la conosciuta classificazione e certificazione (analisi chimiche della società ISMAR Srl), che imponeva lo smaltimento dei suddetti rifiuti presso una discarica autorizzata e non l'avvio all'impianto di recupero della citata impresa CACCIABUE S.r.l. ;*

Gandini Sandro, *quale titolare dell'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro, ritirava dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA i predetti rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 2860 tonnellate e, compilando e/o facendo compilare dai*

propri autisti i relativi formulari , eseguiva le fasi di trasporto (tramite n.71 viaggi e utilizzando i propri mezzi) conferendo e scaricando abusivamente presso l'impianto della CACCIABUE S.r.l. i predetti rifiuti nonostante fossero a conoscenza che si trattava di terre e rocce e/o materiali da demolizione provenienti da un sito di bonifica, con certificazione analitica non compatibile e con formulari di trasporto ove era stata omessa l'indicazione obbligatoria che si trattava di rifiuti derivanti da sito contaminato in bonifica ;

Cacciabue Pia Giuseppina, *con l'impresa CACCIABUE S.r.l. , permetteva il conferimento e faceva scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Masio (AL) – una quantità di circa 2860 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice cer 170904, prodotti dalla ditta C.G.G. SpA cantiere Torre Campi di Genova e gestiti dalla società S.T.I. S.r.l. e da GANDINI Sandro, pur trattandosi di terre e rocce mescolate a rifiuti da demolizione (cer 170504 – 170904) derivanti da un sito di bonifica nei cui formulari di identificazione non vi era riportata la dicitura obbligatoria come invece imponeva la circolare del MinAmbiente del 11/08/2008, certificazione analitica non compatibile ed in violazione alla propria Iscrizione in procedura semplificata n.311/2006.*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo ditta S.T.I. Srl , n.12289 del 26.09.2007 ;
Iscrizione n.311/2006 della ditta CACCIABUE S.r.l.

In Provincia di Alessandria , dal 03 al 17 settembre 2008.

D.3.) Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in Genova e scaricati al sito di ex cava di Cascina OVA area agricola in Tortona (AL). (già PP n.2013/11006 iscrizione 30/4/2013 DDA Torino)

Nel cantiere edilizio di Campi Cornigliano in Genova, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società **C.G.G. S.p.A.** di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società **C.G.G. S.p.A.**, in persona del legale rappresentante **VOENA Luca** e del suo capo cantiere **BELTRAME Andrea,** dava esecuzione alle operazioni facendo ricorso, tra gli altri, alla società S.T.I. S.r.l. di **IEMMA Gianluca**, **FURFARO Marco** e **RONCALLO Luca** e alla ditta di autotrasporto **GANDINI Sandro**, che a sua volta si avvaleva della ditta **ROBY SCAVI S.r.l.** di **BUSI Roberto**. Si producevano quindi rifiuti speciali non pericolosi (cer 170504 e cer 170904) per una quantità di circa 1800 tonnellate che venivano conferiti e scaricati abusivamente, previo accordo con il titolare **STELLA Gianpietro,** al sito agricolo di ex cava estrattiva che li ritirava e li gestiva nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto non compatibile con il recupero

ambientale imposto allo STELLA Gianpietro, così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Giancluca, **Furfaro Marco** e **Roncallo Luca** *nelle rispettive qualità, i primi due quali società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto quali società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di 1800 tonnellate circa di rifiuti speciali – codice cer 170504 e cer 170904 – che venivano ceduti alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro, (che si avvaleva per n.2 viaggi della ditta ROBY SCAVI) per il conferimento e lo scarico al sito in recupero ambientale di cava Ova di STELLA Gianpietro in Tortona (AL), consentendo quindi che il citato sito di destinazione finale ricevesse i suddetti rifiuti nonostante la conosciuta classificazione e certificazione (analisi chimiche della società ISMAR Srl) che imponeva lo smaltimento dei suddetti rifiuti presso una discarica autorizzata e non l'avvio a ripristino ambientale come quello imposto al predetto destinatario STELLA Gianpietro ;*

Iemma Giancluca, **Furfaro Marco**, **Roncallo Luca, Gandini Sandro e Busi Roberto** *nelle rispettive qualità, i primi tre quali società S.T.I. S.r.l., il quarto quale titolare dell'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro che si avvaleva – per n.2 viaggi – del quinto, titolare della ditta ROBY SCAVI S.r.l., ritiravano dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA i predetti rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 1800 tonnellate e senza compilare i formulari di identificazione per il trasporto ma utilizzando falsi DDT, eseguivano rispettivamente, la S.T.I. con n.43 viaggi, la GANDINI Sandro con n.30 viaggi e la ROBY SCAVI con n.2 viaggi, conferendo e scaricando abusivamente al sito di ex cava Ova in Tortona (AL) i predetti rifiuti nonostante fossero a conoscenza che si trattava di terre e rocce e/o materiali da demolizione provenienti da un sito di bonifica, privi di certificazione analitica idonea che li rendesse compatibili con il sito dello STELLA Gianpietro e movimentati con DDT di trasporto ove era stata omessa l'indicazione obbligatoria che si trattava di rifiuti derivanti da sito contaminato in bonifica ;*

Stella Gianpietro, *quale proprietario e gestore di fatto dell'ex sito di cava " Ova " in Tortona (AL) , permetteva il conferimento e faceva scaricare abusivamente presso il suddetto sito di Tortona (AL) – una quantità di circa 1800 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi codice (cer 170504 e cer 170904), prodotti dalla ditta C.G.G. SpA cantiere Torre Campi di Genova e gestiti dalla società S.T.I. S.r.l. e da GANDINI Sandro, avendo consapevolezza che si trattava di terre e rocce mescolate a rifiuti da demolizione (cer 170504 – 170904) derivanti da un sito di bonifica, con DDT ove non era riportata la dicitura obbligatoria come invece imponeva la circolare del MinAmbiente del 11/08/2008, privi di certificazione analitica compatibile ed in violazione alla propria D.I.A. n.242/2007 che imponeva di eseguire un ripristino ambientale con terre e rocce da scavo non classificate rifiuto.*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art.256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo ditta S.T.I. Srl , n.12289 del 26.09.2007 ;
D.I.A. n.242/2007 del comune di Tortona (AL) in capo a STELLA Gianpietro.

In Provincia di Alessandria , dal 02 al 30 ottobre 2008.

D.4.) Per i rifiuti derivanti da cantiere della società Torre Campi srl di Campi Cornigliano in Genova e scaricati all'impianto della ECOIMPIANTI CRV S.r.l. di ASTI (già PP n.2013/3318 DDA Torino)

Nel cantiere edilizio di Campi Cornigliano in Genova, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società **C.G.G. S.p.A.** di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società **C.G.G. S.p.A.**, in persona del legale rappresentante **VOENA Luca** e del suo capo cantiere **BELTRAME Andrea,** dava esecuzione alle operazioni facendo ricorso, tra gli altri, alla società S.T.I. S.r.l. di **IEMMA Gianluca**, **FURFARO Marco** e **RONCALLO Luca** e alla ditta di autotrasporto **GANDINI Sandro**. I rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) per una quantità di circa 150 tonnellate, venivano conferiti e scaricati abusivamente, previo accordo con il titolare **VIARENGO Rinaldo,** all'impianto di recupero **ECOIMPIANTI C.R.V. S.r.l.** che li ritirava e li gestiva nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto non compatibile con il centro di recupero suddetto, così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, **Furfaro Marco** e **Roncallo Luca** *nelle rispettive qualità, i primi due quali società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto quali società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di 150 tonnellate circa di rifiuti speciali (codice cer 170904) che venivano ceduti alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro per il conferimento e lo scarico nell'impianto sito in Asti della società ECOMPIANTI C.R.V. S.r.l., nonostante che le certificazioni analitiche (RdP della ISMAR Srl) rivelassero la non compatibilità del materiale con un corretta attività di recupero, essendo la Ecoimpianti Crv Srl mancante di specifica autorizzazione ambientale ;*

Gandini Sandro*, in qualità di titolare della autotrasporti GANDINI Sandro, ritirava dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA e dalla S.T.I. S.r.l. i predetti rifiuti speciali non pericolosi, per una quantità di circa 150 tonnellate, e, con i propri mezzi, li scaricava abusivamente, pur trattandosi di rifiuti non idonei ad essere scaricati al sito di recupero semplificato dalla Ecoimpianti CRV S.r.l. in quanto provenienti da un sito di bonifica e privi di documenti di accompagnamento e di certificazione analitica e merceologica di conformità rispetto al destino reale;*

Viarengo Rinaldo*, in qualità di legale rappresentante della società ECOIMPIANTI C.R.V. S.r.l., permetteva il conferimento e faceva scaricare presso*

il proprio sito di Asti, mancante di specifica autorizzazione ambientale, una quantità di 150 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) prodotti e gestiti dalla ditta C.G.G. SpA e S.T.I. S.r.l. nel cantiere Torre Campi di Genova e trasportati dalla GANDINI Sandro, senza accertarsi che i rifiuti fossero idonei al recupero in regime semplificato, conoscendo invece trattarsi di rifiuto proveniente da un sito di bonifica e mancante di una idonea certificazione analitica di eco-compatibilità con il luogo di scarico di loro gestione ;

In Asti il 13 e 14 luglio 2009.

D.5.)Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in Genova e scaricati all'impianto della società BIOINERTI S.r.l. di Sezzadio (AL)

Nel cantiere edilizio di Campi Cornigliano in Genova, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società **C.G.G. S.p.A.** di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società **C.G.G. S.p.A.**, in persona del legale rappresentante **VOENA Luca** e del suo capo cantiere **BELTRAME Andrea,** dava esecuzione alle operazioni facendo ricorso, tra gli altri, alla società S.T.I. S.r.l. di **IEMMA Gianluca**, **FURFARO Marco** e **RONCALLO Luca** e alla ditta di autotrasporto **GANDINI Sandro**. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti (cer 170904), per una quantità di circa 700 tonnellate, venivano conferiti e scaricati abusivamente, previo accordo con il titolare **MAROTTA Michele,** all'impianto di recupero **BIOINERTI S.r.l.,** che li ritirava e li gestiva nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto non compatibile con il centro di recupero suddetto, così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, **Furfaro Marco** e **Roncallo Luca** *nelle rispettive qualità, i primi due quali società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto quali società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di circa 700 tonnellate di rifiuti speciali (codice cer 170904) che venivano ceduti alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro, per il conferimento e lo scarico all'impianto della società BIOINERTI S.r.l. in Sezzadio (AL), consentendo quindi che il citato polo di destinazione finale ricevesse i suddetti rifiuti nonostante la conosciuta classificazione e certificazione (analisi chimiche della società ISMAR Srl) che imponeva lo smaltimento dei suddetti rifiuti presso una discarica autorizzata e non l'avvio all'impianto di recupero della citata impresa BIOINERTI S.r.l. ;*

Gandini Sandro, *quale titolare dell'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro, ritirava dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA i predetti rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 700 tonnellate e compilando e/o facendo compilare, dai propri autisti, i relativi formulari , eseguiva le fasi di trasporto (con n.27 viaggi e utilizzando i propri mezzi) conferendo e scaricando abusivamente all'impianto della BIOINERTI S.r.l.. i predetti rifiuti nonostante fosse a conoscenza che si*

trattava di terre e rocce e/o materiali da demolizione provenienti da un sito di bonifica, privi di certificazione analitica di compatibilità e con formulari di trasporto ove era stata omessa l'indicazione obbligatoria che si trattava di rifiuti derivanti da sito contaminato in bonifica ;

Marotta Michele, *con l'impresa BIOINERTI S.r.l., permetteva il conferimento e faceva scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Sezzadio (AL) – una quantità di circa 700 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (codice cer 170904), prodotti dalla ditta C.G.G. SpA cantiere Torre Campi di Genova e gestiti dalla società S.T.I. S.r.l. e da GANDINI Sandro, pur trattandosi di terre e rocce mescolate a rifiuti da demolizione (cer 170504 – 170904) derivanti da un sito di bonifica, con formulari di identificazione privi di dicitura obbligatoria come invece imponeva la circolare del MinAmbiente del 11/08/2008, senza alcuna certificazione analitica di compatibilità e in violazione al punto 6 della propria Iscrizione in procedura semplificata n.333/2009.*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo ditta S.T.I. Srl , n.12289 del 26.09.2007 ;
Iscrizione n.333/2009 della ditta BIOINERTI S.r.l.

In Provincia di Alessandria , dal 2 al 9 settembre 2009.

D.6.) Per i rifiuti derivanti dal cantiere di Voghera della GANDINI AUTOTRASPORTI e gestiti dalla MARETTI STRADE S.r.l. con impianto mobile non autorizzato.

Nel sito di Voghera (PV) la **MARETTI STRADE S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante **MARETTI Oreste**, produceva circa 300 tonnellate di rifiuti inerti e, unitamente a **GANDINI Sandro** e **GANDINI Andrea**, eseguiva sugli stessi operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile non autorizzato. Con falsa compilazione di DDT (documenti di trasporto), ne attestavano una classificazione a sottoprodotto che veniva venduto e conferito in GAVI (AL) alla società GAVI ESCAVAZIONI S.n.c., con conseguente abusivo smaltimento, determinandosi così le seguenti condotte :

Gandini Sandro, Gandini Andrea e Maretti Oreste, *il primo e il secondo quali società EUROSABBIE e GANDINI SANDRO AUTOTRASPORTI e il terzo quale legale rappresentante della MARETTI STRADE S.r.l., ritiravano, trasportavano, e/o comunque gestivano la quantità di **300** tonnellate di rifiuto inerte, dichiarandolo impropriamente come <frantumato> dopo aver utilizzando un impianto mobile non autorizzato, rifiuto che veniva conferito abusivamente, mediante la predisposizione e/o l'uso di DdT (documenti di trasporto emessi dalla EUROSABBIE S.r.l. e/o MARETTI STRADE S.r.l.) mancanti dei dati reali sulla*

matrice del materiale trasportato, alla GAVI ESCAVAZIONI S.n.c., così traendo in inganno quest'ultima società che di fatto ne curava il riutilizzo .

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/06 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata e/o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare quella dell' Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;

In Voghera (PV) e Gavi (AL) dal 16 al 18 luglio 2011.

_

Reato di cui al capo D) commesso in Alessandria e provincia e negli altri luoghi indicati. In epoca compresa tra il 2008 ed il 2011.

In relazione alla imputazione di cui al capo D) si osserva che si tratta di condotte abituali di traffico illecito ascritte ai trasportatori GANDINI Sandro e GANDINI Andrea, di rifiuti provenienti da Torre Campi (con la sola eccezione del capo D.6) e tutti trasportati in siti diversi l'uno dall'altro e non collegati fra di loro: tutte le condotte sono riferite all'anno 2008, con l'unica eccezione della condotta di cui al capo D.6) che si riferisce invece al trasporto di 300 tonnellate rifiuti presso MARETTI Strade srl sita in Gavi nei giorni dal 16 al 18 lugluio 2011. Si ritiene pertanto, che in ragione del brevissimo periodo di tempo in cui si è sviluppata l'ultima condotta e del modesto quantitivo di rifiuti gestito in tale ultimo periodo la condotta abitaule di traffico illecito contestata nella imputazione in oggetto si sia consumata nell'anno 2008 con la conseguenza che deve ritenersi in oggi prescritta. Se ne omette pertanto la trattazione.

Si sottolinea, peraltro, che la condotta descritta al capo D.3) ha determinato una contaminazione del sito come indicato nella docuemtazione dell'ARPA Alessandria in quanto è stato accertato che le terre e rocce da scavo gestite dal GANDINI in deroga alla normativa sui rifiuti ex art. 186 T.U.A. erano in realtà contaminate da idrocarburi pesanti oltre la soglia massima della destinazione agricola che doveva avere il sito ex cava estrattiva OVA . Il comune di Tortona in data 26.2.2014 co ordinanza n. 45 ha ordinato a GANDINI Sandro il ripristino dello stato dei luoghi e piano di caratterizzazione in realzione all'area ove erano stati scaricati i rifiuti impropriamente declassificati in terre e rocce da scavo non rifiuto (cfr faldone n.4 procedimento n. 11006/13 RGNR riunito al presente pag 111-112).

§ 8.CAPO E ascritto (in relazione alla richiesta di misura) a BUSI UGO, BUSI DANIELA, GANDINI SANDRO, GANDINI ANDREA e PERASSO GIORGIO.

Si deve premettere che tutte le condotte relative a tale capo di imputazione hanno riguardo a traffico di rifiuti smaltiti presso l'impianto di recupero rifiuti gestito dalla ditta individuale BUSI Ugo operante in regime semplificato (dal 03.09.2013

autorizzazione volturata a cdr scavi srl di cui BUSI Daniela è legale rappresentante). L'impianto di recupero rifiuti gestito dalla ditta BUSI Ugo è ubicato in Alessandria , Frazione Castelceriolo, Via JFK 520, NCT foglio 184, mappali 16-17 -18-19-20-21-104-142-143-146-148-149-151-152- su terreni locati dalla società "IMMOBILIARE QUATTRO" con sede legale in Alessandria, Via Pontida nr. 6, di proprietà di BUSI Daniela, figlia di BUSI Ugo.
La ditta BUSI Ugo, è iscritta al nr. 351/2010 presso il registro della Provincia di Alessandria per l'attività di recupero rifiuti in regime semplificato come previsto dall'art. 216 dlgs 152/2006

Per lo svolgimento dell'attività in esame il legale rappresentante della ditta BUSI Ugo, ha presentato all' ente pubblico di controllo alcune schede tecniche per illustrare al fine del rilascio della richiesta iscrizione, le modalità di effettuazione del recupero dei rifiuti. Di seguito viene riportato il contenuto di tali schede inerenti le tipologie di rifiuti rientrate nell'indagine ossia CER 170101- CER 170302- CER 170904 o comunque provenienti da attività di demolizione e costruzione.

SCHEDA TECNICA N° 1
DEVE ESSERE COMPILATA UNA SCHEDA PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI RIFIUTO (PUNTO DEL DM)

1) DESCRIZIONE RIFIUTO

DENOMINAZIONE RIFIUTO: Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.

☐ü PUNTO DEL D.M. 05/02/1998: 7.1

☐ü PUNTO DEL Decreto 12/06/2002 n. 161

☐ü PUNTO DEL Decreto 17/11/2005 n. 269

Codice C.E.R. 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301

STATO FISICO [*solido, liquido, pulverulento, ecc.*]: solido

PROVENIENZA [*indicazione specifica dell'attività produttiva di servizio o di consumo di provenienza del rifiuto – nominativo della Ditta conferente*]: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

Il rifiuto verrà conferito da imprese edili varie da definirsi

DESCRIZIONE DELLA COMPOSIZIONE CHIMICA ANALITICA [*allegare copia delle analisi,corredata da test di cessione, sul rifiuto tal quale, ove e come richiesto dalle norme tecniche previste dagli allegati 1 e 3 al D.M. 05/02/1998; nel caso di rifiuti pericolosi analisi rispondente ai dettami dell'art. 7 Decreto 12/06/2002 n. 161*]

OMISSIS-
SCHEDA TECNICA N° 3

DEVE ESSERE COMPILATA UNA SCHEDA PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI RIFIUTO (PUNTO DEL DM)

1) DESCRIZIONE RIFIUTO

DENOMINAZIONE RIFIUTO: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo

☐ü PUNTO DEL D.M. 05/02/1998: 7.6

☐ü PUNTO DEL Decreto 12/06/2002 n. 161

☐ü PUNTO DEL Decreto 17/11/2005 n. 269

Codice C.E.R. 170302 - 200301

STATO FISICO [*solido, liquido, pulverulento, ecc.*]: solido

PROVENIENZA [*indicazione specifica dell'attività produttiva di servizio o di consumo di provenienza del rifiuto – nominativo della Ditta conferente*]: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.

Il rifiuto verrà conferito da imprese edili varie da definirsi

DESCRIZIONE DELLA COMPOSIZIONE CHIMICA ANALITICA [*allegare copia delle analisi,corredata da test di cessione, sul rifiuto tal quale, ove e come richiesto dalle norme tecniche previste dagli allegati 1 e 3 al D.M. 05/02/1998; nel caso di rifiuti pericolosi analisi rispondente ai dettami dell'art. 7 Decreto 12/06/2002 n. 161*]

I rifiuti in ingresso all'impianto dovevano e debbono essere accompagnati da certificazione analitica corredata dal test di cessione previsto dal D.M. 05.02.98 e s.m.i.

Ma anche nella relazione tecnica *redatta* ex art. 216 D. L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. - ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A PROCEDURE SEMPLIFICATE- , la ditta BUSI Ugo, attraverso la società di consulenza SICUR PROGET S.R.L., alla pagina 8, così dichiarava:

“Accettazione dei rifiuti all'interno del centro
L'accettazione dei rifiuti in ingresso al centro di trattamento e recupero in oggetto avverrà sulla base di un esame visivo, per la verifica della documentazione di accompagnamento dei carichi e la corrispondenza del codice CER indicato nel documenti di trasporto con le evidenze, oltre che della documentazione attestante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (analisi chimiche).
In caso di incertezza circa l'attendibilità della documentazione o di discrepanza fra la documentazione e le risultanze visive, il rifiuto verrà respinto.
Per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione secondo la norma UNI EN 12457-2 e UNI EN 12457-2 (in acqua demineralizzata a 24 ore in accordo con quanto indicato all' Allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i.) valori inferiori alle concentrazioni limite stabilite nella tabella in Allegato 3 dello stesso D.M. 05.02.98 e s.m.i. dei parametri significativi e rappresentativi dei campioni sottoposti ad analisi.”

E.1.) Per i rifiuti derivanti dal sito cantiere della società TORRE CAMPI Srl di Campi Cornigliano in GENOVA (già PP n.805/2013 iscrizione DDA Torino)

Nel cantiere edilizio di Campi Cornigliano in Genova, la Torre Campi S.r.l. dava incarico alla società **C.G.G. S.p.A.** di occuparsi delle fasi di riqualificazione urbanistica, anche attraverso la corretta gestione dei rifiuti prodotti. La società **C.G.G. S.p.A.**, in persona del legale rappresentante **VOENA Luca** e del suo capo cantiere **BELTRAME Andrea,** dava esecuzione alle operazioni facendo ricorso, tra gli altri, alla società S.T.I. S.r.l. di **IEMMA Gianluca**, **FURFARO Marco** e **RONCALLO Luca** e alla ditta di autotrasporto **GANDINI Sandro.** I rifiuti speciali non pericolosi – cer 170904 - per una quantità di circa **4000** tonnellate venivano conferiti e scaricati abusivamente, con il contributo degli autotrasportatori **PERASSO Giorgio** e **BUSI Roberto,** al centro di recupero dell’impresa individuale di **BUSI Ugo e BUSI Daniela**, nonostante vi fosse agli atti certificazione analitica che indicava il rifiuto come smaltibile in discarica e non conferibile ad un centro di recupero come quello in oggetto, così determinandosi le seguenti condotte :

Voena Luca, Beltrame Andrea, Iemma Gianluca, **Furfaro Marco** e **Roncallo Luca** *nelle rispettive qualità, i primi due quali società C.G.G., il terzo, quarto e il quinto quali società S.T.I. S.r.l., producevano nel cantiere di Genova Campi Cornigliano corso Perrone/ via Bianchi – già sito soggetto a bonifica ambientale ex DM 471/99 - una quantità di 4000 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 – che cedevano alla ditta di autotrasporto Gandini Sandro, (che si avvaleva anche della impresa di Perasso Giorgio e della Roby Scavi Srl) per il conferimento e lo scarico presso l’impianto dell’impresa BUSI Ugo in Alessandria, consentendo quindi che il citato polo di destinazione finale ricevesse i suddetti rifiuti nonostante la conosciuta classificazione e certificazione (analisi chimiche della società ISMAR Srl) che comportava la necessità di smaltimento dei suddetti rifiuti presso una discarica autorizzata e non l’avvio all’impianto di recupero della citata impresa individuale BUSI Ugo;*

Iemma Gianluca, **Furfaro Marco, Roncallo Luca, Gandini Sandro**, **Perasso Giorgio**, e **Busi Roberto**, *i primi tre quali responsabili dell'impresa S.T.I. S.r.l. il quarto titolare dell'impresa di autotrasporto GANDINI Sandro, il quinto titolare di omonima impresa di autotrasporto PERASSO Giorgio ed il sesto titolare di propria impresa di autotrasporto Roby Scavi S.r.l., nelle rispettive qualità su indicate, ritiravano dalla Costruzioni Generali Gilardi SpA i predetti rifiuti speciali non pericolosi pari a circa 4000 tonnellate e compilando e/o facendo compilare dai propri autisti i relativi formulari, eseguivano le fasi di trasporto (con n. 71 viaggi su propri autocarri) conferendo e scaricando abusivamente presso l'impianto di BUSI Ugo i predetti rifiuti, nonostante si trattasse di terre e rocce e/o materiali da demolizione provenienti da un sito di bonifica, privi di certificazione analitica di compatibilità e accompagnati da formulari di trasporto ove era stata omessa l'indicazione obbligatoria che si trattava di rifiuti derivanti da sito contaminato in bonifica ;*

Busi Ugo e Busi Daniela, *quali responsabili dell'impresa individuale BUSI Ugo, ricevevano e facevano scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Alessandria – frazione Castelceriolo – una quantità di circa 4000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904), prodotti dalla ditta C.G.G. SpA cantiere Torre Campi di Genova e gestiti dalla società S.T.I. S.r.l. e da GANDINI Sandro,. Pur trattandosi di rifiuti derivanti da lavori di demolizione (cer 170904) e da un sito di bonifica, accompagnati da formulari di identificazione ove non era riportata la dicitura obbligatoria come invece imponeva la circolare del MinAmbiente del 11/08/2008 e senza alcuna certificazione analitica di compatibilità ;*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Iscrizione Albo n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Iscrizione Albo n.TO3418/2007 della Autotrasporti ROBY SCAVI Srl ;
Iscrizione Albo n.TO2219/s/2006 della Autotrasporti PERASSO Giorgio;
Iscrizione Albo ditta S.T.I. Srl , n.12289 del 26.09.2007 ;
Autorizzazione della Provincia di Alessandria n. prot.351/2010 in Iscrizione semplificata.

In Genova e Alessandria , dal 17 luglio 2008 al 06 ottobre 2008.

Sussistono gravi indizi desumibili

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.5 – documento numerato dal n.651 al n.658 - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.157/2004 del 30/04/2004 ai sensi dell'art.33 del D.Lgs 22/97 - rilasciata a favore dell'impresa Individuale BUSI Ugo , in regime semplificato che permetteva il ritiro di rifiuti inerti ai soli fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità del :

a) – D.M. 5.2.98 e s.m.i. , fra cui le schede di cui alle voci 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis ;
b) Della scheda tecnica n.1 riferita al punto 7.1 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
c) Della scheda tecnica n.2 riferita al punto 7.2 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 010399 – 010408 – 010410 – 010413 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
d) Della scheda tecnica n.3 riferita al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170302 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
e) Della scheda tecnica n.4 riferita al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170504 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
f) Della relazione tecnica dalla SICUR PROGET S.r.l. per conto di BUSI Ugo ed annessa e connessa al progetto autorizzato ed in particolare quanto riportato al punto 3 riferito all'accettazione dei rifiuti all'interno del centro che recita ……"*... per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione secondo norma*…. " e ancora che per i rifiuti di terre e rocce da scavo – CER 170504 in ingresso al centro di recupero dovevano essere accompagnate con certificato analitico dimostrante un limite massimo di contaminazione previsto dalla colonna A *(destinazione verde pubblico / residenziale)* tabella 1 allegato 5 titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 ;

- Dalla nota del Ministero dell'Ambiente dell'11 agosto 2008 prot.19059 (*cfr allegato – faldone n.5 – documento numerato dal n.52 al n.55 - fascicolo Procura*) con la quale vengono specificate le indicazioni tecniche da osservare per la gestione – come rifiuto – delle terre e rocce da scavo e/o dei materiali inerti da demolizione / costruzione che derivano da un sito contaminato, come era quello della Torre Campi di Genova. Rifiuti che per essere destinati ad impianti di recupero con procedura semplifica – come lo era quello di BUSI Ugo – dovevano essere accompagnati da analisi di caratterizzazione secondo il D.M. 5.2.98.

- Dalla nota prot.21/2008-11 del 26 settembre 2008 (*cfr allegato – faldone n.5 – documento numerato dal n.77 al n.86 e n.209 , n.210 - fascicolo Procura*) emessa dalla Torre Campi S.r.l. a firma dell'architetto Maurizio Contini, dove

non risulta che fra i destinatari dei rifiuti derivanti dal cantiere di Torre Campi di Genova , vi era indicato l'impianto di BUSI Ugo. Non risulta che ci fosse un certificato di regolare bonifica dell'area comparto 6B area 13 di Torre Campi.

- Dalle sommarie informazioni (*cfr allegato – faldone n.5 – documento numerato dal n.95 al n.100 - fascicolo Procura*) di Piccardo Vittorio, della ditta CGG Costruzioni Generali Gilardi Spa di Torino, con cui dichiara che il sito di Torre Campi è stato bonificato prima del loro intervento ma non è in grado di esibire certificato di collaudo della fine bonifica , esibendo un rapporto di prova emesso da BIOGEST S.r.l. in data 2 settembre 2008 (*cfr allegato – faldone n.5 – documento n.471 al n.474 - fascicolo Procura*) che non riguarda rifiuti con codice cer 170904, come quelli conferiti da BUSI Ugo.

- Dalle sommarie informazioni (*cfr allegato – faldone n.5 – documento n.207 e n.241, n.242 - fascicolo Procura*) di Gili Fabrizio, della ditta CGG Costruzioni Generali Gilardi Spa di Torino, dove risulta che i materiali di terre e rocce sono state gestite di fatto da GANDINI Sandro che ha fatto fare le analisi al laboratorio BIOGEST .

- Dalle analisi chimiche della ISMAR CHIMICA (*cfr allegato – faldone n.5 – documento dal n.379 al n.394 e dal n.466 al n.469 - fascicolo Procura*) per terre e rocce da scavo – cer 170504 - derivanti dal sito di Torre Campi . Dette analisi non riguardano i rifiuti da costruzione e demolizione – cer 170904 – che sono stati scaricati all'impianto di BUSI Ugo

- Dai formulari (*cfr allegato – faldone n.5 – documento dal n.659 al n.721 - fascicolo Procura*) di identificazione per il trasporto e lo scarico dei rifiuti CER 170904 all'impianto di BUSI , provenienti da Torre Campi e trasportati da GANDINI Sandro dal 17 luglio 2008 al 6 ottobre 2008 e senza che fossero accompagnati da certificazione analitica sul test di cessione secondo il D.M. 5.2.98.

Da tutti tali elementi emege io coinvolgimento di Gandini Sandro, Perasso Giorgio, Busi Ugo e Busi Daniela nell'episodio in esame consistito nello smaltimento e nello scarico abusivo resso l'impianto di BUSI di una una quantità di circa 4000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904), prodotti dalla ditta C.G.G. SpA cantiere Torre Campi di Genova e gestiti dalla società S.T.I. S.r.l. e da GANDINI Sandro, Pur trattandosi di rifiuti derivanti da lavori di demolizione (cer 170904) e da un sito di bonifica, accompagnati da formulari di identificazione ove non era riportata la dicitura obbligatoria

E.2.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di recupero DE VINCENZI Agostino S.r.l. di Rapallo (Ge).

Nell'anno 2011 il centro di recupero rifiuti inerti della società DE VINCENZI Agostino S.r.l., in persona del legale rappresentante **DE VINCENZI Giorgio**,

produceva rifiuti misti – codice cer 170904 - per una quantità circa 5200 tonnellate che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro**, che a sua volta si avvaleva del figlio **GANDINI Andrea**, per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro, previo accordo con **BUSI Ugo e BUSI Daniela** , smaltiva i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale e quindi il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

De Vincenzi Giorgio, *in qualità di amministratore della DE VINCENZI Agostino S.r.l., produceva una quantità di circa 5200 tonnellate di rifiuti inerti – codice cer 170904 - che cedeva illecitamente, perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero (dove non erano ammessi rifiuti mancanti di certificazione analitica);*

Gandini Sandro e Gandini Andrea, *il primo in qualità di legale rappresentante dell' omonima impresa e il secondo in qualità di gestore di fatto, previo incarico dalla De Vincenzi Agostino S.r.l. per curare il trasporto dei suddetti rifiuti speciali destinati al recupero, ne effettuavano il trasporto da Rapallo (Ge) ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove scaricavano circa 5200 tonnellate nell'arco dell'intero anno 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità, così da scaricarli illecitamente, in accordo con BUSI Ugo e BUSI Daniela, nel loro impianto di frazione Castelceriolo di Alessandria ;*

Busi Ugo e Busi Daniela, *quali responsabili dell'impresa individuale BUSI Ugo, ricevevano e facevano scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Alessandria – frazione Castelceriolo – i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) derivanti dalla DE VINCENZI Agostino S.r.l. e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione -, ad essere ritirati presso l'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo ed oggettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria nell'anno 2011

Sussistono gravi indizi desumibili da

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12254 al n.12300 fronte/retro - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.351/2010 del 30/04/2010 – già ex artt.31, 33 del D.Lgs 22/97 - rilasciata a favore dell'impresa Individuale BUSI Ugo , in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 D.Lgs 152/06 che permetteva il ritiro di rifiuti inerti ai soli fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità del :
  g) – D.M. 5.2.98 e s.m.i. , fra cui le schede di cui alle voci 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis ;
  h) Della scheda tecnica n.1 riferita al punto 7.1 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  i) Della scheda tecnica n.2 riferita al punto 7.2 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 010399 – 010408 – 010410 – 010413 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  j) Della scheda tecnica n.3 riferita al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170302 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  k) Della scheda tecnica n.4 riferita al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170504 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  l) Della relazione tecnica dalla SICUR PROGET S.r.l. per conto di BUSI Ugo ed annessa e connessa al progetto autorizzato ed in particolare quanto riportato al punto 3 riferito all'accettazione dei rifiuti all'interno del centro che recita *……"... per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione secondo norma….* " e ancora che per i rifiuti di terre e rocce da scavo – CER 170504 in ingresso al centro di recupero dovevano essere accompagnate con certificato analitico dimostrante un limite massimo di contaminazione previsto dalla colonna A *(destinazione verde pubblico / residenziale)* tabella 1 allegato 5 titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 ;

- Dal verbale di acquisizione documenti (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12303 al n.12304 fronte/retro - fascicolo Procura*) del Comando Carabinieri N.O.E. di Alessandria , datato 2.8.2013 dove risultano acquisiti in sede di sopralluogo all'impianto BUSI, in data 01.08.2013 , numerosi formulari per il ricevimento di rifiuti inerti da numerosi produttori fra cui SEMAT SpA, COSME Srl, EDILQUINTO Srl, SIRCE SpA, PANFILI

Albano, BIESSE Srl, PICCARDO Srl, DE VINCENZI Agostino Srl, EDILIZIA SAN DIDERO; nonché rapporti di prova analitica ed in particolare quelli emessi dalla BIOGEST S.r.l. in un periodo in cui il laboratorio non era funzionante e quindi privi di veridicità analitica per i rifiuti dei suddetti produttori ;

- Modello Unico di dichiarazione annuale (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12305 al n.12312 fronte/retro - fascicolo Procura*) dei rifiuti gestiti – M.U.D. – dell'azienda BUSI Ugo e riferito alla gestione dell'anno 2011 con annessi dei FIR comprovanti scarichi di rifiuti presso l'impianto BUSI senza certificazione analitica di accompagnamento e ove risulta che i trasporti sino stati eseguiti da GANDINI Sandro ;

- Dal formulario – a campione - (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato n.12311 - fascicolo Procura*) del 09.06.2011 che attesta uno scarico di rifiuti - codice CER 170904 - all'impianto di BUSI Ugo, senza esserci certificato analitico sul test di cessione .

Da tali elementi emerge il coinvolgimento di Gandini Sandro e Gandini Andrea e BUSI Ugo e BUSI Daniela, in realzione all'abisivo smaltimento presso il proprio centro di recupero di Alessandria – frazione Castelceriolo – di suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) derivanti dalla DE VINCENZI Agostino S.r.l. e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione -, ad essere ritirati presso l'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo ed oggettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

E.3.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di recupero dell'impresa EMANUELLI SIMONCINI Natale S.n.c. di EMANUELLI Luca Marco & EMANUELLI Maurizio sita in Genova.

Nell'anno 2011 il centro di recupero rifiuti inerti della società EMANUELLI SIMONCINI Natale S.n.c., in persona dei legali rappresentanti **EMANUELLI SIMONCINI Luca Marco e EMANUELLI SIMONCINI Maurizio**, produceva rifiuti misti – codice cer 170302 e cer 170904 - per una quantità circa 1330 tonnellate che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** (che si avvaleva del figlio **GANDINI Andrea** e dell'impresa di autotrasporto **TRE VALLI S.a.s.** di **GUARNIERI Luigi**, **ARMANINO Andrea** e **CASAZZA Dino**) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. L'intermediario/trasportatore GANDINI Sandro, insieme con il figlio Andrea, previo accordo con **BUSI Ugo e BUSI Daniela**, smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale e quindi il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Emanuelli Simoncini Luca Marco e Emanuelli Simoncini Maurizio, *in qualità di soci amministratori e gestori di fatto della EMANUELLI SIMONCINI Natale S.n.c., producevano una quantità di circa 1330 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer170302 e codice cer170904 - che cedevano illecitamente, perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero (dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica) ;*

Gandini Sandro, Gandini Andrea, Guarnieri Lugi, Armanino Andrea e Casazza Dino, *il primo e il secondo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla EMANUELLI SIMONCINI Natale S.n.c., relativo al trasporto di 1330 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170302 e cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto e, cedendo parte dei trasporti alla società TRE VALLI S.a.s. (non abilitata al trasporto dei rifiuti in conto terzi) del terzo, del quarto e del quinto ; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, eseguendone il conferimento nell'arco dell'interno anno 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità, scaricandoli illecitamente, in accordo con il BUSI Ugo e BUSI Daniela, nell'impianto di frazione Castelceriolo di Alessandria ;*

Busi Ugo e Busi Daniela, *quali responsabili dell'impresa individuale BUSI Ugo, ricevevano e facevano scaricare abusivamente presso il proprio centro di recupero di Alessandria – frazione Castelceriolo – i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer170302 e cer170904) derivanti dalla EMANUELLI SIMONCINI Natale S.n.c., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, con l'ausilio della società TRE VALLI S.a.s., in violazione alla determina provinciale n.351/2010; essendo consapevoli che i rifiuti citati non erano idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo ed oggettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;*

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria nell'anno 2011.

Susstono gravi indizi desumibili da

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12254 al n.12300 fronte/retro - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.351/2010 del 30/04/2010 – già ex artt.31, 33 del D.Lgs 22/97 - rilasciata a favore dell'impresa Individuale BUSI Ugo , in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 D.Lgs 152/06 che permetteva il ritiro di rifiuti inerti ai soli fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità del :
  a) – D.M. 5.2.98 e s.m.i. , fra cui le schede di cui alle voci 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis ;
  b) Della scheda tecnica n.1 riferita al punto 7.1 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  c) Della scheda tecnica n.2 riferita al punto 7.2 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 010399 – 010408 – 010410 – 010413 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  d) Della scheda tecnica n.3 riferita al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170302 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  e) Della scheda tecnica n.4 riferita al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170504 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  f) Della relazione tecnica dalla SICUR PROGET S.r.l. per conto di BUSI Ugo ed annessa e connessa al progetto autorizzato ed in particolare quanto riportato al punto 3 riferito all'accettazione dei rifiuti all'interno del centro che recita *……"... per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione secondo norma….* " e ancora che per i rifiuti di terre e rocce da scavo – CER 170504 in ingresso al centro di recupero dovevano essere accompagnate con certificato analitico dimostrante un limite massimo di contaminazione previsto dalla colonna A *(destinazione verde pubblico / residenziale)* tabella 1 allegato 5 titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 ;

- Dal verbale di acquisizione documenti (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12303 al n.12304 fronte/retro - fascicolo Procura*) del Comando Carabinieri N.O.E. di Alessandria , datato 2.8.2013 dove risultano acquisiti in sede di sopralluogo all'impianto BUSI, in data 01.08.2013 , numerosi formulari per il ricevimento di rifiuti inerti da numerosi produttori fra

cui SEMAT SpA, COSME Srl, EDILQUINTO Srl, SIRCE SpA, PANFILI Albano, BIESSE Srl, PICCARDO Srl, DE VINCENZI Agostino Srl, EDILIZIA SAN DIDERO; nonché rapporti di prova analitica ed in particolare quelli emessi dalla BIOGEST S.r.l. in un periodo in cui il laboratorio non era funzionante e quindi privi di veridicità analitica per i rifiuti dei suddetti produttori ;

- Modello Unico di dichiarazione annuale (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12305 al n.12312 fronte/retro - fascicolo Procura*) dei rifiuti gestiti – M.U.D. – dell'azienda BUSI Ugo e riferito alla gestione dell'anno 2011 con annessi dei FIR comprovanti scarichi di rifiuti presso l'impianto BUSI senza certificazione analitica di accompagnamento e ove risulta che uno dei produttori con maggiori quantità risulta essere l'impresa EMANUELLI SIMONCINI NATALE & C Snc (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato 1237 - fascicolo Procura*) con 1227,73 tonnellate scaricate all'impianto di BUSI .

Da tali elementi emerge il coinvolgimento nel traffico in esame di Gandini Sandro, Gandini Andrea, Busi Ugo e Busi Daniela per aver trasportato e smaltito 1330 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170302 e cer 170904) destinati al recupero, presso l'impianto della BUSI Ugo, eseguendone il conferimento nell'arco dell'interno anno 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità,

E.4.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di recupero della ditta PANFILI Albano situato in Genova.

L'impresa PANFILI Albano, in persona dei legali rappresentanti **PANFILI Luca e PANFILI Pietro**, produceva rifiuti misti –cer170302 e cer170904 - per una quantità circa 2430 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** (che si avvaleva del figlio **GANDINI Andrea**) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con **BUSI Ugo e BUSI Daniela**, smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Panfili Luca e Panfili Pietro, *in qualità di legali rappresentanti della PANFILI Albano, producevano una quantità di circa 2430 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer170302 e cer170904 - che cedevano illecitamente, perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;*

Gandini Sandro e Gandini Andrea, *il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla PANFILI Albano per il trasporto di 2430 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer170302 e cer170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi, da gennaio a ottobre, dell' anno 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;*

Busi Ugo e Busi Daniela, *mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;*
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer170302 e cer 170904) derivanti dalla PANFILI Albano, intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione della determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nel loro impianto ed essere così avviati ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di gennaio al mese di ottobre dell'anno 2011.

Sussitono gravi indizi desumibili da

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12254 al n.12300 fronte/retro - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.351/2010 del 30/04/2010 – già ex artt.31, 33 del D.Lgs 22/97 - rilasciata a favore dell'impresa Individuale BUSI Ugo , in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 D.Lgs 152/06 che permetteva il ritiro di rifiuti inerti ai soli fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità del :
  g) – D.M. 5.2.98 e s.m.i. , fra cui le schede di cui alle voci 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis ;
  h) Della scheda tecnica n.1 riferita al punto 7.1 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301 con l'obbligo di ricevere i

rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

i) Della scheda tecnica n.2 riferita al punto 7.2 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 010399 – 010408 – 010410 – 010413 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
j) Della scheda tecnica n.3 riferita al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170302 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
k) Della scheda tecnica n.4 riferita al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170504 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
l) Della relazione tecnica dalla SICUR PROGET S.r.l. per conto di BUSI Ugo ed annessa e connessa al progetto autorizzato ed in particolare quanto riportato al punto 3 riferito all'accettazione dei rifiuti all'interno del centro che recita *……"... per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione secondo norma….* " e ancora che per i rifiuti di terre e rocce da scavo – CER 170504 in ingresso al centro di recupero dovevano essere accompagnate con certificato analitico dimostrante un limite massimo di contaminazione previsto dalla colonna A *(destinazione verde pubblico / residenziale)* tabella 1 allegato 5 titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 ;

- Dal verbale di acquisizione documenti (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12303 al n.12304 fronte/retro - fascicolo Procura*) del Comando Carabinieri N.O.E. di Alessandria , datato 2.8.2013 dove risultano acquisiti in sede di sopralluogo all'impianto BUSI, in data 01.08.2013 , numerosi formulari per il ricevimento di rifiuti inerti da numerosi produttori fra cui PANFILI Albano, BIESSE Srl, PICCARDO Srl, DE VINCENZI Srl, EDILIZIA SAN DIDERO; nonché rapporti di prova analitica ed in particolare quelli emessi dalla BIOGEST S.r.l. in un periodo in cui il laboratorio non era funzionante e quindi privi di veridicità analitica per i rifiuti dei suddetti produttori ;

- Modello Unico di dichiarazione annuale (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12305 al n.12312 fronte/retro - fascicolo Procura*) dei rifiuti gestiti – M.U.D. – dell'azienda BUSI Ugo e riferito alla gestione dell'anno 2011 con annessi dei FIR comprovanti scarichi di rifiuti presso l'impianto BUSI senza certificazione analitica di accompagnamento e provenienti da PANFILI Albano ;

- Dai FIR (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12313 al n.12318 fronte/retro - fascicolo Procura*) a campione – fra cui il n.231916/10 del 21.12.2011 dove rifiuti con codice CER 170302 prodotti alla PANFILI Albano sono scaricate, trasportatore GANDINI Sandro, senza certificazione analitica.

Da tali elemnti emerge il coinvolgemento nell'episopdio in esame di Gandini Sandro e Gandini Andrea, Busi Ugo e Busi Daniela per il trasporto e lo samtimento di 30 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer170302 e cer170904) destinati al recupero in mancanza di specifica analisi sul test di cessione -

E.5.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di recupero dell'impresa PICCARDO S.r.l. situato in Genova.

La società PICCARDO S.r.l., in persona del legale rappresentante **PICCARDO Carlo**, produceva rifiuti misti – cer 170904 - per una quantità circa 2450 tonnellate che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** (che si avvaleva del figlio **GANDINI Andrea**) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con **BUSI Ugo e BUSI Daniela**, smaltivano i predetti rifiuti nel nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Piccardo Carlo, *in qualità di legale rappresentante della PICCARDO S.r.l., produceva una quantità di circa 2450 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - che cedeva illecitamente, poiché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;*

Gandini Sandro e Gandini Andrea, *il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla PICCARDO S.r.l. per il trasporto di 2450 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi, da febbraio ad agosto del 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;*

Busi Ugo e Busi Daniela, *mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-*

gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) derivanti dalla PICCARDO S.r.l., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione della determina provinciale n.351/2010; pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di febbraio al mese di agosto dell'anno 2011.

Sussistono gravi indizi desumibili

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12254 al n.12300 fronte/retro - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.351/2010 del 30/04/2010 – già ex artt.31, 33 del D.Lgs 22/97 - rilasciata a favore dell'impresa Individuale BUSI Ugo , in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 D.Lgs 152/06 che permetteva il ritiro di rifiuti inerti ai soli fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità del :
  m) – D.M. 5.2.98 e s.m.i. , fra cui le schede di cui alle voci 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis ;
  n) Della scheda tecnica n.1 riferita al punto 7.1 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  o) Della scheda tecnica n.2 riferita al punto 7.2 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 010399 – 010408 – 010410 – 010413 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  p) Della scheda tecnica n.3 riferita al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170302 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

q) Della scheda tecnica n.4 riferita al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170504 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

r) Della relazione tecnica dalla SICUR PROGET S.r.l. per conto di BUSI Ugo ed annessa e connessa al progetto autorizzato ed in particolare quanto riportato al punto 3 riferito all'accettazione dei rifiuti all'interno del centro che recita *……"... per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione secondo norma….* " e ancora che per i rifiuti di terre e rocce da scavo – CER 170504 in ingresso al centro di recupero dovevano essere accompagnate con certificato analitico dimostrante un limite massimo di contaminazione previsto dalla colonna A *(destinazione verde pubblico / residenziale)* tabella 1 allegato 5 titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 ;

- Dal verbale di acquisizione documenti (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12303 al n.12304 fronte/retro - fascicolo Procura*) del Comando Carabinieri N.O.E. di Alessandria , datato 2.8.2013 dove risultano acquisiti in sede di sopralluogo all'impianto BUSI, in data 01.08.2013 , numerosi formulari per il ricevimento di rifiuti inerti da numerosi produttori fra cui PICCARDO Srl, DE VINCENZI Srl, EDILIZIA SAN DIDERO; nonché rapporti di prova analitica ed in particolare quelli emessi dalla BIOGEST S.r.l. in un periodo in cui il laboratorio non era funzionante e quindi privi di veridicità analitica per i rifiuti dei suddetti produttori ;

- Modello Unico di dichiarazione annuale (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12305 al n.12312 fronte/retro - fascicolo Procura*) dei rifiuti gestiti – M.U.D. – dell'azienda BUSI Ugo e riferito alla gestione dell'anno 2011 con annessi dei FIR comprovanti scarichi di rifiuti presso l'impianto BUSI senza certificazione analitica di accompagnamento e provenienti da impresa PICCARDO S.r.l. per 2455,39 tonnellate ;

- Dai FIR (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12319 al n.12322 fronte/retro - fascicolo Procura*) a campione – fra cui il n. RFK 612118/10 del 18.02.2011 dove rifiuti con codice CER 170904 prodotti dalla PICCARDO S.r.l. sono trasportati da GANDINI Sandro e scaricati alla BUS Ugo, senza certificazione analitica.

Da tali elemnti emerge il coinvolgimento dei suddetti soggetti nel traffico illecito i esame consistito nell'abusivo smaltimento nel sito di BUSI di di 2450 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) destinati al recupero, in assenza di adeguata certificazione analitica di conformità.

E.6.) Per i rifiuti derivanti dal cantiere autostradale in A10 (tratta – Genova – Savona) della società PAVIMENTAL S.p.A.

La società PAVIMENTAL S.p.A., in persona del legale rappresentante **TOLENTINO Franco**, nel cantiere autostradale della A10 produceva rifiuti da costruzione e demolizioni – codice cer 170904 - per una quantità circa 367 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** (che si avvaleva del figlio **GANDINI Andrea**) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con **BUSI Ugo e BUSI Daniela**, smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Tolentino Franco, *in qualità di legale rappresentante della PAVIMENTAL S.r.l., produceva una quantità di circa 367 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - che cedeva illecitamente, poiché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;*

Gandini Sandro e Gandini Andrea, *il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla PAVIMENTAL S.p.A. per il trasporto di 367 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco del mese di maggio 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;*

Busi Ugo e Busi Daniela, *mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la secondo quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;*
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) derivanti dalla PAVIMENTAL S.p.A., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione della determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di febbraio nel mese di maggio dell'anno 2011.

Il suddetto impianto accusatorio si ricava da :

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12254 al n.12300 fronte/retro - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.351/2010 del 30/04/2010 – già ex artt.31, 33 del D.Lgs 22/97 - rilasciata a favore dell'impresa Individuale BUSI Ugo , in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 D.Lgs 152/06 che permetteva il ritiro di rifiuti inerti ai soli fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità del :
  s) – D.M. 5.2.98 e s.m.i. , fra cui le schede di cui alle voci 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis ;
  t) Della scheda tecnica n.1 riferita al punto 7.1 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  u) Della scheda tecnica n.2 riferita al punto 7.2 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 010399 – 010408 – 010410 – 010413 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  v) Della scheda tecnica n.3 riferita al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170302 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  w) Della scheda tecnica n.4 riferita al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170504 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  x) Della relazione tecnica dalla SICUR PROGET S.r.l. per conto di BUSI Ugo ed annessa e connessa al progetto autorizzato ed in particolare quanto riportato al punto 3 riferito all'accettazione dei rifiuti all'interno del centro che recita *……"… per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione*

secondo norma…. " e ancora che per i rifiuti di terre e rocce da scavo – CER 170504 in ingresso al centro di recupero dovevano essere accompagnate con certificato analitico dimostrante un limite massimo di contaminazione previsto dalla colonna A *(destinazione verde pubblico / residenziale)* tabella 1 allegato 5 titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 ;

- Modello Unico di dichiarazione annuale (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12305 al n.12312 fronte/retro - fascicolo Procura*) dei rifiuti gestiti – M.U.D. – dell'azienda BUSI Ugo e riferito alla gestione dell'anno 2011 con annessi dei FIR comprovanti scarichi di rifiuti presso l'impianto BUSI senza certificazione analitica di accompagnamento e provenienti da impresa PAVIMENTAL S.p.A. per 367,6 tonnellate di codice CER 170904 .

Da tali elementi emerge il coinvolgimento Gandini Sandro e Gandini Andrea, Busi Ugo e Busi Daniela nell'episodio in esame consistito nell'abusivo smaltimento di 367 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) destinati al recupero, presso l'impianto della BUSI Ugo, in assenz di adeguata certificazione analitica di conformità;

E.7.) Per i rifiuti derivanti dal cantiere autostradale in A10 (tratta Genova Pegli e Aeroporto) della società COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA

La società COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA, in persona del legale rappresentante **SANTALUCIA Antonio**, nel cantiere autostradale della A10 produceva rifiuti da costruzione e demolizioni – codice cer 170904 - per una quantità circa 320 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** (che si avvaleva del figlio **GANDINI Andrea**) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con **BUSI Ugo e BUSI Daniela**, smaltivano i predetti rifiuti nel nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Santalucia Antonio, *in qualità di legale rappresentante della COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA, produceva una quantità di circa 320 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - che cedeva illecitamente, poiché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;*

Gandini Sandro e Gandini Andrea, *il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo*

in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla COSTRUZIONE CAV. ANTONIO SANTALUCIA per il trasporto di 320 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi da maggio ad agosto 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;

Busi Ugo e Busi Daniela, *mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;*
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) derivanti dalla COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA, intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.351/2010; pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di maggio al mese di agosto dell'anno 2011.

Il suddetto impianto accusatorio si ricava da :

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12254 al n.12300 fronte/retro - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.351/2010 del 30/04/2010 – già ex artt.31, 33 del D.Lgs 22/97 - rilasciata a favore dell'impresa Individuale BUSI Ugo , in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 D.Lgs 152/06 che permetteva il ritiro di rifiuti inerti ai soli fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità del :
  y) – D.M. 5.2.98 e s.m.i. , fra cui le schede di cui alle voci 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis ;
  z) Della scheda tecnica n.1 riferita al punto 7.1 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

aa) Della scheda tecnica n.2 riferita al punto 7.2 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 010399 – 010408 – 010410 – 010413 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

bb) Della scheda tecnica n.3 riferita al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170302 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

cc) Della scheda tecnica n.4 riferita al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170504 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

dd) Della relazione tecnica dalla SICUR PROGET S.r.l. per conto di BUSI Ugo ed annessa e connessa al progetto autorizzato ed in particolare quanto riportato al punto 3 riferito all'accettazione dei rifiuti all'interno del centro che recita ……*"... per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione secondo norma….* " e ancora che per i rifiuti di terre e rocce da scavo – CER 170504 in ingresso al centro di recupero dovevano essere accompagnate con certificato analitico dimostrante un limite massimo di contaminazione previsto dalla colonna A *(destinazione verde pubblico / residenziale)* tabella 1 allegato 5 titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 ;

- Modello Unico di dichiarazione annuale (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12305 al n.12312 fronte/retro - fascicolo Procura*) dei rifiuti gestiti – M.U.D. – dell'azienda BUSI Ugo e riferito alla gestione dell'anno 2011 comprovanti scarichi di rifiuti – CER 170904 - presso l'impianto BUSI senza certificazione analitica e prodotti da impresa COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA – cantiere Autostradale A10. accompagnamento e ove risulta che i trasporti sino stati eseguiti da GANDINI Sandro ;

Gandini Sandro e Gandini Andrea, Busi Ugo e Busi Daniela, risultano coinvolti nell'episodio in esame relativo all'abusivo smaltimento presso il citato impianto d i rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto

E.8.) Per i rifiuti derivanti dal cantiere di Genova Molassana, via Piacenza della società COSME S.r.l.

La società COSME S.r.l., in persona dei legali rappresentanti **ZAFFIRI Daniele e ZAFFIRI Giorgio**, nel cantiere edilizio di Genova Molassa via Piacenza

producevano rifiuti da costruzione e demolizioni – codice cer 170302 e codice cer 170904 - per una quantità circa 241 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** (che si avvaleva del figlio **GANDINI Andrea**) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con **BUSI Ugo e BUSI Daniela**, smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Zaffiri Daniele e Zaffiri Giorgio, *in qualità di legali rappresentanti della COSME S.r.l., producevano una quantità di circa 241 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi - codice cer 170302 e cer 170904 - che cedevano illecitamente, poiché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;*

Gandini Sandro e Gandini Andrea, *il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla COSME S.r.l. per il trasporto di 241 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer170302 e cer170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi da maggio ad agosto 2011, senza munirsi di adeguata certificazione analitica di conformità ;*

Busi Ugo e Busi Daniela, *mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;*
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi codice cer170302 e codice cer 170904 derivanti dalla COSME S.r.l., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.351/2010; pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di maggio al mese di agosto dell'anno 2011.

Il suddetto impianto accusatorio si ricava da :

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12254 al n.12300 fronte/retro - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.351/2010 del 30/04/2010 – già ex artt.31, 33 del D.Lgs 22/97 - rilasciata a favore dell'impresa Individuale BUSI Ugo , in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 D.Lgs 152/06 che permetteva il ritiro di rifiuti inerti ai soli fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità del :
  - ee) – D.M. 5.2.98 e s.m.i. , fra cui le schede di cui alle voci 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis ;
  - ff) Della scheda tecnica n.1 riferita al punto 7.1 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  - gg) Della scheda tecnica n.2 riferita al punto 7.2 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 010399 – 010408 – 010410 – 010413 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  - hh) Della scheda tecnica n.3 riferita al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170302 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  - ii) Della scheda tecnica n.4 riferita al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170504 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  - jj) Della relazione tecnica dalla SICUR PROGET S.r.l. per conto di BUSI Ugo ed annessa e connessa al progetto autorizzato ed in particolare quanto riportato al punto 3 riferito all'accettazione dei rifiuti all'interno del centro che recita *……"… per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione secondo norma….* " e ancora che per i rifiuti di terre e rocce da scavo – CER 170504 in ingresso al centro di recupero dovevano essere accompagnate con certificato analitico dimostrante un limite massimo di contaminazione previsto dalla colonna A *(destinazione verde pubblico / residenziale)* tabella 1 allegato 5 titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 ;

- Modello Unico di dichiarazione annuale (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12305 al n.12312 fronte/retro - fascicolo Procura*) dei rifiuti gestiti – M.U.D. – dell'azienda BUSI Ugo e riferito alla gestione dell'anno 2011 comprovanti scarichi di rifiuti – CER 170302 e CER 170904 - presso l'impianto BUSI senza certificazione analitica e prodotti da impresa COS.ME S.r.l. ;

- Dai formulari di trasporto rifiuti, fra i quali il n.415555/11 del 28.06.2011(*cfr allegato – faldone n.12 – documento n.12327 - fascicolo Procura*) e il n.146298/11 del 05.07.2011 (*cfr allegato – faldone n.12 – documento n.12326 - fascicolo Procura*) ove risulta che i trasporti sino stati eseguiti da GANDINI Sandro e mancanti di analisi comprovanti la compatibilità dei rifiuti rispetti al sito di scarico di BUSI Ugo.

Gandini Sandro e Gandini Andrea, Busi Ugo e Busi Daniela, risultano coinvolti nell'episodio in esame relativo all'abusivo smaltimento presso il citato impianto d i rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto

E.9.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di selezione della società EDILQUINTO S.r.l. situato in Genova.

La società EDILQUINTO S.r.l., in persona dei sui legali rappresentanti **NOVELLA Andrea e NOVELLA Enrico**, produceva rifiuti misti – cer 170904 - per una quantità circa 3200 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** (che si avvaleva del figlio **GANDINI Andrea**) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con **BUSI Ugo e BUSI Daniela** , smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Novella Andrea e Novella Enrico, *in qualità di legali rappresentanti della ditta EDILQUINTO S.r.l., producevano una quantità di circa 3200 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - che cedevano illecitamente, perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;*

Gandini Sandro e Gandini Andrea, *il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro,*

previo incarico dalla EDILQUINTO S.r.l. per il trasporto di 3200 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto; così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi, da giugno a settembre dell' anno 2011, senza munirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;

Busi Ugo e Busi Daniela, *con l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;*
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) derivanti dalla EDILQUINTO S.r.l., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione della determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di giugno al mese di settembre dell'anno 2011.

Il suddetto impianto accusatorio si ricava da :

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12254 al n.12300 fronte/retro - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.351/2010 del 30/04/2010 – già ex artt.31, 33 del D.Lgs 22/97 - rilasciata a favore dell'impresa Individuale BUSI Ugo , in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 D.Lgs 152/06 che permetteva il ritiro di rifiuti inerti ai soli fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità del :
  - kk) – D.M. 5.2.98 e s.m.i. , fra cui le schede di cui alle voci 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis ;
  - ll) Della scheda tecnica n.1 riferita al punto 7.1 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  - mm) Della scheda tecnica n.2 riferita al punto 7.2 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 010399 – 010408 – 010410 –

010413 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

nn) Della scheda tecnica n.3 riferita al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170302 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

oo) Della scheda tecnica n.4 riferita al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170504 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

pp) Della relazione tecnica dalla SICUR PROGET S.r.l. per conto di BUSI Ugo ed annessa e connessa al progetto autorizzato ed in particolare quanto riportato al punto 3 riferito all'accettazione dei rifiuti all'interno del centro che recita *……"... per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione secondo norma….* " e ancora che per i rifiuti di terre e rocce da scavo – CER 170504 in ingresso al centro di recupero dovevano essere accompagnate con certificato analitico dimostrante un limite massimo di contaminazione previsto dalla colonna A *(destinazione verde pubblico / residenziale)* tabella 1 allegato 5 titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 ;

- Modello Unico di dichiarazione annuale (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12305 al n.12312 fronte/retro - fascicolo Procura*) dei rifiuti gestiti – M.U.D. – dell'azienda BUSI Ugo e riferito alla gestione dell'anno 2011 comprovanti scarichi di rifiuti – CER 170904 – per una quantità di 3228,63 tonnellate presso l'impianto BUSI senza certificazione analitica e prodotti dall' impresa EDILQUINTO S.r.l. ;

- Dai formulari di trasporto rifiuti, fra i quali il n.RFK 520616/10 del 10.03.2011(*cfr allegato – faldone n.12 – documento n.12332 - fascicolo Procura*) dove il trasportatore risulta M. REBORA con intermediazione di GANDINI Sandro e il FIR n.669109/10 del 29.06.2011 (*cfr allegato – faldone n.12 – documento n.12333 - fascicolo Procura*) ove risulta che il trasporto sia stato eseguito da TREVALLI S.r.l. con intermediazione di GANDINI Sandro. In entrambi i casi risulta mancante analisi chimica comprovante la compatibilità dei rifiuti rispetti al sito di scarico di BUSI Ugo.

Gandini Sandro e Gandini Andrea, Busi Ugo e Busi Daniela, risultano coinvolti nell'episodio in esame relativo all'abusivo smaltimento presso il citato impianto d i rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto

E.10.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di recupero della ditta BIESSE S.r.l. situato in Serra Riccò (Ge).

La società BIESSE S.r.l., in persona del legale rappresentante **SCANDELLA Paolo**, produceva rifiuti misti –cer170302 e cer170904 - per una quantità circa 693 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** (che si avvaleva del figlio **GANDINI Andrea**) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con **BUSI Ugo e BUSI Daniela** , smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Scandella Paolo, *in qualità di legale rappresentante della BIESSE S.r.l., produceva una quantità di circa 693 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer170302 e cer170904 - che cedeva illecitamente, poiché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;*

Gandini Sandro e Gandini Andrea, *il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla BIESSE S.r.l. per il trasporto di 693 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer170302 e cer170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto, così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi, da giugno a settembre, dell' anno 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;*

Busi Ugo e Busi Daniela, *mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;*
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi cer170302 e cer 170904 derivanti dalla BIESSE S.r.l., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di giugno al mese di settembre dell'anno 2011.

Il suddetto impianto accusatorio si ricava da :

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12254 al n.12300 fronte/retro - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.351/2010 del 30/04/2010 – già ex artt.31, 33 del D.Lgs 22/97 - rilasciata a favore dell'impresa Individuale BUSI Ugo , in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 D.Lgs 152/06 che permetteva il ritiro di rifiuti inerti ai soli fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità del :
  - qq) – D.M. 5.2.98 e s.m.i. , fra cui le schede di cui alle voci 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis ;
  - rr) Della scheda tecnica n.1 riferita al punto 7.1 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  - ss) Della scheda tecnica n.2 riferita al punto 7.2 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 010399 – 010408 – 010410 – 010413 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  - tt) Della scheda tecnica n.3 riferita al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170302 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  - uu) Della scheda tecnica n.4 riferita al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170504 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  - vv) Della relazione tecnica dalla SICUR PROGET S.r.l. per conto di BUSI Ugo ed annessa e connessa al progetto autorizzato ed in particolare quanto riportato al punto 3 riferito all'accettazione dei rifiuti all'interno del centro che recita *……"... per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione*

attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione secondo norma…. " e ancora che per i rifiuti di terre e rocce da scavo – CER 170504 in ingresso al centro di recupero dovevano essere accompagnate con certificato analitico dimostrante un limite massimo di contaminazione previsto dalla colonna A *(destinazione verde pubblico / residenziale)* tabella 1 allegato 5 titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 ;

- Modello Unico di dichiarazione annuale (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12305 al n.12312 fronte/retro - fascicolo Procura*) dei rifiuti gestiti – M.U.D. – dell'azienda BUSI Ugo e riferito alla gestione dell'anno 2011 comprovanti scarichi di rifiuti – CER 170302 e CER 170904 – per una quantità di circa 693 tonnellate presso l'impianto BUSI senza certificazione analitica e prodotti dall' impresa BIESSE S.r.l. ;

- Dai formulari di trasporto rifiuti, fra i quali il n. 146480/11 del 01.06.2011 e il n.416075/11 del 12.08.2011 (*cfr allegato – faldone n.12 – documento n.12322 e n.12323 - fascicolo Procura*) dove il trasportatore risulta GANDINI Sandro. In entrambi i casi risulta mancante analisi chimica comprovante la compatibilità dei rifiuti rispetti al sito di scarico di BUSI Ugo.

Gandini Sandro e Gandini Andrea, Busi Ugo e Busi Daniela, risultano coinvolti nell'episodio in esame relativo all'abusivo smaltimento presso il citato impianto d i rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto

E.11.) Per i rifiuti derivanti dai cantieri della società SIRCE S.p.A. situati in Genova Fegino e Genova Molassana.

La società SIRCE S.p.A., in persona dei legali rappresentanti **MUSSO Andrea e MUSSO Giulio**, produceva rifiuti misti – codice cer 170101, codice cer 170302 e codice cer 170904 per una quantità circa 1300 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** (che si avvaleva del figlio **GANDINI Andrea** e dell'impresa di autotrasporto **TRE VALLI S.a.s.** di **GUARNIERI Luigi**, **ARMANINO Andrea** e **CASAZZA Dino**) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con **BUSI Ugo e BUSI Daniela** , smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Musso Andrea e Musso Giulio, *in qualità di soci amministratori e gestori di fatto della società SIRCE S.p.A., producevano una quantità di circa 1300 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170302 e codice cer 170904 - che*

cedevano illecitamente, perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;

Gandini Sandro, **Gandini Andrea, Guarnieri Lugi, Armanino Andrea e Casazza Dino,** *il primo e il secondo in qualità rispettivamente di legale rappresentante e gestore di fatto dell'impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla SIRCE S.p.A. per il trasporto di 1330 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170302 e cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto e, cedendo parte dei trasporti alla società TRE VALLI S.a.s. (non abilitata al trasporto dei rifiuti in conto terzi) nelle persone del terzo, del quarto e del quinto, così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dell'intero anno 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;*

Busi Ugo e Busi Daniela, *mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;*
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi cer 170302 e cer 170904 derivanti dalla SIRCE S.p.A. , intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, con l'ausilio della società TRE VALLI S.a.s., in violazione alla determina provinciale n.351/2010; pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria dal mese di luglio al mese di ottobre dell'anno 2011.

Il suddetto impianto accusatorio si ricava da :

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12254 al n.12300 fronte/retro - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.351/2010 del 30/04/2010 – già ex artt.31, 33 del D.Lgs 22/97 - rilasciata a

favore dell'impresa Individuale BUSI Ugo , in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 D.Lgs 152/06 che permetteva il ritiro di rifiuti inerti ai soli fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità del :

ww) – D.M. 5.2.98 e s.m.i. , fra cui le schede di cui alle voci 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis ;

xx) Della scheda tecnica n.1 riferita al punto 7.1 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

yy) Della scheda tecnica n.2 riferita al punto 7.2 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 010399 – 010408 – 010410 – 010413 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

zz) Della scheda tecnica n.3 riferita al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170302 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

aaa) Della scheda tecnica n.4 riferita al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170504 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

bbb) Della relazione tecnica dalla SICUR PROGET S.r.l. per conto di BUSI Ugo ed annessa e connessa al progetto autorizzato ed in particolare quanto riportato al punto 3 riferito all'accettazione dei rifiuti all'interno del centro che recita *……"... per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione secondo norma….* " e ancora che per i rifiuti di terre e rocce da scavo – CER 170504 in ingresso al centro di recupero dovevano essere accompagnate con certificato analitico dimostrante un limite massimo di contaminazione previsto dalla colonna A *(destinazione verde pubblico / residenziale)* tabella 1 allegato 5 titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 ;

- Modello Unico di dichiarazione annuale (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12305 al n.12312 fronte/retro - fascicolo Procura*) dei rifiuti gestiti – M.U.D. – dell'azienda BUSI Ugo e riferito alla gestione dell'anno 2011 comprovanti scarichi di rifiuti – CER 170101, CER 170302, CER 170904 – per una quantità di circa 1300 tonnellate presso l'impianto BUSI senza certificazione analitica e prodotti dall' impresa SIRCE S.r.l. ;

- Dai formulari di trasporto rifiuti, fra i quali il n. XRD 852479/09 del 19.01.2011 , il FIR n.146330/11 del 18.05.2011 , il FIR n.415883/11 e il FIR

n.415887/11 del 01.08.2011 (*cfr allegato – faldone n.12 – documento n.12328 , n.12329 , n.12330 e n.12331 - fascicolo Procura*) dove nel primo formulario il trasportatore risulta TREVALLI S.a.s. con intermediazione di GANDINI Sandro che nel secondo , terzo e quarto FIR esegue direttamente il trasporto. In tutti i casi risulta mancante analisi chimica comprovante la compatibilità dei rifiuti rispetti al sito di scarico di BUSI Ugo.

Gandini Sandro e Gandini Andrea, Busi Ugo e Busi Daniela, risultano coinvolti nell'episodio in esame relativo all'abusivo smaltimento presso il citato impianto d i rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto

E.12.) Per i rifiuti derivanti dall'impianto di selezione della società SAN DESIDERIO S.n.c. di Genova.

La società SAN DESIDERIO S.n.c., in persona dei legali rappresentanti **BORELLA Paolo e BORELLA Stefano**, produceva rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - per una quantità circa 3800 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** (che si avvaleva del figlio **GANDINI Andrea** e dell'impresa di autotrasporto **TRE VALLI S.a.s.** di **GUARNIERI Luigi**, **ARMANINO Andrea** e **CASAZZA Dino**) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con **BUSI Ugo e BUSI Daniela** , smaltivano i predetti rifiuti nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, determinandosi così le seguenti condotte illecite :

Borella Paolo e Borella Stefano, *in qualità di soci amministratori e gestori di fatto della società SAN DESIDERIO S.n.c., producevano una quantità di circa 3800 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - che cedevano illecitamente, poiché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;*

Gandini Sandro, Gandini Andrea, Guarnieri Lugi, Armanino Andrea e Casazza Dino, *il primo e il secondo in qualità rispettivamente di legale rappresentante e gestore di fatto dell'impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla SAN DESIDERIO S.n.c., per il trasporto di 3800 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer170904) destinati al recupero, ne*

eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto e, cedendo parte dei trasporti alla società TRE VALLI S.a.s. (non abilitata al trasporto dei rifiuti in conto terzi) nelle persone del terzo, del quarto e del quinto, così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nell'arco dei mesi di agosto e settembre dell' anno 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;

Busi Ugo e Busi Daniela, *mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;*
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi cer 170904 derivanti dalla SAN DESIDERIO S.n.c., intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, con l'ausilio della società TRE VALLI S.a.s., in violazione alla determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria nei mesi di agosto e settembre dell'anno 2011.

Il suddetto impianto accusatorio si ricava da :

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12254 al n.12300 fronte/retro - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.351/2010 del 30/04/2010 – già ex artt.31, 33 del D.Lgs 22/97 - rilasciata a favore dell'impresa Individuale BUSI Ugo , in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 D.Lgs 152/06 che permetteva il ritiro di rifiuti inerti ai soli fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità del :
  - ccc) – D.M. 5.2.98 e s.m.i. , fra cui le schede di cui alle voci 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis ;
  - ddd) Della scheda tecnica n.1 riferita al punto 7.1 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

eee) Della scheda tecnica n.2 riferita al punto 7.2 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 010399 – 010408 – 010410 – 010413 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

fff) Della scheda tecnica n.3 riferita al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170302 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

ggg) Della scheda tecnica n.4 riferita al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170504 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

hhh) Della relazione tecnica dalla SICUR PROGET S.r.l. per conto di BUSI Ugo ed annessa e connessa al progetto autorizzato ed in particolare quanto riportato al punto 3 riferito all'accettazione dei rifiuti all'interno del centro che recita ……*"... per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione secondo norma….* " e ancora che per i rifiuti di terre e rocce da scavo – CER 170504 in ingresso al centro di recupero dovevano essere accompagnate con certificato analitico dimostrante un limite massimo di contaminazione previsto dalla colonna A *(destinazione verde pubblico / residenziale)* tabella 1 allegato 5 titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 ;

- Modello Unico di dichiarazione annuale (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12305 al n.12312 fronte/retro - fascicolo Procura*) dei rifiuti gestiti – M.U.D. – dell'azienda BUSI Ugo e riferito alla gestione dell'anno 2011 comprovanti scarichi di rifiuti – CER 170904 – per una quantità di 3827,56 tonnellate presso l'impianto BUSI senza certificazione analitica e prodotti dall' impresa EDILIZIA SAN DESIDERIO S.n.c. ;

- Dai formulari di trasporto rifiuti, fra i quali il FIR n.669159/10 del 16.09.2011 , il RFW n.662532/11 del 14.09.2011, il FIR n.416060/11 del 05.08.2011 e il RFJ n.936796/04 del 21.06.2011 (*cfr allegato – faldone n.12 – documento dal n.12334 al n.12337 - fascicolo Procura*) dove nel primo formulario il trasportatore risulta TREVALLI S.a.s. con intermediazione di GANDINI Sandro. In tutti gli altri trasporti il trasportatore risulta direttamente il GANDINI Sandro e in tutti i casi risulta mancante analisi chimica comprovante la compatibilità dei rifiuti rispetti al sito di scarico di BUSI Ugo.

Gandini Sandro e Gandini Andrea, Busi Ugo e Busi Daniela, risultano coinvolti nell'episodio in esame relativo all'abusivo smaltimento presso il citato impianto d i

rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto

E.13.) Per i rifiuti derivanti dal cantiere edilizio ex area ILVA della società SEMAT S.p.A. in Genova Cornigliano.

La società SEMAT S.p.A., in persona del legale rappresentante **DAMIOLI Angelo**, nel cantiere edile in ex area Ilva di Genova Cornigliano, produceva rifiuti da costruzione e demolizioni – codice cer 170904 - per una quantità circa 124 tonnellate, che venivano affidati alla società di trasporto di **GANDINI Sandro** (che si avvaleva del figlio **GANDINI Andrea**) per il corretto avvio allo smaltimento e/o al recupero, senza predisporre una adeguata certificazione analitica. Il GANDINI Sandro con il figlio Andrea, previo accordo con **BUSI Ugo e BUSI Daniela** , smaltivano i predetti rifiuti nel nell'impianto dell'impresa individuale BUSI Ugo, situato in frazione Castelceriolo di Alessandria, senza che questi fossero accompagnati da specifica analisi chimica di compatibilità con il sito di destinazione finale, il tutto in violazione dell'autorizzazione specifica, così determinandosi le seguenti condotte illecite :

Damioli Angelo, *in qualità di legale rappresentante della SEMAT S.p.A., produceva una quantità di circa 124 tonnellate rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170904 - che cedeva illecitamente, perché senza alcuna certificazione analitica, all'impresa di trasporto GANDINI Sandro – che svolgeva anche il ruolo d'intermediazione - per lo scarico finale nel sito dell'impresa BUSI Ugo quale impianto di recupero, dove non erano ammessi rifiuti mancanti di preventiva e accompagnatoria certificazione analitica ;*

Gandini Sandro e Gandini Andrea, *il primo in qualità di legale rappresentante e gestore di fatto dell'omonima impresa di trasporto GANDINI Sandro e il secondo in qualità di gestore di fatto della citata impresa di trasporto GANDINI Sandro, previo incarico dalla SEMAT S.p.A., per il trasporto di 124 tonnellate circa di rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) destinati al recupero, ne eseguivano la gestione, con attività di intermediazione e trasporto, così movimentavano i suddetti rifiuti da Genova ad Alessandria presso l'impianto della BUSI Ugo, dove ne eseguivano il conferimento nel mese di dicembre 2011, senza premunirsi di adeguata certificazione analitica di conformità;*

Busi Ugo e Busi Daniela, *mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;*
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente presso il citato impianto i suddetti rifiuti speciali non pericolosi cer 170904 derivanti dalla

SEMAT S.p.A. , intermediati e trasportati da AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro, in violazione alla determina provinciale n.351/2010,
pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
All'Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.MI02810/2008 della Autotrasporti GANDINI Sandro ;
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria nel mese di dicembre dell'anno 2011.

<u>Il suddetto impianto accusatorio si ricava da :</u>

- Dall'Iscrizione (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12254 al n.12300 fronte/retro - fascicolo Procura*) della Provincia di Alessandria , n.351/2010 del 30/04/2010 – già ex artt.31, 33 del D.Lgs 22/97 - rilasciata a favore dell'impresa Individuale BUSI Ugo , in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 D.Lgs 152/06 che permetteva il ritiro di rifiuti inerti ai soli fini del recupero e/o l'avvio al successivo riutilizzo in conformità del :
  - iii) – D.M. 5.2.98 e s.m.i. , fra cui le schede di cui alle voci 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31bis ;
  - jjj) Della scheda tecnica n.1 riferita al punto 7.1 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170802 – 170904 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  - kkk) Della scheda tecnica n.2 riferita al punto 7.2 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 010399 – 010408 – 010410 – 010413 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  - lll) Della scheda tecnica n.3 riferita al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170302 – 200301 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;
  - mmm) Della scheda tecnica n.4 riferita al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.98 con possibilità di ritirare rifiuti codice CER 170504 con l'obbligo di ricevere i rifiuti con formulario trasporto rifiuti e certificazione analitica corredata dal test di cessione, sul rifiuto tal quale, ai sensi degli allegati 1 e 3 del D.M. 5.2.98 ;

nnn) Della relazione tecnica dalla SICUR PROGET S.r.l. per conto di BUSI Ugo ed annessa e connessa al progetto autorizzato ed in particolare quanto riportato al punto 3 riferito all'accettazione dei rifiuti all'interno del centro che recita *……"... per quanto riguarda le analisi chimiche, si precisa che per tutti i rifiuti in ingresso è richiesta documentazione attestante l'effettuazione su campioni rappresentativi di test di cessione secondo norma….* " e ancora che per i rifiuti di terre e rocce da scavo – CER 170504 in ingresso al centro di recupero dovevano essere accompagnate con certificato analitico dimostrante un limite massimo di contaminazione previsto dalla colonna A *(destinazione verde pubblico / residenziale)* tabella 1 allegato 5 titolo V parte IV del D.Lgs 152/06 ;

- Modello Unico di dichiarazione annuale (*cfr allegato – faldone n.12 – documento numerato dal n.12305 al n.12312 fronte/retro - fascicolo Procura*) dei rifiuti gestiti – M.U.D. – dell'azienda BUSI Ugo e riferito alla gestione dell'anno 2011 comprovanti scarichi di rifiuti – CER 170904 – per una quantità di 124,86 tonnellate presso l'impianto BUSI senza certificazione analitica e prodotti dall' impresa SEMAT S.p.A. ;

- Dai formulari di trasporto rifiuti, fra i quali il FIR n.178946/10 del 11.11.2011 , (*cfr allegato – faldone n.12 – documento dal n.12340 al n.12358 fronte/retro - fascicolo Procura*) dove i numerosi viaggi di rifiuti non risultano accompagnati da certificazione analitica – test di cessione - comprovante la compatibilità dei rifiuti rispetti al sito di scarico di BUSI Ugo. Certificazione analitica che sarà cercata da GANDINI Sandro al laboratorio BIOGEST S.r.l. che la produrrà nonostante il laboratorio chimico non fosse funzionante, quindi non corrispondete alla realtà degli scarichi dei rifiuti avvenuti.

Gandini Sandro e Gandini Andrea, Busi Ugo e Busi Daniela, risultano coinvolti nell'episodio in esame relativo all'abusivo smaltimento presso il citato impianto d i rifiuti speciali non pericolosi (cer 170904) pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto

<u>E 14.I rifiuti ritirati (nell'anno 2011 e 2012) dall'impianto BUSI Ugo</u>

L'impresa individuale BUSI Ugo, nelle persone del legale rappresentante BUSI Ugo e del gestore di fatto, BUSI Daniela, oltre a permettere lo scarico illecito dei rifiuti speciali non pericolosi indicati nei precedenti episodi, nel corso degli anni 2011 e 2012 ritirava abusivamente, poiché senza alcuna certificazione analitica di compatibilità ambientale per un corretto effettivo recupero, ulteriori quantità – pari a circa 28700 tonnellate - di rifiuti speciali non

pericolosi codice cer 170302 e 170904, che smaltiva illegalmente, così determinandosi le seguenti condotte:

Busi Ugo e Busi Daniela, ***mediante l'impresa individuale BUSI Ugo, rispettivamente il primo quale legale rappresentante e la seconda quale co-gestore di fatto dell'impianto di recupero ubicato in frazione Castelceriolo di Alessandria ;***
permettevano il conferimento e facevano scaricare abusivamente, nel corso degli anni 2011 e 2012, presso l'impianto citato rifiuti speciali non pericolosi (cer170904) per una quantità di circa 28700 tonnellate derivanti da diversi produttori e trasportatori in corso di identificazione, in violazione alla determina provinciale n.351/2010, pur trattandosi di rifiuti non idonei, sia merceologicamente che analiticamente - per mancanza di specifica analisi sul test di cessione - ad essere ritirati nell'impianto di loro proprietà e gestione ed avviati così ad un regolare effettivo recupero secondo il DM 5.2.98 ;

In tal modo commettendo anche il reato di cui all'art. 256 D.Lvo 152/2006 per aver effettuato gestione di rifiuti non autorizzata o comunque in difformità delle prescrizioni autorizzative ed in particolare :
Alla Determina Provinciale n.351/2010 della BUSI Ugo – impresa individuale.

In Alessandria negli anni 2011 e 2012.

Rilevano i seguenti elementi

L'impresa individuale BUSI Ugo, nelle persone del suo legale rappresentante **BUSI Ugo** e del gestore di fatto, **BUSI Daniela**, oltre a permettere lo scarico illecito dei rifiuti speciali non pericolosi specificati negli episodi dal n.01 al n.13 ante citati, nel corso degli anni 2011 e 2012 risulta aver ritirato abusivamente, perché senza alcuna certificazione analitica di compatibilità ambientale per un corretto effettivo recupero, ulteriori quantità – pari a circa **28700** tonnellate - di rifiuti speciali non pericolosi – codice cer 170302 e 170904 smaltendoli pertanto con modalità illecite
Il fenomeno di conferimento illegale dei rifiuti privi di certificazione analitica ha avuto ad oggetto quantitativi di rifiutio davvero ingente.
Prendnedo in esame solo i conferitori di consistenti quantità di rifiuti, partendo da una media di 500 tonnellate trasportate ed illecitamente conferite, nonché i soggetti giuridici che sono stati oggetto degli accertamenti nel corso dell'indagine, si perviene ai seguneti risultati

- **BIESSE SRL -** tonnellate 598,82 CER 170302 - tonnellate 94,35 CER 170904 – Anno 2011-
- **BIESSE** , tonnellate 42,880 CER 170302 – Anno 2012-
- **In persona di SCANDELLA Paolo**

- **REBORA IMPIANTI SPA** – tonnellate 31,48 CER 170302- Anno 2012-
- **In persona di MARINI Giovanna , REBORA Enrico, REBORA Francesco ,**

- **ILSET srl**- tonnellate 137,03 CER 170504- terra e rocce – tonnellate 1.769,84 CER 170904- Anno 2012-
- **In persona di MANGIAROTTI Maioli Luca**

- **EDILIZIA SAN DESIDERIO SNC**, tonnellate 1.196,290 CER 170904 -anno 2012-
- **In persona di BORELLA Paolo e BORELLA Stefano**,

- **SEMAT SPA**- tonnellate 124,86 CER 170904 - Anno 2012-
- **In persona di DAMIOLI Angelo**

- **EMANUELLI SIMONCINI**, tonnellate 31,060 CER 170302; tonnellate 547,090 CER 170904 – Anno 2011-
- **EMANUELLI SIMONCINI NATALE DI EMANUELLI SIMONCINI LUCA MARCO E MAURIZIO SNC**- tonnellate 106,45 CER 170302- tonnellate 1227,73 CER 170904.- Anno 2012-
- **Nelle persone di EMANUELLI SIMONCINI Luca Marco e EMANUELLI SIMONCINI Maurizio**

- **EDILQUINTO SRL**, tonnellate 101,540 CER 170904 – Anno 2012-
- **Nelle persone di NOVELLA Andrea e NOVELLA Enrico**

- **IVECOS S. p. A.** , tonnellate 27,140
- **In persona di BERNARD Roi**,

- **ALCIONE MATERIALI EDILI E RICICLAGGIO SRL**, tonnellate 646,40 CER 170302 - tonnellate 325,460 CER 170504- tonnellate 1.211,100 CER 170904 –anno 2012-
- **In persona di ALCIONE Daniele**

- **VINAI RENATO srl**, tonnellate 643,820 CER 170302- tonnellate 526,220 CER 170904-Anno 2012
- **Nelle persone di VINAI Samuela**, **VINAI Stefania e VINAI Renato**,

- **FERRUCCIO ZUBLENA SRL**, tonnellate 810,100 CER 170302- tonnellate 339,790 CER 170904 - Anno 2012-
- **In persona di FERRERO Rodolfo**

- **TREVISIOL SRL**, tonnellate 510,980 CER 170302- Anno 2012-
- **In persona di TREVISIOL Annarosa**

- **GRUPPO SILES**, tonnellate 3.360,220 CER 170302- tonnellate 1.519,570 CER 170904. –Anno 2012

- **In persona di DALLA RAGIONE Enrico**

- **ARIET SRL**, tonnellate 1.495,000 CER 170504 – Anno 2012-
- **In persona di DRUDI Stefania**

- **EMPORIO EDILE SRL**, tonnellate 706,370 CER 170504; tonnellate 5.516,090 CER 170904 – Anno 2012-
- **In persona di TOGNONI Rosanna**

- **EDILCELLE SAS**, tonnellate 853,480 CER 170904; - Anno 2012-
- **In persona di PARODI Marco**

- **ALBERTO BAA' SRL**, tonnellate 1.154,120 CER 170904 – Anno 2012-
- **In persona di BAA' Alberto**,

- **FRANCIOLI ALBERTO**, tonnellate 668,390 CER 170904 – Anno 2012-
- **In persona di FRANCIOLI Alberto**,

- **EDILGE S.TA. SNC DI REBOSIO ERMANNO E C.** , tonnellate 572,740 CER 170904- Anno 2012-
- **Nelle persone di GARDELLA Simona** e **REBOSIO Ermanno**

- **EUROCOLORS SAS**, tonnellate 12.575,179 CER 170904 - Anno 2012-
- **Nelle persone di CICALA Matteo e CICALA Simone**,

- **F. LLI DRAGO**, tonnellate 953,400 CER 170904 –Anno 2012-
- **Nelle persone di DRAGO Agostino, DRAGO Mario Giovanni e DRAGO Santino Emilio**

- **MI. RA SRL**, tonnellate 899,961 CER 170904 – Anno 2012-
- **In persona di OGGIONI Claudio**

- **EMPORIO MACCIO' SAS**, tonnellate 417,950 CER 170904 – Anno 2012-
- **In persona di OTTONELLO Moira**

- **NEW NZ SRL**, tonnellate 449,840 CER 170904 –Anno 2012-
- **In persona di COMINOTTO Massimo**

- **ROBY SCAVI SRL**, tonnellate 283,690 CER 170904 –Anno 2012-
- **In persona di BUSI Roberto**

- **TORRE RODOLFO E C. SNC**, tonnellate 467,020 – Anno 2012-
- **In persona di TORRE Giovanni**

- **SIRCE S.p.A**. , tonnellate 1.654,130 CER 170101- tonnellate 45,100 CER 170904; Anno 2012
- **Nelle persone di MUSSO Andrea**, **MUSSO Giulio**,

- **COSME SRL** - tonnellate **124,18** – CER 170302 - miscele bituminose - tonnellate 117,61 CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione –Anno 2012-
- **Nelle persone di ZAFFIRI Daniele e ZAFFIRI Giorgio**

- **IMPRESA COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA** - tonnellate 320,14 CER 170904,
- **In persona di SANTALUCIA Antonio**

- **PANFILI ALBANO**, tonnellate 2.840,060 CER 170904- Anno 2012-
- **Nelle persone di PANFILI Luca e PANFILI Pietro,**

- **PICCARDO SRL**, tonnellate 40,590 CER 170904 –Anno 2012-
- **In persona di PICCARDO Carlo**

- **DE VINCENZI AGOSTINO SNC**., tonnellate 1.117,800 CER 170504; tonnellate 1.927,800 CER 170904-Anno 2012-
- **In persona di DE VINCENZI Giorgio**

- **FRANZOSI Strade srl** [1]- tonnellate 195,06 –CER 170302- miscele bituminose –Anno 2011
- **FRANZOSI STRADE,** tonnellate 775,01 CER 170302 – Anno 2012-
- **In persona di FRANZOSI Alberto**

- **PAVIMENTAL SPA** – tonnellate 367,6 CER 170904
- **In persona di TOLENTINO Franco**

- **FRANZOSI CAVE E CALCESTRUZZI SPA**, tonnellate 181,940 CER 170904
- **Nelle persone di FRANZOSI Alberto e FRANZOSI Giorgio**,

- **IVECOS S. p. A.** , tonnellate 27,140-Anno 2012-
- **In persona di BERNARD Roi**,
-

- **EMPORIO EDILE SRL**, tonnellate 706,370 CER 170504; tonnellate 5.516,090 CER 170904

[1]

- **In persona di TOGNONI Rosanna**

- **EDILCELLE SAS**, tonnellate 853,480 CER 170904;
- **In persona di PARODI Marco**

- **ALBERTO BAA' SRL**, tonnellate 1.154,120 CER 170904
- **In persona di BAA' Alberto**,

- **FRANCIOLI ALBERTO**, tonnellate 668,390 CER 170904
- **In persona di FRANCIOLI Alberto**,

- **EDILGE S.TA. SNC DI REBOSIO ERMANNO E C.** , tonnellate 572,740 CER 170904
- **Nelle persona di GARDELLA Simona** e **REBOSIO Ermanno**

- **EUROCOLORS SAS**,tonnellate 12.575,179 CER 170904
- **Nelle persone di CICALA Matteo e CICALA Simone**,

- **F. LLI DRAGO**, tonnellate 953,400 CER 170904
- **Nelle persone di DRAGO Agostino, DRAGO Mario Giovanni e DRAGO Santino Emilio**

- **MI. RA SRL**, tonnellate 899,961 CER 170904
- **In persona di OGGIONI Claudio**

- **EMPORIO MACCIO' SAS**, tonnellate 417,950 CER 170904
- **In persona di OTTONELLO Moira**

- **NEW NZ SRL**, tonnellate 449,840 CER 170904
- **In persona di COMINOTTO Massimo**

- **ROBY SCAVI SRL**, tonnellate 283,690 CER 170904
- **In persona di BUSI Roberto**

- **TORRE RODOLFO E C. SNC**, tonnellate 467,020
- **In persona di TORRE Giovanni**

Ed inoltre per l'anno **2013**,, riguardanti però la continuità degli illeciti scarichi presso l'impianto BUSI Ugo, da parte delle ditte EUROCOLORS s.a.s. e TORRE RODOLFO sarl.

data	**Nr. FIR**	**Produttore**	**Trasportatore**	**CER Quantità**	**Targa rimorchio-autocarro**
09.07.2013	**766595**	**EUROCOLOR**	**EUROCOLOR**	**170904-**	**DE 401**

		S SAS Via Piacenza 89 R Genova	**S SAS Via Piacenza 84 R Genova**	**KG. 19.680**	**SM**
30.07.2013	**666169**	**EUROCOLOR S SAS Via Piacenza 89 R Genova**	**EUROCOLOR S SAS Via Piacenza 89 R Genova**	**170904-KG. 23.290**	**DE 401 SM**
26.07.2013	**409349**	**TORRE RODOLFO SRL**	**TORRE RODOLFO SRL**	**170904-Kg. 15.370**	**AP 530 EX**
01.08.2013	**409860**	**TORRE RODOLFO SRL**	**TORRE RODOLFO SRL**	**170904-Kg. 14.490**	**AP 530 EX**

I rifiuti speciali non pericolosi (provenienti anche da siti soggetti a bonifica) che complessivamente sono stati conferiti presso l'impianto di BUSI Ugo, sulla base di quanto sopra esposto, sono circa **54.150 tonnellate (kg.54.150.000) a far data dal novembre 2008 al dicembre 2013:** alla data del controllo eseguito dal NOE CC. di Alessandria risalente al 09.08.2013, la situazione di illegalità era ancora permanente, giacché i rifiuti pervenivano in impianto privi di certificazione analitica di accompagnamento

CAPO F)

Con riferimento all'imputazione di cui al capo F occorre precisare che si tratta di reato di falso (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 258 comma 4 Dlvo 152/2006 e 483 c.p) avente ad oggetto certificazioni analitiche di rifiuti effettuate presso il laboratorio BIOGEST, per il quale non è consentita l'adozione di alcuna misura cautelare. Tuttavia si tratta di condotta attraverso la quale, come già chiarito nella trattazione delle precedenti imputazioni, l'attività organizzata è stata posta in essere, posto che in molti casi le condotte di abusivo smaltimento hanno avuto ad oggetto rifiuti che recavano certificazioni analitiche false effettuate presso il laboratorio BIOGEST

La **BIOGEST S.r.l.** è società a responsabilità limitata con iscrizione alla data del 31/12/2003, codice REA: AL-217115 codice fiscale 01992910065 , con sede legale in via San Giovanni Bosco n.179/A NOVI LIGURE (AL) e laboratorio in via Dell'Agricoltura sn zona Cipian – NOVI LIGURE (AL).

Dalla visura camerale del 29/6/2011 risulta che il laboratorio sia stato aperto alla data del 16/06/2008 come attività principale di " servizi di consulenza ed analisi di laboratorio " .

Gli amministratori della società risultano :

- SOGARI Franca Teresa , nata a Genova il 01/08/1949 , in qualità di Presidente del C.d.A , con nomina dal 29/04/2010 ;

- GOBBO Daniele , nato a Genova il 17/10/1978 , in qualità di consigliere , con nomina dal 29/04/2010.
L'attenzione della polizia giudiziaria su tale laboratorio è conseguente al controllo sulle movimentazioni di rifiuti definite " terre e rocce da scavo " che dalla vicina Ligura – Polo Tecnologico di Campi – Corigliano Genova - sono state conferite (autotrasportatore GANDINI Sandro di Voghera) in vari luoghi in provincia di Alessandria (cava di Pozzolo Formigaro). Nella documentazione sono emerse delle certificazioni analitiche (fra cui il rapporto di prova – n.005VIV.08) emesse dalla BIOGEST S.r.l. in data 08.09.2008 che certificavano una conformità (cfr allegato n.2 annotazione CPDF lanzo del 2012) dei predetti inerti ad un riutilizzo in area a destinazione verde pubblico , privato e residenziale (tab. 1 all. 5 del Dlgs 152/06) , difformemente da :
- quanto aveva attestato la ISMAR CHIMICA S.p.A nel rapporto di prova n.5751/2008 del 26/05/2008 (cfr allegato n.3) – (medesimo materiale di scavo di cantiere Torre Campi-corso Perrone/via R.Bianchi indicato nel Report di Biogest del 08.09.'08) , in cui aveva classificato il materiale come rifiuto non pericoloso con codice CER 170504 e i cui i valori di contaminanti , es. Idrocarburi – mg/kg 158 risultavano nettamente superiore al limite (50 mg/kg) per poter riutilizzare le terre in area a destinazione verde e/o residenziale ; di contro Biogest Srl nel suo rapporto di prova rileva un valore massimo di 7,3 mg/kg di Idrocarburi pesanti ;
- quanto aveva attestato la ISMAR CHIMICA S.p.A nel rapporto di prova n.5752/2008 del 26/05/2008 (cfr allegato n.4) – (medesimo materiale di scavo di cantiere Torre Campi-corso Perrone/via R.Bianchi indicato nel Report di Biogest del 08.09.'08) , dove aveva classificato il materiale come rifiuto non pericoloso con codice CER 170504 e dove i valori di contaminanti , es. Idrocarburi – mg/kg 135 risultavano nettamente superiore al limite (50 mg/kg) per poter riutilizzare le terre in area a destinazione verde e/o residenziale ; di contro Biogest Srl nel suo rapporto di prova rileva un valore massimo di 7,3 mg/kg di Idrocarburi pesanti ;
- quanto aveva attestato la ISMAR CHIMICA S.p.A nel rapporto di prova n.5754/2008 del 26/05/2008 (cfr allegato n.5) – (medesimo materiale di scavo di cantiere Torre Campi-corso Perrone/via R.Bianchi indicato nel Report di Biogest del 08.09.'08) , dove aveva classificato il materiale come rifiuto non pericoloso con codice CER 170504 e dove i valori di contaminanti , quali :
- cromo totale risulta pari a mg/kg 420 – con limite di tabella di 150 mg/kg ;
- nichel pari a mg/kg 270 – con limite di tabella di 120 mg/kg ;
- piombo pari a mg/kg 230 – con limite di tabella di 100 mg/kg ;
- rame pari a mg/kg 350 – con limite di tabella di 120 mg/kg ;
- zinco pari a mg/kg 900 – con limite di tabella di 150 mg/kg ;
- idrocarburi totali pari a mg/kg 96 – con limite di tabella 10 / 50 mg/kg.
non permettevano certo una classificazione di terre e rocce da scavo come mps da conferire al recupero di aree verdi , come invece ha poi attestato (nel settembre 2008) la Biogest Srl nel suo rapporto di prova . Va detto che la stessa ISMAR anche nel rapporto di prova 5753/2008 (cfr allegato n.6) aveva classificato le terre e rocce come meri rifiuti , pur non rilevando superamenti di valori limite della tabella 1 allegato 5 del D.lgs 152/06.
Successivamente alla data (8/9/'08) dell'emissione del rapporto di prova della BIOGEST S.r.l., presso il cantiere di TORRI CAMPI – CORIGLIANO di

GENOVA , sono state eseguite ulteriori analisi di rito sulle terre e rocce da scavo. Tali operazioni tecniche di verifica analitica sono state eseguite da

- ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova – in data 18/11/2008 con verbale di prelievo in contradditorio - in questo caso le prove di laboratorio hanno permesso di emettere rapporto finale n.2128 del 29/12/2008che attestava una conformità all'allegato 5 tabella 1 (b) del Dlgs 152/06 , quindi eventuale riutilizzo in area commerciale e/o industriale e non verde e/o residenziale, posto che vi sono alcuni contaminanti (es. piombo a 265 mg/kg, rame , zinco) che sono oltre la soglia del limite (100 mg/kg piombo) imposto per le aree a verde / residenziale.
- ISMAR CHIMICA S.p.A , che nel rapporto di prova n.11290/2008 del 27/11/2008 rileva nel terreno da scavo valori di contaminazione di : cromo totale risulta pari a mg/kg 287 – con limite di tabella di 150 mg/kg ; nichel pari a mg/kg 218 – con limite di tabella di 120 mg/kg ; piombo pari a mg/kg 215 – con limite di tabella di 100 mg/kg ; rame pari a mg/kg 205 – con limite di tabella di 120 mg/kg ; zinco pari a mg/kg 242 – con limite di tabella di 150 mg/kg ; che non permettono di classificare il materiale idoneo alla destinazione di riutilizzo in area a destinazione verde e/o residenziale , tanto che la classificazione è rifiuto speciale non pericoloso CER 170504.

A fronte del fatto che BIOGEST S.r.l. di fatto è il laboratorio di fiducia del trasportatore GANDINI Sandro di Voghera (PV), implicato nel tarffico illecito è stato eseguito un controllo amministrativo nel laboratorio BIOGEST S.r.l.

In data 12 agosto 2011 UPG del NIPAF di Alessandria si recava in NOVI LIGURE (AL) e constatava – alla presenza del dr.Carlo GOBBO , che si firma come responsabile del laboratorio – che la stanza di laboratorio utilizzata per le analisi sulle terre e rocce da scavo e/o comunque sui rifiuti fosse di fatto un locale da tempo in disuso. Nel contesto della visita del 12/08/2011 venivano acquisiti due fogli relativi alle analisi richieste a settembre 2008 per il cantiere di TORRI CAMPI di Genova.
Nel secondo foglio si evidenzia che si trova scritto :
" n. b . EFFETTUARE ANALISI COME PER VIVIO COSTRUZIONI. Non indicare codice cer " .
Di fatto il rapporto di prova che è seguito (quello del 8/9/2008 n.005VIV.08) reca tutti i valori dei contaminanti entro la soglia dei limiti per siti a destinazione verde e/o residenziale , contrariamente a quanto attestavano analisi effettuate prima e dopo la prova di laboratorio della BIOGEST S.r.l. , dove le soglie sono nettamente superate.
Posto che la visita eseguita nel mese di agosto 2011 gravava in un periodo feriale (giustificazione del dr.GOBBO in relazione alla inefficienza del laboratorio) è stata ripetuta dopo circa 3 mesi e propriamente alla data del 2 novembre 2011.
In data 02/11/2011 personale qualificato del CFS di Savona , unitamente a personale del CFS (Dr. Ghersi) e CC-NOE (M.llo De Amicis) di Alessandria , si recava presso il laboratorio onde eseguire ispezione amministrativa per appurare le modalità di analisi eseguite dalla BIOGEST S.r.l. e quindi acquisire quanto utile a capire se i rapporti di prova emessi sino a quel momento , fossero frutto di una regolare ricerca di laboratorio oppure usciti da una mera pratica commericiale di creazione di " carta".

Dal controllo sulla strumentazione, come si legge dalla relazione di sopralluogo del CFS di Savona, emerge chiaramente come il laboratorio per la parte di ricerca che riguarda le matrici (campioni) di rifiuti e/o terre e rocce da scavo, sia inidoneo alla ricerca e di conseguenza alla reale attestazione. Le stesse indicazioni del locale, ma anche su certi macchinari, fanno ritenere che la struttura e la strumentazione spcifica sia dismessa e non funzionante da tempo, come per il resto recita lo stesso cartello posto all'ingresso del laboratorio dove si trova scritto : " STRUMENTI IN FASE DI VERIFICA – POSSIBILE PERDITA RETE DISTRIBUZIONE – data 10.04.2010 " , oppure su strumenti ove l'indicazione è : " STRUMENTO STACCATO IN ATTESA DI SOSTITUZIONE – DATA PREVISTA 03/06/2010 " .
Va quindi evidenziato che nel periodo aprile 2010 – novembre 2011 il laboratorio aveva strumentazione inidonea a formulare rapporti d'analisi su campioni di rifiuti che gli venivano consegnati ai fini della corretta classificazione. Rapporti di prova che – dalle stesse indicazioni in essi riportate – risultano non corrispondenti al vero, come si dirà in seguito
Sempre in data 2 novembre 2011 sono stati acquisiti una serie di documenti relativi ad alcuni – quelli d'interesse – soggetti che si sono serviti del laboratorio del dr. Carlo GOBBO per far certificare rifiuti e/o terre e rocce da scavo da destinare in siti compiacenti a maggior lucro.
Sono state prese in esame alcune delle richieste che sono giunte a BIOGEST S.r.l. da committenti quali TAURASIA SOC. COOPERATIVA , S.A.P. – SERVIZI AMBIENTALI PIEMONTESI , IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, AUTOTRASPORTI GANDINI Sandro.
A fronte dell'analisi di tali documenti , acquisiti il 02/11/2011 , si è rilevato che :
o la data di prova di laboratorio è intercorrente fra il periodo di fermo strumentazione (dall'aprile 2010 al 2 novembre 2011) ;
o molte prove di laboratorio – es. la ricerca dei metalli pesanti nel rifiuto solido – doveva avvenire tramite digestore a microndе , strumento questo che è risultato non completo nelle sue parti quindi inidoneo ;
o non sono stati trovati strumenti e/o attrezzature idonei per la ricerca dei microinquinanti come le diossine – PCDD – PCDF , ma nel certificato è indicato il valore rilevato che è sempre entro i limiti della colonna A tab.1 allegato 5 del Dlgs 152/06 , per intenderci idoneo a essere riutilizzato in aree verdi e/o residenziali ;
o al valore oltre limite rilevato per il Nichel (14,00) , il rapporto di prova – 009.S.11. (2110196) conclude con una idoneità sotto ogni aspetto ;
o già dai rapporti di prova in visione si rileva che mancano molti dei potenziali contaminanti che invece sono imposti nella ricerca secondo la tabella 1 allegato 5 del Dlgs 152/06 , es. (1 – antimonio ; 3 – berillio ; 5 – cobalto ; 12 – selenio ; dalla voce 20 alla 70 ; dalla 72 alla 93 , ecc) ; che viene scritto che la ricerca viene eseguita sul tal quale , mentre poi ad ogni riga di riferimento sul contaminante vi è la dicitura mg/kg s.s. , che stà a significare sostanza secca , fattore questo contraddittorio .

L' elencazione dei committenti avuti da BIOGEST S.r.l. nell'anno 2011 e sino alla data di controllo, cioè 02/11/2011 , fa rilevare come il laboratorio presti la propria opera professionale per 47 clienti in vari campi , da quello alimentare (es. La Suissa S.r.l.), aü quello dell'inquinamento acustico (es. Valditerra SpA), a ü quello dei rifiuti da demolizione (es . Marongiu Mario), a quello dei terreni /

materiale (es. Taurasia SpA), a ü quello dei materiali da conferire (es. Gandini Autotrasporti), a ü quello delle emissioni in atmosfera (es. Cosime), a ü quello delle acque di scarico (es. Consorzio Piuzzo) .

Nell'annotazione del Corpo Forestale dello Stato di Lanzo del 20.06.2012 vengono riportate delle tabelle, per singolo committente d'interesse , ove sono enucleati i documenti ritenuti utili a dimostrare l'attività consumata con indicazione specifica delle incongruenze,

Tabella 1.1. Committente : AUTOTRASPORTI GANDINI

Produttore rifiuto	**N° rapporto di prova**	**Data emissione**	**Tipologia Rifiuto**	**Note – N° allegato di riferimento**
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.2	004SA.11(2111807) A firma del dr. Carlo GOBBO	16.09.2011	Detriti da demolizione	Campione consegnato il 13/09/2011 (martedì) da Chiara GANDINI e risultati 16/9/2011 (venerdì) **Allegato n.14**
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.3	005SA.11(2111808) A firma del dr. Carlo GOBBO	16.09.2011	Detriti da demolizione	Campione consegnato il 13/09/2011 da Chiara GANDINI e risultati 16/9/2011 **Allegato n.14a**
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.4	006SA.11(2112005) A firma del dr. Carlo GOBBO	20.09.2011	Detriti da demolizione	Campione consegnato il 16/09/2011 (venerdì) e risultati 20/9/2011 (martedì) **Allegato n.15**
SAE ILVA stabilimento	007SA.11(2112006) A firma del dr. Carlo GOBBO	20.09.2011	Detriti da demolizione	Campione consegnato il 16/09/2011 e

di Genova Cornigliano – Cumulo n.5				risultati 20/9/2011 **Allegato n.15a**
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.1	003SA.11(2111805) A firma del dr. Carlo GOBBO	14.09.2011	Detriti da demolizione	Campione consegnato il 09/09/2011 (venerdì) e risultati 14/9/2011 (mercoledì) **Allegato n.16**
EDILSAMA di M. via San Gregorio SALERNO Cantiere SS 64 Nuova Porrettana Porretta Terme –	001EDS.11(2112051) A firma del dr. Carlo GOBBO	11.10.2011 Data riportata di consegna : 06 ottobre 2011.	Materiali da attività di costruzione e demolizione	Il Campione viene consegnato il 10/10/2011 (lunedì) ore 12:00 e i risultati sono del giorno successivo 11/10/2011 (martedì). Nel modulo vi è scritto : " NB segnare come data di consegna venerdì 07/10 " campione consegnato da Andrea ARINO. In altro modulo consegna di altro campione vi è data del 21/10/2011 ore 12:00 (venerdì) da parte di ARINO Andrea. Nel modulo si

				trova scritto : " NB data certificato : 11.10.2011 " Allegato vi foglio fax del 21/10/2011 ore 10:06 da EUROSABBIE-GANDINI , indirizzato a EDILSAMA , con ripostato : " Documento deve essere datato 11-10-2011 rifiuto misto demolizione costruzione 170904 ". **Allegato n.17** ***Il Rapporto di prova reca dati falsi***
EDILSAMA di M. via San Gregorio SALERNO Cantiere SS 64 Nuova Porrettana Porretta Terme –	001EDS.11(2112051) A firma del dr. Carlo GOBBO	11.10.2011 Data riportata di consegna : 06 ottobre 2011.	Materiali da attività di costruzione e demolizione	Il Campione viene consegnato il 10/10/2011 (lunedì) ore 12:00 e i risultati sono del giorno successivo 11/10/2011 (martedì). Nel modulo vi è scritto : " NB segnare come data di consegna venerdì 07/10 " campione consegnato da Andrea

				ARINO. In altro modulo consegna di altro campione vi è data del 21/10/2011 ore 12:00 (venerdì) da parte di ARINO Andrea. Nel modulo si trova scritto : " NB data certificato : 11.10.2011 " Allegato vi foglio fax del 21/10/2011 ore 10:06 da EUROSABBIE-GANDINI , indirizzato a EDILSAMA , con ripostato : " Documento deve essere datato 11-10-2011 rifiuto misto demolizione costruzione 170904 ". **Allegato n.17** ***Il Rapporto di prova reca dati falsi***
GRAPPIOLO BRUNO S.r.l. Genova Cantiere di Genova Viale	001GRA.11(2110232) A firma del dr. Carlo GOBBO	17.02.2011 Data riportata di consegna : 11 febbraio 2011.	Terre e rocce da scavo.	Il Campione viene consegnato da Chiara GANDINI il l'11/02/2011 (venerdì) ore

Quartara –				11:00 e i risultati sono del 17/02/2011 (giovedì). Nel modulo alla voce analisi richieste, vi è scritto : " (solite) NO CER " . Allegati al rapporto di prova vi sono e-mail da Federica Sinibaldi (della BIOGEST srl) a Gandini Sandro del lunedì 17 ottobre 2011 ore 9.53 dove vi è scritto : " con la presente comunichiamo che in data odierna ci è stato consegnato n 1 campione da sig. MAIOCCHI Pietro. Altra stampata di email in data 14.10.2011 che indica : " Demolizione di vecchio edificio in pietra sito in Genova presso Fabbriche 4 COD.CER

				170.904 " e quindi allegato modulo di consegna campione datato 17.10.2011 e consegnato da MAIOCCHI Pietro , dove si trova scritto : " NB data certificato 14.10.2011". **Allegato n.18** ***Il Rapporto di prova viene emesso prima della reale ricezione dei campione.***
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.6	008SA.11(2112010) A firma del dr. Carlo GOBBO	26.09.2011 (lunedì) Consegnato il 20.09.2011 (martedì) ore12:10	Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione	Campione consegnato il 20/09/2011 (martedì) da Chiara GANDI **Allegato n.1**
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.7	009SA.11(2112011) A firma del dr. Carlo GOBBO	26.09.2011 (lunedì) Consegnato il 20.09.2011 (martedì) ore12:10	Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione	Campione consegnato il 20/09/2011 (martedì) da Chiara GANDI **Allegato n.1**
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.8	010SA.11(2112012) A firma del dr. Carlo GOBBO	26.09.2011 (lunedì) Consegnato il 20.09.2011 (martedì) ore12:10	Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione	Campione consegnato il 20/09/2011 (martedì) da Chiara GANDI **Allegato n.1**
SAE ILVA stabilimento di Genova	011SA.11(2112013) A firma del dr. Carlo GOBBO	26.09.2011 (lunedì) Consegnato il 20.09.2011	Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione	Campione consegnato il 20/09/2011 (martedì) da

Cornigliano – Cumulo n.9		(martedì) ore12:10		Chiara GANDI **Allegato n.1**
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.10	012SA.11(2112014) A firma del dr. Carlo GOBBO	26.09.2011 (lunedì) Consegnato il 20.09.2011 (martedì) ore12:10	Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione	Campione consegnato il 20/09/2011 (martedì) da Chiara GANDI **Allegato n.1**
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo n.11	013SA.11(2112015) A firma del dr. Carlo GOBBO	26.09.2011 (lunedì) Consegnato il 20.09.2011 (martedì) ore12:10	Materiale misto da lavori di demolizione e costruzione	Campione consegnato il 20/09/2011 (martedì) da Chiara GANDI con modulo u senza indicazi del numero de campioni. **Allegato n.1**
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Campo 1 Campo 2	001SA.11(2111768) A firma del dr. Carlo GOBBO	29.08.2011 (lunedi) Consegnato il 12.08.2011 (venerdì) ore15:00	Rifiuti misti da demolizione e costruzione	Campione consegnato il 12/08/2011 (venerdì) da Sandro GANDI Allegato al modulo vi è n dattiloscritta dell'11/08/201 ore 17.54 con indicazione de prelievo camp effettuato congiuntamen al sig. GANDI Alla data del 12/8/'11 la pg faceva la prim visita al laboratorio (cf allegato 10). **Allegato n.2**
SAE ILVA stabilimento di Genova Cornigliano – Cumulo 12 e 13	014SA.11(2112022) A firma del dr. Carlo GOBBO	06.10.2011 (giovedì) Consegnato il 29.09.2011 (giovedì).	Materiale lavorato da demolizione e costruzione	Campione consegnato il 29/9/11. **Allegato n.2**

CARM S.r.l. Loc. Le Vaie Arquata Scrivia Cantiere sito in valle San Bartolomeo	003CA.11(2111806) A firma del dr. Carlo GOBBO	16.09.2011 (venerdì) Consegnato il 14.09.2011 (mercoledi).	Materiale misto da demolizione e costruzione	Campione consegnato ic mudulo il 05/09/2011 (lunedì) da geom. Caliuri. è allegata not email inviata d Federica Sinib a info@csagro del 12/09/11 a 17.53. Si trova scritto : " *ha portato n 1 campione di materiale di demolizione c 170904 da fatturare a gandini – certificato intestato a ca di arquata scr – cantiere di provenienza v san Bartolome via Falamera data consegna campione 05 settembre 20 – tra i parame dice di inserir anche amiant (come abbiam fatto per certificato ilva* " Altra nota em da Federica Sinibaldi a chi gandini del 16 settembre 20 ore 10.01 dov è scritto : " *inviamo in*

				allegato alla presente quar di cui in ogge " – oggetto : *INVIO CERTIFICATO D'ANALISI da Biogest Srl* " . **Allegato n.2 Il rapporto d prova riport valore di ricerca dell'amianto inferiore al limiti di legg <0,1.**
SEMAT SpA ILVA stabilimento di Genova - Zincatura zona 4	001SEM.11(2112007) A firma del dr. Carlo GOBBO	21.09.2011 (mercoledì) Consegnato il 16.09.2011 (venerdì).	Terre e rocce da scavo.	Campione consegnato il 16/9/11. Da tale Andre con indicazion alla voce per l analisi : " solit **Allegato n.2**
SEMAT SpA ILVA stabilimento di Genova - Zincatura zona 4	002SEM.11(2112008) A firma del dr. Carlo GOBBO	21.09.2011 (mercoledì) Consegnato il 16.09.2011 (venerdì).	Materiale misto derivante da demolizioni e costruzioni	Campione consegnato il 16/9/11. Da tale Andre con indicazion alla voce per l analisi : " solit **Allegato n.2**
B.F. COSTRUZIONI Di Benito FURFARO Avosso Casella (GE) Cantiere di Montoggio SP 13	001BFC.11(2110749) A firma del dr. Carlo GOBBO	18.04.2011 (lunedì) Consegnato il 11.04.2011 (lunedì).	Campione di terra e rocce	Campione consegnato da Gandini Sandr Vi è nota manoscritta c scritto *:* " *FURFARO* " *(Gandini man fax con dettag fattura al clien Ricevimento camp.11/04/2 1*

				Data certificat 18/04/2011 – terre e rocce miscele bituminose CE X smaltimento Altri clienti da comunicare e sempre fattura al cliente " . **Allegato n.2**
B.F. COSTRUZIONI Di Benito FURFARO Avosso Casella (GE) Cantiere di Montoggio SP 13	002BFC.11(2110750) A firma del dr. Carlo GOBBO	18.04.2011 (lunedì) Consegnato il 11.04.2011 (lunedì).	Materiali di demolizione di pavimentazione stradale.	Campione consegnato da Gandini Sandr Vi è nota manoscritta co scritto *:* " *FURFARO* " *(Gandini mand fax con dettag fattura al clien Ricevimento camp.11/04/2 1* *Data certificat 18/04/2011 – terre e rocce miscele bituminose CE X smaltimento Altri clienti da comunicare e sempre fattura al cliente* " . **Allegato n.2**

Tabella 1.2. Committente : TAURASIA S.p.A.

Produttore rifiuto	**N° rapporto di prova**	**Data emissione**	**Tipologia Rifiuto**	**Note – N° allegato di riferimento**
Taurasia soc. coop.	003TAU.11(2110059) A firma dr.Carlo GOBBO	18.01.2011	Terre e rocce da scavo CER	Cantiere di Piacenza linea FS –

			170504	**non idoneo al recupero , per zinco e nichel Allegato n.25**
Taurasia soc. coop.	001TAU.11(2110028) A firma dr.Carlo GOBBO	18.01.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Piacenza via XX Aprile - **Allegato n.26**
Taurasia soc. coop.	002TAU.11(2110029) A firma dr.Carlo GOBBO	18.01.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Piacenza via XX Aprile - **Allegato n.27**
Taurasia soc. coop.	003TAU.11(2110030) A firma dr.Carlo GOBBO	18.01.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Piacenza via Diete di Roncaglia - **Allegato n.28**
Taurasia soc. coop.	005TAU.11(2111787) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011 (martedì) Campione consegnato Il 08 settembre `11 (giovedì)	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castellazzo Bormida (AL) - **Allegato n.29**
Taurasia soc. coop.	006TAU.11(211788) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castellazzo Bormida (AL) - **Allegato n.30 – manca II° pagina del rep.**
Taurasia soc. coop.	007TAU.11(2111789) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castellazzo Bormida (AL) - **Allegato**

				n.31
Taurasia soc. coop.	008TAU.11(2111790) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castellazzo Bormida (AL) - **Allegato n.32**
Taurasia soc. coop.	009TAU.11(2111791) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castellazzo Bormida (AL) - **Allegato n.33**
Taurasia soc. coop.	010TAU.11(2111792) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castellazzo Bormida (AL) - **Allegato n.34**
Taurasia soc. coop.	011TAU.11(2111793) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castellazzo Bormida (AL) - **Allegato n.35**
Taurasia soc. coop.	012TAU.11(2111794) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castellazzo Bormida (AL) - **Allegato n.36**
Taurasia soc. coop.	013TAU.11(2111795) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castellazzo Bormida (AL) - **Allegato n.37**
Taurasia soc. coop.	014TAU.11(2111796) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castellazzo Bormida (AL) - **Allegato n.38**
Taurasia soc. coop.	015TAU.11(2111797) A firma dr.Carlo	13.09.2011	Terre e rocce da	Cantiere di Castellazzo

	GOBBO		scavo CER 170504	Bormida (AL) - **Allegato n.39**
Taurasia soc. coop.	016TAU.11(2111798) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castelspina (AL) **- Allegato n.40**
Taurasia soc. coop.	017TAU.11(2111799) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castelspina (AL) **- Allegato n.41**
Taurasia soc. coop.	018TAU.11(2111800) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castelspina (AL) **- Allegato n.42**
Taurasia soc. coop.	019TAU.11(2111801) A firma dr.Carlo GOBBO	13.09.2011	Terre e rocce da scavo CER 170504	Cantiere di Castelspina (AL) **- Allegato n.43**

Nei documenti che si riferiscono al committente TAURASIA SOC. COOP. , va evidenziato che la maggior parte dei certificati analitici (in numero di 15) emessi dal laboratorio a firma del dr. Carlo GOBBO , recano la data del 13 settembre 2011 (martedì). Va osservato che tale giorno rientra nel periodo da agosto a novembre 2011 , in cui da controllo della pg (CFS/NOE Alessandria) il laboratorio era inattivo con strumentazione non funzionante, come già dettagliatamente descritto

Tabella 1.3. Committente : S.A.P. (Servizi Ambientali Piemontesi) -

Produttore rifiuto	**N° rapporto di prova**	**Data emissione**	**Tipologia Rifiuto**	**Note – N° allegato di riferimento**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	003S.11(2110006) A firma dr.Carlo GOBBO	10.01.2011	Materiale da demolizione e scavo sottoposto a vagliatura – fornitura AMIAT – TORINO – granulometria	Cantiere di Zona Industriale D5 Alessandria **Allegato n.44**

SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	004S.11(2110007) A firma dr.Carlo GOBBO	10.01.2011	Materiale da demolizione e scavo sottoposto a vagliatura – fornitura AMIAT – TORINO – granulometria	Cantiere di Zona Industriale D5 Alessandria **Allegato n.45**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	009S.11(2110196) A firma dr.Carlo GOBBO	16.02.2011 (mercoledì) Campione prelevato il 14.02.2011 (lunedì) Da Carlo Gobbo.	Terre e rocce da scavo – cantiere Ferroviario FER.GEN di GENOVA / fegino CUMULO C/O insediamento SAP	Cumulo di Zona Industriale D5 Alessandria **Allegato n.46 Le conclusioni danno un rifiuto idoneo al riutilizzo contrariamente al risultato sulla concentrazione di nichel che supera il valore limite -**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	010S.11(2110197) A firma dr.Carlo GOBBO	16.02.2011	CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cantiere Ferroviario FER.GEN di GENOVA / fegino CUMULO C/O insediamento SAP	Cumulo di Zona Industriale D5 Alessandria **Allegato n.47**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	011S.11(2110198) A firma dr.Carlo GOBBO	16.02.2011	CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cantiere Ferroviario Torino CUMULO C/O insediamento SAP	Cumulo di Zona Industriale D5 Alessandria **Allegato n.48**

SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	012S.11(2110249) A firma dr.Carlo GOBBO	16.02.2011 Prelievo campione Da parte di C. Gobbo in data 21 febbraio 2011	Campione suolo - terre e rocce – cantiere Ferroviario FER.GEN di GENOVA / fegino	CER 170503 – terre e rocce contenenti sostanze pericolose – **Il certificato analitico riporta la data del 16.02.2011 (mercoledì) contro un prelievo effettuato il giorno 21 febbraio 2011 (***lunedì successivo***). Atto falso ? Allegato n.49**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	006S.11(2110193) A firma dr.Carlo GOBBO	16.02.2011 Prelievo da parte del dr. Carlo Gobbo in data 14 febbraio 2011	CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cumulo materiale inviato a cantiere Cascina Gobba Milano CUMULO C/O insediamento SAP	Cumulo di Zona Industriale D5 Alessandria **Allegato n.50**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	007S.11(2110194) A firma dr.Carlo GOBBO	16.02.2011 Prelievo da parte del dr. Carlo Gobbo in data 14 febbraio 2011	CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cumulo materiale per copertura discariche e rilevati industriali – cumulo C/O insediamento SAP	Cumulo di Zona Industriale D5 Alessandria **Allegato n.51**

SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	008S.11(2110195) A firma dr.Carlo GOBBO	16.02.2011 Prelievo da parte del dr. Carlo Gobbo in data 14 febbraio 2011	CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cumulo materiale per rilevati industriali CUMULO C/O insediamento SAP	Cumulo di Zona Industriale D5 Alessandria **Allegato n.52**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	005S.11(2110119) A firma dr.Carlo GOBBO	01.02.2011 (martedì) Prelievo da parte del dr. Carlo Gobbo in data 25 gennaio 2011 (martedì)	terre e rocce – cumulo materiale da cantiere ferroviario Genova Fegino – fondazioni dei serbatoi	Prelievo al suolo in cantiere **Allegato n.53** **CER 170504 – materiale non idoneo – Valori di Zinco e Nichel superiori ai limiti –**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	001S.11(2110001) A firma dr.Carlo GOBBO	04.01.2011 (martedì) Prelievo da parte del dr. Carlo Gobbo in data 28 dicembre 2010	CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cumulo materiale inviato a discarica AMIAT Torino - CUMULO C/O insediamento SAP	Cumulo di Zona Industriale D5 Alessandria **Allegato n.54**
SAP Servizi Ambientali Piemontesi.	002S.11(2110001) A firma dr.Carlo GOBBO	04.01.2011 (martedì) Prelievo da parte del dr. Carlo Gobbo in data 28 dicembre	CER 191212 - Materiale da vagliatura terre e rocce – cumulo materiale inviato a discarica AMIAT Torino.	Cumulo di Zona Industriale D5 Alessandria **Allegato n.55**

		2010		

Anche su tale committente – SAP – l'operato del laboratorio desta perplessità in ordine all'effettiva attività di laboratorio e la conseguente certificazione di regolarità , soprattutto quando il certificato analitico (report) viene emesso prima (16 febbraio 2011) del ricevimento (21 febbraio 2011) del campione di riferimento da sottoporre all'analisi e il prelevatore è la medesima persona (dr. Carlo GOBBO) che firma il rapporto di prova.

Tabella 1.4. Committente : IDROTECNICA di Ruberto Francesco -

Produttore rifiuto	**N° rapporto di prova**	**Data emissione**	**Tipologia Rifiuto**	**Note – N° allegato di riferimento**
IDROTECNICA di Ruberto Francesco	Nota di ritiro campioni presso cava (cer 170504) e presso cantiere via Silvio Ferrari di Tortona (cer 170904)	28 giugno 2011 Ore 14,30 – 15,00	170504 170904	Contatti fra D.ssa Zerbinati e dr. Carlo Gobbo **Allegato n.56** *Note : campione già pronto.*
IDROTECNICA di Ruberto Francesco	003IDR.11(2111832) A firma dr.Carlo GOBBO	14 luglio 2011 (giovedì) Prelievo il 28 giugno 2011	Terre e rocce da scavo – Cantiere strada vecchia Sale / Tortona -	Prelievo in cantiere **Allegato n.57**
IDROTECNICA di Ruberto Francesco	002IDR.11(2111831) A firma dr.Carlo GOBBO	14 luglio 2011 Prelievo il 28 giugno 2011	Terre e rocce da scavo – Cantiere strada vecchia Sale / Tortona -	Prelievo in cantiere **Allegato n.58**
IDROTECNICA di Ruberto Francesco	001IDR.11(2111830) A firma dr.Carlo GOBBO	14 luglio 2011 Prelievo il 28 giugno 2011	Terre e rocce da scavo – Cantiere strada vecchia Sale / Tortona -	Prelievo in cantiere **Allegato n.59**

IDROTECNICA di Ruberto Francesco	004IDR.11(2111922) A firma dr.Carlo GOBBO	01 agosto 2011 (lunedì) Prelievo il 18 luglio 2011 (lunedì)	Terre e rocce da scavo – Cantiere Codefa Spa Interporto Rivalta costruzione magazzino COOP	Prelievo in cantiere **Allegato n.60**
IDROTECNICA di Ruberto Francesco	005IDR.11(2111809) A firma dr.Carlo GOBBO	15 settembre 2011 (giovedì) Prelievo il 8 settembre 2011 (giovedì) da parte del dr.Carlo Gobbo.	Terre e rocce da scavo – Cantiere strada via Silvio Ferrari / Tortona -	Prelievo in cantiere **Allegato n.61** Nota di accompagnamento con scritto **: "** *prelievo campioni 2 campioni - …. Se non va bene mercoled' 07 sett andare pure in altro giorno qualsiasi della settiman L'importante è fare campionamento entro settiman dal 5 al 9 settembre* " **Il campione da un valore del nichel oltre il limite , ma nelle conclusioni è dichiarato idoneo.**
IDROTECNICA di Ruberto Francesco	006IDR.11(2111810) A firma dr.Carlo GOBBO	15 settembre 2011 (giovedì) Prelievo il 8 settembre	Terre e rocce da scavo – Cantiere strada Cabannoni / Tortona -	Prelievo in cantiere **Allegato n.62**

		2011 (giovedì) da parte del dr.Carlo Gobbo.		

Anche le risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica confermano il fatto che presso BIOGEST le analsi non venivano in realtà effettuate o comunque erano falsificate

Si riporta la tabella, così come redatta dalla pg in cui sono riportate le telefonate di interesse

N°telefonata Data N° RIT	Interlocutori	Contesto della conversazione e/o email	Riferimento al documento in allegato al capitolo sub 2
n.54 del 01/07/2011 RIT n°1017/DDA	ZERBINATI Laura per conto ditta RUBERTO Francesco & SINIBALDI Federica per conto della BIOGEST Srl	Si accordano per l'invio di autorizzazioni riferite ai siti di cava da ripristinare con terre e rocce da scavo già presenti in cava e/o provenienti da cantieri di Sale , Cabannoni e di via Silvio Ferrari di Tortona	Report allegati n.56 , 57 , 58 , 59 , 61

NOTE :

- il report n.61 ha un valore (14 mg/l) del Nichel di non idoneità al riutilizzo dei materiali ai fini del recupero ambientale e/o come sottofondo, ma viene certificato come idoneo.
- gli interlocutori si accordano di far pervenire al laboratorio le autorizzazioni relative alle prescrizioni sui ripristini ambientali , cosa che non dovrebbe riguardare l'analista che indipendentemente dalle autorizzazioni deve riportare fedelmente quanto esprime il lavoro di laboratorio.

n.426 del 14/07/2011 RIT n°1017/DDA	ZERBINATI Laura per conto ditta RUBERTO Francesco & RUBERTO Francesco.	Concordano le modalità di inviare un campione di terra da portare alla BIOGEST , affermando che nel giro di due giorni avranno le analisi.	Report allegato n.60. datato 01 agosto 2011 che riguarda terre e rocce da scavo cantiere CODEFA.
NOTE :			

➢ Il prelievo è stato effettuato dal committente (RUBERTO) e consegnato il 18/07/2011.			
n.646 del 10/10/2011 RIT n°1497/DDA	GANDINI Sandro & SINIBALDI Federica per conto della BIOGEST Srl	Gandini gli dà indicazioni all'analista di cosa deve trovarsi scritto nei report " detriti da demolizione e costruzione " e quindi gli ricorda che il certificato deve essere ante datato al venerdì precedente la telefonata e cioè il 07 ottobre 2011 . La Sinibaldi, obbedisce e nella telefonata 717 Gandini dice alla Sinibaldi che va bene quelle che ha scritto.	Report allegati – riferimenti a cumuli ex SEMAT n.14/16
NOTE : ➢ Palese accordo di manipolazione del giudizio sul certificato analitico e sua attestazione di veridicità dell'operato di laboratorio a favore del committente ditta GANDINI Sandro.			
n.1181 del 12/10/2011 RIT n°1497/DDA	GANDINI Sandro & SINIBALDI Federica per conto della BIOGEST Srl	Gandini riferisce alla Sinibaldi di fare le analisi perché al controllo in cantiere c'era la Forestale che ha preso un campione e quindi devono avere un riscontro. L'analista risponde che le analisi e i certificati li fa il dottore (rf.GOBBO) e riferirà a lui. Le analisi sul cumulo 13 erano già state fatte dalla BIOGEST.	Report allegato n.21 – datato 06/10/2011 riferimenti a cumuo 13 ex magazzino Ilva.

NOTE : ➢ Preoccupazione per il GANDINI di far in maniera che il campione venga analizzato posto che al cantiere in sede di prelievo vi era in atto il controllo della Forestale.			
n.1261 del 02/08/2011 RIT n°1017/DDA	ZERBINATI Laura per conto ditta RUBERTO Francesco & GUARNERI Patrizia (moglie di RUBERTO Francesco).	Concordano di scambiarsi le analisi che sono regolari per non aver problemi sui trasporti.	Report allegato n.60. datato 01 agosto 2011 che riguarda terre e rocce da scavo cantiere CODEFA.
NOTE : ➢ Il prelievo è stato effettuato dal committente (RUBERTO) e consegnato il 18/07/2011.			
n.1340 del 13/10/2011 RIT n°1497/DDA	GANDINI Sandro & Un tale Sig. MANZI.	Manzi chiede se Gandini è interessato a gestire dei rifiuti di macerie. Gandini dice si salvo fare prima delle analisi che può far fare lui con il laboratorio BIOGEST, dove il costo è di circa 300 euro per un accordo fra lo stesso GANDINI e il laboratorio, indipendentemente se vi è dell'amianto o meno.	Nessuno.
NOTE : ➢ il GANDINI esprime la sua capacità di far fare un'analisi completa – amianto si / amianto no , al laboratorio di sua fiducia , la BIOGEST e quindi gestire l'affare. ➢ Va osservato che la ricerca dell'amianto nei vari report della BIOGEST è sempre negativa , cioè entro i limiti di legge , pur avendo strumentazione inattiva.			
n.1517 del 14/10/2011 RIT n°1497/DDA	GANDINI Sandro & ZAMBELLI Loredana	Gandini chiede urgenza per dei referti analitici per dei rifiuti di macerie da smaltire e il dr.	Nessuno.

	GOBBO Carlo del laboratorio BIOGEST Srl	Gobbo gli assicura che avrà il certificato entro lunedi (17/10/2011).	
NOTE : ➢ Vedasi telefonata 1522 successiva.			
n.1522 del 14/10/2011 RIT n°1497/DDA	GANDINI Sandro & SINIBALDI Federica del laboratorio BIOGEST Srl	Gandini dice di aver parlato prima con il dr.GOBBO e quindi gli chiede di emettere un certificato d'analisi per rifiuti di macerie ditta GRAPPIOLO Bruno Srl in data 14/10/2011 senza che gli sia stato consegnato il campione da analizzare.	Report allegato n.18 – dove emerge che il campione viene consegnato il 17 ottobre 2011 e stessa data (con errore sul numero arabo del mese) viene emesso il certificato d'analisi.
NOTE : ➢ Telefonata sitomatica di un accordo sulla illecità dell'operazione per la predisposizione falsa del certificato da parte del laboratorio BIOGEST e il suo conseguente uso da parte del GANDINI Sandro.			
n.2105 del 26/05/2011 RIT n°783/DDA	GANDINI Sandro & Tale Barbara della BF Ecologia di FURFARO Benito.	Gandini si accorda per un lavoro di gestione di rifiuti , dove vi sono anche flitri che possono essere mescolati alle macerie. Fa presente inoltre che il laboratorio di sua fiducia – BIOGEST – li fa l'analisi a 300 euro tutto compreso e Barbara risponde che la conoscono come BIOGEST.	Report allegato n.24 – dove risulta che , tramite GANDINI Sandro, la Biogest ha fatto delle analisi per cliente BF di FURFARO Benito.
NOTE : ➢ Emerge il valore d'analisi che fa BIOGEST per emettere un report .			

Anche i testi sentiti in qualità di esperti, il dr. Simone PAVAN della società N.S.A. Srl di Robassomero (TO) e il dr. Luca SPINELLI della società THEOLAB SpA di

Volpiano (TO), ai quali è stato chiesto un parere tecnico sul metodo utilizzato e sul risultato di laboratorio di cui ai certificati Biogest hanno riferito che i rapporti di prova non possono essere corrispondenti ad analisi realmente effettuate in laboratorio in quanto:
- Non viene indicato il metodi d'analisi di partenza (es. granulometria dello scheletro da analizzare) ;
- Tempi d'analisi molto stretti rispetto ai requisiti tecnici e strutturali del laboratorio ;
- Livello di sensibilità su contaminanti molto basso ;
- Procedure di metodo in laboratorio non conosciute negli standard normali /speciali ;
- Applicabilità delle norme tecniche – es. tab. 1 all.5 – a matrice di rifiuti quanto non è prevista .

Sostanzialmente i rapporti di prova **non rappresentano** la realtà delle situazioni, bensì sono ascrivibili ad una falsa rappresentazione di situazione tecnicamente impossibili e indi contrarie alle norme speciali di settore. Sulla base delle suesposte risultanze risulta coinvolta nella attività di falsa certificazione e, indi, di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ZAMBELLI Loredana , tecnico di laboratorio in BIOGEST SRL – conoscitore della reale situazione dei rapporti commerciali fra clienti (es. GANDINI) e lo stesso laboratorio – addetta alla ricerce di laboratorio , alla predisposizione delle analsi e ritiro dei campioni.

§ 9. LE ESIGENZE CAUTELARI

Sussitono le esigenze cautelari nei termini che sarannno di seguito indicati in relazione a ciascuno degli indagati nei confronti del quale vi è richiesta di misura

RUBERTO Francesco RUBERTO Daniele SERRELI Mansueto e ZERBINATI Laura

Sussistono nei confronti di RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett c) c.p.p. ovvero il concreto ed attuale pericolo di reterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede desunti dalle **specifiche modalità e circostanze dei fatti** e dalla **personalità**
Sotto il primo profilo si rileva che RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele con le società rivestono nella filiera della gestione rifiuti tutti i ruoli, produttore/detentore (Cimitero Tortona), intermediario/commerciale (CONTIN Voghera), trasportatore (RUBERTO SPA IDROTECNICA sas e IDROTECNICA di RUBERTO Francesco), destinatario finale in quanto titolare degli impianti di Strada Cabannoni e Strade del Sale.
RUBERTO Francesco è il titolare dell'impresa IDROTECNICA di Ruberto Francesco, con sede in Tortona (AL) piazza Ester Mietta nr.4, socio accomandatario della società EDILDERTONA S.a.s di GUARNIERI P.&c, socio della società RUBERTO S.p.a. (ora srl in scioglimento e liquidazione), nonché legale rappresentante della IMMOBILIARE PATRIZIA srl.

RUBERTO Daniele è amministratore unico della società RUBERTO s.p.a. ora S.r.l. , con sede legale in Tortona piazza Ester Mietta nr.5.

Essi sono gli organizzatori e promotori dell'attività illecita del gruppo che ruota intorno agli impianti di recupero Idrotecnica in Strada Cabannoni e Strada Vecchia per Sale cd. "Castra".

Le indagini hanno consentito di accertare che i RUBERTO, padre e figlio, hanno reiteratamente organizzato l'interramento presso i propri siti di rifiuti non conformi e contaminati da sostanze pericolose (vd ad esempio i rifiuti provenienti dall'area ex AMT di Genova Boccadasse - episodio sub A.19-, i rifiuti provenienti dalla galleria Ruta in Camogli –sub A.21- ovvero i rifiuti provenienti dal cantiere area Croce Verde di Busalla –sub A.22- rifiuti con elevato contenuto di idrocarburi e soprattutto i rifiuti provenienti dall'area ex ELSAG di Sestri Ponente -sub A.5- caratterizzati da idrocarburi e metalli pesanti nettamente superiori al consentito), e ne hanno occultato la reale tracciabilità analitica ricorrendo alle false analisi fornite dal laboratorio BIOGEST. Non solo. È stato anche accertato che una parte dei rifiuti trattati e cartiolarmente destinati ai siti indicati da loro gestiti (cava ex Vidori e Castra), previa simulazione di avvenuto corretto recupero presso i due impianti, è stata destinata alla commercializzazione come terreno vegetale o sottoprodotto: i RUBERTO fingevano che i rifiuti fossero stati destinati a recupero del sito di Strada Cabannoni ovvero al recupero di materia nel sito Castra, recupero in ogni caso mai avvenuto, per commercializzarli come sottoprodotti (vd ad esempio i casi sub A.8 e sub A.20 già citati).

La gravità delle condotte su indicate è del tutto evidente, solo che si pensi al fatto che il sito di strada Cabannoni era a destinazione agricola: il conferimento in tale sito di rifiuti contaminati determina evidenti pericoli per la salute pubblica.

Sotto il secondo profilo rilevano i numerosi precedenti a carico di RUBERTO Francesco per delitti sia di diverso tipo (ricettazione, peculato, violazione normativa prevenzioni infortuni sul lavoro), sia soprattutto della stessa specie di quelli per cui si procede (plurime condanne per attività di gestione rifiuti non autorizzata negli anni 2010 e 2011).

Inoltre nell'annotazione di pg in atti si dà atto del fatto che:

- in data 29.02.2012 il CFS NIPAF di Alessandria, nell'espletamento di indagini connesse al cantiere BELLAVITA di Alessandria, cui tratta il capo A.1 , ha inviato comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria a carico di RUBERTO Francesco per il reato di "gestione illecita di rifiuti" ai sensi dell'art. 256 comma 1 lettera a) dlgs 152/2006 e s.m.i. per aver IDROTECNICA di RUBERTO Francesco effettuato un'attività di recupero/gestione di rifiuti non pericolosi, relativamente ad un quantitativo di materiale inerte ghiaioso, codice CER 170504, classificato rifiuto speciale (pari ad un quantitativo di mc. 16.882,00) proveniente dall'area Ex SIDERCOMIT di Pozzolo Formigaro (AL). Nel caso di specie all'interno di detta area erano state estratte abusivamente terre e rocce da scavo, con mutamento dello stato originario dei luoghi.
- nell'ambito del p.p. 3884/12 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino – Direzione Distrettuale Antimafia – il G.I.P. di Torino, con decreto 7700/12 emesso in data 5.10.12, disponeva il rinvio a giudizio nei confronti di Ruberto Francesco, in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 12 quinquies D.Lgs. 306/1992 (intestazione fittizia di beni), "perché, in concorso con Gaglianò

Aldo e Bottazzi Stefano attribuivano fittiziamente ad altri la titolarità di un bene al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali
- in data 27.1.2010, è stato indagato per il reato di cui all'art. 648 bis del c.p. (riciclaggio, p.p. n. 939/10 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna)
- indagini espletate dalla Guardia di Finanza dall'11.2.2012 al 12.11.2012, consentivano di accertare che la società Ruberto s.r.l**.** (dapprima s.p.a. e dal 9.5.2012 s.r.l.) aveva intrattenuto rapporti con le ditte "X-File Transport s.r.l. e G.A.V. Logistica S.r.l." per l'esecuzione di servizi di trasporto. Al termine dell'indagine venivano rilevate violazioni alla normativa valutaria (D.Lgs. 231/2007) in ragione di trasferimenti di denaro contante in uscita dalla Ruberto S.p.A. alle due ditte summenzionate, per importi oltre la soglia consentita.
Inoltre va rilevato che, visti gli accertati rapporti tra RUBERTO Francesco, i fratelli GAGLIANO' e componenti la famiglia VERTERAME anche di natura economica, in data 5 febbraio 2014 a RUBERTO Francesco è stata applicata la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale per un periodo di anni 3 (Tribunale di Alessandria – Sezione di misure di prevenzione- nr. 5/13 R.G. MP) Egli è stato segnalato, in data 27.12.2014 dai Carabinieri di Tortona, per la violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione de qua, ex art. 75 comma 2 del dlgs 159/2011.
Le stesse indagini relative al presente procedimento hanno documentato contattti fra RUBERTO Francesco ed esponenti della criminalità organizzata ed in particolare con esponenti della famiglia MORGANTE di Palmi (cfr pag 1305 e s s della richeista di misura del PM) . Detti contatti sono ancora attuali, posto che in data 04.03.2015 RUBERTO Francesco,è stato controllato dal NORM CC. di Tortona, insieme a MORGANTE Pasquale Fortunato (cfr annotazione di pg del 13.4.2015 su cui vedui infra)
RUBERTO Daniele, che come detto collabora con il padre in pressoche tutte le operazioni illecite individuate a carico di questi, ha anche egli intrattenuto contatti con famiglie appartenenti alla criminalità organizzata calabrese quali in particolare GAGLIANO', VERTERAME e MORGANTE. Anche egli risulta indagato per reati in materia di rifiuti, anche se ad oggi è formalmente incensurato

Con annotazione di Pg del 13.4.2015 la polizia giudiziaria ha riferito in merito alla **siuazione attuale degli indagati RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele** e delle società loro riconducibili.
In particolare è stato accertato che:
- a seguito della interdittiva antimafia e l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S., la ditta IDROTECNICA di RUBERTO Francesco che gestiva gli impianti di recupero rifiuti, ubicati in Tortona (AL), in strada Cabannoni e Strada Vecchia per Sale "cd. Castra" non risulta piu attiva .
Dai sopralluoghi eseguiti in data 6 febbraio 2015 , i due siti di recupero risultano entrambi chiusi. Quello ubicato in Strada Vecchia per Sale- Via Silvio Ferrari, viene utilizzato per deposito di mezzi d'opera (autocarri,motrici,pale meccaniche) e nello stesso sono presenti cumuli di rifiuti. Nel sito di Strada Cabannoni, sono presenti ancora rifiuti in cumuli, non ancora stesi.

- la RUBERTO S.r.l., già RUBERTO S.p.A., in fase di liquidazione,il cui legale rappresentante è RUBERTO Daniele, è stata colpita anche essa da misura interdittiva.

Nonostante tutto cio, altre aziende del Gruppo RUBERTO sono attive e di fatto gestite da RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele attraverso fidate persone in veste di prestanome o familiari o direttamente, in particolare:

- ✓ EUROTER srl.
- ✓ EDILDERTONA di GUARNIERI Patrizia & C. s.a.s.
- ✓ TR INERTI srl
- ✓ IMMOBILIARE Patrizia srl
- ✓ PRAGHERA srl

In EUROTER SRL che ha come oggetto anche *" l'attività di estrazione di ghiaia , sabbia, argilla e simili, da fiumi, torrrenti ed altri corsi d'acqua; svolgere attività di cava e/o di bonifica dei terreni, la lavorazione e la successive vendita di materiali ottenuti con l'estrazione di cui sopra, l'attività di trasporto per conto proprio e per conto terzi; l'attività di escavazione e movimento terra; scavi strade , autostrade,ponti, viadotti,ferrovie, metropolitane, lavori in terra di qualsiasi genere; opera ed impianti di bonifica e protezione ambientale, impianti di smaltimento e recupero rifiuti*" amministratore unico e proprietaria è BETTARELLO Giuliana Patrizia che dal 2.2.2009 ha svolto lavoro subordinato e a tempo indeterminato presso la RUBERTO srl di Daniele Ruberto. Sino al mese di Luglio 2014, la predetta ditta condivideva la sede legale di Piazza Ester Mietta 4 in Tortona con IDROTECNICA, impresa individuale di Francesco Ruberto, destinataria di misura interdittiva prefettizia, EDILDERTONA di Guarnieri Patrizia & C. s.as., RUBERTO Srl. di Daniele Ruberto, PRAGHERA s.r.l. i cui proprietari sono le ditte RUBERTO s.r.l. e IMMOBILIARE Patrizia srl, TR INERTI srl., IMMOBILIARE PATRIZIA srl, il cui amministratore unico e legale rappresentante figura essere RUBERTO Daniele con nomina a far data dal 4.06.2014 (in precedenza la carica era in capo a RUBERTO Francesco ndr). IMMOBILIARE PATRIZIA è proprietaria dell'ex Cava Vidori di Strada Cabannoni e in larga parte dell'area di Via Silvio Ferrari, cd "CASTRA", in Tortona (AL)

A far data del 21.07.2014, la sede legale della ditta è cambiata ed è stata trasferita in Voghera (PV) presso lo studio MARCHESE Guido, ubicato in Via Papa Giovanni XXIII nr. 25, pur mantenendo però unità locale in Via Postumia snc in Tortona, ove di fatto vi sono gli uffici del GRUPPO Ruberto. La EUROTER srl è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali al nr. TO/021354 quale trasportatore rifiuti in categoria 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – classe E – quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 tonnellate, a far data dal 31.07.2014 con scadenza al 31.07.2019.

BETTARELLO Giuliana Patrizia, riveste la carica di amministratore unico anche delle ditte PRAGHERA s.r.l., TR INERTI srl. ed anche della GLUCK srl, con sede legale in Voghera(i cui soci erano in precedenza RUBERTO Francesco e DELFINO Enrica, tuttora proprietari).

LA PRAGHERA srl ha per oggetto : *l'attività immmobiliare ossia l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la ristrutturazione, la conduzione, la gestione e l'utilizzazione in genere di immmobili"*

La TR INERTI srl invece allo stato attuale risulta inattiva. Ma nell' oggetto sociale fra le alte attività praticabili figurano:"*omissis- movimento terra, sistemazioni agrarie e forestali,verde pubblico e relativo arredo urbano; servizi di bonifica di fabbricati ed aree di qualsiasi genere da materiali,sostanze tossico nocive,velenose,inquinanti o comunque ritenute pericolose dalla normativa vigente; servbizi di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti di qualsiasi genere-omissis*" . Socio unico figura RUBERTO Francesco

In data 22 Giugno 2014 Guardia di Finanza ha denunciato in stato di libertà, RUBERTO Francesco;RUBERTO Daniele; BETTARELLO Giuliana Patrizia; DELFINO Enrica,CIPARELLI Massimo, GAVOTTI Gianni, ROMA Silvio, DI MATTIA Ettore, il reato p. e p. dall'art. 12 quinquies d.l. 306/92 (fraudolento trasferimento di beni) tutti soggetti, tranne gli ultimi due i più volte intercettati a colloquio con RUBERTO Francesco e RUBERTO Daniele o comunque in contatti con questi

In data 01.11.2014, i RUBERTO Daniele, ha costituito una società la ALL TRADE srl semplificata, con sede legale in Tortona, Via Postumia, sede operativa del core business del gruppo RUBERTO.La ditta che è allo stato risulta inattiva ha come oggetto sociale l'attività :" *commercio e pertanto acquisto, vendita e permute di automezzi, autoveicoli, motocicli, ma anche autotrasporti in genere e spedizioni, recapito corrispondenza, corriere per conto terzi; la locazione, l'affitto, la gestione ed amministrazione di immobile di qualunque tipo di prorpietà sociale, l'acquisto, la permuta, la vendita anche frazionata, la costruzione, la ricostruzione ed il restauro anche in economia……"*

La GdF di Tortona ha denunciato in stato di libertà :

- RUBERTO Daniele, in quanto nel corso di verifica fiscale svolta nei confronti di MINI NOLEGGI di RUBERTO Daniele, era stata rilevata la presenza in dichiarazione, di acquisti IVA ANNO 2010 non documentati e fittizi, emergendo pertanto la fattispecie di reato di presentazione di dichiarazione infedele, in concorso con il commercialista TALLONE Francesco(con studio in Tortona, Piazza Ester Mietta 4 ovvero domicilio fiscale di quasi tutte le aziende del GRUPPO RUBERTO ndr) per il reato p. e p. dall'art. 4 dlgs 74/2000 (segnalazione del 30.09.2014)
- RUBERTO Francesco, i quanto nel corso della verifica fiscale condotta nei confronti di IMMOBILIARE Patrizia srl, era stata rilevata la presentazione agli uffici finanziari della infedele dichiarazione del modello unico 2010, per un imponibile di euro 1.015.285,oo ed imposta sul valore aggiunto evasa di 203.057,00, in violazione del reato p. e p. dall.art. 4 dlgs 74/2000 (segnalazione del 5.11.2014).
- RUBERTO Francesco, in concorso con GUARNIERI Patrizia, in quanto nel corso della i verifica fiscale compiuta nei confronti della EDILDERTONA s.a.s. di GUARNIERI PATRIZIA & C. era stata riscontrata la infedele dichiarazione per gli importi di euro 498.301,94

ai fini di IVA ed euro 1.339.636,22 ai fini IRPEF, in violazione del reato p. e p. dall' art. 4 dlgs 74/2000 (segnalazione del 5.11.2014).

In tempi recentissimi ossia in data 05.03.2015, la IMMOBILIARE Patrizia srl, il cui legale rappresentante figura essere, come già detto RUBERTO Daniele, attraverso DELFINO Enrica, consulente ambientale del GRUPPO RUBERTO, ha compiuto un primo sondaggio, presentandosi presso gli uffici della Provincia di Alessandria, finalizzato a presentare istanza, al fine di veder riattivata, perchè revocata alla ditta individuale IDROTECNICA di RUBERTO Francesco, intestata al RUBERTO Francesco stesso, la pratica inerente il recupero ambientale dell' Ex cava Vidori di Strada Cabannoni in Tortona , affittando l'area alla ECO.EDIL - srl il cui amministratore unico e legale rappresentante è BONANNO Valerio, titolare anche della S.A.P. SRL – Servizi Ambientali Piemontesi srl -

La ECO.EDIL srl, che da visura camerale, risulta essere una propaggine societaria della predetta S.A.P. srl ha per oggetto sociale tra altro:" *Il trattamento, il trasporto, il commercio e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi, il riciclaggio di materiali inerti derivanti da demolizioni e scavi, nonché l'intermediazione senza detenzione degli stessi "* Essa è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali al numero iscrizione TO/014677 nella categoria 8 " *intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi 2 classe D " quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate ed inferiore a 15.000 tonnellate con scadenza alla data del 20.12.2016* ".La ECO.EDIL srl., secondo quanto prospettato dall'arch.DELFINO Enrica ai funzionari della Provincia di Alessandria nella giornata del 05.03.2015, si incaricherebbe, a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, del completamento del recupero ambientale dell'ex Cava Vidori, utilizzando rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo CER 170504, come da precedente titolo autorizzativo. La libera professionista faceva presente altresì che presso il sito de quo risulterebbero almeno 4/5000 metri cubi di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo. I funzionari della provincia hanno fatto subito presente che allo stato fosse onere del proprietario dell'area (in quanto detentore ossia IMMOBILIARE PATRIZIA srl) avviare a recupero e/o smaltimento presso strutture autorizzate . In data 10.03.2015, l'arch.DELFINO, telefonicamente si è posta in contatto con personale del Servizio Gestione Rifiuti del suddetto Ente Pubblico Territoriale, sondando in alternativa se fosse possibile abbancare (ovvero stenderli in situ) da parte della proprietà o da parte della ditta ECOEDIL srl, i rifiuti ancora presenti in loco, residuali della precedente attività ed ancora stoccati in cumulo presso il sito de quo. Avuta una risposta negativa, l'architetto DELFINO dichiarava che con ogni probabilità la progettata istanza non sarebbe stata presentata in quanto la proprietà dell'immobile (IMMOBILIARE PATRIZIA srl. ndr) allo stato attuale risulta impossibilitata economicamente ad affrontare la spesa necessaria ad allontanare i rifiuti. In data 16.03.2015, presso gli uffici provinciali del Servizio Gestione Rifiuti, si è presentato BONANNO Valerio, in qualità di amministratore della ECO.EDIL srl, illustrando la propria intenzione di presentare una nuova istanza finalizzata al completamento del recupero ambientale dell' Ex Cava Vidori, sita nel comune di Tortona, in Strada Cabannoni, domandando altresì se sussistessero possibili motivi ostativi.

RUBERTO Daniele, in data 01.04.2015, durante un accesso di personale del NOE CC. di Alessandria, per verificare o meno la presenza di ZERBINATI Laura

richiedendo allo scopo documentazione relativa alla citata Ex Cava Vidori, è stato trovato all'interno degli uffici amministrativi delle aziende facenti capo alla famiglia RUBERTO, ubicati in Via Postumia in Tortona. Egli verbalmente ha riferito che il capannone è ora affittato alla EUROTER
Infine come si dirà infra trattando della posizione di FRANZOSI Giorgio il GRUPPO RUBERTO risulta in oggi attivo nell'ambito dei cantieri del "TERZO VALICO FERROVIARIO"

Alla luce di tutti tali elementi, pur tenendosi conto della risalenza delle condotte di reato contestate (2013), elevato deve ritenersi il pericolo di recidivanza specifica, anche in considerazione del fatto che entrambi gli indagati stanno lavorando, sia pure con altre società nel settore dei rifiuti. Tale pericolo è salvaguardabile solo con la misura detentiva, non offrendo gli indagati per i tratti di pericolosità manifestata garanzie sufficienti in ordine al rispetto delle prescrizioni inerenti misure meno afflittive. Deve pertanto essere applicata ad entrambi la misura degli arresti domiciliari presso la loro abitazione, nonché cumulativamente la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali, sotto qualsiasi forma, per la durata massima prevista dalla legge, ovvero secondo il novellato art. 308 c.p.p. mesi dodici

Non sussistono i presupposti per la concessione nei confronti di entrambe del beneficio della sospensione condizionale della pena, in ragione per RUBERTO Francesco dei precedenti a suo carico e per entrambe della prognosi positiva in tema di recidivanza, tenuto conto anche della pena che si ritiene possa essere loro comminata in caso di condanna

Non si ritengono invece sussistenti esigenze cautelari con riferimento a **ZERBINATI Laura e SERRELI Mansueto**, la prima consulente aziendale di RUBERTO e il secondo operaio addetto in qualità di sorvegliante presso il sito di ripristino ambientale ex Cava Vidori di Strada Capannoni. Secondo quanto riportato nell'annotazione integrativa, infatti, ZERBINATI non lavora piu alle dipendenze del GRUPPO RUBERTO e non risultano notizie sulla sua attuale occupazione, mentre SERRELI dalla data del 02.08.2014 è alle dipendenze della SOCIETA' COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A., con sede legale in Alesssandria, Corso Roma 66. A fronte della risalenza nel tempo dei reati loro ascritti, del ruolo minore dagli stessi rivestito nelle imputazioni a loro carico che li vedono agire in ausilio di RUBERTO, e della mancanza di elementi concreti in merito alla sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reteraizone, si ritiene non siano ravvisabili esigenze cautelari nei loro confronti

GANDINI SANDRO E GANDINI ANDREA

Sussistono nei confronti di GANDINI Sandro e GANDINI Andrea le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett c) c.p.p. ovvero il concreto ed attuale pericolo di reterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede desunti dalle **specifiche modalità e circostanze dei fatti** e dalla **personalità**

Sotto il primo profilo si osserva che GANDINI Sandro gestisce due imprese di trasporto, la Gandini Sandro e la Eurosabbie, e opera, normalmente, con la collaborazione diretta del figlio Andrea. Egli risulta coinvolto in quasi tutte le condotte di traffico illecito organizzato descritte in quanto a vario titolo ha rivestito un ruolo centrale di volta in volta come procacciatore, organizzatore, attuatore, commerciante, intermediario, trasportatore e gestore abusivo di rifiuti. La gravità e la molteplicità delle contestazioni a suo carico dipanatesi per un lungo arco temporale rende evidente la sua pericolosità sociale.
La gravità della sua condotta emerge solo che si abbia riguardo alla vicenda tratteggiata nel capo D) ormai prescritto, relativa ai rifiuti provenienti da Torre Campi e tutti trasportati in siti diversi l'uno dall'altro e non collegati fra di loro. Come già evidenziato la condotta descritta al capo D.3) relativa al trasporto dei rifiuti nel sito di cascina OVA area Agricola in Toritona ha determinato una contaminazione del sito in quanto è stato accertato che le terre e rocce da scavo gestite dal GANDINI in deroga alla normativa sui rifiuti ex art. 186 T.U.A. erano in realtà contaminate da idrocarburi pesanti oltre la soglia massima della destinazione agricola che doveva avere il sito ex cava estrattiva OVA . Il comune di Tortona in data 26.2.2014 co ordinanza n. 45 ha ordinato a GANDINI Sandro il ripristino dello stato dei luoghi e piano di caratterizzazione in realzione all'area ovee erano stati scaricati i rifiuti impropriamente declassificati in terre e rocce da scavo non rifiuto In sostanza il sito, destinato a tornare a destinazione agricola e circondato da campi coltivati, è risultato contenere valori di metalli pesanti ed idrocarburi, tali da imporne una immediata bonifica (consistente nella rimozione di 60.000 metri cubi di rifiuti), anche per impedire il che gi inquinanti siano veicolati nelle acque destinate a consumo umano.
L'A.R.P.A. di Tortona ha poi accertato che i medesimi parametri risultano caratterizzare la contaminazione nella matrice suolo della cava Viscarda gestita dal gruppo Franzosi: GANDINI Sandro coadiuvato dal figlio Andrea in accordo con i Franzosi aveva conferito più volte in Cava Viscarda rifiuti (si fa riferimento alla vicenda descritta nel capo C) nel periodo successivo a quello relativo alla gestione della cava Ova. Anche in questo caso, il 7.2.14, è stata emessa dal Comune di Tortona Ordinanza n.1 con la quale viene imposta alla Ditta Franzosi s.p.a. la rimozione del terreno contaminato da benzapirene e idrocarburi.
I GANDINI hanno reiteratamente effettuato le operazioni di trasporto di rifiuti con documentazione falsa quanto a natura e provenienza dei rifiuti stessi nell'interesse proprio e dei soggetti destinatari (RUBERTO e FRANZOSI). In molti casi è stato accertato che i rifiuti venivano formalmente recuperati presso Idrotecnica in Strada Cabannoni, con fittizia attestazione di avvenuta ricezione da parte del Serreli o della Zerbinati, collaboratori dei Ruberto, mentre in realtà i rifiuti erano stati – dai Gandini - destinati e caricati come terreno vegetale – con accompagnamento di falso DDT (essendo terre e rocce da scavo provenienti da cantieri) – alla cava Viscarda dei Franzosi.
Da ultimo si sottolinea che i GANDINI abbiano un unico comune riferimento tecnico costituito dal Laboratorio Biogest srl di Novi Ligure la cui attività illecita è stata illustrata nel capo F)
Sotto il secondo profilo si osserva come la personalità di entrambi gli indagati sia caratterizzata da elevata pericolosità soaciale. Rilevano al riguardo la stessa gravità e pluralità delle condottte di reato contestate protrattesi per un lungo arco

temporale e l'assoluta spregiudicatezza da loro dimostrata nella conduzione della loro attività.
La tenenza della Gdf di Nizza Monferrato (AT) ha segnalato all'A.G. nell'anno 2011 che la LIGURTRANS srl con sede all'epoca dei fatti in Genova, Via Sampierdarena nr. 111 R, avesse emesso/utilizzato fatture per operazioni inesistenti avvenute con la società **Ariata & Santi s.r.l.** ditta, quest'ultima, risultata "infiltrata dalla ndrangheta".Sino alla data del 26.09.2012 nell'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali figurano anche GANDINI Sandro e GANDINI Andrea

Con annotazione di Pg del 13.4.2015 la polizia giudiziaria ha riferito in merito alla **siuazione attuale degli indagati GANDINI Sandro e GANDINI Andrea** e delle società loro riconducibili.
La ditta individuale GANDINI Sandro, attiva nel settore dei trasporti di rifiuti è stata cancellata dal registro imprese della Camera di Commercio di Pavia , in data 25.11.2014, cessando ogni attività alla data del 31.10.2014. Ma con atto di compravendita del 11.07.2013, la ditta GANDINI Sandro, veniva acquistata dalla NIU.ECO srl., con sede legale in Voghera (PV) , strada per Retorbido, località Molino snc (già sede legale della GANDINI Sandro ndr). La NIU.ECO srl costituitasi in data 28.10.2009, annovera quale amministratore unico GANDINI Andrea. La predetta società ha come oggetto sociale: "*Commercio all'ingrosso e al minuto di inerti in genere tra cui sabbia, ghiaia terra, l'estrazione di inerti,sabbia , ghiaia,terra da cave, fondali fluviali, comprese miniere sia proprie che in uso o sfruttamento e qualunque altra attività connessa con l'escavazione dell'argilla e dei minerali inerti…; lavori di escavazione e movimento terra, lavori di bonifica terreni di qualunque genere, il trasporto di materiali relative all'attività di cui sopra, lo studio, la ricerca, la promozione e la realizzazione delle attività tendenti alla eliminazione dell'inquinamento,al riciclaggio dei rifiuti,al recupero delle materie riutilizzabili, compresa l'attività di frantumazione,macinazione ed omogeinizzazione con integrazione dei rifiuti con materiali prima inerte, la realizzazione delle attivita' previste dal dlgs 152/2006 e successive modificazioni…omissis; lo smaltimento dei rifiuti civili e di lavorazione industriali, liquidi, solidi in tutte le varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, selezione, trattamento, riutilizzo, rigenerazione,recupero,riciclo,ammasso,deposito,discarica,innocuizzazione,distribuzione, incenerimento…omissis; l'esercizio del trasporto in ogni sua forma;"*
NIU.ECO srl è subentrata a far data dal 15.11.2013 con iscrizione al registro provinciale al nr. 04/13 alla GANDINI Sandro, cedente, nell'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti di Voghera (PV) località Retorbido.
La PE.SO. srl, la cui sede legale è in Novi Ligure (AL) in Via Pavese nr. 43 , possiede unità operative ubicate in:

- Tortona (AL) Via Emilia nr. 251(ufficio amministrativo aperto il giorno 08.01.2013)
- Codevilla (PV) strada provinciale Voghera Genestrello 9 (ufficio e deposito mezzi aperture 14.02.2011)
- Frascarolo (PV) località Cascina Moroni snc. (estrazione di matreriali inerti e commercializzazione degli stessi derivanti dall'attività di estrazione –

autorizzazione regione lombardia decreto nr. 10624 del 20.10.2009-apertura 14.02.2011)

La PE.SO. srl., ha quale presidente del C.d.A. GANDINI Chiara e come soci ARJNO Andrea(parente dei Gandini e impiegato negli uffici amministrativi che nel corso dell'indagine tecnica si occupava anche del reperimento di formulari ed analisi dei rifiuti trasportati nei vari siti di conferimento ndr) e SALVO Giovanna (*moglie di GANDINI Sandro e madre di GANDINI Andrea e GANDINI Chiara*).

Inoltre la PE.SO srl., ha acquisito in data 19.12.2012, un ramo dalla ditta individuale SOTTILE Giuseppe (persona giuridica e fisica coinvolta nell'indagine e segnalata a codesta A.G., quale trasportatore e conferitore di rifiuti presso il sito ex Cava Vidori di Strada Cabannoni di Tortona, gestito da IDROTECNICA di RUBERTO Francesco ndr)

Sempre la PE.SO srl., risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali al nr. TO/020590, a far data dal 12.12.2013, alla categoria 4 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi , classe E quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate

Fra i mezzi abilitati al trasporto, come risulta dalla banca dati del predetto albo gestori, vi sono fra gli altri i sottonotati mezzi:

TARGA	TIPO	PROPRIETA' O USO
AF 59531	SEMIRIMORCHIO	PE.SO.SRL
AF 59532	SEMIRIMORCHIO	LOCATARIO GANDINI S.
AF 59533	SEMIRIMORCHIO	PE.SO SRL
AF 59536	SEMIRIMORCHIO	LOCATARIO GANDINI S.
AD 70175	SEMIRIMORCHIO	PE.SO. SRL
AE 20891	SEMIRIMORCHIO	PE.SO. SRL
AE 52935	SEMIRIMORCHIO	PE.SO. SRL
AE 52936	SEMIRIMORCHIO	PE.SO. SRL
AE 52937	SEMIRIMORCHIO	PE.SO. SRL
AE 20936	SEMIRIMORCHIO	PE.SO. SRL
AC 65822	SEMIRIMORCHIO	PE.SO.SRL
DN 649 VS	TRATTORE STRADALE	PE.SO SRL

Si tratta di mezzi già appartenuti ed in uso alla ditta individuale GANDINI Sandro ed ancora alcuni di essi di proprieta o in locazione da parte dello stesso,

E' evidente, dunque, che GANDINI Sandro sta operando attravrso ditte intestate ai famigliari

In data 07.03.2013 UPG dell'ARPA di Tortona (AL) con cnr nr. 1421/2012/AL-04, hanno segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tortona (AL), GANDINI Sandro, in qualità di titolare della impresa individuale GANDINI Sandro, per la violazione dell'art. 256 comma 1 lettera a dlgs 152/2006 e s.m.i, avendo effettuato gestione di rifiuti non autorizzata, in relazione all'art. 15 comma 3 D.M. 10.08.2012 nr. 161 che stabilisce che " *in caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente*

regolamento, il materiale scavato verrà considerato rifiuto ai sensi del dlgs 152/2006 e s.m.i." .
La ditta GANDINI Sandro infatti non ha (volutamente) rispettato il disposto dal dlgs 152/2006 e s.m.i. e quanto indicato e d'obbligo dal D.M. 10.08.3012 nr. 161 in materia di terre e rocce da scavo per aver utilizzato terre e rocce da scavo per effettuare " un riempimento di terreno agricolo " aventi caratteristiche difformi da quanto indicato dal dlgs 152/2006 e s.m.i. all'art. 184 bis c.1 lettera d)- che stabilisce il rispetto dei requisiti di qualità ambientali per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti e dall'art. 4 c.1 lettera d) del D.M. 10.08.2012 nr. 161 che stabilisce nello specifico quali siano tali requisiti (All.4 allo stesso D.M.)
Nonostante l'ordinanza sindacale della città di Tortona (AL) di ripristino dello stato dei luoghi concernenti lo stato di comprovato inquinamento della ex Cava OVA , GANDINI Sandro, si è sottratto agli obblighi e solo parzialmente per 3.000 tonnellate circa, indicativamente ha trasportato i rifiuti CER 170504 presso: ECOMPIANTI CRV srl di Asti con utilizzo di mezzi del vettore PE.SO srl. (intestato alla figlia GANDINI Chiara e la moglie SALVO Giovanna ndr) e presso NIU.ECO srl di Voghera (PV), (impianto gestito dal figlio GANDINI Andrea , ubicato nella stessa sede in precedenza occupata dalla ditta GANDINI Sandro, la cui autorizzazione ambientale è stata volturata dalla provincia di Pavia dalla citata GANDINI Sandro alla NIU.ECO srl) sempre con uso di mezzi del vettore PE.SO srl.
GANDINI Sandro non ha portato piu avanti il ripristino ambientale tanto che il Comune di Tortona ha chiesto all'obbligato in solido ossia il proprietario dell'area STELLA Gianpietro di sostituirsi all'inquinatore.
STELLA Gianpietro, preso atto dell'inottemperanza del GANDINI alla bonifica del sito ex art. 242 dlgs 152/2006, in data 13.01.2015, ha trasmesso nota al Comune di Tortona- Settore Territorio e Ambiente – in cui testualmente afferma
" *Alla luce delle carenze manifestate dal sig. Sandro GANDINI, titolare della Ditta Gandini Sandro di Voghera, relativamente alla gestione della Bonifica in oggetto che sono culminate con la chiusura della società Autotrasporti Gandini Sandro senza che mi venisse preventivamente comunicato alcunchè Comunico che Ho incaricato la società NIU.ECO s.r.l. (titolare di impianto di trattamento rifiuti a procedere nei lavori di bonifica e di ritiro del materiale inquinato. " omissis……"*
GANDINI Sandro, dunque, quale detentore e quale trasportatore coadiuvato anche nei trasporti dalla società PESO.srl di cui è legale rappresentante la di lui figlia GANDINI Chiara ha trasportato con le modalità illecite sopra illustrate nel periodo dal 24 giugno al 2 luglio 2014 e dal 20 ottobre 2014 al 30 dicembre 2014 sino agli impianti di recupero ECOIMPIANTI CRV di Asti e NIU.ECO srl di Voghera (PV) , impianto gestito quest'ultimo dal figlio GANDINI Andrea, circa 3.000 tonnellate di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contaminati da idrocarburi. (per tali fatti pende procedimento davanti all'ag di Alessandria)
Si sottolinea che presso detta cava nelle precedenti fasi di" ripristino" con destinazione Agricola" conferitori di "terre" provenienti da siti liguri e del basso Piemonte, sono state oltre la citata ditta GANDINI Sandro, che utilizzava certificati analitici rilasciati dal laboratorio BIOGEST srl, anche la EDILDERTONA di GUARNIERI PATRIZIA & C. s.a.s, a dimostrazione degli stretti legami che sono intercorsi e che risalgono da tempo duraturo fra tutti i soggetti della vicenda.

Alla luce di tutti tali elementi, pur tenendosi conto della risalenza delle condotte di reato contestate, concreto ed attuale deve ritenrsi il pericolo di recidivanza specifica, anche in considerazione del fatto che entrambe gli indagati stanno lavorando nel settore dei rifiuti. Particolarmente allarmante appare inoltre l'esito degli accertamenti analitici compiuti dall'ARPA nel febbraio 2014 quanto è stata accertata una importante contaminazione del sito Vaca OVA . Già si detto che il Comune di Tortona in data 26.2.2014 con ordinanza n. 45 ha ordinato a GANDINI Sandro il ripristino dello stato dei luoghi e piano di caratterizzazione in realzione all'area ove erano stati scaricati i rifiuti impropriamente declassificati in terre e rocce da scavo non rifiuto.
Tale pericolo è salvaguardabile per GANDINI Sandro solo con la misura detentiva degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, non garantendo misure meno afflittive rispetto ad una possibile ripresa dell'attività illecita per cui si procede. A detta misura deve essere congiunta quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali, sotto qualsiasi forma, per la durata massima prevista dalla legge, ovvero secondo il novellato art. 308 c.p.p. mesi dodici

Non sussistono, in ragione della pena che potrà essere irrogata in caso di condanna e della prognosi positiva in tema di ricaduta del reato i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
Con riferimento a GANDINI Andrea si ritiene che misura idoena a salvaguardare le su indicate esigenze cautelari sia non già quella coercitiva richiesta dal PM dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria, bensì la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali, sotto qualsiasi forma, per la durata massima prevista dalla legge, ovvero secondo il novellato art. 308 c.p.p. mesi dodici: tale misura appare in concreto idonea a scongiurare il pericolo di una prosecuzione e di una ripresa della illecita attività, collegata necessariamente all'esercizio di impresa
.

BONANNO Valerio
Sussistono nei confronti di BONANNO Valerio le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett c) c.p.p. ovvero il concreto ed attuale pericolo di reterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede desunti dalle **specifiche modalità e circostanze dei fatti** e dalla **personalità del soggetto agente**

BONANNO Valerio è il titolare dalla fine degli anni 2000 dell'Impianto di Recupero Rifiuti SAP, con sede in Alessandria frazione Spinetta Marengo Via Rana. Risulta coinvolto nell'indagine in esame sia nella veste di titolare dell'impianto di recupero in cui sono stati conferiti illecitamente i rifiuti (capo B nella sua totalità, capo C.2), sia nella veste di intermediatore e commerciante (capo A.4, A20).La vicenda più grave è quella relativa alla gestione di terre provenienti dal cantiere ferroviario di Genova Fegino gestito dalla FERGEN Cons.p.a. ubicato in un'area sottoposta a bonifica: il materiale prelevato e trasportato con gli obbligatori formulari veniva inviato all'impianto di Via Rana.

L' impianto in quanto dedicato al recupero rifiuti produce parte di sottoprodotto cioè di rifiuto recuperato, legittimamente riutilizzabile, ma produce anche il residuo del trattamento, definito tecnicamente "rifiuto proveniente da impianto di trattamento rifiuti". E' su questo che avveniva l'attività illecita. Infatti il rifiuto così creato, costituito dai residui di terre e rocce ancora inquinate e non depurabili, avrebbe dovuto essere avviato a discariche predisposte e a ciò autorizzate (autorizzate cioè a ricevere le categorie di rifiuti CER 191302, per i rifiuti derivanti da trattamento di terre da sito di bonifica e CER 191209 per le terre in genere). Questo non avveniva perché i suddetti rifiuti venivano invece classificati come CER191212 cioè una categoria generica e avviati a discarica pubblica non predisposta (e autorizzata) per tale tipo di rifiuti. In tal modo si otteneva abbattimento dei costi di trasporto (essendo l'ARAL a poche centinaia di metri di distanza) e soprattutto di costi di gestione (trattandosi di una spesa almeno dieci volte inferiore rispetto a quella che avrebbe dovuto sostenere se avesse denunciato il corretto codice CER).
Sotto il secondo profilo la personalità del BONANNO si caratterizza per spiccata pericolosità, in ragione della spregiudicatezza dell'attività posta in essere e dei precedenti penali a suo carico per reati colleagti alla getsione dei rifiuti
In data 24.03.2011 la tenenza della Gdf di Nizza Monferrato (AT) ha segnalato BONANNO Valerio per emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti avvenute con la società Ariata & Santi s.r.l. ditta, quest'ultima, come già detto risultata "infiltrata dalla ndrangheta" poiché in mano di fatto alla famiglia VERTERAME e segnatamente a VERTERAME Carmine Giuseppe.In occasione di verifiche ispettive presso il cantiere per la realizzazione della SP 35 ter, compiute dal Gruppo Interforze, in data 09.08.2011, veniva accertato che BONANNO Valerio, nella veste di amministratore e socio di maggioranza di S.A.P. srl, ha fornito materiale inerte alla soc. Coop. Taurasia, mandataria del Consorzio CO.VE.CO. Nel corso del controllo erano emersi evidenti rapporti collaborativi tra la S.A.P. srl e la Nuova Trasporti srl., impresa sostanzialmente riconducibile a VERTERAME Carmine Giuseppe,condannato per associazione mafiosa e gestita dal di lui padre VERTERAME Giuseppe,pluripregiudicato Due autocarri di proprietà della Nuova Trasporti srl. erano presenti ed utilizzato al momento dell' atto ispettivo. Alla collaborazione lavorativa pur in presenza di un appalto pubblico, era emerso non corrispondesse il previsto conto corrente acceso da S.A.P. ove figurasse la tracciabilità di movimenti di denaro e né era stato segnalato alla stazione appaltante il sub affidamento di lavori.

Con annotazione di Pg del 13.4.2015 la polizia giudiziaria ha riferito in merito alla **siuazione attuale dell'indagato BONANNO Valerio** e delle società a lui riconducibili.
L' impianto di recupero rifiuti della S.A.P., ubicato in Alessandria, Via Rana, è sempre attivo.
Già si è detto della la richiesta di inserimento della ECOEDIL srl, circa la gestione dell'ex cava Vidori di Strada Cabannoni in Tortona (AL)
Di S.A.P. srl e BONANNO Valerio, si sta interessando da tempo, la Prefettura di Alessandria per l' applicazione di misura interdittiva antimafia, visti i rapporti affaristici, continuati nel tempo ed acclarati , con società di fatto riconducili alla famiglia VERTERAME, operante con varie ditte nell'alessandrino e in Piemonte,

un componente della quale, VERTERAME Carmine Giuseppe, è stato condannato per reati associativi mafiosi per appartenenza alla 'ndrangheta calabrese insediatasi nel nord Italia.
L' impianto di recupero e trattamento rifiuti della S.A.P. srl- Servizi Ambientali Piemontesi- è stato scelto dal COCIV, per la gestione delle terre e rocce da scavo da gestire come rifiuti CER 170504, che scaturiranno dagli scavi per la realizzazione del costruendo Terzo Valico Ferroviario. La S.A.P. srl per lo svolgimento di tale incombenze ha una commesa per 700.000 euro.

Alla luce di tali risultanze si ritiene che sussitano le esigenze cuatelari collegate la pericolo di recidivanza specifica. Tuttavia si osserva che la quasi totalità delle vicende contestate a BONANNO, così come risultano dalla documentazione agli atti, si carttaerizza per una gestione irregolare sotto il profilo formale: è stato accertato che sono state conferite nel suo impianto terre e rocce da scavo prive di certificazione analitica, ma non è stata mai accertata la composizone in concreto di dette terre. Non essendovi, dunque, indizi in concreto di un potenziale pericolo per la salute pubblica collegato al possibile inquinamento del suolo, l'attività illecita organizzata non appare assumere connotati di gravità tali da giustificare, sotto il profilo della proporzionalità, la misura detentiva richiesta dal PM. Misura adeguata alla salvaguardia delle esigenze cautelari e porpozionata si ritiene essere quella del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali, sotto qualsiasi forma, per la durata massima prevista dalla legge, ovvero secondo il novellato art. 308 c.p.p. mesi dodici. Tale misura appare in concreto idonea a scongiurare il pericolo di una prosecuzione e di una ripresa della illecita attività, collegata necessariamente all'esercizio di impresa
.

FRANZOSI GIORGIO, FRANZOSI ALBERTO E CAOVILLA MAURO

Sussistono nei confronti di FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Albertoe CAOVLLA Mauro le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett c) c.p.p. ovvero il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede desunti dalle **specifiche modalità e circostanze dei fatti** e dalla **personalità del soggetto agente**

Il gruppo Franzosi fa riferimento alla famiglia Franzosi e precisamente a Franzosi Giorgio, al figlio Alberto ed al nipote Davide. Il centro dell'attività imprenditoriale si colloca nella gestione di cave e, in particolare della Cava Viscarda nel comune di Sale. La cava è stata, sino ad oggi, amministrata da Franzosi Giorgio, legale rappresentante, con la collaborazione del figlio, direttore tecnico e sorvegliante, e del nipote Davide, di fatto responsabile del settore amministrativo. Quest'ultimo aveva già rivestito un ruolo da responsabile presso la cava ex Castello Armellino in Tortona (vd. capo C) sub C1)). Presso la Cava Viscarda ha prestato la propria determinante opera Caovilla Mauro, in qualità di sorvegliante.
Le contestazioni descrivono il meccanismo illecito adottato dai Franzosi. Le cave gestite, da restituire ad uso agricolo al termine dello sfruttamento, divenivano invece destinatarie di conferimenti di terre e rocce da scavo e detriti di demolizione

provenienti da siti contaminati. Le terre destinate a cava Viscarda, in quanto conferite a sito di rispristino agricolo, avrebbero dovuto arrivare come terreno vegetale (e non come rifiuto). La cava, che avrebbe dovuto ricevere soltanto terreno vegetale del tutto indenne da sostanze contaminanti (in modo da consentire l'avvio del sito a sfruttamento agricolo), veniva riempita con rifiuti derivanti da cantieri.
Il modus operandi è stato confermato da servizi di osservazione condotti dalla polizia giudiziaria, che hanno documentato l'attuazione del cd. girobolla, condotto, per la maggior parte dei casi con i Gandini. I rifiuti formalmente venivano conferiti presso il sito di strada Cabannoni mentre, di fatto, confluivano in cava Viscarda, con conseguente profitto per i Franzosi che si trovavano il sito ripristinato senza la spesa relativa al terreno vegetale, e profitto per i Gandini che smaltivano rifiuti senza i relativi oneri. L'altro sistema posto in essere dai Gandini consisteva nel mascherare i rifiuti già alla partenza (cioè all'uscita dal sito di produzione) quali terreni vegetali, in modo da versarli in modo apparentemente legittimo in cava Viscarda (vd. ad esempio capo C) sub c3) episodio oggetto di osservazione diretta del Nipaf di Alessandria). Di fatto cava Viscarda è diventata una discarica abusiva di rifiuti anche contaminati da benzopirene e idrocarburi pesanti
La presenza di rifiuti nel sito di cava Viscarda è del resto confermata dall'ordinanza n. 45 del comune di Sale del febbraio 2014 (in atti) che ordina a Franzosi Giorgio lo smaltimento di un quantitativo di terre contaminate abusivamente ricevuto all'interno della cava Viscarda ed ivi rinvenuto da personale dell'A.R.P.A.
Si notino, a conferma del modus operandi dei Franzosi, le conversazioni n° 272 del 11/07/2011 e n° 356 12/07/2011 intercettate tra Franzosi Alberto e il geometra Manzin Claudio, professionista con studio tecnico "Prisma" in Tortona, incaricato di redigere la relazione periodica da presentare agli enti di controllo circa lo stato dei luoghi della cava Viscarda (già incaricato di analogo compito presso la ex cava Ova gestita dai Gandini). Le due intercettazioni documentano infatti le indicazioni date da Franzosi Alberto al Manzin al fine di far risultare una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi sia in termini di attività estrattiva che in termini di ripristino ambientale (nel senso di rappresentare documentalmente l'adempimento delle prescrizioni autorizzative, adempimento non raggiunto essendo stata continuata l'attività estrattiva con conseguente necessità di quegli ulteriori riempimenti effettuati con materiali incompatibili).
L'attività di pg ha permesso di acquisire la perizia in data 11.8.11 redatta dal Manzin ed asseverata presso la Cancelleria del Tribunale di Tortona, documento che, nelle sue conclusioni, conferma esattamente le indicazioni ricevute dal Franzosi
Sotto il profilo della personalità, si osserva che FRANZOSI Giorgio ha riportato numerose condanne per contravvenzioni inerenti i rifiuti . nell'ìannoatzione di Pg in atti si dà atto del fatto che FRANZOSI Giorgio è statgo più volte denunciato per reati inerenti i rifiuti e di recente condannato dal Tribunale di Alessandria in primo grado per il reato di corruzione.
Quanto a CAOVILLA, lo stesso in qualità di addetto e sorvegliante della cava Ex Viscarda ha concorso con i FRANZOSI nel reato in esame: le intercettazioni telefoniche, hanno, infatti dimostrato che i conferimenti abusivi dei rifiuti - terre e rocce da ascavo e dtriti da demolizione- nella suddetta cava, sito di ripristino

agricolo, ove avrebbero invece dovuto essere conferiti solo terre vegetali- non rifiuto- sopno avvenuti tramite il suo fondante contributo

Con annotazione di Pg del 13.4.2015 la polizia giudiziaria ha riferito in merito alla **siuazione attuale degli indagati FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Alberto e CAOVILLA Mauro** e delle società a lui riconducibili.

Già si è detto dell'effettuazione campionamenti presso detta cava e risultanze analitiche di aliquote di terreni ivi prelevati non compatibili con la normativa di settore e con il progetto di ripristino. Gli esiti analitici avevano evidenziato la non conformità dei terreni campionati per superamenti dei limiti di legge relativi ai parametri cromo totale, IPA(idrocarburi policiclici aromatici) e idrocarburi C12 >. Olttre a ciò al'epoca dei fatti la vigilanza ambientale della Provincia di Alesssandria, intervenuta in loco aveva segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, la violazione dell'art. 256 comma 1 del dlgs 152/2006 e smi , fatti relativi al 13.06.2013 e confluiti nel procedimento penale nr. 2013/9278/21, a carico di FRANZOSI Giorgio.

ARPA Alessandria, in data 30.09.2014 , ha eseguito ulteriori 6 campionamenti riguardanti una porzione di area di detta cava, tre dei quali , al termine degli accertamenti , sono risultati non conformi per la presenza di IPA (Idrocarburi policiclici aromatici) sostanze cancerogene per l'uomo: il suolo risulta inquinato, con potenziali ripercussioni sulla salute pubblica, posto che l'area circostante alla cava è già destinata all'agricoltura. Nella giornata del 19.03.2014, UPG- tecnici ARPA UPG della vigilanza ambientale e mineraria della Provincia di Alessandria hanno eseguito in una porzione ben definita della predetta cava oggetto dei conferimenti del vettore Gandini Sandro, risultati essere provenienti dallo stesso sito di produzione parte dei quali scaricati presso la Ex cava Ova - Cascina Aliprandina di Tortona (AL) .

In data 20.03.2014 ARPA Tortona ha compiuto in presenza di personale UPG della Vigilanza della Provincia di Alessandria campionamenti su una ben definita ed abbastanza estesa porzione di area della predetta Cava. Nella stessa mattinata sempre detti UPG avevano acquisito referti analitici e documentazione attestante la quantità delle terre referti eguali a quelli già in possesso dei reparti NOE e CFS, in quanto provenienti dal cantiere di Voghera(PV) angolo Via Nenni, gestito da FRANZOSI Strade srl, dalla cui analisi sono emerse discordanze circa il rispetto del dettato normativo. E' stato evidenziato che i referti analitici in argomento non possiedono appieno i requisiti normativi previsti in allegato 2 del dlgs 152/06 e s.m.i. atteso che il limite di rilevabilità strumentale per i parametri Cadmio Mercurio, Cromo VI,Idrocarburi C12-C40 e per i composti organici BTEX non corrisponde a 1/10 del limite normativo in relazione alla destinazione d'uso prevista dal vigente PRGC..Per tali fatti, ARPA ha redatto segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, *per la violazione dell'art. 256 dlgs 152/2006 per gestione illecita di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo*, per la sola parte dei 59 DDT ossia per un totale di mc. 836. (Pratica nr. 0754/2014 e registro notizie di reato ARPA 32/2014). In ragione di quanto sopra è stato aperto il procedimento penale nr. 3713/2014/21 a carico di FRANZOSI Giorgio , che è stato riunito, atteso che le violazioni sono avvenute nello stesso sito, al fascicolo nr. *nr. 2013/9278/21*

Di pari passo il Comando Stazione CFS di Rivanazzano (PV) e CFS di Tortona,in collaborazione con il NOE CC. di Alessandria, ha accertato la gestione illecita di

terre e rocce da scavo originate presso un cantiere posto in Voghera (PV), via Lomellina ang. Via Nenni. Il committente aveva affidato alla *Franzosi Strade S.r.l*. i lavori di urbanizzazione primaria consistenti negli scavi di sbancamento generale eseguiti con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e formazione di rilievo stradale o di massicciata.
Secondo gli atti presentati al comune di Voghera i volumi di terreno scavato come anche da richiesta presentata da FRANZOSI S.p.A. al Comune di Sale (AL) , avrebbero avuto,secondo il progetto di riutilizzo, come destinazione la Cava Viscarda (ubicata in territorio del comune di Sale ndr) ed il trasporto di essi sarebbe avvenuto con mezzi della FRANZOSI STRADE SRL. Nonostante dalla documentazione acquisita anche presso gli uffici del GRUPPO FRANZOSI, ubicati in Via Bertarino 47 in Tortona, sembrasse tutto perfettamente in regola ossia che le terre fossero condotte sino al sito di destinazione previsto, in realtà mezzi della TRASPORTI PITRONACI Angelo & C. operanti per conto della FRANZOSI STRADE srl invece di recarsi in Cava Viscarda sono giunti presso l'impianto di Via Bertarino 47 sede uffici amministrativa ed unità operativa del GRUPPO FRANZOSI. L' ipotesi di reato delineatasi riguardava il trasporto abusivo di rifiuti anche se occasionale ex. Art. 256 comma 1 lettera a) dlgs 152/2006 e smi, compiuto tra l'altro da soggetto giuridico, la TRASPORTI PITRONACI Angelo & C, non abilitato al trasporto rifiuti.
Oltre a ciò da un esame dei certificati analitici redatti dal laboratorio AESSE, grazie ai quali le terre e rocce da scavo sono state gestite in esclusione dalla normativa dei rifiuti secondo il progetto di riutilizzo, è emerso che essi non sono aderenti a quanto previsto dalla tabella 1 dell'allegato 5 del titolo V della parte quarta del dlgs 152/06, giacchè per alcuni analiti quali cadmio,cromo,mercurio e idrocarburi non viene rispettato il limite di rilevabilità di 1/10. I parametri di tali analiti poi presentano comunque dei risultati posti al limite della soglia prevista dalla predetta tabella.
.Sulla base di quanto accertato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, ha aperto il procedimento nr. 2014/5722_21 a carico di FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Alberto , FRANZOSI Francesca e PITRONACI Angelo.
La cava di località Viscarda deve essere ancora totalmente ripristinata, tanto più che presso di essa vengono conferite terre anche in questo ultimo periodo, provenienti da Voghera (PV) e gestite dalla FRANZOSI STRADE SRL, impegnata nella realizzazione di un centro commerciale della COOP.
Con riferimento alla EX Cava "Castello ARMELLINO" ubicata nel Comune di Sale (AL) ora restituita all'uso agricolo e già gestita dal Gruppo FRANZOSI , in cui come si è detto nella trattazione del capo C1 sono stati conferiti tramite GANDINI i rifiuti derivanti dal sito di produzione della TORRE CAMPI S.r.l. di Genova risulta oggi sito di conferimento dello smarino scaturente dai lavori di perforazione del Terzo Valico Ferroviario. E proprio una delle società incaricate di approfondimenti conoscitivi di tale sito, nell'eseguire "trincee" per verificare la stratigrafia del terreno ha rivenuto detriti di demolizione frammisti a terre di colorazione varie anche bluastre , materiali comunque incompatibili con il progetto di ripristino dell'area. La documentazione fotografica è stata mostrata e consegnata ad ARPA di Tortona,dal sindaco di quella località, autorità che ne era venuto in possesso.

Per motivazioni, asseritamente tecniche, il COCIV ha rinunciato a tale sito per il conferimento dello smarino .
In data 19.02.2015, ARPA ha proceduto alla realizzazione di cd "scassi" esplorativi localizzati nei punti già investigati da società incaricata da COCIV, spingendosi però ad una profondità di circa 4/5 metri ai fini di verificare l'eventuale interro di materiale non conforme a quanto previsto dal provvedimento autorizzativo, emesso all'epoca dalla Citta di Tortona ed è stato accertato quanto segue:
SCASSO 1: sino a 4 metri non sono state evidenziate alterazioni organolettiche del terreno e/o presenze di rifiuti interrati. Trattasi di argilla e ghiaia omoegenee per colore e tessitura.
SCASSO 2: spinto ad una profondità di circa 4/5 metri dall'attuale piano.camnpagna: a partire da una profondità di circa 3 metri, la presenza di rifiuti di vario genere (*cavi elettrici, tubature in materiale plastico e metallico, filtri olio per autoveicoli ed altre parti di autoveicoli, sacchi plastici ed in tessuto, fustini metallici pressati e deformati, materiale inerte da demolizione mista e frammenti di lastre in fibrocemento, plastica e altri rifiuti di origine ignota, derivanti da attività industriali/artigianali*). Il terreno, nell'area interessata dalla presenza dei rifiuti, appariva di colore nerastro, con odore tipico degli idrocarburi, e comunque visivamente ben differenziabile da quello circostante. In ragione di tale rinvenimento ARPA ha ritenuto opportuno di trasformare lo scasso esplorativo puntuale in una trincea di circa 25 metri di lunghezza, per una profondità stimata di circa 4/5 metri. *Per tutta la lunghezza della trincea è stata rinvenuta la presenza dei rifiuti anzi citati, e non essendosi evidenziata alcuna interruzione della presenza di detti materiali, appare plausibile che l'interramento si estenda anche oltre le dimensioni della trincea.*
SCASSO 3: localizzato tra i punti TR2, TR3, TR4 e TR5, spinto ad una profondità di circa 4/5 metri dall'attuale p.c.: si rileva , a partire da una profondità di circa 3 metri, la presenza di rifiuti di vario genere *(macerie da demolizioni edili, cavi elettrici, tubature in materiale plastico e metallico, sacchi plastici, frammenti di lastre in fibrocemento, sfridi di asfalto)* Anche in questo caso, il terreno, nell'area interessata dalla presenza dei rifiuti, appariva di colore nerastro, con odore tipico degli idrocarburi, e comunque visivamente ben differenziabile da quello circostante.Relativamente alle lastre di fibrocemento è stato gia accertato analiticamente che si tratta essere amianto nelle forme di crocidolite etc.,pertanto rifiuto pericoloso.
L'area oggetto dell'indagine de qua è identificabile al NCT, foglio 2 mappali 62, 61, 6 in parte, 63, 65, 67, 66, 12, 59, 58, 68 in parte, 34 in parte, 69 in parte, 64 in parte, 61 in parte, 63 in parte, 65 in parte, 66 in parte, 34 in parte, 8
Dai primi accertamenti emerge che rispetto al piano di estrazione di materiali, la FRANZOSI CAVE E CALCESTRUZZI spa, ha cavato oltre i tre metri previsti addentrandosi sino alla quota di sei metri circa, asportando abusivamente migliaia di metri cubi di terreno,
Per tale vicenda sono indagati per il reato p. e p. dall'art. 256 comma 3 del dlgs 152/2006 e smi. presso la Procura della Repubblica di Alessandria FRANZOSI Giorgio e MILANESI Giuseppe, legale rappresentante della ditta proprietaria dell'area in questione. Il procedimento penale è il numero 1137/2015/21 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.

Nell'annotazione indicata si dà atto anche del fatto che il GRUPPO FRANZOSI oltre ad essere attivo nei lavori del Terzo Valico Ferroviario, con fornitura di materiale inerte, movimento terra e trasporto rifiuti, con commesse ammontati a milioni di euro, acquisisce altresì lavori in campo edilizio nella provincia pavese (vedasi costruzione del mercato COOP di Voghera), ed è coinvolto nella realizzazione di un'opera rilevante in Valenza (AL) per conto della BULGARI GIOIELLI S.p.a.. FRANZOSI AMBIENTE srl gestisce pure l'impianto di recupero rifiuti rilevato dalla MATTI Ambiente,ubicato in Voghera Strada per Oriolo 85.
Inoltre la FRANZOSI CAVE srl ha attiva altra cava di estrazione materiali nel Comune di Pozzolo Formigaro (AL), in località Cascina Girasolina ove, addetti alla sorveglianza vi sono CAOVILLA Francesco Mauro e FRANZOSI Alberto.
La FRANZOSI CAVE SRL, attraverso l'attuale legale rappresentante FRANZOSI Francesca, ha inoltrato richiesta al Comune di Tortona per movimentazione e fornitura di ghiaia e terra, di estrazione di materiali inerti su terreni in utilizzo posti in località Cascina Pecorara.
Riassumendo:
-FRANZOSI S.p.A, con sede legale in Tortona (AL) Via Bertarino 47, è amministrata da FRANZOSI Alberto e fra i soci (con percentuale del 11,3% ndr) vi è anche FRANZOSI Davide, segnalato nel presente procedimento penale per reati ambientali connessi alle gestioni di cava.
-FRANZOSI STRADE srl, con sede legale in Tortona (AL) Via Bertarino 47, unità operative in Voghera (PV) in Strada Oriolo nr. 85, è amministrata da FRANZOSI Alberto, socio e procuratore figura CURONE Andrea al 10%), mentre proprietaria al 90% risulta essere FRANZOSI S.p.A.
-FRANZOSI AMBIENTE srl ,con sede legale in Voghera(PV) Strada Oriolo 85, è amministrata da FRANZOSI Stefania, procuratore FRANZOSI Alberto, proprietaria FRANZOSI S.p.A., si occupa fra altro di trasporto rifiuti essendo iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali MI 002951, sezione di Milano , nelle categorie 1, 2 bis, 4 e 5, quale trasportatore di rifiuti speciali pericolosi e non.
-FRANZOSI CAVE srl., con sede legale in Tortona (AL) Via Bertarino 47, unità operative in Basaluzzo (AL) e Voghera (PV), è amministrata da FRANZOSI Francesca, procuratore FRANZOSI Alberto, proprietaria FRANZOSI S.p.A.
-FRANZOSI EDILIZIA srl, con sede legale in Via Bertarino nr. 26 in Tortona (AL), unità operative in Tortona e Voghera, è amministrata da FRANZOSI Stefania, procuratori FRANZOSI Alberto e TACCHELLA Giuseppe, proprietaria è FRANZOSI S.p.A.
Dopo le segnalazione per i fatti della cava, ubicata in Sale (AL), località Viscarda e le altre segnalazioni che hanno interessato il GRUPPO omonimo, FRANZOSI Giorgio, non ha più la legale rappresentanza di società entrate nell'indagine, pur conservando di fatto altre cariche in altre aziende del GRUPPO.
FRANZOSI Giorgio infatti sino alla data del 09.01.2015 figurava quale procuratore in:
FRANZOSI Edilizia srl
FRANZOSI Strade srl
FRANZOSI CAVE srl
Egli sino alla data del 07.01.2015 altresì, figurava nella veste di procuratore in FRANZOSI Ambiente srl.

Inoltre FRANZOSI Giorgio, è proprietario e socio della EFFEBIGI srl , con sede legale in Alessandria, Via Legnano 46, il cui amministratore unico è BARABINO Roberto. Una consistente quota di tale società pari al 50% risulta di proprietà di RUBERTO Francesco. Nel corso di servizi di P.G., compiuti in ambito provinciale dal NOE CC. di Alessandria, sono stati visti in uso alla FRANZOSI AMBIENTE srl, presso i cantieri del "TERZO VALICO FERROVIARIO", i sottoindicati autocarri in passato di proprietà di RUBERTO Francesco:

- DP 803 BE
- DP 804 BE

Il trattore stradale DP 804 BE ed il rimorchio AE 85147, risultano presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione di Torino, in carico a EUROTER srl, mentre presso la paritetica sezione di Milano, invece, in uso alla FRANZOSI AMBIENTE srl. E non solo facendo una verifica al P.R.A i mezzi DP 803 BE e DP 804 BE sono intestati alla FRANZOSI AMBIENTE srl dal 16.09.2014, ovvero nella medesima giornata in cui dal precedente proprietario RUBERTO Francesco sono passati ad EUROTER srl. società rientrante nell'orbita dello stesso RUBERTO Francesco, attraverso la prestanome BETTARELLO Patrizia Giuliana. Sempre nello stesso sistema informatico della COCIV chiaramente non risulta traccia che detti rimorchi siano utilizzati.
A differenza dei trattori stradali sopra descritti, i semirimorchi targati AE 85147 ed altro AE 85145, sono ancora di proprietà di RUBERTO Francesco.
I due trattori trainano sempre i due rimorchi in argomento, nonostante la FRANZOSI AMBIENTE srl. abbia altri trattori stradali a cui gli stessi rimorchi di proprietà di RUBERTO Francesco, potrebbero essere benissimo attaccati.
In data 09.03.2015 , nel corso di apposito servizio di osservazione e pedinamento, personale del NOE CC di Alessandria, ha posto sotto controllo il trattore stradale targato DP 803 BE, trainante il rimorchio AE 85145 che partito dal cantiere COCIV di Arquata Scrivia (AL), località Radimero ha convogliato i rifiuti in Voghera (AL) presso l'impianto di recupero rifiuti della FRANZOSI AMBIENTE srl.
Il Comando Stazione CFS di Rivanazzano (PV), ha acqusito documentazione d acui risulta non solo il riscontro cartaceo del citato trasporto con l'utilizzo dei mezzi sopra illustrati, ma anche di altri trasporti avvenuti in altri giorni iorni ancora . Infatti pure il trattore targato DP 804 BE ha trainato il rimorchio AE 85147 sempre di propritetà di RUBERTO Francesco, in uso all' EUROTER srl., mezzi che quindi sono stati utilizzati per trasporti di rifiuti, per opere di realizzazione del Terzo Valico Ferroviario.
CAOVILLA Mauro è tutt'ora dipendente della FRANSI CAVE srl

Alla luce delle risultanze su indicate si ritiene attuale e concreto per FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Alberto e CAOVILLA Mario il pericolo di recidivanza specifica
Misura adeguata alla salvaguardia delle esigenze cautelari e porpozionata si ritiene essere per FRANZOSI Giorgio e FRANZOSI Alberto (per i quali il PM ha chiesto la misura coercitiva non detentiva dell'obbligo di presentazione alla poliiza giudiziaria) quella del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali, sotto qualsiasi forma, per la durata massima prevista dalla legge, ovvero secondo il novellato art. 308 c.p.p. mesi dodici. Tale misura appare in concreto idonea a

scongiurare il pericolo di una prosecuzione e di una ripresa della illecita attività, collegata necessariamente all'esercizio di impresa

Misura adeguata alla salavaguardia delle esigenze per CAOVILLA Mauro si ritiene, invece, in ragione dell'attività svolta alle dipendenze dei FRANZOSI, quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

PERASSO Giorgio e PERASSO Christian

Sussistono nei confronti di PERASSO Giorgio e PERASSO Christian le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett c) c.p.p. ovvero il concreto ed attuale pericolo di reterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede desunti dalle **specifiche modalità e circostanze dei fatti** e dalla **personalità del soggetto agente**

Perasso Giorgio ed il figlio Perasso Christian svolgono attività di trasportatori tramite le omonime le ditte individuali. In tale qualità risultano coinvolti entrambi negli episodi A7), A8), A21), B6) , mentre solo PERASSO Giorgio anche negli episodi B1 (solo Giorgio), E1) (solo Giorgio)

Nel corso del presente procedimento si è accertato che gli indagati hanno effettuato il trasporto di ingenti quantitativi di rifiuti eterogenei provenienti da cantieri ferroviari destinandoli a siti a ciò non autorizzati. In particolare i Perasso hanno lavorato in accordo con i Ruberto per il deposito in strada Cabannoni e in Strada Vecchia Sale cd. Castra di rifiuti provenienti dai cantieri di Arquata Scrivia e di Camogli (vd. capo A) sub. A7) e A21)). I PERASSO avevano la consapevolezza che si trattava di rifiuti non compatibili con il sito di destinazione in quanto i certificati analitici attestavano la natura del materiale trasportato (ad esempio nel caso di Arquata Scrivia i documenti analitici fatti eseguire dal committente attestavano la catalogazione quali rifiuti misti di demolizione e non terre e rocce da scavo). L'accordo coi Ruberto risulta peraltro evidente dall'analisi dei trasporti di materiale proveniente da cantieri edilizi in gestione presso il gruppo Ruberto. Si veda in particolare l'episodio relativo ai rifiuti (in questo caso terre e rocce da scavo) provenienti dal cantiere in Tortona Frazione Mombisaggio, scaricati da Ruberto illecitamente in Castra ed ivi acquistati e prelevati dai Perasso per utilizzarli in altro cantiere in Busalla (vd. capo A) sub. A8)). I servizi di osservazione hanno documentato il prelievo, così provando che il materiale non era costituito dal risultato della frantumazione dei rifiuti, ma materiale senza documentazione analitica che non avrebbe potuto né entrare nel sito né tantomeno lasciarlo senza previa trattazione. E' lo stesso Ruberto Francesco che racconta a Ruberto Daniele (nella conv. 3239 del 6.10.11) di aver spiegato al Perasso che il materiale prelevato, in caso di controlli, avrebbe dovuto essere presentato come materiale proveniente dal frantoio, circostanza di fatto smentita dai servizi di pg.

Omissi D: ah, ascolta, là su a Mombisaggio quella terra che è rimasta, un po' lui la vuole ancora accatastata oltre a quella.. omissis F: e falli caricare alla Castra ok! D: ecco li faccio caricare alla Castra! Omissis …… F: e guarda che forse viene a caricare a parte che glielo ho spiegato a Diego cos'è che deve fare i buoni per i camion che partono con la terra non ha capito un cazzo secondo me, e poi forse viene un camion di di pe pe pe pe. come cazzo si chiama?D: Perasso?.. F: Perasso a caricare 4 viaggi di terra sempre alla Castra, e gli facciamo il buono gliela vendiamo. ok ? D: ok , i buon..i nostri buoni…ma sì..glielo dic... (inc. si

sovrappongono le voci)!F: d'accordo , io gli ho spiegato a lui che quella terra che è li per qualunque esigenza è terra che viene fuori dal frantoio... omissis…. D: dagli scarti del frantoio, va bene.
Il modus operandi ritorna anche in occasione dei viaggi effettuati presso il sito SAP gestito da Bonanno Valerio, dove i Perasso hanno trasferito rifiuti con certificazione analitica che avrebbe imposto il conferimento in discarica e non presso impianto adibito al recupero (vd. capo B) sub B1) e B6)). Lo stesso in occasione dei viaggi effettuati presso il sito gestito da Busi Ugo, non idoneo a ricevere i rifiuti ivi trasportati da Perasso Giorgio (vd. capo E) sub. E1)).
Appare evidente come i Perasso abbiano agito in collaborazione con i Ruberto, Bonanno e Busi creando le condizioni per un maggior profitto a favore dell'attività dei siti e a favore dell'attività stessa delle ditte Perasso, che hanno così avuto la possibilità di incrementare i profitti grazie al trasporto di rifiuti in conto terzi (per cui non erano autorizzate) e all'aumento delle commesse.
Con annotazione di Pg del 13.4.2015 la polizia giudiziaria ha riferito in merito alla **siuazione attuale degli indagati PERASSO Giorgio e PERASSO Christian** e delle società a lui riconducibili. La società di PERASSO Giorgio, operante nel settore di demolizione di edifici e sistemazione del terreno, risulta attiva con due dipendenti, come da interrogazione banca dati INPS, assunti a tempo indeterminato a far data dal 2008. La ditta individuale PERASSO Christian, opera nella movimentazione di terre e rifiuti, regolarmente iscritta al nr. TO/016156 presso l'albo nazionale Gestori Ambientali, sezione di Torino, nella categoria 4- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, classe C - quantità annua complessivamente tratta superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnelate. Sempre dalla verifica incrociata dei dati presenti nel sistema informatico INPS, autisti assunti a tempo determinato presso la prima ditta sono passati e passano a quella di PERASSO Christian.Le due società presso la camera di Commercio risultano essere in attività.

Si ritine pertanto sussista un concreto ed attuale pericolo di recidivanza specifica per fronteggiare il quale misura idonea appare quella del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali, sotto qualsiasi forma, per la durata massima prevista dalla legge, ovvero secondo il novellato art. 308 c.p.p. mesi dodici. Tale misura appare in concreto idonea a scongiurare il pericolo di una prosecuzione e di una ripresa della illecita attività, collegata necessariamente all'esercizio di impresa

MAMONE Gino
Sussistono nei confronti di MAMONE Gino le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett c) c.p.p. ovvero il concreto ed attuale pericolo di reterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede desunti dalle **specifiche modalità e circostanze dei fatti** e dalla **personalità del soggetto agente**

Mamone Gino è consigliere delegato e direttore tecnico della ECOGE srl, che si occupa di attività di bonifica e trasporto rifiuti. Capuana Ines è presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante mentre Cavanna Alessandro, all'interno della struttura aziendale, riveste la funzione di procuratore in campo ambientale.

La ECOGE srl, nella persona dei predetti, è risultata trasportare nel sito di strada Cabannoni, gestito dai Ruberto, rifiuti che, per caratteristiche analitiche (in quanto provenienti anche da siti contaminati), avrebbero dovuto essere destinati a discariche autorizzate (vd. capo A) sub A5), A6) e A27)). Si è trattato di quantitativi ingenti (circa 28.000 tonnellate per più di un migliaio di viaggi) ai quali è corrisposto un parallelo abbattimento dei costi con conseguente profitto per la ECOGE.
Anche il trasferimento di rifiuti prodotti dal cantiere Fergen di Genova Fegino presenta profili di illiceità, in quanto sito industriale dismesso privo di collaudo di avvenuta bonifica: i rifiuti destinati all'impianto di recupero SAP, gestito da Bonanno Valerio, tramite predisposizione di formulari di trasporto privi dell'obbligatoria locuzione "terre provenienti da sito contaminato e/o di bonifica". Questo perché, evitando la tracciabilità ed i relativi costi di trattamento che quel tipo di rifiuto avrebbe richiesto, si riusciva a ridurre i costi di smaltimento con vantaggio sia per la ECOGE che per la SAP.
Con annotazione di Pg del 13.4.2015 la polizia giudiziaria ha riferito in merito alla **siuazione attuale dell'indagato MAMONE Gino**
La società ECO.GE srl è attualmente in liquidazione, guidata dal liquidatore ALBERTI Alberto, vede però quali soci di maggioranza e quindi proprietari MAMONE Gino, con una percentuale del 57,5 % ed il restante 42,5 a MAMONE Antonio, fratello di Gino. La precedente legale rappresentante CAPUANA Ines, moglie separata di MAMONE Gino, risiedendo in Svizzera, non ha incarichi ne quote di sorta nella predetta società.
In data 01.07.2014 però la suddetta CAPUANA Ines, in concorso con il marito MAMONE Gino ed altri soggetti, sono stati denunciati dal NIPAF CFS di Genova per i reati di associazione a delinquere, finalizzata al traffico illecito di rifiuti, falsità ideologica e truffa aggravata.
A Genova, MAMONE Gino e CAPUANA Ines sono indagati per truffa in concorso in relazione ad un appalto nella collina Erzelli . Altri lavori sono stati effettuati presso il lungomare Canepa di Genova Sampierdarena ed in altre localita liguri ed italiane. MAMONE Gino è socio accomandante anche della ECO TRANS DI CAPUANA INES & C. attiva nel settere dei trasporti su strada.
Nel mese di Novembre 2014, personale del Comando Carabinieri Tutela Ambiente, ha eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Genova il 06.11.2014 (nr. 5620/\12/21 RGNR e nr.11036/13 RGGIP), a carico di MAMONE Gino + altri, per i reati p. e p. dagli artt. 416 co 1 e 2 c.p., 110 c.p. 81 cpv, 321 in relazione all'art. 319 c.p. I fatti che risalgono agli anni 2012-2013,vedono protagonisti MAMONE Gino e MAMONE Vincenzo, in fatti corruttivi a favore di GRONDONA Corrado, dirigente dell'AMIU S.p.A., società partecipata del Comune di Genova che si occupa di rifiuti, finalizzati all'affidamento in violazione di legge, di appalti concernenti la gestione di rifiuti, alle società riconducibili agli arrestati ed altri impresari ad essi collegati, i RASCHELLA' ossia RASCHELLA' Stefano e RASCHELLA' Daniele. Nella medesima indagine è stata segnalata all'A.G. anche CAPUANA Ines, moglie di MAMONE Gino, *legale rappresentante all'epoca dei fatti della ECO.GE srl*, per i reati di associazione a delinquere e riciclaggio di denaro.

Sussistono pertanto, tenuto conto della elevata pericolosità sociale di tale indagato, le esigenze cautelari collegate al pericolo di recidivanza specifica per fronteggiare il quale misura idonea appare quella del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali, sotto qualsiasi forma, per la durata massima prevista dalla legge, ovvero secondo il novellato art. 308 c.p.p. mesi dodici. Tale misura appare in concreto idonea a scongiurare il pericolo di una prosecuzione e di una ripresa della illecita attività, collegata necessariamente all'esercizio di impresa

BUSI Ugo e BUSI Daniela

Busi Ugo è il titolare dell'impianto "Busi Ugo" di recupero di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo, detriti di demolizione, fresato stradale ecc.), operante in regime semplificato, con sede in Alessandria Fraz. Castelceriolo (confinante con la discarica pubblica ARAL).
Busi Daniela riveste la qualifica di institrice ed opera effettivamente quale preposta al settore amministrativo-commerciale all'interno della medesima struttura aziendale.
I fatti accertati dimostrano che la gestione Busi ha consentito, con riferimento ad un episodio specifico (E1) il conferimento di ingenti quantitativi (circa 4000 tonnellate) di rifiuti che per caratteristiche analitiche avrebbero dovuto essere smaltiti in discariche o centri di recupero appositamente autorizzati: si fa riferimento all'episodio relativo ai cantieri di Genova Cornigliano – Torre Campi, dove vennero prodotti di rifiuti da demolizione (CER 170904), che, in relazione alla provenienza da sito contaminato (come attestato dalle certificazioni analitiche), non avrebbero potuto essere conferiti presso il sito dei Busi . Il sito dei Busi non era a priori precluso per i rifiuti da demolizione, ma, nel caso specifico, i rifiuti provenienti da Genova presentavano caratteristiche analitiche, che li rendevano tali da essere necessariamente smaltiti in discarica. Posto che i rifiuti in ingresso devono essere accompagnati dalla documentazione analitica che ne illustra la natura, appare impensabile che i gestori del sito non fossero perfettamente a conoscenza della circostanza.
Tutti gli altre episodi di cui al capo E sono relativi alla sistematica ricezione di rifiuti privi dell'obbligatorio test di cessione. Posto che i rifiuti in ingresso devono sempre essere accompagnati dalle analisi di cessione (finalizzate a determinarne l'impatto sul terreno), si è accertato che il sito Busi ha invece trattato quantità rilevanti di rifiuti privi della suddetta analisi (circa 50.000 tonnellate). Si è trattato di rifiuti non ricevibili poi sottoposti a trattamento con produzione di materia prima secondaria collocata sul libero mercato. Il vantaggio è stato duplice, i Busi hanno lucrato sulla ricezione del materiale privo del test e hanno lucrato sulla lavorazione e commercializzazione del medesimo (vd. i restanti episodi descritti al capo E).

Alla luce delle predette considerazioni, la parte più qualificante della contestazione di cui al capo E è relativa alla ricezione di grandi quantitativi di rifiuti, privi di certificazione analitica: di fatto tale condotta che ha riguardo a rifiuti in transito non determina pericolo di contaminazione delle matrici suolo e sottosuolo.. La condotta di reato, se pure integrata, non ha caratteristiche di significativa gravità, sotto il profilo dei danni all'ambiente, tale da legittimare a distanza di anni rispetto ai fatti l'adozione di misure cautelari personali

ZAMBELLI Loredana

Sussistono nei confronti di ZAMBELLI Loredana le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett c) c.p.p. ovvero il concreto ed attuale pericolo di reterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede desunti dalle **specifiche modalità e circostanze dei fatti** e dalla **personalità del soggetto agente**

Zambelli Loredana è la responsabile del laboratorio chimico BIOGEST srl con sede in Novi Ligure. L'indagine ha accertato che il laboratorio, prima sotto la direzione del dr. Gobbo Carlo con la collaborazione della Zambelli, poi, dopo il decesso del primo, sotto la direzione di quest'ultima, ha rilasciato referti analitici falsi o comunque non conformi alla normativa di settore. Gli episodi accertati si collocano tra il 2009 ed il 2012 e dimostrano che il laboratorio costituiva un punto di riferimento per tutti i principali indagati. La Zambelli risulta infatti aver lavorato per il gruppo Ruberto, per i Gandini e per Bonanno.

Ella risulta coinvolta negli episodi di cui ai capi A2, A6, A17, A24, B6. Il laboratorio Biogest ha infatti fornito ai predetti committenti rapporti di prova e test di cessione totalmente inattendibili in quanto non conformi alle normative tecniche. Le singole contestazioni dimostrano che, episodio per episodio, le analisi fornite rispondevano all'esigenza del cliente di alterare o mascherare la reale natura dei rifiuti per creare le condizioni formali atte a "coprire" l'illecita gestione dei rifiuti. Significativa al riguardo è la telefonata n. 667 de 21.7.2011 nel corso della quale ZERBINATI fa presente a ZAMBELLI la necessità che le analisi attestino che le terre erano terreno vegetale.

Non solo: si richiama quanto accadde il 14.10.2011 quando Gandini Sandro chiese al laboratorio di rilasciare un certificato con data precedente a quella della consegna del campione, certificato puntualmente ottenuto nei termini richiesti (vd. conv. N. 1522 tra Gandini Sandro e Sinibaldi Federica).

Ella direttamente ha applicato e si occupa di far applicare sconti per coloro i quali in maggior numero sottopongono campioni di rifiuti al laboratorio per il rilascio delle certificazioni analitiche compiacenti, con la prospettiva dell'ingiusto profitto per il laboratorio stesso derivante da un maggior flusso di campioni d aanlaizzare e consentendo alla clientela l'aggiramento della normativa di settore. GANDINI Sandro, BONANNO Valerio, RUBERTO Francesco si sono rivolti a tale laboratorio ed alle prestazioni compiacenti dalla ZAMBELLI Loredana che ha così consapevolmente partecipato al all'attività organizzata di traffico illecito.

Nell'annotazione finale di Pg si dà atto del fatto che nella stessa struttura di Via dell'Agricoltura ove è attivo il laboratorio BIOGEST srl ZAMBELLI ha anche altra attività di produzione di cosmetici il cui laboratorio di confezionamento è stato posto in sequestro dal NAS di Alessandria, per carenze funzionali nonché per utilizzo di materie prime al di sopra dei limiti imposti dalla norma di legge.

Nell'annotazione di Pg dell'aprile 2015 si dà atto del fatto che il laboratorio è attivo e nell'ambito dei lavori per il costruendo TERZO VALICO FERROVIARIO, si è aggiudicato commessa pubblica per la certificazione analitica delle terre e rocce da scavo originate nel corso d"opera .

Appaiono quindi sussistenti, nei confronti dell'indagata, le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Misura adeguata appare quella del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali, sotto qualsiasi forma, per la durata massima prevista dalla legge, ovvero secondo il novellato art. 308 c.p.p. mesi dodici. Tale misura appare in concreto idonea a scongiurare il pericolo di una prosecuzione e di una ripresa della illecita attività, collegata necessariamente all'esercizio di impresa

P. Q. M.

Visti gli artt.272 ss. c.p.p.,
Applica a
- RUBERTO Francesco la misura cautelare coercitiva **degli arresti domiciliari** con riferimento al reato di cui al capo A) e C) con esclusione del capo C3) presso la sua abitazione sita in Tortona Via Leonardo da Vinci 31 prescrivendogli di non allontanarsi da tale abitazione senza l'autorizzazione del giudice che procede e prescrivendogli altresì il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano e la misura cautelare interdittiva **del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali** prescrivendogli di non esercitare l'attività imprenditoriale e di non rivestire uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di mesi dodici

- GANDINI Sandro la misura cautelare coercitiva **degli arresti domiciliari** con riferimento ai reati di cui ai capi A), B) (con esclusione del capo B3), C) (con esclusione del capo C3) ed E) presso la sua abitazione sita in Voghera (PV), Via Pietra Italo nr.9 prescrivendogli di non allontanarsi da tale abitazione senza l'autorizzazione del giudice che procede e prescrivendogli altresì il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano e la misura caitelare interdittiva del **divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali** prescrivendogli di non esercitare l'attività imprenditoriale e di non rivestire uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di mesi dodici

- RUBERTO Daniele in relazione al reato di cui al capo A) la misura cautelare **degli arresti domiciliari** presso la sua abitazione sita in Tortona, strada Privata Ossona m.3/1 prescrivendogli di non allontanarsi da tale abitazione senza l'autorizzazione del giudice che procede e prescrivendogli altresì il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano e la misura del interdittiva **del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali** prescrivendogli di non esercitare l'attività imprenditoriale e di non rivestire uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di mesi dodici

- BONANNO Valerio, GANDINI Andrea, PERASSO Giorgio, PERASSO Christian, FRANZOSI Giorgio, FRANZOSI Alberto, MAMONE Gino ZAMBELLI Loredana in relazione ai reati loro ascritti come indicato in epigrafe **la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali** prescrivendo loro di non esercitare l'attività imprenditoriale e di non rivestire uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di mesi dodici

- CAOVILLA Francesco Mauro la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria prescrivendogli di presentarsi tutti i giorni presso la Stazione dei Carabinieri competente in relazione al luogo di residenza in orario che sarà con lo stesso concordato tenendo conto delle sue esigenze di vita

Rigetta nel resto la richiesta di misura

Dispone che gli atti siano depositati in cancelleria per cinque giorni a partire dalla notifica del relativo avviso al difensore.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Torino, 12.5.2015

Il Giudice
Anna Ricci